TESORO
DEL
FORO TOSCANO
O SIA
RACCOLTA DELLE DECISIONI
DEL
SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
RUOTE CIVILI
DELLE PRIME APPELLAZIONI
DI TOSCANA

OPERA

DELL'AVV· LORENZO CANTINI, E CANCELLIER DOMENICO NENCI

TOMO XVIII.

FIRENZE 1828.
NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Florentina Dementiae diei 9. Junii 1826.

IN CAUSA PANCIATICHI E DU LASTEYRIE DU SAILLANT

Proc. Mess. Vincenzio Toccini — Proc. Mess. Cosimo Vanni
Avv. Illmi. sigg. Cav. Ottavio Landi, — Luigi Piccioli
Vincenzio Giannini Ranieri Schippisi — Lorenzo Collini

ARGOMENTO

Quegli, ch' è stato riconosciuto demente, e come tale giudicialmente interdetto, è dipoi restituito alla libera Amministrazione dei suoi Beni, e di nuovo è dichiarato demente, ha proceduto invalidamente a far Contratti nel tempo intermedio dall' una, all'altra interdizione, e le sue obbligazioni come infette del vizio della nullità sono inefficaci a tutti gli effetti di ragione.

SOMMARIO

1. 23. *Provata la demenza antecedente, e la susseguente si presuma quella del tempo intermedio.*

2. *La presunzione della demenza del tempo intermedio non cessa se non viene provata la perfetta sanità di mente del preteso demente.*

3. *La presunzione della continuazione della demenza resulta ancora quando si tratta di una demenza ereditaria.*

4. *La demenza* ereditaria, e costituzionale *è di difficile guarigione.*

5. *Si presume continuata la demenza quando il Demente è stato sempre guardoto, occultato, e dall' avere lasciato dilapidare il suo Patrimonio, e dall' avere sottoscritte obbligazioni improvide.*

6. *La demenza ereditaria, e costituzionale va disgiunta dal furore.*

7. *La demenza mera occasionale, ed accidentale, che dipende da disturbi, e passioni d' animo, e da fissazioni è soggetta al furore.*

8. 9. 10. *Gli scritti, e lettere contenenti cose insulse, e sconnesse, e che dimostrano la naturale insufficienza di chi l' ha scritte di pensare, e ragionare con senno fanno conoscere la preordinazione della mente alla demenza.*

11. *La demenza ereditaria, e costituzionale è incurabile, perchè deriva da difettosa formazione d'organi, o da un loro indebolimento.*

12. *La demenza occasionale, ed accidentale può guarire perchè ha una causa passeggiera.*

13. *Quegli, che per lettera risponde ad un'amico, che lo interroga confidenzialmente sullo stato, e qualità di una persona, non fa prova alcuna quando le notizie, che somministra non indica come le abbia avute.*

14. *Quegli che si trova violentato a prendere una moglie, dalla quale non può aver figli, non è un motivo che possa farlo divenire demente.*

15. *Un' uomo ricco, illustre di condizione, che si trova di continuo sorvegliato, come imbecille, se fosse sano, non potrebbe essergli difficile di ricuperare la sua libertà personale.*

16. *Colui, che spesso varia gli Amministratori del suo Patrimonio ed elegge sempre persone, che nulla, o poco almeno possono avere la necessaria cognizione della stessa Amministrazione, dà un forte indizio d' imbecillità.*

17. *Ogni uomo di buon senso è portato naturalmente ad amministrare da se stesso i propri interessi.*

18. *Le obbligazioni improvide confermano sempre in quelllo, che si è obbligato la demenza già conosciuta, e dichiarata.*

19. *Un uomo ricchissimo, che nell' istrumento nuziale si assoggetta al regime della Comunione sebbene la sposa abbia un' assegnamento molto minore, e che alla medesima fa un amplissimo mandato, contrae degl' impegni molto gravosi.*

20. *La creazione di cospicui debiti in un Patrimonio che nel corso di cinque anni ha data una rendita di scudi* 99. 286, *indica una vistosa dissipazione.*

21. *Colui, che senza figli, colla sola moglie, in mezzo alla grandiosa rendita di un vasto Patrimonio, ne dissipa una porzione; forma una gran mole di debiti, e fa delle rilevanti donazioni, dimostra apertamente la sua imbecillità.*

22. *Quando si tratta di demenza il Giudizio de' Medici deve preferirsi a qualunque altra giustificazione in contrario.*

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 46. *I Decreti dei Magistrati, ed altre disposizioni, che riguardino in piena sanità di mente un'uomo, non sono attendibili per convalidare le di lui operazioni quando la demenza è provata.*

33. 34. *I più assoluti, ed inveterati mentecatti scrivono quello ch' è loro dettato, o fatto copiare, trattandosi d' un' operazione meccanica per la quale non è necessaria la potenza ragionatrice.*

35. *Le lettere che contengono molta avvedutezza, esatto dettaglio dei propri interessi, e profonda previsione nelle determinazioni da prendersi scritte da quelli, già stato riconosciuto demente, si presume, che gli siano state dettate.*

36. *Si presumono dettate le lettere scritte di proprio carattere da un ricco signore, e non da un segretario, che averebbe potuto tenere, già conosciuto demente, a fine di far comparire la di lui sanità di mente.*

37. *L' Intervento d' un uomo come compare al Battesimo di due bambini, alla celebrazione di due Matrimoni come Testimone, l' am-*

missione ad un' Udienza pubblica di un Re, ed a quella del Sommo Pontefice per ricevere la Benedizione, sono atti, che non provano la di lui sanità di mente.

36. *In tutte le Cause agitate per conoscere della sanità di mente, o della demenza di alcuno, si è sempre incontrata contradizione di testimonianza. e deposti giudiciali.*

39. *Il Parlamento di Parigi dichiarò la demenza dell' Abbate d' Orleans sul deposto di un picciol numero di Testimoni, di fronte ad 85. che deponevano della di lui sanità di mente.*

40. *L' antica Ruota Fiorentina dichiarò nulle, ed invalide le obbligazioni del Marchese Alessandro Ferroni attesa la di lui demenza, che fu riconosciuta, malgrado tanti Testimoni, che deponevano della di lui sanità di mente.*

41. *L' antico Magistrato dei Pupilli dichiarò l' imbecillità del Cavaliere Cesare Ricasoli non ostante che per la di lui saviezza deponessero molti Testimoni.*

42. *Non sono attendibili gli attestati dei Testimoni per dichiarare sano di mente un uomo già riconosciuto giudicialmente demente, stato sempre sorvegliato, ed occultato a tutti, e che lascia dilapidare il suo Patrimonio, e sottoscrive delle improvide obbligazioni.*

43. *I Contratti fatti da quegli, che fu riconosciuto imbecille, dipoi dichiarato sano di mente, e di nuovo riconosciuto demente, sono nulli, ed invalidi, benchè stipulati nel tempo intermedio fra le due dichiarazioni d' Imbecillità.*

44. *L' Equità, la buona fede, la pubblica opinione, l' errore universale possono fare esistere civilmente i Contratti di coloro, che sono inabilitati dalla Legge ad obbligarsi come sono i Prodighi, i Minori i Figli di famiglia.*

45. *L' equità, la buona fede, la pubblica opinione non rende validi i contratti dei dementi, ancorchè mai interdetti, o per errore dalla interdizione liberati.*

46. 48. *I Dementi mancando della facoltà naturale d' intendere sono affatto incapaci da dare esistenza ad alcun Contratto correspettivo.*

48. *Qualunque ordine Sovrano, qualunque Decreto di Magistrato non possono restituire al demente la perduta sanità di mente, e perciò la capacità di emettere delle valide, e savie obbligazioni.*

49. *I deposti de' Testimoni che dimostrano la demenza di alcuno e che la scienza di questa demenza si era sparsa in più volte, ed in più tempi, ne provano la notorietà.*

MOTIVI

Il Presidente del Buon Governo nel 28. Novembre 1786. dietro un rapporto fattogli il giorno antecedente dal Commissario del Quartier Santa Croce rappresentò al Gran-Duca Pietro Leopoldo di tanta chiara e benemerita memoria, che il Marchese Ferdinando Ximenes d' Aragona era di-

venuto maniaco dopo aver dato nei giorni antecedenti dei segni di alienazione di mente, propose che fosse ordinato al Magistrato dei Pupilli che prontamente gli venisse destinato un Curatore, il quale facesse custodire convenientemente il Marchese Ximenes in luogo opportuno.

Contemporaneamente il Capitano Cammillo, e Paolo fratelli Scarlatti presentarono una supplica al Gran-Duca domandando che atteso lo stato di pazzia furiosa, in cui si trovava il Nipote Marchese Ximenes, fosse preso un pronto riparo, che ponesse in sicuro la vita ed il Patrimonio di quell' infelice Cavaliere, con commettere la Cura del medesimo e l'assistenza del suo patrimonio al Senatore Balì Ottaviano De Medici, il quale era stato incaricato di simile commissione ancora per la madre dello stesso Marchese Ximenes.

Questa Supplica fu nel giorno successivo risoluta con il Rescritto „ Concedesi come si domanda, ed il Magistrato dei Pupilli dia sollecita„ mente le dovute partecipazioni „; ed il Magistrato dei Pupilli con Decreto del 4. Dicembre 1786. elesse per Soprintendente al Marchese Ximenes si per la di lui persona, che per i di lui beni il Senatore Balì Ottaviano De Medici.

Il Marchese Ximenes poco dopo la sua interdizione sottrattosi dalla custodia delle persone, che lo invigilavano, fuggì senza equipaggio e senza mezzi di sussistenza portandosi a Parigi; ricondotto dopo il decorso di 28. anni a Firenze nel Settembre 1815. dal di lui nipote Cav. Leopoldo Panciatichi, fu la di lui interdizione nuovamente dichiarata, et quatenus confermata pienamente dalla I. e R. Consulta con Sentenza del 31. Ottobre 1815. per essere stato ritrovato in un vero stato d'imbecillità eziandio avanzato; e tale dichiarazione, e conferma d'interdizione fu pronunziata dopo l'esame giudiciale del Consigliere Cav. Luigi Angiolini Ministro di Toscana a Parigi negli anni 1798. e 1799. del Presidente Ranieri Benvenuti stato in Parigi come uno dei Componenti la Corte di Cassazione, del Professore sig. Giov. Batista Mazzoni che fu a Parigi nel 1811. del sig. Marchese Paolo Garzoni Venturi, che dimorò a Parigi in qualità di Ministro Toscano, e del Dott. Gio. Batista Canovai Medico fisico, dopo la Relazione giudiciale de' Periti Medici Dottori Vincenzo Chiarugi, Giuseppe Bertini, e Luigi Checchini, e dopo l'esame pure giudiciale dell' istesso Marchese Ximenes.

Essendo dunque certa in fatto la demenza del Marchese Ximenes tanto nella sua matura età di anni 38. all'epoca della di lui interdizione del 1786. quanto nella sua vecchia età quando nel 1815. fu la detta interdizione nuovamente dichiarata, et quatenus confermata pienamente, deve presumersi la di lui demenza eziandio nel tempo intermedio fra il 1786. ed il 1815. coerentemente alla regola che provata la demenza antecedente e la susseguente si presume quella del tempo intermedio *Alexan. cons.* 54. *num.* 2. *lib.* 1. *Anchar. cons.* 5. *num.* 5. *Ruin. cons.* 67. *num.* 11. *Vol.* 1. *Paris. cons.* 87. *num.* 12. *Vol.* 3. *Ciriac. controv.* 334. *num.* 10. *et*

controvers. 38 §. *num.* 11. *Roce. Disput. tom.* 2. *Cap.* 135. *num.* 25. *Sabell. in Summ.* §. *Furor num.* 25. *De Luc. de probat. dis.* 38. *num.* 2. *Polit. de success. dissertat.* 25. *num.* 14. *Mascard. de probat. cons.* 824. *num.* 10. *Menoch. de presumpt. lib.* 6. *presumpt.* 4. *num.* 60. *Rot. Rom. Dec. noviss. mar. diversor. part.* 2. *decis.* 107. *num.* 24. *decis.* 129. *num.* 2. *et decis* 134. *num.* 6. *Martii Medici decis Senen.* 17. *num.* 38; e questa presunzione di ragione per la continuazione della demenza nel tempo intermedio non cessa se non venga dimostrato in contrario la sanità di mente con una prova perfettamente convincente, conforme proseguono le precitate autorità. 2

Ma una tal prova non si è certamente mai potuta fornire dagli appellanti, conforme osserveremo in appresso; ed anzi la suddivisata regola, e presunzione di ragione, non ostante che di anni 29. sia il tempo intermedio è divenuta del tutto ineccezionabile, e da seguitarsi senza esitazione alcuna dopo che la prova della continua demenza del Marchese Ximenes dal 1786. al 815. resulta pure dal trattarsi di una demenza ereditaria e costituzionale, e perciò di ben difficile guarigione, dall'essere stato il Marchese Ximenes come imbecille sempre guardato e sorvegliato, e dopo il di lui Matrimonio sempre occultato, e reso inaccessibile ai Toscani, dall'avere il medesimo come imbecille sempre lasciato dilapidare il suo patrimonio abbandonandone affatto l'amministrazione, e sottoscrivendo obbligazioni sempre improvide, e dal deposto in fine di molte qualificate, e rispettabili persone. 3 4 5

La demenza del Marchese Ferdinando Ximenes non fu mera occasionale ed accidentale, ma bensì ereditaria, e costituzionale per doppio lato, per il lato della madre, e per quello dei parenti paterni. Il Marchese Ximenes apparteneva ad una famiglia nella quale si annoverano diversi individui andati soggetti all'infermità della demenza da una data epoca della loro vita fino alla loro morte; la di lui Madre Elena Scarlatti morì demente; la Marchesa Anna Ximenes ne Feroni di lui Zia paterna morì demente; ed il Marchese Raffaello Ximenes di lui patruo fu pure colpito dalla malattia della demenza.

Inoltre che la demenza del Marchese Ximenes fosse ereditaria e costituzionale si deduce ancora dall'essere stata dopo il di lei pieno sviluppo disgiunta sempre da quel furore, che ordinariamente va unito soltanto alla demenza mera occasionale, ed accidentale, la quale generalmente dipende da disturbo, e passioni d'animo, o da fissazioni di mente. 6

E tanto più conviene scendere nell'opinione che si tratti di una demenza ereditaria e costituzionale in leggendo diversi manoscritti del Marchese Ximenes, ed alcune lettere dal medesimo scritte alle sue persone di servizio, poichè gli uni, e le altre anteriori alla di lui interdizione del 1786. e contenenti cose ed idee veramente insulse, puerili, e sconnesse dimostrano nel Ximenes la di lui naturale insufficienza fin d'allora di pensare, e di 7

8 ragionarvi con pieno senno, e la preordinazione della di lui mente alla demenza.

Singolarissimo è un Manoscritto intitolato *Nota, che ha il suo principio al Monte 4. Gennaio 1774. e la sua origine dai dispiaceri, estorsioni, calunnie, e persecuzioni della sig. Marchese Madre, e suoi Consiglieri*; in questa nota, che termina al 26. Luglio 1782. sono calcolati i detti dispiaceri, estorsioni, calunnie, e persecuzioni a valore di scudi ramami, e non si rileva quali fossero questi dispiaceri, estorsioni, calunnie, e persecuzioni avute dal Marchese Ximenes per parte della Madre, la quale già fino del 18. Gennaio 1781. in sequela delle di lui preci era stata inter-
9 detta come demente con Sovrano Rescritto.

Singolarissima è pure una lettera diretta li 31. Luglio 1782. dal Marchese Ximenes ad un tale Cianferoni, Uomo di suo basso servizio, per essere promiscuamente scritta in inglese, in francese, ed in Italiano, e ciò an-
10 cora nell'esterna sua direzione.

Ancora i tre Periti Medici Dottori Chiarugi, Bertini, e Chocchini nella loro Relazione Giudiciale de'9 Ottobre 1815. espongono che pare assai probabile, e ragionevole il credere che lo stato di mente non sana del Marchese Ximenes debbasi dire piuttosto costituzionale.

E' poi di ben difficile guarigione la demenza ereditaria e costituzionale. Vi è la demenza ereditaria, e costutizionale, e la demenza occasionale, ed accidentale; La prima suole essere sempre incurabile perchè causata da difettosa formazione d'organi, o da un indebolimento degli organi
11 stessi, mali generalmente non suscettibili di rimedio alcuno; l'altra può qualche volta guarire per avere una causa talora passeggiera, conforme pro-
12 fondamente ragionando rilevò il dotto D. Aguessan Avvocato generale al Parlamento di Parigi nella Celebre Causa sopra lo stato di demenza dell' Abate D'Orleans agitata fra il Principe di Conty, e la Duchessa di Nemours, e decisa li 13. Dicembre 1698. dallo stesso Parlamento, il quale seguitò pienamente le conclusioni del prelodato D. Agusseau dichiarando la demenza dell'Abate D'Orleans; e conforme si legge nell'Opera del Professor *Foderè Tractè de Medicine Legale tom. 1. Section 1. de la mania, de la demence, de l'imbecillitè* §. 153. nell'altra opera del Professore *Pinel Alienation mentale Section 1. Art. 1. e Section 6. Art. 10. e nel Dictionnaire des Sciences medicales §. L. hèrèditè.*

E questa difficoltà della guarigione della demenza del Marchese Ximenes fu presagità ancora, allora quando nel 1786. venne interdetto, dal Dottore Giovan Batista Canovai, oggi defunto, il quale esaminato giudicialmente nel 1815. rispose al secondo interrogatorio „ Allorchè io visitai il „ sig. Merchese Ximenes D'Aragona nel 1786. e precisamente nel mese di „ Dicembre per ordine di S. A. I. e R. il Gran Duca Leopoldo lo trovai „ imbecille con qualche principio di mania, che ho sempre osservato nel „ principio della demenza delli Imbecilli, che questa poi perdono nel pro-

„ gresso della malattia, si giudicò insieme col sig. Dottor Bernardo Bertini
„ essere una malattia incurabile, e che sarebbe sempre peggiorato „

E' vero che gli appellanti pretesero di sostenere che la demenza del
„ Marchese Ximenes non fosse ereditaria e costituzionale, ma bensì occasionale ed accidentale, e perciò suscettibile di guarigione; pretesero cioè che la detta demenza ripetesse la sua origine da un forte disturbo d'animo che al Marchese Ximenes che già aveva, essi dicevano concepita una passione amorosa per *Miss Sterees* dimorante a Londra, cagionò un progetto formato ed animosamente sostenuto dai Panciatichi di dargli una Moglie contro il suo genio, e per provare ciò si fondavano sopra una lettera scritta li 27. Febbraio 1789. dal Conte Luigi De Durfort allora Ministro del Re di Francia alla Corte di Toscana a Madama Du Saillant, che gli domandò informazione del Ximenes nella veduta di unirlo in matrimonio con una di lei Figlia, sopra due successive lettere dirette al Marchese Ximenes dallà di lui sorella Maria Elisabetta religiosa nel Ritiro delle Quiete, sopra quattro lettere scritte dal Marchese Ximenes li 31. Ottobre 1777. 4. Dicembre 1779. e 14. Gennaio e 18. Maggio 1786. alla soprannominata Miss. Steeres, sopra una Memoria giustificativa della malattia del Marchese Ximenes diretta dal Chirurgo Unia ai Dottori Monro, e Milman circa l' Agosto 1787. e sopra una lettera scritta li 19. Settembre 1788. al Marchese Ximenes dal di lui nipote Cav. Leopoldo Panciatichi.

Ma tutti questi documenti sono bene lontani da somministrare la prova del suddetto progetto di dare una moglie al Marchese Ximenes contro il suo genio.

Il Ministro Durfort rispondendo a Madama Du Saillant non nella sua rappresentanza ministeriale, ma di un di lei amico privato le scrisse confidenzialmente di avere inteso dire esser notorio che per un vile intrigo si voleva costringere il Marchese Ximenes ad ammogliarsi suo malgrado, che delle persone potenti erano state tratte in inganno contro di lui, che egli se n' era andato per delle persecuzioni, e che gli uomini onesti lo hanno compianto; il Ministro per altro non indica come, e da chi abbia avute le dette notizie; e così potendo essere stato male notiziato, non fa neppure quella debolissima prova, che potrebbe fare un unico testimone privato, ed estragiudiciale. 13

Niente pure concludono le suddette lettere dirette al Marchese Ximenes dalla di lui Sorella Maria Elisabetta, e dal di lui nipote Cav. Leopoldo, mentre nelle medesime non si fa parola alcuna della violenza, che si pretendeva fattagli dai Panciatichi per dargli moglie.

Le quattro lettere scritte dal Marchese Ximenes a Miss. Steeres non portano che il Marchese fosse acceso di violenta passione d'Amore per questa Donna, e dall' ultima in data del 18. Maggio 1786. rilevasi che era maritata.

E la Memoria giustificativa della malattia del Marchese Ximenes diretta dal Chirurgo Unis ai Dottori Monro e Milman di Londra dove era

andato il Marchese Ximenes in compagnia dello stesso Unis, tende a riprendere la condotta di quei due Medici, i quali nell' Agosto 1787. consultati trovarono che il detto Marchese aveva lo spirito fermamente alienato, e crederono necessario il farlo rinchiudere, conforme venne di fatto rinchiuso; Narra l' Unis che il Marchese era la vittima di una segreta passione d' amore, che aveva da molto tempo seppellita nel suo cuore, e che si sforzava di occultarla a quelli che più lo circondavano, e che avendoli fatto rilevare l' impossibilità di ottenere l' amato oggetto, e messoglielo inclusive in orrore lo aveva assolutamente abbandonato; ma non rammenta cose, dalle quali possa dedursi che dai Panciatichi fosse stato il Marchese contrariato nella sua passione amorosa per dargli una moglie a loro piacere.

Si ammetta non dimeno per un momento il supposto violento progetto a fronte dell' inverisimiglianza che al Ximenes volessero per forza dar Moglie i Panciatichi, che erano l' immediati sostituiti nei fidecommissi posseduti dal medesimo sempre che venuto fosse a morte senza descendenti; non si potrà per altro mai ammettere che l' intrigo e violenza dei Panciatichi potesse arrivare ad alterare la mente del Marchese Ximenes in modo da renderlo demente nella sua matura età d' anni 38. ed in mezzo alla sua ricchezza, ed indipendenza, da qualunque persona che l' avesse potuto avvicinare, senza nel tempo stesso stabilire che fino d' allora la mente del Ximenes, o non era sana, o fortemente predisposta alla demenza.

14

Il Marchese Ximenes come imbecille fu nella sua lunga dimora a Parigi sempre sotto la Custodia e sorveglianza di qualcuno, così che non godè neppure per un solo giorno della sua libertà personale, sebbene per la di lui illustre nascita, e per il di lui vasto patrimonio se non fosse continuata la di lui demenza, non potessero mancargli mezzi di frangere una catena, che ingiustamente l' avesse oppresso.

15

Il Favi Ministro Toscano a Parigi nel 26. Marzo 1787. scriveva al Dipartimento degli Affari Esteri di Toscana „ Ciò non ostante perchè non „ gli succeda qualche disgrazia, ed affinchè non gli venga la fantasia di „ scappare a dispetto di tutto convenni con l' Ispettore della Polizia che lo „ farebbe osservare, e senza che egli se ne avveda è seguitato da lontano „ da un uomo, che non conosce in qualunque luogo egli vada; „ ed allo stesso Dipartimento nel 13. Novembre 1787. il Chirurgo Unis scriveva „ S. A. R. si è degnata di gettare gli occhi sopra di me per incaricarmi di „ vegliare intieramente alla salute ed alla sicurezza del sig. Marchese Ximenes. Io ho corrisposto fin qui colla più gran premura alla confidenza „ di cui mi onorava il mio Sovrano. „

Dal Dicembre 1787. a tutto Agosto 1788. fu il Marchese riconosciuto ed accompagnato da un Giandarme con la grave spesa di L. 3339. oltre la spesa di Lire 142. e mezzo per una uniforme fatta allo stesso Giandarme, come resulta dalle ricevute. Dal primo Settembre 1788. a tutto Luglio 1789. venne surrogato al Giandarme per sorvegliare ed accom-

pagnare il Marchese Ximenes l' Abate Quesnel con la provvisione di Lire, 200. al mese oltre una gratificazione in fine di Lire 300. a forma delle di lui ricevute, essendo non ostante l' istesso Ximenes nel 30. Ottobre 1788. fuggito con essersi dovuta fare una spesa non indifferente per raggiungerlo conforme rilevasi da una nota scritta di carattere dell' Unis.

Ed in seguito il Marchese Ximenes unito ai primi del mese d' Agosto 1789. in Matrimonio con una delle figlie dell' oggi defunto Carlo Luigi De Lasteyrie Marchese Du Saillant fu continuamente sorvegliato fino al di lui ritorno in Toscana prima dalla di lui Consorte fino a che ella visse, e dopo la di lei morte avvenuta nel 22. Dicembre 1810. dalla di lei sorella istituita erede sig. Genevieva maritata al sig. Conte Carlo Filiberto De Lasteyrie, alla quale l' istessa consorte lo aveva caldamente raccomandato con una lettera da leggersi appena che era spirata, e presso della quale il medesimo Marchese Ximenes sempre dimorò, avendo la prima tenuto ancora a provvisione per la custodia del Marito il sig. Serechal, e la seconda il sig. Coudenove come narra Monsignor Vescovo di Ortosia nella sua lettera del 20. Marzo 1811. al sig. Bandino Panciatichi, e come ne attestano nei loro deposti giudiciali Pietro Stefano Hamel stato per molti anni al servizio del Marchese Ximenes, prima come portiere, e quindi come di lui Cameriere fin a che non venne ricondotto in Toscana, e Gio. Batista Bono stato pure Cameriere del Marchese Ximenes dal Settembre 1803. all' Aprile 1805. il quale costituisce una prova incontrastabile contro gli appellanti perchè indotto dai medesimi.

Monsignor Vescovo di Ortosia nel 20. Marzo 1811. scriveva al signor Bandino Panciatichi „ ivi „ giammai non si sono arditi a lasciarlo (il Mar- „ chese Ximenes) andare solo nella Strada „

Il Cameriere Hamel depone nel suo primo esame giudiciale davanti il Magistrato Supremo „ ivi „ Egli (il Marchese Ximenes) era continua- „ mente sorvegliato ed aveva presso di se un individuo di una certa con- „ dizione, che lo accompagnava nella Società, ove egli era condotto, nè lo „ perdeva mai di vista. „

E l' altro Cameriere Bono risponde nel suo esame giudiciale all' Art. 22 „ ivi „ Io aggiungo che a quest' epoca il sig. Marchese (Ximenes) ave- „ va presso di se un sig. Senechal, il quale gli serviva da uomo di Compa- „ gnia, e non lo abbandonava punto „

E ciò viene accertato ancora dal prospetto delle spese annuali tutto di carattere della signora Lasteyrie, e presentato dalla medesima al Cav. Leopoldo Panciatichi nel 1814. allorchè si portò a Parigi, e dalle due lettere scritte dall' istesso sig. Coudenouve li 18. Settembre e 25. Dicembre 1815: al detto Cav. Panciatichi, con le quali rammentandogli che aveva convenuto con Madama De Lasteyrie per prestare assistenza e compagnia al Marchese Ximenes con appannaggio annuale di 1200. Franchi e 12,000. franchi per una sola volta alla morte dello stesso Marchese, reclama il pagamento di 800. e quindi di 900. franchi.

Il Marchese Ximenes fu sempre occultato e reso inaccessibile ai Toscani dalla di lui Consorte, e dopo la di lei morte dalla prenominata di lei Sorella signora Genevieva per il sommo interesse, che l'una, e l'altra avevano che non fosse conosciuta in Toscana la di lui demenza, onde mancato dai vivi non venisse per parte dei di lui Parenti fatta giudicialmente dichiarare la nullità di tutte le obbligazioni dal medesimo emesse.

Il sig. Consigliere Cav. Luigi Angiolini stato Ministro Plenipotenziario delle Real Corte di Toscana presso il Governo Francese in Parigi negli anni 1798. e 1799. depone nel suo esame Giudiciale „ Di commissione „ della Famiglia Panciatichi di Firenze dovei fare delle ricerche (del Mar- „ chese Ximenes) alla sua Casa, ove mi fu permesso di andare, ma non „ mai di vederlo, e a qualche forza che io feci a quest' oggetto, potei vede- „ re la sua moglie, compresi che mi era preclusa, e sempre mi sarebbe „ stata la strada di poterlo vedere, e molto meno trattare „.

Il Consigliere di Stato sig. Cav. Priore Averardo Serristori succeduto al Cav. Angiolini nel suddetto posto di Ministro Plenipotenziario scriveva li 15. Dicembre 1802. da Parigi al sig. Bandino Panciatichi „ Le dirò dun- „ que adesso che Madama D' Aragona, che così si fa chiamare, mandò una „ polizza di visita l'anno passato a mia Moglie, si tornò a restituirgliela, e „ ci dissero era in Campagna, e dopo un mese ne mandarono due, una del „ Marchese, e l'altra di Madama, ci ritornai, e non fui ricevuto. Per un „ ordine che mi fù dato fui nella necessità di dovere parlare a uno dei due; „ scrissi un viglietto al Marchese per richiederli l'ora, e il giorno che pote- „ vo parlarli; mi rispose la signora, dandomi il giorno: ci andai parlai dell' „ affare, e puol credere che gli domandai di vedere suo marito, e mi dis- „ se che era fuori di Casa, ma con i soliti complimenti *che sarebbe stato* „ *a cercarvi, che molto andava a passeggiare, moltissimo stava in Cam-* „ *pagna, e che era ringiovanito*; li mostrai il mio desiderio per vederlo, „ due volte dopo ci ritornai, una volta non fui ricevuto, e l'altra da Ma- „ dama, che al solito mi disse che il Marito era fuori di Casa, ma che sa- „ rebbero venuti a cercarmi, cosa che non ha fatto mai più.

Il sig. Marchese Paolo Garzoni stato pure dopo il sig. Cav. Averardo Serristori a Parigi Ministro per il Governo Toscano, depone nel suo esame giudiciale „ Non conosco di persona il sig. Marchese Ximenes, ma so- „ lo di nome, specialmente nella circostanza di essere stato io a Parigi Mi- „ nistro per il Governo Toscano, sentendo ritrovarsi là il sig. Marchese Xi- „ menes, credei di dovere fare qualche premura per visitarlo, appartenendo „ a delle famiglie Toscane di mia relazione, ma informatomi da persone, „ che ora non saprei nominare, dei mezzi che potevo tenere per adempire „ a questo mio desiderio, mi fu sempre assicurato che era inaccessibile, „ specialmente ai Toscani, e che non era stato possibile neppure ad altre „ persone che mi avevano preceduto in questa ricerca. „

Il Presidente Ranieri Fortunato Benvenuti, che ha dimorato in Parigi come uno dei Componenti la Corte di Cassazione al tempo del Governo

Francese in Toscana, espone nel suo esame giudiciale „ Di non averlo co-
„ nosciuto personalmente, (il Marchese Ximenes) e di avere inteso dire
„ generalmente che i di lui Parenti per parte della Moglie non permetteva-
„ no a nessuno l'accesso al medesimo; di sapere ancora che tale accesso
„ molti anni addietro non era stato permesso ne a S. E. il sig. Don Neri
„ Corsini, nè a S. E. il sig. Averardo Serristori, allorchè risiedevano in Pa-
„ rigi in qualità di Ministri di Toscana „ e più sotto „ Avere parlato più, e
„ più volte (con l' Avvocato Mastrellas) anzi di averlo incaricato di rin-
„ tracciare, se era possibile, il modo di abboccarsi col sig. Marchese Xi-
„ menes all' occasione che al sig. rispondente ne fu scritto dal sig. Bandino
„ Panciatichi, e che tutte le diligenze usate da detto sig. Avvocato Mastrel-
„ las riescirono inutili „

Monsignor Vescovo di Ortosia nella sua lettera del 20. Marzo 1811.
scriveva al sig. Bandino Panciatichi „ Questi fatti che possono provare l'
„ imbecillità, o la demenza del Marchese (Ximenes) sono difficili di aver la
„ prova, perchè questa signora morta (la Consorte) aveva la più grande
„ premura a nascondere a tutti il sig. Marchese, e Don Neri Corsini lo di-
„ rà, nei lunghi soggiorni, che ha fatto a Parigi, non ha mai potuto vedere
„ questo interessante Marchese, il sig. Averardo Serristori è venuto quà, ha
„ fatto più tentativi da vederlo, e non l' ha potuto mai, ed anche il Duca
„ Strozzi non l' ha veduto io lo credo. „

Il Chirurgo sig. Giovan Batista Mazzoni depone nel suo primo Esame
giudiciale „ Nell' Ottobre, salvo il vero, dell' anno 1811. andai a Parigi col
„ mio Socero Lorenzo Nannoni, e per viaggio mi disse che aveva incom-
„ benza per parte dei sigg. Panciatichi di Firenze di visitare in Parigi il
„ loro Zio (Marchese Ximenes.) Di fatti col detto mio Socero ci presen-
„ tammo alla di lui abitazione, ma non fu possibile vederlo perchè ci fu
„ risposto, per quanto mi pare, che era in campagna, e che non era visi-
„ bile „

Il Professore Lorenzo Nannoni nel 19. Ottobre 1811. scriveva al sig.
Bandino Panciatichi „ Reiterate sono state le mie indagini per tentare di
„ devenire a qualche sicuro resultato relativamente alle ricerche delle qua-
„ li si degnò incaricarmi, ma non mi è riescito, nè è per riescirmi quanto
„ desidererei, tutto, e tutto poi porta a decidere, che pazzo è il soggetto in
„ questione. Ad alcuno de' sigg. Toscani qui residenti, o almeno a veruno
„ di quelli, con i quali ho parlato, è riescito di vederlo quantunque da
„ qualcuno di loro essendo andato dalla Consorte, allora vivente, ne fosse
„ fatta ricerca, rispondendo sempre, *il se porte tres bien*, e si cambiava di-
„ scorso. Conferma sempre maggiore di essere leso, ed anzi lesissimo di
„ mente, ma come fare per averne una giuridica decisione. Quest' è diffi-
„ cilissimo se una qualche imprevista circostanza non da campo d' osser-
„ vare e formare un processo verbale. Parmi però che dir voglia molto
„ per giudicarlo pazzo di non volerlo mostrare ad alcuno. „

Il Cameriere Hamel prosegue nel suddetto suo esame giudiciale „ •

„ queste misure si praticavano dagli individui della Famiglia Lasteyrie per
„ nascondere più che fosse possibile agli altri lo stato di alienazione di
„ mente del sig. Marchese, e più particolarmente ai suoi Compatriotti „

Ed il sig. Ministro Favi conviene nel suo esame giudiciale non essere stato mai permesso nè a lui Capitolato, nè per quanto egli sappia a verun altro Toscano l'accesso al Marchese Ximenes atteso che la famiglia Du Saillant poneva ogni cura per occultare la demenza del predetto Marchese specialmente ai di lui Compatriotti.

Il Professore di medicina sig. Dottor Giuseppe Romanelli è il solo Toscano, che in occasione di essere andato a Parigi con il prenominato Ministro Plenipotenziario sig. Serristori potè una sola volta nel 1801. vedere il Marchese Ximenes, ed a forma del suo esame giudiciale lo potè vedere in conseguenza di una lettera commendatizia del Dottor Vagelli Procuratore Legale in Toscana del Patrimonio Ximenes, e persona di tutta fiducia della Famiglia Lasteyrie Du Saillant; laddove per altro sempre in compagnia della Consorte, la quale soltanto parlò, e dal di lui contegno lo credè assolutamente imbecille.

Il Marchese Ximenes dopo la di lui interdizione del 1786. non si prese più cura alcuna per l'amministrazione del suo Patrimonio. Arrivato fuggitivo a Parigi il Ministro Favi, ed il Chirurgo Unis, ai quali era stato il Marchese caldamente raccomandato dal Gran Duca Pietro Leopoldo, furono quelli che pensarono a tutte le spese ancora le più piccole per il di lui mantenimento fin a che non fu unito in matrimonio con la figlia del Marchese Du Saillant come provano le molte e dettagliate ricevute fatte allo stesso Ministro Favi, e allo stesso Chirurgo Unis.

Nell' 11. Agosto 1789. al momento di stringere il suo nodo matrimoniale fece per gli Atti del Notaro Ballet una Procura generale ed amplissima per amministrare il di lui vasto Patrimonio alla sua giovine Consorte Carlotta De Lasteyrie Du Saillant, la quale in seguito dirigendosi con sua lettera del 20. Ottobre 1789. direttamente al Gran Duca Pietro Leopoldo ottenne che con Decreto esecutorio del Magistrato dei Pupilli de' 18. Novembre 1789. fosse restituito il di lei Marito Marchese Ximenes all' Amministrazione dei suoi Beni, e fosse ordinata la partecipazione di tal Decreto al Senatore Balì Ottaviano De Medici come stato fin allora soprintendente al Patrimonio Ximenes.

Ed alla morte della Consorte lo stesso marchese Ximenes sostituì subito alla medesima nell'amministrazione del di lui patrimonio la di lei sorella sig. Genevieva.

Nasce da questa Amministrazione così continuamente rilasciata a terze persone, le quali seppure potevano avere le cognizioni sufficienti per l'amministrazione stessa, un forte argumento della permanente imbecillità dell'amministrato, conforme osservava monsignore Vescovo di Ortosia nella sua lettera del 20. Marzo 1811. al sig. Bandino Panciatichi „ ivi „ ma un
„ grave motivo che si può addurre da provare l'incapacità (del marchese

„ Ximenes) è che da 22. anni non ha mai fatto da se un atto di governo, „ non ha mai parlato di affari a nessuno„ essendo ognuno, che sia capace di dirigere i propri affari naturalmente portato a dirigerli da se stesso *Florentin. nullitatis donationum de Feronis* 26. *Settembre* 1760. *cor. Bizzarrini Relat. et Santucci* §. 149. *e* 150. *Castri S. Nicolai nullitatis donationis* 24. *Martii* 1781. *cor. Arrighi* §. *in conferma*; e l'argumento diviene ancora più forte rispetto al Marchese Ximenes, il quale prima della di lui interdizione si occupava moltissimo nell'Amministrazione del proprio patrimonio eziandio per le cose di piccolo oggetto, come resulta dalle di lui lettere ai suoi Agenti ed alle persone di suo servizio. 16 17

Il march. Ximenes nel tempo intermedio fra gli anni 1786. e 1815 ha emessi molti atti obbligatorii ora a titolo di liberalità, ora a titolo di corespettività, ed i quali tutti per altro non sono che obbligazioni improvide, e tendenti senza necessità alla totale distruzione del suo patrimonio, così che formano altrettante conferme della perseveranza della di lui imbecillità nel detto tempo intermedio, poichè, conforme hanno sempre dichiarato tutti i Magistrati, le obbligazioni provide possono talvolta fare presumere la sanità di mente riacquistata da quello, che le ha emesse, ma le obbligazioni improvide confermano sempre in quello, che si è obbligato la di lui demenza, già conosciuta e dichiarata *Florentin Nullitatis donationum de Feronis* 26. *Settembre* 1760. *cor. Santucci et Bizzarrini Relatore* §. 54. *Pistorien nullitatis contractuum* 30. *Settembre* 1791. §. 6. *e seg. cor. Simonelli, et Florentin pecuniaria* 28. *Settembre* 1803. *in causa Ricasoli, e Creditori Ricasoli a relazione del sempre chiarissimo sig. Cav. Presidente Puccini* §. *Combina con l' immenso volume ec.* 18

Nel 4. Agosto 1789. firma il Marchese Ximenes l'Istrumento nuziale acconsentendo nel regime della comunione sebbene egli si facesse possessore di un patrimonio di circa 600,0000. Scudi, e la sposa non avesse che la somma di Lire 100,000. date da persona del di lei sesso che domandò in grazia di restare incognita, ed acconsentendo pure in diverse altre convenzioni per esso assai gravose, e vantaggiose molto alla sposa stessa; e quindi sette giorni dopo, ossia nel giorno medesimo del suo matrimonio, procedè a conferire un amplissimo mandato di procura alla Consorte, che non aveva che 20. anni. 19

Nel Dicembre del medesimo anno 1789. la Consorte del marchese Ximenes come amministratrice prende a cambio con il di lui intervento la somma di lire 100,000. Nel Febbraio 1790. il marchese Ximenes dona al Chirurgo Unis un capitale di lire 18000. ed un annua responsione di lire 1200. durante la vita di esso, e della sua madre. E dal 1790. al 1800. oltre la creazione di sette Scritte di cambi passivi, si trova la viziosissima dissipazione delle gioie, dell'argenterie, della mobilia, e dei moltissimi capitali di denaro fruttifero del patrimonio Ximenes; essendo stata rimessa dai Cassieri di detto patrimonio in Toscana nello spazio di soli cinque anni 20

alla moglie del marchese Ximenes, la rispettabile somma di Scudi 99,286.

Nel Luglio 1801. il marchese Ximenes fa alla moglie ed ai di lei eredi una donazione di franchi 600,000; e nei sei anni successivi si ha la formazione di altri debiti, e l'alienazione di uno stabile valutato scudi 7000.

Nel 1808. il Ximenes dona alla di lui cognata madamigella Maria Vittoria Du Saillant in occasione del di lei matrimonio con il capitano De Maulde la somma di lire 89285. e garantisce ancora alla medesima il frutto alla ragione del 5. per 100. l'anno sopra altra somma di lire 53,571. donatale da una di lei sorella.

Nel 23. Maggio 1809. il march. Ximenes forma tre imprestiti passivi con i sigg. Verrier, Picot, e Hochet per l'importare di lire 51,904. Nel 20. Novembre dello stesso anno 1809. crea un altro debito di lire 70,428. con il di lui cognato sig. Carlo Filiberto De Lasteyrie. Nel 1810. fa due debiti, il primo di lire 14,000. con il sig. Luzzati, ed il secondo di lire 21,000. con il sig. marchese Duplessis Chatillon, e dopo soli nove giorni del debito creato a favore di detto signor marchese Duplessis Chatillon dona i beni di Legnaia, e dell'Apparita al sig. Carlo Filiberto De Lasteyrie ed alla di lui Consorte sig. Maria Genevieva Du Saillant, a quello stesso sig. Carlo Filiberto De Lasteyrie, con il quale nell'anno precedente aveva creato un debito come si è osservato sopra, di lire 70,428. e con il quale quasi contemporaneamente alla detta donazione forma altro debito di lire 27,380. per rimborsarlo delle spese di Registro, e di trascrizione occorse per la predetta donazione dei beni di Legnaia, e dell'Apparita. E nel 1810. dona pure l'annua vitalizia prestazione di Lire 2380. ad una di lui cognata, e precisamente a quella sorella della sposa del Capitano Maulde alla quale aveva, conforme si è rilevato sopra, prestato la di lui malleva-doria.

Come pertanto non si deve con vera convizione d'animo stabilire che permanente fu nel marchese Ximenes l'imbecillità, in conseguenza della quale si potè farli firmare senza difficoltà qualunque atto obbligatorio! Senza Figli, e con la Moglie in mezzo alle grandiose vendite di un vasto patrimonio dissipa una rispettabile porzione del patrimonio stesso; forma una mole grande di debiti, e contemporaneamente fa delle rilevanti donazioni; tiene un debito di lire 74,428. con il Cognato sig Conte Carlo Filiberto De Lasteyrie, e senza estinguere un tale non indifferente debito gli dona i Beni di Legnaia, e dell'Apparita, che a forma della presa Iscrizione ascendono al valore di Franchi 140,000. e gli paga inoltre le spese di registro e di Trascrizione della Donazione stessa formando a tal effetto con il Donatario un altro debito di lire 27,380.

21

Della continuazione della demenza del marchese Ximenes dopo la di lui interdizione del 1786. e durante la di lui dimora in Francia ne depon-

gono pure molte qualificate e rispettabili persone. Il Consigliere Angiolini depone nel suo esame giudiciale. „ ivi „ Presa cognizione da persone sicure „ e di lui (del Marchese Ximenes) e dello stato suo unanimemente sentii „ che il poveretto era in uno stato di demenza, malinconico, e tristo, e che „ la famiglia della sua moglie non si curava che fosse veduto da soggetti „ in specie d'autorità. „

Il sig. Consigliere Serristori nella precitata lettera al signor Bandino Panciatichi „ ivi „ Quello, che ne sò, è che non ha figli (il march. Ximenes,) che la famiglia è numerosa, che di saluto sta bene, ma d'intelletto al solito. „

Il sig. Marchese Garzoni dice nel suo esame giudiciale „ ivi „ Io posso assicurare che un soggetto ecclesiastico, del quale giudicialmente non „ posso assicurare la persona, di massima confidenza della famiglia presso „ la quale conviveva il sig. Marchese Ximenes mi asserì costantemente „ che questo Signore era pazzo, e mi autorizzò a darne riscontro ai suoi „ parenti in Toscana, acciò provvedessero all' interesse del sig. Marchese, „ che era dilapidato. „

Il Presidente Benvenuti narra nel suo esame Giudiciale „ ivi „ di avere inteso ancora che il detto sig. Marchese Ximenes soffriva di alienazione di mente, e che ne soffrisse da molti anni indietro averlo inteso „ dire dal sig. Bordoni Gaetano, che lo aveva conosciuto, e aveva avuto oc- „ casione di trattarlo allorquando si trovava in compagnia dello stesso sig: „ Merchese Ximenes. „

Monsignore Vescovo di Ortosia nella sua lettera scritta li 24. Dicembre 1810. al sig. Bandino Panciatichi per notiziarlo della morte della Consorte del Marchese Ximenes assicura che lo stesso marchese è veramente pazzo ed incapace di governare la sua persona ed il suo patrimonio, e lo assicura pure nell'altra sopracitata di lui lettera del 20. Marzo 1811. „ivi„ „ Io l'ho veduto spesso (il march, Ximenes) l' ho trattenuto, ho pranzato „ con lui, e son convinto come dell'esistenza mia, che è pazzo senza furore. „

Il Chirurgo signor Mazzoni depone nel primo suo esame giudiciale „ ivi „ Io mi sovvengo che in varie conversazioni parlando del sig. Mar- „ chese Ximenes assicuravano che era custodito con molta gelosia da non „ permettere che nessuno gli parlasse perchè comunemente era riconosciuto per demente.

Il Professore di medicina sig. Dottor Romanelli nel suo Esame Giudiciale risponde all'ottavo interrogatorio „ ivi „ Al contegno tenuto come „ sopra dal sig. Xarchese (Ximenes) credei essere assolutamente imbecille, „ e credei perciò inutile di tentare altra occasione per consegnarli due let- „ tere della di lui Sorella signora Vittoria Ximenes ne Panciatichi conse- „ gnatemi dal sig. Canonico Balenci „

Il sig. Avvocato Xastrellas scrive li 28. Gennaio 1812. al sig. Bandino

Panciatichi rispondendo ad una di lui lettera „ Non sò al dì d'oggi nè più,
„ nè meno di quanto io sapeva ben due mesi, vale a dire che io ebbi ed
„ ho tuttavia per molti versi pienissima contezza dello stato di demenza
„ del prefato sig. Xarchese (Ximenes) per essere stato or dagli uni, or da-
„ gli altri più volte ragguagliato, ma non ho in mano prove, nè documen-
„ ti irrefragabili, e giudiziali „

Hamel nel suo esame giudiciale dice „ ivi „ Ho trovato il Xarchese
„ (Ximenes) alienato di mente in quel tempo, come lo è al presente, e
„ sempre è stato l'istesso di quello, che è attualmente. Fino dal 1789. che
„ prese moglie egli era per quanto intesi dire al momento del mio ingresso
„ al di lui servizio, nello stesso stato, nel quale si trova attualmente. Il con-
„ cetto che io ho formato della sua alienazione di mente *non giunta però
„ al furore ed anzi accompagnata da un' assoluta docilità è in me na-
„ to dall'* osservare che il sig. Xarchese è attaccato in dei momenti da una
„ trista ipocondria, per la quale è spinto a nascondersi nei canti delle stan-
„ ze i più oscuri, ove si trattiene in piedi rimpiattato anche un ora, e mez-
„ zo, *dall'osservare che si abbandona a delli scrosci di risa immodera-
„ ti senza nessun riguardo, e senza veruna occasione, che parla sovente
„ con se stesso, che per la strada si occupa a raccogliere delle carte,
„ dei fogli, e dei sassi*, dei quali si carica per depositarli al suo ritorno
„ alla Casa, che alla tavola si occupa a raccogliere le forchette, ed altri
„ attrezzi per depositarli poi or qua, or là senza alcun oggetto, dal cono-
„ scere che non ha nessuna memoria dei fatti accaduti, e da altre simili
„ circostanze che si verificano nel suo contegno, le quali sebbene ad ogni
„ istante non si verifichino, quasi sempre nel corso della giornata si rin-
„ novano. „

Ed il deposto del Cameriere Hamel resta coadiuvato non tanto dall'
altro Cameriere Bono, il quale descrive il Ximenes rispondendo all' inter-
rogatorio 48. „ivi„ Io non vidi mai il marchese Ximenes *fare stravaganza
„ ma era silenziosissimo, senza movimento, lasciandosi fare macchi-
„ nalmente tutto ciò che era relativo al servizio della sua persona; e
„ ridendo altre volte, senza che si potesse soperne il motivo*, ma uno
„ sguardo in faccia lo rimetteva nella sua situazione primiera „ quanto an-
cora dal giudiciale interrogatorio, a cui nel 14. Ottobre 1815. fu sottopo-
sto l'istesso marchese Ximenes poichè dal medesimo resulta, che interro-
gato se alle Quiete ci aveva delle sorelle, rispose: *si parenti assai di altro
genere, ed allora si messe a ridere discorrendo in francese*, e che negli
intervalli fra il tempo per scrivere la risposta *bene spesso ragionava fra
se* e andava dicendo varie cose nulla connesse alle domande che gli si face-
vano, *con avere domandato se alla passeggiata vi sarebbero stati fogli
da raccogliere.*

Il ministro Favi ha risposto nel suo esame giudiciale essere vero, che
nell'anno 1787. arrivò in Parigi il marchese Ferdinando Ximenes in uno

stato di vera ed assoluta pazzia; che ebbe frequenti occasioni, e per la qualità d'Incaricato d'Affari della Toscana, e per le commissioni dategli dal R. Governo Toscano rapporto alla persona del suddetto marchese Ximenes, di trattenersi seco, e di vederlo personalmente fin all'epoca del suo matrimonio accadnto nell'Agosto 1789. con madamigella Carlotta Francesca Annetta Du Saillant, che ebbe occasione, e gli fu permesso vedere per due volte il nominato marchese anche dopo l'epoca del suddetto matrimonio, sebbene con manifesto rincrescimento della famiglia Du Saillant impegnatissima ad occultare la demenza di detto marchese, ed alla quale conobbe chiaramente essere grave la di lui presenza; che in tutto il suddivisato tempo potè personalmente conoscere ed assicurarsi che il ridetto marchese era assolutamente demente; e che per quanto non fosse più permesso dopo l'epoca suddivisata, e meno le indicate due occasioni ad esso l'accesso al suddetto Ximenes, egli non tralasciò non ostante d'informarsi durante il suo soggiorno a Parigi, e così fino all'epoca dell'anno 1809. e restò difatti per più lati informato ed assicurato che lo stesso marchese godeva di ottimo stato di salute fisica, ma che quanto allo stato di mente era, e si manteneva sempre abitualmente imbecille.

Abbiamo pure il giudizio dei sigg. Auvity Padre, Andry, e Rousil, che furono i medici del marchese Ximenes, durante la sua dimora in Francia; ed i Dottori e Tribunali tutti hanno sempre dichiarato che il giudizio dei medici deve nella soggetta materia preferirsi a qualunque altra giustificazione in contrario *Bald in Leg. observare* 6. *ff. de Curatore furiosi* 22 *Bartol in Leg.* 2. *ff de testamentis Cynus super Cod. Lib.* 6. *tit.* 22. *Leg. senium num.* 2. *Alexand. Cons.* 142. *lib.* 1. *num.* 11. *Mans consult.* 177. *Tom.* 10. *num.* 48. *Pacion de probation lit.* 1. *cap.* 47. *num.* 9. *Calderon Resolut.* 74. *num.* 205. *Balducc. ad Ramon. observat. in Cons.* 42. *num.* 6. *Polis. de success. dissert.* 15. *num.* 7. *Rot. Rom. in recent. part.* 13, *decis.* 59. *num.* 7. *Zacchia nel suo Trattato delle questioni medico legali decis.* 2. *num.* 6. *Mantic. decis.* 60. *num.* 1. *Ariminen nullitatis donationis* 6. *Giugno* 1777. *cor Muto num* 5. *la confermatoria del* 15. *Giugno* 1778. *davanti lo stesso Muto num.* 4. *e l'ultima confermatoria del* 5. *Maggio* 1779. *avanti Herzan num.* 12. *Bisturgen Testamenti* 29. *Marzo* 1729. *cor. Urbani et Fabbrini Relat.* §. *In casu autem*; *Castri Franci superioris nullitatis donationis* 12. *Lug.* 1793. *cor. Cercignani et Maccioni Relat. e la suddetta Florentin pecuniaria* 21. *Settembre* 1803. *in Causa Ricasoli, e Creditori Ricasoli* §. 7. *Testimoni indotti ec.* §. *Si è veduto l'insieme ec.*

Il sig. Auvity Padre non stato esaminato giudicialmente perchè prevenuto dalla morte rilasciò sotto di 23. Dicembre 1815. il seguente certificato: „ lo Sottoscritto membro del Collegio, e dell'Accademia di Chirurgia, „ Chirurgo maggiore dell'Ospizio dei Trovatelli, e della Casa di Puerpe- „ rio, membro della Società di Medicina della facoltà di Parigi, membro

„ della Legion d'onore, e del Comitato centrale di vaccinazione ec. ec.,
„ certifico, che da circa 25. anni a questa parte senza interruzione ho cu-
„ rato, e dato i soccorsi della mia professione al sig. Ferdinando Giuseppe
„ Francesco Luigi Gaspero Marchese Ximenes d'Aragona, in età di 78.
„ anni nel suo palazzo in via de la Chaise subborgo di S. Germano al nu-
„ mero 20. che lo riconosciuta fino dalle prime visite una divagazione e
„ una disposizione alla collera brusca e rapida nelle sue idee, e che era ve-
„ ramente, ed evidentemente attaccato da quella alterazione di facoltà in-
„ tellettuale, che si chiama demenza, e che questo stato costante e abituale
„ non ha provato alcun cangiamento fino dal primo momento che io ho
„ curato detto sig. marchese d'Aragona nelle differenti malattie che ha sof-
„ ferte fino all'istante che ha lasciato Parigi nel mese di Settembre dell'an-
„ no presente „

Il sig. Andry medico dello Spedale di Maternità, membro onorario della Società Accademica di medicina di Parigi, membro della Società di medicina, ed in seguito Medico dell'Imperatore espone nel suo esame giudiciale di avere riconosciuto nel marchese Ximenes una demenza da durare fino alla sua morte.

Il sig. Ronsil Chirurgo addetto al servizio dell'Imperatore, che dovè frequentemente visitare il marchese Ximenes per la sua malattia di Ernia; depone nel suo esame giudiciale, che per tutto il tempo che lo vedde, gli parve in uno stato d'idiotismo, non rispondendo, o rispondeva male alle interrogazioni che gli faceva, ma non lo vedde mai fare verun atto di follia neppure dimostrare impazienza, allorchè era occupato intorno a lui; e conferma in tutte le sue parti una dichiarazione da esso scritta e firmata nel 9. Gennaio 1816., e così concepita. „ Io infrascritto Chirurgo onorario de-
„ gli Ospizi civili e dell'infermeria reale dichiarò che da 7. anni in circa
„ sono stato incaricato di fare delle frequenti visite al sig. Ferdinando Giu-
„ seppe Francesco Luigi Gaspero Ximenes d'Aragona, io lo trovai sempre
„ nella medesima posizione, che è adesso, cioè nello stato d'infanzia il
„ più completo non rispondendo alle differenti interrogazioni, che io mi
„ permettevo di fargli sopra la sua infermità, che col dire sì o no, e che
„ mai mi fece parola di cosa alcuna. „

E la continuata demenza del marchese Ximenes rilevasi eziandio non tanto dalla protesta della nullità della di lui donazione di franchi 600,000. a favore della sua moglie inserita dopo la di lei morte nel processo verbale d'Inventario de' beni della comunione, quanto pure dalla lettera scritta li 16. Marzo 1813. alla religiosa Maria Elisabetta Ximenes da Carlo Taxil Agente dei sigg. Coniugi Lasteyrie in Toscana.

Morta nel Dicembre 1810. la moglie del marchese Ximenes si procedè nell'Aprile 1811. all'Inventario dei beni della comunione; ed i signori Coniugi Lasteyrie, ai quali interessava che la donazione dei franchi 600, mila, fatta dal Ximenes alla moglie fosse nulla per diminuire la passività del

marchese Ximenes, di cui erano divenuti custodi, e del di cui patrimonio erano amministratori, e liberi dispositori, fecero inserire nel Processo verbale d'inventario per mezzo di M. Boivin loro procuratore di fiducia, e che in tale circostanza appariva che agisse a nome del marchese Ximenes la dichiarazione „ ivi „ Ha dichiarato che l'inventario della detta donazione sopraenunciata è fatto senza alcuna approvazione per la sua parte di detta „ donazione, e sotto il riservo al contrario di domandare la nullità di detta „ donazione, come contro di chi, e davanti di chi sarà di ragione „ ed il procuratore dei sigg. Coniugi Du Saillant genitori della defunta e suoi eredi legittimari, ai quali perciò premeva che la donazione fosse riconosciuta valida onde aumentare i loro diritti, replicò contro il suddetto riservo „ivi„ « I sigg. Du Saillant si riservano di citare il sig. D'Aragona per sentire di« chiarare che male a proposito, contro tutti i diritti, e tutte le conve« nienze egli si è permesso di protestare contro la suddetta donazione, che « è valida ed inattaccabile, sia *per la capacità del Donante*, sia per la « forma dell'atto, sia per la disponibilità dell'oggetto donato. »

E che i sigg. Coniugi Lasteyrie sotto il suddetto riservo generale si riservassero di domandare la nullità della donazione per il capo della incapacità di mente del Donante resulta poi chiaramente dalla lettera scritta in seguito li 22. Agosto 1811. dal sig. marchese Du Saillant al signor Bandino Panciatichi « ivi » All'Inventario di Madama D'Aragona è stata fatta « a nome del sig. vostro Zio una *Protesta contro la donazione dei 602.* » *mila franchi*. Si è dunque annunziata l'intenzione *di farla annullare* « a nome del sig. vostro Zio; ecco un principio di lite; ecco almeno una « morsa per una lite in avvenire, ed ancora per prepararne il successo. Io « devo Sig. fare tutti i miei sforzi per non lasciare questioni ai miei Figli, « se questa donazione deve essere questionata un giorno, io voglio che lo « sia subito, in conseguenza io non posso dispensarmi di citare il sig D'A« ragona vostro Zio per sentir dire che male a proposito ha protestato con« tro questa donazione, che ella è regolare, valida, e deve avere il suo ef« fetto nel tempo determinato. Voi credete Signore che tutto ciò non vi ri« guarda, e che voi non potete, e dovete restare straniero ad un processo « diretto contro il sig. vostro Zio. Perdono, Signore, ciò vi riguarda, ed « ecco come. *Fra i diversi mezzi di nullità indicati verbalmente nell'* « *interesse del sig. vostro Zio si è parlato vagamente di suggestione*, « *di cattazione, di debolezza di spirito ec. E dunque principalmen-* « *te su questo punto, che io devo chiamare l'attenzione, e la decisione* « *della Giustizia*. Ecco sig: un Processo, *in cui sarebbe questione di e-* « *saminare se il sig. vostro Zio ha potuto cedere alla suggestione, alla* « *cattazione per debolezza di spirito*, un tal Processo sortirebbe dalle re« gole ordinarie; la famiglia del sig. D'Aragona e sopra tutto il suo erede « presuntivo potrebbero intervenirvi; le nostre leggi li autorizzerebbero, e « se essi possono intervenirvi, io devo chiamarveli per sottrarmi al pericolo

« di vederli dopo la morte del sig. D'Aragona *attaccare la Donazione, e*
« *proporre i medesimi mezzi*, allora che la verità sarebbe più difficile a
« provarsi. »

La lettera scritta li 16. Marzo 1813. dall'Agente Taxil alla religiosa Maria Elisabetta Ximenes, la quale sembra che lo avesse interrogato su lo stato di mente del Fratello, e su ciò che propalavasi in rapporto alla di lui malattia intellettuale, lungi dal contenere l' assicurazione della sanità di mente del marchese Ximenes contiene all'incontro dell'espressioni, che fortemente fanno dubitare il contrario « ivi » *in quanto allo stato di mente*
« le dirò che non ho mai osato interrogare il Cognato (il Conte Lasteyrie)
« restato meco quasi un anno, il rispetto, che io porto al mio illustrissimo
« Principale, non mi ha mai permesso di fare certe interrogazioni; *e quan-*
« *do mi sono giunte delle ciarle da persone forestiere io ho dovuto*
« *sempre negare che ci fosse della infermità nella mente, e per prova-*
« *re il contrario mi sono prevalso più volte del suo carteggio, e dell'*
« ordini suoi trasmessimi a norma delle mie domande ec. *Non le dico al-*
« *tro in questa mia, che ciò che le ho detto nell'antecedente, che l'in-*
« *fermità della mente qualunque sia non farà altro che aumentare il*
« *mio rispetto per la di lui persona, ed il mio zelo per i suoi affari do-*
« *mestici* » e queste ultime espressioni specialmente lasciano ben traspirare che un infermità di mente esisteva nel marchese Ximenes, tanto più che Taxil chiude la lettera raccomandando il segreto, e protestando che su ciò non avrebbe scritto mai più « ivi » Ho caro che queste mie due
« lettere restino nel segreto, le mie circostanze sono un poco critiche; ed
« in avvenire non scriverò più sopra i medesimi argomenti fuori di un
« gran bisogno. »

Per sostenere e dimostrare la sanità di mente nel marchese Ximenes gli appellanti facevano presente il viglietto della Real Segreteria del Real Consiglio di Stato, e Finanze diretto li 7. Novembre 1789. al Provveditore del Magistrato dei Pupilli onde il marchese Ximenes fosse restituito all'amministrazione dei suoi beni, ed il Decreto esecutorio del precitato viglietto emanato dal Magistrato dei Pupilli; l' essere stato dopo un tale Decreto riconosciuto l' istesso marchese Ximenes dai Tribunali Toscani libero dispositore delle cose sue; le lettere scritte tutte di proprio pugno dal marchese Ximenes al Frangini, al Dottor Vagelli, alla Consorte, ed a Carlo Taxil Amministratore dei di lui Beni in Toscana; diversi atti personali del Marchese Ximenes; e l'essere stato il medesimo scritto nella Nota di quelli che potevano essere nominati giurati per giudicare nelle cause Criminali, e quindi nel Luglio 1803. chiamato a giudicare la Causa di un tal Destruel come pure facevano presente i Certificati di varie persone su la sanità di mente del marchese Ximenes.

Ma quanto come sopra si presentava dagli appellanti non è stato ravvisato di rilievo alcuno per stabilire nel Marchese Ximenes quella sanità di

mente, alla quale si opponeva non solamente la regola di ragione che provata la demenza antecedente, e la susseguente si presume quella del tempo intermedio, ma si opponeva ancora la prova di detta demenza resultante dal trattarsi di una demenza ereditaria e costituzionale, e perciò di ben difficile guarigione, dall' essere stato il Marchese Ximenes come imbecille sempre guardato e sorvegliato, e dopo il di lui matrimonio sempre occultato e reso inaccessibile ai Toscani, dall' avere il medesimo come imbecille sempre lasciato dilapidare il suo patrimonio abbandonandone affatto l' Amministrazione e sottoscrivendo obbligazioni sempre improvide, e resultante in fine dal deposto di molte qualificate e rispettabili persone. 23 24

Nel Novembre 1789. quando il Gran Duca Pietro Leopoldo fece scrivere per mezzo della sua R. Segreteria al Provveditore del Magistrato dei Pupilli, che il marchese Ximenes poteva essere restituito all' Amministrazione, dei suoi Beni, era lo stesso marchese Ximenes indubitatamente demente, mentre come demente fu sempre sotto la custodia e sorveglianza di qualcuno, mentre come demente fu nell'Agosto 1787. fatto in Londra racchiudere a forma del parere di due medici inglesi, mentre come demente nell' Ottobre 1788. fuggì sottraendosi dalla custodia e sorveglianza dell'Abate Quesnel, e mentre come demente venne sempre custodito, e sorvegliato dalla sua Consorte §§. 22. e segg. 25

Il Gran Duca prima di fare scrivere come sopra al Provveditore del Magistrato dei Pupilli non prese certamente alcuna informazione dal Favi suo incaricato di Affari a Parigi, il quale se fosse stato interrogato avrebbe risposto al suo Sovrano quello, che nel Febbraio 1817. rispose nel suo esame giudiciale, che cioè il marchese Ximenes nell'anno 1787. arrivò pazzo a Parigi, e che pazzo si mantenne sempre §. 60. 26

Il breve intervallo ancora di tempo che si trova passato fra la lettera scritta li 20. Ottobre 1789. al Gran Duca Leopoldo dalla Consorte del marchese Ximenes onde al marito fosse restituita la disposizione dei suoi beni, e la lettera responsiva del 11. Dicembre successivo del Gran Duca, con la quale annunzia alla stessa Consorte del marchese Ximenes che erano stati revocati tutti gli ordini, che incaricavano il Senatore Medici della direzione degli Affari del di lei sposo, convince subito che la risoluzione del Sovrano fu appoggiata alla semplice richiesta, e non già all' informazione dello stato di mente del Ximenes. 27

Si rifletteva perciò che nè il viglietto fatto scrivere dal Granduca Pietro Leopoldo al Provveditore del Magistrato dei Pupilli, nè il Decreto esecutorio del Magistrato medesimo di tale viglietto, nè l'essere stato in conseguenza di detto Decreto, riconosciuto dai Tribunali Toscani il marchese Ximenes libero dispositore delle cose sue potevano provare nell'istesso imbecille marchese Ximenes quella sanità di mente, che di fatto non aveva, e toglierlo dalla Classe degli interdetti naturali con restituirli quel grado di sanità di mente, senza il quale non legittimo era qualunque di lui consenso, e non valida qualunque di lui obbligazione. 28

Neppure le due lettere scritte dal marchese Ximenes nel 1788. l'una al Frangini, e l'altra al Dottore Vagelli, le altre di lui tre lettere del 1790 alla Consorte, e le diciannove lettere da esso scritte dal 1807. all' 8. Lug. 1814. a Taxil, sebbene tutte di lui carattere potevano provare il ritorno nel medesimo della sanità di mente, mentre queste lettere non erano che un opera materiale dell' istesso marchese Ximenes, che senza difficoltà alcuna scriveva tutto quello che gli veniva dettato o fatto copiare.

29 Il Cameriere Hamel depone nel suo primo esame giudiciale davanti il Magistrato Supremo « ivi » Se il signor Marchese diede degli Ordini al « sig. Taxil al momento che venne di lui Agente in Toscana, dovè egli si« curamente conoscere lo stato di alienazione di mente del sig. Marchese, « se poi furono dati in scritto essi saranno stati dati in scritto a dettatura « parola per parola come si faceva ordinariamente senza che per altro il « sig. marchese fosse in grado di comprendere ciò che egli scriveva a det« tatura » e più sotto « ivi » Finchè visse la sua moglie, e morta questa, la « di lei Sorella tutte le volte che si trattava di scrivere alla di lui sorella o « al Nipote Cav. Leopoldo Panciatichi, esse si appressavano al sig. Mar« chese, e parola per parola gli dettavano la lettera da scriversi, e se mai « la penna faceva qualche trascorso, si ricominciava da capo per quattro, o « cinque volte, e quante il bisogno esigeva fino a che la lettera non fosse « venuta pulita, e quando le scrivevano in Italiano si servivano dell' opera « di un intermedario, ma è certo che di per se stesso non era capace di « scrivere alcuna parola » e nel suo secondo esame giudiciale davanti il Tribunale di prima istanza del Dipartimento della Senna „ ivi „ Per il « servizio che io faceva nell'appartamento ebbi più di una volta occasione « di osservare che il sig. Ximenes non scriveva, e non firmava cosa alcuna « da se stesso, che non faceva altro che trascrivere in presenza di qualche« duno ciò che di già era scritto sopra un altro foglio, il che si faceva tre « o quattro volte prima di fare qualche cosa di corretto; era qualche volta « il sig. Senechal impiegato da prima alla sua sorveglianza e altra volta la

30 « sig. Ximenes, e dopo questa la sig. Lasteyrie, che gli facevano fare le « sue Scritture.

31 E Monsignor Vescovo di Ortosia narra nella sua lettera del 20. Marzo 1811. al sig. Bandino Panciatichi « ivi » Quando la sua moglie gli di« ceva firmate questo scritto egli lo firmava.

Nè merita di esser valutata la seguente lettera diretta li 25. Agosto 1819. dal medesimo Vescovo di Ortosia alla sig. Contessa de Lasteyrie. « Io ho saputo signora Contessa con vero piacere il vostro ritorno d' Italia, « che voi avete vinto la causa contro il vostro Avversario non essendovi « cosa più giusta delle vostre pretensioni sopra i beni del fu signor vostro « Cognato, non avendo perso la ricordanza dell' antica amicizia che esiste« va fra la vostra famiglia, e me, voi non dovete dubitare dell' interesse « che hò preso, e della sincerità del complimento che ve ne ho fatto. Io ho

« saputo che il vostro Avversario mi ha voluto far dire, a questo proposito,
« ciò che io mai ho detto, nè voluto dire, ed in effetto signora, se io ho scrit-
« to quello, di che io non mi ricordo in veruna maniera, che il sig. Xi-
« menes firmava i fogli che la sua sposa gli presentava, io non ho preteso
« dire che egli scrivesse ciò che essa gli dettava, cosa che io mai ho vedu-
« ta benchè io abbia frequentata abitualmente la sua casa durante dieci
« anni. Ho rimarcato al contrario, e posso averli scritto che egli rispondeva
« sempre con aggiustatezza a ciò che gli si domandava, e che egli era mol-
« to civile a riguardo di tutti, e quando io abbia potuto scrivere che il
« sig. Ximenes firmava i fogli, che le sua sposa gli presentava, io posso
« aggiungere che questa non era in lui una operazione materiale, poichè
« egli mai firmava alcun foglio prima di averlo letto, cosa che io non temo
« di affermare pubblicamente, e se voi credete che questa lettera possa es-
« servi utile voi potete comunicarla; io ho abbastanza manifestato allora
« che era a Roma, quanto fossi afflitto, che il sig. Pauciatichi dopo avermi
« fatto premura di rispondere alle differenti Lettere, che egli mi aveva
« scritto, abbia cercato, senza mio consentimento, di tirar partito da quel-
« le che io gli poteva avere scritto in fretta e senza reflessione; del resto
« io non mi ricordo nessuna cosa del loro contenuto non avendone conser-
« vata nessuna copia, ma io ve lo ripeto non mi ricordo in nessuna manie-
« ra di avere detto che egli scrivesse sotto dettatura. Ricevute o signora
« Contessa l'assicurazione dei sentimenti di rispetto e d'attaccamento con
« i quali io ho l'onore di essere » si perchè questa lettera sta sostanzial-
mente in contradizione con l'altre due lettere scritte li 24. Dicembre 1810.
e 20. Marzo 1811. dall'istesso Vescovo di Ortosia al sig. Bandino Pancia-
tichi §. e con l'altra di lui lettera diretta il primo Aprile 1811. al medesi-
mo sig. Panciatichi nella quale pure dice, che il marchese Ximenes è pazzo
e si perchè la sig. Contessa De Lasteyrie ha ottenuto la soprariferita lettera
del 25. Agosto 1819. pendente la lite, e ad opportunità della medesima dal
Vescovo di Ortosia afflittissimo che il sig. Panciatichi avesse fatto uso delle
di lui lettere in Giudizio. 32

Tutto giorno si ha l'esempio che i più assoluti, ed inveterati mente-
catti scrivono quello che viene loro dettato, o fatto copiare trattandosi di
un operazione meccanica, per la quale non è necessaria la potenza ragio- 33
natrice *Bonfin. ad Bannim. gener. cap.* 42. *app.* 5. *num.* 19. *et app.* 2.
n. 49. *Rot. Rom. post. Zacch. quest. medic. legal. decis.* 2. *num.* 20. *et
Rot. Nostr. in Castri Franci superioris nullitatis donationis* 12. *Lug.*
1793. *cor. Maccioni Relat.* §. 48.

In fatti si ha in Processo la prova che il nostro concittadino signor
Ferdinando Magiotti imbecille a nativitate, ed il sig. Paolo Neri Serneri
demente domiciliato a Foiano sono capaci di scrivere qualunque lettera a
dettatura delle loro mogli; e l'istesso marchese Ximenes nell'Ottob. 1815.
invitato ad apporre la sua firma sotto il suo esame giudiciale del 14. Ot-

tobre 1815. dal quale resultò la di lui imbecillità, subito ve la pose senza
34 difficoltà alcuna, e nel 14. Maggio 1816. scrisse una lettera a dettatura del di lui nipote Cav. Leopoldo Pancistichi.

Il confronto pure dei manoscritti del marchese Ximenes e delle di lui lettere alle sue persone di servizio, anteriori alla di lui interdizione del 1786. con le lettere dal medesimo scritte nella sua dimora in Francia, e fino a poco prima, che fosse ricondotto in Toscana in un vero stato d'imbecillita eziandio considerabilmente avanzato, persuade subito che queste lettere non furono parto del di lui intelletto, ma che bensì gli furono dettate o fatte copiare, poichè i manoscritti e le lettere anteriori alla di lui interdizione contengono cose ed idee veramente insulse, puerili, e sconnesse, §. IX. et segg. mentre le di lui lettere scritte nella sua dimora in Francia sono ben ordinate, e talora ancora eleganti, e contengono assai buon sen-
35 so, molta avvedutezza, esatto dettaglio dei proprii interessi, e profonda previsione nelle determinazioni da prendersi.

E si facevano poi scrivere al marchese Ximenes le lettere tutte di suo carattere, e non da un Segretario, che un ricco signore, qual era il marchese Ximenes averebbe dovuto tenere, se non fosse stato un imbecille, all'effetto specialmente di far credere la di lui sanità di mente, la quale così di fatto faceva credere il di lui agente Taxil, conforme scriveva nel 16
36 Marzo 1813. alla sorella del marchese Ximenes Religiosa nel Conservatorio delle Quiete §. 68.

Gli atti personali del marchese Ximenes, dai quali si voleva dedurre la di lui sanità di mente, consistevano nell'essere stato compare negli anni 1796. e 1810. per il battesimo di due figli dei di lui Cognati sigg. Coniugi De Lasteyrie; nell'essere stato testimone a due matrimoni, nel 1797. a quello di una di lui Cognata, e nel 1798. all'altro della Cameriera Thirion con il di lui Cuoco Bucan; e nell'essersi presentato davanti pubblici funzionari nel 1798. per rispondere a delle posizioni, alle quali per altro non fù poi luogo di rispondere, nel 1799. per riportare un certificato di non avere abbandonato il territorio francese, e nel 1810. per dichiarare che voleva trasportare il suo domicilio politico in Francia; nell'essersi presentato pure davanti dei notari per depositare un Contratto d'affitto, per ottenere un certificato di vita, e per sottoscrivere le di lui obbligazioni; e nell'essere stato presentato al Re di Etruria in una Udienza pubblica, ed al Santo Padre, a cui baciò le mani con ricevere la benedizione, quando
37 l'uno, e l'altro furono a Parigi.

Ma questi pochi atti personali del marchese Ximenes nella sua lunga dimora di anni 28. in Francia non potevano provare la di lui sanità di mente, giacchè sono tutti atti, i quali non richiedevano un giusto criterio deliberatario, ma la sola presenza del Ximenes assistito dalle persone, che lo accompagnavano in tutti i rapporti della sua persona. Il marchese Ximenes era un demente non furioso, ma quieto, trattabile, civile, e che

senza difficoltà faceva l'altrui volontà, e poneva la sua firma sotto gli altrui scritti. Ricondotto in patria nel 1815. dal di lui nipote Cavalier Leopoldo Panciatichi comparve nelle società nei pubblici spettacoli, e nei passeggi, e vi comparve in modo da sembrare savio.

Il professore sig. Mazzoni avendolo visitato nel 1815. sebbene lo giudicasse imbecille, dice nel suo esame giudiciale che lo trovò di tratto civile.

Nel dì 14. Ottob. 1815. il primo Aud. ed il Cancelliere del Magistrato Supremo si trasferirono al palazzo di abitazione dei sigg. Fratelli Panciatichi per interrogare il marchese Ximenes; questi ricevè in maniera conveniente i detti funzionarii pubblici, placidamente, e molte volte saviamente rispose alle fattegli interrogazioni, ed invitato ad apporre la sua firma infine del di lui interrogatorio ve l'appose subito senza difficoltà alcuna.

L'essere poi stato scritto il Marchese Ximenes nella nota di quelli, che potevano essere nominati giurati per giudicare nelle cause criminali, e l'essere stato quindi nel Luglio 1805. chiamato a giudicare la Causa di un tal Destruel, anzi che provare la sanità di mente dell'istesso marchese Ximenes, si ritorce in conferma della di lui demenza, poichè dal certificato del Cancelliere in capo della Corte Reale di Parigi resulta che il medesimo non rispose alla chiamata, e fu rimpiazzato.

I Certificati finalmente di diverse persone fatti presenti dagli appellanti per concludere la prova della sanità di mente del marchese Ximenes non sono stati trovati di rilevanza alcuna, poichè le dette persone; delle quali molte neppure sono state sottoposte all'esame giudiciale, o sono gravemente sospette di parzialità per assicurare della sanità di mente del Ximenes in tempi in cui era certamente demente, o cadano in delle contradizioni, o depongono di cose inverisimili, o si limitano ad attestare della loro semplice opinione senza addurre i motivi, o la fondano su il non avere veduto fare dal Ximenes pazzie, oppure sopra fatti capaci soltanto a provare che il Ximenes non fu un demente furioso, e sprovvisto di qualunque percezione, ma non tali però da doverne arguire la di lui mente sana, e cognizione perfetta.

In tutte le cause, nelle quali si è dovuto conoscere della sanità di mente, o della demenza di qualcuno, si è sempre incontrato conflitto di testimonianze, e di deposti giudiciali. Nella celebre causa sopra la demenza dell'Abate D'Orleans, nella quale scrisse il sullodato Avvocato generale D'Agnesseau §. 13. di fronte ad un piccolo numero di testimoni, che deponevano della demenza dell'Abate D'Orleans, si avevano 83. testimoni, che attestavano pienamente della di lui saviezza, fra i quali figuravano i più illustri personaggi della Francia; nondimeno il Parlamento di Parigi dichiarò imbecille l'Abate D'Orleans. 38 39

Nella causa, con molto impegno agitata nella Curia nostra sopra la

validità o nullità dell' obbligazioni e donazione del marchese Alessandro Feroni concorreva un numero considerabile di testimoni, i quali deponevano della di lui sana mente, oltre che il medesimo era intervenuto alle cene date da Dame, e Cavalieri, era andato alle Tornate delle compagnie
40 e qualche volta aveva avuto l'impiego di festaiolo; nondimeno lo stesso marchese Feroni fu dichiarato sommamente imbecille, e furono in conseguenza dichiarate nulle ed invalide tutte le di lui obbligazioni e donazioni *Florent. Nullitatis donation. de Feronis* 26. *Settembre* 1760. *cor. Santucci et Bizzarrini Relat.*

Nell' altra Causa agitata pure con molto impegno nella Curia nostra sopra la demenza del Cav. Cesare Ricasoli molti Testimoni erano per la di lui savièzza, e fra questi compariva un medico di molta reputazione nella sua facoltà, il quale oltre il conoscere particolarmente il Cav. Ricasoli gli aveva prestata ancora la sua cura medica in diverse malattie dal medesimo sofferte; nondimeno con Sentenza del 28. Settembre 1803. dal Magistrato dei Pupilli, della quale abbiamo i motivi nella sopraccitata magistrale Decisione intitolata *Florentina pecuniaria* 28. *Settemb.* 1803. venne dichiarato che non meritavano alcuna legale esecuzione tutte le ob-
41 bligazioni del Cav. Ricasoli per avere le stesse preso vita quando il medesimo non era sano di mente.

E tanto più i suddetti certificati presentati dagli appellanti non potevano essere di alcuna sufficiente rilevanza, considerando che tendevano a voler fare dichiarare sano di mente un uomo che nel 1786. venne interdetto per una demenza di ben difficile guarigione, un uomo sempre guardato, e sorvegliato come un imbecille, un uomo stato appunto per la di lui demenza occultato ed inaccessibile ai Toscani; un uomo che lasciava dilapidare il suo Patrimonio abbandonandone ad altri totalmente l'amministrazione, e sottoscrivendo obbligazioni sempre improvvide, un uomo in fine che mancò di vita in uno stato d'imbecillità considerabilmente a-
42 vanzato.

Essendo pertanto certo in fatto che la demenza del marchese Ximenes fu permanente e continuata dal 4. Dicembre 1786. giorno della sua interdizione al 31. Ottobre 1815. in cui venne la detta interdizione nuovamente dichiarata et quatenus pienamente confermata, diviene ugualmente certo in diritto che tutti i contratti, di qualunque sorte sieno o gratuiti, o correspettivi, che il demente Ximenes ha stipulati nella sua dimora in Francia, sono nulli ed ineseguibili per mancanza in esso di quel discernimento di mente, che gli sarebbe stato necessario per prestare validamente ai suoi Contratti ed alle sue obbligazioni quel legittimo consenso, che è il
43 primordio sostanziale di qualunque naturale o civile obbligazione.

Imperciocchè si può con qualche plauso sostenere, che *l'equità la buona fede, la pubblica opinione, l'errore universale* possono fare esistere civilmente i Contratti delle persone inabilitate dal prescritto della

Legge ad obbligarsi, come sarebbero i Contratti dei prodighi interdetti, dei figli di famiglia non emancipati, dei minori, e delle donne; ma non si può ciò sostenere per i Contratti delle persone inabilitate dalla natura ad obbligarsi, dei Dementi cioè ancorchè o non mai interdetti, o per mero errore liberati dalla interdizione, poichè questi mancando della facoltà naturale d'intendere e di consentire sono affatto incapaci di dare esistenza ad alcun Contratto ancorchè correspettivo *Mascard. de probat. conclus.* 649. *num.* 89. *Paperin de statu hom. qu.* 187. *Art.* 1. *num.* 347. *Barbos de offic. et potest Parochi p.* 2. *cap.* 17. *num.* 34. *Const. vot. decis.* 268. *num.* 31. *De Angelis de Confess lib.* 2. *qu.* 42. *num.* 14. *Sperell Dec.* 30. *num.* 14. 15.

44 45 46

Nè diversamente è dato l'opinare rispetto ai Contratti del Demente marchese Ximenes in riguardo all'essere stato restituito all'amministrazione dei suoi beni per ordine sovrano, al Decreto esecutorio del Magistrato dei Pupilli di detto ordine, ed a tutti gli altri successivi Decreti giudiciali, che riconobbero l'istesso Ximenes liberato dall'interdizione, in riflettendo che qualunque ordine Sovrano e qualunque Decreto di Magistrato non possono restituire al Demente la perduta sanità di mente, e perciò l'intendimento, e la capacità per emettere validamente delle obbligazioni liberali o correspettive.

47 48

E nella Causa attuale fu ancora seguitata senza titubanza alcuna la suddivisata regola di ragione che i contratti o gratuiti o correspettivi del Demente sono sempre nulli ed ineseguibili, attesochè la demenza del marchese Ximenes era notoria in Parigi in modo da esser conosciuto da chiunque avesse avuto interesse di conoscerla, conforme restava provato dai deposti del Consigliere di Stato Cav. Angiolini, del sig. Cav. Priore Serristori, del sig. marchese Garzoni, del Presidente Benvenuti, di Monsignor Vescovo di Ortosia, del professore sig. Mazzoni, del ministro Favi, e del sig. Avvocato Mastrelles, poichè tali deposti mostrando che la scienza della demenza del Marchese Ximenes *si era successivamente sparsa ed in più tempi singolarmente* provano la notorietà della demenza stessa, come in precisi termini fu rilevato ancora nella magistrale Decisione *Florentin Syndacatus* 31. *Agosto* 1742. *cor. Finetti, Urbani, et Meoli Rel.* §. *la seconda questione*, in cui fu esaminata e dichiarata la notorietà della qualità di mercante nel Barone Andrea Franceschi.

49 50

Il cav. Angiolini stato Ministro plenipotenziario della R. Corte di Toscana presso il Governo Francese in Parigi negli anni 1798. e 1799. depone nel suo esame giudiciale „ ivi „ *Presa cognizione da persone sicu-* « *re* e di lui (del marchese Ximenes) e dello stato suo, *unicamente sen-* « *tii* che il poveretto era *in uno stato di demenza, malinconico*, *e* « *tristo.* »

Il sig. Cav. Priore Serristori succeduto al Cav. Angiolini nel suddetto posto di Ministro Plenipotenziario scriveva li 15. Dicembre 1802. da

Parigi al sig. Bandino Panciatichi che non gli era stato possibile vedere il marchese Ximenes, *ma che sapeva che d'intelletto stava al solito.*

Il sig. marchese Garzoni stato pure dopo il Cav. Serristori a Parigi ministro per il Governo Toscano depone nel suo Esame giudiciale „ ivi „ „ Io posso assicurare che un soggetto ecclesiastico di massima confidenza „ della famiglia, presso la quale conviveva il sig. marchese Ximenes mi „ asserì costantemente che questo Signore era pazzo.

Il presidente Benvenuti, che ha dimorato a Parigi come uno dei componenti la Corte di Cassazione al tempo del Governo Francese in Toscana, espone nel suo esame giudiciale „ ivi „ *Di avere inteso* ancora che il detto „ sig. marchese Ximenes soffriva di alienazione di mente. „

Monsignor Vescovo di Ortosia scriveva nel primo Aprile 1811. al sig. Bandino Panciatichi. „ La Cognata che si è impadronita di lui (del „ marchese Ximenes) e volendo dare il cambio sopra lo stato di salute del „ sig. D'Aragona ha inviato Biglietti di visita a certe persone, e pranzando „ da un Gran Signore mi domandò cosa è che ho ricevuto un Biglietto di „ visita [dal signore D' Aragona, ma è un pazzo, io gli risposi certo è „ pazzo. „

Il professore Mazzoni stato a Parigi nel 1811. risponde nel primo suo esame giudiciale del 1815. „ ivi „ Io mi sovvengo che in varie conversazio„ ni (in Parigi) parlando del sig. marchese Ximenes assicuravano che era „ custodito con molta gelosia, da non permettere che nessuno gli parlasse, „ perchè comunemente era riconosciuto per demente „ e nel suo secondo „ esame giudiciale del 1823. „ ivi „ Come ho detto di sopra, parlandone „ nella Conversazione del sig. Portal fu detto che il sig. marchese Ximenes „ D'Aragona non era sano di mente. „

Il Favi Ministro Toscano a Parigi conviene nel suo esame giudiciale che dopo il non essergli stato più permesso l'accesso al marchese Ximenes non tralasciò non ostante *di informarsi* dal 1789. al 1809. durante il suo soggiorno a Parigi, *e restò di fatti* per più lati *informato ed assicurato* che lo stesso marchese ora si manteneva sempre abitualmente imbecille; e così non si allontana in modo alcuno dalle dichiarazioni da esso fatte li 10. Settembre 1816. quando trovasi in grave pericolo di vita, alla presenza di due notari, e di due Sacerdoti, e ricevute dal notaro Ranieri Aiazzi fra le quali dichiarazioni leggesi ancora che dopo l' anno 1789. non gli fu più permesso l'accesso al Marchese Ximenes, e ciò *secondo la comune credenza* atteso l'impegno della famiglia Du Saillant in occultare la demenza di detto Marchese.

Ed il signor Avvocato Mastrella nella precitata di lui lettera del 28. Gennaio 1812. al sig. Bandino Panciatichi „ ivi „ Io ebbi ed ho tuttavia „ *per molti versi* pienissima contezza dello stato di demenza del prelato „ sig. Marchese per esserne stato *or dagli uni*, *or dagli altri più volte* „ *ragguagliato.* „

Per questi Motivi

Senza arrestarsi alla Scrittura d'Istanza esibita sotto di 8. Giugno corrente pet parte di Messer Giusti, e senza arrestarsi nemmeno all' altra scrittura di Istanza, e protesta esibita li 6. Giugno medesimo per parte di Messer Piccioli, e ferme stanti le dichiarazioni contenute nel precedente Decreto di questo Supremo Consiglio proferito li 10. Marzo prossimo passato, col quale non ostante l' eccezioni dedotte da M. Vanni, e Messer Giusti, presenti messer Gaeta per messer Piccioli, e Messer Tuccini fra le quali, vi era quella dell' incompetenza di che nella suddetta moderna Scrittura di messer Piccioli fu ordinato doversi procedere alla seconda informazione della Causa e Cause delle quali si tratta, e sul merito delle medesime per interesse di tutte le parti, dice essere stati mal fondati gli appelli respettivamente interposti per parte dei sigg. Conte Carlo Filiberto, Contessa Maria Genevieva Coniugi De Lasteyrie, Conte Vittorio Annetto Du Saillant, Bernardo D'Augaillard, marchese Francesco Felice Duplessis Chatillion, Luigi Niccola Verrier e Maria Goudet Vedova Picot dalla Sentenza proferita li 26. Settembre 1820. dalla Regia Ruota di prime appellazione sedente a Firenze a favore dei sigg. Marchesi Bandino, e pupillo Ferdinando Panciatichi X menes di Aragona Zio, e Nipote fra loro ambedue come eredi beneficiati del già sig. Marchese Cav. Priore Ferdinando Ximenes D'Aragona, e contro respettivamente i suddetti sigg. Coniugi De Lasteyrie Conte Du Saillant D'Augaillard marchese Duplessis Chatillon, Verrier, e Goudet Vedova Picot dice conseguentemente bene essere stato con detta Sentenza Ruotale giudicato, quella perciò conferma pienamente ed in tutte le sue parti, e condanna gli appellanti o loro successori respettivamente a favore del predetto signor pupillo marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona come unico attuale Erede mediato del già sig. Cav. Priore Ferdinando Ximenes d'Aragona nelle spese Giudiciali anche del presente Giudizio, le quali tassa e liquida quanto ai sigg. Coniugi Lasterie nella somma di lire 1203. quanto all'Eredità del sig. Bernardo D'Augaillard, pendente Lite defunto nella somma di Lire 1840. con facoltà alla signora Tutrice Panciatichi Ximenes D'Aragona di rimborsarsi per interesse del di lui figlio Pupillo di detta somma, egualmente dell' importare delle spese delle precedenti istanze, nelle quali fu detto sig. Bernardo D'Augaillard condannato con la ridetta Sentenza Ruotale del deposito fatto dal medesimo, e per esso dal sig. Avvocato Augusto Sireis sotto di 25. Febbraio 1818. nella Banca Borri, e Compagni salvo alla detta Eredità D'Augaillard il diritto di rilevarsene se, e come di ragione contro il sig. Conte Vittorio Annetto Du Saillant, o contro chi altri di ragione quanto al sig. Marchese Giulio Carlo come figlio ed erede del sig. Marchese Francesco Felice Duplessis Chatillon, esso

pure pendente Lite defunto nella somma di Lire 890. *quanto al signor Verrier nella somma di Lire* 840. *e quanto alla sig. Goudet Vedova Picot nella somma di L.* 500.

Così deciso dagl'Illmi signori

Cav. Michele Nicoolini *Aud. dell'I. e R. Consulta.*
Cav. Vincenzo Sermolli Presidente, Filippo Del Signore Cons.
Gio. Andrea Grandi, e Luigi Bombicci Rel. Auditori di Ruota
Giudici Delegati.

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

Piscens. Praetensae Nullitatis Sententiae diei 27. Februarj 1828.

IN CAUSA CARMIGNANI E VETTORI NE BERNARDINI

Proc. Mess. Vincenzo Torracchi — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

ARGOMENTO

Quando si attacca del vizio di nullità una Sentenza perchè si pretende proferita pendente la sospensione dell'Istanza per causa dell'ammissione delle posizioni, deve dall'appellante giustificarsi, che l'Istanza medesima non può riprendere il suo corso.

SOMMARIO

1. *Colui, che appella per il capo della nullità da una Sentenza proferita pendente la sospensione della Istanza, deve giustificare, che questa non può riprendere il suo corso.*

2. *La sospensione dell'istanza non può estendersi al di là del tempo, in cui vien posto in essere il fatto bastante di per se a compire la prova cimentata.*

3. *Quegli, che pretende, che il fatto della risposta alle posizioni sia irregolare, ed inabile a far riprendere il corso all'Istanza, deve provarlo con legale dimostrazione.*

4. *Il ponente deve notificare il Decreto d'ammissione delle posizioni al Procuratore della parte, e citarla a comparire per rispondere nei termini ivi indicati.*

5. 6. *La parte, che deve rispondere alle posizioni, può dar le sue risposte anco prima dell'assegnazione del termine.*

7. 8. *L'Art.* 389 *del Regolamento di Procedura provvede*

all' esaurimento della privilegiata prova delle posizioni, e non è applicabile a questa l'Art. 204. dello stesso Regolamento, il quale parla in genere d'ogni altro mezzo di prova.

9. *La citazione e Sentenza importa per necessità il concetto della cessazione della sospensione dell' Istanza, e obbliga il ponente a indagare come sia esaurito l'Incidente delle posizioni.*

10. *L' ommissione dell' indicazione degli Atti nei* Vivis, *che precedono la Sentenza, non vizia la medesima, specialmente quando gli Atti omessi non sono di gran rilevanza.*

11. *Le due conformi rendono la Sentenza proferita nella seconda Istanza inappellabile, e impediscono che possa assumersene un nuovo esame, meno per il capo della nullità.*

Storia della Causa

La sig. Anna Vettori ne Bernardini interpose appello avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze li 30. Settembre 1823 confermatoria della precedente proferita dal sig. Vicario Regio di Pescia li 31. Luglio 1822. nella Causa vegliata tra essa da una ed i sigg. Giov. Batista Lefeburre negoziante domiciliato a Livorno, Benedetto Carmignani possidente domiciliato a Borgo a Buggiano, i sigg. fratelli Magnani di Pescia, e le sigg. Sorelle Vettori dall' altra parte.

Il fondamento di questa nullità tutto si desumeva dall' asserto mancato sfogo di un incidente di ammisioni di posizioni promosso dalla sig. Anna Vettori ne Bernardini nell' imminenza della resoluzione della Causa d'appello avanti la Ruota, ed in specie nella mancanza di notificazione del Decreto, che ammesse aveva le posizioni, nella mancanza egualmente di menzione di esse nei *visis*, e motivi della Sentenza ruotale, non meno che nella mancanza di nuova discussione su i resultati delle medesime. Il Supremo Consiglio udite le parti, e considerate le loro respettive ragioni, emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè attaccata la Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze dei 30. Settembre 1823. favorevole al sig. Benedetto Carmignani, e Lite Consorti, e contraria alla sig. Anna Vettori ne Bernardini per asserta conculcazione di termini pretendendosi proferita pendente la sospensione dell' Istanza, cui si era fatto luogo in ordine all' Art. 191. del Regolamento di Procedura con la notificazione eseguita per parte della sig. Anna Bernardini della domanda di ammissione alla prova per mezzo di posizioni pro-

dotte contro il sig. Carmignani, ed alle quali fu richiamato a rispondere con Decreto dei 23. Settembre 1823., era indubitatamente carico della sig. Bernardini appellante di giustificare, che al momento in cui fu proferita la Sentenza da essa appellata per nullità, e così precisamente sotto dì 30 Settembre 1823. la privilegiata prova come sopra ammessa, non fosse compita, e non avesse perciò l' Istanza potuto riprendere il suo corso.

Attesochè era incontroverso il fatto che all' epoca de' 30. Settembre 1823 era seguita la risposta alle posizioni, ed era del pari indubitata la loro pubblicazione giacchè viene questa letteralmente dichiarata nell' Art. 389. del Regolamento di Procedura non potendo la sospensione dell' Istanza estendersi al di là del tempo in cui vien posto in essere il fatto bastante di per se a compire la prova cimentata, si rendeva nel concreto del caso per l' appellante Bernardini indispensabile il concludere con legale dimostrazione, che irregolare ed inabile a far riprendere il corso all' Istanza fosse da riguardarsi il fatto medesimo della risposta alle date posizioni.

Attesochè sebbene a stabilire questa irregolarità si deducesse la circostanza, che il rispondente Carmignani aveva prevenuta l'intimazione a rispondere alle posizioni prescritta nell'Art. 376. ed aveva mancato di notificare le sue risposte a tutti i Procuratori intervenuti in causa, come quest' obbligo si argomentava dal disposto dell' Art. 204 ec. tutto ciò non ha potuto il Supremo Consiglio riguardare nella specialità del caso rimasta pendente la sospensione dell' Istanza al duro effetto di pronunziare la nullità della Sentenza nei 30. Settembre 1823. emanata sul merito in conferma della precedente del Tribunale di Pescia dei 30. Luglio 1823.

Poichè quanto alla prima di dette circostanze, se è vero, come non può dubitarsi, che la disposizione del citato Art. 376. porta il dovere nel ponente di notificare il Decreto d'ammissione delle posizioni al Procuratore della parte, e citare la medesima in persona a comparire nella Cancelleria del Tribunale a risponderci nei termini ivi indicati, non è per questo meno certo che come può sempre la parte stessa abbreviare il termine assegnato, così possa anche prevenirlo, giacchè niuna Legge impedisce che possa obbedirsi al mandato del Giudice, quando esso è conosciuto (come lo è di fronte alla prova delle posizioni, essendo il Procuratore della parte rispondente citato all' ammissione delle medesime) anche prima, che all' adempimento vi sia formalmente intimato.

E quanto all' altra circostanza della omissione di notificazione delle risposte dal sig. Carmignani già date alle posizioni siccome all' esaurimento di questo privilegiato mezzo di prova è provveduto in specie nel Regolamento di Procedura all'Art. 389. così deve giudicarsi inapplicabile a questo oggetto il precedente Art. 204. che parla in genere di ogni altro mezzo di prova, riscontro, o verificazione, per la nota regola di che nella *Leg. in tot jure de R. I.* 7 8

Attesochè a declinare la forza di questi giuridici riflessi giovar non poteva l' avvertenza, d'altronde giusta, e legale, che il ponente nel caso di trovarsi prevenuto dal rispondente avanti di esservi intimato con l' assegnazione del termine potendo ignorare questo straordinario mezzo di diligenza ne debba essere formalmente notiziato affine di prendere le sue misure onde supplire con altre incidentali domande al difetto della cimentata prova per posizioni, mentre quanto poteva in astratto valutarsi tale avvertenza, altrettanto rendevasi improponibile in concreto, dal che costava in fatto essersi per parte del sig. Carmignani ripondente nell' atto istesso della pubblicazione della Cedola di posizioni, evacuata con le sue risposte, e precisamente nel 25. Settembre 1823. non solo fatta al Procuratore del ponente citazione a Sentenza per il dì 30. Settembre 1823., ma anche questa citazione trasmessa all'altri Procuratori intervenienti in causa, lo che importando per necessità il concetto della cessazione della sospensione della Istanza, obbligava il ponente, o suo Procuratore d'indagare se, e come fosse esaurito l'incidente delle posizioni in mancanza di che non può, che a se stesso, o al suo Procuratore imputare che ritenuto dai Giudici un tal concetto sia stata proferita Sentenza nel merito, onde esclusa rimanendo in tal guisa ogni conculcazione di termini, cessava la nullità dell' appellata Sentenza. 9

Attesochè non meritava neppure il trattenersi sull'altro rimprovero fatto alla Sentenza de' 30. Settembre 1823., che nei visis, e nei motivi che la precedono non fosse fatta menzione delle dette posizioni, giacchè l' inesattezza nell'indicazione degli Atti non vizia la successiva Sentenza, specialmente quando non sono i medesimi rilevanti nel Giudizio, siccome ciò si verificava quanto alle controverse posizioni, che furono tutte negate, e per cui avvenne che non ne fu fatta neppure nei motivi alcuna menzione. 10

Attesochè non costando dell'obiettata nullità della Sentenza appellata, e confermando essa il precedente giudicato, venivano a costituirsi le due conformi, che rendevano la Sentenza di se-

conda Istanza, quanto al merito, inappellabile a tenore dell' Art. 700. e perciò era inattendibile la domanda dalla sig. Bernardini avanzata onde fosse assunto nuovamente l' esame del merito con le due conformi Sentenze deciso.

Per questi Motivi.

Previa la reiezione dell' Istanza avanzata per parte della sig. Anna Vettori ne Bernardini colla di lei Scrittura del dì 19. Gennaio 1826. all' effetto che contemporaneamente alla nullità per cui era appello fosse dal Supremo Consiglio nuovamente presa cognizione del merito deciso dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze colla Sentenza del 30. Settembre 1823. dice non essere costato ne costare della nullità della Sentenza predetta, e perciò dichiara essere stato male appellato contro questa Sentenza per il predetto capo della nullità, e doversi per conseguenza riguardare valida la Sentenza medesima, e pienamente efficace a tutti gli effetti di ragione. E l' appellante condanna nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi *Relat.* e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE III.

SUPREMO CONSIGLIO

Massens. Praetensae Reivindicat diei 30. Augusti 1826.

In Causa Puccini Manzini e Pieri

Proc. Mess. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Antonio Feroci

Argomento

Non può essere obbligato alla rilevazione quegli, che ne ha fatta la promessa colla condizione, che il Possessore molestato devenga ad una transazione con colui, che muove le molestie, fintantochè la transazione non si verifica.

Sommario

1. *Quegli che promette l' adempimento di una sua obbligazione colla condizione, che colui, a di cui favore è obbligato faccia una transazione con quello dal quale sono affacciati dei diritti, ancorchè*

questi moia, non resta sciolto dalla condizione, poichè può transigere co' di lui Eredi.

2. *Le condizioni potestative, e casuali non possono aversi per adempite se non che mediante la verificazione dei fatti, ai quali riguardono, e debbono in difetto di essi ritenersi per sospese, e ineffettuate.*

Storia della Causa

Sotto dì 10. Gennaio 1821. fu stipulato fra i sigg. Michele, e Antonio, fratelli Puccini Manzini di Massa di Valdinievole, ed il sig. Dottore Giuliano Pieri di Vellanò, parimente in Valdinievole il seguente Chirografo.
„ Per il presente benchè privato Chirografo da valere però, e tenere come
„ se fosse un pubblico giurato, e quarantigiato Istrumento apparisca, e sia
„ noto come resta stabilito, e fissato fra le infrascritte parti, che rispetto al-
„ la Causa promossa dal sig. Tommaso Bigeschi abitante in Firenze come
„ procuratore ex mandato, e cessionario del sig. Pietro del fu Bartolommeo
„ Pasquini di Massa contro il sig. Don Lorenzo del fu Messer Anton Giu-
„ liano Pieri di Vellano come possessore del podere della Costa posto in
„ Comunità di Massa asserto soggetto al fidecommisso indotto da Lorenzo
„ Pasquini di detto luogo cioè di Massa per la rivendicazione di porzione
„ del medesimo podere asserta pretesa da detto sig. Pasquini, come uno dei
„ chiamati a detto fidecommisso, per la quale ne pende causa in appello
„ avanti la Corte Ruotale di Firenze in seconda istanza. Perciò noi infra-
„ scritti Anton Giuliano del fu ser Vincenzo Pieri di Vellano non solo in
„ nome proprio, quanto ancora in nome del sig. Don Lorenzo Pieri mio
„ Zio paterno, che dei sigg. Dottore Luigi, e Don Raffaello Pieri miei fra-
„ telli per i quali prometto de rato alias del proprio, e gli sigg. Ser Anto-
„ nio Domenico, e Michel Angiolo fratelli, e figli del fu Giovanni Batista
„ Puccini Manzini di Massa si concorda, e stabilisce che per rendere ulti-
„ mata la suddetta Causa possa il predetto sig. Anton Giuliano Pieri libe-
„ ramente per interesse anche di noi fratelli Puccini Manzini predetti deve-
„ nire a qualunque accomodamento, e finale transazione, salve sempre le
„ ragioni a noi competenti per la dovutaci nostra rilevazione contro i terzi
„ e qualunque altro, esclusi detti sigg. Pieri, e di soccombere alle spese non
„ esclusa la sorte nella somma che resterà transatta, e nel caso che non
„ seguisse l'accomodamento, e dovesse proseguirsi la Causa di che ne pen-
„ de appello come sopra, starsi al resultato della medesima sempre però per
„ la somma di Scudi 739. 1. 11. 8.

„ E rispetto poi alla rilevazione dovuta da noi Ser Anton Dome-
„ nico, e Michel Angiolo Puccini Manzini di Massa a favore dei predetti
„ sigg. Pieri per la precitata somma stata ritirata da Antonio di Giovan
„ Paolo Calvani, o in quella quantità che resterà transatta, e convenuta da
„ detto sig. Pieri con detto sig. Pietro Pasquini, e Bigeschi nei Nomi, com-
„ prese anche le spese refettibili, si dichiara, e conviene di non far causa

„ alcuna fra noi suddetti, ed infrascritti, dichiarandoci pronti di devenire
„ al dovuto, e convenuto rimborso all' amichevole, e senza strepito di
„ Giudizio, salve sempre a favore dei predetti sigg. Fratelli Puccini Man-
„ zini le loro ragioni, e diritti contro i terzi rilevatori, o chi altri, esclusi
„ detti sigg. Pieri, ed a condizione, che la transazione, o accomodamento
„ che venisse fatto resti omologato con Decreto del Giudice competente,
„ con le condizioni e riservi che sopra perchè così ec. e non altrimenti ec.
„ in fede di che ec.

Nel 20. Luglio 1824. il sig. Anton Giuliano Pieri trasmesse ai signori Puccini Manzini un precetto a pagargli la somma di L. 1052. 12. 8. importare di altrettante da lui Pieri pagate ai sigg. Dottor Luigi Romaelli, Dott. Pasquale Cecchi, e Giuseppe Alessandri in rimborso di spese, e funzioni da essi fatte per interesse del sig. Bigeschi nella causa di rivendicazione dei beni sottoposti al fidecommisso Pasquini.

Oppostisi i sigg. Puccini Manzini a questo precetto, il sig. Potestà di Borgo a Buggiano con Sentenza del 1. Dicembre 1824. lo revocò e dichiarò non costare del diritto del detto sig. Dottor Pieri di ottenere il rimborso della detta somma.

Sull'appello che da questa Sentenza ne interpose il Dott. Anton Giuliano Pieri, la Ruota Civile di Firenze con sua Sentenza del 24. Settemb. 1825. la revocò, e condannò i signori Puccini Manzini a pagare la detta somma di lire 1052. 12. 8.

Si appellarono i sigg. Puccini Manzini avanti al Supremo Consiglio di Giustizia, il quale emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la lettera del Chirografo dei 16. Gennaio 1821. dimostrava chiaramente che i sigg. Puccini niuna obbligazione intendevano di contrarre, nè alcun pagamento fare al sig. Pieri per le Cause dal medesimo atto resultanti, se non che allora quando si fossero verificate le due seguenti condizioni.

1. Che il prefato sig. Pieri avesse fatto una formale transazione con i Pasquini, e Bigeschi per tuttociò che avessero potuto pretendere contro i sigg. Puccini per le rate di prezzo conseguite da essi, per quanto si asseriva, nella occasione della vendita del fondo fidecommissario dai secondi rivendicato.

2. Che la detta Transazione fosse dal competente Giudice approvata.

Attesochè appariva dagli Atti che non si erano punto verificate le condizioni suddette non potendo punto giovare all'appellato la circostanza della morte del Bigeschi, mentre questa non gli toglieva la possibilità di effettuare la transazione cogli Eredi del defunto, e dall'altra parte le condizioni, di cui si tratta, miste com'erano e partecipi della natura delle potesta-

tive, e delle causali, non potevano ritenersi giammai per adempite se non che mediante la verificazione dei fatti a cui riguardavano, e dovevano in difetto di essi ritenersi per ineffettuate o sospese, qualunque si fosse della ineffettuazione, o della sospensione la causa, come si ha dalle Leggi, di cui *Voet. ad Pandect. lib. 28. tit. 7. N. 10. et segg.*

Attesochè invano si ricorreva in tanta chiarezza della lettera dell' atto ad indagarne lo spirito, e che anzi questa indagine stessa portava evidentemente a tener fermo il tenore della lettera, poichè avendo i sigg. Puccini la veduta di rivolgersi nel caso che si fosser trovati esposti e tenuti alle molestie a favore del sig. Pieri per causa del Bigeschi contro i Terzi acquirenti, o possessori con dei titoli posteriori ai loro, sarebbe mancato, o almeno potuto avrebbe mettersi in dubbio questo loro interesse, laddove stragiudicialmente, vale a dire senza l' autorizzazione del Giudice, avessero pagato le somme, o una parte delle somme in questione.

Attesochè l' appellato non avea eliminato il suddetto Chirografo, nè alcun altro documento da cui potesse desumere la competenza dell' azione promossa, giacchè niuna Sentenza aveva per anco condannato i sigg. Puccini Manzini alla rilevazione a favore di esso.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sigg. Michel' Angiolo, e Anton Domenico Puccini Manzini, e mal giudicato dalla Sentenza della Ruota di prime appellazioni di Firenze del 24. Settembre 1825. proferita a favore del sig. Dottore Anton Giuliano Pieri, e quella essersi dovuta, e doversi revocare, conforme revoca in tutte le sue parti. Ed in riparazione dice doversi confermare la Sentenza proferita dal Potestà del Borgo a Buggiano sotto di 2. Dicembre 1824. quale ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; e condanna detto sig. Anton Giuliano Pieri a favore dei sigg. Michel Angiolo, e Anton Domenico Puccini Manzini nelle spese Giudiciali di seconda e terza istanza.

Così deciso dagli illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Battista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore*, *Consigg.*

DECISIONE IV.

REGIA RUOTA DI PISA

Vicii Pisani Incompetentiae diei 3. Martii 1826.

In Causa Guidotti e Balducci

Proc. Mess. Iacopo Sabatini — Proc. Mess. Pietro Farnelli

Argomento

Le Regie Ruote sono Tribunali incompetenti per giudicare le Cause d'appello dalle Sentenze proferite dai Vicarii Regii per il Capo della nullità quando il merito non oltrepassa l'importare di Lire 70.

Sommario

1. *Le Cause inferiori nel Merito a Lire 200. che si decidono dai Vicarii Regii, e dai Potestà compresi nella giurisdizione della Ruota di Pisa, si appellano al Giudice di prima istanza della stessa città.*

2. *Dalle Sentenze inappellabili per la tenuita del merito non eccedente le Lire 70. si può appellare per il capo della nullità.*

3. *L'appello per il capo della nullità deve portarsi al Tribunale di seconda Istanza.*

Storia della Causa

Per parte d'Iacopo Balducci fu esposto, che egli aveva interposto appello dal Decreto del sig. Vicario Regio di Vico Pisano del dì 28. Giugno 1825. col quale senza domanda, e senza citazione era stato deciso un preteso incidente, per cui un tal Decreto era infetto del vizio di nullità.

Per interesse d'Iacopo, e Domenico Fratelli Guidotti fu replicato, che la nullità obiettata non sussisteva perchè il procuratore del Balducci fu quello che promosse l'incidente e richiese il Tribunale pella decisione.

Che Però una tal causa non poteva farsi avanti la Regia Ruota perchè il merito della causa non oltrepassava le lire 46. 13. 4.

Che altronde l'incidente della nullità doveva portarsi avanti quel Tribunale che sarebbe stato competente per il merito. La Ruota considerate le ragioni d'ambe le parti così decise.

Motivi

Considerando che dagli Articoli 22. e 48. del Regolamento Organico dei Tribunali Toscani del 13. Ottobre 1814. la cognizione in primo appello delle cause inferiori nel merito a lire 200. decise dai Vicarii, e Potestà compresi nella giurisdizione della Ruota di Pisa è radicalmente devo-

luta non già alla Ruota medesima, ma all'Auditore del Governo, dal quale poi per i seguiti cambiamenti trasmigrò nell'Auditore Giudice di prima Istanza della stessa Città.

Considerando che per il disposto degli Articoli 699. e 720. del Regolamento di Procedura alle Sentenze inappellabili giusta l'articolo 695. per la tenuità del valore non eccedente le lire 70. non è denegato questo rimedio ordinario quando sono redarguite di nullità, purchè le indagini e la pronunzia del Giudice ad quem siano circoscritte unicamente nella questione della nullità medesima.

Considerando che l'Artic. 719. espressamente ingiunge che l'appello per il titolo della nullità sia portato al Tribunale competente di seconda Istanza nei modi prescritti per tutte l'altre Sentenze appellabili.

Considerando che sull'insieme di tali organiche disposizioni formasi chiaro il concetto che l'appello per il capo della nullità da un giudicato qualunque che abbia rapporto ad una causa d'un merito anche subalterno alle lire 70. e che emani da un Vicario compreso nella Giurisdizione della Ruota di Pisa debbasi portare non avanti la stessa Ruota, ma a questo Tribunale che sarebbe il solo competente a conoscerne se per il merito della Causa, e astrazioni fatte dal reclamo di nullità fosse appellabile.

Considerando che a tale concetto non repugna il carattere indefinito, che in astratto presenta la questione di nullità isolata dall'esame del merito di cui non è dato occuparsi in appello, quando il merito istesso non supera le lire 70. poichè questo isolamento dal merito non fa sì che la disputa della nullità perda i suoi rapporti e la connessione coll'affare principale su cui è caduta la sostanza attaccata di nullità, o che per le circostanze dell'inappellabilità di quelle sul merito in vista della meschinità del valore non debba essere più competente a rivederla per il capo della nullita quel Tribunale, che certamente lo sarebbe stato se trattandosi di una somma al di là delle lire 70. fino alle 200. avesse il soccombente potuto appellarsene anche nel merito.

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile per il capo della incompetenza della Regia Ruota l'appello interposto da Jacopo Balducci dal Decreto del Tribunale di Vico Pisano del 28. Giugno 1825. favorevole ai signori Jacopo, e Domenico Guidotti e l'appellante a favore degli appellati condanna nelle spese di questo giudizio calcolate dall'atto in cui gli appellati suddetti hanno affacciata l'eccezione di incompetenza.

Così deciso dall'Illmo. signore

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Reddition. Ration. diei 16. Junii 1816.

IN CAUSA LOTTI E BASTOGI E VANNINI

Proc. Mess. Vincenzio Taccini Proc. Mess. Ernesto Bossini

ARGOMENTO

L' economo, o Amministratore di un Patrimonio in concorso non può esser tenuto a rendere conto delle rendite di quei Fondi, che sono stati liberati, e quando dei frutti dei medesimi percetti prima della loro liberazione ha dato un sodisfaciente discarico, non può esser soggetto ad alcuna molestia.

SOMMARIO

1. 3. *Quando l' Amministratore da un sodisfaciente discarico delle rendite di un' annata del Patrimonio da lui amministrato non può esser molestato.*

2. 5. 8. *Quando non costa che l' Amministratore abbia percette le rendite del Patrimonio amministrato, non può essere obbligato al Rendimento di Conti.*

4. 6. *Il Decreto di Liberazione porta il Contratto alla sua perfezione, pone il Fondo venduto a carico del liberatario, e gli da il diritto di risentirne i vantaggi, e perciperne i Frutti.*

7. 12. *L' esazione del prezzo, e dei frutti recompensativi dal liberatario del Fondo è uno incarico straniero dalle incombenze dell' Economo, che sono ristrette alla sola percezione dei frutti.*

9. *Quando l' Economo, o Amministratore di un Patrimonio è di una probità esente da ogni sospetto, la presunzione, che non abbia percetti i frutti dei Fondi dopo la liberazione dei medesimi al compratore, sta a suo favore.*

10. *L' Amministratore, che esige dopo la liberazione di un Fondo amministrato le rendite di una sola annata già decorsa più anni avanti fa conoscere di essere nella giusta persuasione di non aver più diritto alle rendite degli anni dopo la seguita liberazione.*

11. *L' Economo, o Amministratore di un Patrimonio in concorso non è tenuto in faccia al debitore sotto concorso, che della colpa lata.*

STORIA DELLA CAUSA

Ne' 14. Maggio 1786. avanti il Magistrato dei Pupilli della Città di Firenze fù aperto il Giudizio di concorso universale dei Creditori del sig. Gaetano Vannini, e fu proceduto all' elezione dei Procuratori, e dell' Economo.

Data la dimissione dell'affidatogli incarico dall'Economo a principio nominato, con Decreto del 16. Febbraio 1793. venne eletto all'Amministrazione il sig. Gaetano Lotti, il quale perseverò in tale incarico fino al 16. Marzo 1803. epoca nella quale rimase il Patrimonio affatto amministrato esaurito, mediante le fatte Giudiciali alienazioni.

Ne' 20. Giugno 1807. fu proferito dal Magistrato de' Pupilli un Decreto con cui venne incaricato il sig. Michele Giacomelli di ricevere il rendimento di Conti della gestione tenuta come sopra dal signor Gaetano Lotti.

Il sig. Giacomelli ne' 23. Settembre depositò nella Cancelleria del Magistrato Supremo la sua relazione, ed una operazione numerica contenente il rendimento di Conti del sig. Gaetano Lotti dal 15. Febbraio 1793. al 16. Marzo 1803.

Messer Manzani ne' Nomi negli 8. Agosto 1822. domandò che venisse omologata la Relazione del sig. Giacomelli, e che venissero fatte le convenienti giudiciarie dichiarazioni analoghe ai resultati di detta operazione numerica, corretta soltanto una partita di scudi 18. e Lire 6. per dependenza di Vino consegnato a Gaetano Vannini non bonificata nell'uscita del sig. Gaetano Lotti suddetto.

Il sig. Lotti aderì pienamente alle istanze di messer Manzani.

Il sig. Giuseppe Vannini figlio dell'oberato sig. Gaetano ne' 4. Febbraio 1823. dedusse diverse eccezioni contro diverse partite passate dal sig. Giacomelli nel rendimento di Conti del detto sig. Gaetano Lotti.

Su quelle eccezioni venne contestato il Giudizio dal sig. Gaetano Lotti, e mancato esso di vita ne' 29. Marzo 1823. insistè nella contestazione il di lui figlio ed Erede sig. Dottor Giovacchino Lotti.

Intervenne in Causa nei 28. Maggio 1823. il sig. Antonio Bastogi il quale si unì alle eccezioni, ed alle pretensioni del prenominato sig. Giuseppe Vannini.

I Procuratori al Patrimonio in concorso, ed alla universalità dei Creditori concordavano in Atti la legittimità, e regolarità dell'accennato rendimento di Conti.

Fra le diverse partite eccezionate dai sigg. Vannini, e Bastogi si diceva mancare in Attivo, o in entrata della gestione del sig. Gaetano Lotti le rendite di alcuni piccioli stabili del Patrimonio Vannini dal 1794. al 29. Settembre 1798. epoca nella quale erano stati aggiudicati all'Incanto al prenominato sig. Antonio Bastogi.

Osservava il sig. Lotti per difendersi da tale addebito che gli stabili indicati aggiudicati al sig. Antonio Bastogi nel 1798. erano a lui stati liberati con due Decreti del Magistrato dei Pupilli, uno dei 12. Aprile, e l'altro de' 10. Maggio 1794. e faceva inoltre il prefato sig. Lotti avvertire, che non avendo il sig. Bastogi prontamente adempito agli obblighi ad esso spettanti in ordine ai menzionati Decreti di Liberazione i Procuratori del Patrimonio Vannini sotto concorso, e dei di lui Creditori furon quelli che

procederono a diversi Atti contro lo stesso Bastogi, ed eccitarono, siccome ad essi, secondo i regolamenti allora veglianti, apparteneva, diversi Decreti del ridetto Magistrato contro di lui, tra i quali quello del 19. Maggio 1794. col quale fu al Bastogi assegnato il termine di giorni 8. ad aver pagato il prezzo dei Beni a lui liberati, ed averne celebrato il relativo Istrumento, e quindi i successivi finchè nella costante contumacia del Bastogi non fu proceduto al nuovo incanto degli stessi Beni a spese e a danno di esso, dal qual nuovo incanto ne risultò una nuova liberazione a favore dello stesso primo acquirente; e indi il Contratto pretorio de' 15. Marzo 1808.

Il Magistrato Supremo li 9. Agosto 1823. proferì una Sentenza interlocutoria, con la quale sospesa qualunque dichiarazione sul rendimento di Conti del sig. Gaetano Lotti Economo del Patrimonio Vannini, sulle domande del di lui figlio ed Erede sig. Dott. Giovacchino Lotti assegnò a questo il termine di 6. mesi ad aver fatti, e consumati gli Atti contro il sig. Antonio Bastogi all'effetto di esigere dal medesimo nell'interesse del Patrimonio Vannini il prezzo de' beni acquistati all'Incanto dal sig. Bastogi medesimo nel 1794. e nel 1798. più gli interessi e i danni; dopo di che si riservò di procedere a quelle dichiarazioni che fossero di ragione.

Appellò da questa Sentenza interlocutoria il Bastogi, e proseguì l'appello avanti la Ruota, dirigendo gli Atti contro il sig. Dott. Lotti, e non dando comunicazione della Sentenza appellata.

Insorse contestazione sulla regolarità della procedura, e allora fu che il sig. Bastogi chiamò in Giudizio ancora i Procuratori del concorso Vannini, comunicò la Copia della Sentenza appellata, e spiegando i gravami che suppose questa inferirgli protestò, che quella doveva dichiararsi nulla, ed ingiusta perche conteneva delle pronunzie *extra, et ultra petita* delle Parti.

Il sig. Lotti si protestò indifferente tanto per la conferma, che per la revoca della Sentenza proferita come sopra dal Magistrato Supremo li 9. Agosto 1823. che egli non aveva implorata, e contro la quale non aveva interposto appello, e disse, che qualora la Ruota avesse creduto di esser competente a rivedere la Sentenza surriferita, della quale poteva il signor Bastogi ottenere riparazione anco avanti i primi Giudici per l'indole del Giudicato, esso sig. Dott. Lotti si rimesse intieramente alla Giustizia della Rota, qualunque fosse la deliberazione che avrebbe creduto conveniente di prendere, purchè per altro tutte le spese fatte da esso, e da farsi, fossero portate a carico o del sig. Bastogi, o di chiunque altro di ragione.

Sotto di 15. Settembre 1825. la Ruota Civile di Firenze pronunziando in Merito proferì l'appresso Sentenza „ ivi „ Previa la dichiarazione „ della contumacia di mess. Manzani ne' Nomi, e di mess. Nencini ne Nomi non comparsi quantunque legittimamente citati; E passando a render ragione sull'appello interposto per parte del signor Antonio Bastogi „ morto pendente Lite, e riassunto quindi dal sig. Giovanni Bastogi di lui „ Erede universale contro il Decreto proferito dal Regio Magistrato Su-

„ premo sotto di 9. Agosto 1823. di che si tratta, dice esser costato, e co-
„ stare dell'ammissibilità del detto appello, revoca perciò il Decreto sud-
„ detto in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara che il rendimento
„ di Conti del fu sig. Gaetano Lotti già stato amministratore del Patrimo-
„ nio in concorso Vannini di che nella relazione del Perito sig. Giacomel-
„ li esibita nella Cancelleria del Magistrato Supremo sotto di 24. Settem-
„ bre 1819. è inesatto, ed incompleto in quella parte che interessa le ren-
„ dite percette dalle tre case poste al Ponte a Tigliano, e dei due appez-
„ zamenti di terra denominati Gora Bronzuola, e Prato delle Carcerine, e
„ dice perciò detto sig. Lotti e per esso il sig. Dott. Giovacchino Lotti di
„ lui figlio ed Erede essere stato ed esser tenuto a render conto delle ren-
„ dite percette dalli stabili summentovati che si proceda all'approvazione
„ del rendimento di Conti suddetto, al quale effetto gli assegna tempo e
„ termine di un mese dal dì della notificazione della presente Sentenza
„ qual termine spirato, e non compito detto rendimento di Conti, ora per
„ allora dichiara detto sig. Lotti debitore del menzionato Patrimonio Van-
„ nini della somma di scudi 246. dal sig. Bastogi richiesta con sua scrittu-
„ ra del dì 4. Febbraio 1823. E quanto all'appello dal sig. Dott. Lotti
„ interposto dal precitato Decreto con sua Scrittura in Atti esibita sotto di
„ 30. Agosto 1824. dice non esser costato nè costare della ingiustizia del
„ detto Decreto in quella parte che lo condanna nelle spese a favore del
„ sig. Giuseppe Vannini, e conferma perciò il Decreto surriferito in detta
„ parte ordinandone la piena esecuzione. Condanna in fine il menzionato
„ sig. Dott. Lotti nelle spese a favore del sig. Giuseppe Vannini suddetto,
„ e più nell'Onorario al Perito sig. Epifanio Bellini, che tassa in Lire 50.
„ ed in quelle tanto del presente, che della passata istanza già commesse
„ dal fu sig. Antonio, e quindi dal sig. Girolamo Bastogi. E tutto ec.

Il sig. Giovacchino Lotti con Atto dei 17. Gennaio 1826. appellò dalla riferita Sentenza Rotale avanti il Supremo Consiglio di Giustizia tanto per il capo dell'Ingiustizia che per il capo di nullità per i motivi e fondamenti di che in detto atto di appello, e fece Istanza o dichiararsi nulla e nullamente proferita la Sentenza appellata ed in tal caso rinviarsi le Parti avanti il Magistrato Supremo per esservi decisa in merito la Causa di che si tratta; o sivvero dichiararsi ingiusta la suddetta Sentenza, e perciò cassarsi e revocarsi, ed in riparazione dichiarare doversi omologare la Perizia e relazione del sig. Michele Giacomelli, e conseguentemente approvare come regolare, esatto, e legittimo il rendimento di Conti del signor Gaetano Lotti con essa compilato, e condannarsi gli appellati Bastogi, e Vannini nelle spese giudiciali e stragiudiciali di tutti i Giudizi.

Il Supremo Consiglio esaminata la Causa emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè gli appellati sigg. Bastogi, e Vannini che si erano dati a sostenere, che il fu sig. Gaetano Lotti nel rendimento di Conti dell'Ammi-

nistrazione da lui tenuta del Patrimonio Vannini sotto concorso aveva omesso di darsi debito delle rendite del 1793. relative alli stabili descritti nella Scrittura che il suddetto Vannini presentò negli atti del Magistrato Supremo li 4. Febbraio 1823. dovevano necessariamente soccombere tostochè, riguardo all'annata del 1793. lo stesso rendimento di Conti ne offriva un soddisfacente discarico, e tostochè riguardo ai consecutivi suddetti anni non era punto dimostrato, che percetto avesse le rendite in questione, mentre i principii della più sana giurisprudenza combinati colle particolari circostanze del caso rendevano immune il sig. Lotti da ogni, e qualunque specie di responsabilità e di obbligazione, dacchè nel mese di Maggio del detto Anno 1794. gli accennati stabili erano stati venduti al pubblico Incanto, e liberati al prefato Bastogi mediante l'opportuno Decreto del Magistrato Supremo, come dagli Atti resulta.

Ed in vero perciò che spetta al 1793. se si cerca il dare dell'Amministratore per le pigioni delle tre casette di cui si parla nella precitata Scrittura Vannini si trova che quegli se ne addebitò esattamente nella somma di scudi 18. mentre tale appunto era la vera loro rendita di un anno, alla pag. 5. del suo rendimento di Conti. Se si cerca la rendita di quell'anno del piccolo prato, di cui pure faceva menzione il Vannini, noi troviamo che il sig. Lotti se ne diè debito esatto nella sua vera somma di scudi 6. alla pag. 6. del suddetto bilancio; e se si cerca finalmente il frutto sempre relativamente al suddetto anno di un piccolo campo seminativo che era l'ultimo subietto dal Vannini, e dal Bastogi reclamato, non può dubitarsi che non avesse già figurato il di lui prodotto nella generalità dell'Articolo concernente la totalità delle rendite in grano al sottoposto Patrimonio Vannini spettanti.

Riguardo poi ai consecutivi quattro anni basta richiamare ad esame benchè di volo i diversi argumenti dedotti dai Bastogi, e Vannini all'effetto di provare che il Lotti percepito ed amministrato avesse in quel periodo di tempo le rendite di cui si disputa, per convincersi quanto inconcludenti fossero i medesimi per servire all'intento a cui erano diretti. Ed in vero la lettera del dì 7. Luglio 1794. non poteva alludere che alle pigioni nei precedenti anni decorse. Gli Atti esecutivi del 1797. e 1798. non avevano avuto altra risultanza che il conseguimento delle pigioni del 1793. Il Decreto del Magistrato Supremo del 26. Settembre 1795. non era stato diretto che ad impedire allo stesso sig. Gaetano Vannini di esigere le pigioni di cui parliamo. Il piccolo conto pagato nel 1799. al Muratore Scaffai non coartava il tempo del lavoro commessogli, e finalmente il pagamento delle tasse comunitative fatto dal sig. Lotti anche dopo il 1794. non altro indicava se non che la non seguita voltura dei relativi stabili in testa dell'aggiudicatario Bastogi.

Mancato nell'accennata guisa, e per le ragioni accennate ogni principio di prova relativamente al fatto della gestione, e percezione delle controversie rendite a carico del fu Gaetano Lotti, tutto il calore della disputa

si rivolse ad esaminare gli effetti che avevano potuto derivare dalle circostanze del caso in cui si verificava che il Bastogi già liberatario per i Decreti del Magistrato Supremo dell' Aprile e del Maggio del 1794. rimasto era contumace e moroso fino al Settembre dell' anno 1798. alla qual epoca gl' indicati stabili subirono un nuovo incanto, il quale portò che fossero nuovamente a lui aggiudicati e liberati, come risulta dagli Atti. Per la qual cosa il Difensore dei suddetti Vannini, e Bastogi davasi a sostenere che fino a quella seconda epoca passato non era negli aggiudicatari nè il Dominio nè il possesso degli stessi fondi, e molto meno il diritto di perciperne i frutti, e che perciò rimasti erano e gli stabili, e le di loro accessioni nel Patrimonio Vannini, e quindi sotto l' amministrazione del Lotti, cosicchè combinata la fattispecie co' principii del diritto si sforzava egli di concludere che la presunzione del fatto dell' Amministrazione delle questionate rendite militasse ad aggravio del Lotti, e che in qualunque ipotesi questi fosse tenuto a corrisponderne come di un oggetto compreso nell' Amministrazione fin da principio dall' Autorità pubblica confidatogli.

Per quanto a prima vista l' accennato piano di difesa comparisse imponente, ciò non ostante di niun efficacia, e di niun momento diveniva al confronto delle più vere massime di ragione applicabili alle circostanze di questa particolar controversia. Ed in fatti senza bisogno di esaminare la questione astratta circa gli effetti della liberazione di un fondo per l' autorità giudiciaria venduto all' Asta pubblica anche nel caso che non vi sia intervenuto il pagamento immediato del prezzo, non siasi corsa dai Creditori la fede dell' acquirente trapassi o nò in questo nè il dominio nè il possesso del fondo, nè in conseguenza il diritto assoluto, e immediato di percipere, e raccogliere i frutti, certa cosa per altro, e non disputata in diritto si è, che il Decreto di Liberazione portando il Contratto alla sua perfezione, pone il fondo venduto a carico e rischio del liberatario da un lato, e gli dà il diritto dall' altra parte di risentirne ogni vantaggio, e così di perciperne i frutti fino dal giorno dell' interposto Decreto, subitochè egli soddisfi alle sue obbligazioni, e paghi l' interesse recompensativo nel caso ed a misura che ritardato abbia il pagamento del prezzo. 4

Queste regole di ragione di cui fan fede i Giureconsulti Romani in tutto il titolo *de periculo et commodo rei venditae*, ed i forensi, cui si referisce il Savelli nel suo sommario alle parole *fructus et subhastatio*; e che dallo stesso Difensore dei sigg. Bastogi e Vannini si professavano apertamente, bastano a dimostrare come le conseguenze dell' accaduta liberazione dei fondi di cui si tratta mercè i Decreti de' 12. Aprile, e 10. Maggio del 1794. dovevano tornare tutte quante in vantaggio del sig. Lotti attese specialmente le particolari circostanze del fatto. Cosicchè tutto l' interesse e tutto il rischio dei fondi venduti cominciando da quel momento a riguardare il Compratore, il maggior uopo del Patrimonio si riduceva essenzialmente a far valere le sue azioni per il conseguimento del prezzo, e degli interessi recompensativi a misura della dilazione del Compratore, e 5 6

così il provvedervi diveniva un'incarico straniero affatto dalle incombenze dell'Economo, alla sola amministrazione, e percezione dei frutti del confidatogli patrimonio unicamente ristrette. Per la qual cosa vana rendevasi
7 di ragione la presunzione che il Lotti proseguito avesse ad amministrare le controverse rendite dopo il 10. Maggio 1794. e vana l'istanza che egli do-
8 vesse in tutte le ipotesi corrispondere dirimpetto all'Erede del debitore decotto. E tanto più vana rendeasi l'una e l'altra idea in quanto che le risultanze degli Atti davan luogo ad osservare 1. Che si trattava di un amministratore di una probità esente da ogni sospetto, per il che la presunzione stava a favore del di lui operato, come in termini analoghi al caso nostro largamente si discorre nella *Pisana praetensae refectionis damno-*
9 *rum cor Meoli 25. Settembre* 1743. 2. Che l'aver egli procurato di esigere nel 1797. e 1798. le pigioni del 1793. derivanti dalle tre note Case, indica da una parte la sua diligenza, e dall'altra la sua persuasione fondatissima di essere in lui mancata la facoltà di amministrare quelle rendite per gli anni susseguenti al 1793. persuasione altronde giusta e fondatissima, come si è visto, e che volendo anche riguardarla come una semplice credulità sarebbe ciò non ostante stata valevole a render esente da ogni rimprovero l'amministratore, come ne insegnano i Tribunali ed i forensi
10 nella suddetta decisione citati, e come anche si rileva dal *tit. de Curatore bonis dand ff. lib.* 42. *per totum* da cui risulta che l'Economo di un Patrimonio in concorso non è tenuto in faccia al debitore sotto concorso che della colpa lata soltanto. 3. Che il Vannini stesso riguardò e ritenne
11 che gli stabili, delle cui rendite parliamo, fossero usciti fuori dell'amministrazione del sig. Lotti, poichè tentò egli medesimo di riscuoterle in quell' intervallo come apparisce da un Decreto del Magistrato Supremo da lui stesso prodotto negli Atti. 4. Che i Procuratori del Patrimonio dettero a divedere chiaramente che in seguito della liberazione del 1794. l'unico o almeno il principale interesse dell'amministrazione consisteva nel promuovere le azioni che dalla stessa liberazione n'erano risultate contro il Bastogi, e dettero a dividere altresì che non all'Economo Lotti, ma a se stessi correva l'obbligo di esperimentarle, poichè ripetutamente fecero istanza presso l'autorità competente all'effetto, che il Bastogi venisse astretto a soddisfare alle sue obbligazioni, e quindi coerentemente a questo preconcetto non fecero alcuna lagnanza contro il Lotti, nè contro il suo rendimento di conti per quest'oggetto. Un contegno così fatto dei principali interessati sarebbe bastato a giustificare l'operato dell'Economo anche dove non fossero concorse a di lui favore tutte la altre avverteoze di diritto
12 e di fatto cui si è fatto parola. *De Luc. de Debit. et Credit discor.* 18. *num.* 14.

Attesochè per tutte le addotte ragioni si fosse trovato giusto di esonerare totalmente l'Erede del sig. Lotti dal dovere in verun modo corrispondere per le rendite in disputa, ne veniva in conseguenza, che per questa parte non potesse avere ulteriormente luogo la sospensione ordinata dal

Magistrato Supremo colla sua Sentenza del dì 9. Agosto 1823. e che perciò dovesse il medesimo Erede Lotti assolversi dalle spese di quel Giudizio.

Attesochè coll' esonerazione del sig. Lotti veniva esaurito tutto il subietto della disputa, e che la misura delle obbligazioni del Bastogi, ed il modo di sodisfarvi riguardava i Procuratori sia dei Creditori, sia del Patrimonio, e ciò non era stata dedotta in disputa, nè portato alla cognizione del Supremo Consiglio, laonde non poteva sopra di ciò altro farsi che un semplice riservo di ragioni a favore degli stessi Procuratori, e contro il Bastogi da sperimentarsi se e come di ragione nel congruo Giudizio.

Per questi Motivi

Senz' arrestarsi all' esame della nullità della Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze li 15. Settembre 1825. a favore del sig. Antonio Bastogi, e Giuseppe Vannini contro il sig. Dott. Giovacchino Lotti, previa, quant' occorra, la dichiarazione della Contumacia di mess. Manzani, e di mess. Nencini Procuratore il primo alla massa de' Creditori, e il secondo al Patrimonio in concorso del fu sig. Gaetano Vannini, dice bene appellato per il capo della ingiustizia per parte del detto sig. Dott. Giovacchino Lotti dalla suddetta Sentenza Ruotale dei 15. Settembre 1825. e male respettivamente giudicato colla Sentenza stessa, e quella perciò doversi revocare, siccome il Supremo Consiglio la revoca, ed in riparazione dice e dichiara non esser costato delle Cause per le quali dai suddetti sig. Bastogi, e Vannini di sostenere intendevasi, che il fu sig. Gaetano Lotti già Economo del Patrimonio del sig. Gaetano Vannini in concorso, ed Autore del prefato sig. Dott. Giovacchino Lotti fosse stato tenuto a porre a suo carico nel rendimento di Conti dell' Amministrazione suddetta le rendite delle quali parla, e delle quali veniva esso addebitato nella Scrittura del sig. Giuseppe del fu Gaetano Vannini presentata da esso, e per it di lui interesse negli Atti del Magistrato Supremo il dì 4. Febbraio 1824. e quindi dice, e dichiara non esservi luogo di aderire all' eccezioni di cui sopra per differire l' approvazione ed omologazione della relazione, e respettivo rendimento di Conti dell' Amministrazione tenuta dal fu sig. Gaetano Lotti, revocando così la sospensione a pronunziare sulla detta omologazione di che nella Sentenza del Magistrato Supremo del dì 9. Agosto 1823. salvo e riservato per altro ogni diritto esperibile tanto dai rappresentanti il Patrimonio, e respettivamente la massa dei Creditori del fu sig. Gaetano Vannini, quanto dal sig. Giuseppe Vannini per ripetere nel suo congruo Giudizio, e se e come di ragione, dagli Eredi Bastogi gl' interessi recompensativi sopra il prezzo della liberazione a di lui favore seguita sotto dì 10. Maggio 1794. la differenza tra il prezzo maggiore stabilito nella prima liberazione, ed il minor prezzo della seconda liberazione del dì

29. *Settembre 1798. e gl' interessi sopra di essa dalla suddetta seconda liberazione fino al pagamento, non menochè le spese e i danni da essi refettibili di ragione a favore del Patrimonio suddetto. Finalmente condanna i prefati sigg. Bastogi, e Vannini a favore del sig. Lotti nelle spese giudiciali delle tre Istanze, e dell' attuale Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*

Giov. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO

CAUSA DI REVISIONE

Castri Franci Inferioris Recognitionis Documenti diei 8. Maii 1826.

IN CAUSA BRILLI E GEMIGNANI E PACCHIANI E BANTI

Proc Mess. Piazzesi — Proc. Mess. Baglioni — Proc. Mess. Danzi

---

ARGOMENTO

La dichiarazione di non riconoscersi un documento privato da farsi da quegli contro del quale è stato prodotto, può farsi anco dopo il lasso del solito termine, purchè a istanza della parte producente non ne sia dal Tribunale stata fatta la recognizione.

SOMMARIO

1. *Il Tribunale deve considerare come riconosciuto un' Atto privato quando manca la dichiarazione di non riconoscerlo per parte di quello contro il quale il documento è prodotto.*

2. *La dichiarazione di non riconoscersi dal Tribunale un Atto privato da farsi da quegli, contro il quale è prodotto, non è infetta del vizio della nullità se viene fatta dopo il lasso de' termini indicati dalla Legge.*

3. 4. *Il termine a dichiarare di non riconoscersi dal Tribunale un' Atto privato non è perentorio, e la dichiarazione cessa di essere operativa solamente nel caso, che il Tribunale abbia dichiarato riconosciuto il documento.*

STORIA DELLA CAUSA

Nacque nel Tribunal di Castel Franco di sotto una Lite sulla proprietà di una piccola Casa fra i Pacchiani, e Banti da una, e i fratelli Gemignani dall'altra parte.

Povera di valore nel subietto litigioso, ma ricca d'Incidenti fu questa Lite, uno dei quali Incidenti pervenne fino alla terza Istanza.

Terminata finalmente nel merito con Sentenza definitiva del Potestà favorevole ai Gemignani, ricorsero i Succumenti in appello avanti la Regia Ruota di Firenze.

Qui dopo la discussione della Causa *ed in limine ferendae Sententiae* fu improvvisamente allegato, e dipoi prodotto un documento privato con la data del 21. Settembre 1795. portante una rivendita della Casa in questione fatta dal defunto Giovanni Brilli, alla parimente defunta Agata Menicucci per il prezzo di scudi 50. in conto dei quali appariscono pagati scudi 40.

Quest'Atto scritto in quarto di foglio porta apparentemente la firma di Giovanni Brilli

I fratelli Gemignani cominciarono dal dedurre contro tal Chirografo i loro sospetti, sequestrandolo presso il Cancelliere della Ruota, e quindi chiamarono in rilevazione il sig. Luigi Brilli nipote ex Frate del nominato Giovanni Brilli.

Con Atto del 28. Gennaio 1823. impugnò per mezzo del suo Procuratore il Brilli di esser tenuto alla pretesa rilevazione, e solamente per non pregiudicarsi col silenzio, dichiarò, che non riconosceva la firma esistente nel documento prodotto dall'altra parte.

Dopo cinque mesi, e precisamente nel 9. Giugno 1823. i nominati Banti, e Pacchiani eccezzionarono la dichiarazione del Brilli, pretendendo, che a tenore dell'Articolo 398. del Regolamento di Procedura, non fosse attendibile per esser mancante della di lui firma, e della prova di sua Procura speciale, e domandarono che venisse perciò il documento in disputa dichiarato riconosciuto in ordine al successivo Articolo 400.

Allora fu prodotta una Lettera del Brilli del 7. Gennajo 1823. diretta al suo Procuratore, contenente la special commissione di emettere la indicata dichiarazione, e fu questa rinnovata, e ripetuta con Atto del 17. Giugno 1823. firmato dall'istesso Brilli, e dal suo Procuratore.

Non sodisfatti i Banti, e Pacchiani da tali ripetute dichiarazioni sostennero, che il documento in disputa a dispetto di esse, considerar si dovesse come riconosciuto da lui.

La nuova questione incidentale fu risoluta dalla Regia Ruota con la seguente Sentenza del dì 11. Settembre 1823. „ivi„ Attesochè allegatosi per parte dei sigg. Banti, e Pacchiani un privato documento, che fu poi depositato nella Cancelleria Ruotale sotto dì 28. Settembre 1822. non tardarono i sigg. Gemignani a dedurre la sospettata falsità, sequestrandolo presso il sig. Cancelliere con loro Scrittura de' 23. Novembre 1822., e quindi intimarono a rilevazione il loro Autore sig. Luigi Brilli, avente Causa da quella persona, cui si attribuiva il documento.

Attesochè comparso negli Atti il detto sig. Brilli con sua Scrittura de' 28. Gennaio 1823., non fece che opporsi alla domandata rilevazione,

ed al solo oggetto, che dal di lui silenzio non si deducesse approvazione, e recognizione del documento, dichiarò di non riconoscerlo.

Attechè sebbene questi Atti così redatti dal Procuratore costituito in Causa, si debbano presumere come provenienti da special commissione dei principali, non bastano però a soddisfare il voto della Legge per dar adito al Giudizio di comparazione di carattere, di che nell'*Art. 20. part. 1. del Regolamento di Procedura*, esigendosi per tale oggetto la firma espressa della persona interessata in Causa.

Attesochè d'altronde il termine prescritto dall' Art. 398. di detto Regolamento per accertare, che la dichiarazione in esso contemplata emana dalla volontà, e dalla commissione del Litigante, non è perentorio, mentre il successivo Articolo 400. autorizza il Tribunale a considerare come riconosciuto il documento non già alla scadenza di detto termine, ma bensì in mancanza referibile all'epoca in cui debba il Tribunale istesso prender cognizione dell'efficacia del documento in disputa, onde subito che il sospetto di falsità, materialmente accennato, venga in seguito formalmente dedotto, non può altrimenti il Giudice considerare il documento come riconosciuto.

Attesochè indipendentemente ancora dalla Lettera del 7. Gennaio 1823 portante la preventiva speciale commissione al Procuratore del Brilli di dichiarare negli Atti della Regia Ruota, ch'egli non riconosce la firma apposta nella ricevuta di cui si tratta, la sola scrittura d'insistenza, produzione, e istanza del 17. Giugno prossimo scorso, munita della firma di detto Brilli non contradetta dai suoi avversari, è sufficente a manifestare la sua volontà, e impedire, che si ammetta come approvato da lui il documento, che egli non riconosce.

Per questi Motivi

Dice doversi rigettare siccome rigetta l'Istanza avanzata per parte dei sigg. Banti, e Pacchiani ne Nomi con Scrittura del 9. Giugno 1823., tendente a far dichiarare per riconosciuta dal Brilli la firma esistente nella ricevuta di che si tratta, ed attesa la dichiarazione di detto Brilli, e l'istanza presentata dài Gemignani con loro scrittura del 6. Settembre stante, assegna termine di giorni otto a detti Banti, e Pacchiani ne Nomi ad aver fatte le loro incombenze per la verificazione del carattere non riconosciuto dal suddetto Brilli a forma degli Art. 403., e 406. del Regolamento, altrimenti spirato detto termine sarà proceduto alle dichiarazioni di ragione, spese riservate in fine di Lite.

Portata la Causa in appello al Supremo Consiglio fu revocata, ma ottenuta la revisione, e delegati gl'infrascritti, fu deciso nel modo che segue.

Motivi

Attesochè a forma dell'Articolo 400. del Regolamento di Procedura, allora soltanto debbe il Tribunale considerare come riconosciuto un Atto privato quando manchi la dichiarazione di non riconoscerlo per parte di quello contro cui il Documento è prodotto.

Che sebbene l'Articolo 398. accordi per far tal dichiarazione i termini di 8. o 15. giorni, non commina in modo alcuno la nullità alla dichiarazione emessa a termine spirato, anzi dal citato Articolo 400. in cui si prescrive di procedere a considerar l'Atto per riconosciuto, neppur si rammenta la spirazione del termine, ma solo la mancanza assoluta della dichiarazione „ ivi „ in mancanza di tale dichiarazione. 1

Che quindi il termine fissato nell'Articolo suddetto 398. non può considerarsi perentorio, ma in qualunque tempo succeda la dichiarazione firmata dalla parte che non riconosce, debbe questa ammettersi fintanto che il Tribunale in ordine alle istanze della parte non abbia dichiarato riconosciuto il documento predetto. 2

Che sarebbe assurdo il procedere in Causa sull'appoggio di un documento privato, considerandolo per riconosciuto dalla parte contro cui si allega, quando questa ha ripetutamente dichiarato in Atti di non riconoscerlo. 3

Che nè il diritto reclamato dagli Attori Pacchiani, e Banti, nè la nullità riguardo al Brilli, che per le addotte riflessioni non potea desumersi dalla spirazione del termine, ci è sembrato, che potesse a favore dei primi derivare dalla Scrittura di dichiarazione, protesta, e Istanza del dì 9. Giugno 1823. tendente ad ottenere, che il disputato scritto si dovesse dal Tribunale ritenere come riconosciuto, per non avere il prelodato Brilli sino allora messo in regola, nè rettificata la non recognizione del medesimo; conciosiachè il concedere che i sigg. Pacchiani, e Banti mercè quella istanza quesito avessero il diritto di ottenere che si ritenesse per vero, e sincero il documento di cui si tratta, è a noi sembrato non potersi concedere per le riflessioni seguenti cioè, poichè l'attribuire quell' importantissimo effetto all'indicata istanza sarebbe stato lo stesso che indurre una nuova disposizione affatto sconosciuta, e straniera dalla Legge; mentre dall'altra parte supponendo che si fosse nei producenti lo scritto radicato il prefato diritto al momento, ed in virtù della più volte accennata istanza, sarebbe stato lo stesso che accordare ad essa uno effetto, che non è nè consentaneo nè connaturale agli Atti di così fatta specie, finchè non sieno essi dalla relativa Sentenza del Giudice secondati ed ammessi, avvegnachè prima di ciò non escono essi dalla sfera delle semplici dichiarazioni di animo, e delle semplici dimande, che punto non valgono, come ognuno vede, a radicare di per se stesse un diritto analogo nei loro Autori, poichè riman sempre a vedersi ciò che sia di ragione a norma delle Leggi al di cui lume debbesi perciò richiamare il subietto delle dichiarazioni, e domande stesse. 4

Attesochè nel caso ancora in cui si fosse potuto dubitare della suddetta interpretazione del controverso Articolo del Regolamento di Procedura Civile, e si fosse voluto procedere nel supposto di un intelligenza più severa a carico della parte contro di cui era stato il privato scritto prodotto, ciò nulla dimeno le particolari circostanze del caso in disputa offrivano una complicazione di fatti tale da non potervisi ravvisare quegli estremi sempli-

ci, e precisi, ai quali poteva in ipotesi referirsi il rigore della Legge, conciosiachè se si riguardava il Gemignani, avendo egli chiamato a Causa il terzo, al di cui Autore veniva attribuito lo scritto non poteva tenersi giustamentente a calcolo per il lasso dei termini dalla Legge prescritti nel caso semplice, e da questa mistura indipendentemente, come dall' altra parte se si riguardava il Brilli, non poteva egli dai sigg. Pacchiani, e Banti addebitarsi della spirazione dei termini stessi, dopo che non gli avevano essi notificato prima della citata scrittura del 9. Giugno lo scritto, e molto meno gli avevano assegnato il termine ad emettere le sue dichiarazioni sopra il medesimo, ed altronde non potevano essi sigg. Pacchiani, e Banti valersi del fatto del Gemignani dirimpetto al prefato Brilli, ed a di lui danno, ostando il comune legale assioma che in simili circostanze „ res inter alios acta tertio nec prodesse nec nocere potest „

Per questi Motivi

Dice essere costato , e costare delle cause di revisione implorata ed ottenuta da Luigi Brilli con Sovrano Benigno Rescritto del 16. *Agosto* 1824. *contro la Decisione proferita dal Supremo Consiglio di Giustizia sotto dì* 12. *Marzo* 1824. *a favore dei suddetti Banti, e Pacchiani ne NN., e contro detti Brilli, e Gemignani, e perciò la Decisione medesima essersi dovuta , e doversi revocare , conforme la revoca in tutte le sue parti , confermando siccome conferma la precedente Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì* 11. *Settembre* 1823. *della quale ordina l'esecuzione secondo la sua forma , e tenore.*

E detti Banti, e Pacchiani ne Nomi a favore dei suddetti Brilli, e Gemignani condanna nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso, e pronunziato dagli Illmi. Signori

Cav. Luigi Matteucci *Consig.* , *facente funzione di Presidente.*
Cosimo Silvestri *Presidente della Regia Ruota*
Giovanni Andrea Grandi , Luigi Bombicci , *Auditori di Ruota* , *e*
Cav. Donato Chiaromanni , *primo Auditore del Magistrato Supremo Relatore* , *Giudici delegati.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae rejetionis Appellationis diei 17. Maii 1826.

In Causa Santini x Biondi

Proc. Mess. Francesco Santini — Proc. Mess. Benedetto Masealchi

---

Argomento

Le Sentenze con cui si danno ad un Perito le istruzioni di verificare, e referire ciò che sia necessario per ridurre una casa nello stato in cui era al principio della locazione, e conduzione, è una Sentenza cho ha la forza di definitiva e conseguentemente l'appello, che dalla medesima s'interponga non resta subordinato al disposto dell'Art. 729. del Regolamento di Procedura Civile.

Sommario

1. 2. *Le istruzioni date al Perito di riferire quali fossero i risarcimenti necessarii per ridurre una casa allo stato, in cui si trovava al principio della Locazione, escludono la competenza a favore del Conduttore dei restauri necessarii al principio della Locazione.*

3. *L'Appello dalla Sentenza interlocutoria, che ha la forza di definitiva, onde essere regolare non è altrimenti soggetto alle formalità prescritte dell'Art. 729. ma si possono praticare le forme stabilite per gli appelli dalle Sentenze definitive.*

Storia della Causa

Il sig. Dott. Francesco Santini, che nella Causa vertente avanti il Magistrato Supremo fra esso, ed il sig. Abate Antonio Biondi intorno al sapersi se Egli fosse obbligato a pagare le Pigioni di una Casa del Semestre maturato a tutto Ottobre 1825. e in anticipazione per il secondo Semestre che decorreva nel tempo che egli aveva fatto Istanza di ritenerle nelle sue mani onde eseguire i Lavori convenuti, e quelli necessari, che si recusava di fare il sig. Biondi medesimo nelle stanze terrene e casa locata ad esso sig. Dott. Santini nella circostanza, che ancora non potevano pubblicarsi i deposti dei Testimoni, che il Santini aveva indotti, e che il Biondi asseriva colle risposte date alle posizioni di non averli promessi in detta Scritta, ma anzi esclusi, fu domandata da detto Santini una Perizia onde far costare i lavori predetti nella loro qualità, quantità, e prezzo fino dal giorno, che occupò le stanze, e Casa suddetta onde tenere obbligato il sig. Biondi per la natura del Contratto: e detta Perizia con adesione di esso sig. Biondi fu ammessa con Sentenza del dì 11. Gennaio 1826. colle istruzioni per altro al Perito nominato, di rilevare lo stato della Casa, e stanze annesse all'epoca del 1. Novembre 1824. senza curarsi dei risarcimenti necessarii che si

fossero verificati a quel giorno, ma soltanto di quelli, che fossero stati occasionati in seguito, o dalla natura della cosa, e dell' Inquilino, colla spesa occorrente onde determinarsi a secondare le istanze di detto sig. Biondi.

Espose ancora che credendosi leso da detta Sentenza, ne interpose appello nei 25. Gennaio decorso alla Regia Ruota di Firenze; che trascurò i Motivi tanto nell' atto d' appello, che nella successiva Scrittura di prosecuzione, ritenendo la Sentenza medesima per interlocutoria avente forza di definitiva, onde dedurre in seguito i Gravami, ma che prima di giungere a ciò fare si trovò citato per la parte del Biondi presso la Ruota predetta per sentire dichiarare irregolare l' interposto appello, e in conseguenza rigettabile per il disposto dell' Art. 729. del Regolamento di Procedura come dichiarò di fatti colla Sentenza del dì 11. dell' istesso mese: Ma portata la Causa al Supremo Consiglio fu da questi emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la controversia vertente fra le Parti ha espressamente per oggetto di determinare se il sig. Abate Antonio Biondi Locatore di una casa di proprietà di un Benefizio da esso goduto si obbligasse a favore del conduttore sig. Dott. Francesco Santini di fare alla medesima quei risarcimenti necessari, che potevano richiedersi all' epoca dell' incominciamento della Conduzione, non menochè altri lavori, che potevano interessare il Conduttore, per quindi stabilire a seconda della risoluzione di questa controversia, se debba esser luogo al pagamento della pigione, o se legittimamente abbia il sig. Santini ritardato il pagamento di due Semestri per imputarli nella refezione dei danni risentiti per l' inadempimento dei lavori, e per impiegarli nella esecuzione dei medesimi qualora il Locatore (riconosciuto che sia obbligato a farli) si ricusasse di eseguirli.

Attesochè in questa veduta essendo proceduto a fare una Perizia per riconoscere lo stato della Casa, non poteva non ravvisarsi come Sentenza Interlocutoria, ma che aveva la forza di definitiva, la Sentenza del dì 11. Gennaio 1826. proferita dal Magistrato Supremo, con la quale fu ammessa la concordata Perizia, ma nel dissenso delle Parti alle istruzioni con le quali il Perito proceder doveva alle sue operazioni, aveva contro le Istanze del signor Santini espressamente dichiarato nelle istruzioni contenute nella detta Sentenza, che il perito riferir dovesse ciò che *era necessario per ridurre tutto nello stato preciso in cui era la Casa al principio della Locazione, e respettiva Conduzione*; e non già quali esser dovevano i resarcimenti che alla detta epoca potevano esser necessari, giacchè quando la detta Sentenza aveva ordinato di determinare i lavori che erano necessari per ridurre la Casa allo stato in cui si trovava al principio della Locazione, era venuta ad escludere assolutamente la competenza a favore del Conduttore dei restauri che fossero stati al principio della locazione necessarii, ed aveva sopra questa pretensione del sig. Santini *definitivamente* pronunziato, subitochè doveva il perito riferire sopra ciò che era necessario non per proseguire i resarcimenti indispensabili, ed occorrenti al principio

della locazione, ma bensì sopra ciò, che era necessario per ridurre la casa nello stato in cui era al principio della locazione, e respettiva conduzione. 1

Attesochè non poteva neppure pretendersi, che fosse dato il riparare con la Sentenza nel merito principale da proferirsi dopo la pubblicata relazione del Perito l'aggravio che pretendeva il sig. Santini essergli stato inferito con le istruzioni contenute nella Sentenza Incidentale di ammissione di Perizia, mentre quando dalla Relazione del Perito non potevano conoscersi i lavori necessari al principio della locazione, per non essere stato di questa ricerca incaricato il Perito, era manifesto che quanto a questi lavori era definitivamente pronunziato, ed il Giudice del merito non era altrimenti in grado di fare una dichiarazione diversa, si perchè con le date istruzioni aveva esclusa la competenza dei medesimi a favore del sig. Santini, nè poteva averne nessuna cognizione, subitochè non era stato al Perito ordinato di procedere alla opportuna verificazione; Attesochè quando per i surriferiti reflessi la Sentenza degli 11. Gennaio 1826. rivestiva, il carattere di Sentenza interlocutoria che aveva la forza di definitiva l'appello dalla medesima onde essere regolare non era altrimenti soggetto alle formalità prescritte dall' Art. 729. ma praticar si potevano le forme stabilite per gli appelli dalle Sentenze definitive, secondochè è stato altre volte dichiarato, e precisamente nella *Decisione* 79. *num.* 6. *tom.* 12. *et decis.* 31. *num.* 3. *tom.* 13. *del Tesor. del For. Toscano.* 2 3

Per questi Motivi

Dichiarò, e dichiara essere stato bene appellato per parte del Dott. Francesco Santini dalla Sentenza contro di esso proferita, ed a favore del Reverendo Abate Antonio Biondi nel dì 11. *Febbraio* 1826. *dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze, e male respettivamente essere stato con detta Sentenza Rotale giudicato; Revoca perciò detta Sentenza, ed in riparazione dichiara ammissibile l'appello da detto sig. Santini con atto dei* 25. *Gennaio* 1826. *interposto dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì* 11. *Gennaio* 1826. *e condanna detto sig. Biondi nelle spese Giudiciali del presente, e del passato Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE VIII.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

Castulana Sequestri diei 8. Februarii 1826.

In Causa Nocentini e Galletti

Proc. Mess. Francesco Brocchi — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

Argomento

Il Sequestrario della parte colonica delle raccolte di un fondo lavorato dal debitore in qualità di colono non è obbligato a render conto se non di quella quantità, che dallo stesso debitore gli viene consegnata.

Sommario

1. *La staggina delle Raccolte pendenti non è un vero, e proprio Sequestro in forza del quale diviene il sequestrario responsabile di quanto deve al debitore del sequestrante.*

2. *La Staggina delle Raccolte è un Sequestro improprio, con cui non si dà al sequestrario altro obbligo, che di ricevere dal Debitore la consegna degli oggetti sequestrati.*

3. *La responsabilità del Sequestrario delle Raccolte si limita all' esame, conservazione, e rappresentazione dei Generi consegnatigli.*

4. *La responsabilità del Sequestrario delle raccolte non si estende a quelli oggetti, che sebbene sequestrati non sono pervenuti nelle sue mani, se non quando per parte del Creditore sequestrante sia dimostrata la di lui collusione col debitore, o la negligenza colposa di farsegli consegnare.*

5. *La collusione, o frode del sequestrario della raccolta resta escluso dalla sua confessione giurata.*

6. 7. *Non si può agere contro il Sequestrario nel caso di ritardata confessione, specialmente quando si tratta di semplice staggina.*

8. *Il Creditore può farsi autorizzare dal Giudice per fare assistere gli Esecutori alle Raccolte de' Beni del suo debitore sequestrate, quando possa dubitare della fedeltà del Sequestrario.*

Storia della Causa

Creditore il Monastero di S. Benedetto della Terra di Monte S. Savino di Antonio, e fratelli Tanganelli della somma di Scudi 39. circa e di varii generi in natura, il sig. Pier Mannino Galletti come Operaio del detto Monastero fino del dì 6. Luglio 1824. procedè per gli atti del sig. Vicario di Castiglion Fiorentino, a sequestrare nelle mani di Mario Nocentini, tutte le Raccolte d' ogni genere che per la parte colonica fossero spettate a detti Antonio, e Fratelli Tanganelli, provenienti dal Podere da detti Tan-

ganelli coltivato di pertinenza del sig. Cav. Lancillotto Mancini, con essere stato ingiunto in detto atto di sequestro al Nocentini sequestrario di farsi consegnare al tempo debito le dette Raccolte, e quelle ritenere presso di se alla pena di consegnar male, e del proprio, e ad aver fatto nel solito termine di giorni tre dal dì della fattali consegna nel Tribunale Civile di Castiglion Fiorentino la confessione giudiciale del quantitativo dei generi sequestrati.

Nel 22. Dicembre dell'istesso anno 1824. comparve negli atti di detto Tribunale Mario Nocentini sequestrario, e quivi fece la confessione di ciò che in ordine al surriferito Sequestro riteneva in sue mani, statoli consegnato dai Fratelli Tanganelli consistente in staia 10. Grano, in staia due Faginoli Romani, e in due Barili Vino, con aver dichiarato che il Tanganelli a pregiudizio del quale era stato fatto il Sequestro, aveva dichiarato nell'atto di detta consegna che non poteva darle altro, atteso che il padrone non gli aveva lasciato di più.

Nel 10. Gennaio 1825. comparve negli atti il sig. Galletti ne Nomi contro il detto Nocentini Sequestrario, e con Scrittura di detto giorno, supponendo che il Nocentini medesimo, non ostante le asserte, e non giustificate assegnazioni di termine a fare negli atti la confessione del detto Sequestro, e per avere omesso di prevalersi della forza armata per ottenere dal Tanganelli sequestrato i Generi che a di lui pregiudizio erano stati coll'enunciato Sequestro raccomandati alla custodia di esso Noventini, avesse col suo contegno pregiudicato all' interesse del Monastero Creditore, domandò, e fece istanza che dal Tribunale li venisse assegnato il termine di giorni tre ad avere rettificata la sua giudiciale dichiarazione, o a giustificare di essersi inutilmente servito dei mezzi legali per obbligare il Tanganelli sequestrato alla legittima consegna dell' intere Raccolte come sopra staggite.

Dietro una tale istanza il Tribunale di Castiglion Fiorentino proferì Decreto, mediante il quale assegnò termine di giorni tre al Nocentini ad avere aggiunto alla sua dichiarazione tutte quelle notizie che potevano essere necessarie à stabilire i fatti che servivano di elemento alla medesima, colla comminazione che altrimenti sarebbesi proceduto a quelle dichiarazioni che sarebbero state di ragione.

In obbedienza di un tal Decreto comparve il Nocentini negli atti con Scrittura dei 7. Febbraio 1825. e dichiarando che nel mese di Agosto 1824 essendosi presentato al Tanganelli sequestrato in compagnia di Angiolo Mattioli, e di Santi Tanganelli per ottenere la consegna delle Raccolte sequestrate ricevè in risposta dal Tanganelli che non poteva eseguirne la consegna fino a che non fosse seguita la divisione della Raccolta col padrone, che pochi giorni dopo si presentò nuovamente al Tanganelli in compagnia di Desiderio Berneschi, e di Santi Tanganelli, e che in tale occasione non potè ottenere che staia 10. Grano, e due staia Fagiuoli con averli detto il Tanganelli che ogni rimanente lo aveva asportato seco il padrone. Che venuto il tempo della Vendemmia, e da lui richiesta al Tanganelli la parte colonica

della Raccolta dell' uva questi aveva recusato di farlo in presenza dei testimoni Tanganelli, e Mattioli, asserendo, che era stile del padrone di dividere il vino, il che accaduto, gliene consegnò soltanto due barili, e concluse infine che la dichiarazione del Sequestro da esso fatta nel 14. Dicembre 1824. era giusta, e che se la consegna degli oggetti sequestrati non fu completa, doveva ciò attribuirsi a colpa del Tanganelli sequestrato.

Dopo qualche atto successivo stato fatto dall'una, e dall'altra parte avanti il Tribunale di Castiglion Fiorentino fu nel dì 26. Febbraio 1825. da quel sig. Vicario Regio proferita Sentenza, mediante la quale venne dichiarato non esser tenuto il Nocentini ad alcuna indennità in favore del sequestrante sig. Galletti ne nomi; fu rigettata l'istanza della condanna del Nocentini, e condannato il sig. Galletti ne Nomi nella spese, e furono a di lui favore riservate le ragioni per agere contro il sequestrato Tanganelli per l'occultazione degli oggetti sequestrati.

Da questa Sentenza appellò il sig. Galletti ne Nomi alla Regia Ruota Civile di Arezzo la quale revocando la Sentenza di prima istanza dichiarò tenuto il Nocentini in proprio al pagamento del debito per cui erasi proceduto al sequestro. Appellò il Nocentini al Supremo Consiglio, il quale dopo di avere esaminata la Causa emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attetochè costando in fatto non essere la staggina delle raccolte pendenti cui si appigliò il sig. Pier Mannino Galletti ne NN. per assicurarsi del pagamento del Credito che aveva con i coloni Tanganelli, un vero, e
1 proprio sequestro, in forza del quale diviene responsabile il sequestrario di quanto deve al debitore del sequestrante, ma piuttosto un sequestro improprio, con cui non si da al sequestrario altro obbligo che di ricevere dal debitore la consegna delli oggetti sequestrati, ne segue di ragione che la re-
2 sponsabilità del terzo che ha assunta la qualità di sequestrario, si limità all'esatta conservazione, e rappresentazione dei generi consegnatili, ma non
3 si estende a quella parta degli oggetti sequestrati, che non sono pervenuti in sua mano, se non quando per parte del Creditore sequestrante sia dimostrata la di lui collusione col Debitore, o la positiva omissione colposa della necessaria diligenza a farsi consegnare i generi sequestrati, come di-
4 stinguendo gli effetti del vero, e proprio sequestro da quelli della pura, e semplice staggina fu rilevato nella *Decisione 227. del Tesoro del Foro Toscano T. 2.*

Attesochè di collusione o frode nel sequestrario Mario Nocentini tanto è lontano potersi nemmeno sospettare nel caso, in quanto che oltre il non vedersi questa dedotta dal sig. Galletti ne Nomi sta di per se ad escluderne ogni ombra la confessione giurata del Nocentini medesimo, di cui non è
5 contrastata, ma anzi riconosciuta negli atti la verità come dalla Scrittura esibita per parte di detto sig. Galletti nel Tribunale di Castiglion Fiorentino sotto il dì 19. Febbraio 1825. con la quale non d'altro si redarguisce il sequestrario che del ritardo ad emettere tal confessione.

Attesochè mentre per un lato manca in Processo ogni elemento di prova del danno che si pretende derivato da questo ritardo al Creditore, cui resta sempre l'azione spedita contro il suo debitore ai termini dell'Art. 653. del Regolamento di Procedura, è certo per l'altro che quando nei termini di vero, e proprio sequestro lo stesso Regolamento al precedente articolo 649. inibisce ogni atto contro il sequestrario nel caso di ritardata confessione „ ivi „ se prima non gli sarà assegnato un termine di giorni tre « ad aver reso conto del Sequestro» come in proposito osservò questo Supremo Consiglio nella *Decisione* 72. §. *fin. Tom.* 5. *del mentovato Tesoro* a più forte ragione deve questa disposizione applicarsi nei termini di semplice staggina, o sequestro improprio, onde non deve il Creditore imputare che a se stesso le conseguenze qualunque siano dell'omissione di avere costituito in mora il Sequestrario, senza che possa giovargli la circostanza di avere il suo domicilio a gran distanza dal Tribunale in cui pende la causa di sequestro, giacchè provvedendo espressamente a questo caso il detto Regolamento nell'articolo 654. poteva, e doveva la persona cognita destinata a rappresentare il Creditore sul luogo, incaricarsi degli atti occorrenti per assicurare gli effetti del sequestro, molto più che trattandosi di frutti pendenti è portata a carico del Creditore medesimo nel successivo Articolo 661. la diligenza di procurarsi l'autorizzazione del Giudice per fare assistere gli Esecutori alle Raccolte, ogni volta che possa ragionevolmente dubitarsi della fedeltà del sequestrario.

6

7

8

Per questi Motivi

Dichiara bene essere stato appellato per parte di Mario Nocentini con sua Scrittura de' 23. Giugno 1825. proseguito con successiva dei 2. Luglio di detto anno dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Arezzo de' 14. Giugno detto contro di esso proferita, ed a favore del sig. Pier Mannino Galletti nella sua qualità di Operaio del venerabile Monastero, e Monache di San Benedetto di Monte San Savino e male respettivamente essere stato con detta Sentenza giudicato, ed in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi la detta Sentenza revocare, siccome la revoca in tutte le sue parti, e conseguentemente essersi dovuto, e doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti la precedente Sentenza del sig. Vicario Regio di Castiglion Fiorentino dei 26. Febbraio 1825. ordinando della medesima la plenaria esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna il detto sig. Pier Mannino Galletti ne' Nomi nelle spese giudiciali tanto del passato che del presente Giudizio.

Così deciso dagli illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles, Relat. e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE IX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburn. Assicurationis diei 17. Februarii 1826.

IN CAUSA RECANATI E DANTY E CHELLA

Proc. Mess. Francesco Moroseli — Proc. Mess. Angiolo Minetti

ARGOMENTO

Gli Assicuratori, che sono costituiti in mala fede per mezzo di una giudiciale intimazione non possono utilmente ricorrere all'eccezione della prescrizione del diritto al pagamento di sicurtà

SOMMARIO

1. 2. *La produzione della Polizza di carico del Capitano del Bastimento è sufficiente a provare il risico, e con questa, e con quella del conto di costo, e spese, si reclama il pagamento dei tocchi di sicurtà.*

3. *Non ha luogo alcun defalco dal conto di costo, e spese esibito da quegli, che reclama il pagamento dei tocchi di sicurta, quando le spese sono per uso di Commercio, e le partite regolari.*

4. 5. *Non può dirsi che abbia dirottato il capitano del Bastimento dal suo Cammino di fronte alle scritte di assicurazioni, che danno diritto al capitano di navigare come gli piace.*

6. *Il Consolato è una prova privilegiata pe' fatti avvenuti in mare e non può valutarsi per ciò ch' è accaduto in terra.*

7. *La prescrizione del diritto a reclamare i Tocchi di sicurtà, è un eccezione odiosissima, e difficilissima ad ammettersi.*

8. *Quando gli Assicuratori sono costituiti in mala fede non corre a loro vantaggio la prescrizione del diritto a reclamare il pagamento dei tocchi di sicurtà.*

9. 10. 11. *La Legge francese non poteva togliere i diritti quesiti, nè aveva forza retroattiva.*

12. *L'azione non resta prescritta se non dopo il lasso di 30. Anni.*

13. 14. 15. *La prescrizione anco negli affari commerciali non corre quando per parte del Creditore è intervenuta un'intimazione giudiciale al debitore.*

16. *Gli Assicuratori, che dopo di aver cimentata la difesa della prescrizione del diritto al pagamento dei tocchi di sicurtà, domadano una perizia per determinare l'importare della sicurtà elidono l' eccezione della prescrizione.*

17. *Le proteste, e i riservi contrarie ai fatti poco, o nulla si valutano.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Magistrato Civile e Consolare della Città di Livorno del dì 13. Ottobre 1824. furono i sigg. Danty e Chelli assoluti dal pagamento del respettivo loro tocco di sicurtà assunta colla scritta del primo Maggio 1807. per il viaggio da Manfredonia a Lisbona sopra una partita di Grani caricabili sul Bastimento americano denominato il *Commercio* comandato dal capitano *Giuseppe Tirelli*, e tale assoluzione fu motivata dalla mancanza della prova del risico, giacchè non esistevano negli Atti, nè la polizza di carico, nè la fattura delle merci assicurate.

Che dietro l'appello interposto da detta Sentenza furono per interesse del signor Recanati prodotti in Atti tanto la fattura, quanto la polizza di carico.

Che tutti gli estremi della azione proposta erano stati nell'attual Giudizio pienamente giustificati non potendosi controvertere la prova del risico la quale resultava dal testimoniale del capitano Tirrel da esso fatto nel porto di Corfù ove il Bastimento del capitano Tirell insieme con il carico era stato confiscato, e venduto come preda fattane da un corsaro russo.

Che l'eccezzione della prescrizione stata affacciata dai sigg. Avversarii nel Giudizio di prima istanza, e di cui i primi Giudici non si fecero carico non avrebbe potuto utilmente proporsi in questo secondo esperimento sia per il fatto sia per le regole di ragione.

Non per il fatto perchè sebbene il contratto di sicurtà porti la data del 1. Maggio 1807. e la notizia dell'accaduto sinistro giungesse in Livorno nell'Agosto dell'anno stesso, i rappresentanti la ragione „ Salvadore, e Lazzero Recanati „ i quali avevano riportata la sicurtà della quale si tratta con Atto del Settembre successivo resero noto agli Assicuratori il sinistro medesimo, e li intimarono al pagamento dei respettivi loro tocchi in modo che non è dato di parlare di taciturnità o di silenzio capace d'indurre la prescrizione del Contratto di sicurtà surriferito.

Non per le regole di ragione, perchè dovendosi esaminare la prescrizione operata non sul contratto di sicurtà, ma pretesa dietro l'Atto del 15. Settembre 1807. le regole di Gius Comune stabiliscono, che questa non può aver luogo, se non dopo il lasso di anni trenta, e nel caso nostro ne sono decorsi appena 15. — Ed anche nel concetto che della prescrizione obiettata ex adverso dovesse conoscersi ai termini delle disposizioni del Codice di Commercio Francese, è litterale il disposto dell'Articolo 434. il quale determina che tanto nei Contratti di Cambio marittimo, quanto nei Contratti di sicurtà la prescrizione non può aver luogo quando vi sia stata interpellazione giudiciale, come vi è stata nel caso in disputa. essendo litteralmente contenuta nel surriferito Contratto del 15. Settembre 1807. I sigg. Danty, e Chelli sostennero il contrario, e la Ruota dopo di avere esaminata la Causa, decise nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè in questo secondo stadio di Giudizio il sig. Salvadore Recanati ha pienamente giustificato la prova del risico mediante in ispecie la produzione della Polizza di Carico del Capitano Tirrel rapporto ai tomoli 5000. Grano che egli caricò a Manfredonia per portarsi a Lisbona, e la produzione del conto regolare di costo, e spese per lo che a buon diritto reclamava egli da signori cavaliere Enrico Danty, e Giovanni Chelli il pagamento de' loro respettivi tocchi di sicurtà giusta il convenuto nelle scritte di assicurazione del dì primo Maggio 1807. passate fra detti Danty, e Chelli insieme con diversi altri Negozianti livornesi, ed il sig. Recanati.

Attesochè non era luogo a pretesi storni, e defalchi sull'ammontare che presentava l'accennato conto di costo, e spese; sì per i motivi enunciati in rapporto di ragione di uso di commercio, e di regolarità di partito dal Perito Istruttore signore Baldaccio Del Chiaro, e sì perchè relativamente alle somme dei dazj pagati in Manfredonia, rimanevano esse bastantemente giustificate dal deposito prodotto in forma autentica in Atti di diversi Negozianti di quella Città.

Attesochè quanto era pacifica frà le parti la verità dell' avvenuto sinistro per cui fu la Nave assicurata, il *Commercio* comandata dal Capitano Tirrel americano arrestata, e confiscata nelle acque di Corfù da un'armatore russo, come resultava dal consolato fatto dal detto Tirrel in Corfù stesso il 2. Giugno 1807. altrettanto inutilmente, e incongruamente i difensori dei sigg. Danty, e Chelli opponevano deducendolo dal consolato medesimo, che il sinistro era accaduto dopo che il capitano aveva dirottato dal suo cammino volgendo il corso in verso l'Isola di Corfù, imperocchè qualunque ella fosse la cagione per cui credè il capitano di dovere poggiare verso quell'Isola, ciò non può propiamente dirsi una dirottazione, specialmente di fronte alle scritte di assicurazione, dove era stato espressamente convenuto che fosse lecito al Bastimento navigante da Manfredonia a Lisbona toccare in *qualunque altro luogo, e navigare innanzi, e indietro, a destra, e a sinistra a piacimento del padrone, e fare tutti i suoi bisogni, correndo sempre risico gli Assicuratori in su dette mercanzie di ogni caso di mare, di fuoco, di getto di mare, di rappressaglia, rubberia d'amici, e di nemici, di ogni caso, pericolo, fortuna, disastro, impedimento, o caso sinistro ancorchè non si potesse immaginare, intervenisse, o fosse intervenuto etiam di baratteria di Padrone*, dimodochè ove apparivano patti così estesi e così chiari era intempestivo il parlare di dirottazione in chi faceva di traverso un tragitto non lungo onde toccare, per suoi bisogni, a terra, ed intempestivo era pure il parlare dell'imputabilità di questo fatto al capitano subitochè anche la baratteria del capitano stesso cadeva espressamente nella classe de'sinistri dedotti in contrattazione.

Ne giovava punto ai sigg. Danty, e Chelli l'adoperarsi a trarre la causa remota della risoluzione presa dal capitano di toccare Corfù dall'essere stato ritrovato il grano in Manfredonia, mal condizionato, e bagnato, poichè, ol-

treché da questo fatto supposto anche vero non poteva dedursi la cagione per cui il legno metteva acqua, ed il capitano dovè far uso delle trombe per estrarla, donde conobbe per quanto ci dice essere il grano sparso nel bastimento, e prese quindi la determinazione di toccare Corfù; un tal fatto poi della male eseguita caricazione era apertamente smentito dalla Polizza di carico in cui il capitano Tirrel confessa avere ricevuto a bordo in Manfredonia tomoli 5000. di grani duri asciutti, *e ben conosciuti*, per lo chè su tutto ciò che egli disse poi in questo rapporto nel suo testimoniale in Corfù vuolsi avere per falso, ed erroneo si perchè il Consolato è una prova privilegiata per i fatti avvenuti in mare, e non può valutarsi per ciò che è accaduto in terra, e specialmente al segno di smentire la propria confessione; e si perchè frivolo, e puerile appariva il pretesto consistente in una mera asserzione di avere il capitano firmato in Manfredonia quella polizza per timore, e quasi per forza, contro ogni presunzione, e verosomiglianza. 6

Attesochè invano ugualmente si ritornava per parte dei signori Danty, e Chelli ad opporre contro il sig. Recanati la forza perentoria della prescrizione non già in riga di presunto pagamento, ma in ragione dell'efficacia del mero lasso di tempo, per cui sostenevano essere rimasto paralizzato, ed estinto il diritto del detto Recanati a reclamare il pagamento del pattuito tocco di sicurtà; imperocchè la Ruota osservò, che questa eccezione odiosissima per se stessa, e difficilissima ad ammettersi *Decian Consil.* 108. *N.* 28. *Rot. Rom.* 704. *N.* 2. *part.* 1. *Recen. Dec.* 643. *N.* 6. *T.* 2. *cor. Molines.* era nel concreto del caso combattuta in diritto, e in fatto, di maniera che credè della sua giustizia, ed equità il disprezzarla del tutto. E in quanto al diritto esservò la Ruota che essendo fin sotto di 15. Settembre 1807. stata fatta per parte del sig. Recanati (lo che non si controverteva fra le parti) un'intimazione giudiciale a' signori Danty, e Chelli, come pure a tutti gli altri Assicuratori a pagare, dietro l'avvenuto sinistro, i loro respettivi tocchi di sicurtà, ed essendosi di più in conseguenza di tale intimazione introdotto, e proseguito il giudizio davanti i Consoli del Mare sedente allora in Pisa come rilevasi dal Chirografo di Transazione stipulata fra lo stesso Recanati, e dieci dei detti Assicuratori, e non impugnato dai signori Danty, e Chelli, doveva dirsi a seconda delle Leggi a quell'epoca vigenti interrotta per la Lite così promossa la prescrizione in modo, che attesa la mala fede in che vennero gli Assicuratori costituiti non poteva efficacemente più correre a loro vantaggio, *ad Text. in L. Longi temporis. L. nec. bona, cod. de praescrit. long. tempor. Leg. cum. notissima. Cod. de prescrit.* 30. *et* 40. *annor. Marescot. var. cap.* 100. *num.* 10. *lib.* 2. *Rot. Rom. Dec.* 125. *num.* 5. *cor. Merlin. Dec.* 77. *num* 62. *tom.* 1. *cor. Ansaldo.* donde ne seguiva che qualunque variazione avesse portato nella materia delle prescrizioni la Legge Francese sopravvenuta posteriormente non aveva per certo potuto colpire il caso di cui si tratta perchè investendolo avrebbe ella spogliato il sig. Recanati di un diritto quesito, del diritto cioè che non poteva a danno suo correre più presunzione dopo l' introdotta Lite, e avrebbe in conse- 7 8 9

guenza la Legge Francese spiegato in questo rapporto una forza retroattiva lo che è assurdo *Leg. 7. Cod. de Legib. L. 27. Cod. de usuris Nov. 115. cap. 1. Cod. Nap. Art. 2.*

Invano quindi si oppunevano per parte de'signori Dauty, e Chelli le massime stabilite da alcuni Dottori di Giurisprudenza francese, ed anche da alcuni Tribunali Toscani rapporto all'efficacia delle Leggi Francesi relativamente alle prescrizioni gia principiate sotto il regime dell'antica giurisprudenza; poichè tali massime e decisioni considerarono il caso del solo
10 tempo incorso necessario ad indurre la presunzione, e non mai quello di un'diritto già quesito dietro un fatto posto in essere prima della sopravvenienza della nuova Legge, rapporto alla quale rispettarono sempre, e tennero fermo il principio della non retroattività.

Ma indipendentemente da tutto questo sembrò alla Ruota, che relativamente al caso di cui si tratta, dovessero eliminarsi gli effetti della prescrizione, tanto se si considerasse la cosa a termini delle antiche Leggi, e tanto se a termini della Giurisprudenza Francese. E di fatti se si prendeva di mira il diritto Romano vigente nel 1807. ciò che sembrava potersi dire plausibilmente per l'aperto disposto del Codice Civile de' Francesi il quale all' Articolo 2281. ordinava, che le prescrizioni incominciate all' epoca della pubblicazione di quel Codice saranno regolate a norma delle Leggi
11 anteriori; senza che rapporto a tali prescrizioni già incominciate nulla affatto disponesse in contrario il Codice di Commercio pubblicato in seguito, a termini dico del diritto Romano doveva dirsi non ancor consumata, e compita la prescrizione, poichè trattandosi di prescrivere un'azione è necessario come ciascheduno sà il lasso almeno di 30. anni *L. sicut. et L. Om-*
12 *nes Cod. de prescrit.* 30. *vel.* 40. *Annor.*

Che se poi piaceva considerare il nostro caso come caduto sotto le disposizioni delle Leggi Francesi pubblicate in Toscana nel mille ottocentotto e precisamente sotto l'influenza del Codice di Commercio, lo che sembrava pure plausibile a dirsi, specialmente dietro l'opinione del Giureconsulto Merlin seguita da diversi Tribunali, anche Toscani, che il disposto dell'Articolo 2281. del Codice Civile de'Francesi devii dalle massime di Giurisprudenza comune (su di che la Rota ha stimato inutile nel caso lo stabilire cosa alcuna) e che in conseguenza un tale disposto debba estendersi il meno possibile, e però debba ristringersi solo alle materie Civili, e lasciar quindi in quanto agli affari Commerciali, e in specie in quanto a Contratti di sicurtà, che spieghi anche rapporto alle prescrizioni incominciate sotto le antichi Leggi la sua forza l'Articolo 431. del Codice di Commercio, che ordina rimanere ogni azione nascente da Contratto *alla grossa*, o da una polizza di assicurazione prescritta col lasso di cinque anni; ciò nondimeno anche di fronte a quel Codice di Commercio la prescrizione appariva nel caso nostro sempre inopponibile, in quanto che l'Articolo 434. del Codice stesso dispone, che allorquando vi sia intervenuta per parte del Creditore al Debitore una intimazione giudiciale, la prescrizione non può aver più

luogo. — Laonde dovendo questa nuova Legge sotto cui si faccia cadere la questione della quale si tratta, colpire, ed informare il caso tale quale lo trova, giacchè sarebbe assurdo l'applicare al medesimo la nuova Legge per la parte pregiudiciale soltanto, e non insieme per la parte favorevole, ne segue che avendo ella trovato portante connessa, ed inerente una intimazione giudiciale già dall'assicurato formalmente trasmessa agli Assicuratori doveva il caso stesso a norma di quel Codice, e precisamente del citato Articolo 434. riguardarsi come ormai non più suscettibile di prescrizione. Senza che giovasse a' signori Danty, e Chelli il ricorrere su questo particolare alla perenzione, o prescrizione delle istanze giudiciali, giacchè era assurdo, che mentre essi rigettavano nella subietta materia ogni applicazione del Codice Civile de' Francesi perchè a loro contrario pel disposto dell'Articolo 2281. pretendessero poi l'invocare utilmente il Codice medesimo per ciò che loro giovava onde sostenere la pericolosa eccezione della prescrizione. 13 14 15

E tanto più volentieri la Ruota è scesa nel sentimento di non curare l'obiettata prescrizione in quanto che in fatto mostravano la giustizia dell'azione intentata dal sig. Recanati, e la titubanza, e la contradizione con che si difendevano i signori Danty, e Chelli, imperocchè oltrechè non si poneva in dubbio essere stato il Contratto di sicurtà adempito da dieci degli Assicuratori avendo essi pagato l'ammontare de'loro tocchi respettivi per via di stralcio, ed accomodamento in ragione del 91. per cento non isfuggì poi alla Ruota che essendosi per parte de' signori Danty, e Chelli dopo cimentata la difesa della prescrizione, domandato con Scrittura del dì 18. Febbraio 1826. la deputazione di un Perito perchè determinasse il più, e meno dell'importare della sicurtà, ossia che esaminasse se avevano, o no luogo alcuni storni che essi reclamavano di partite contenute nel conto di costo, e spese, vennero essi a far cosa che elideva manifestamente l'eccezzione della prescrizione, come osservò in termini simili la Ruota Romana nella *Romana seu urbe vetana pecuniaria* 16. *Martii* 1824. §. 10. *Cor. de Cursis*, senza che diminuissero la forza di questo ragionamento le proteste, e riservi che si leggono in quella Scrittura, poichè le proteste, e riservi contrarie ai fatti o poco, o nulla furono sempre valutate ne Tribunali *Roc. Consil.* 101. *Num.* 79. *et seg. lib.* 1. *Surd. Consil.* 440. *num.* 49. *et* 55. *Rot. Rom. Decis.* 1291. *num.* 5. *cor. Emerix. jun. et Decis.* 73. *N.* 29. *tom.* 2. *cor. Ansaldo.* 16 17

Finalmente considerò pure la Ruota che anche dalla mutazione di persone sopravvenuta dopo il 1807. negli amministratori della Ragione Recanati deducevasi equa ragione di eliminare dal caso gli effetti odiosi della prescrizione *Rot. Rom. Decis.* 1127. *Num.* 12. *cor. Emerix et Dec.* 6. *num.* 6. *de Censib. cor. Falcon.*

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Salvadore Recanati dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno

proferita sotto di 13. Agosto 1825. e male essere stato con la Sentenza medesima giudicato; quale perciò revocò, e revoca in tutte le sue parti ed inerendo al parere del Perito instruttore sig. Bindaccio del Chiaro dice non esser luogo a doversi stornare nè parzialmente ne integralmente il conto di costo, e spese di cui si tratta, e doversi condannare siccome condannò, e condanna i signori Cav. Enrico Danty, e Giovanni Chelli, a dare, e con l'effetto pagare al sig. Salvadore Recanati, il primo la somma, e quantità di Pezze trecento, ed il secondo la somma di Pezze cento da 8. reali ammontare del respettivo loro tocco di sicurtà di che nella Scritta del primo Maggio 1807. più i frutti sopra dette somme decorsi dal giorno della primitiva intimazione, e decorrendi fino all'effettivo pagamento; Ed i medesimi sigg. Danty, e Chelli solidalmente condanna nelle spese del passato, e del presente Giudizio, le prime da liquidarsi, e le seconde comprensivamente a quelle occorse pel Decreto di deputazione di Perito di che in Atti.

Così giudicato, e pronunziato dagl' Illmi. Signori
Angelo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditor Relatore*
Giovan Battista Lorenzini *Auditore*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Competentiae diei 10. Iulii 1826.

In Causa Giuntini e Rosi

Proc. Mess. Luigi Pieri — Proc. Mess. Cosimo Vanni

Argomento

La risoluzione della questione avanti le Ruote se il succumbente abbia, o non abbia perduto il diritto di fare opposizione alla Sentenza contumaciale proferita dai Tribunali di prima Istanza, unisce ancora la risoluzione della competenza delle stesse Ruote.

Sommario

1. *La Sentenza interlocutoria non arreca gravame a quegli, ad Istanza del quale è emanata, e perciò non può il medesimo giustamente reclamare.*

2. *Deve considerarsi la sostanza degli Atti, e nulla curarsi l'estrinseco delle parole, che gli rivestono.*

3. 4. *Quando l' eccezione di incompetenza riguarda una circostanza, ed un tempo determinato, è diversa dall' eccezione perentoria, mentre questa l' esclude interamente, e quella la suppone abituale.*

5. *Quando è opposta la competenza del Giudice, può non ostante lo stesso Giudice pronunziare una sospensione di fronte ad un' eccezione dilatoria.*

6. *Quando si questiona, se il succumbente abbia perduto il diritto di opporsi ad una Sentenza contumaciale, se viene dichiarato affermativamente risulta in tal caso la validità dell' appello, e la competenza della Ruota Tribunale d' appello sul merito della Causa.*

7. *Quando il succumbente ha conservato il diritto di fare opposizione alla Sentenza contumaciale in tal caso si conosce della causa in Contumacia dal Tribunale, che l' ha proferita.*

8. *Quando alla Ruota pende la questione della reiezione dell' opposizione ad una Sentenza contumaciale, puo la stessa riunire a questa anco la questione della Competenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Decreto de' 16. Dicembre 1825. la Ruota Civile di Firenze sopra l' istanza fatta dal sig. Antonio Rosi colle scritture dei 12. Luglio, e 9. Agosto di detto anno sospese di conoscere della nullità, e della ingiustizia della Sentenza Contumaciale dèl Magistrato Supremo di Firenze de' 29. Luglio 1823. attesa la pendenza dell' appello da altra Sentenza di detto Magistrato de' 29. Luglio 1825. colla quale fu dichiarata inammissibile l' opposizione fatta da detto Rosi con Scrittura de' 6. Luglio 1825. alla predetta Sentenza Contumaciale de' 29. Luglio 1823.

Sospesa la cognizione di detta Causa, e portata in discussione avanti la detta Regia Ruota Civile l' altra Causa relativa alla giustizia della citata Sentenza de 29. Luglio 1825. il detto sig. Rosi con Scrittura dei 6. Marzo 1826. fece istanza, che per capo separato, e per mezzo di separata Sentenza fosse dichiarato nullo ed inefficace a tutti gli effetti di ragione l' Atto di riassunzione esibito a nome del detto sig. Rosi sotto dì 14. Maggio. 1825.

Si oppose il sig. Giuntini alla detta Istanza rilevando, che il Rosi inalzava al rango d' incidente quelle istesse eccezioni che avea affacciate con altra Scrittura dei 3. Marzo 1826. contro il detto atto di riassunzione dei 14. Maggio 1825. e che in questo aspetto la domanda incidentale del Rosi costituiva tutto al più un incidente improprio, che per la sua connessità colla Causa principale di ammissibilità di opposizione doveva essere riunito al merito, e risoluto con una medesima decisione.

La Ruota Civile di Firenze con suo Decreto dei 16. Marzo 1826. riunì al merito l' incidente promosso per parte del detto sig. Rosi colla Scrittura dei 6. Marzo 1826. e destinò la mattina del dì 11. Aprile successivo per la spedizione della Causa.

Con atto dei 5. Aprile 1826. il sig. Rosi appellò dai detti due Decreti del 15. Settembre 1820. e 16. Marzo 1826.

Proseguito il detto appello, la Causa fu portata in discussione avanti il Supremo Consiglio il quale decise come segue.

MOTIVI

Attesochè il sig. Rosi non poteva reclamare giustamente contro la Sentenza interlocutoria della Causa riguardante il merito principale sopra cui aveva deciso il Magistrato Supremo colla sua Sentenza del dì 29. Luglio 1823. emanata nella contumacia del sig. Rosi stesso, mentre lungi dall'avergli la Regia Ruota con quella pronunzia recato gravame alcuno, non avea fatto altro che secondare la istanza contenuta nelle di lui Scritture del dì 12. Luglio, e 9. Agosto. 1825.

1

Attesochè le riflessioni del Difensore del prefato sig. Rosi tendenti ad insinuare, che quella istanza, e quelle Scritture non fossero dirette ad ottenere una sospensione, ma la dichiarazione bensì della incompetenza della Rota stessa, non erano ammissibili di fronte alla sostanza dei suddetti Atti mentre dovendo questa unicamente considerarsi, nulla curando l'estrinseco delle parole che gli rivestono, certo è che allorquando il sig. Rosi chiedeva che la Ruota si dichiarasse incompetente a conoscere del merito sino „ a „ tanto che (son parole della suddetta Scrittura del 12. Luglio 1825.) non „ fosse deciso quelchè di ragione sopra l'opposizione che il sig. Comparente avea fatto contro la detta Sentenza del Magistrato Supremo del dì „ 29. Luglio 1823. „ non altro egli faceva che allegare un eccezione dilatoria per cagione della Lite pendente d'avanti al Magistrato Supremo intorno all'opposizione da lui fatta alla Sentenza Contumaciale di cui sopra, la qual eccezione riguardando unicamente una circostanza, e un tempo determinato, è ben diversa dall'eccezione perentoria relativa alla incompetenza del Giudice, ed anzi l'una è diametralmente all'altra opposta, in quanto che l'una suppone la competenza abituale, e la radical giurisdizione nel Giudice, mentre l'altra tende ad escluderla assolutamente.

2

3

4

Per il che manifesto era anco l'altro equivoco del Difensore del Rosi allorchè diceva che nei casi, in cui è messa in questione la competenza del Giudice non è a lui permesso di emanare nemmeno una pronunzia interlocutoria concernente il merito della Causa principale; imperocchè omettendo di esaminare le modificazioni che questa teoria può subire nella varia contingenza dei casi, certa, e manifesta cosa è che non possano queste massime applicarsi al caso in cui si tratta di una pronunzia di sospensione a fronte di una eccezione dilatoria, mentre quello appunto è il naturale effetto di questa.

5

Attesochè la istanza fatta dal sig. Rosi mediante la sua Scrittura del dì 3. Marzo 1826. nel separato, e dal precedente diverso Giudizio di appello dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 29. Luglio 1825. che rigettò la di lui opposizione, colla quale egli sig. Rosi richiedeva che la Ruota ammettendo, e dichiarando che nullamente fosse stato interposto il

di lui appello dalla Sentenza relativa al merito principale, pronunziasse altresì la sua incompetenza a conoscerne, non poteva non ravvisarsi come identica, o almeno intimamente connessa colla questione già pendente, e che consisteva appunto nel vedersi se il sig. Rosi avesse o non avesse perduto il diritto di fare opposizione alla ridetta Sentenza sul merito principale, poichè se fosse costato che il sig. Rosi aveva perduto l'accennato diritto dell'opposizione, risultata ne sarebbe indubitatamente la validità dell'appello, e quindi la competenza della Rota sul merito di esso, mentre se all'opposto risultato fosse che il sig. Rosi aveva conservato la facoltà di opporsi alla Sentenza Contumaciale di prima istanza ne sarebbe resultato di potersi solo allora conoscere della Causa in contumacia del sig. Rosi d'avanti al Magistrato Supremo decisa. Per la qual cosa evidentemente si scorge che non solo potè la Rota con Giustizia unire insieme la questione della competenza con quella dell'appello della reiezione della opposizione del sig. Rosi ma che non poteva ella fare altrimenti senza cadere nel gravissimo assurdo di decidere la nuova questione incidentale prima che fosse conosciuto della precedente da cui questa in secondo luogo promossa dipendeva essenzialmente, o almeno nella massima parte. Son comuni gli insegnamenti de pratici diretti ad evitare simili assurdi dalle Leggi stesse disapprovati, come ne insegna fra gli altri *Voet ad Pandect. lib. 44. tit. 1. N. 12. ed il Zanger. de Except part. 2. ab initio ad finem.*

Attesochè inconcludente nel descritto stato delle questioni tra i sigg. Giuntini, e Rosi pendenti appariva l'osservazione del Difensore del secondo il quale non potendo impugnare che ciascuna delle suddette Rotali pronunzie fosse per se stessa giusta, e conveniente, si sforzava di mettere in vista che l'una combinata, e congiunta coll'altra recato avesse al sig. Rosi un ingiusto, e indebito aggravio; mentre qualunque fossero gli effetti che le due Sentenze incidentali avessero potuto produrre a carico del Rosi non poteva di questi aversi ragione alcuna poichè ciascuna Sentenza era stata pronunziata in un congruo, e separato Giudizio, e poichè dall'altra parte anche volendo considerare l'una, e l'altra sotto uno stesso punto di vista si vedeva a colpo d'occhio che la sospensione ordinata colla prima Sentenza dipendeva dall'esito della questione concernente la opposizione fatta dal sig. Rosi d'avanti al Magistrato Supremo, come da questa stessa dipendeva quella della validità dell'appello, o sia della competenza della Ruota per il che ambedue le suddette incidentali pronunzie anche unitamente riguardate erano conformi, e convenienti alle circostanze del fatto.

Per questi Motivi

Dice e dichiara non esser costato nè costare delle giuste cause dell'appello interposto li 5. Aprile 1826. per parte del sig. Antonio Rosi dai due Decreti proferiti dalla Regia Ruota Civile di Firenze li 13. Settembre 1825. e 16. Marzo 1826. Dice perciò, e dichiara doversi rigettare, conforme rigetta il detto appello, e confermare, siccome con-

ferma i Decreti suddetti, colla Condanna del detto sig. Rosi, e del sig. Michele Giuntini in tutte le spese giudiciali e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagli illmi. Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Battista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore*, *Consigg.*

DECISIONE XI.

R. RUOTA DI PISA

Pisana Successionis diei 4. Januarii 1826.

IN CAUSA ROMORINI E NOCCHI

Proc. Mess. Domenico Ghelarducci — Proc. Messer Jacopo Sabatini

ARGOMENTO

Le successioni intestate delle femmine si regolano in Toscana coerentemente alla Patria Legge secondo le disposizioni della Novella 118.

SOMMARIO

1. *La Patria Legge abbandona alla sanzione della Legislazione Romana le successioni intestate delle femmine.*

2. *In Toscana nelle successioni alle femmine è adottato il disposto della Novella* 118.

3. *La Legge Patria quando si apre la successione ad una femmina non ha contemplazione veruna alla preferenza degli Agnati.*

STORIA DELLA CAUSA

Per parte d'Angiolo Maria Nocchi fu esposto alla Ruota di Pisa, che con Sentenza del Tribunale di prima istanza di quella città del dì 28. Luglio 1825. fu in suo pregiudizio quantunque sia Agnato in grado sesto civile con la defunta Maria Giulia Pellegrini, accordata prelazione della di lei eredità e successione a Francesco Romorini cognato in grado quarto civile, e con la medesima venne dichiarato di lei erede.

Che da questa Sentenza era stato interposto appello sul fondamento, che Francesco Romorini come cognato con la defunta per discendere da una figlia della di lei ava materna soltanto non poteva accordarsi prelazione nella successione della defunta medesima per essere regola che gl'uterini, e i loro discendenti non hanno vocazione dopo il secondo grado, e perchè dovendosi la successione ai termini della Legge dei 18. Agosto 1814.,

animata dallo spirito agnatizio, doveva al Nocchi, come agnato, accordarsi la prelazione.

Per queste ragioni, concludeva che piacesse alla Regia Ruota di revocare in tutte le sue parti la Sentenza appellata, ed accordargli in riparazione la successione alla defunta Nocchi, e condannare il Romorini nelle spese del primo e del secondo giudizio da liquidarsi.

Per parte del Romorini si replicò che era falsa la massima che il cognato non avesse la vocazione alla successione delle femmine oltre il secondo grado civile.

Che una tale dottrina non si trovava scritta in alcun Codice.

Che era chiara la legge dei 18. Agosto 1814. la quale rimette al gius civile dei Romani la successione all' Eredità delle femmine, e concluse per la conferma della Sentenza appellata. La Ruota fatte le convenienti considerazioni decise come segue.

MOTIVI

Considerando che ad intorbidare non che a distruggere nell' appellato Francesco Romorini il diritto di preferenza alla successione nell' eredità della Giulia Maria Nocchi contrastato da Angelo Maria Nocchi non era attendibile la difesa proposta in seconda istanza dall'appellante, e basata sull'avvertenza che la nostra Legge sulle successioni intestate riportandosi nel §. 25. al diritto Civile Romano allorchè si tratti di succedere ad una femmina non abbia voluto adottare le disposizioni del gius novissimo estesamente propizio alla cognazione, ma le precedenti modellate col favore agnatizio.

Considerando che di fronte alla generalità dell'espressioni con le quali la patria Legge abbandona alla sanzione della Legislazione Romana la divisata specie di successione, non può avere plauso il concetto che debbasi consultare un ordine di successione rifuso del tutto dalle ultime regole adottate da quella, e che tornino ad aver vita leggi che non hanno più forza nè impero nella soggetta materia. 1

Considerando che se la mente del nostro Legislatore stata fosse di non accettare nella successione alle femmine il disposto della Novella 118. averebbe dettate delle disposizioni particolari come ha fatto in altra sede di vocazione che deviassero da quelle della stessa novella, onde evitare l'inconveniente di rimettersi indistintamente ad un altro corpo di Legge, nel quale è antiquata quella predilezione agnatizia che avesse inteso di sanzionare. 2

Considerando che tanto più lontana deve tenersi l'intelligenza della nostra Legge pretesa dal Nocchi in quanto che vedesi che la Legge medesima prescrivendo nell'Artic. 25. l'osservanza del Diritto Romano premette che non debba farsi distinzione fra maschi, e femmine, tra gli agnati, e cognati, e così chiaramente annunzia, che quando si apre la successione ad una femmina ella non ha contemplazione veruna, alla preferenza degli Agnati. 3

Considerando che facendo reflesso al superior contesto della Legge che la medesima anche quando si tratta di succedere ai maschi collaterali ha tem-

perato di fronte alle antiche Leggi Romane il favore agnatizio, chiamando a succedere in secondo luogo gli agnati fino al quarto grado, ed ammettendo in ultimo indistintamente gli agnati, e cognati, osservata soltanto, tra essi la prossimità del grado, con includere altresì nella serie dei cognati gli uterini, e loro descendenti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte d' Angiol Maria Nocchi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa all'Udienza del dì 28. Luglio 1825. contraria al detto Nocchi, e respettivamente favorevole a Francesco Romorini, e bene perciò essere stato con la medesima giudicato, quella conferma in tutte le sue parti ordinando che sia posta in esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna il vinto a favore del vincitore nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche di questa seconda istanza secondo la liquidazione da farsene nel suo congruo, e separato giudizio.

Così deciso dagl' illmi. Signori.

Angiolo Carmignani *Auditore*

Antonio Magnani, e Gio. Battista Lorenzini *Relatore Aud.*

DECISIONE XII.

SUPREMO CONSIGLIO

Figlinen. Rejetion. Test. diei 29. Settembris 1826.

In Causa Castellucci e Valoriani

Proc. Mess. Pietro Salzi — Proc. Mess. Pietro Gotta

Argomento

Il Colono non può nel sommarissimo Giudizio di disdetta di colonia parziaria opporre l' eccezzione di condominio del Fondo, che ritiene, e a tale effetto deve andar soggetto alla rejezione della prova testimoniale per dimostrare l'esistenza del suo condominio del Fondo disdetto.

Sommario

1. 4. *Nel sommarissimo Giudizio di opposizione alla disdetta non si attendono l' eccezzioni, che contro la disdetta si deducono dal Conduttore, o Colono, che tendono a reclamare a loro favore tutto, o parte del dominio del fondo locato.*

2. *Quando il Colono diviene domino in comune col Proprietario*

del Fondo, che lavora, pendente la Colonia, può lo stesso colono opporsi alla ricevuta disdetta.

3. *Il Compratore non è tenuto a rispettare il precedente Contratto di Locazione posto in essere dal Venditore.*

5. *La rejezione dell'eccezione di Condominio, che affaccia il Colono contro la ricevuta disdetta nel Giudizio sammarissimo di opposizione alla medesima, non gli impedisce di sperimentarlo in altro diverso Giudizio.*

Storia della Causa

Nel 1819. nella circostanza che dall'Amministrazione Demaniale si allivellava la Fattoria di Monte Scalari, Luigi Valoriani fu dal sig. Leopoldo Hereauti nominato come acquirente del dominio utile di due Poderi uno detto il „Mulinaccio„ e l'altro il „ Burroncino „ il quale acquisto fu dipoi fatto dal sig. Cav. Luigi Rosselli del Turco in ordine al Sovrano Rescritto dei 29. Gennaio 1820. il quale, in seguito per contratto dei 28. Giugno 1821. rogato Mess. Neri Magnani ricedè ambedue i suddetti Poderi al sig. Castellucci, il quale fu riconosciuto livellare dalla Deputazione Demaniale domina diretta.

Nel 27. Settembre 1821. il sig. Castellucci trasmesse la disdetta al Valoriani, che lavorava il Podere del Mulinaccio.

Si oppose il Valoriani a questa disdetta protestandosi che l'acquisto di questo Podere avealo fatto in società col sig. Castellucci, e che perciò non poteva espellerlo dalla Colonia, e a giustificazione di tutto questo produsse una cedola di posizioni, che furono ammesse, e dalle quali resultò per confessione dello stesso sig. Castellucci, che era stata proposta una simile società, ma che non era stata conclusa: Il Valoriani domandò l'ammissione alla prova testimoniale inducendo diversi Testimoni fra i quali l'istesso sig. Cav. Del Turco stato il prestanome nella compra suddetta.

Il Tribunale di Figline ammesse con Decreto del 25. Febbrajo 1826. la prova testimoniale invocata dal Valoriani.

La Regia Ruota dietro l'appello del sig. Castellucci dichiarò inammissibile la detta prova Testimoniale col Decreto del dì 11. Luglio 1826. nel fondamento che nel Giudizio di disdetta una tale prova fosse improponibile dietro il disposto del *Text. in Leg. si quis conductionis Cod. Locati*.

Portata finalmente la Causa in appello al Supremo Consiglio fu da questi emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la prova testimoniale domandata da Luigi Valoriani lavoratore al Podere denominato il Mulinaccio veniva domandata nel Giudizio di opposizione alla disdetta ad esso trasmessa dal sig. Vincenzio Castellucci livellare del detto Podere in ordine al Contratto di cessione delle ragioni utili riportate dal sig. Cav. Luigi del Turco Rosselli per Atto del dì 28 Giugno 1821. rogato M. Neri Magnani, ed in ordine al Contratto de'23.

Agosto 1821. rogato lo stesso Notaro di rinnovazione fattane con la Deputazione Demaniale, ed era diretta a dimostrare che la cessione delle ragioni livellarie dal sig. Castellucci riportata dal sig. Cav. Del Turco doveva riguardarsi fatta in piena società con il detto Luigi Valoriani, e così con tal prova si accingeva il detto Valoriani a sostenere a suo favore un egual dominio col sig Castellucci del mentovato Podere, e conseguentemente l'insussistenza della trasmessa disdetta.

Attesochè nulla è più certo, che nel sommarissimo Giudizio di opposizione alla disdetta non possono attendersi l'eccezioni che contro la ricevuta disdetta si propongono dal Conduttore, dal colono, e simili, le quali tendono a reclamare a favore del Conduttore o del Colono o il totale, o il parziale dominio del fondo ad essi locato in pregiudizio del proprietario che ha ai medesimi fatta la concessione del fondo che egli ha disdetto dovendo il Conduttore, ed il colono adempire per parte sua al Contratto di conduzione di colonia ec. con abbandonare il fondo, e dedurre poi le sue ragioni al preteso dominio in un separato Giudizio siccome inerendo al *Text. in Leg. si quis Conductionis Cod. Locat.* per tutti avverte *Pacion de Locat. et conduct. Cap. 65. Mem. 47. et plur. ec. seg. ec.*

1

Attesochè non concorreva a favore del Valoriani la limitazione, a cui la detta Legge và soggetta, che cioè il dominio che il Valoriani intendeva di avere a comune con il Castellucci, fosse in esso sopravvenuto nella durata, e nella pendenza della colonia, nei quali termini è dato al Colono, ed al Conduttore di opporre alla ricevuta disdetta la questione del dominio giusta ciò che rilevano fra gli altri *Menoch. de Reg. poss. Remed. 11. Num. 45. Canc. Variar Resol part 1. Cap. 14. Num. 84. Fab. in Cod. Lib. 4. tit. 42. defin 10. Num. 10. et Pacion. de Locat. et Conduct. cap. 65 Num. 87. et 8.* mentre il Valoriani, di fronte al signor Castellucci di lui Colono al momento in cui il detto sig. Castellucci ottenne dal sig. Cav. Del Turco la cessione delle ragioni livellarie, non potè il Valoriani prevalersi della Colonia avanti questa epoca ritenuta del Podere del Mulinaccio, giacchè è soltanto rispetto a quel proprietario che trasmette la disdetta che deve determinarsi se al Conduttore sia sopravvenuta la Causa del dominio nella pendenza della conduzione medesima, e non già a riguardo del fatto materiale della ritenuta colonia anteriormente all'epoca che il dominio del fondo, dal colono ritenuto a colonia, sia con titolo singolare trapassato nel nuovo proprietario disdicente, essendo dal momento dell'acquisto che all'effetto del quale si tratta, misurar si deve il principio del nuovo Contratto di colonia, convincendone di ciò l'altro pur noto principio di diritto per cui viene stabilito, che il Compratore non è tenuto a rispettare il precedente Contratto di Locazione posto in essere dal Venditore al *Text. in Leg. Emptorem 9. Cod. de Locat. et conduct.* talmente che essendo il sig. Castellucci Compratore delle Ragioni livellarie del Podere del Mulinaccio e dependentemente da esse potendo stipulare la Colonia del Podere medesimo, ne segue che il signor Valoriani non altro Contratto di Colonia

2

3

ritiene col sig. Castellucci che quello che venne ad emergere tra essi al momento, che divenuto il sig. Castellucci cessionario delle ragioni livellarie, riconosciuto dall'Amministrazione Demaniale, continuò a ritenere nella colonia il Valoriani, ne si prevalesse del diritto di espellerlo, che dalla sua qualità di Compratore delle ragioni livellarie era in esso derivato.

Quando poi il Valoriani doveva determinare l'origine del Contratto di colonia di cui aveva il sig. Castellucci intimata la terminazione mediante la disdetta trasmessa all'epoca in cui il sig. Castellucci riportò la cessione delle ragioni livellarie; nè poteva giovarsi della precedente colonia per averla il Valoriani ritenuta di fronte a persone delle quali il fatto era indifferente al sig. Castellucci, veniva a mancare al Valoriani il fondamento della sua difesa, giacchè quella società nel dominio utile per la quale contrastava la ricevuta disdetta, non era ad esso sopravvenuta alla stipulata conduzione ma anzi a tenore del capitolato prodotto, aveva questa società preceduto il Contratto di cessione del sig. Castellucci celebrato col sig. Cav. Del Turco, e conseguentemente questa società era pretesa dal Valoriani al momento istesso in cui si creò il tacito Contratto di colonia fra esso ed il sig. Castellucci divenuto cessionario delle ragioni livellarie, e quindi se il Valoriani sciente dei suoi pretesi diritti di condominio pose in essere con il suo contegno il contratto di colonia fra esso ed il sig. Castellucci posteriormente alla cessione da esso riportata delle ragioni livellarie, imputar deve a se stesso il detto Valoriani questi suoi Atti recognitivi del dominio nel signor Castellucci, e deve frattanto andar soggetto a veder rigettare qualunque prova di dominio del fondo ad esso disdetto, che sia proposto nel sommarissimo Giudizio di opposizione alla disdetta, con essere per altro sicuro, che un simile rigetto nulla può ne deve pregiudicare all'esperimento di questa prova medesima in un diverso giudizio ordinario semprechè siavi luogo alla di lei ammissione.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Luigi Valoriani con le sue Scritture del dì 1. e 16. Agosto prossimo passato 1826. dalla Sentenza della Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze del dì 11. Luglio 1826. proferita a favore del sig. Vincenzio Castellucci, bene con la detta Sentenza giudicato quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, il tutto però senza pregiudizio dell'ammissione della prova testimoniale nel diverso Giudizio che quanto alla pretesa società del dominio utile del Podere del Mulinaccio possa piacere al Valoriani di promuovere, e sempre che sia di ragione ammissibile da conoscersi nel suo congruo Giudizio, e condanna detto Luigi Valoriani nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso, e pronunziato dall' Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi *Relatore*, e Cav. Luigi Matteucci, *Consiglieri.*

DECISIONE XIII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistorien. Pecuniaria diei 5. Aprilis 1826.

IN CAUSA COMUNITA' DI PISTOJA E NICCOLAI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Pietro Bellucci

ARGOMENTO

Il mallevadore solidale, ed in conseguenza i suoi eredi, a favore di una Comunità per il puntuale pagamento di prestazioni vitalizie sono obbligati all'adempimento delle loro promesse, sebbene penda fra essi, e il debitor principale una liquidazione per dependenza di un Accollo di una parte di dette prestazioni.

SOMMARIO

1. 2. *Gli Eredi di colui, che prestò la sua solidale mallevadoria per il pagamento di prestazioni vitalizie, non possono ritirarsi dall'adempimento di questa obbligazione, quantunque penda una liquidazione col debitor principale, riguardante le stesse prestazioni.*

3. *Il mallevadore alle prestazioni vitalizie promesse a favore di una Comunità non ha diritto all'esibizione de'dazzaioli.*

STORIA DELLA CAUSA

Per pubblico Istrumento dei 3. Maggio 1806. rogato ser Antonio Domenico Ricci, il fu Andrea Caramelli di Valenzatico prese dalla Comunità di Pistoia in subaccollo alcune prestazioni vitalizie pagabili di bimestre in bimestre anticipatamente nella somma annua di L. 573. 9. 8. alla Cassa di detta Comunità, che lire 560. per la vita natural durante di Suor Angiola Pagnozzi, ed una frazione in Lire 13. 9. 6. per la vita natural di Suor Caterina Mastripieri, ed in conguaglio ricevè un capitale in lire 7566. tanti canoni, e censi colla condizione resolutiva del Contratto in mancanza del pagamento di due bimestri, e a questa obbligazione accedè come mallevadore solidale a favore della Comunità Giuseppe del fu Cosimo Niccolai di Valenzatico padre del pupillo Vincenzo Cosimo, il qual Giuseppe Niccolai con altro Istrumento dei 4. Luglio 1807. rogato dallo stesso Notaro Ricci prese pure in subaccollo dal Caramelli due terzi di dette prestazioni assumendosi tutti gli obblighi, che ne sono la conseguenza; avendo dipoi i suddetti mancato al pagamento di più di due bimestri il sig. Gonfaloniere di detta Comunità con Scrittura del 1. Gennaio 1824. adì il Tribunale Collegiale di Pistoia, e domandò contro il sig. Niccolai il pagamento delle rate scadute in Lire 378. 3. 4. e qualora non fossero pagate dentro un di-

sereto termine, domandò risoluto il Contratto, e ritornata la Comunità alle sue prime ragioni.

Il Tribunale Collegiale di Pistoia rigettate le eccezioni del sig. Niccolai fra le quali quella della nullità dell'obbligazione di Giuseppe Niccolai per essere stato in età minore all'epoca della contratta mallevadoria, e sospesa di consenso delle parti la Decisione dell'Art. della rescissione del Contratto, condannò il detto sig. Niccolai NN. a pagare alla Comunità predetta L. 378. 3. 4. che lire 191. 9. 10. per l'importare di prestazioni vitalizie arretrate, e scadute a tutto Dicembre 1823, e lire 186. 1. 4. ammontare di tre bimestri delle stesse prestazioni bimestrali scadute posteriormente, e quelle che di bimestre in bimestre fossero andate a scadere alla ragione di Lire 62. 4. 4. per bimestre alla Comunità suddetta dovute dal fu Giuseppe Niccolai, ed oggi dal sig. Vincenzo Cosimo Niccolai suo figlio, ed Erede rappresentato dal suddetto sig. Francesco Niccolai Tutore, ed Amministratore, in ordine ai detti due Istrumenti dei 3. Maggio 1806. e 4. Luglio 1807. e condannò detto sig. Niccolai nelle spese. Appellò il signor Niccolai alla Ruota di Firenze, e questa decise come segue.

MOTIVI

Attesochè dalla lettera del pubblico Istrumento del 3. Maggio 1806. rogato Ricci resultava ad evidenza, che Giuseppe Niccolai prestò la sua solidale mallevadoria a favore della Comunità di Pistoia per il puntual pagamento delle prestazioni vitalizie, che restarono accollate ad Andrea Caramelli.

Attesochè ciò dimostrato, non poteva contrastarsi alla Comunità il diritto di escutere immediatamente per l'esigenza dalle scadute rate i successori di detto mallevadore solidale; e la liquidazione pendente fra questi, e gli Eredi del correo di debito Caramelli per il subaccollo, che questi fece al Niccolai di due terzi delle prestazioni predette, non poteva in veruna guisa trattenere a danno della Comunità l'esercizio di quell'azione, che a di lei favore derivava dall'enunciato Contratto. 1 2

Attesochè molto meno questo esercizio poteva restare impedito dalla richiesta fatta modernamente dell'esibizione dei dazzaioli, poichè fondando la Comunità non in questi, ma nel Contratto il diritto, si rendeva affatto inconcludente questa esibizione, mentre se gli eredi Niccolai supponevano di non essere debitori di tanta somma, quanta loro veniva richiesta, potevano facilmente dimostrarlo con esibir loro le relative ricevute. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Francesco Niccolai come Tutore del sig. Vincenzo Cosimo Niccolai dalla Sentenza del Tribunale di Pistoia del dì 8. Aprile 1825. e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza giudicato, e perciò quella confermando in tutte le sue parti ordina, che venga eseguita secondo la

sua forma, e tenore, e condanna l' appellante nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini, Auditori.

DECISIONE XIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Iniuriar. et Refetion. Damnor. diei 12. Aprilis 1826.

In Causa NN. e NN.

Proc. Mess. Andrea Vannucchi — Proc. Mess. Ippolito Scaramucci.

Argomento

Il ratto di una ragazza, eseguito col di lei consenso reca ingiuria al di lei Genitore, il quale ha diritto al risarcimento di quei danni, che dall' ingiuria provengano, sebbene la Ragazza rapita abbia come risulta dal Processo per di lei confessione, avuta turpe pratica con altro soggetto.

Sommario

1. *Quando la Ruota Criminale ha condannato Quegli, che rapì la figlia al padre a resarcire l' ingiuria al medesimo arrecata, non è dato il questionare davanti i Tribunali Civili se tale ingiuria esista, o non esista.*

2. *L' ingiuria arrecata al padre per il ratto della figlia si valuta e se ne determina la stima secondo le circostanze di fatto, e di persone.*

3. 4. *Il ratto di una fanciulla reca ingiuria al padre per motivo dei danni, che gli apporta, giacchè per maritarla è costretto a dargli una maggior dote per causa della di lei diffamazione in faccia al pubblico.*

5. *Il ratto disonora una ragazza, sebbene anco per l' avanti si fosse occultamente prostituita ad altro soggetto.*

6. *Una donna quantunque impudica non può essere disonesta.*

7. *La disonestà consiste nella pubblicità del mal costume.*

8. *La Figlia, che acconsentè di esser rapita non soffre ingiuria, o danno perchè è complice del delitto, ma soffre nell' onore il di lei Padre.*

9. *I lucri provenienti dall' opera delle mani della figlia cedono a vantaggio del padre per effetto della Patria Potestà.*

STORIA DELLA CAUSA

NN. Israelita di Livorno nell' Agosto 1824. amoreggiando con Rosa NN. figlia di Rocco NN. la sedusse al punto, che la rapì lei consenziente dai propri Genitori, e la trasportò nella città di Pisa, ove furono ambedue arrestati.

In sequela di tale arresto fu instituito un Processo di ratto contro l'Ebreo NN. pendente l'instruzione del Processo, dichiarò l'Ebreo NN. di volersi fare *Cristiano*, e quindi sposare la rapita. Dietro tale dichiarazione la Ruota Criminale assegnò il termine di due mesi al prevenuto ad avere effettuato il matrimonio, e lo abilitò dalle carceri.

La promessa non fu eseguita, e furono perciò riassunti gli atti Criminali sotto di 13. maggio 1825. La Ruota di Firenze, dichiarò che attesa la lunga carcerazione sofferta non doversi dare all'Ebreo NN. ulteriore molestia, ma condannò il medesimo nei danni, spese, ed ingiurie a favore di NN. padre della rapita secondo la liquidazione da farsi.

In sequela di tale pronunzia, Rocco NN. si presentò avanti il Magistrato Consolare di Livorno, e fece istanza che l' Ebreo NN. fosse condannato a pagargli la somma di lire 326. 13. 4. importare dei danni, e delle spese, e più pezze 600. a titolo di refezione d' ingiuria.

Il Magistrato Civile, e Consolare con sua Sentenza del dì 16. Settembre 1825. accolse le istanze del padre della Rapita nella parte dei danni, e ridusse quelle riguardanti l' ingiuria a sole 300. pezze da 8. reali.

Da questa Sentenza interpose appello all' effetto sospensivo l' Ebreo NN. ch' essendo stato dichiarato deserto venne riassunto all' effetto devolutivo.

Il Difensore dell' Ebreo NN. sostenne che la Sentenza appellata doveva revocarsi con la condanna di NN. nelle spese.

1. Perchè secondo la Sentenza Criminale la condanna dell'Ebreo NN. alla refezione dell' ingiuria, era subordinata al caso dell' esistenza di detta ingiuria, la quale non esisteva per la cattiva qualità della Rosa NN.

2. Perchè senza titolo Rocco NN. domandava la refezione dei danni.

3. Perchè la Sentenza appellata non poteva rilasciare l' arresto personale.

Il Difensore di NN. soggiunse, che era un errore il sostenere che la Sentenza della Ruota Criminale avesse subordinata la refezione dell' ingiuria di NN. all' esistenza della stessa ingiuria, poichè se questa non fosse esistita la Ruota Criminale non ne avrebbe decretata la indennizzazione non sussisteva la pretesa mala qualità della Rosa NN mentre i Motivi del giudicato Criminale smentivano questo fatto, l' ingiuria esiste anche nel reflesso che l'Avv. sedusse la Rosa NN. con la promessa di abbandonare la Religione Israelitica, di farsi *Cristiano*, e sposarla, promessa che reiterò durante l' instruzione del Processo Criminale.

I danni e spese sofferte da Rocco NN. sono di natura tale, per cui si rende impossibile la giustificazione e d' altronde la tenuità dei medesimi rende ammissibile tal partita.

Che l'arresto personale era stato bèn decretato ogni qualvolta consideravasi che la refezione del danno, e dell' ingiuria nasceva da una sentenza Criminale conforme aveva deciso la Ruota Fiorentina nella *Florent. Comprehensionis* 14. *Giugno* 1821. *coram Gilles.* e perciò insistè per la conferma della Sentenza appellata. La Ruota pertanto proferì come segue.

MOTIVI

Considerando che dopo, che la Sentenza della R. Ruota Criminale di Firenze del dì 13. maggio 1825. aveva condannato l' Israelita NN. a
1 resarcire l' ingiuria fatta a NN. nel ratto improprio della sua figlia Rosa, non era dato il questionare oggi davanti i Tribunali Civili, se l' ingiuria stessa avesse, o no propriamente avuto luogo, ma in genere doveva di necessità tenersi per arrecata; laonde tutta l' inspezione riducevasi in questo rapporto a determinare, secondo le circostanze di fatto, e di persone, la
2 stima e valutazione di tale ingiuria onde precisarne in un certo quantitativo l' indennizzazione.

Considerando che la somma di pezze 300. da 8.r nella quale valutò il Magistrato Civile, e Consolare l' ingiuria suddetta sembrava anche a noi congrua, e giusta non tanto di fronte alla qualità della persona ingiuriata, quanto in ragione della qualità, e natura dell' ingiuria stessa, e molto più poi in Ragione dei suoi effetti a causa del danno arrecato al padre della Giovine, rapporto all'onere che gli incombe di dotarla, e collocarla in matrimonio; giacchè trovandosi oggi la sua figlia diffamata in faccia al pub-
3 blico, mal puossi rinvenire chi la voglia in isposa, senza aumentare, per la sua condizione, la dote in modo da compensare, con la veduta dell' interesse, la macchia disonorante di che si trova ella ricoperta, senza che a
4 diminuire la verità ed efficacia di questo discorso, giovi il reflesso, che la Rosa NN. anche prima di darsi agli abbracciamenti dell' Ebreo NN. si era per confessione sua, prostituita ad un altro uomo, giacchè checchessia di questa confessione, che nulla fu apprezzata nel Giudizio Criminale è certo che posto anche vero il fatto non cessa però di essere sempre vero egualmente, che la diffamazione, e l' avvilimento della Ragazza in faccia al pubblico venne soltanto in conseguenza del fatto improprio, poichè i di lei falli, qualunque essi fossero, rimanevano in prima occulti, e sembra che ella godesse per lo innanzi reputazione di onesta Donzella, come notò an-
5 che la Sentenza Criminale. Ed ognun sa che quantunque impudica, può secondo il nostro Gius, una donna non essere disonesta, in quantochè la
6 disonestà consiste propriamente nella pubblicità del mal costume, perlochè disonesta dicesi quella, *quae meretricio more vivit Donyz. summ. Iur.*
7 *Civil. Verb. Mulier sub n.* 2.

Tutto vuolsi sempre intendere preso in considerazione, rapporto all' ingiuria sofferta nel suo cuore dal padre, in favore di cui pronunziò per la

indennizzazione la Ruota Criminale, e non già in rapporto d'ingiuria o danno che si pretendesse dalla figlia sofferto, la quale, come consensiente alla fuga, e complice al delitto non soffrì propriamente ingiuria veruna, perchè *volenti non fit injuria*, e, lungi dall'avere acquistato alcun diritto a resarcimento, incorse anzi la pena dovuta al fallo commesso.

8

Considerando, inquanto all'ammontare dei danni, al risarcimento dei quali fu pur condannato dalla Sentenza Criminale il signor NN. a pro di Rocco NN. che la domanda da costui fattane, e pienamente ammessa dalla Sentenza appellata in L. 326. 13. 4. appariva alquanto eccessiva, poichè quanto sembravano giuste le partite di L. 50. per spese di vettura, e vitto nelle gite di Pisa e Lucca, che NN. dovè fare in conseguenza dell'avvenuto ratto; e di Lire 80. per giornate da lui perdute per la cagione stessa, altrettanto sembrava alla Ruota esagerata la partita di L. 196. 13. 4. che il NN. reclamava per resarcimento di 59. giorni di lavori perduti dalla ragazza nel suo mestiere di Corallaia, in cui asseriva egli guadagnar lei paoli 5. al giorno. Oltrechè in fatti non provava NN. questo quantitativo del guadagno giornaliero della figlia, riflettè la Ruota, che sebbene i lucri provenienti dall'opera delle mani della figlia stessa, cedessero a vantaggio del padre per effetto della patria potestà, ciononostante era però egli d'altronde tenuto ad alimentare la figlia, alimenti che egli non le prestò certo per i giorni sopraindicati, che essa passò in parte consumando il suo delitto con l'Ebreo NN. ed in parte soffrendo racchiusa in carcere la pena dovuta al delitto medesimo; per lo che credè la Ruota dovere dalla suddetta somma di Lire 196. 13. 4. detrarre il prezzo degli alimenti non prestati che valutò in Lire 96 13. 4. lasciando così che i danni sofferti in questo rapporto dal Padre della ragazza si residuassero in L. 100. che unite alle altre due partite sopraccennate formano il quantitativo di L. 230.

9

Considerando che male a proposito il difensore di NN. lagnavasi che la Sentenza appellata avesse accompagnato la condanna di spese del giudizio di prima Istanza colla comminazione dell'arresto personale, poichè leggendo accuratamente il testo della parte dispositiva di questa Sentenza rilevasi chiaramente, che l'arresto personale è soltanto ordinato rapporto al resarcimento dell'ingiuria, e del danno, lo che è giustamente fatto, e non già rapporto alla condanna delle spese; condanna che figura in un membro del periodo affatto distinto da quello che contiene la condanna precedente portante annessa la comminazione dell'Arresto Personale.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellato dall'Ebreo NN. dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, contro di esso, ed a favore di Rocco NN. proferita sotto 16. *Settembre* 1825. *poichè dichiara male con detta Sentenza giudicato in quella parte che tassa, e determina l'ammontare dei danni refettibili da NN. ad NN. in Lire* 326. 13. 4. *e revocando perciò in questa parte la Sentenza medesima, dice doversi ridurre siccome riduce*

l' accennata somma a L. 230. Dichiara poi ben giudicoto in tutte le altre parti rapporto alle quali conferma la Sentenza suddetta ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna le parti litiganti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio a rata di Vittoria che aggiudica per la loro quota respettiva a questa Cancelleria ed a messer Andrea Vannucchi difensore per miserabilità di Rocco NN.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani Aud. Rel., e Gio. Batt. Lorenzini Aud.

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Validitatis Sententiae diei 31. Julii 1805.

IN CAUSA BIGNAMI E TEDESCO

Proc. Mess. Pietro Bellucci — Proc. Mess. Antonio Salucci

Argomento

Per quanto la cognizione, e risoluzione dell'eccezioni date dallo scrivente la Lettera di Cambio, appartenga al Tribunale ordinario, quando il pagamento è alligato a dei patti, e dipende da un'obbligazione Civile, se ne prende esame, e le risolve il Tribunale di Commercio, la risoluzione non può essere attaccata di nullità, non essendo lo stesso Tribunale obbligato a dichiararsi ex officio incompetente.

Sommario

1. *Qualunque sia la somma della Cambiale emessa dal Negoziante si rende questo debitore* de costituta pecunia *verso qualunque Giratario.*

2. *Il portatore della Lettera di Cambio ha diritto di richiamare lo scrivente la medesima al Tribunale di Commercio.*

3. *Quando il pagamento della Lettera di Cambio è alligato a dei patti, ed è dipendente da obbligazione Civile, l'eccezioni che si danno dallo scrivente si rimettono alla cognizione del Tribunale ordinario.*

4. *Il Tribunale di Commercio non è obbligato a dichiararsi incompetente* ex officio *quando appartiene al Tribunale ordinario di esaminare i patti, ai quali è alligato il pagamento, e la Sentenza, che proferisce non può attaccarsi di nullità.*

5. *I Litiganti non possono attaccare di nullità una Sentenza quando per Contratto Giudiciale hanno convenuto nelle disposizioni date colla medesima.*

6. *La natura del recapito, e la qualità mercantile dei Litiganti bastano a stabilire la competenza del Tribunale di Commercio.*

Storia della Causa

Per mezzo del pubblico Istrumento dei 3. Giugno 1823. rogato mess. Pietro Salvi il sig. Samuel Tedesco come Procuratore *ex mandato* dei sigg. Leopoldo, Clementina, Pietro, e Ferdinando Fratelli Ventani di Bologna vendè al sig. D. Giovanni Rossi alcuni appezzamenti di Terra che detti sig. Ventani possedevano nella Comune di S. Piero a Ponte per il prezzo di Lire 5992. fiorentine, quali ritirò nell'atto della stipulazione del Contratto sotto l'obbligazione per altro non tanto in proprio, che dei Ventani suoi mandanti di procurare entro il termine di due mesi la radiazione di alcune Iscrizioni ipotecarie posanti sopra i Beni venduti, e in mancanza di ciò di depositare, spirato detto termine, il già ritirato prezzo nella Cassa dello Spedale di Santa Maria Nuova.

Eran decorsi alcuni mesi da che questa convenzione era stata posta in essere, quando i sigg. Fratelli Ventani richiamarono il sig. Tedesco a rimettere loro la suddetta somma di Lire 5992. che egli tuttavia riteneva a propria disposizione; Ma il sig. Tedesco si ricusò di aderire alle loro richieste, sì perchè secondo il suo asserto egli non era stato per anche liberato dalla obbligazione assunta in proprio di procurare la radiazione delle Iscrizioni ipotecarie, sì perchè egli si voleva rimborsare dello speso di cui era creditore, e per Causa del citato Contratto di vendita, e per altre dependenze talmente che furono forzati essi signori Ventani di accettare un temperamento conciliatorio che da lui fu proposto, e che venne dettagliatamente espresso nella privata Scritta de' 3. Gennaio 1824.

Consiste questo temperamento nel rilascio che il sig. Tedesco fece in data di detto giorno 3. Gennaio 1824. al sig. Baravelli mandatario dei sigg. Fratelli Ventani di un biglietto all'ordine così concepito „ ivi „ Firenze „ di 3. Gennaio 1824. Per Lire 5992. Fiorentine in Francesconi per la fine „ del prossimo mese di Marzo anno corrente pagherò io infrascritto per „ questa sola di Cambio, come dal Chirografo di questo medesimo giorno „ al sig. Dott. Filippo Baravelli Mandatario dei sig. Leopoldo, Clementina, „ Pietro, e Ferdinando Ventani, in ordine al Pubblico Istrumento del 18. „ Dicembre 1823. rogato in Bologna dal Notaro Dottore Antonio Luigi „ Cocchi a suo ordine S. P. la somma di Lire 5992. fiorentine in francesconi per valuta di altrettanta somma per conto dei detti sigg. Ventani, „ riscossa dal sig. Dott. Giovanni Rossi a forma del Pubblico Istrumento „ del 3. Giugno 1823. prossimo passato rogato da mess. Pietro Salvi « firmata Samuel del fu Raffael Tedesco Firenze a dì detto Accetto « Samuel „ di Raffael Tedesco.

Ma il rilascio di questo recapito non fu puro, e semplice, poichè il

sig. Tedesco sempre fermo nelle sue pretensioni volle subordinarlo in detta privata Scritta alla condizione, che la somma di cui si dichiarava debitore in detto recapito non dovesse pervenire liberamente nelle mani dei sigg. Ventuni finche esso Tedesco non fosse stato liberato dalla fideiussione prestata al sig. Rossi, e che qualora ciò non fosse stato eseguito nel dì 1. Aprile 1824. egli avrebbe depositata nella Cassa di Santa Maria Nuova la somma predetta.

Frattanto dal sig. Baravelli fu girato il sopradescritto Pagherò all'Ordine S. P. dei sigg. Paolo Bignami, e Compagni, quali lo girarono del pari al sig. Emanuelle Fenzi, e Compagni di Firenze, e questi alla sua scadenza lo presentarono al debitore sig. Tedesco.

Nè ricusò questi il pagamento, ne procedè a fare alcun deposito in Santa Maria Nuova, talchè i sigg. Fenzi, e Compagni se ne protestarono legalmente, e ritornarono il recapito ai loro giranti immediati sigg. Bignami, e Compagno i quali convolando al Tribunale di Commercio di questa Città di Firenze domandarono che il sig. Tedesco fosse condannato a pagare o a depositare l'importo del surriferito recapito, in ordine alle convenzioni stabilite nella citata privata Scritta de' 3. Gennaio 1824.

Quantunque però il sig. Tedesco avesse contestata la Lite sul merito della Causa avanti il predetto Tribunale, ed avesse di più firmata di concerto col sig. Bignami la Cedola della Sentenza che dal medesimo fu quindi proferita, ciò non dimeno ei credè di suo interesse di interporre appello avanti la Regia Ruota per il capo della nullità, e cumulativamente per quello della ingiustizia, e poichè la nullità, che il Tedesco obiettava alla Sentenza del Tribunale di Commercio, consisteva nella *incompetenza per ragion di materia* percio fu dalla stessa Ruota con Decreto interlocutorio de' 3. Marzo 1825. separata la questione sulla nullità da quella sulla ingiustizia.

Si faceva emergere dal sig. Tedesco la competenza *ractione materiae* nei Giudici del Tribunale di Commercio dal titolo da cui prendeva origine la Lettera di Cambio sopra enunciata, poichè non essendo il debito originario del signor Tedesco dipendente da operazinni commerciali, ne conseguiva a senso di esso sig. Tedesco che il recapito in ordine al quale agivano contro di lui i sigg. Bignami, e Compagni non poteva dirsi un recapito mercantile, e così non poteva neppure formarsi soggetto di decisione di un Tribunale Commerciale.

Nonostante che dai sigg. Bignami, e Compagno virilmente si sostenesse la competenza del Tribunale di Commercio, la loro difesa però non ebbe la sorte di essere accolta dalla Regia Ruota, la quale con sua Sentenza del 22. Marzo 1825. dichiarò la incompeteuza del Tribunale di Commercio, e la nullità della Sentenza appellata.

Portatata di poi la Causa al Supremo Consiglio questi emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè qualunque sia la valuta per cui si emette da una persona dotata della qualità Mercantile la Lettera di Cambio o Biglietto all'Ordine S. P. si rende la medesima debitrice *de costituta pecunia* verso qualunque giratario del recapito rivestito delle forme negoziabile mercantilmente, e per conseguenza se a declinare la giurisdizione del Tribunale di Commercio avanti il quale ha diritto il portatore di richiamare lo scrivente della Lettera o Biglietto all'ordine, può questi nei congrui casi dedurre eccezioni che in ragion de' patti, ai quali fosse alligato il pagamento della valuta, dependente da mera obbligazione civile meritino essere rimandate alla cognizione dei Tribunali ordinari, non per questo ne viene che nella previsione di tali eccezioni debba il Tribunale di Commercio dichiararsi incompetente *ex officio*, e molto meno che possa attaccarsene di nullità la Sentenza per incompetenza *ratione materiae*.

Attesochè tanto più evidente era nel caso attuale l'ingiustizia dell' appello interposto dal sig. Tedesco contro la Sentenza del Tribunale di Commercio del di 30. Luglio 1824. per l'enunciato capo di pretesa nullità, in quanto che si era egli stesso precluso ogni adito di attaccar con tal mezzo detta Sentenza avendo per quasi contratto giudiciale convenuto nelle disposizioni date con la medesima come ne attestano i Giudici nei Motivi che la precedano „ ivi „ Le Parti hanno concordemente convenuto mediante la „ firma della Cedola dell'infrascritta Sentenza, che il Tribunale proceda „ alle dichiarazioni in essa contenute.

Attesochè in questi termini nemmeno entrar poteva la questione di sua incapacità a prorogare la Giurisdizione del Tribunale di Commercio quasi che fosse improrogabile per natura della contestazione, mentre all'incontro è certo che la natura del recapito, e la qualità mercantile de' Litiganti bastava a stabilirne la competenza come fu deciso nella Causa *Tempestini, e Piacentini* colle conformi Sentenze del 19. Settembre 1823. e del dì 11. Dicembre 1823. finchè dedotte poi l'eccezioni resultanti dai patti, e condizioni, che investivano l'effettivo pagamento della valutata espressa nel recapito mercantile non ne fu riconosciuta la cognizione di competenza dei Tribunali Civili secondo che venne dichiarato in seguito con altre due conformi Sentenze del di 26. Marzo 1824. e 15. Maggio 1824. sulle quali ultime a torto si fondava il sig. Tedesco militando contro di esso le prime in termini terminanti.

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte dei sigg. Paolo Bignami, e compagno dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Samuel di Raffael Tedesco proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 22. Marzo 1825. e male essere stato con detta Sentenza giudicato ed in riparazione dichiara non esser costato nè costare della nullità dalla Sentenza del Tribunale di Commercio di questa Città di

Firenze del dì 30. Luglio 1824. e perciò essersi questa dovuta, e doversi tener per valida, ed efficace a tutti gli effetti di ragione, e detto sig. Tedesco condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto del presente che del passato Giudizio Rotale da liquidarsi.

Così deciso dagl'Illmi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles *Relatore*
Gio. Batista Brocchi e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE XVI.

RUOTA DI PISA

Chiannen. Exfractationis diei 14. Junj 1826.

IN CAUSA MERCATINI E MAGNI

Proc. Mess. Isidoro Giusti — Proc. Mess. Francesco Morandi

ARGOMENTO

Non può nel tempo che pende la lite rimuoversi dal possesso l'attual possessore, specialmente quando dalle risultanze dello stesso possesso dipende l'esito della causa.

SOMMARIO

1. 2. *Pendente la lite non si può innovare cosa alcuna intorno al subietto litigioso.*

3. 4. *Nel tempo, che pende questione sopra un Fondo non può rimoversi quello dei Litiganti, che si trova in possesso del medesimo, senza commettere attentati, specialmente quando dalle resultanze del possesso depende l'esito della Causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Con due conformi Sentenze, che una del Tribunale di Chianni del 3. Maggio 1822., e l'altra della R. Ruota di Pisa del di 30. Giugno 1824. fu dichiarato nullo per mancanza di forma il pubblico atto di donazione di una piccola casa, fatta alla Fulvia Mercatini dal fu Niccolò Magni suo avo del dì 14. Giugno 1816. e furono riservate alla Fulvia Mercatini le ragioni tali quali gli competevano per provare in altro modo la da lei reclamata donazione.

Nel dì 28. Agosto 1824. la Fulvia Mercatini dedusse all'e-

secuzione il rammentato riservo, e per gli atti del Tribunale di Chianni, ed in contradittorio Giudizio di Sabatino, ed Andrea fratelli Magni figli ed eredi legittimi del fu Niccolò Magni, domandò, che fosse dichiarata l'esistenza della donazione, e per fondamento della propria intenzione produsse una cedola di posizioni, quali furono ammesse con Decreto di quel Tribunale del 29. Settembre 1824.

Andrea Magni in esecuzione del detto Decreto di ammissione di posizioni, rispose a quelle, confessando i fatti nelle medesime articolati.

Dopo le risposte date da Andrea Magni, Sabatino Magni conosciutone il tenore, ricusò di rispondervi, e si rese appellante dal Decreto che le ammetteva, quale fu poi pienamente confermato con Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 17 Marzo 1826.

Era già introdotto, e contestato il giudizio sulla prova della donazione, il giudice aveva di già presa cognizione della causa, ed uno dei rei convenuti aveva risposto alle posizioni; ed il sig. Sabatino Magni aveva perfino interposto appello, e pendeva avanti la R. Ruota il giudizio, quando il solo Sabatino Magni si fece lecito di farsi immettere per il ministero del notaro Tozzi nel possesso della casa dalla Fulvia Mercatini posseduta da lungo tempo con titolo di donazione, e quindi all'appoggio di quell' atto arbitrario domandò lo sfratto della Fulvia suddetta dalla casa da essa posseduta.

Nonostante le eccezioni dedotte per parte della Fulvia Mercatini il Tribunale di Chianni con Sentenza del 17. Febbraio 1825. accolse le istanze di Sabatino Magni, ed ordinò lo sfratto della Fulvia Mercatini dalla casa da essa posseduta.

La Fulvia Mercatini si rese appellante dal suddetto giudicato, e ne domandò la revoca.

Quindi fece istanza che fosse revocata la Sentenza del Tribunal di Chianni del 17. Febbraio 1825. e che in riparazione fosse ordinata a di lei favore la manutenzione nel possesso della casa donotagli, fino alla decisione della Causa nel merito, con la condanna della parte avversa nelle spese. La Regia Ruota esaminata la causa così decise.

MOTIVI

Attesochè ella è massima di diritto nel Foro ricevutissima, che pendente lite non si può, nè si deve innovare cosa alcuna rapporto al subietto litigioso *L. unic ff. nihil innovari. Innocent. in cap dudum. versi. sicut. enim pendente Lite de elect.*

Gabriell. Commun. concx. de concl. 4. in princ Rot. Rom. Dec. 369 Num. 5. post. Cenc. de cens. et Decis. 284. Num. 2. 3. cor. Ratto.

Donde ne segue, che non era dato nel concreto del caso accogliere la domanda di sfratto avanzata per parte del sig. Sabatino Magni contro la sua nipote Fulvia Magni ne Mercatini. In
2 fatti che la lite pendesse all'epoca della fatta domanda, e dell'emessa Sentenza, da cui è appello resulta evidentemente dagli Atti, poichè è certo che facendosi sotto dì 28 Agosto 1824. la Fulvia a sperimentare le ragioni, che la Sentenza di questa Regia Ruota del dì 30. Giugno 1824. le riservò coerentemente al disposto della Legge in *Isti.* § *altae de donationibus* affine di provare indipendentemente dall'Atto del dì 16. Giugno 1816. dichiarato vizioso e nullo per difetto di forma, la donazione di di una porzione di una piccola casa a lei fatta dal suo avo Nicolò Magni, si contestò su questo particolare la lite fra essa Fulvia, e Sabatino Magni, e nel conflitto delle parti nacque Sentenza interlocutoria che ammise all'istanze della Fulvia un piego di posizioni da essa prodotte contro Andrea, e Sabatino Magni, mentre poi (avendo intanto Andrea risposto senza contradizione alle posizioni pendeva) da quella Sentenza reclamò in via d'appello interposto da detto Sabatino d'avanti questa Ruota, egli non dubitò d'avanzar domanda al Tribunale di Chianni chiedendo lo sfratto della Fulvia dal possesso della casa controversa. Nè a tutto ciò faceva ostacolo la regiudicata nascente dalle due Sentenze conformi del Tribunale di Chianni, e di questa Regia Ruota che dichiararono nullo l'atto del 14. Giugno 1816. Imperocchè quanto questo riflesso poteva giustamente apporsi prima che la Fulvia principiasse a sperimentare il riservo contenuto nella Sentenza ruotale, altrettanto incivile, e intempestivo era l'affacciarlo dopo che attesa la lite nuovamente iniziata, e contestata in prima Istanza era il subietto preteso donato, ritornato ad essere litigioso, che non si poteva pendendo questione rapporto al merito, ed al titolo, rimuovere frattanto quella delle parti litiganti che si trovava in possesso della casa controversa, senza cadere propriamente a com mettere attentati *Lancellot. de attent. Lit. pend. Limit. 20. N. 22 et 23. Rot. Rom. Dec. 929. N. 1.*
3 *Tom. 3 part. 2. Dec. 989. N. 1. Tom. 4. Dec. 1258. N. 2. Dec. 1315. Num. 1. Tom. 5. cor. Molines.*

Tanto più che non era stato già promosso un Giudizio mero possessorio separato, e distinto di manutenzione, ma le risultanze

rapporto al possesso pendevano come necessarie conseguenze dall'esito della Causa in petitorio Ed in questo stato di cose ogniun sa che frattanto *melius est conditio possidentis L. in pari* 128 4
ff. reg. jur. Donell. de jur civil. Lib. 24. *Cap.* 4. *Num.* 23. *in fin.*

Per questi Motivi.

Dice essere stato bene appellato per parte della Fulvia Magni ne Mercatini dalla Sentenza contro di essa, ed a favore del sig. Sabatino Magni proferita dal Tribunale di Chianni nel dì 17. *Febbraio* 1825. *e male respettivamente dice essere stato giudicato con la Sentenza medesima, quale perciò revoca in tutte la sue parti, e in riparazione dice doversi mantenere la Fulvia Mercatini nel possesso della casa asserta donata alla medesima dal fu Niccolò Magni, e condanna il sig. Sabatino Magni nelle spese del passato e del presente Giudizio.*

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Antonio Magnani *Aud.*

DECISIONE XVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 15. *Settembris* 1826.

IN CAUSA BERTI E VANNINI E COMP.

Proc. Mess. Lorenzo Salucci — Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli

ARGOMENTO

Gli eredi beneficiati, che hanno la qualità di Creditori privilegiati o ipotecari possono dai beni, e assegnamenti dell'eredità pagare a se stessi i frutti dei loro crediti, e non hanno alcuna obbligazione di rilasciarli a vantaggio dei Creditori chirografari.

SOMMARIO

1. *L'Erede beneficiato tutto ciò che ritira deve porre a vantaggio dei Creditori.*

2. 3. 4. *Quando gli Eredi beneficiati rivestono il carattere di Creditori privilegiati, ed ipotecari possono ritirare dalle rendite dell'eredità i frutti dei loro Crediti, e non rilasciarli a vantaggio de' Creditori chirografari.*

La Sentenza del Magistrato Supremo del 27. Agosto 1825. dichiarò competere al sig. Dott. Luigi Meucci l'aumento del contributo in soli scudi 49. 1. 2. 8. in luogo, e vece delli scudi 81. 8. 3. pagatigli dai sigg. Vannini e Comp. in sequela della relazione, e dimostrazione del Perito Istruttore sig. Antonio Vannucci e dichiarò pure in conformità della medesima incompleto il deposito per scudi 14. 6. 4. 7. fatto dai sigg. Vannini, e CC. a favore de' sigg. Fratelli Berti nella qualità doppia di Creditori della eredità beneficiata paterna, e di Creditori della libera eredità della fu sig. Margherita Belloni Maggi loro Madre e condannò detti sigg. Vannini a completarlo, ed al pagamento dei frutti sopra l'intera somma residuale del loro debito del dì 27. Agosto 1824. epoca del deposito, e dichiarò finalmente, che la metà del medesimo sì per il capitale, che per i frutti si dovesse liberamente ritirare dal maggiore sig. Filippo Berti restringendo la condizione dell' autorizzazione del Magistrato alla sola metà del capitale spettante al minore.

Sull'appello interposto dai sigg. Vannini alla Ruota di prime Appellazioni di Firenze, dedussero che la Perizia giudiciale del sig. Vannucci era erronea, e che la metà del deposito non apporteneva al maggiore sig. Filippo attesi diversi conteggi di cunguaglio col fratello minore, ma che non dovendo essi farsene cognitori richiedevano l'autorizzazione del Magistrato nel Tutore per l'elezione di tutta l'intera somma del deposito che protestarono essere completo.

La detta Ruota colla Sentenza del 13. Aprile 1826. revocò la precedente, ed in riparazione dichiarò competere al sig. Dott. Meucci il diritto di esigere dalla eredità Berti la somma di scudi 71. 3. 10. abbondo la medesima alli sigg. Vannini, e dichiarò pure che il deposito di scudi 12. 5. 16. 1. al vero debito dei medesimi per i titoli, di che nel Chirografo del 15. Marzo 1823. e pagabile detta somma ai depositanti, ed ordino finalmente pagarsi ogni restante alli fratelli Berti previa per altro l'autorizzazione del Tribunale, e previa la giudiciale divisione fra i medesimi. Portata dipoi la Causa al Supremo Consiglio fu da questi decisa nel modo che segue.

Motivi

Attesochè intanto la Sentenza della Ruota di prime Appellazioni di questa città dei 13. Aprile 1826. in revoca della Sentenza del Magistrato Supremo del 27 Agosto 1825. dichiaro repartibili fra i Creditori chirografarii Meucci ed eredi Berti tutti

i frutti dei capitali spettanti all'eredità beneficiata Berti, in quanto si appigliò alla regola astratta che l'erede beneficiato tutto ciò che ritira debbe porre a vantaggio dei Creditori. 1

Attesochè questa regola quanto vera in genere, altrettanto non poteva procedere nel concreto del caso, in cui gli eredi beneficiati rivestivano anche non solo il carattere di Creditori chirografari, ma altresì quello di Creditori privilgiati, ed ipotecari nel qual caso potendo essi ritirare i frutti per i Crediti privilegiati, non sono obbligati a rilasciare questi per i Creditori chirografari ossia per i Creditori in contributo. 2

Attesochè tanto era vero ciò che nello stato attivo, e passivo della eredità beneficiata Berti firmato dai respettivi Procurati dei sigg. Menoci, ed eredi beneficiati Berti, fu concordato che lo stato passivo, nel quale figuravano per più della metà gli eredi Berti per la somma di scudi 1394. 5. 10. 8. fosse pagabile per l'intero, e che detratta la detta somma dallo stato attivo rimaneva il capitale di scudi 569. 5. 10. 8. ripartibile fra i Creditori Chirografari.

Attesochè in questi termini come era certo che tanto il capitale di scudi 1394. 5. 10. 8. era fruttifero a favore dei Creditori privilegiati ed ipotecari, e così anche per una porzione degli eredi beneficiati Berti Creditori ancor essi privilegiati, ed ipotecarii, quanto l'altro di scudi 569. 5. 10. 8. era fruttifero a favore dei Creditori chirografari, così era indubitato che non potevano i frutti confondersi in modo che per gli eredi Berti per i Crediti privilegiati, ed ipotecari non vi fossero frutti; e tutto fosse per i Creditori chirografari. 3

Attesochè questo stesso restava confermato dal vedersi dichiarato in detto stato attivo, e passivo che i crediti ipotecari che erano già stati dichiarati fruttifri dovevano pagarsi per l'intiero, lo che non si sarebbe verificato se i frutti di questi crediti si fossero dovuti pagare ai Creditori Chirografari, come aveva detto la Ruota. 4

Attesochè per quanto nel caso non potesse di ragione procedersi colle regole dell'imputazione, nonostante siccome il Magistrato Supremo aveva a favore dei Creditori chirografari a titolo di frutti assegnata la somma di scudi 86. ripartiti fra il sig. Menoci, e gli eredi Berti cioè scudi 37. per questi ultimi, e per l' altro scudi 49., e rapporto a questa pronunzia non vi era alcun reclamo per parte degli eredi Berti, così il Supremo Consiglio ha tenuta ferma anche in questa parte la Sentenza del Magistrato Supremo.

Attesochè per toglierc la forza alla convenzione concordata

nello stato attivo, e passivo prodotta in Cancelleria del Magistrato Supremo con Scrittura dei 23. Luglio 1824. inutile diveniva l'avvertire che il concordato fosse fatto dai soli Procuratori, e non dai principali, o che (come si opponeva di fatto) questo stato attivo fosse dimostrativo, e non tassativo. Imperocchè perciò che poteva riguardare il primo riflesso era da avvertirsi che il concordato fu effettivamente osservato tanto al contributo che cadde sopra la somma di scudi 569. 5. 10. 8. ivi enunciata, quanto alle spese che ciascuno sentì per la sua parte onde trattandosi di concordato effettuato invano sarebbesi potuto sostenere la di lui efficacia per la sola forma dei Procuratori.

E quanto all'altra eccezione che lo stato passivo dovesse intendersi dimostrativamente, bastava riflettere che qualora era indubitata che quella parte di stato passivo formante la somma degli scudi 1394. 5. 10. 8. non poteva crescere in sorte, meno qualche aumento estrinseco. Ma se le somme dello stato passivo erano inalterabili tanto per la rata pagabile ai Creditori privilegiati ed ipotecari, quanto per l'altra di scudi 569. 5. 10. 8. spettanti ai Creditori chirografari, per necessaria illazione ne derivava che non potessero le dette somme aversi per mere dimostrative non potendo mai dirsi dimostrativamente apposto ciò che è inalterabile quale anzi debbe dirsi tassativo.

Per questi Motivi.

Dice bene appellato dai sigg. Filippo Berti, e Gaetano Franchi nella qualità di Tutore del sig. Cesare Berti con gli Atti del dì 8. e 13. Maggio 1826. dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni sedente a Firenze del 13. Aprile 1826. contro di essi proferita, ed a favore dei sigg. Bernardo Vannini, e Comp. e quella revoca in tutte e singole le sue parti, ed in riparazione conferma la precedente Sentenza del Magistrato Supremo del 27. Agosto 1825. ed ordina che sia questa eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna detti sigg. Vannini, e Comp. nelle spese giudiciali tanto della passata, che dell'attuale Istanza.

Così deciso dall'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Francesco Gilles

Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Praetensae Perentionis diei 22. Decembris 1826.

In Causa Comunita' di Pistoja e Nesti

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Filippo Ferruzzi

Argomento

Le Cause state riassunte in sequela del Regolamento transitorio de' 15. Novembre 1814. e della notificazione de' 19. Gennaio 1825. possono dalla Regia Ruota Fiorentina esser decise fuori del termine decisorio stabilito per la spedizione delle Cause, e perciò la durata di quelle è indefinita, nè sono sottoposte al pregiudizio della perenzione.

Sommario

1. *Dalla Scrittura d' appello, da quella di prosecuzione, e dal tenore dei gravami si deduce il soggetto delle lagnanze dell' Appellante.*

2. *La perenzione della Causa dipende dalla scadenza del termine di sei mesi impiegati tre nel probatorio, e tre nel decisorio.*

3. 9. 10. *Per le Cause riassunte in sequela del Regolamento transitorio de' 15. Novembre 1814., e della Notificazione de' 13. Gennaio 1815. il termine decisorio si regola secondo il Rescritto del 12. Giugno 1815. ed e indefinito.*

4. *Per le Cause riassunte avanti la Ruota di Firenze in ordine al Motuproprio del 13. Gennaio 1815. fu emanato il provvedimento contemplato nel Rescritto del 12. Giugno 1815.*

5. 6. 7. 8. *I Giudici della Ruota possono spedire le Cause fuori del prescritto termine decisorio state riassunte a tutto il 30. Aprile 1815.*

Storia della Causa

La Comunità Civica di Pistoia interpose appello da una Sentenza del 14. Agosto 1794. avanti l'antica Ruota di Firenze; che fù riassunta nell'anno 1813. avanti la gia soppressa Corte Imperiale, e quindi nel 29. Aprile 1815. fu di nuovo riassunta avanti la Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze.

Persuasi i sigg. Avv. Tommaso, e Dott. Valentino fratelli Nesti, che il predetto Appello riassunto dalla Comunità, loro Contradittrice, fosse rimasto deserto, e la Istanza perenta, adirono la Ruota Civile di Firenze con Scrittura di domanda, allegazione, e riservo del dì 15. Febbraio 1826. e fecero istanza, che fosse dichiarata la deserzione dell'appello, e la perenzio-

ne dell'istanza, che fosse ordinata la piena esecuzione della rammentata Sentenza dei 14. Agosto 1794.

Non corrispose ai loro voti la Sentenza Rotale proferita nei 4. Luglio mentre rigettò la pretesa perenzione.

Da questa Sentenza appellarono i sigg. fratelli Nesti al Supremo Consiglio ma non ostante la loro difesa riportarono una contraria decisione pei motivi, che appresso.

MOTIVI

Attesochè è certo in fatto che l'appello dai sigg. Fratelli Nesti interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Prime Appellazioni di Firenze dei 4. Luglio 1826. fu tassativamente ristretto a riconoscere della giustizia della Sentenza predetta, che aveva rigettato la domanda della perenzione dell'istanza d'appello dalla Comunità Civica di Pistoia interposto dalla Sentenza dei 14. Agosto 1794. ad essa contraria, riassunto prima nel 1813. avanti la già Corte Imperiale, e nuovamente sotto di 29. Aprile 1815. avanti la detta Rota, accertando, che in questi termini fu dai sigg. Nesti instaurato il giudizio di appello, sia la scrittura di appello dei 7. Settembre 1826. ove si legge „ ivi „ *Che nella Causa di Perenzione d'I-* « *stanza, e di riassunzione di Atti* che verteva avanti questa Regia Ruo- « ta Civile fra essi sigg. Comparenti, e la Comunità Civica rappresentata « dal sig. Gonfaloniere Cav. Pietro Bonfanti fu proferita sotto di 4. Luglio « 1826. una Sentenza contraria ad Essi comparenti e favorevole alla Co- « munita. » e perciò appellano facendo Istanza, che la detta Sentenza sia in ogni parte revocata; sia dalla Scrittura di Prosecuzione di Appello ove costituiti in Giudizio proseguono l'appello interposto; E finalmente dalla deduzione dei gravami dei quali il tenore giustifica, che la sola perenzione denegata, forma il soggetto della loro lagnanza insistendo perciò nella revoca della Sentenza appellata, che con le sue dichiarazioni escluse unicamente la implorata perenzione.

1

Attesochè ridotta in questi termini la controversia, a riconoscere la giustizia dell' appellata Sentenza ricorreva il principio, che la perenzione dall' Art. 109. del Regolamento di Procedura si fa dipendere dalla scadenza del termine di sei mesi impiegati tre nel termine probatorio, e tre nel termine decisorio.

2

Attesochè non era disputa, che la causa della quale si domandava la perenzione fosse una causa riassunta in sequela del regolamento transitorio pubblicato nei 15. Novembre 1814. e della successiva Notificazione de' 13. Gennaio 1815.; come pure che la Causa stessa dovesse riassumersi avanti la Ruota di prime Appellazioni sedente a Firenze.

Attesochè quando tale era la causa della quale si domandava la perenzione non poteva neppure porsi in dubbio che quanto alla spirazione del termine decisorio della medesima dovesse attendersi il disposto del Sovrano Rescritto dei 12. Giugno 1815. pubblicato con la Notificazione del

3

giorno successivo, giacchè per le Cause in ordine al Motuproprio dei 13. Gennaio 1815. riassunte avanti la Ruota Civile di Firenze fu emanato il provvedimento nel surriferito Rescritto contemplato. 4

Ora sta scritto nella surriferita Notificazione, che i Giudici di detta Ruota potranno spedire ancor fuori del prescritto termine decisorio tutte le cause che siano pendenti avanti di loro in sequela della riassunzione dell'appello fatta a tutto il dì 30. Aprile decorso.

E spiegandosi l'effetto di questa proroga indefinita del termine decisorio, fu anche soggiunto, che in consegnenza nelle Cause come sopra riassunte non si sarebbe potuto opporre il lasso del termine decisorio « ivi « « E non potrà in conseguenza opporsi in questa sola specie di Cause il « lasso del termine alla loro Decisione.» 5

Ma anche più evidente è il concetto del Legislatore di eccettuare questa specie di Cause dal rigore del termine decisorio, mentre volle, che si osservasse il rigore dei termini stabiliti per la trattativa, e spedizione di tutte le Cause, che avanti la Ruota della Città di Firenze fossero insorte in sequela degli appelli che avanti la medesima fossero già interposti o si interponessero dalle Sentenze del Magistrato Supremo, del Tribunale di Commercio, dei Commissarj Regi, ed altri Giusdicenti nella sua Giurisdizione compresi, e lo sospese quanto alla specie delle Cause riassunte, talchè questa discretiva dimostra, che non può a queste convenire il rigore dei termini dalla Procedura stabiliti, subitochè permise che queste Cause fossero spedite fuori del prescritto termine decisorio, e che il lasso del termine alla loro Decisione non potesse essere opposto, per quanto in tutte le altre Cause dovesse rispettarsi. 6 7

Nè questo indefinito linguaggio per cui fu permesso ai Giudici di spedire anche fuori del prescritto termine decisorio le Cause riassunte può risolversi in una proroga alla loro resoluzione più, o meno estesa per l'interesse, ed il comodo dei Giudici, ma non già può servire a perpetuare le Cause riassunte, in quantochè ad eccettuare queste Cause dal rigore dei termini stabilito dalla Procedura fu mosso il Legislatore dal sovrabbondante numero di Cause già pendenti in appello, e riassunte avanti la Ruota Civile di Firenze, ed inquantochè raccomandò ai medesimi di non perdere di mira la possibile sollecitudine, cosicchè essendo certo che la Comunità Civica di Pistoia contenta della riassunzione eseguita nel competente termine, null'altro ha fin qui eseguito per giungere alla trattativa, e spedizione della Causa, non può approfittarsi di una Legge, che nell'interesse dei Giudici, e per provvedere al sovrabbondante numero delle Cause era stata emanata.

Poichè qualunque fosse la ragione che determinò il Legislatore ad eccettuare le Cause riassunte dal rigore dei termini stabiliti dalla Procedura per la trattativa, e spedizione delle Cause, egli è certo, che tutti quelli, che nel debito tempo avevano fatta avanti la Ruota Civile di Firenze la riassunzione delle loro Cause in ordine al Motuproprio del dì 11. Genna-

io 1815. avevano acquistato il diritto, che in questa specie di Cause non potesse essere opposto il lasso del termine alla loro Decisione, e questo diritto, o fosse stato concesso a riguardo dei Giudici, o a riguardo dei Litiganti era sempre un diritto quesito, che non poteva essergli tolto con lo spirito, e con l'oggetto della Legge, ma si richiedeva una espressa letterale disposizione, la quale anzichè concorrere a favore dei sigg. Nesti, era anzi dalla detta notificazione esclusa, mentre in essa stava scritto, che non potrà in conseguenza opporsi in questa sola specie di Cause, il lasso del termine alla loro Decisione.

8

Attesochè inopponibile essendo alla Causa della Comunità riassunta il lasso del termine decitorio, è evidente che mancano i termini abili per ragionare di perenzione apprendendosi bene da ognuno, che se il termine decisorio non è altrimenti circoscritto al periodo di tre mesi, ma è ridotto indefinito, non può altrimenti il termine di sei mesi servire di misura per la durata della istanza, e la di lui spirazione autorizzare la domanda di perenzione giacchè laddove è la Legge istessa, che induce una proroga indefinita, è improponibile la perenzione.

9

Attesochè la detta Notificazione investe le Cause riassunte, e la riassunzione delle Cause ai termini dell'*Art. 3. del Regolamento Transitorio per la riassunzione delle Cause sospese, e pendenti* non consiste in altro che in un Atto da notificarsi nelle forme prescritte dal nuovo Regolamento di Procedura, talchè avendo la Comunità di Pistoia nei 29 Aprile 1815. notificato nelle forme prescritte dal Regolamento di Procedura l'Atto di riassunzione, venne a porre la Causa vertente fra Essa ed i sigg. Nesti fra le Cause riassunte a forma del Motuproprio del 13. Gennaio 1815. e così rimase senza bisogno di altro fatto della Comunità di Pistoia, in quella specie di Cause per le quali il Rescritto dei 12. Giugno 1815. impedì d'imporre il lasso del termine alla loro Decisione, e conseguentemente venne a sottrarle alla perenzione stabilita dall'Art. 109.

Attesochè non era neppure proponibile, che il Sovrano Rescritto dei 12. Giugno 1815. convenir non potesse alla Causa riassunta dalla Comunità, in quantochè dall'Atto di riassunzione fatta nel 29. Aprile 1815. al 12. Giugno 1815. erano decorsi i termini a proseguire l'appello, ed a dedurre i gravami e riprodurre gli Atti, e così l'istanza riassunta era per disposizione di Legge deserta, e non poteva perciò considerarsi come una Causa pendente, o sospesa, per essere omai deserta, talchè non poteva dal Rescritto dei 12. Giugno 1815. essere investita; Poichè per tutta replica bastava l'avvertire, che la Causa controversa era stata riassunta ai termini del Motuproprio del 13. Gennaio 1815., e che la forma della riassunzione dalla Legge voluta era stata rispettata, non altro a questo oggetto prescrivendo il Regolamento Transitorio che la notificazione dell'Atto di riassunzione, onde era strano, che per sottrarre questa Causa alla sanzione del Rescritto dei 12. Giugno 1815. si immaginassero per la regolare riassunzione delle formalità, che la Legge transitoria non aveva richieste.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte dei sigg. Avvocato Tommaso, e Dott. Valentino fratelli Nesti contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 4. Luglio 1826. ai medesimi contraria, e favorevole respettivamente alla Comunità Civica di Pistoia rappresentata dal sig. Cav. Pietro Buonfanti Gonfaloniere della medesima, conferma perciò la detta Sentenza in tutte le di lei Parti, ed ordina quella eseguirsi secondo la di lei forma, e condanna finalmente li Appellanti nelle spese anco del presente Giudizio.

Così deciso, e pronunziato dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gilles,

Gio. Batista Brocchi, *Relatore*, e Cav. Luigi Matteucci, *Consig.*

DECISIONE XIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 6. Septembris 1826.

In Causa Tempestini e Martini

Proc. Mess. Pietro Bellucci — Proc. Mess. Jacopo Scaramucci

Argomento

Colui, che è richiamato in Giudizio al pagamento di un debito, proveniente da un recapito mercantile, e domanda la compensazione, non può dare di nullità alla Sentenza, che lo condanna sul fondamento di essere stato una volta, come negoziante, dichiarato fallito.

Sommario

1. *Colui che sebbene una volta fallito comparisce di nuovo in Giudizio come mercante, deve in questa qualità esser trattato.*

2. *Ogni atto relativo al merito importa rinunzia alla nullità, quando l'atto proviene da quegli, che ha diritto di opporla.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Regio Tribunale di Commercio della città di Firenze del dì 20. Febbraio 1826. il sig. Pietro Martini fu condannato anche con arresto personale a pagare al sig. Gio. Battista Tempestini la somma di lire 492. delle quali eragli debitore in ordine al pagherò del dì 13. Novembre 1822. e più negli interessi mercantili dal dì della ricevuta intimazione, e nelle spese.

Appellatosi da questa Sentenza il Martini con Atto del dì 27. marzo 1826. dedusse come in sostegno dei suoi reclami la eccezinne della compensazione (allegata già senza effetto anche in prima istanza) di un asserto credito, che si vantava di aver contro il sig. Tempestini per dependenza di pesce in più, e diverse volte somministratogli, ed ammontare in tutto alla somma di lire 633.

Ma le istanze del sig. Martini non incontrarono migliore accoglienza presso i Giudici della Regia Ruota, i quali appoggiati principalmente alla regola di ragione per cui è vietato di compensare un Credito illiquido con uno illiquido con loro Sentenza del dì 18. Giug. 1826. confermarono pienamente la precedente del Tribunale di Commercio riservando soltanto al signor Martini le sue ragioni per il preteso Credito da esperimentarsi nel suo congruo Giudizio.

E da questa Sentenza che il signor Martini interpose appello avanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia per il capo della nullità, ed il Supremo Consiglio decise nel modo, che segue.

SOMMARIO

Attesoche quando l'appellante Martini era comparso in atti nella qualità di Pesciaiolo, e dall' esercizio della negoziazione e rivendita di Pesce aveva tratta l'eccezione opposta al Creditore Tempestini pretendendo compensare col debito suo liquidissimo della valuta del Biglietto all' Ordine S. P. di detto sig. Tempestini, il Credito illiquido del pesce da esso venduto giornalmente a quest'ultimo, si rendeva manifestamente improponibile l'assunto, di ricorrere all'antica dichiarazione del suo fallimento per indurne dalla mancanza di sua riabilitazione la nullità delle due Sentenze conformi colle quali era stato condannato al pagamento di detto Biglietto all' Ordine mentre quand' anco le formalità prescritte nel titolo quinto, libro terzo del conservato Codice di Commercio rese in gran parte incompatibili con l'attual organizzazione giudiciaria, fossero tuttora necessarie a rendere il negoziante caduto in fallimento incapace di riassumere la mercatura, non ne verrebbe per questo che gli atti di Commercio nei quali tornasse di fatto a immischiarsi senza legittima riabilitazione cangiassero natura per lui, onde potesse tradire la buona fede di chi avesse mercantilmente con esso lui contrattato. 1

Attesochè d'altronde essendo regola conservata letteralmente dal vegliante Regolamento di Procedura all'Art. 1126. che importi renunzia alla nullità ogni atto relativo al merito proveniente da quello che avrebbe diritto di opporla bastava sempre nel caso a render temerario l'appello interposto dalla Sentenza Ruotale confermatoria di quella del Tribunale di Commercio di Firenze per il capo della nullità il solo fatto materiale di aver l'appellante contestato il Giudizio in una qualità, la di cui supposta mancanza formava il solo pretesto della dedotta nullità. 2

Per questi Motivi

Dice non esser costato ne costare delle cause di nullità dedotte

per parte di Pietro Martini con sua Scrittura di esposizione di Gravami dell' Agosto 1826. contro la Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del dì 8. Giugno 1826. confermatoria di quella precedente del Tribunal di Commercio emanata a favore del signor Gio. Batt. Tempestini, e respettivamente contro il detto Martini; e perciò rigetta l'appello dal medesimo interposto con sua Scrittura del dì 12. Luglio 1826. e condanna il medesimo nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles, Relat. e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE XX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana seu Cascinen. Sequestri diei 13. Septembris 1826.

In Causa Tinagli e Nardi e Melani

Proc. Mess. Francesco Uccelli — Proc. Mess. Antonio Salucci

Argomento

Il corso degli atti esecutivi resta sospeso dall' introduzione per parte del debitore del Giudizio di concorso dei Creditori, sempre che il patrimonio del medesimo debitore offerto sia sufficiente al pagamento dei debiti.

Sommario

1. *Il Giudizio di cessione di Beni non ammette Procuratore al patrimonio, nè altri atti, che sono convenienti nel Giudizio di Concorso dei Creditori.*

2. *Il Giudizio della cessione dei Beni suppone lo spoglio totale del debitore di tutti quanti i suoi averi, ed il passaggio di essi nei di lui Creditori.*

3. *I Giudizi dei concorsi universali sospendono il corso degli Atti esecutivi, quando sono introdotti volontariamente dal debitore, e che il patrimonio offerto basti per saldare i di lui debiti.*

Dopochè i sigg. Valentino Tinagli, e Bartolommeo Nardi avevano ottenuto sotto di 29. Novembre 1823. una Sentenza a loro favore proferita dal Tribunale di Cascina, con la quale contro il sig. Francesco Melani si confermava un sequestro stato gia trasmesso nelle mani del Guardia Giuseppe Cristiani per la somma di Lire 332. e spese; avendo gli Attori potuto conoscere dal rapporto che venne fatto dal sequestrario, che per parte del debitore non voleva consegnarsi il vino sequestrato, comparvero nuovamente avanti il medesimo Tribunale di Cascina, e domandarono che a tal consegna fosse il Melani astretto anche con arresto personale, verificandosi in lui il caso della rottura, e violazione del Sequestro per il quale ogni debitore, comecchè si sia fatto lecito di disprezzare, e contravvenire al precetto della Legge, è tenuto alla carcere.

Ottennero in fatti non ostanti le opposizioni della sig. Caterina Baroni nei Melani che il debitore fosse astretto a questa consegna nel tempo, e termine di un giorno libero, spirato il quale venne rilasciato il mandato di arresto personale come resulta dal Decreto dei tre Gennaio 1824.

Fu allora che il debitore sig. Melani per eludere le giuste istanze dei di lui Creditori, con la Scrittura dei 31. Gennaio 1824. domandò di essere ammesso alla cessione dei beni, e che venisse decretato esser egli sottoposto al Giudizio di concorso universale, e si accordasse al medesimo l' esenzione dell' esecuzione personale con inibire ai Creditori pendente il giudizio di Concorso d' innovare cosa alcuna.

Con tale Scrittura però il Melani non esibì lo stato esatto dei suoi beni, giacchè nella Nota presentata non erano stati compresi nè i Mobili, ne i semoventi, nè le raccolte in essere, o pendenti fra le quali gli ottanta barili di vino sequestrato nè i Crediti, ragioni, azioni, e diritti ad esso contro i terzi spettanti, e finalmente l' indicazione dell' estensione dei Beni Stabili non era precisa, ma per approssimazione, egualmente che non era precisa la indicazione dei debiti.

Il Tribunale di Cascina nell' istesso giorno, in cui venne presentata una tale Scrittura aggiudicò pienamente le istanze del Melani, ed ammesse la domandata cessione dei beni, non meno che il richiesto Giudizio di concorso universale eleggendo l' Economo, ed i Procuratori al patrimonio, ed alla massa dei Creditori Melani.

Venuti in cognizione di questa pronunzia i sigg. Tinagli, e Nardi con la Scrittura dei 14. Febbraio 1824. rilevando che per la mancanza di citazione ai Creditori aventi interesse dirsi doveva nulla, e di nessuno effetto la Sentenza del dì 31. Gennaio 1824. richiesero quanto a loro non dovesse considerarsi in modo alcuno, ed insisterono quindi per la consumazione dell' esecuzione personale sostenendo, che *quoquo modo* ad un debitor reo per la prestazione di un fatto, e che ha trasgredito al precetto della Legge, ed è così incorso in un quasi delitto, non compete giammai ne per l' otte-

nuta Cessione dei beni ne per l'instaurato Giudizio di Concorso Universale l'esenzione dalla esecuzione personale.

Replicò il Melani con la Scrittura dei 17. Febbraio 1824. e sulla contestazione delle parti il Tribunale di Cascina col Decreto dei 24. Febbraio 1824. provvisoriamente sospese l'arresto del Melani.

Interpostosi per parte dei sigg. Tinagli, e Nardi l'appello da questo Decreto avanti la Regia Ruota di Pisa, e colà prosegniti, e dedotti i Gravami con la Sentenza dei 26. Agosto 1824. venne il Decreto medesimo revocato, e dichiarato che potevano gli Attori consumare l'esecuzione personale.

Per parte del sig. Melani s'interpose appello da questa Sentenza coll' atto de' 22. Settembre 1824. al Supremo Consiglio, il quale decise, come segue.

MOTIVI

Attesochè mentre il Giudizio promosso a tenore della sua Scrittura dei 31. Gennaio 1824. da Francesco Melani, non menochè dalla susseguente giudiziaria pronunzia del giorno stesso presentava in questi suoi stessi primordi una misura irregolarissima tra l'indole del Giudizio di cessione dei Beni, e quello dell'universal concorso dei Creditori; tutto il successivo andamento degli atti sviluppò chiaramente il secondo, poichè, lasciando di osservare i minori argumenti, bastava il vedere che si era nominato il Procuratore al patrimonio, che questi era intervenuto alla formazione dell'inventario dei mobili spettanti al Melani; e che era quindi giudizialmente in ogni successivo atto intervenuto ed anche comparso, e stato era in causa dirimpetto ai sigg. Tinagli, e Nardi, cose tutte cioè nomina, esistenza, e presenza di procuratore al patrimonio affatto inconciliabili col Giudizio della cessione de' beni, che suppone il totale spoglio del debitore di tutti quanti i suoi averi, ed il passaggio di essi nei Creditori suoi, verso i quali il miserando benefizio della cessione stessa egli chiedeva *Text. in Leg. pen. Cod. de cessione Bonorum.* 1. 2

Attesochè la dichiarazione nella Sentenza Ruotale contenuta per cui fu messo fuori della Causa il procuratore del patrimonio non poteva punto cambiare la natura degli atti antecedenti, e dall'altra parte non fu provocata che dall'affatto diversa considerazione, che nel Giudizio pendente tra il Melani, ed i sigg. Tinagli, e Nardi non si trattava di azione riguardante i beni, e patrimonio del primo, ma bensì di azione, nel concetto almeno della Ruota che riguardava unicamente la di lui persona, per la qual cosa la Ruota invece di riguardare il Procuratore del patrimonio come straniero dall'amministrazione, venne piuttosto a confermarne, e supporne legittima e regolare l'esistenza sotto il punto di vista dell'amministrazione stessa.

Attesochè richiamato l'accennato Giudizio a suoi veri, e preponderanti termini, non vi era dubbio che dovessero i di lui effetti ponderarsi, e misurarsi sulle orme della Legge dei 13. Settembre 1806. relativa ai con- 3

corsi universali, in cui si tratta dei casi nei quali soltanto la pendenza di tali Giudizi, sospende il corso degli atti esecutivi, spiegandosi al §. 2. nei seguenti termini „Abolito il benefizio dell' esenzione delle esecuzioni per„ sonali nei concorsi necessarii, sarà accordata al debitore tal esenzione nel „ solo caso di Giudizio da esso volontariamente introdotto, semprechè pe„ rò il patrimonio offerto alla Curia sia sufficiente a saldare i di lui debiti, „ o questi eccedino soltanto per la vigesima l' importare di detto patri„ monio. „

Attesochè stato era molto erroneamente, e senza fondamento supposto, specialmente dal Giudice di prima Istanza, tanto nei motivi, quanto nel dispositivo della sua Sentenza, in cui si dice che in vista appunto della pendenza del concorso dei Creditori doveano sospendersi gli atti esecutivi contro Melani, che quella Legge fosse stata abrogata dai susseguenti Regolamenti, poichè in questi non si trova disposizione alcuna incompatibile colla prima.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Francesco Melani dalla Sentenza contro di lui, e respettivamente a favore dei sigg. Valentino Tinagli, e Bartolommeo Nardi proferita dalla Regia Ruota Civile di Pisa nel 25. Agosto 1824. e perciò bene con detta Sentenza giudicato in quella parte nella quale dichiarò non essersi potuto nè potersi sospendere il mandato esecutivo personale rilasciato contro il detto Melani col Decreto del Tribunale di Pontedera, e Cascina dei 3. Agosto 1824. e percio la conferma non menoche in quanto alle spese in detta parte contenute, e condanna inoltre il prefato Melani nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci Rel. *Consigg.*

DECISIONE XXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Marradien. Praetens. Nullitatis Sententiae diei 7. Augusti 1826.

In causa Fabroni e Monti Pii di Livorno

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Messer Giuseppe Vanni

Argomento

Non è allegabile la nullità di una Sentenza Ruotale per la pretesa incompetenza che vorrebbe dedursi dal privilegio competente all' Attore di adire il Tribunale d' eccezione, del quale non fece uso quando l' Atto di appello è stato presentato munito della firma dello stesso Litigante appellante.

Sommario

1. 2. *Non può allegarsi l' incompetenza di un Tribunale Ruotale da quegli che si è appellato, e che a quel Tribunale ha portata la Causa.*

3. *Nelle Cause Ruotali a turno il Giornaletto serve di citazione alle Parti presenti.*

4. *Il Procuratore Legale, che presenta alla Ruota un' appello firmato dal Litigante appellante, deve dirsi avere il Mandato.*

5. 6. 7. *Il Supremo Consiglio non può conoscere di una Causa quando due volte è stata conformemente decisa.*

Storia della Causa

Il sig. Fabio Remigio Fabroni fino dell' anno 1813. fu mallevadore solidale per il signor Carlo Mazza, all' occasione di un affitto stipulato coi Monti di Pietà di Livorno, a riguardo di una quantità di Beni Stabili posti in Romagna, e che l' affitto medesimo andò a cessare nell' anno 1822. nel qual anno avendo il Monte Pio proceduto alla vendita dei Beni affittati, fu dei medesimi fatto acquisto dai sigg. Andrea Mercatàli, Francesco Piani, ed altri sino al numero di dieci.

I Compratori suddetti si diressero allora all' Affittuario sig. Mazza, e per esso al sig. Fabroni, che oltre a ritenere le qualità di Mallevadore solidale aveva da più anni dovuto caricarsi di tutte le cure dell' Affitto dopochè il sig. Mazza richiamato in Svizzera di lui Patria a coprirvi la luminosa carica di *Consigliere* del Dipartimento del *Ticino*, fu costretto ad affidare ad altri l' Amministrazione dei Capitali, e degli stabilimenti formati in Toscana, e specialmente in Romagna.

E la prima richiesta fatta dai Compratori dei Beni al sig. Fabio Remigio Fabroni fu quella diretta ad ottenere la consegna dei Bestiami esistenti nei Beni affittati, e quindi venduti.

Avendo per altro questi Compratori ricusato d' aderire alle proposizioni fatte loro in proposito relativamente alla detta consegna il Mallevadore sig. Fabroni di concerto coll' Affittuario credè conveniente di liberarsi dall'imbarazzo, in cui lo poneva la combinazione di dover contrattare con una moltitudine di Persone interessate quanti erano i compratori dei Beni suddetti,

E poichè in ordine all' Istrumento d' affitto la proprietà dei Bestiami si credeva passata incontrastabilmente nell' Affittuario salvo l' obbligo di pagare il valore originariamente stabilito, così il sig. Fabroni Mallevadore si apprese al compenso di presentarsi al *Delegato* del Monte Pio di Marradi, che era il sig. Avvocato Alessandro Fabroni, e di pagare, come pagò di fatto in di lui mano sotto di 14. Maggio 1823. la somma di Lire 7238. soldi 17. e denari 8. corrispondente in sostanza al valore dei bestiami predetti, e come prezzo dei medesimi, riportandone l' opportuna Ricevuta.

Il Delegato del Monte Pio rimesse immediatamente la somma al Cassiere del Monte istesso, il quale per altro si credè autorizzato a ritenerla non col titolo di pagamento, ma bensì col titolo di deposito, avendone scritturata ne suoi libri (senza saputa del sig. Fabio Remigio, che l' aveva sborsata col titolo di prezzo del bestiame, e senza saputa del Delegato, che l' aveva riscossa e dipoi colà rimessa coll' istesso titolo) la seguente partita stata prodotta nella pendenza del Giudizio attuale „ ivi „ Fabroni Alessan„ dro Giovanni e Fabio Remigio Fratelli di Marradi Lire 7238. soldi 17. „ e denari 8. pari a franchi 6080. e centesimi 66. tanti depositano in que„ sti Monti Pii (dissero) a conto della valuta di bestiami dei Beni di pro„ prietà di detti Monti Pii situati nella Comunità di Marradi, e di Palaz„ zuolo, e che il detto Alessandro deposita, come Procuratore di questi „ Monti Pii, e Fabio, come Mallevadore solidale di Carlo Mazza stato af„ fittuario dei detti Beni da restituire il detto deposito, a chi sarà di ragio„ ne, dico Lire 7238. soldi 17. e denari 8. « In quorum »

Frattanto prese vita avanti il Tribunale di Marradi un impegnoso Giudizio fra i detti compratori dei Beni da una parte, ed i sigg. Mazza affittuario, e Fabroni Mallevadore dall' altra, e fra i molti, e diversi Articoli caduti in discussione nel Giudizio istesso figurò quello ancora diretto a determinare gli effetti giuridici del divisato pagamento, che i Compratori dei Beni ricusarono costantemente di *riconoscere*, e accettare.

La Sentenza proferita dal Vicario di Marradi sotto di 30. Marzo 18 4. accolse pienamente in questo rapporto le opposizioni dei Compratori poichè decidendo insieme con moltissime altre la disputa suddetta dichiarò nel *quarto di lei Capitolo nullo ed inefficace il fatto pagamento e deposito, e repetibile*, e perciò la somma pagata „ ivi „ Dichiara nullo, e re„ petibile il pagamento, o deposito di Lire 7238. soldi 17. e otto denari „ fatto per acconto di detta dependenza dal Mallevadore solidale Fabroni „ nel 14. Maggio 1823. nelle mani del Cassiere di tale amministrazione.

Condannò pure i sigg. Mazza, e Fabroni come succumbenti in questa parte nelle spese Giudiciali da liquidarsi.

Dalla Sentenza predetta del Vicario di Marradi interposero appello i soli Compratori dei Beni respettivamente per altro a tutte le dichiarazioni loro contrarie contenute nella Sentenza medesima, quale fu da essi accettata anco espressamente nel rapporto della dichiarazione surriferita, che era loro pienamente favorevole.

Perlochè tal dichiarazione per l'assoluta mancanza di qualunque reclamo si per parte del sig. Fabroni Mallevadore, che per parte dell' Affittuario Mazza passò necessariamente in stato di esecuzione.

Il sig. Fabio Fabroni per tanto non volendo lasciare ulteriormente oziosa la rispettabil somma suddetta si rivolse ai Ministri del Monte chiedendone la restituzione.

E la restituzione non poteva di regola essergli ritardata si perchè il Monte Pio non aveva titolo alcuno, che lo autorizzasse a ritenere una somma da esso ricevuta col titolo di volontario deposito, si perchè nessun sequestro, o inibizione si conosceva che ne impedisse il libero ritiro, e si perchè in fine i compratori dei Beni longi dall'accettare, e riconoscere come legittimo il pagamento della somma istessa lo avevano anzi sostenuto nullo ed irregolare, e tale alle loro istanze era stato dichiarato.

Avendo però i Ministri del Monte desiderata la prova esclusiva dell' esistenza di qualunque appello dalla citata dichiarazione della Sentenza del Tribunale di Marradi, fu adottato il compenso di domandare alla Ruota di Firenze nei modi regolari, e previa citazione al Procuratore degli appellanti Compratori, un Decreto, nel quale la Ruota attestando della mancanza di qualunque reclamo quanto alla dichiarazione sopra indicata dichiarasse esser lecito, e permesso al sig. Fabroni di eseguire in tal parte la Sentenza appellata mediante il libero ritiro della somma che sopra.

Qual Decreto fu di fatto pronunziato dalla Ruota nei 23. Aprile 1825. con il quale il sig. Fabroni si presentò ai Ministri del Monte Pio per ottenere la restituzione della somma, che per altro fu negata sul pretesto, che fosse necessaria la notificazione del Decreto della Ruota, ed il di lui passaggio in cosa giudicata.

Il sig. Fabroni allora dopo aver fatto costare il rifiuto per mezzo di Atto Notariale, onde assicurarsi il più pronto pagamento passò ad eseguire per gli Atti del Tribunale di Marradi un sequestro sopra alcune somme di pertinenza di detto Monte Pio, e dipoi con scrittura notificata al Provveditore del Monte nei 3. Luglio 1825. domandò del sequestro la conferma previa la dichiarazione del Credito in quanto facesse di bisogno, e domandò pure la condanna in tutti i danni cagionati dalla indebita ritenzione della somma.

Nei 18. del mese di Luglio il sig. Provveditore intimato nominò un Procuratore.

Il Procuratore citato nei 21. del mese istesso per l'Udienza del dì

26. al solo effetto di sentir fissar la discussinne oppose che la citazione era prematura, ed intempestiva, e propose un'istanza Incidentale di nullità contro la citazione medesima con Scrittura del dì 29. dispensandosi in questa guisa dal comparire all'Udienza.

Ma il sig. Fabroni riscontrate le Scritture prodotte in nome del sig. Provveditore osservò che il Procuratore nominato aveva omesso di produrre quell'espresso mandato, la di cui produzione è ingiunta rigorosamente dall'articolo decimoquarto del Regolamento dei Procuratori addetti ai Tribunali Toscani ogni volta che si tratti di assumere la rappresentanza di qual si voglia Amministrazione delle cose, e Patrimonio altrui.

Quindi volendo il sig. Fabroni evitare le consegnenze fatalissime d'una contestazione irregolare, e viziosa, rilevò immediatamente, e nello stesso dì 26. che gli atti fatti in nome del Provveditore, e firmati dal supposto suo Procuratore dovevano considerarsi come non avvenuti. Che la Causa doveva decidersi necessariamente in contumacia del convenuto, e che il Procuratore nominato doveva condannarsi nelle spese occasionate dalla sua illegittima costituzione.

Ed il Vicario Regio di Marradi all'Udienza del dì 30. del detto mese di Luglio in contumacia del Provveditore dei Monti Pii dichiarò costare del credito, e confermò il sequestro, condannò nei danni cagionati dalla indebita eccezione, nelle spese, e condannò pure il Procuratore nelle spese cagionate dalla sua viziosa Procedura.

Dalla detta Sentenza interpose appello il sig. Provveditore avanti la Ruota di Firenze per il capo della nullità, e della incompetenza del primo Giudice, e di poi estese l'appello medesimo anco alla pretesa ingiustizia.

La Ruota di Firenze per altro con sua Sentenza dei 9. Febbraio 1826 previa la reiezione della pretesa nullità della allegata incompetenza confermò interamente la sentenza appellata.

Ma il sig. Provveditore interpose appello da questa ultima Sentenza, benchè confermatoria avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità dedotta ancora dai vizi di forma, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè non sussistono i gravami allegati per parte del difensore del Monte Pio per rendere nulla la Sentenza proferita dalla Ruota di prime appellazioni di questa città nei 9. Febbraio 1826.

E l in vero non era allegabile la pretesa incompetenza della Ruota doppochè il Monte Pio avea portato il suo reclamo dalla Sentenza contumaciale del Vicario regio di Marradi avanti la stessa Ruota per mezzo di mess. Vanni con vedersi firmato l'Atto d'appello dal Provveditore dei Monti Pii subito che adunque il Provveditore del Monte Pio era ricorso alla Ruota, doveva dirsi averla riconosciuta competente, ed avente la necessaria giurisdizione per decidere la Causa.

Senza che possa replicarsi che intanto mancava nella Ruota la giurisdizione a conoscere di questa Causa, in quanto che era incompetente il

Tribunale di Marradi per avere il Monte pio il Foro privilegiato di Livorno, quale solo dovesse adirsi nel caso. 1

Imperciocchè inutile, e superfluo si rendeva l'occuparsi della pretesa incompetenza del Tribunale di Marradi nel caso attuale, nel quale dovendosi unicamente esaminare se sussistesse, o nò la nullità dedotta contro la Sentenza Ruotale, bastava il vedere che era il Monte Pio comparso, ed era stato in Giudizio avanti la Ruota medesima, alla quale sicuramente non potevasi negare, anco a senso dell'istesso Monte Pio, la piena giurisdizione di giudicare come Tribunale ordinario in grado d'appello, ed in questi termini inapplicabile al fatto si rendeva la Decisione del Supremo Consiglio emanata nel 24. Febbraio 1826. *in Causa Mazzoni e Mazzoni*, alla quale per parte del detto Monte si era fatto ricorso, poichè in quella anzi che esservi indizio alcuno che portasse, come nel caso attuale, la renunzia all'eccezione dell'incompetenza del Tribunale di Livorno, che nasceva dall'indole privilegiata del Giudizio *Familiae Erciscundae* già molto prima introdotto nel competente Tribunale di Prato, vi fu anzi come in prima Istanza, così anche in seconda costantemente insistito. 2

Attesochè insussistente del pari compariva il secondo gravame dedotto dalla pretesa mancanza di citazione a Sentenza, giacchè è notorio che nelle Cause Ruotali a Turno il giornaletto serve di citazione alle Parti presenti, come doveva essere nel caso per la virile difesa di mess. Vanni, il quale molto scrisse, e nella vigilia della spedizione fece formale allegazione di Atti, e Documenti relativi al merito. 3

Attesochè finalmente irrilevante compariva il terzo gravame di nullità dedotto dalla contradizione della Ruota nei suoi motivi, giacchè sebbene si dica in essi che il Procuratore del Monte Pio era comparso in Marradi senza mandato, è che mess. Vanni l'aveva, questa non è contradizione, subito che è certo che il Procuratore di Marradi non aveva mandato, e mess. Vanni doveva dirsi averlo subito che presentò alla Ruota l'appello firmato dal Provveditore del Monte Pio. 4

Attesochè per dichiarare nulla la Sentenza Ruotale non era proponibile la circostanza che la medesima non avesse fatto capitale dei Documenti prodotti da mess. Vanni la vigilia della spedizione appartenendo ciò alla giustizia della Sentenza appellata, della quale per esser confermatoria della Sentenza di Marradi non poteva conoscere il Consiglio per l'ostacolo delle due conformi. 5

Attesochè per l'istesse ragioni non era allegabile la nullità per avere mancato il Fabroni di esibire nell'Atto del Sequestro i titoli di Credito mentre al riflesso, che questi vi erano perchè nascenti dalla Sentenza del Vicario Regio di Marradi accertata eseguibile dalla Ruota si aggiunge l'altro che questa eccezione investirebbe la giustizia del sequestro quale essendo stato per due conformi dichiarato valido e confermato non poteva il Consiglio conoscere della detta eccezione. 6

Attesochè l'appello asserto interposto dal Mercatali contro il Decreto

della Ruota di Firenze del dì 28. Aprile 1825. non migliora le condizioni del sig. Moggi NN. nella Causa attuale, nè era valevole a trattenere la Decisione della Causa medesima in quanto le conseguenze giuridiche del detto appello qualunque esser si possano compariscono affatto estranee alle questioni di nullità portate all'esame del Supremo Consiglio dopo le due conformi in merito.

7 Attesochè finalmente non meritava alcuna attenzione, che il sig. Fabroni in altra Causa Mercatali sostenesse, che essendo egli padrone del bestiame, aveva diritto di ripetere dai Compratori il prezzo del medesimo, dal che se ne deduceva che a detta questione servire dovesse di guardia il deposito, e perciò non potesse astringersi il Monte a pagarlo. Dapoichè la questione sopra i bestiami è ancora sub Judice, e potranno i sigg. Mercatali opporre fra le altre eccezioni che è stato anche ritirato il deposito non dovesse pagarsi specialmente attesa la qualità di persona solvente inerente al sig. Fabroni.

Per questi Motivi

Dice non esser costato nè costare della nullità opposta nella Scrittura di appello interposto dal sig. Giovanni Batista Moggi nei Nomi sotto dì 21. Aprile 1826. contro la Sentenza proferita dalla Ruota di prime appellazioni di Firenze sotto dì 9. Febbraio 1826. ed essersi perciò dovuto, e doversi rigèttare siccome rigetta l'appello suddetto a tutti gli effetti di ragione, e condanna il sig. appellante nei Nomi nelle spese Giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Relatore*, *Consigg.*

DECISIONE XXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praeten. Nullitatis diei 11. Augusti 1826.

IN CAUSA MARTELLI E SEVERI

Proc. Mess. Pietro Gaeta — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

ARGOMENTO

Le Ruote possono conoscere, e decidere contemporaneamente della pretesa ingiustizia, e della supposta nullità della Sentenza appellata, quando l' appello è stato interposto per il capo dell'ingiustizia, e della nullità.

SOMMARIO

1. *Quando l' appello è stato interposto per il capo dell' ingiustizia, e quindi per il capo della nullità, può la Ruota conoscere tanto della pretesa ingiustizia, che della supposta nullità.*

2. 3. *Le Ruote debbono risolvere la questione della nullità separatamente dal merito, quando la nullità costituisce l' unico oggetto dell' appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza de' 13. Luglio 1821. il Tribunale di prima Istanza di Arezzo facente funzione di Tribunale di Commercio condannò il sig. Girolamo Severi a pagare anche con arresto personale al sig. Giovanni Martelli la somma di Lire 2111. 18. 8. importare delle Cambiali accettate a diverse scadenze dallo stesso sig. Severi. Appellò da questa Sentenza il succombente sig. Severi avanti la Regia Ruota di Arezzo con Scrittura esibita ne 17. Gennaio 1825. Proseguì in seguito il sig. Severi l' appello interposto, e nell' Atto di prosecuzione d' appello del dì 15. Agosto 1825. spiegò la sua volontà di appellare unicamente per il Capo dell' Ingiustizia. Nella Scrittura di gravami esibita sotto di 29: detto, domandò che fosse revocata, come nulla ed ingiusta l' appellata Sentenza appoggiando la nullità alla supposta incompetenza del Tribunale a *quo* nella qualità di Commerciale; non stata conosciuta, nè giudicata prima del merito. E sulla dichiarazione della nullità insiste che fosse proferito un separato Decreto. Furono riconosciuti dalla Regia Ruota insussistenti questi fondamenti per lo che venne riunito l'appello per il capo dell' ingiustizia alla nullità coerentemente al disposto nel Regolamento di Procedura, e con Sentenza de 23. Febbraio 1826. fu dichiarata valida, e confermata in ogni sua parte la Sentenzà proferita dal Tribunale di Prima Istanza ne 13. Luglio 1824.

Appellò per la nullità della Sentenza Ruotale il sig. Severi al Supremo Consiglio di Giustizia con Scrittura esibita negl' 11. Marzo 1826. e

questi dopo di avere intese le ragioni di ambe le Parti, emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè il sig. Girolamo Severi resosi appellante dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Giovanni. Martelli proferita dal signor Auditore del Tribunale di prima Istanza d'Arezzo nel dì 13. Luglio 1821. proseguì successivamente l'appello interposto; e a tal uopo domandò avanti la Regia Ruota d'Arezzo che la detta Sentenza fosse revocata, o almeno moderata.

Attesochè il prefato sig. Girolamo Severi continuando gli Atti d'Appello esibì nel 29. Agosto 1825. una scrittura di gravami con la quale esso protestò alla Ruota preliminarmente ad ogni altra ispezione che dovesse la medesima occuparsi della questione della nullità obiettata alla Sentenza appellata.

Attesochè qualunque volta dietro la combinazione dei fatti sopra indicati, era certo che il sig. Girolamo Severi aveva interposto l'appello dalla Sentenza del 13. Luglio 1821. prima per il capo della ingiustizia, e quindi per il Capo della nullità poteva benissimo, e bene fece la Ruota d'Arezzo a conoscere tanto della pretesa ingiustizia quanto ancora della supposta nullità della Sentenza proferita dal Giudice di prima Istanza mentre essa venne in tal guisa a pronunziare in conformità del disposto letterale contenuto 1 nell'Articolo 721. dell'attuale Regolamento di Procedura il quale prescrive „ ivi „ Se sarà stato appellato dalla Sentenza nel merito, e cumulativamente opposta la nullità della Sentenza appellata l'incidente della „ nullità si riterrà riunito al merito, e dovrà decidersi dalla medesima Sen„ tenza definitiva di conferma, o di revoca della Sentenza appellata.

Attesochè a declinare nell'attualità del caso dalla disposizione dell' Articolo surriferito non poteva valutarsi il riflesso che il sig. Girolamo Severi avesse nella Scrittura di Gravami insistito specialmente perchè la Ruota decidesse preliminarmente la questione della nullità; mentre, quanto può star bene che le Ruote risolvino la disputa della nullità separatamente dal 1 merito, quando la nullità medesima costituisce l'unico oggetto del reclamo 2 dedotto dall'appellante, altrettanto si manifesta illegale una tale considerazione, qualora, come nel caso, sia stata dall'appellante dedotta l'ingiustizia, e la nullità della Sentenza appellata, poichè in queste circostanze verrebbe a conculcarsi con manifesta, e non mai giusta violazione, il disposto chiarissimo dell'Articolo soprascritto il quale con frasi imperiose, e perciò indeclinabili vuole che l'incidente della nullità debba decidersi dalla medesima Sentenza definitiva o di conferma, e di revoca della Sentenza appellata, e oltre a ciò ne nascerebbe l'assurdo, altre volte saviamente considerato da questo Supremo Consiglio che dopo di avere l'appellante radicata nella Ruota la Giurisdizione di conoscere della Giustizia della Sentenza appellata, potrebbe a suo talento declinare la sua pronunzia, e insie3 me togliere all'appellato il diritto da esso acquistato in forza dell'appello

interposto per il doppio capo dell' ingiustizia, e della nullità di vedere col mezzo di una pronunzia troncato il corso alla Causa.

Per questi Motivi.

Dice non essere costato nè costare della nullita opposta contro la Sentenza proferità dalla Ruota di Arezzo ne' 23. Febbraio 1826. e perciò rigetta l' appello interposto dal sig. Girolamo Severi con scrittura esibita sotto di 11. Marzo 1826. dalla Sentenza predetta quale confermò, e conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante signor Severi nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Cosi deciso dagl'Illmi. Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Onorarii diei 15. Februarii 1826.

IN CAUSA ARMANO E DUPUY

Proc. Mess. Pietro Poggi — Proc. Mess. Vittorio Ceccarell

ARGOMENTO

Per l'onorario dovuto ai Periti Istruttori sono obbligati solidalmente tutti i Litiganti, i quali non possono pretendere di pagare per la rata, che loro potrebbe spettare.

SOMMARIO

1. Il Mandatario, che in forza del mandato, e del suo contegno si è rivestito dell'obbligo di sodisfare a tutte le dependenze di un Giudizio, è tenuto ancora a pagare l'onorario al Perito Istruttore.

2. Relativamente ai Periti eletti per istruzione dell'animo de'Giudici si procede con regole diverse da quelle, colle quali si procede quando i Periti sono eletti dalle Parti

3. Qualunque delle Parti litiganti richiede la copia della Sentenza deve depositare l'onorario dovuto al Perito instruttore.

4. 9. *Nelle Parti litiganti esiste una solidale obbligazione di pagare il Perito instruttore.*

5. *Alla Legge non può darsi un'interpretazione, che ritornerebbe a danno di coloro, che vuol tutelare.*

6. 7. *I Litiganti appena hanno implorato l'officio del Giudice assumono l'obbligazione di riguardare come da esso richiesto tutto ciò che il Giudice operà per rendere loro giustizia.*

8. *Si caderebbe in una illegalissima assurdità di far dipendere l'obbligazione, o almeno i di lèi limiti, e la di lei qualità dall'interesse, e dal volere del debitore.*

Storia della Causa

In una Causa di rendimento di conti, che si stava ventilando in seconda istanza avanti la Regia Ruota della Città di Pisa in fra il sig. Luigi Dopouy come rappresentante il Capitano di Nave sig. Andrea Calligero da nna, ed il sig. Jacob. Coen Bacry Console toscano in Algeri dall'altra parte la Ruota con suo Decreto del dì 2. Luglio 1823. elesse in Perito per istruzione dell'animo dei Giudici, il sig. Pietro Armano.

Applaudirono le Parti a questa elezione, e si diedero ogni premura per l'esecuzione di quel Decreto impegnando il Perito stesso a tutti quegli esami che richiamarono la natura della Causa, e il merito delle questioni. Quindi si trovò in grado la Ruota di render loro Giustizia pronunziando come pronunziò la di lei Sentenza definitiva sotto di 27. Agosto 1824. colla quale fù fatta parte integrale la Perizia e Relazione dello stesso sig. Pietro Armano e fù fissato il di lui onorario nella somma di Lire 600. fiorentine, con dichiarazione che non si potesse dar copia alle parti nè della Sentenza nè della relazione fintantochè non fosse stato depositato l'intiero onorario antedetto.

Ma non ostante questa previdenza, l'onorario di che si tratta non venne depositato, nè pagato, avvegnachè le Parti essendosi fra esse conciliate non cercarono più nè la spedizione della Sentenza, ne della relazione.

Assente il sig. Bacry da Livorno si diresse il sig. Armano al sig. Doupuy per ottenere dal medesimo ciò che erali dovuto; ma avendo egli preteso di non esser tenuto che per la metà, restò fra essi contestata la Lite, avanti il Tribunal Civile, e Consolare di Livorno, il quale con sua Sentenza del 12. Giugno 1825. considerando che i sigg. Bacry, e Dupouy colla Sentenza della Ruota di Pisa del 27. Agosto 1824. erano stati condannati nelle spese a rata di vittoria, dichiarò che il convenuto sig. Dupouy dovesse parimente in proporzione, e secondo il resultato di detta ratizzazione, pagare il sig. Armano come se il credito di questo Perito dovesse dipendere dalle maggiori, o minori ragioni, dal maggiore o minor torto che avessero avuto i Litiganti in quella Causa.

Appellò pertanto il sig. Pietro Armano dalla Sentenza avanti la Ruota di Pisa che dopo aver sentite le parti in contradittorio con sua Sentenza del 31. Agosto di detto Anno 1825. revocò la precedente del Magistrato Civile, e Consolare, dichiarò competersi all'Appellante l'azione solidale

per conseguire il di lui onorario contro il sig. Dupouy, che condannò nelle spese tanto del primo che del secondo Giudizio.

Anche il sig. Dupouy interpose appello da questa Sentenza avanti questo Supremo Consiglio di Giustizia il quale così decise.

MOTIVI

Considerando che attese le resultanze degli Atti non vi era il minimo luogo a dubitare che l'appellante sig. Luigi Dupouy non avesse in virtù del suo mandato, e delle dichiarazioni ivi contenute, non menochè in forze di tutta la sua condotta ne'passati giudizii, e dalle stesse relative Sentenze rivestito l'obbligo di soddisfare a tutte le dependenze del Giudizio in cui comparve come rappresentante il sig. Andrea Calligero, e perciò ancora quello di corrispondere al sig. Pietro Vito Armano, siccome di ragione quell'onorario avrebbe dovuto somministrargli il di lui principale istesso per le funzioni dal medesimo sig. Armano eseguite, e delle quali costa dagli Atti. 1

Considerando che non vi essendo parimente alcun dubbio che il sig. Armano predetto non fosse stato nominato, ed assunto ad emettere il suo parere per sola istruzione dell'animo de' Giudici della Regia Ruota di Pisa nella Causa agitata infra il sig. Dupouy nella qualità di cui sopra da una parte, ed il sig. Jacob. Coen Bacry dall'altra, si rendeva improponibile da richiamar la questione sotto la Censura dell'Art. 300. del vegliante Codice di procedura Civile, poichè dai precedenti Articoli, da cui il medesimo dipende chiaramente apparisce che la disposizione in esso contenuta è referibile ai Periti formalmente nominati in qualità di periziori, ai quali allude l'Artic. 294. mentre si scorge che inquanto a quelli nominati per la istruzione dell'animo dei Giudici deve procedersi con altre regole, a cui appunto nè richiama il disposto nell' Art. 303.; il quale messo al confronto coll' Art. 300. forma una patentissima discretiva, onde non è permesso di confondere un caso coll' altro e ne porta necessariamente a ricorrere al titolo 26. che ha per Rubrica „ *De Giudizj di rendimento di Conti* „ ove delle discipline che a periti eletti dai Giudici per istruzione dell'animo loro si tratta espressamente. 2

Per la qual cosa tutto il momento della controversia riducevasi a determinare la retta intelligenza dell' Art. 504. il quale appunto riguarda il modo di stabilire l'onorario dei suddetti Periti, e la obbligazione di soddisfarvi, sopra di che il Supremo Consiglio avendo considerato. 3

Che mentre la Legge senza alcuna distinzione fra una o l'altra parte ordina che qualunque di esse si presenti a richiedere la copia della Sentenza debba depositare preventivamente la totalità dell'onorario tassato dai Giudici a ricompensare il Perito istruttore, in conformità dei loro poteri, ella viene a far comprendere chiaramente che preesiste un' obbligazione solidale in ambedue le parti per quest'oggetto, e cioè dirimpetto al Perito di cui si tratta. 4

Che il far dipendere la verificazione ed eseguibilità di quell' ob-

bligazione dalla materialità, e dal fatto della richiesta diretta ad ottenere la copia della Sentenza, e relativa perizia nei congrui casi sarebbe un'assurdo mostruoso per più ragioni; e conciosiachè non potendosi dissimulare che il caso contemplato dalla Legge non stà a determinare la ingiunzione del preventivo deposito di tutta la somma, e siccome non può negarsi perciò che tutta la disposizione non sia animata dallo spirito, e dalla mira di provvedere, e di assicurare l'interesse del Perito, così non può darsi alla Legge stessa una interpretazione che ritornerebbe a maggior danno di coloro che ella volle tutelare e proteggere, come avverrebbe appunto laddove dall'inchiesta della copia della Sentenza si facesse dipendere l'esercizio, e l'adempimento del Credito, o sia l'obbligazione delle parti; Nulla ratio patitur dice il Giuera nella *Leg.* 25. *ff. de L.L. Senat. Cons.* „ Nulla juris ratio aut aequitatis benignitas patitur, ut quae salubriter pro „ utilitate hominum introducuntur ea nos duriore interpetratione contra ip„ sorum commodum producamus ad severitatem. „

5

Oltre di che, ammettendo la restituzione obiettata, sarebbe lo stesso che supporre, che la Legge avesse dato all'obbligazione delle parti un principio ed una causa diversa da quella, a cui ne richiamano le più ovvie regole di ragione, per cui ognun sa, che dal momento in cui le parti hanno implorato l'officio, ed hanno suscitata la giurisdizione del Giudice, assumono irretrattabilmente la obbligazione di riguardare, ed osservare come da esse chiesto e voluto tuttociò che il Giudice opera e preordina per l'oggetto di rendere ad esse giustizia; e ciò tanto più quando si tratta di operazioni che sono dalla Legge al di lui arbitrio, e discernimento espressamente confidate, come nel caso accadeva per l'esplicita disposizione del l'Articolo 503. del vegliante Codice di Civil Procedura; finalmente nel tema dell'obietto si caderebbe nel illegalissima assurdità di far dipendere l'obbligazione, o almeno i di lei limiti, e la di lei qualità dall'interesse, e dal volere del debitore lo che non è stato mai dalle Leggi tollerato. L. si *Titio ita* 108. *ff. de verbor oblig. L. sub. hac.* 8. *de oblig. et actionibus.*

6

7

8

Per le quali reflessioni il Supremo Consiglio nulla valutando il motivo dedotto in Prima Istanza relativo alla condanna delle Parti nelle spese *pro rata Victoria* che si legge nella Sentenza Ruotale del dì 27. Agosto 824, poichè riguardo all'onorario dovuto al sig. Pietro Armano non poteva includersi in quella disposizione all'effetto di far dipendere dalla relativa liquidazione il di lui pagamento, come in fatti non ebbe intenzione di farlo neppure la Regia Ruota di Pisa, mentre in una sede separata, ed a parte provvide al di lui interesse.

9

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Dupouy dalla Sentenza stata proferita contro di esso, ed a favore del sig. Pietro Vito Armano dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 31. Agosto 1825., e ben giudicato dalla medesima e perciò quella confermando, come conferma

in tutte e singole le sue parti, ordina che sia portata alla sua piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e detto sig. Luigi Dupouy condanna nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali del presente Giudizio.

Così Pronunziato, e deciso dagli Illmi. Sigg.
Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Giovan Batista Brocchi, e
Cav. Luigi Matteucci, *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Fivizzanen Validitatis Transactionis diei 27. Septembris 1826.

IN CAUSA VASOLI E VASOLI

Proc. Mess. Giuseppe Lucchesi — Proc. Mess. Luigi Bini

ARGOMENTO

La perizia convenuta in un' Atto di Transazione, se non è rimessa dal Perito concordemente eletto dalle Parti nel termine stabilito, non rende nulla la transazione, come nulla non la rendono la cassatura, e l'interlinee quando sono prima della firma dei transigenti.

SOMMARIO

1. *Le cassature, e interlinee in qualche atto quando sono in ambi gli Originali si considerano fatte di comune consenso.*
2. *Non è lecito contradire, ed impugnare il fatto proprio.*
4. *Nel dubbio si presume sempre la validità dell' Atto.*

STORIA DELLA CAUSA

Per parte del Reverendo Sacerdote sig. Antonio Vasoli Parroco di Cotta Vicariato di Fivizzano fu esposto alla Ruota di Pisa che con atto privato del 25. Giugno 1825. fu fatto fra le Parti litiganti un accomodamento, e transazione mediante la quale fu convenuto che il Prete Francesco Vasoli renunziasse, conforme renunziò all' appello da esso interposto avanti la R. Ruota di Pisa dalla Sentenza di commissione di stime del 16. maggio 1825. fu stabilito che la Perizia ordinata con detta Sentenza dovesse eseguirsi dal perito sig. Carlo Pinelli concordemente eletto, e nominato dalle Parti, fu dichiarato, che il perito dovesse eseguire la sua relazione dentro il termine del mese di Luglio, nel qual termine non dovessero dalle Parti eseguirsi ulteriori atti giudiciali, e fu in fine convenuto che il

Prete Francesco Vasoli dovesse rifondere al detto Iacopo Antonio Vasoli le spese occorse in fine a quest' epoca liquidate concordemente in Lire quarantatre.

Che quest' atto fu fatto in doppio originale, uno del quale fu firmato dal sig. Iacopo Antonio Vasoli, e dal Dottor Simone Vasoli in nome del Prete Francesco, e l' altro che fu passato nelle mani del Dott. Iacopo fu firmato dal detto Dott. Iacopo, e dal suddetto Prete Francesco Vasoli, il quale dichiarò sulla firma che intendeva di approvare, che il Perito fosse autorizzato a rilevare qual poteva essere stato l' annuo frutto delli stabili a forma del Decreto con riservo di dare in atti la dimostrazione quale dichiarazione non fu impugnata ma ricevuta dal detto sig. Dott. Iacopo perchè coerente allo stabilito con la Sentenza che commetteva la perizia.

Che cinque giorni dopo lo stipulato Chirografo furono dal Prete Francesco pagate al sig. Dot. Iacopo le lire quarantatre per le spese di che il Chirografo medesimo conforme resulta dalla ricevuta firmata dal sig. Dott. Iacopo in atti prodotta.

Che in esecuzione del suddetto Chirografo fu fra le parti, ed il Perito Pinelli concordato il giorno in cui il Perito doveva insieme con le Parti trovarsi sui beni da periziarsi, e lo stesso sig. Dott. Iacopo Antonio Vasoli non potendo portarvisi personalmente dette le sue istruzioni per lettera diretta al di lui fratello sig. Simone conforme resulta dalla lettera autografa del detto sig. Dott. Iacopo Vasoli del 12. Luglio 1825. debitamente registrata ed in atti prodotta.

Che essendo venuta la fine del mese di Luglio, e non avendo peranche il Perito Pinelli rimessa in atti la sua relazione il sig. Dott. Iacopo Vasoli invece di fargli assegnare un termine si credè autorizzato di recedere da quanto era stato fissato, e convenuto nel Chirografo, e trasmesse precetto con atto del 10. Agosto 1825. al sig. Prete Francesco Vasoli di pagare la somma di Lire quattrocento nelle quali era stato condannato affinchè con tal somma i Pupilli Vasoli potessero sostenere, e supplire alle spese della Causa di appello avanti questa R. Ruota dalla Sentenza del 16. maggio di detto anno, appello, che più non sussisteva atteso la renunzia fatta dal Prete Francesco come sopra.

Che a tale precetto fu fatta opposizione dal Prete Francesco Vasoli sul fondamento che essendo cessata la Causa per cui doveva essere pagata la somma richiesta attesa la transazione come sopra segnata fra le Parti, e fece istanza per la reiezione del precetto suddetto.

Che per parte del sig. Dott. Iacopo Antonio Vasoli fu opposto che l' atto suddetto di transazione era nullo, ed inattendibile inquantochè era stato firmato da esso sotto la condizione che fosse stato firmato dal Prete Francesco Vasoli, e che non essendo stato firmato da detto liberamente ma con dei riservi, e delle dichiarazioni non poteva essere atteso in giudizio tanto più che negli originali di quello vi si vedevano delle cassature, e delle interlinee; e che avendo le Parti stabilito con il detto Chirografo, che la

Perizia commessa concordemente al Perito sig. Carlo Pinelli dovesse essere eseguita dentro il mese di Luglio, e spirato quello, non poteva aver più luogo la Perizia medesima.

Che in seguito di ciò il Tribunale di Fivizzano con sua Sentenza del 14. Settembre 1825. aderendo alle istanze del sig. Dott. Iacopo Antonio Vasoli, e facendo pieno diritto alle sue conclusioni dichiarò che il concordato in doppio originale del dì 25. Giugno 1825. era nullo, e come non avvenuto a tutti gli effetti di ragione, ordinò la prosecuzione degli atti esecutivi intrapresi col precetto, e proseguirsi gli atti nel rimanente, e condannò il detto Prete Francesco Vasoli in tutte le spese.

Che da tale Sentenza fu interposto appello avanti la R. Ruota per parte del detto Prete Francesco Vasoli e la Regia Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando, che mediante il Chirografo del 25. Giugno 1825. fu formato fra le Parti litiganti un accomodamento, e transazione in virtù della quale fu convenuto, che il Prete Francesco Vasoli rinunziasse all'appello da esso interposto avanti questa Regia Ruota dalla Sentenza dovesse eseguirsi dal Perito sig. Carlo Pinelli concordemente eletto, e nominato dalle Parti, fu dichiarato che il Perito dovesse redigere la sua Relazione dentro il mese di Luglio 1825. nel qual termine non dovessero dalle Parti eseguirsi ulteriori atti giuridici, e fu infine concordato, che il Prete Francesco Vasoli dovesse rifondere al Dott. Iacopo Vasoli le spese occorse fino a quell'epoca liquidate concordemente in Lire quarantatre.

Considerando, che in esecuzione di un tal Chirografo il Prete Francesco Vasoli lasciò cadere in deserzione l'appello pendente avanti questa Regia Ruota.

Considerando, che parimente in esecuzione di detto Chirografo furono nel dì 29. del mese di Giugno 1825. e così quattro giorni dopo la pattuita concordia pagate dal Prete Francesco le Lire quarantatre, a forma del convenuto, e furono queste ricevute dal sig. Dott. Iacopo Vasoli *in ordine al Chirografo stipulato* fra le Parti, come risulta dalla di lui ricevuta in atti prodotta.

Considerando inoltre, che fu poscia, ed in ispecie per parte del Dott. Iacopo come consta dalla sua lettera scritta al Fratello Simone il dì 12. Luglio 1825. esistente in atti convenuto che il Perito nel portarsi che faceva sulla faccia del luogo operasse con precisione, e chiarezza, in esecuzione sempre del Chirografo sopraccennato.

Considerando, che nella sussistenza dei fatti sin qui riferiti comprovati dal processo, e portanti ratifica espressa del convenuto nel Chirografo suddetto, era inutile l'occuparsi dei vizi estrinseci di cui dicevasi infetto per l'interlinee, e cassature, che si vedevano dopo le firme, quali cassature non trovandosi nel corpo dell'Atto, e nell'apposizione delle firme de'Contraenti nulla rileverebbero anche nella mancanza della ratifica suddetta;

tanto più che riscontrandosi tali cassature in ambedue gli originali ritenuti respettivamente dalle Parti, ravvisavansi esservi state fatte di comune consenso delle Parti stesse. Laonde se egli è pur vero, che *quod Semel pla-*
1 *cuit amplius displicere non debet Cap.* 21. *de reg. jur in* 6. non era certamente dato oggi al sig. Dott. Iacopo di opporsi all'efficacia di quella concordia, ed impugnare così, e contradire il fatto suo proprio *ad Text.*
2 *in L. Si adversarius. Cod. de fid. Istrumentor. ibiq. Rot. Rom. Decis* 717. *num.* 3. *cor. Lancet.*

Considerando, che dal non aver il Perito Pinelli rimessa la perizia dentro il termine stabilito non poteva dedursi che dovesse considerarsi come nullo, o come resoluto il Chirografo di transazione mandato dalle
3 Parti ad esecuzione perciò che dipendeva dal fatto loro proprio; giacchè questa circostanza poteva solo dar diritto alla Parte più premurosa, e sollecita di chiedere che si assegnasse un termine al Perito a rimettere in Atti la commessagli relazione, tanto più che nel Chirografo suddetto, non si vede stabilito, che se il Perito nel prefisso termine non eseguirà la relazione dovrà aversi come non fatto il concluso accomodamento. Nè un patto può caratterizzarsi come resolutivo, e penale, se ciò non è stato espressamente convenuto. E quel che fu detto *demonstrationis causa*, non vizia certamente mai la sostanza del Contratto *Rota. Rom. Decis.* 1. *num.* 6.
4 *part.* 17. *Recent.* Oltredichè nel dubbio la validità dell'atto si presume sempre *Rot. Rom. Decis.* 1101. *num.* 14. *tom.* 4. *cor. Molines.*

Considerando, che a forma della Sentenza del dì 22. Giugno 1825. il Prete Francesco fu condannato a pagare lire quattrocento all'oggetto preciso di supplire alle spese occorrenti al sig. Dott. Iacopo per sostenere la vertenza giudiciale portata in appello avanti questa Regia Ruota, per lo che essendo stata una tal vertenza tolta di mezzo coll'avere il Prete Francesco rinunziato a quell'appello veniva propriamente a mancare pur anco la Causa per cui fu la somministrazione di Lire quattrocento ordinata. Tanto più, che le spese precedentemente occorse erano state saldate col pagamento delle Lire quarantatre.

Considerando, che non s'impugnava dal Dott. Iacopo il fatto, che il Perito Pinelli sino del 16. Settembre del decorso anno 1825. ha depositato nella Cancelleria del Tribunale di Fivizzano la relazione, e perizia commessagli col sopraccitato Chirografo, per lo chè appariva inopportuna affatto oggi l'eccezione che egli pretendeva dedurre dalla mancanza di tale perizia.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del Sacerdote Francesco Vasoli dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del Dott. Iacopo Antonio Vasoli proferita dal Tribunale di Fivizzano sotto dì 14. *Settembre* 1825. *e male essere stato giudicato con la Sentenza medesima quale perciò revoca in tutte le sue parti poichè dichiara valido a tutti gli effetti di ragione il concordato posto in essere fra le Parti litigan-*

ti col Chirografo del dì 25. Giugno 1825. al quale ordina darsi piena esecuzione, e quindi accogliendo l'opposizione fatta dal detto Sacerdote Francesco Vasoli al precetto esecutivo contro di lui trasmesso dal sig. Dott. Iacopo Antonio Vasoli sotto di 10. Agosto 1825. dichiara come non avvenuto il precetto medesimo, ordina la cessazione degli Atti esecutivi, e condanna il sig. Dottore Iacopo Antonio Vasoli nei nomi nelle spese tanto del passato, che del presente giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Angelo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relatore*
Giovan Battista Lorenzini *Auditore*

DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Nullitat. Sententiae diei 16. Iuni 1825.

In Causa Pampaloni e Nardini

Proc. Mess. Tommaso Conti — Proc. Mess. Guido Biadaioli

Argomento

Gl'incidenti di nullità che insorgono nelle Cause in appello possono dai Tribunali ruotali esser giudicati insieme col merito, quantunque gl'incidenti con precedente Decreto non siano stati riuniti al merito della causa,

Sommario

1. *L'appello ammesso dalle Ruote dalle Sentenze dei Tribunali di Commercio quanto all'arresto personale è bene ammesso, sebbene per il loro merito non siano appellabili.*

3. *Le Ruote possono giudicare contemporaneamente sull'Incidente, e sul merito della causa, senza un precedente Decreto di riunione dell'incidente al Merito.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del dì 5. Aprile 1824. restò condannato Luigi Nardini al pagamento con arresto personale di lire 82. e spese a favore di Matteo Pampaloni importare di un conto di tinture, e verniciature di alcuni mobili, ed oggetti per uso del suo Traffico.

Il Nardini si rese appellante dalla detta Sentenza, e dedot-

ti i gravami in merito, e per l'arresto personale, insorse la questione se le Sentenze di merito inappellabili fossero appellabili per l'arresto personale allorchè questo non avea formato soggetto di discussione in prima Istanza; E rispose la Ruota Civile di Firenze per l'affermativa con sua Sentenza del 21. Agosto 1824.

Dopo questa Sentenza il Pampaloni nuovamente ricorse alla Ruota, implorando la conferma di quella del Tribunale di Commercio anco quanto all'arresto.

Il Nardini sostenne all'opposto, che appellabili le Sentenze per l'arresto, lo fossero egualmente per il merito, sebbene al di sotto dell'importare delle lire 200., domandò di essere ammesso a provare per mezzo di Testimoni, che le lire 82. reclamate dal Pampaloni erano state per conciliazione ridotte ad una molto minor somma, e la medesima Regia Ruota ritenuta l'inappellabilità in merito della Sentenza del regio Tribunale di Commercio di altra sua Sentenza del 9. Marzo 1826. previa la dichiarata inammissibilità della prova testimoniale, confermò l'appellata Sentenza anche per il pronunziato arresto.

Appellò il Nardini a questo Supremo Consiglio di Giustizia per il capo della nullità fondata sul rigetto della prova Testimoniale, perchè non preceduta da una dichiarazione distinta, nè riunito l'incidente al merito, e perchè la Sentenza ruotale del 21. Agosto 1821. aveva ammesso l'appello indistintamente dal merito e dall'arresto. Il Supremo Consiglio esaminate le ragioni di ambe le parti, così decise.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza proferita dalla Ruota di Firenze sotto di 21. Agosto 1824. la quale dichiarò ammissibile l'appello, che avanti di essa era stato interposto dal sig. Luigi Nardini contro la Sentenza a suo carico emanata dal Tribunal di Commercio del 5. Aprile 1825. non ebbe in oggetto di rendere appellabile la Sentenza medesima in quella parte, che riguardava il merito della causa, il di cui importare non eccedeva la somma di lire 82. ma solamente in quella parte, che riguardava la dichiarazione della esecuzione personale, come chiaramente resulta dalle considerazioni speciali che costituirono le ragioni motrici della preallegata Sentenza Ruotale.

1 Attesochè ciò fermo stante non sussiste il rimprovero del vizio di nullità obiettato alla successiva Sentenza della stessa Ruota del dì 9. Marzo 1826. e che si è tentato desumere dal materiale disposto della detta Sentenza, ove si legge essere ammissibile l'ap-

pello interposto dalla detta Sentenza del Tribunale di Commercio quasi che una tal dichiarazione stia in manifesta contradizion a quanto aveva già precedentemente pronunziato la Ruota stessa; Imperocchè una tale supposta contradizione sparisce da tutto il semplice riflesso, che l'inammissibilità dell' appello pronunziata dalla seconda Sentenza Ruotale riguardò il merito della causa, e non già l'esecuzione personale, conforme apparisce dalla contestazione speciale a cui Luigi Nardini limitò la propria difesa, e i mezzi di prova, che a questa unica contestazione furono ristretti. 2

Attesochè non è altrimenti questione coerentemente alle massime stabilite dalla vegliante consuetudine di giudicare, che non è alla Ruota impedito di pronunziare contemporaneamente sulle incidente, e sul merito della causa, senza che a tale effetto sia necessario un preventivo Decreto di riunione del detto incidente al merito. 3

Per questi Motivi.

Rigetta l' eccezione di nullità dedotta dall' appellante Luigi Nardini contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Firenze sotto dì 9. Marzo 1826. a favore di Matteo Pampaloni; E previa tale dichiarazione dice male appellato e ben giudicato colla Sentenza medesima ordinando che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna il detto Nardini appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relat.*, *Consiglieri*

DECISIONE XXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Senens. seu Pientina Praetensae Perentionis diei 23. Februarii 1826.

In Causa Leoni e Pavolotti

Proc. Mess. Ferdinando Stiatti — Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi

---

Argomento

Pendente il Giudizio incidentale non corre il termine dell'Istanza, per lo che non può di regola progredirsi in causa se non quando il Giudizio nel merito è stato riattivato, perciò non ha luogo la perenzione, sebbene i termini ordinari siano passati.

Sommario

1. 2. *I Giudizi incidentali operano la sospensione del corso del termine dell'Istanza, e dell'esecuzione delle prove ammesse colle Sentenze Interlocutorie.*

3. *La risposta alle posizioni in un Tribunale diverso da quello, avanti del quale pende la causa non toglie la sospensione dell'istanza fintanto che non sono state rimesse, ed esaminate dal Giudice nel merito.*

4. 5. 6. *Quando è sospeso il termine dell'Istanza non si può di regola progredire ulteriormente in causa se non quando il Giudizio è stato riattivato.*

7. *La perenzione dell'Istanza è odiosa agli occhi del Tribunale.*

8. *Per l'esclusione della Perenzione si adotta ogni più favorevole intelligenza.*

Storia della Causa

Pendeva in appello d'avanti la Ruota Civile di Siena una causa fra l'appellante sig. Avv. Raimondo Leoni, e l'appellato Giovanni Pavolotti da una Sentenza favorevole a quest'ultimo proferita dal Vicario Regio del Tribunale di Pienza li 19. Settembre 1823. in giudizio sommario.

In questa Causa sommaria pendente fra le parti d'avanti detta Ruota Civile di Siena l'appellante sig. Leoni propose il primo sotto dì 28. Giugno 1824. l'incidente dell'ammissione di una cedola di posizioni perchè vi rispondesse il Pavolotti.

Successivamente sotto dì 14. Dicembre 1824. il Pavolotti propose altro incidente di ammissione di posizioni perchè vi rispon-

desse il sig. Avvocato Leoni che vennero ammesse con Decreto di detta Ruota del 15. Gennaio 1825., ed alle quali rispose fino del 18. Febbraio 1825. il detto sig. Avv. Leoni nella Cancelleria del Regio Magistrato Supremo di Firenze di ciò richiesto con Rogatoria per sussidio di detta Ruota Civile di Siena.

Aspettava il sig. Avv. Leoni che il Pavolotti lo rendesse sciente, che erano giunte alla Cancelleria della Ruota Civile di Siena le risposte, che egli avea date nella Cancelleria del ridetto Magistrato Supremo di Firenze alle dette posizioni per fare le sue incumbenze onde fosse deciso il merito dell'appello che fra esso, e detto Pavolotti pendeva sospeso davanti detta Ruota Civile di Siena, quando invece sotto dì 30. Giugno 1825. si vedde notificato dal Pavolotti un' atto, col quale si dichiarava essersi incorsa da esso sig. Leoni la perenzione nel merito del Giudizio di appello.

Fu allora che il sig. Avv. Leoni richiese a detta Ruota Civile Senese che dichiarasse non essersi incorsa da esso in detta Causa d'appello la perenzione dal Pavolotti obiettatali con detto Atto del 30. Giugno 1825.

Avendo il Pavolotti nel Luglio 1825. con sua Scrittura di eccezioni contestato la detta Istanza del sig. Avv. Leoni del 2. Luglio 1823. la Ruota Civile di Siena con sua Sentenza del dì 9. Agosto 1825. dichiarò essere incorsa a carico del sig. Avv. Leoni in detta Causa d'appello avanti detta Ruota Civile pendente fra esso, e detto Giovanni Pavolotti, e lo condannò nelle spese.

Si appellò il sig. Avv. Leoni nel 13. Settembre 1825. da detta ruotale Sentenza ad esso contraria, proseguì detto suo appello d'avanti il supremo Consiglio di Giustizia sotto dì 26. Settembre 1825. ed avendo il Pavolotti nel 29. Novembre 1825. nominato in Causa il suo Procuratore per parte del detto sig. Avv. Leoni li 2. Dicembre 1825. furono prodotti gli atti delle precedenti Istanze, e dedotti i gravami contro la da esso appellata Sentenza suddetta, oltre quelli contenuti in dette suo Atto di appello, ed il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè in ordine al disposto dell'Art. 98. §. 3. dell'attuale Regolamento di Procedura civile, resta sospeso il corso del termine dell'Istanza per tutto il termine della pendenza dei giudizi incidentali, come pure della esecuzione delle verificazioni, e prove ammesse colle Sentenze interlocutorie proferite in questi Giudizi.

Attesochè applicando all'attual controversia di pretesa perenzione insorta in fra Giovanni Pavolotti e l'Avvocato signor Raimondo Leoni nella Causa tra essi agitata avanti la Regia Ruota di Siena si rendeva evidente, che il termine dell'Istanza era indubitamente rimasto sospeso per operazione della Legge, non solo per tutto il tempo in cui ebbe luogo il Giudizio incidentale d'ammissione di posizioni promosso per parte del detto Pavolotti, e risoluto con Decreto interlocutorio, ma anche per tutto quel tempo ulteriore che fu necessario all'oggetto di esaurire in ogni sua parte i resultati del detto Decreto.
2

Attesochè non poteva ciò considerarsi adempiuto mediante le successive risposte date dal detto sig. Avv. Raimondo Leoni alle posizioni ridette, poichè tali risposte non furono ricevute in quel medesimo Tribunale avanti di cui pendeva la causa nel merito, furono ricevute oppostamente in un Tribunale diverso, da cui si rendeva indispensabile che fossero rimesse avanti il Tribunale del luogo ove era pendente la causa, onde da questo si fossero potute prendere in esame per quindi procedere a quelle dichiarazioni che fossero state di giustizia nelle quali circostanze rendevasi di assololuta necessità la sospensione del termine dell'Istanza, non potendo frattanto, conforme è chiarissimo, dal Tribunale investito della cognizione del merito della causa procedersi a veruna giudiciale dichiarazione prima di avere vedute, ed esaminate le dette posizioni e loro correlative risposte.
3

Attesochè rimasto in tal guisa sospeso il termine dell'Istanza non poteva di regola progredire ulteriormente se non quando il medesimo fosse stato riattivato per parte di detto Pavolotti, che come attore nel Giudizio d'ammissione di posizioni aveva interesse, ed era in dovere riattivarlo conforme osservò il Supremo Consiglio nella *Senen praetense peremptionis del* 22. *Settembre* 1819. riportata nelle *Inedite Tom.* 1. *Decis.* 22. *Num.* 4.,
4
ed una tale riattivazione non poteva efficacemente effettuarsi a riguardo del sig. Avv. Leoni se non mediante una regolare notificazione diretta a renderlo consapevole, che le posizioni, e risposte date alle medesime erano state rimesse al Tribunale incaricato della Decisione della causa, potendo in questa specialità di caso congruamente applicarsi la disposizione dell'Articolo 204. del nostro Regolamento di Procedura così concepito „ ivi „ E qualora la Sentenza proferita sulla questione incidentale avesse ammessa, e ordinata qualche prova, riscontro, o verificazione in „ tal caso il termine dell'Istanza non riprenderà il suo suo corso „ che dal giorno in cui tutti i Procuratori intervenuti in Causa
5
1

„ avranno avuta notificazione nei modi prescritti dalla Legge del-
„ l'eseguita prova, riscontro, o verificazione. 6

Attesochè con tanta maggior ragione doveva la disposizione di detto articolo servire di norma per la giusta risoluzione dell'attual controversia qualunque volta veniva con tal mezzo ad escludersi l'obiettata perenzione dell'Istanza considerata meritamente odiosa agli occhi del Tribunale conforme si esprime la *Decisione 3. del Tesoro Foro Toscano Tom.* 10. *N.* 8., per la 7 qual cosa dovevasi in qualunque stato di dubbio adottare per la di lei esclusione qualunque più favorevole intelligenza *Tesoro* 8 *del Foro Tos. Tom.* 1. *Dec.* 91. *N.* 9.

Per questi Motivi.

Dichiara bene essere stato appellato sotto dì 12. *Settembre* 1825. *per parte del sig. Avv. Raimondo Leoni dalla Sentenza contro di esso proferita, ed a favore di Giovanni Pavolotti dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Siena li* 9. *Agosto* 1825. *e male respettivamente con detta appellata Sentenza essere stato pronunziato, e sentenziato, la medesima perciò revocando in tutte e singole le sue parti dichiara in riparazione non essersi incorsa al di* 30. *Giugno* 1825. *per parte del detto sig. Avv. Leoni la perenzione obiettatagli per parte del detto Giovanni Pavolotti con la sua Scrittura esibita negli Atti di detta Ruota Civile di Siena sotto detto dì* 30. *Giugno* 1825. *d'avanti la precitata Ruota Civile di Siena ed il vinto a favore del Vincitore condanna nelle spese del passato, e presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Politiani Oppositionis diei 12. Julii 1828.

In Causa Pilacci — e — Chini

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Jacopo Vanni

Argomento

La Sentenza contumaciale passa in cosa giudicata non ostante, che il succumbente abbia fatta opposizione all' articolo delle spese, perchè tale opposizione non percuote il merito della Causa.

Sommario

1. 2. *L' opposizione fatta alla Sentenza contumaciale proferita dal Supremo Consiglio ristretta alla condanna delle spese, non percuote il merito, per lo che passa in cosa giudicata.*

3. 4. *La condanna nelle spese è una conseguenza della Sentenza che con più ragione si deve tener ferma quando concorrono due conformi Sentenze induttive la cosa giudicata.*

Storia della Causa

Il sig. Giuseppe Pilacci agiva per un suo credito di lire 445. e soldi 15. contro il sig. Dott. Gio. Battista Chini nel Tribunale di Monte Pulciano. La domanda fu del 21. Gennaio 1824. e decorsi cinque intieri mesi, cioè nel 26. Giugno 1824. fu dal sig. Pilacci chiamata la Causa all' Udienza per fissare la discussione.

Il sig. Dottor Chini vi si oppose pretendendo non esser decorso il termine probatorio; sopra questa opposizione si contestò un incidente. Il sig. Vicario nel 28. Giugno dichiarò sussistente la opposizione, e non esser decorso il termine probatorio.

Il Pilacci appellò alla Ruota di Siena, la quale nei 21. Settembre revocò la Sentenza, e dichiarò decorso il termine.

Il Chini appellò avanti il Supremo Consiglio, il quale nei 22. Giug. 1825. proferì Sentenza dell' appresso tenore „ ivi „ Pronunziando sull' ap„ pello interposto per parte del sig. Dottor Gio. Batista Chini dalla Sen„ tenza contro di esso, ed a favore del sig. Giuseppe Pilacci stata proferi„ ta dalla Regia Ruota di Siena sotto di 21. Gennaio 1824. promossa con„ tro il sig. Dott. Gio. Batista Chini presso il Tribunale di Monte Pulcia„ no, essere sommaria, e conseguentemente dichiara esser luogo alla fissa„ zione del sistema di causa sommaria, ed a tale effetto invia le parti al „ Tribunale di Montepulciano per la conveniente pronunzia, ed in tal for„ ma della Sentenza appellata ordinandone la piena esecuzione secondo la

„ sua forma, e tenore, ed il vinto a favore del vincitore condanna nelle spe-
„ se Giudiciali del presente Giudizio che liquida in lire 83. non compresa
„ la notificazione. „

Notificata la Sentenza il Chini fece opposizione ne' 7. Agosto 1825. se non altro per il capo delle spese, e chiese la riforma, e correzione della Sentenza ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè l'opposizione fatta per parte del sig. Dott. Giovan Battista Chini con atto del 3. Agosto 1825. alla Sentenza contumaciale stata contro di esso proferita da questo Supremo Consiglio sotto di 22. Giugno 1825. e respettivamente a favore del sig. Giovan Batista Pilacci, è unicamente ristretta alle dichiarazioni riguardanti la condanna nelle spese dei passati Giudizi. 1

Attesochè ristretta in tal guisa l'opposizione ridotta al puro, e mero articolo delle spese si rende evidente che il merito della Causa risoluto dalla Sentenza della Rota di Siena nel 24. Settembre 1824. stata quindi confermata colla Sentenza preindicata di questo Supremo Consiglio, rimase immune del tutto da qualunque reclamo per parte del soccombente, e in tal guisa venne per operazione della Legge a porsi in essere quella propria e vera cosa giudicata, che dal concorso di due conformi Sentenze necessariamente resulta. 2

Attesochè la condanna nelle spese a carico del soccombente, e per disposizione della Legge contenuta nel vegliante Regolamento di procedura, è una conseguenza necessaria della Sentenza proferita sul merito della Causa. 3

Attesochè il detto di sopra con più ragione si deve tener fermo allora quando il merito della Causa è stato, conforme è accaduto nell' attualità del caso, risoluto con due conformi Sentenze induttive della cosa giudicata. 4

Attesochè in tal circostanza l'opposizione fatta per parte del precitato sig. Dottor Gio. Batista Chini a riguardo delle spese, non può non ravvisarsi manifestamente ingiusta, e insussistente.

Per questi Motivi

Dichiara mal fondata l' opposizione fatta dal sig. Dottor Gio. Batt. Chini coll' atti del 7. Agosto 1825. e 26. Aprile 1825. alla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Giuseppe Pilacci proferita da questo stesso Supremo Consiglio sotto di 22. Giugno 1825. e dice essersi dovuta, e doversi questa confermare, siccome la conferma in ogni sua parte ordinandone l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Chini a favore del sig. Pilacci condanna nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani Relatore *Consiglieri.*

DECISIONE XXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Hipotecae diei 22. Aprilis 1816.

In Causa Palandri e Bugiani

Proc. Mess. Vincenzo Torracchi — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

---

Argomento.

L' ipoteca speciale si può acquistare anco senza, che il credito risulti da un pubblico Istrumento, essendo sufficiente un equipollente; e può agersi senza bisogno di far dichiarare lo stesso Credito.

Sommario

1. 2. *Il disposto degli Art. 863. e 861. del Regolamento di Procedura non si può dire, che non sia applicabile alla speciale ipoteca risultante dalle scritture, senza violare la lettera, e lo spirito delle patrie Leggi.*

3. *Non può immaginarsi, che lo stesso instrumento ponga fuori di questione il diritto, e l' azione, e lasci nel tempo stesso incerto, e dubbioso il titolo dell'uno, e dell' altra.*

4. *L' Ipoteca speciale si può acquistare anco per mezzo di un atto equipollente al pubblico Istrumento.*

Storia della Causa.

Il sig. Giovanni Palandri Creditore di un cospicuo capitale e frutti sul medesimo in ordine a tre private Scritte d' imprestito fruttifero, passive per il sig. Bugiani, e munite delle forme ordinate per la valida, ed efficace costituzione dell' ipoteca dalle Leggi Patrie dei 15. Aprile, e 25. Dicemb. 1819. decorso il termine delle respettive loro scadenze, e fatte inutilmente le estragiudiciali richieste per la sodisfazione di tal credito al di lui debitore, procedè al precetto del mese con la solita comminazione, che spirato il detto termine sarebbe andato al possesso degli effetti specialmente ipotecatigli; ed avrebbe dipoi proceduto alla vendita dei medesimi nelle forme dalla Legge prescritte.

Si oppose a questo precetto il sig. Bugiani sul fondamento che risultando un tal credito di capitale e frutti da tre Scritte private quantunque munite delle forme ordinate per la valida, ed efficace costituzione della ipoteca, non potesse procedersi al precetto del mese, conforme si sarebbe potuto procedere, qualora il Credito stesso risultasse da un pubblico Istrumento, ma si dovesse al contrario assumere il giudizio di dichiarazione di Credito, ed immissione in Salviano.

Su questa opposizione contestato il giudizio avanti il Tribunale Col-

legiale di Pistoia tutto il momento della Causa si ridusse a determinare 1. Se le Scritte private, ogni volta che fossero munite delle forme ordinate dalle Leggi de' 15. Aprile e 25. Dicembre 1819. fosser equiparabili ai pubblici istrumenti, anche all'effetto di avere esecuzione parata, ed abilitare in conseguenza il creditore ipotecario a risparmiarsi il Giudizio di dichiarazione di Credito, ed immissione assumendo la via più spedita del precetto del mese. 2. Se in ogni ipotesi l'eccezione proposta fosse proponibile dal debitore medesimo in pregiudizio del proprio Creditore.

Il Tribunale di Pistoia con Sentenza dei 25. Febbraio 1825. accolse l'eccezione del sig. Giuseppe Bugiani, e dichiarò nullo il trasmessogli precetto, e nulli consecutivamente gli atti successivi al medesimo.

Si appellò il sig. Palandri da questa Sentenza avanti la Regia Ruota Civile di Firenze, la quale revocò pienamente la precedente del Tribunale Collegiale di Pistoia con di lei Sentenza dei 26. Luglio 1825.

Interposto da questa seconda Sentenza il rimedio dell'appello per parte del succumbente signor Bugiani, il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè senza bisogno di esaminare se le Scritture compilate nei modi, e con le forme prescritte dalle patrie leggi dei 15. Aprile e 25. Dicembre 1819. sieno a tutti gli effetti di ragione, ed in qualunque materia equiparabili ai pubblici Istrumenti, e se a tale oggetto possa attribuirsi alle medesime quella intelligenza che gli interpetri hanno più generalmente dato alla celebre Legge *Scripturas Cod. qui potiores in pignore habeantur*, la diretta indagine da cui dipendeva la decisione della presente Causa riducevasi sostanzialmente a vedere se una ipoteca speciale risultante da una Scrittura corredata dei requisiti, dei quali si parla nelle accennate Leggi del 1819. fosse esperibile contro i Beni a lei soggetti nel modo, e col tenore che si trova indicato nell'Art. 863. del vegliante Regolamento di Procedura Civile con espressa relazione al precedente Art. 861.

Attesochè ridotta la questione nei suddetti termini si conosce immediatamente, che qualora si volesse sostenere che il disposto dei precitati Articoli non fosse applicabile alla speciale ipoteca risultante da un documento della indicata specie, sarebbe lo stesso che violare apertamente la lettera e lo spirito delle accennate patrie Leggi, poichè sarebbe lo stesso che revocare in dubbio la pienezza del diritto ipotecario sopra i fondi specificati nel documento stesso lo che implica contradizione, e ne porta a introdurre una distinzione nella Legge dalle di lei espressioni, e dal di lei spirito, come dicevasi diametralmente straniera, quasichè il documento di cui si tratta fosse stato idoneo, e capace a far nascere il diritto ipotecario, vale a dire ad attribuire al Creditore il gius in re, ma non fosse poi bastante a renderlo esperibile nei modi, che a questo diritto stesso, per disposizione delle precedenti Leggi, spettavano.

1

2

Attesochè non era proponibile il dubbio, che un documento sì fatto

valesse a far prova provata riguardo all' *ipoteca*, ma non riguardo al debito, imperocchè non può immaginarsi che lo stesso istrumento ponga fuori di questione il diritto, e perciò l'azione, e lasci nel tempo stesso incerto, e
3 dubbioso il titolo dell'uno e dell'altro; tanto più che nel caso si trattava appunto dell'esercizio di quel diritto, e di quell'azione reale che le nostre Leggi accordano a coloro che son muniti di una scrittura simile a quella che cadeva in disputa, e tanto più che le disposizioni dell' Art. 863. di cui sopra, combinato colle precedenti, si mostrano dalla natura e dalla qualità della speciale ipoteca evidentemente animate, mentre ove non si tratti di questa, quantunque il Creditore comparisca in Giudizio con un documento pubblico e solenne, ciò nulladimeno egli non può esimersi dalla domanda d'immissione in Salviano come si raccoglie dall'Art. 854.

Attesochè non potea formar la minima difficoltà l'osservarsi, che nel più volte citato Art. 863. si premetta che il Credito *emani da un Atto autentico*, imperocchè lasciando di esaminare lo stesso significato di questo vocabolo, e lasciando anche di riportarci all' Artic. 854. che appartiene alla stessa materia ove si ammette l'equipollente al pubblico Istrumento, manifesto ed evidente si è che le accennate parole con cui si apre il detto Articolo sono enunciative semplicemente, mentre non altra maniera si conosceva in quel tempo di acquistare l'Ipoteca speciale se non per via di pubblico, e solenne Istrumento, laonde subitochè per la nuova Legge si ottiene, quantunque con diverse forme, lo stesso effetto, non ci è luogo da dubitare, attese tutte le sopraindicate ragioni, che l'antecedente Legge non venga ad essere alla posteriore subordinata, e soggetta, dovendo così questo caso riporsi appunto tra quelli, a cui allude il Testo nella *Leg.* 26. *ff.* de LL. et Cons. Non est novum.

Attesochè in tanta chiarezza era inutile di indagare la efficacia del patto nella Scrittura espresso, che ella dovesse ad ogni più solenne, e guarantigiato instrumento equipararsi alla quale specie di patti allude la *Leg. si convenerit ff. de Reiudicata.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giuseppe Bugiani dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del signor Giovanni Palandri proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze nel 26. *Luglio* 1825. *revocatoria della precedente emanata dal Tribunale Collegiale di Pistoia nei* 25. *Febbraio anno suddetto. Bene respettivamente essere stato con detta Sentenza Ruotale giudicato, e doversi la medesima perciò confermare, siccome il Supremo Consiglio pienamente la conferma in ogni parte, e detto sig. Bugiani condanna nelle spese giudiciali anche dell'attuale Istanza.*

Così pronunziato, e deciso dagli illmi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco M. Moriubaldini, Francesco Gilles, Gio. Battista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci, Rel. *Consiglieri.*

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

S. Crucis Vallis Arn. Inferioris Beneficii diei 9. *Settembris* 1826.

IN CAUSA ROSSI x CONTI

Proc. Mess. Giovanni Romanelli — Proc. Mess. Cesare Darzi

ARGOMENTO

Quegli, che per il corso di cento anni è nel possesso di presentare ad un Benefizio non può esser privato di questo diritto, ed il presentato non può esser rigettato in confronto di altro presentato sebbene abbia ottenuta a suo favore dal sommo Pontefice la dispensa dell'età, e la deroga della metà delle voci patronali, la quale Pontificia concessione è inefficace, ed inoperativa, quando sopravviene dopo di essere spirato il quadrimestre accordato ai Patroni a presentare.

SOMMARIO

1. *Quando la prova testimoniale è irrilevante non si ammette.*

2. *Il solo titolo chiarissimo, che resulta dall'Atto di Fondazione o altro mezzo equivalente dimostra la pertinenza patronale dei Benefizi capace di asserbire il quasi possesso.*

3. *In mancanza dell'Atto di Fondazione, o d'un equivalente, da cui risulti il padronato, qualunque possibile fa ritenere il favore del quasi possesso dell'ultimo stato, e basta perchè debba decretarsi l'istituzione a favore del presentato dai Patroni, che sono nel quasi possesso.*

4. *Le questioni, che interessano il diritto di pertinenza patronale si rilasciano al Giudizio petitorio.*

5. *La centenaria stabilisce un quasi possesso, che non si toglie anco coll'Istrumento di originaria Fondazione del Benefizio, che esclude il Padronato nella Famiglia che senza interruzione ne ha esercitato il diritto.*

6. *La presentazione non ha una determinata forma, e può risultare da qualunque Atto, che ponga in essere la volontà del Patrono di presentare.*

7. *La volontà del Patrono di presentare deve risultare perfetta, e determinata avanti l'Ordinario, il quale dentro il quadrimestre deve procedere alla Canonica Instituzione del Benefizio.*

8. 9. *Le suppliche dei privati non sono Atti* obbligatori, *ma meri* preparatori, *che non danno alcun diritto.*

10. *L'Atto susseguente spiega, ed interpetra qual fu nell'Atto precedente la vera intenzione dell'Agente.*

11. *Quando si tratta di un Patrono unico, si può sospendere il corso del quadrimestre naturale a presentare.*

12. *Quando si tratta di più Patroni non si può sospendere il corso del quadrimestre.*

13. *La dispensa Pontificia dell'età di un presentato ad un Benefizio, se sopravviene dopo il quadrimestre è inefficace, ed inoperativa.*

14. *La retrotrazione può aver luogo in pregiudizio di quelli, che hanno acquistato un giusquesito, specialmente nelle grazie Pontificie.*

15. 16. 17. *Quando nelle suppliche al sommo Pontefice sono taciute delle cose sostanziali la grazia è orrettizia.*

18. *Il Rescritto Pontificio, che dispensa dall'età quegli, che vuole presentarsi ad un benefizio, colla condizione, che non sia stata introdotta Lite fra' Patroni, è inefficace, ed ineperativo, se alcun' Atto è stato fatto che manifestò l'intenzione litigiosa.*

19. *Il Rescritto Pontificio, che deroga alla metà delle voci Patronali, non si attende quando la presentazione è stata fatta prima del Rescritto.*

20. *Quando si tratta di gratificazione per giustizia non ha luogo nel concorso di più Presentati in uno di essi il titolo dello stato d'inopia.*

Storia della causa

Con Sentenza del Tribunale di Castel Franco di sotto de' 22. Luglio 1822. fù dichiarato non esser luogo alla perenzione dell' istanza domandata dai Rei convenuti sigg. Giovanni, e Giuseppe Padre, e figlio Conti a carico dell' Attore sig. Canonico Luigi Rossi, e fù con la Sentenza medesima definitivamente pronunziato competersi al detto sig. Canonico Rossi il diritto a richiedere, e conseguire la Canonica investitura del vacante semplice Benefizio sotto il titolo di S. Michele Arcangiolo eretto nella Collegiata della terra di Santa Croce a cui era stato presentato dalla metà dei padroni esistenti nel possesso, o quasi possesso di presentare, con atto di presentazione esibito nella Cancelleria della Curia Vescovile di S. Miniato sotto di 12. Giugno 1820, in preferenza del Cherico sig. Giuseppe Conti suo competitore, e fù decretato doversi perciò investire il surriferito sacerdote sig. Canonico Luigi Rossi nel Benefizio suddetto restato vacante per la morte dell' ultimo Rettore del medesimo sig. Francesco Rossi avvenuta nel dì 31. Maggio 1820. con la condanna dei sigg. Conti nelle spese di quel giudizio, e col rilascio contro i medesimi d'ogni più lecito mandato esecutivo.

Appellarono da questa Sentenza i sigg. Giovanni Padre, e figlio Conti con loro Scrittura de' 2. Dicembre 1822. avanti questa Regia Ruota per due separati capi della nullità, e dell'ingiustizia della ridetta Sentenza, e fecero istanza, che venisse la medesima revocata in tutte le sue parti, *et quatenus*

con separate nuove Decisioni, con la condanna dell' avversario nelle spese tutte.

Proseguirono detti sigg. Conti questo appello sotto di 17. Dicembre detto, e sotto di 5. Aprile 1823. con loro Scrittura esibita negli Atti della Cancelleria di questa Ruota riprodussero tutti gli Atti della passata istanza, e domandarono la revoca della Sentenza del Tribunale di Castel Franco di sotto de' 22. Luglio 1822., deducendo de' gravami dalla medesima inferitegli: Primo, perchè detta Sentenza era in ogni sua parte ingiusta, e lesiva per essi, in quanto che esclude che la perenzione fosse incorsa mentre non era possibile il dubitare sulla medesima; Perchè detta Sentenza era nulla in radice in quantochè dal Giudice a *quò* fu riunita alla decisione sul merito la decisione sopra la perenzione, e per altre ragioni che si riservarono di dedurre.

Dalla suddetta epoca de' 5. Aprile 1824. fu dà ambedue le parti osservato un perfetto silenzio, e soltanto dopo questo giorno furono riassunti gli Atti dalle Parti medesime.

Finalmente questa Regia Ruota con sua Sentenza de' 27. Marzo 1824 disse non esser costato, ne costare della perenzione dell' istanza stata opposta per parte dei sigg. Padre, e Figlio Conti con loro Scrittura del dì 9. Luglio 1822. e confermò ex-bono jure la Sentenza della passata istanza nel capo della perenzione, attesa la sua giustizia, ed ordinò quindi doversi procedere alla discussione della Causa sopra l'altro capo dell' appello riguardante il merito della Causa all'Udienza del dì 8. Aprile 1824.

Comparvero in seguito in Atti i sigg. Conti con loro Scrittura de' 7. Aprile 1823., e domandarono che piacesse alla Ruota di dichiararsi incompetente a conoscere del merito della Causa per non aver quella percorso legalmente il primo stadio di Giurisdizione con rinviarsi il sig. Rossi a provvedersi ove, e come di giustizia.

Replicò qui pure il Canonico Rossi con sua Scrittura in Atti sotto dì 22. Aprile suddetto giustificando aver detta Causa percorso legalmente il primo stadio di Giurisdizione, ed esser conseguentemente competente questa Regia Ruota a conoscer del merito della Causa medesima, e domandò quindi che venisse rigettato quant' ex adverso era stato dedotto.

Si crederono inoltre i sigg. Conti aggravati dalla Sentenza proferita da questa Regia Ruota sotto di 27. Marzo 1824, e con loro Scrittura de 28. Aprile di detto Anno interposero dalla medesima appello davanti il Supremo Consiglio di Giustizia, facendo istanza correggersi la Sentenza appellata per il principal fondamento che la Ruota aveva mancato di dichiarare la nullità, e la inesistenza legale di tutti gli Atti fatti nel Tribunale di Castel Franco di Sotto fino alla Sentenza de 22. Luglio 1822. inclusive.

Eccezzionò il sig. Canonico Rossi quanto per parte dei sigg. Conti venne dedotto con la suddetta Scrittura d' appello con diverse legali ragioni e per la ragione in specie che detto appello era stato interposto da due Sentenze conformi.

Il Supremo Consiglio di Giustizia con sua Sentenza de 14. Maggio anzidetto, dichiarò inammissibile l' appello interposto dalla Sentenza de 27. Marzo 1824, per parte dei sigg. Conti, e condannò i medesimi nelle spese giudiciali e stragiudiciali.

Dopo questa Sentenza i sigg. Conti con loro Scrittura de' 31. Maggio detto fecero istanza avanti questa Regia Ruota perchè fosse assegnato al sig. Canonico Rossi il termine di giorni 3. ad aver concordata, o impugnata l'informazione che il Vescovo di S. Miniato rimesse a Roma nel dì 7. Novembre 1820., e nel caso d' impugnativa fecero istanza che fosse ammessa la prova Testimoniale, ed a tale effetto produssero una cedola di Capitoli, sopra i quali domandarono che venissero esaminati diversi Testimoni nominati in detta Scrittura.

Si oppose il sig. Canonico Rossi alla domandata prova Testimoniale ma conoscendo in seguito che verun pregiudizio risentiva dal concordare la suddetta informazione del Vescovo di S. Miniato, venne in atti sotto di 23. Giugno suddetto, e concordò il tenore della copia dell' informazione medesima ex adverso prodotta.

Allora i sigg. Padre, e figlio Conti sotto di 28. Giugno di detto Anno 1824. revocando il mandato a M. Gabbriello Piccioli Procuratore da essi nominato, surrogarono al medesimo M. Luigi Cesare Dazzi, dichiarando di voler godere della sospensione del termine dell'istanza stabilita dall' articolo 98. §. 6. del Regolamento di Procedura.

Si oppose all' invocata sospensione del mese il sig. Canonico Rossi, facendo istanza che dalla Regia Ruota venisse ordinata nel regolamento di sua Udienza la discussione della Causa nel merito.

La Regia Ruota con Decreto mero ordinatorio de' 3. Luglio 1824. rigettò la detta istanza di sospensione, e fissò la descussione della Causa nel merito per la mattina del 29. Luglio 1824.

Progredirono i sigg. Conti in questa Causa produssero una cedola di posizioni, e fecero istanza che venissero quelle ammesse con l'assegnazione del termine di giorni 5. al sig. Canonico Rossi ad avere a quelle risposto, altrimenti si avrebbero quelle per confessate, o negate a comodo dei ponenti come da detta Scrittura.

Aderì il sig. Canonico Rossi all' ammissione delle domandate Posizioni con sua scrittura del 26. Luglio detto dichiarandosi pronto a rispondere alle medesime, e produsse contemporaneamente diversi documenti diretti a sempre più schiarire le ragioni che favorivano la di lui Causa nel merito.

Dietro questa adesione la Regia Ruota con Decreto del 27. Luglio 1824. ammesse le posizioni esibite in Atti per Parte dei sigg. Padre, e figlio Conti, ed assegnò il termine di giorni otto al sig. Canonico Rossi ad aver risposto alle medesime.

Rispose infatti alle suddette Posizioni il sig Canonico Luigi Rossi sotto dì 28. Luglio, e furono nello istesso giorno notificate le risposte à sigg. Conti, e contemporaneamente citati per la mattina del dì 29. successivo

alla discussione della Causa nel merito fissata, e stabilita per detto giorno con Decreto.

I sigg. Padre, e Figlio Conti comparvero di nuovo in Atti facendo istanza che dalla Regia Ruota venisse dichiarato non essere incominciato a decorrere, et quatenus non essere per anche spirato il termine probatorio, e non essere più luogo alla discussione della Causa nel merito.

Comparvero nella mattina del dì 29. Luglio i Difensori delle respettive parti avanti la Regia Ruota per discutere la Causa nel merito, ma insorta virile contestazione sopra l'incidente per parte dei sigg. Conti promosso sul non essere decorso il termine probatorio, dopo le ragioni per l'una e per l'altra parte esposte sull'incidente medesimo, e dietro l'insistenza dei Difensori del sig. Canonico Rossi perchè venisse discussa la Causa in quell'Udienza, la Regia Ruota con suo Decreto Ordinatorio de'12. Agosto 1824. ordinò doversi discutere la Causa nel merito.

Da questo Decreto Disciplinario, ed insieme dal precedente Decreto Ruotale mero ordinatorio de'3. Luglio 1824. si appellarono i Conti Padre e Figlio con Atto de' 13. Agosto 1824.

La Regia Ruota nulla curando il detto appello interposto da un Decreto Disciplinario, e da un Decreto mero ordinatorio con Sentenza de' 14. Agosto 1824. procedè direttamente a decidere il merito di questa Causa.

Questa Sentenza Ruotale venne annullata dal Supremo Consiglio di Giustizia con successiva del dì 10. Gennaio 1825. per il solo riflesso della pendenza del detto Appello del 13. Agosto 1824., quale sebbene insussistente avrebbe dovuto rigettarsi dalla Regia Ruota avanti di occuparsi del merito

Dopo di che il sig. Canonico Rossi con sua Scrittura d'istanza, e allegazione esibita in Atti li 31. Gennaio 1825. si presentò alla Regia Ruota e domandò, che posta a parte la Sentenza annullata si proferisse una seconda Sentenza valida in conferma della pronunzia del Tribunale di Castel Franco di sotto de' 22. Luglio 1822., e fece istanza che fosse fissato il giorno per la nuova discussione della Causa nel merito.

Venne affacciato alla pubblica Udienza per parte dei Conti che potessero essere pregiudicati quei medesimi Giudici che avevano gia esternato il loro voto con la Sentenza annullata, il sig. Canonico Rossi a scanso di nuove questioni supplicò per la surroga di due Giudici e le sue preci furono benignamente accolte con Rescritto de'18. Marzo 1825.

Accettò il sig. Canonico Rossi il detto Rescritto, e con Atto de'18. Aprile 1825. rinnovò le sue istanze per l'oggetto che i Giudici Delegati assumessero la cognizione di quella Causa.

Un nuovo incidente fù promosso per parte dei Conti quali sostennero che non era stata mai notificata la Sentenza Ruotale di deserzione di Appello de' 4. Settembre 1824., e quest' incidente fù sopito con l'opportuna notificazione che fù eseguita ne 23. Aprile 1825.

Allora i Conti interposero appello da questa Sentenza, che fù confermata dal Supremo Consiglio nel dì 11. Luglio dello stesso Anno.

Dopo di che si appellarono ancora da due Decreti Ruotali meri ordinatori, che uno de' 29. Luglio 1824., e l'altro de' 19. Agosto 1824., notificati soltanto nel Giugno 1825.

Questo appello ancora fù dichiarato inammissibile dal Supremo Consiglio con Sentenza del dì 15. Settembre 1825.

Accaduta in quest' intervallo la variazione dei Giudici Ruotali fù supplicato che fosse tolta la delegazione ai Giudici del Magistrato Supremo, ed attribuita la medesima ai nuovi Giudici della Regia Ruota che non erano altrimenti pregiudicati; Tali preci furono accolte favorevolmente con Rescritto del dì 11. Maggio 1826. che fu notificato dal sig. Canonico Rossi con Atto de' 13. Maggio detto citando contemporaneamente per sentir fissar la discussione nel merito.

Nei 17. Maggio 1826. domandarono nuovamente i Conti di essere ammessi a provare col mezzo di Testimoni diversi fatti interessanti in Causa; Questo nuovo incidente venne riunito al merito principale con Decreto del 1. Giugno 1826. salvo il diritto di disgiungerlo. Nulla più insisterono in questo incidente i Difensori dei Conti, poichè invece si occuparono del merito, rilevando, che non sussistevano i fondamenti su quali si appoggiava l'appellata Sentenza sia per la esclusa pertinenza del Patrono alla loro Famiglia sia per la pretesa non fatta presentazione nel quadrimestre naturale, alla quale doveva in ogni evento supplire quella fatta nel quadrimestre utile per giustificato impedimento, sia per la pretesa orrezione, e surrezione del Rescritto Pontificio, sia finalmente per la gratificazione di giustizia pretesa preponderante a favore del Canonico Rossi, e quindi conclusero per la revoca della appellata Sentenza, e per la condanna del detto sig. Rossi nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

All'opposto per parte dei Difensori del Rossi venne insistito per la conferma della detta Sentenza, e per la conseguente dichiarazione del di lui diritto alla Canonica investitura del Benefizio di che si tratta per la sussistenza legittima degl'indicati fondamenti siccome svilupparono nelle loro consultazioni. E la R. Ruota di Firenze così decise.

MOTIVI

Attesochè l'irrilevanza dei capitoli prodotti per parte dei sigg. Conti era di per se manifesta, non solo perchè come sarà rilevato in appresso, quando sussistevano i due primi fondamenti allegati dal sig. Canonico Rossi della serotina presentazione del Cherico Conti, e della nullità del Breve Pontificio, che accordava ad esso la dispensa dell'età, e la deroga alla metà delle voci patronali, inutile si rendeva qualunque inspezione sul maggiore, o minor servizio del detto sig. Canonico Rossi, poichè questo avrebbe potuto interessare quella gratificazione di giustizia, al di cui esame si sarebbe dovuto procedere, ove fosse costato di una regolare presentazione, e della legittimità del suddetto Breve Pontificio, quanto ancora perchè, nell'evento

ancora che un tal esame si fosse voluto assumere sarebbe stato egualmente inutile, come sarà egualmente dimostrato, il resultato di questa prova testimoniale, quando pur fosse stato conforme ai capitoli suddetti.

Attesochè lo stesso difensore dei sigg. Conti spiegò assai chiaramente la sua desistenza da quest'incidente, allora che tanto nelle private informazioni, quanto nelle sue consultazioni si occcupò esclusivamente del merito. 1

Attesochè in ordine al letteral disposto del notissimo *Cap. Consultationibus*; il solo titolo chiarissimo, che resulti dall' Atto di fondazione, o altro mezzo al medesimo equivalente può porre in essere la dimostrazione delle pertinenza patronale, capace di assorbire il favore del quasi possesso e dell'ultimo stato; Ed in difetto dell'Atto suddetto, o dell'equivalente, qualunque torbidità, e qualunque possibile rimanga per doversi ritenere in favore del quasi possesso dell'ultimo stato, basta perchè debba esser decretata l'istituzione a favore del presentato dai patroni, che compariscono essere stati nel quasi possesso di presentare dovendosi riservare al congruo Giudizio petitorio ogni questione interessante il diritto di pertinenza patronale *Rot. Rom. in Iuden Parrochialis de' Calvos* 2. *Julii* 1725. *cor. Gentillot* §. *Frustra in Lucen Parrochialium super istitutione* 3. *Febbraio* 1730. *cor. Crescentio* §. *Etsi autem in Leodien Pastoralis* 19. *Januarii* 1732. *cor. Cenio* §. *Et magis et in Leodien Beneficii* 17. *Junii* 1736. *cor. Vicecomite* §. *Ex his. E l'antica Ruota nostra in Petra Sancten juris patronatus* 13. *Settembre* 1757. *cor. Brogiani Relat.* §. *ultim. Florentina Beneficii* 15. *Augusti* 1753. *cor. Meoli Relat. per tot. Florentina Piebaniae Santi Petri in Bossolo super institutione* 1. *Junii* 1782. *cor. Vernaccini Relat.* §. *Abbiamo fondato.* 2 3 4

Attesochè per la parte dei Conti lungi dal presentarsi dei documenti Atti a dimostrare nell'istante un petitorio chiarissimo a di loro favore capace di assorbire quel possessorio che godeva incontrastabilmente la Famiglia Rossi per la metà delle voci Patronali, non aveva che riprodotti ed allegati quei documenti medesimi, che furono in altro antecedente Giudizio esibiti in occasione della ultima precedente vacanza del 1794., e che con due conformi Sentenze vennero rigettati, ed in specie con l'ultima Ruotale Sentenza proferita a relazione del Chiarissimo Auditor Raffaelli, e che ha per titolo *Miniaten. Beneficii super gratificatione* 28. *Augusti* 1795. Ed in quanto al nuovo Documento in questo Giudizio prodotto, e consistente in una memoria anonima estratta dall' Archivio Arcivescovile di Lucca che si supponeva contenere un estratto o compendio del Testamento fatto nel 1382. da un tal Vanniso Corsini, il quale si sosteneva dai Conti, che nel dar l'ultima Legge alle cose sue avesse instituito un padronato gentilizio non punto comune agli individui della famiglia Rossi, dalla quale si pretendeva esser stato in seguito usurpato; Oltre che questa Memoria informe, e priva di qualunque legalità lasciava sempre il dubbio sulla esattezza della trascrizione, e compendio del Testa-

mento in questione; pur non ostante dato ancora, e concesso che veridico in ogni sua parte restasse il di lei contenuto, non restava però escluso il possibile, che fra tutti i Patroni qualificati congiunti del Testatore Corsini, e che non erano al certo di lui Agnati perchè non spiegarono il di lui cognome, quali Patroni nel 1398. fecero la prima presentazione del Rettore della Cappella da esso fondata, non vi fosse l' ascendente dei Rossi, o perchè questo casato fosse assunto da alcun di Essi, che non compariva da questa memoria che ne avessero alcuno o perchè in seguito fosse con questo variato quello che essi, o i loro discendenti avrebbero potuto diversamente assumere; E questo possibile s'ingigantiva poi di più, ove vi si riflettesse che dal 1398. epoca in cui questa memoria annunziava come fatta la prima presentazione, fino al 1500. e così per il corso di 100. anni niuna notizia si conservava di altre presentazioni, mentre la prima conosciuta vacanza era appunto dell'anno 1500., in cui appariva, che Nanni di Mariano di Niccolao da S. Croce, che era indubitatamente dei Rossi era comparso a presentare per la metà delle voci unitamente ad Antonio Cheli Autore dei Conti.

Attesochè indipendentemente poi da tutto questo ogni disputa cessar doveva sulla competenza del diritto di presentare per la metà delle voci alla famiglia Rossi; Poichè quando non poteva controvertersi in fatto, come è stato di sopra avvertito, che il quasi possesso di presentare della famiglia Rossi per la metà delle voci si diparte dal 1500., e che questo poi aveva proseguito senza interruzione per il corso progressivo di dieci Stati fino al presente, ed in mezzo alle diverse giudiciali dichiarazioni che emanarono confermatorie sempre della legittimità del quasi possesso di presentare nella famiglia medesima; Questa tricentioaria di quasi possesso mentre la sola Centenaria era dai Dottori reputata sufficiente, nel caso ancora che fosse stato ritrovato l'Istrumento di Originaria fondazione, il quale espressamente escludesse il Compatronato nella Famiglia, che senza interruzione ne esercitò con effetto il diritto per tutte le verificate vacanze, riduceva di per se stessa la presunzione di ogni possibile sopravvenuto evento, che stasse ad impedire la detta esclusione, come la variazione, e deroga del titolo originario, l'annullazione dell'Istrumento, la revoca del Testamento, l' esistenza di un posterior Codicillo, che non possa poi rintracciarsi, la deroga Pontificia, la variazione dei cognomi, la permuta del Gius Patronato, e simili altre accidentalità dalle quali argomentar si possa o la non mai avvenuta, o la successivamente annullata esclusione dal suddetto compatronato, e così l'assoluta pertinenza del diritto di presentare nei Rossi suddetti *Piton allegat* 100. *de Controvers. Patron.*
5 *N.* 11. *et N.* 465. *Vivian de Jur patr. lib.* 15. *Cap.* 8. *Num.* 11. *Rot. Rom. cor. Ansald. Tom.* 1. *Dec.* 38. *N.* 15. *cor. Crispo Dec.* 366. *N.* 13. *et in Gerunden Beneficii* 19. *Januarii* 1750. *cor. Beaufort. de Canilliac* 78. *in Leudien Beneficii de Chabot* 2. *Aprilis* 1770. *cor. Monnelli Rota nostra cor. Ulrceol. Dec.* 49. *N.* 1. *Thesaur Ombros. Tom.*

5. *Dec.* 34. *N.* 7. *Fesulana juris Patronatus* 27. *Dicembris* 1745. *cor. Martini* §. *aggrediendi*, *et Collea Juris patronatus* 30. *Augusti* 1747. *con Meoli pag.* 21.

Attesochè in tale stato di cose giustificato nei Rossi il Compatronato coi Conti, tutta la disputa riducevasi nella sostanza a determinare, se al signor Canonico Rossi, il quale nel quadrimestre prescritto dalle Leggi Canoniche era stato presentato dai legittimi Patroni costituiti nel quasi possesso di presentare, ostar potesse il Breve Pontificio del 26. Novembre 1820., col quale alle istanze del Conti Padre era stata accordata al Conti figlio la dispensa dall'età, e la deroga alla metà delle voci Patronali.

Attesochè per risolvere questa questione conveniva esaminare primieramente se il Conti il quale all'oppoggio di questo Breve Pontificio contrastava al Rossi la Canonica Instituzione nel Benefizio di che si tratta, fosse nelle debite forme anch' egli presentato, e secondariamente accaduta questa presentazione, la quale in qualunque ipotesi non si sarebbe potuta verificare, *sub spe futurae dispensationis*, poichè era in allora il Conti inabile ad essere presentato per il difetto dell'età, potesse la medesi- considerarsi valida ed efficace, nella circostanza che il detto Breve Pontificio di deroga alla metà delle voci, che conteneva ancora la dispensa dall'età, e così l'abilitazione del presentato Conti, era sopravvenuto dopo la spirazione del quadrimestre dal dì della vacanza del Benefizio.

Attesochè di questa presentazione del Conti niuna plausibile giustificazione somministravano le carte processali; Poichè comunque non possa revocarsi in dubbio, che la presentazione secondo i Canonisti non abbia una certa, e determinata forma, potendo essa resultare da qualunque Atto il quale ponga in essere la volontà del Patrono di presentare, è certa d'altronde che questa volontà deve resultare perfetta e determinata avanti l'Ordinario, il quale dentro il quadrimestre deve procedere alla Canonica istituzione del Benefizio *De Luc. de jure patron disc.* 64. *N.* 23. *et segg.* E questa volontà perfetta, e determinata nol potevasi argomentare, come pretendeva no i difensori dei Conti dalle due suppliche, una diretta alla Segreteria del R. Diritto per ottenere la licenza di supplicare il Sommo Pontefice, e l'altra alla Santa Sede per ottenere la dispensa dalla età; E dalle due proteste fatte avanti la Curia di S. Miniato, e al Tribunale di Castel Franco; Imperocchè sebbene percio che riguarda le suppliche potessero queste esser conosciute dall'Ordinario, per essergli state rimesse per la relativa informazione, non perciò potevano costituire la volontà decisa ed assoluta del Conti di presentare, essendo ormai noto il diritto, che le suppliche dei privati non sono Atti obbligatori ma meri Atti preparatori, che non danno alcun diritto *Rot. Nostr. in Liburgien Beneficii* 7. *Iulii* 1780. *Cor Fenzi* §. 35: Di fatti se le suppliche dirette ad ottenere la grazia avessero potuto tener luogo della presentazione sarebbe stato inutile, che le Disposizioni Canoniche avessero provvisto alla incapacità di quello che si volesse presentare col permettere la di lui presentazione *sub spe futurae dispensationis*.

6

7

8

E ragionando poi delle Proteste molto meno queste concluder potevano una tal volontà, mentre quando nella prima aveva richiesto il Conti che non fosse proceduto all' investitura del benefizio, *ond'egli potesse fare a suo luogo, e tempo dentro il termine di ragione la sua presentazione*, e colla seconda protestava, che il quadrimestre assegnato ai Padroni Laici per presentare doveva reputarsi sospeso; perchè egli all' *oggetto di far la presentazione* a seconda delle consuete costituzioni aveva bisogno di ricorrere alla Santa Sede per ottenere la necessaria dispensa, e preventivamente la facoltà di poterla supplicare dalla Segreteria del Regio diritto, chiaro appariva, che egli non aveva fatta presentazione alcuna, non solo perchè niuno individuo a cui la sua presentazione fosse diretta aveva indicato, quanto ancora perchè nel domandar la sospensione della investitura per presentare e nella spiegata opinione di non poter presentare senza la Dispensa Pontificia non aveva con queste proteste posti in essere che degli Atti preparatori alla presentazione stessa.

9 Attesochè, che tale di fatto fosse l'intenzione del Conti, restava poi luminosamente confermato dal di lui successivo contegno, quando nel 16. Dicembre 1820 procedè a fare la solenne, e formale presentazione del suo Figlio, alla quale negli Atti precedenti aveva dichiarato di voler procedere, ed in tal modo dimostrò che le indicate proteste e suppliche si erano da

10 lui stesso riguardate, come meri Atti preparatori, mentre di regola l'Atto susseguente spiega ed interpreta qual fu nel precedente Atto la vera intenzione, siccome in termini di presentazione avvertì la *Ruota nostra in Florentina Plebaniae 11. Maii 1761. cor. Finetti, Baldigiani, e De Ricci §. sed. commissio.*

Attesochè dato ancora in ogni ipotesi che costasse della presentazione fatta dal Conti nel termine legale, perchè dagli Atti suddetti contro ogni principio di ragione argomentar si potesse, non per questo una tal presentazione avrebbe potuto considerarsi valida, e regolare: Perchè ciò che sia delle presentazioni fatte dall' unico Patrono, per le quali può esser sospeso il corso del quadrimestre naturale dal dì della vacanza del Benefizio atte-

11 sa la giustificazione di qualche impedimento per parte del Patrono stesso onde supplire a quei difetti dai quali possono essere accompagnate, poichè in questo caso non si tratta di pregiudizio alcuno, ma unicamente di impedire la devoluzione della collazione del benefizio all'Ordinario: All'opposto nel concorso di due Patroni, non può la difettosa presentazione di essi arrestare i progetti, e gli effetti di quella regolarmente fatta dall'altro; Cosicchè nel corso delle presentazioni fatte da un Patrono *sub spe futurae dispensationis* come sarebbe quella di cui si disputa non sopravviene prima dello spirar del quadrimestre naturale dal dì della vacanza del Benefizio, conforme si è verificato appunto rapporto al Conti, la presentazione medesima resta senza effetto in forza di quel gius quesito al quale dopo la spirazione di questo quadrimestre si è fatto luogo a favor di quello che legittimamente presentò, nel quale tutto viene a consolidarsi il di-

ritto patronale, e nel caso in disputa a favore del sig. Canonico Rossi stato legalmente e nei debiti modi presentato: Per questo distinguendo caso da caso, dietro il *Test. in cap. congregatum de elect.* insegnano *Lambertini de jur patron Lib.* 2. *par.* 7. *quaest.* 3. *art.* 5. *num.* 7. *et art.* 9. *num.* 5. *et* 9. *Garg. de benefic. part.* 8. *Cap.* 2. *N.* 3. *Piton. de Controv. patron. alleg.* 1. *N.* 21. *alleg.* 22. §. 13. *Alleg.* 61. *N.* 3. *alleg.* 81. *N.* 4. *De Luc. de Jur patron disc.* 20. *N.* 6. *et disc.* 45. *N.* 7 *Polit. de jur Patron disc.* 27. *N.* 65. *Rot. Rom. Cor. Crisp. Dec.* 2. *N.* 24. *et in Aurimana Juris patronat.* §. 27. *Junii* 1718. *cor. Gimaches. et Rot. Rost. in Volaterrana* 9. *Julii* 177. *cor. Vernaccini* §. 23. *in Volaterrana Beneficii* 21. *Maii* 1781. *cor. Arrighi, Vinci, e Lessi Relat. per tot. et signanter pag.* 4. *et* 5. *et pag.* 12. *et in Pistorien Prioratus. de Panciatichis super institutione* 11. *Ottobris* 1794. *cor. Salvetti, Rossi, e Fenzi Rel.* §. 2. *et* §. 4. **12**

Attesochè in qualunque evento, e perchè non costava di niuna presentazione del Cherico Conti, o perchè quando pur una vi fosse, questa non poteva considerarsi legittima, ed anzi restava di niun effetto, e come non avvenuta per esser sopravvenuta la dispensa Pontificia dell'età, e così l'abilitazione del presentato dopo la spirazione del quadrimestre, era una conseguenza indeclinabile quella che il detto Breve Pontificio il quale niuna efficacia poteva avere per l'enunciata abilitazione onde sanare quella presentazione, che da quella unicamente attendeva la sua validità, molto meno potesse sortire il diverso, e più pingue effetto, e che non poteva star senza, il primo, d'indurre la deroga della metà delle voci di fronte al sig. Canonico Rossi il quale come più volte avvertimmo, era stato legittimamente nel termine legale presentato, e ciò per la regola che la retrotrazione non può mai avere luogo in pregiudizio di quelli che abbiano acquistato un gius quesito, e maggiormente nelle grazie Pontificie, come dopo i Testi in *Cap. de privileg. et Cap.* 2. *de Relig. domit et in Leg. meminerint in fine Cod unde vi* insegnano *Lotter de rebenefic Lib.* 2. *quest.* 39. *N.* 18. *Piton alleg.* 47. *N.* 4. *Rot. Rom. in Recent dec.* 112. *N.* 3. *part.* 10. *et Dec.* 405. *N.* 20. *part.* 14. *cor. Cels. Dec.* 29. *N.* 9. *et cor. Ansald Dec.* 64. *N.* 4. *et Rot. nostr. in dict. Volaterrana benefici pag.* 5. **13** **14**

Attesochè procedendo ancora in altra ipotesi mentre altre ancora offrir ne poteva la giustizia di questa Causa, che evidentissima si mostrava sotto ogni rapporto a favore del Canonico Rossi, e così ammettendo per poco, che regolare e legittima considerar si dovesse questa supposta presentazione del Conti attesa la possibile retrotrazione del breve Pontificio il quale perciò materialmente oppor si potesse alla canonica istituzione del Rossi suddetto non per questo diventava migliore il diritto del Conti, poichè ostavano a questo breve dei vizii di insanabil nullità, i quali eliminavano perfino il primordio di ogni di lui efficacia.

Attesochè indipendentemente dalla falsa assertiva del Conti della presentazione del suo figlio enunciata nelle Preci al Santo Padre, la quale in questo rapporto abbiamo data ipoteticamente per giustificata, egli nelle pre-

15 ci medesime aveva taciuto delle cose sostanziali, per la quale omissione la consecutiva grazia si rendeva orretizia. Di fatti non aveva annunziato il vero valore dell'annua rendita del Benefizio designandola in sole trentatre sacca di grano, e tacendo la pertinenza al benefizio di cinque appezzamenti di terra, i quali pure di non lieve rendita erano suscettibili. Non aveva fatta parola della presentazione gia fatta dalla famiglia Rossi Compatrona nè tampoco della protesta ed opposizione contro di questa, che gli aveva affacciata nella Curia vescovile di S. Miniato, la quale apriva l'adito ad una giudiciale contestazione, omissioni tutte le quali direttamente influendo nelle Pontificie disposizioni, rendevano quelle inefficaci, e come non avvenute, per

16 quanto dietro il *Text. in Cap. Super litteras Cap. si proponente Cap. ad audientiam et Cap. postulanti de Rescripts.* stabiliscono tutti gli Scrittori alla materia *De Luc. Disc.* 90. *num.* 1. §. 9. *Gutter Lib.* 2. *Cancell Quaest* 15. *num.* 76. *Rot. Rom. cor. Cer. dec.* 578. *num.* 1. *et* 2. *in recent. part.* 12. *dec.* 75. *num.* 13. *Cor. Bichio* 318. *num.* 1. *part.* 2. *Recent. dec.* 403. *num.* 2. *Piton de Jur. patron alleg.* 6. *num.* 2. *et* 5. *Lambert de Jur. patron lib.* 2. *part.* 3. *quaest* 5. *art.* 1. *per tot Florentina Parrocchialis* 16. *Martii* 1738. *cor. Ansaldi* §. *final Rot. nostr. in Thesaur Ombros Tom.* 6. *Dec.* 39. *Num.* 1.

Attesochè ad escluder gli effetti di queste omissioni non sembrò valutabile ciò che per parte dei Difensori del Conti si rilevava sulla scienza, che potè aver d'altronde il sommo Pontefice, e del vero valore delle rendite beneficiali, e della presentazione del Canonico Rossi, o delle proteste del Conti, imperocchè indipendentemente dal riflesso, che mentre il Breve Pontificio aveva la data del 16. Novembre 1820. e la informazione del Vescovo di S. Miniato era datata del dì 9. precedente, e così precedente di soli sette giorni, si rendeva inverisimile che questa informazione in sì breve spazio di tempo fosse spedita, ricevuta, letta, ed esaminata dal Sommo Pontefice, inverisimiglianza che ancor più si aumentava, dopo che lo stesso Conti aveva in questa Causa la notizia, che il lodato Sommo Pontefice avesse successivamente annullato questo Breve, era poi osservabile, che in qualunque evento anco quando fosse costato di questa scienza, questa non esonerava l'omittente dalle conseguenze di questa omissione, e specialmente nel rapporto del valor delle rendite beneficiarie, poichè quanto questa scienza avrebbe potuto esser sufficiente per disimpegnare il supplicante

17 dalla giustificazione del valore suddetto, non era però efficace per disimpegnarlo dall'enunciativa di questo valore *De Luc. dict. disc.* 90. *num.* 9.

Attesochè in qualunque evento rendeva inefficace questo Rescritto Pontificio, la condizione con la quale fu accompagnato „ ivi „ dummodo „ lis aliqua ex causa et occasione praesentationis huiusmodi super dicto „ beneficio inter patronos praedictos adhuc introducta non fuerit „ Non essendosi la condizione medesima verificata, poichè se lite desumer non si vuole dalla prima protesta fatta dal Conti nella Curia Vescovile di S. Mi-

-niato, Lite però annunziava, ed animo determinato nel Conti di contrastare al Rossi la Canonica istituzione la successiva protesta fatta nel Tribunale di Castel Franco nel 22. Settembre 1820. e così anteriormente all'emazione del suddetto Rescritto, con la quale insistendovi, perche il termine del quadrimestre assegnato ai Patroni Laici per presentare fosse sospeso, chiaro si rileva, che questa insistenza non era diretta se non che ad impedire la suddetta canonica istituzione a favore del Rossi il quale nel suddetto termine era stato presentato 18

Attesochè largheggiando ancora nella ipotesi, e procedendo finalmente nella più strana, che immaginar si potesse, nella ipotesi cioè, che oltre le cose ipoteticamente concesse di sopra, nulla da ridir vi fosse sulla legittimità di questo Breve Pontificio siccome però la di lui efficacia non potrebbe essere operativa che nei rapporti della dispensa dell'età, per la quale soltanto era stata al detto Breve accordato il Regio *Exequatur*, e non già per la deroga alla metà delle voci patronali, alla quale poi non poteva in qualunque modo farsi luogo per la precedente presentazione del Canonico Rossi giusta l'insegnamento del *De Luc. de Canonic disc.* 93. *num.* 3. *et Piton discept. Ecclesiast.* 4. *num.* 56 Così questo Breve Pontificio non potendo in ogni evento nel concorso dei due presentati, che aprir l'adito alla gratificazione di giustizia, anche in questo tema non si presentava meno pingue il diritto del sig. Canonico Rossi, Sacerdote costituito in dignità, ecclesiastica, e che già da degli anni prestava servizio alla Chiesa, comunque questo limitar si volesse dall'epoca, in cui fu assunto al Canonicato conforme si era proposto di giustificare il Conti con la prova testimoniale di fronte al figlio del Conti il quale all'epoca della supposta presentazione essendo ancora in tenera età non poteva vantare altro Titolo, che quello il quale desumevasi dallo stato d'inopia della di lui famiglia, e che non poteva valutarsi, siccome negli stessi termini, e nella circostanza di simili controversie insorte, tra la famiglia Rossi, e Conti fu risoluto nella già citata *Miniaten seu Santae Crucis beneficii* 28. *Augusti* 1725. §. *Equi non bastava et sequent.* Cosicchè non poteva in tutte le ipotesi ancora, ulteriormente ritardarsi la dichiarazione dell'instituzione del questionato benefizio a favore del sig. Canonico Rossi assistito dalla gratificazione di giustizia nella partita delle voci perfettamente quesite al medesimo presentato più meritevole, conforme impone il prescritto de' Sacri Canoni ed in specie *Text. in Canon si forte et in Can. oberantibus in verb. nunc ergo quaeritur dict.* 63. 19

Per questi Motivi

Previa la reiezione della prova Testimoniale domandata per parte dei sigg. Giuseppe, e Giovanni Conti con Scrittura de' 17. *Maggio* 1826. *dice male essere stato appellato, e bene respettivamente giudicato con la Sentenza del Tribunale di Castel Franco di sotto del dì* 22. *Luglio* 1820. *proferita a favore del sig. Canonico Luigi Rossi, e contro i sigg. Giovanni, e Giuseppe Padre, e Figlio Conti sopra il*

merito della Causa, di cui si tratta, e perciò dichiarà la Sentenza predetta esser dovuta, e doversi confermare come la confermò, e conferma in ogni sua parte anche ex bono jure quando potesse esser soggetta a nullità per la riunione al merito dell' Incidente dell' opposta perenzione dell' Istanza di che nella precedente Sentenza del 17. Marzo 1824. e ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Auditori.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Caroli Alienationis diei 1. Martii 1826.

IN CAUSA TORI E CENTONI E LL. CC.

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Agostino Franceschi

---

ARGOMENTO

Secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile Francese la Madre, non poteva in vantaggio di una Filia alienare una quantità maggiore dei suoi Beni della quota disponibile, e se ciò avvenuto fosse, doveva dall'alienatario indennizzarsi l'Erede col pagamento del prezzo di quella porzione alienata, ch' era superiore alla parte disponibile.

SOMMARIO

1. *La Madre a forma del Cod. Civile Francese deve lasciare illesa la quota indisponibile a favore dei Figli, e le alienazioni che da essa sono fatte sussistono per tutta la quota disponibile.*

2. 4. *L' art. 918. del Cod Civile Francese parlando del valore dei beni alienati con titolo di Vitalizio, viene a determinare il soggetto della collazione nel prezzo, e nan già nei Beni in natura.*

3. *La parola* Valore *designa il prezzo, e non i beni di natura.*

Storia della Causa

Una Sentenza proferita dalla Ruota di Firenze sotto dì 29. Marzo 1817. confermatoria in parte di altra precedente Sentenza del Tribunale di Monte Carlo del dì 19. Gennaio 1816. dichiarò all'appoggio dell' Art. 918. del Codice Civile Francese doversi ridurre alla sola quota disponibile il Contratto di vendita e vitalizio stipulato fra l'Alessandra Perondi vedova Tori, e Pier Domenico Tori di lei Genero nel 7. Dicembre 1810. per i rogiti del Notaro Sorini, e per conseguenza il detto Pier Domenico Tori fu condannato a rilasciare alla sig. Tommasa Tori ne Centoni e CC. di LL. cinque settimi delle tre quarti parti della eredità della detta Alessandra venditrice.

Nella esecuzione della suddetta Sentenza ruotale passata in stato di cosa giudicata insorse questione, se la restituzione de suddetti beni dovesse esser fatta in natura, o nel valore dei beni

Le sigg. Tommasa Tori ne Centoni, e CC. di LL. pretesero che detta restituzione dovesse farsi in natura, e perciò provocarono la divisione dei beni. Pier Domenico Tori all'opposto pretese di non esser tenuto, che a pagare il valore desunto dal Contratto di vitalizio del 1810. o dall'altro precedente Contratto del 1795. salvo, col quale Bartolommeo Tori assegnò i beni dei quali si tratta all' Alessandra sua Moglie a tititolo di restituzione delle sue Doti.

Il Potestà di Monte Carlo avanti il quale fu portata la controversia sotto dì 7. Luglio 1817. proferì una Sentenza alla domanda della Tommasa Centoni, e CC. di LL. pienamente conforme.

La Ruota però con successiva Sentenza del 3. Marzo 1818. sull' appello interposto da Pier Domenico Tori revocò la Sentenza precedente suddetta in quella parte nella quale ordinava la restituzione dei beni in natura, ed accogliendo le opposizioni di Pier Domenico Tori lo dichiarò tenuto invece di far buono alli avversari il prezzo dei beni medesimi secondo la stima, che nè sarebbe stata fatta dai Periti stati già nominati sebbene ad effetto diverso nella Sentenza appellata, e con relazione al tempo della morte della Perondi vedova Tori, e senza pregiudizio delle compensazioni dovute al detto Pier Domenico Tori in ordine alle precedenti Sentenze.

Dalla detta Sentenza ruotale interposero appello avanti il Supremo Consiglio la detta Tommasa Tori ne Centoni, e LL. CC. domandando della Sentenza medesima la revoca colla respettiva conferma della Sentenza proferita in prima Istanza come sopra dal

Tribunale di Monte Carlo, mentre all'incontro l'appellato Pier Domenico Tori sostenne la giustizia della Sentenza ruotale appellata dall' avversari, e ne domandò la piena conferma colla vittoria di tutte le spese giudiciali, ed estragiudiciali, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè con le due Sentenze che una de' 19. Gennaio 1816. e l'altra de' 29. Marzo 1817. emanate nella Causa vertente fra Pier Domenico del fu Giovan Iacopo Tori, e la Tommasa Tori ne Centoni e LL. CC. fu conformemente dichiarato che il Contratto di Vendita con titolo di vitalizio de' 7. Dicembre 1810. rogato M. Luigi Giovanni Sorini intervenuto tra la Maria Alessandra Perondi vedova di Bartolommeo Tori, e Pier Domenico del fu Giovan Iacopo Tori suo Genero portava una alienazione della detta vedova Tori per l'interposta persona del Genero eseguita a favore della Dorotea Tori sua Figlia in pregiudizio degli altri figli della disponente, ai quali doveva essere salva la quota indisponibile, che la Madre era tenuta a riservare ad essi ai termini del Codice Civile di Francia sotto la cui influenza si aperse la di lei successione, e perciò andava questo Contratto soggetto a quella riduzione che viene prescritta dall'Art. 918. del Codice surriferito, e doveva fino alla porzione disponibile sussistere la detta alienazione, e per ogni restante doveva conferirsi all'eredità con doversi assegnare ai coeredi comparsi ciò che gli fosse di ragione dovuto, ed ogni restante si sarebbe dovuto ritenere da Pier Domenico Tori fino all'esito di un diverso Giudizio che tra esso verteva, e Tommasa Tori, onde tale essendo il disposto di queste irretrattabili Sentenze che in questa parte costituivano una solenne reiudicata, non era altrimenti luogo a disputare sulla competenza e sulla misura della collazione.

Attesochè ridotta la disputa a riconoscere se la Collazione dei beni compresi nel Contratto de' 7. Dicembre 1810. doveva effettuarsi o in quantità, o in natura, non era altrimenti contrastabile, che dovesse eseguirsi in quantità, giacchè quando il Contratto de' 7. Dicembre 1810. fu dalle due conformi Sentenze dichiarato investito dalla sanzione dell'Art. 918. venne necessariamente a derivare che tutto ciò che di questo Contratto doveva riportarsi alla massa ereditaria, doveva consistere in quantità, e non in beni, giacchè il detto Art. 918. facendo menzione rispetto alla collazione soltanto del valore dei beni alienati con titolo di vitalizio, o a fondo perduto, o con il riservo dell'usufrutto, viene necessariamente a determinare il soggetto della Collazione nel prezzo, e non già nei

beni in natura, mentre la parola valore designa il prezzo, e non già i beni in natura siccome inerendo al tenore del detto Artic. 918 osservano fra gli altri *Fissanleer trattato metodico sulla trasmissione dei beni T.* 8. *Num.* 1791. *Dufour Cod. Civil des Franc. Art.* 918. *Grevia Traitè des Donations part.* 4. *Chapitr.* 1. *Sect* 2. *N.* 518. §. *Entroisieme lieu, et plur seg.*

3

Attesochè la sentenza appellata diveniva perciò giusta nelle sue dichiarazioni relative ad ordinare che la collazione dovesse eseguirsi con il prezzo, e non con i beni in natura, giacchè così ordinato, era rispettato il disposto del surriferito Art. 918. di cui la convenienza al Contratto del 7. Dicembre 1810. era stata da due conformi Sentenze riconosciuta, e sanzionata.

4

Attesochè inutilmente per recedere dalla disposizione del mentovato Art. 918. si andava proponendo dalla Tommasa Tori ne Centoni e LL. CC. che le due conformi Sentenze avevano parlato di beni, e di restituzione di beni alienati quasi che da ciò ne venisse, che come le medesime dovevano rispettarsi rapporto all'ordinata riduzione, così dovevano del pari attendersi, quanto a ciò sopra cui dovevasi la riduzione verificarsi; poichè il contesto delle dette Sentenze era abbastanza preciso per riconoscere che con esse, come venne dichiarato sopra il diritto astratto, e la competenza della riduzione del Contratto del 7. Dicembre 1810. altrettanto veruno esame non fu intrapreso quanto al modo con cui questa riduzione doveva effettuarsi, onde essendo questo un diritto totalmente diverso non caduto allora in discussione, come non potè rimanere pregiudicato dalle dichiarazioni delle due conformi Sentenze; così potè essere nuovamente portato a discussione, ed emanare sopra di esso quella dichiarazione che poteva essere alla Giustizia conforme; quale per gli addotti riflessi fu riconosciuta quella che intervenne con la Sentenza Ruotale appellata.

Per questi Motivi.

Dice male appellato per parte di Tommasa Tori ne Centoni, e LL. CC. contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 3. Marzo 1818. a detta Tori ne Centoni, e LL. CC. contraria, e favorevole respettivamente a Pier Domenico Tori, conferma perciò la Sentenza predetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la di lei forma, e tenore Ed atteso il vincolo del sangue compensa le spese fra le parti.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Praetensae Finitae Litis diei 24 Julii 1826.

IN CAUSA BONFANTI E BONFANTI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Vincenzo Torracchi

ARGOMENTO

Quegli, che da in Giudizio l'eccezione della finita lite a fine di obbligare al silenzio il suo avversario, è nell'indispensabile obbligazione di provare concludentemente la dedotta eccezione, la quale non resta provata con un preteso accomodamento, il quale per quanto sia stato trattato non ha avuto effetto.

SOMMARIO

1. *Colui, che dà l'eccezione della* Lite finita *è nell'obbligo di farne la prova concludente.*

2. *La prosecuzione degli Atti è un segno certo che non è seguito fra le parti alcuno accomodamento, il quale non può desumersi da un'Atto di transazione fatta da uno de' Colliganti, quando gli altri non hanno transatto.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sacerdote Don Iacopo Bonfanti di Lamporecchio Distretto di Pistoia col suo Testamento del dì 2. Novembre 1787. istituì, e chiamò suoi eredi tutti i figli da nascere della sig. Giulia Piccioli e del sig. Paolo Bonfanti di lei Marito.

Dopo questo Testamento nacquero dai sigg. Coniugi Bonfanti diverse femmine, e quindi un maschio. Le prime sono le sigg. Margherita, Anna, e Lucrezia, ed il secondo è il sig. Carlo attore nel presente Giudizio.

Finchè vissero i sigg. Coniugi Bonfanti loro Genitori, la pace, e l'ammicizia regnò fra il fratello, e le sorelle, ma dopo la loro morte disparve la fraterna concordia.

Causa della discordia furono le pretensioni del sig. Carlo presumendo egli in esclusione delle sorelle di essere erede del patruo Don Iacopo, sebbene fosse chiaro che queste sotto la vocazione di tutti i figli da nascere fossero del pari chiamate alla di lui eredità.

Pur nonostante le sigg. sorelle Bonfanti lasciavano il loro fratello nel pacifico possesso dei beni Ereditari, od erano del tutto aliene dell' intraprendere una Causa, onde conseguire quella porzione, che ad esse fosse per giustizia dovuta.

Ma egli colla sua Scrittura esibita negl'Atti del Tribunale Collegiale di Pistoia nel 20. Novembre 1819. facendosi attore contro le sorelle, ed esperimentando i noti rimedi dello Leggi *diffamari*, *et si contendat* domandò che venisse pronunziato non avere le nominate di lui sorelle alcun diritto alla pretesa consuccessione.

Obbligate così le sigg. sorelle Bonfanti a difendersi, comparvero avanti il Tribunale, cui erano chiamate, a far valere i loro diritti.

Il Tribunale di Pistoia con Sentenza del 30. Aprile 1822. le ammesse, conforme domandavano alla richiesta consuccessione.

Da questa Sentenza interpose appello avanti la Regia Ruota il succumbente sig. Carlo, ma dopo l'appello interposto propose alle sorelle in diversi tempi, e colla mediazione di diverse persone alcuni progetti di accomodamento, niuno dei quali attesa la modicità dell'offerta, potè ottenere la loro approvazione.

Sciolte le intraprese trattative, ed agitata impegnosamente la Causa il sig. Carlo si apprese a sostenere, che era stato fra loro concluso il già proposto, e tralasciato accomodamento, e perciò la lite era ultimata, e dovevansi le di lui Sorelle costringere a rispettare la supposta transazione, rimproverandole inoltre di esser comparse in Giudizio senza legittima veste, perchè mancanti dei mondualdi; allorchè si furono esse munite di tali mondualdi egli le attacca d'orrezione, e surrezione.

Ma la Regia Ruota colla sua Sentenza dei 4. Marzo ultimo scorso dichiarò „ ivi „ non costare della lite finita ossia dell'acco„ modamento come pure dice essere le dette sigg. sorelle Bonfanti „ legittimamente autorizzate a stare in Giudizio, e perciò potrà „ procedersi dalle medesime ad ulteriora per la spedizione della „ Causa sul merito.

Dietro l'appello del sig. Bonfanti da questa Sentenza portata la Causa all'udienza del Supremo Consiglio, questi proferì la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè il sig. Carlo Bonfanti che opponendo l'eccezione della lite finita atteso un supposto seguito accomodamento pretendeva di chiudere la bocca alle sue sorelle perchè non potessero essere ascoltate dalla Ruota di prime Appellazioni per proseguire

una causa già decisa a loro favore dal Tribunal Collegiale di Pistoia ,, era nel preciso dovere, come attore, di dimostrare la detta eccezione con prove univoche, e perfettamente concludenti.

Attesochè egli non giustificava condotto al termine il supposto accomodamento al quale appoggiava l'eccezione della Lite finita si perchè pretendendosi che questo fosse seguito il dì 8. Marzo 1823. nello studio del sig. Auditore Valentini si vedevono posteriormente nel processo Atti fatti hinc inde per proseguire l'incominciata Causa di appello avanti la stessa Ruota, e specialmente la Scrittura di prosecuzione fatta dal sig. Carlo Bonfanti, la quale benchè esibita nei 23. Novembre 1822. si vedeva poi notificata nei 3. Aprile 1823., e così posteriormente al dì 8. Marzo e la Scrittura dei 17. Aprile 1823. con cui la sig. Margherita Bonfanti ne Nanni fa nomina di Procuratore nella persona di M. Piazzesi, e l'altra dei 15. Dicembre 1823. con la quale la sig. Anna Bonfanti nei Piaggi elegge Procuratore M. Del Piatta per sostenere la Causa presente. Fatti tutti che stanno in collisione del suddetto preteso accomodamento.

Attesochè ad escluderlo maggiormente concorreva la circostanza di vedersi nel tempo che si trattava avanti la Ruota questa causa conclusa realmente una transazione fra il sig. Carlo, e la sig. Lucrezia Bonfanti nei Martinelli, come ne fa fede la comparsa della sig. Lucrezia esibita negli Atti sotto dì 16. Settembre 1823., giacchè un tale accomodamento parziale sta ad escludere l'altro, sì per la regola che inclusio unius est exclusio alterius; sì perchè se la sig. Lucrezia transigè nel tempo che l'altre sorelle proseguirono il Giudizio, deve dirsi non eseguito l'accomodamento colle altre sorelle, le quali se l'avessero effettuato, avrebbero ancor esse dovuto renunziare alla lite, e non sarebbero altrimenti comparse nel Giudizio.

Attesochè questo accomodamento restava viepiù eliminato dalla Scrittura esibita per parte del sig. Carlo Bonfanti sotto dì 27. Agosto 1824. con la quale si intimavano le sorelle Bonfanti a mantenere le promesse convenute sul già preteso fissato accomodamento rimettendo gli opportuni Decreti di mondualdo per devenire alla stipulazione dell'Atto di transazione, e qualora le medesime, o alcuna di esse rifiutasse di stare alle cose già fissate domandava incidentalmente, che fosse ad esso concesso un comodo spazio di tempo per provvedere alla propria difesa, ed intanto faceva Istanza sospendersi la decisione della Causa fino alla dichiarazione da emettersi dalle sorelle Bonfanti, e nel caso di rifiuto fosse rimessa la spedizione della causa al futuro anno ca-

riale. Poichè se il sig. Carlo Bonfanti dava l'ozione alle sorelle o di accettare il preteso accomodamento, o di accordargli una dilazione, dimostrava evidentemente che il trattato non era concluso.

Attesochè questo stesso accomodamento non restava giustificato, nè dalle lettere che si dicevano scritte dalla sig. Carlotta Bonfanti nei Galli dei 4. Agosto 1823., e 3. Febbraio 1824. nè dalle due Lettere che una del Piaggi dei 3. Dicembre 1825., e l'altra del sig. Auditore Valentini dei 13. Settembre 1825. Poichè quanto alla seconda Lettera della sig. Galli (giacchè la prima niente conclude) questa porta un consenso alla dilazione a tutto il mese di Febbraio 1823. con la protesta che l'indugio avrebbe fatto disappunto, e sebbene questa dilazione riguardasse il pagamento da farsi per l'accomodamento, per altro non seguì, ed altronde la sig. Carlotta ritornò negli atti nei 13. Aprile 1825. così dalla detta lettera non può dirsi concluso quell'accomodamento la di cui base avrebbe formato un pagamento, che non si vede effettuato.

La lettera poi del Piaggi oltre che è senza data, tanto è lontano che provi un accomodamento che anzi dice che manca il documento da cui esso resulti, e senza quello non poteva fare autorizzare la sua pupilla a potere stipulare il detto accomodamento. Quella del sig. Auditore Valentini molto meno conclude perchè dice che per l'ultimazione è necessaria l'autorizzazione, la quale tanto è lontano che sia intervenuta quanto alle persone interessenti in Causa, che anzi queste cerziorazioni sono state fatte per stare in Giudizio, e non per transigere, come era necessario, onde è chiaro che la detta Lettera tutt'altro prova, che un accomodamento completo.

Per questi Motivi.

Dice male appellato per parte del sig. Carlo Bonfanti dal Decreto della Regia Ruota di prime Appellazioni di questa Città dei 4. Marzo prossimo passato 1826. ad esso contrario, e respettivamente favorevole alle signore Margherita Bonfanti nei nomi, Carlotta Bonfanti nè Galli, e Anna Bonfanti ne Piaggi, bene con detto Decreto giudicato, quello perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, ed atteso il vincolo del sangue compensa fra le parti le spese anche del presente Giudizio incidentale.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE XXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Orbetellana Cessionis Affit. diei 12. Aprilis 1826.

In Causa Mengoni x Movizzo

Proc. Mess. Candido Grassi — Proc. Mess. Carlo Neri

Argomento

Il cessionario di un affitto, che ha promesso di pagare al cedente una somma determinata, correspettiva ai diritti ceduti, non può essere obbligato, se terminato l'affitto, lo rinnova col locatore per un altro anno a pagare al cedente una nuova somma per questa cagione.

Sommario

1. *Le obbligazioni debbono restringersi dentro i limiti dei patti, che le racchiudono.*

2. 4. *Quando la cessione di un affitto è fatta per una somma correspettiva ai diritti ceduti, il cedente non può domandare una somma maggiore.*

3. *La cessione di un affitto nulla perde della validità, ed efficacia, sebbene all'atto della medesima non sia intervenuto il Locatore.*

Storia della Causa

Il Curatore del Patrimonio Benet pose all'Incanto una Tenuta appartenente al suo pupillo per rilasciarla in affitto per anni cinque al maggiore, e migliore offerente.

Si rese aggiudicatario il sig. Giovanni Movizzo, che diede per Mallevadore un tale sig. Costi.

Successivamente il sig. Movizzo associò alla sua speculazione il signor Costi suo mallevadore, ed il sig. Giovanni Mangoni.

Quando erano passati tre anni in società, piacque ai sigg. Movizzo, e Costi di cedere l'affitto per l'intiero per i due successivi anni al sig. Mengoni, e ciò fu fatto mediante l'atto privato dei 24. Agosto 1820.

Fra i vari patti coi quali fu stipulata questa cessione fu detto all'Art. 14. che per i due successivi anni 1821. e 1822. che vi erano a terminare la Scritta per il sig. Mengoni avrebbe dato al sig. Movizzo scudi 50. all'anno a titolo di Benuscita.

Dopo un tal atto di Cessione, il Curatore del patrimonio Benet riconobbe per affittuario il sig. Mengoni perchè lui solo corrispondeva coll'annuo canone di Scudi 1000.

Al termine del quinquennio piacque al sig. Mengoni, e al signor Palanca Curatore Benet di continuare nell'affitto per un altro anno, e farsi così un reciproco piacere.

Venuto in cognizione il Movizzo, che l'affitto era protratto per un anno di più, comparve negli atti del Tribunale di Orbetello con atto dei 9. Settembre 1823. e domandò, che fosse condannato il sig. Mengoni a pagarli scudi 50. a titolo di benuscita anche per l'anno 1823. per il quale era stato col consenso delle parti protratto l'affitto.

Si oppose il sig. Mengoni a tale atto deducendo, che la rinnovazione dell'affitto era stata fatta da per se col Curatore al patrimonio Benet, che il sig. Movizzo nulla vi aveva che vedere, e perciò domandò l'assoluzione dalle pretensioni del sig. Movizzo, e reconvenzionalmente domandò la condanna del sig. Movizzo in scudi 25. e un moggio di grano, ed un moggio di Biada a titolo di maggiatule a forma dell'Art. 10. dell'atto di cessione di affitto dei 24. Agosto 1820.

Contestasi così la Causa al Tribunale di Orbetello questi con Sentenza dei 22. Marzo 1824. assolvè il sig. Movizzo dalla domandata reconvenzione, e condannò il signor Movizzo al pagamento delli scudi 50. con più le spese del Giudizio.

Portata la Causa in appello avanti la Regia Ruota di Grosseto, e ristretta la questione alla sola benuscita delli Scudi 50. domandata dal sig. Movizzo, la Ruota con Sentenza dei 20. Maggio 1825. revocò la Sentenza di prima istanza, assolvendo il sig. Mengoni dal pagamento della Benuscita e condannò il sig. Movizzo nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Il sig. Movizzo si appellò da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio il quale emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè dal disposto chiarissimo contenuto nell'atto dei 24. Agosto 1820. resulta evidentemente, che i sigg. Giovanni Movizzo, e Francesco Costi renunziarono a favore del sig. Giovanni Mengoni all'affitto di alcuni beni spettanti al patrimonio del minore sig. Andrea Benet, per la parte riguardante ciascuno di essi, facendo a tal uopo una formale, ed espressa Cessione. „ ivi „ I nominati sigg. Movizzo, e Costi renunziarono, e renun« ziano al suddetto affitto per la parte, che riguardava ciascuno di essi, e « ne fecero, e fanno loro cessione a favore dell'altro Socio sig. Giovanni « Mengoni. »

Attesochè una tale renunzia, e cessione fu espressamente convenuta per il prezzo certo, e determinato di Scudi 200. pagabili in due rate uguali, e segnatamente all'epoca delle raccolte dei grani degli anni avvenire 1821. e 1822. conforme apparisce dall'Art. 14. dell'anno suddetto.

Attesochè qualunque volta era inconirovertibile in ordine a quanto sopra che il prezzo della Cessione era limitato alla somma di Scudi 200. emerge da ciò che il cessionario signor Giovanni Mengoni non poteva in ragione esser tenuto al pagamento di somma ulteriore, essendo certo in ragione, che l'obbligazioni debbono ristringersi dentro i limiti dei patti che le racchiudono, non dovevano al di là di queste estendersi in guisa veruna.

Attesochè inoltre, quando i sigg. Movizzo, e Costi determinarono, che

1 la somma di Scudi 200. come correspettiva a quei diritti che essi, in forza della rammentata cessione avevano trasferiti nel sig. Giovanni Mengoni, si rende evidente, che contro la domanda del primo di essi promossa, all' effetto di ottenere una somma maggiore, osta il difetto della necessaria corre-
2 spettività dei diritti ceduti la di cui misura era stata stabilità tassativamente nella enunciata somma di scudi 200.

Attesochè a distruggere il legal resultato di detta massima, comparisce del tutto indifferente la circostanza, che alla celebrazione della rammentata cessione, e renunzia non intervenisse il locatore Merione Banet, o suo legittimo rappresentante, mentre quanto potrebbe esser vero, che nella mancanza di detto intervento sarebbero sempre rimasti intatti, ed illesi i diritti al medesimo competenti in forza del primitivo Contratto di affitto contro le persone obbligate, altrettanto una tal mancanza deve riconoscersi insignificante a riguardo dei sigg. Movizzo, Costi, e Mengoni, perciò che riguarda le loro particolari convenzioni relative all' affitto suddetto, pichè
3 la validità delle medesime resta sufficientemente in quanto ad essi stabilita dal loro positivo, ed espresso consenso.

Attesochè ritenuta valida, ed efficace in ogni rapporto in quanto al cedente Giovanni Movizzo, e il cessionario Giovanni Mengoni la rammentata cessione, e renunzia, emerge da ciò la conseguenza incontrastabile che il cedente Giovanni Movizzo non può altrimenti dedurre a proprio favore il più piccolo diritto resultante dall' originario Contratto di affitto, ma che all' opposto tutti i diritti dal medesimo derivanti, trapassarono in forza dell' atto di cessione nel cessionario sig. Giovanni Mengoni, a favor del quale in conseguenza si acquistò il diritto di continuare nella locazione anche al di là del tempo convenuto, in conseguenza di quella rilocazione, che venne
4 ad operarsi per il tacito consenso del locatore, e del cessionario surrogato in tutti i diritti del primitivo conduttore.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giovanni Movizzo dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Grosseto de' 20. Maggio 1825. a lui contraria, e favorevole al sig. Giovanni Mengoni bene conseguentemente essere stato con la medesima giudicato quella però conferma, e vuole, che confermata si abbia in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto signor Movizzo condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così Pronunziato, e deciso dagli Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*

Francesco Gilles, e Luigi Matani Relatore *Consiglieri.*

DECISIONE XXXIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana seu Campilien. Crediti diei 19. Aprilis 1826.

In Causa Giusteschi E Moratti

Proc. Mess. Andrea Vannucchi Proc. Mess. Antonio Pazzini

Argomento

I frutti di un capitale si presumono pagati quando il Creditore ha emesse delle ricevute in conto dello stesso capitale senza alcuna dichiarazione, che il pagamento dei Frutti non è stato eseguito.

Sommario

1. 3. 4. 5. *Il pagamento di un debito puo provarsi per via di presunzioni.*

2. 6. 7. *Il pagamento dei frutti si presume allorchè il Creditore ha emesse delle ricevute in conto di capitale senza riservi, e dichiarazioni.*

Storia della Causa

Il defonto sig. Clemente Moratti autore dei signori Alessio Espinassi già Moratti, del sig. Cammillo Moratti, e del sig. Gio. Moratti, nel 29. Aprile 1800. accomodò a cambio al sig. Niccola Giusteschi la somma di scudi 300. fior. al frutto recompensativo del 5. per 100. all'anno, e con il patto che nel caso di morosità al pagamento dei frutti si dovesse dal debitore pagare i frutti dei frutti.

Nell'anno 1815. il Creditore sig. Moratti adì il Tribunale di Chianni, e domandò che gli Eredi Giusteschi fossero condannati al pagamento di scudi 308. per la sopra enunciata dependenza, ed ottenne nel 25. Febbraio di detto anno Sentenza contumaciale conforme alle sue domande.

Dopo notificata la Sentenza cessò di vivere il sig. Clemente Moratti, e gli eredi Giusteschi si resero opponenti alla medesima, produssero alcune ricevute, e dichiararono non essere debitori del sig. Moratti che della somma di Lire 589. 15. 4. che depositarono nel Tribunale di Chianni.

Il Tribunale di Chianni considerò che fra le parti litiganti eravi il minorenne sig. Cammillo Moratti, e quindi ex officio dichiarò la sua incompetenza.

Appellò il Moratti da questa Sentenza avanti la R. Ruota, la quale nel 26. Giugno 1821. confermò il giudicato del Potestà di Chianni.

Riassunse il sig. Moratti la Causa nel merito avanti il Tribunale di Campiglia, e produsse in appoggio della sua intenzione un conteggio dal

29. Aprile 1801. a tutto il 21. Ottobre 1821. e in ordine a tal conteggio si fece creditore degli eredi Giusteschi della somma di scudi 200. lire 3. soldi 16. e den. 4.

Il Vicario di Campiglia con sua Sentenza dei 23. Gennaio 1824. dichiarò costare dell' estinzione del capitale, e dei frutti, ed assolvè gli eredi Giusteschi dalle cose pretese, e domandate.

Da questa Sentenza interposero appello i sigg. Moratti avanti la Regia Ruota di prime appellazioni di Pisa, la quale così decise.

MOTIVI

Attesochè il pagamento di un debito può certamente provarsi per via 1 di presunzioni, e di congetture *Rot. Rom. Dec.* 15. *N.* 3. *de Censibus Tom.* 1. *cor. Falconer.*

Attesochè il pagamento in ispecie dei frutti si presume allorchè si veggono dal Creditore fatte senza veruna dichiarazione, o riservo una, o più 2 ricevute in conto di capitale *L. Centum. Capuae ff. de eo quod cert. loc. Roman. Consil.* 143. *N.* 2. *Gratian. discept. Forens. Cap.* 130. *N.* 33. *Menoch. de Praesumpt. lib.* 3. *praesumpt.* 25. *N.* 13. *Menog. Dec. Fl.* 42. *N.* 12.

Attesochè nel concreto del caso alle ricevute del 16. Settembre, e 13. Ottobre 1813. e 1. Aprile 1814. le quali indicavano nell' epoche respettive lo stato del Credito proveniente dalla Scritta cambiaria del 29. Aprile 1800 a favore del sig. Clemente Moratti, ed a carico del sig Saladino Giusteschi senza distinzione alcuna di capitale, o di frutti, si aggiugnevano più, e diverse circostanze, le quali persuadevano chiaramente che dietro una dispunzione di Conti che dovè aver luogo fra le parti si cumulò il debito de' frutti decorsi, e non pagati al residuo del capitale, e si costituì la somma di Scudi 300. di che parla la prima ricevuta del 16. Settembre, e che quindi il pagamento allora fatto di Scudi 100. non meno che i pagamenti successivi di Scudi 30. e di altri scudi 100. andarono in parziale estinzione della precitata somma di scudi 300. ossia furono pagati a conto di ogni dare del sig. Giusteschi, e di quanto rimase fra lui, e il Creditore fissato. Le accennate circostanze consistevano principalmente nella somma inverosimiglianza, che un uomo accuratissimo, attaccatissimo al suo interesse, quale era il sig. Moratti come mostra la suddetta Scritta Cambiaria fosse così facile, ed improvido da emettere in termini generali ricevute di tal sorta, se egli non avesse saputo di essere stato saldato de' frutti decorsi sul suo credito; nel leggersi in piè della medesima Scritta una ricevuta fatta nel 1801. dal Moratti di Scudi 50. ritirati in diminuzione di capitale, per lo che non poteva poi certamente nel 1813. rimontare il debito alla somma di Sc. 300. se non veniva la diminuita sorte aumentata con i frutti maturati; nel vedersi in esecuzione della Legge del dì 28. Decembre 1804. portato, e dichiarato dal sig. Moratti il suo Credito contro il sig. Giusteschi nel capitale di scudi 200. e non più, e finalmente nella circostanza che avendo il Creditore Moratti chiamato a conciliazione davanti il Giudice il sig. Giusteschi sotto di

21 Agosto 1813. onde esser pagato del suo Credito in sorte, e frutti, ed essendogli stato risposto dal Debitore che era egli pronto a soddisfarlo dietro discreta dilazione, e liquidazione del dare, ed avere respettivo, apparisca affatto improbabile che dopo pochi giorni quanti ne corsero fino al dì della prima ricevuta si procedesse a precisare il quantitativo del debito del signor Giusteschi senza aver ragione dei frutti decorsi. Queste circostanze, e congetture sono state saviamente ponderate, e sviluppate nella loro efficacia dal primo Giudice ne suoi Motivi che si adottano interamente.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dottore Alessio Espinassi già Moratti non tanto in proprio, che come Tutore del di lui fratello Cammillo Moratti, e per parte del signor Giovanni Moratti dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Campiglia sotto di 23. Gennaio 1824. ad essi contraria e respettivamente favorevole al signore Saladino, e fratelli Giusteschi nella loro qualità di eredi del fù Niccolò Giusteschi, e bene con detta Sentenza giudicato quale perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore. Condanna detti signori Moratti non tanto in proprio che respettivamente ne nomi nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani Aud. e Rel., e Gio. Battista Lorenzini Aud.

Seguono i Motivi del Giudice di p.ma Istanza stati come sopra adottati

Se è massima di Gius, che chi allega un pagamento è in dovere di provarlo secondo il Test. in Leg. quingenta 12. ff. de probation. *è egualmente masssima certa, ed incontrovertibile, che a ciò siano sufficienti le presunzioni e le congetture conforme affermano tutti i DD. e che con tal mezzo si giustifica un pagamento in modo da assolvere il debitore, come si assolverebbe sull' appoggio di una ricevuta, che non soffrisse eccezioni, e che non ammettesse dubbiezza.* **3**

Con questa regola esaminando i fatti, che si deducevano dagli atti della questione agitata avanti di me dai sigg. Dottor Alessio Espinassi già Moratti non tanto in nome, e per proprio interesse ma come Tutore del pupillo sig. Cammillo Moratti, e dal sig. Giovanni Moratti contro il sig. Saladino, ed altri fratelli Giusteschi di Riparbella, mi convinsi, che emergessero sufficienti presunzioni di pagamento del Credito che si reclamava dai primi, che fosse anzi abbastanza giustificata l'estinzione di questo Credito, e che in conseguenza si dovessero per giustizia assolvere come assolvei con la mia Sentenza dei 23. Gennaio 1824 i divisati sigg. Giusteschi Rei convenuti dalle cose tutte contro di essi, **4**

domandate dai ridetti signori Moratti con la loro Scrittura di domanda dei 23. Novembre 1821.

Si domandò in questo rapporto per interesse dei Creditori nel Tribunale di Chianni sotto di 15. Gennaio 1816. salvi quei pagamenti che venissero giustificati, la somma di Scudi 308. fiorentini in ordine ad una Scritta Cambiaria del 29. Aprile 1800. fruttifera alla ragione del 5. per cento, e nella quale il debitore sig. Niccolò Giusteschi Autore dei Rei Convenuti, aveva pattuito ancora il frutto dei frutti in caso di morosità al pagamento di essi, nel qual Giudizio in contumacia dei Rei Convenuti, fu fatta giustizia intieramente alla domanda del Creditore.

Si opposero a questo giudicato i signori Giusteschi *produssero tre ricevute, che una di scudi 100. del dì 16. Settembre 1813. l'altra di Scudi 30. dei 13. Ottobre di detto anno, e la terza di scudi 100. del 1. Aprile 1814. e quindi offrirono, e depositarono la somma di Lire 589. 13. 4. che a senso loro reputavasi quel tanto di cui a tale epoca fosse Creditore il sig. Moratti per dependenza della sopra enunciata Scritta Cambiaria per residuo di sorte, frutti, e frutti dei frutti; e quest' offerta, e relativo deposito fù sanzionata da una Sentenza del ridetto Tribunale del dì 28. Maggio 1816. dopo della quale gli Attori ritirarono sotto di 31. Marzo 1818. la somma predetta.*

Mancato già di vita l' originario Creditore sig. Clemente Moratti e lasciando fra i suoi figli ed eredi un pupillo, fù come dovevasi la Causa riassunta avanti di me, ma nonostante i pagamenti che erano venuti a figurare, appoggiati alle sovraenunciate ricevute, oltre a quelli che avevano già figurato, e che si vedevano notati in calce del suddetto Chirografo, che uno cioè sotto di 6. Settembre 1801. di Sc. 50. in estinzione del capitale, altro dello stesso giorno in lire 110. 15. 4. ed altro del 30. Maggio 1802. in Lire 81. 11. per frutti, si crederono in diritto gli Attori di domandare conforme domandarono con la rammentata Scrittura dei 23. Novembre 1821. ai rei convenuti la somma di Scudi 200. L. 3. 16. 4. a seconda della Dimostrazione prodotta con la ridetta Scrittura come residuo di Capitale, frutti, e frutti dei frutti scaduti, e per la mora del debitore capitalizzato.

Questa domanda in astratto poteva sembrare plausibile tutta volta che si vedeva appoggiata alla detta dimostrazione, resultato di un conteggio che gli attori senza che però ne convenissero i signori Giusteschi avevano eseguito, e fatto eseguire, nella quale numericamente figuravano i pagamenti delle surriferite somme, le quali nonostante pareva che gli Attori fossero ancora Creditori dei ridetti Scudi 200. lire 3. 16. 4.

Ma ponderati i fatti del Creditore, e le di lui sopraenunciate ricevute, era forza il persuadersi che inattendibile doveva reputarsi la

detta dimostrazione, perchè dietro i riscontri, che se ne deducevano con i sopraccennati pagamenti doveva aversi per estinto, e pagato dai sigg. Giusteschi nella sua totalità il loro debito per dependenza della ridetta Scritta Cambiaria del 29. Aprile 1800.

E m' indusse ad opinar così, primieramente il complesso della Ricevuta del 16. Settembre 1813. nella quale si legge. 1. Che il Creditore sig. Clemente Moratti ricevè Scudi 100. in conto del Capitale. 2. Che stabilisce il Credito nel solo capitale di Scudi 300. 3zo. Che ratizzando e componendo il resto del suo Credito fino al saldo dichiara, che il rimanente dei dugento scudi esso sig. Saladino Giusteschi ha promesso pagare scudi cinquanta entro il corrente mese di Settembre, e sc. 150. entro il mese di Gennaio prossimo avvenire 1814.

Non fa il Creditore in questa Ricevuta, nè nell'altre successive, ritirando il rimanente dal suddetto capitale di Sc. 300. ratizzato, alcuna menzione di frutti, e da ciò ne dedussi un riscontro che alla divisata epoca del 16. Settembre 1813 il Credito del sig. Moratti, sì di sorte, che di frutti dovesse effettivamente considerarsi nella ridetta somma residuale di scudi 300.

Che fosse poi così, cioè che il sig. Moratti comprendesse in detti scudi 300. anche i frutti che per avventura alla divisata epoca fossero rimasti insoluti oltre il predetto suo silenzio giammai interrotto intorno ad essi che costituendo un Credito certo, e facilmente liquidabile non è presumibile che potesse dimenticarsi, pure avevasi la circostanza che all' epoca della detta ricevuta, il capitale originario dei 300. scudi enunciato nella Scritta antedetta de' 29. Aprile 1800. non poteva essere nè era di fatto nella sua integrità, poichè resultava notato, come accennai, in piè della medesima, che sotto di 16. Settembre del successivo anno 1801. il Creditore sig. Clemente aveva ricevuto in estinzione di esso Sc. 50. detratti i quali sarebbe stato un assurdo il supporre che il Creditore per stabilire il capitale predetto non potesse avervi calcolati i frutti insoluti, e capitalizzati in forza del patto.

Con più ragione non poteva altrimenti pensarsi osservando, che sebbene il sig. Moratti intimasse sotto dì 21. Agosto dello stesso anno 1813. nel Tribunale di Conciliazione di Rosignano il signor Saladino Giusteschi debitore a pagargli l'intiero Capitale resultante da detta Apoca cambiaria, ed i frutti scaduti, e non soluti, procedè non ostante soli 25. giorni dopo nel suddetto dì 16. Settembre cioè a ricevere, come avvertii scudi 100. in conto del capitale a stabilire il suo Credito nel capitale di scudi 300. a ratizzarlo e comporlo senza far punto menzione dei frutti, di quei frutti che 25. giorni prima aveva domandati che in sì breve tempo non poteva aver dimenticati, e che se gli fossero stati nell'animo suo dovuti, è da presumersi che lo avrebbe dichiarato conseguentemente alla sua domanda fatta nel predetto Tribunale di Conciliazione.

Ed in questa taciturnità non è strana la presunzione, che avesse luogo tra esso sig. Moratti e Giusteschi quella liquidazione che questo nell'atto di detta conciliazione dichiarò desiderare per quiete reciproca, e che a ciò possino referirsi l'espressioni emesse dal sig. Moratti nella seconda ricevuta de' 13. Ottobre 1813. nel ritirare scudi 30. acconto dei cinquanta, che il Giusteschi doveva aver pagati nell'antecedente mese di Settembre secondo il tenore della tante volte enunciata Ricevuta del 16. di detto mese cioè „ a conto di quanto mi deve dare, ed a conto di „ quanto rimase fissato, vale a dire dei detti scudi cinquanta parte del „ rimanente del di lui Credito stabilito in scudi trecento.

Terminò poi di persuadermi, che alla divisata epoca del 16. Settembre 1813. il Credito del sig. Moratti fosse residuato per ogni titolo a scudi 300. Che nell'esigere le rate di che in detta Ricevuta di detto giorno a ragione non facesse menzione di frutti perchè compresi nel suddetto residuo, e che con i pagamenti eseguiti dal signor Giusteschi dal detto dì 16. in poi nella somma totale di scudi 314. Lire 1. 15. e 4. dovesse dirsi lo stesso sig. Moratti soddisfatto, ed estinto il suo Credito per dependenza della più volte rammentata Scritta fu certamente perchè dal fatto stesso del Creditore resultava che al dì 6. Febbraio 1805. il suo Credito era residuato a soli scudi 200. mentre da esso medesimo sotto tale epoca era stato denunziato per detta somma soltanto per pagare la tassa del 3. per mille ordinata dalla Legge dei 28. Decembre 1804. e quindi su questo dato calcolati, ed aggiunti i frutti, e frutti di questi non soluti fino al 16. Settembre 1813. davano un resultato che quasi perfettamente quadrava con la somma da Giusteschi come sopra pagata.

Nè poteva opporsi che il sig. Moratti potesse aver ristrinta la sua denunzia esclusivamente al capitale nella credulità, che i frutti fino allora scaduti per la mora del debitore capitalizzato, ed in forza del patto resi fruttiferi alla stessa ragione del Capitale non fossero soggetti alla disposizione di questa Legge, giacchè sarebbe stato lo stesso che l'ammettere contro tutti i principj di ragione che egli potesse ignorare che l'altrui Legge de' 25. Gennaio 1805. e gli ordini successivi dei 31. Gennaio detto, e declaratorii dell'anzidetta dei 28. Dicembre 1804. avevano assoggettati a questa Tassa oltre i Cambi mutui, ed altri atti espressamente nominati, qualunque altro Credito ancora non nominato, in cui fosse convenuta la responsione dei frutti per lucro cessante, e danno emergente, come l'aveva convenuto a di lui favore il Giusteschi, e per fino le promesse di pagamento, da effettuarsi dopo un determinato termine, che spirato il quale fossero divenute fruttifere dentro quello, che la Legge aveva fissato, e che aveva prorogato fino al 28. Aprile 1805.

Nell'assoluta inammissibilità di questa ignoranza come che di quella della nullità del Credito non denunziato fulminata senza re-

strizione dalla mentovata Legge dei 28. Decemb. 1804. per potere dubitare, che il sig. Moratti non fosse Creditore al dì 28. Apr. 1805. d'altra somma che di quella denunziata, e che su quella successivamente dovesse regolare le usure; converrebbe fuori di ogni buon senso supporre che egli avesse potuto sperare a sì caro prezzo, che la sanzione di detta Legge non fosse per lui, o che avesse potuto indovinare, che dopo la di lui morte, il Sovrano Motuproprio del 26. Agosto 1819. avrebbe ridestato, e sprigionato quasi che dal Sepolcro il suo titolo, il quale però di fronte agli urgentissimi riscontri emergenti come ho accennato dai fatti di esso sig. Moratti, e dal contesto delle surriferite ricevute, non è stato in sostanza che un ombra, e non mai sufficiente a farmi cangiare opinione.

DECISIONE XXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Rejectum Test. diei 11. Aprilis 1826.

In Causa Fracassi E Burroni

Proc. Mess. Pietro Gaeta — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

Non è ammissibile la prova testimoniale a fine di provare, che in un saldo generale fatto in conseguenza di una speciale liquidazione degli interessi passati fra le parti per dipendenza di una società di lavori, fu compresa ancora una partita estranea al subietto caduto in liquidazione, ed è d' uopo perciò ricorrere per ottenere la domandata ammissione a un principio di prova in scritto, o altra circostanza atta a limitare il rigore della Legge.

Sommario

1. 2. *La prova testimoniale non si ammette per includere in un saldo generale fatto in conseguenza di una speciale liquidazione degl'interessi dependenti da una particolar società di lavori una partita estranea al subietto caduto in liquidazione.*

3. *Mai si trova fatto dipendere dal detto dei testimoni un vincolo obbligatorio delle parti al di là delle convenzioni letteralmente stipulate.*

Vincenzo Fracassi, e Francesco, e Antonio Burroni erano stati Socj in diversi lavori eseguiti nel locale del Giuoco del Pallone della città di Arezzo, nella riattazione di un Ponte denominato del *Maspino*, ed avevano comprati in società alcuni effetti stati venduti a pregiudizio dei coniugi Cesti. Nel 30. Maggio 1822. comparirono avanti il Notaro Dott. Antonio Cavigli, e dichiarono che in quel giorno erano divenuti ad un general conteggio di dare, e avere per dependenza dei lavori da essi fatti tanto nel Giuoco del Pallone, quanto al Ponte del *Maspino* dichiararono che il Fracassi era in conseguenza di un tal conteggio resultato Creditore dei Burroni di lire 1720., determinarono il modo del pagamento di questa somma compensandola con altrettanta rata di un credito che teneva il Burroni contro il Fracassi per dependenza della Dote dovuta a Francesco Burroni, Marito della figlia del Fracassi medesimo, ed atteso il sopraffatto verbale conteggio le parti renunziarono, anche all'errore di calcolo. Non si parlò in questo Contratto di liquidazione di altri interessi fra le parti vertenti, e specialmente di diverse spese pagate dal Fracassi ai Procuratori che abbero parte nella compra giudiciale dei Beni Cesti acquistati in società dai suddetti Fracassi, e Burroni ascendenti nel loro totale a lire 410. delle quali aveva il Fracassi medesimo il diritto di esser rimborsato per la metà, e volendo il Fracassi ottenere un tal rimborso con Scrittura del 7. Gennaio 1823. domandò che fosse il Burroni condannato a pagarli la somma predetta. Non impugnò il Burroni in prima Istanza il suo debito, e comparve col ministero di M. Cavigli che aveva rogato il Contratto di liquidazione del 1822. sostenendo che non essendo state le spese dimandate dal Fracassi doveva esser fatta la tassazione delle medesime avanti il Giudice competente, e domandò che il Tribunale di prima Istanza si dichiarasse incompetente. Il Tribunale di prima Istanza con Decreto del 17. Febbraio 1823. si dichiarò competente, ed ordinò alle parti la discussione sul merito.

Appellò il Burroni da questo Decreto avanti la Ruota di prime Appellazioni di Arezzo sostenendo nella Scrittura di gravami del dì 8. Aprile 1823. che doveva farsi la tassazione delle spese reclamate dal Fracassi, che non potea esser costretto a pagare una somma dovuta, e che se il Fracassi aveva pagato ai Procuratori ciò che gli avevano chiesto, non poteva impedire al Burroni la tassazione.

La Ruota per altro confermò il precedente Decreto, riassunta la causa nel merito non impugnò il suo debito nè pretese che fosse stato compreso nella precedente parziale liquidazione. Il Tribunale di prima Istanza con Sentenza del 14. Gennaio 1825. condannò il Burroni a pagare al Fracassi lire 205. per rimborso ad esso dovuto per la metà delle spese occorse per la compra dei beni Cesti pagate per l'intero dal Fracassi medesimo, e condannò il Burroni nelle spese. Appellò da questa Sentenza il Burroni avanti la Regia Ruota di Arezzo per il capo della nullità e dell'ingiustizia, e colla Scrittura di gravami del dì 1. Marzo 1825. produsse una cedola di posizioni dirette in sostanza a provare che la somma reclamata dal Fracassi per metà delle spese fatte per la compra dei beni Cesti era stata compresa nel pubblico Istrumento del dì 30. Maggio 1822. e che per questa dependenza erano stati abbuonati al Fracassi scudi 20. Dalle risposte date a queste posizioni dal Fracassi non potè desumere il Burroni alcuna prova di ciò che asseriva. Rimasto inutile il mezzo delle posizioni M. Cavigli Procuratore del Burroni produsse un capitolato, e domandò che su quello fossero interrogati i Testimoni da esso indotti all'effetto di giustificare che nel Contratto de' 30. Maggio fu compreso anche il credito richiesto dal Fracassi. A questa domanda di prova testimoniale si oppose il Fracassi sostenendola inammissibile. La Ruota d'Arezzo con Decreto del dì 6. Settembre 1825. ammesse non ostante una tale opposizione la prova testimoniale dimandata dal Burroni. Si appellò il Fracassi da questo Decreto avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, e ne domandò la revoca. Il Supremo Consigli decise come segue.

MOTIVI

Attesochè dedotta per parte del debitor convenuto l'eccezione della quietanza resultante dal saldo generale di che nel Contratto del dì 30. Maggio 1822. rogato M. Cavigli, se a repellere quest'eccezione si fonda il Creditore nella lettera espressa del Contratto come esclusiva del preteso saldo generale per non trattarvisi che di una special liquidazione degli interessi dependenti da una particolar società di lavori, è regola indubitata scritta nella Legge Francese in questa parte tuttora vegliante in Toscana che al vuoto di detto Contratto non possa supplirsi col mezzo della prova Testimoniale, onde includervi il saldo di una partita estranea al subietto caduto in liquidazione, non permettendo l'articolo 1341. „ ivi „ veruna prova per mezzo di Testimoni tanto contro, che „ in aggiunta al contenuto negli Atti, nè sopra ciò che si alle-

„ gasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posterior-
„ mente agli Atti medesimi ancorchè si trattasse di una somma, o
„ valore minore di franchi 150.

Attesochè certo com'è in fatto essersi il Notaro Cavigli espresso in detto Contratto che le parti „ ivi „ mi han dichiarato che in „ questo presente giorno son devenuti al general conteggio di Dare, „ Avere per dependenza dei lavori da essi fatti ec. „ non può in ragione dubitarsi che come restan vive fra le parti l'azioni per l'altre dependenze ai termini della disposizione testuale nelle *L. si de certa* 31. *Cod. de Transact.* così deve limitarsi alle partite comprese nella stessa dependenza il caposaldo con cui si chiude il Contratto medesimo „ ivi „ talchè il presente Atto deve reputarsi come un Caposaldo inretrattabile, senza che veruna delle parti possa in verun tempo reclamare ec. „ in conseguenza di che non cadendo controversia che il titolo di credito di che si tratta nulla abbia di comune colla società di lavori che fermò subietto della liquidazione, si rende manifesta l'applicazione al caso della regola surriferita, avendo per altri mezzi di prova che quello dei Testimoni prescritto in questo caso dalla Legge, giustificarsi l'induzione di un tal credito nel saldo predetto.

2 Attesochè in mancanza di ogni riscontro da cui desumere un principio di prova in scritto, o altra circostanza atta a limitare il rigore di detta regola, male si ricorreva a quella, d'altronde vera derivante dal Gius Comune, per cui è noto non doversi angustiare i mezzi di prova, mentre se a questo riguardo si vede sempre anco nell'attuale Giurisprudenza facilitata nei suoi congrui casi la prova testimoniale di quei fatti che servono a schiarire, e derminare i dubbi promossi sull'importanza, e valore degli atti autentici, o scritture private, non per questo però si trova mai fatto dipendere dal detto dei Testimoni un vincolo obbligatorio delle parti al di là delle convenzioni letteralmente stipulate.

3 Attesochè la semplice materiale ispezione dei capitoli prodotti per parte del debitore basta a far conoscere, che non d'un mero fatto, ma di una convenzione diversa da quella scritta, e pretesa antecedentemente trattata, venivan richiamati a deporre gl'indotti Testimoni, leggendosi al quinto che al Notaro „ ivi „ forse interrotto da altri affari di premura sfuggì di fare nel „ Contratto estesa menzione portante il capo saldo di tutti gl'in- „ teressi „ nei quali termini, anco prescindendo dalle inverisimiglianze estrinseche, non meno che dalla contradizione, e fluttuanza della difesa del convenuto Debitore, si rendeva sempre inammissibile di ragione la prova testimoniale.

Per questi Motivi.

Disse, dichiarò, bene essere stato appellato per parte del signor Vincenzo Fracassi colla Scrittura del dì 21. Settembre 1825. dal Decreto della Regia Ruota d'Arezzo del dì 6. Settembre detto, male con detto Decreto essere stato giudicato quello perciò essersi dovuto in ogni sua parte revocare, siccome lo revocò, e lo revoca, ed in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi rigettare, siccome rigettò, e rigetta la prova Testimoniale domandata da Francesco Burroni colla Scrittura del dì 16. Agosto 1825., e condanna il suddetto Burroni nelle spese giudiciali della presente, e della passata Istanza,

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles *Relat.*, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE XXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Falsitatis diei 24. Februarii 1826.

In Causa Del Margine e Viltàri e Del Margine

Proc. Mess. Antonio Salucci — Proc. Mess. Agostino Franceschi

---

Argomento

Il sospetto di falsità di un' Atto, per quanto non venga verificato nel Giudizio criminale in modo da poter decretare una pena, richiedendosi prove chiare, e concludenti, non può meritare, con tutto ciò nel Giudizio Civile tutta la legale efficacia, se esiste un cumulo di riscontri, che tutti insieme persuadano il Giudice, che l'atto non merita di essere atteso, e considerato.

Sommario

1. *La legale efficacia degli Atti non si determina solamente dalla loro esistenza, ma più ancora da tutto ciò che costituisce l' elemento di quei rapporti di verità, e di rettitudine, che formano principalmente la loro intrinseca essenza.*

2. 3. 4. *L'Atto spogliato di rettitudine, e di verità deve totalmente trascurarsi.*

5. *Il sospetto di falsità d'un Atto non è sufficiente per poter decretare una pena, ma si ricercano prove concludenti.*

6. 7. *Nei Giudizi Civili un'Atto sospetto di falsità non merita legale efficacia.*

8. 9. 11. *Per non attendere un documento sospetto di falsità serve, che si verifichi un cumulo di riscontri sufficienti a persuadere il Giudice, che l'Atto non presenta tutti i caratteri di sincerità.*

10. *La ragione della maggiore entità delle cose, maggiore è ancora l'impressione, che di queste si forma nella mente dell'uomo.*

Storia della Causa

La Sentenza proferita nel 30. Giugno 1825. dalla Ruota Civile di Firenze ritenne per inattendibile una ricevuta firmata da Giovanni Del Margine nel 10. Marzo 1817. in quella parte, che estingueva un obbligazione emessa a di di lui favore da suo fratello Pietro Del Margine nel 16. Ottobre e scadente al 16. Aprile 1820. ceduta ad Angiolo Viliani, e ciò sull'appoggio della Sentenza proferita nel 12. Ottobre 1823. dalla Ruota Criminale di questa città, che dichiarò quella ricevuta sospetta di falsità, sull'appoggio di urgenti congetture, e riscontri emanati anco dalla natura dell'affare, e dal Processo compilato anche nel Giudizio Civile, oltre quelli resultanti dal processo Criminale, e perciò dichiarando sussistente il debito di Pietro del Margine resultante dalla citata sua obbligazione de' 16. Ottobre 1816. confermò un sequestro fatto dal cessionario Viliani nel 30. Novembre 1821. colla condanna di Pietro del Margine nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio, e tutto in revoca della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 28. Agosto 1822, che aveva dichiarata estinta quella obbligazione con la preindicata ricevuta del 10. Marzo 1817.

Appellante Pietro del Margine dalla sopra indicata Sentenza del 30. Giugno 1825. ne domandò la revoca, sostenendo l'estinzione del suo debito nascente dalla obbligazione del 16. Ottobre 1816. mediante la ricevuta dei 10. Marzo 1817. senza che potesse valutarsi l'essere questa stata dichiarata sospetta di falsità nel Giudizio Criminale risoluto con la surriferita Sentenza del 12. Ottobre 1823. in quanto che nel concreto in cui, non il materiale ma il formale di quella ricevuta attaccavasi, non potesse militare la regola, che il sospetto di falso dichiarato nel Giudizio Criminale equiparare si debba all'istessa falsità nel Giudizio Civile per la ineseguibilità del Documento di falso attaccato.

Gli appellati insisterono per la conferma della detta Sentenza ruotale sostenendo, che la immutazione del vero, e la circonvenzione operata a danno di Giovanni Del Margine nella parte in cui estinguesi con la ricevuta del 10. Marzo 1817. l'obbligazione dei 16. Ottobre 1816. e avvalorata da molti, e urgenti riscontri, che si desumono dal Processo compilato nel Giudizio Criminale, e nel Giudizio Civile. Il Supremo Consiglio portato l'esame sopra le ragioni dedotte da ambe le parti, emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la legale efficacia degl' Atti non si determina unicamente dalla loro semplice materiale esistenza, e dalle forme con cui vedonsi stipulati, ma più ancora tutto ciò che costituisce l'elemento di quei sostanziali rapporti di verità, di giustizia, e di rettitudine, che principalmente formano la loro intrinseca essenza; dimodochè se di questi rapporti comparisce spogliato quell' Atto, che da uno dei Litiganti venga esibito, sia per costituire il fondamento dell' azione promossa, sia per fiancheggiare respettivamente l'eccezzione dedotta, deve un tale Atto totalmente trascurarsi non altrimenti che se giammai fosse esistito, e conseguentemente dichiararsi immeritevole di esecuzione *Rota nostra in Florentina nullitatis Donationis* 22. *Settembris* 1772. *avanti Brogiani* §. *Prima di esporre*. 1 2

Attesochè sulla scorta di questa massima non ha creduto il Supremo Conslglio di valutare in conto veruno il privato Atto del 10. Marzo 1817. con cui Giovanni Del Margine dichiarò aver ricevuto dal fratello Pietro del Margine lire 917. in soddisfazione del di lui credito resultante dalla precedente obbligazione del dì 16. Ottobre 1816. poichè tali, e tante si manifestano le congetture, e riscontri atti a far dubitare della di lui sincerità, e inversamente delle circonvenzioni usate a danno del nominato Giovanni del Margine, che mai sarebbesi potuto attribuire all' Atto medesimo veruna legale efficacia, ed esecuzione. 3

Attesochè in fatti sottoposto questo Atto medesimo all' esame della Ruota Criminale, non credè la medesima, che si verificasse in esso il concorso di quella sincerità, che poteva renderlo meritevole di esecuzione, che anzi appostatamente con suo Decreto del dì 11. Ottobre 1823. ordinò, che fosse ritenuto in Corte „ ivi„ „ Come sospetto di falso. „ 4

Attesochè se il sospetto di falso di cui fu penetrata la Ruota Criminale non servì alla medesima per decretare una positiva con-

danna contro l'imputato Pietro del Margine, ciò fu perchè in quanto agli effetti Criminali, non sono sufficienti i semplici sospetti per decretare una pena, ricercandosi oppostamente prove chiarissime,
5 e concludenti, ma questo sospetto medesimo, avuto riguardo alla diversità dei Giudizi, e ai differenti oggetti a cui sono diretti, doveva secondo le più ovvie regole di gius reputarsi sufficiente nell'attual Giudizio Civile a pronunziare la reiezione dell' Atto sopracitato, dichiarando il medesimo come inesistente, e non meritevole di legale efficacia, mentre è regola di ragione ricevuta senza contradizione, che agli effetti civili il sospetto di falsità tien luogo della falsità medesima, e basta per denegare all' Atto contro del quale concorre il semplice sospetto di falsità qualunque
6 giuridico effetto *Gratian. Discep. Forens. Cap.* 889. *N.* 16., *et* 18. *Rot. Nostr. in Thes. Ombros. T.* 2. *Dec.* 55. *N.* 19.
7 Attesochè inoltre a indurre in quanto agli effetti Civili quel sospetto di falsità, e circonvenzione, che è sufficiente a eliminare dal Giudizio gli atti contro dei quali milita il detto sospetto, non si richiede essenzialmente il concorso di congetture, e argomenti gravissimi, i quali presentino la cosa in un modo evidente, ma basta che si verifichi un cumulo di riscontri sufficienti nel loro complesso a persuadere il Giudice, che l' atto in questione non presenta i caratteri di quella sincerità che al medesimo si è ten-
8 tato di attribuire *Rot. Rom. cor. cor. Crispo. Dec* 161. *Num.* 1. *e la nostra antica Rota nella Florentina nullitatis Donationis. del* 22. *Settembre* 1772 *avanti Brogiani Relat.* §. *E queste congetture.*

Attesochè applicando al concreto del caso le massime sopravvertite, parve al Supremo Consiglio, che totalmente inattendibile, e in conseguenza inefficace dovea reputarsi l' Atto del 10. Marzo 1817. con cui Giovanni Del Margine aveva dichiarato di essere rimasto saldato dal di lui fratello Pietro del Margine di lire 917. importare della precedente obbligazione del 16. Ottobre 1816., mentre a dubitare della di lui sincerità, e conseguentemente a indurre un grave sospetto di falsità, concorreva in primo luogo la circostanza che questo debito, al pagamento del quale era stato assegnato il tempo di anni quattro, compariva saldato contro ogni verosimiglianza pochi mesi dopo la di lui creazione da persona di scarsa fortuna; secondariamente resultava dagli Atti, e segnatamente dalla confessione dello stesso Pietro del Margine, che l' Atto in disputa conteneva una dichiarazione non vera, consistente nell' avere asserito il documento originario di credito del

16. Ottobre 1816. il che somministrava un non lieve argomento, che come questo Atto era stato in uno delle sue parti riconosciuto non vero, così tale dovesse pure reputarsi nella sua totalità. In terzo luogo esisteva una dichiarazione giudiciale emessa da Pietro del Margine in replica alla posizione quinta, in ordine alla quale esso asserì non rammentarsi di aver pagato nell'epoca dell' Atto controverso, che sole lire 91. non essendo escogitabile che se di fatto avesse pagato l'intiera somma di lire 917. non si fosse di questa pure ugualmente ricordato, mentre bene si apprende, che in ragione della maggiore entità delle cose, maggiore è pure l' impressione che di queste si forma nella memoria dell'uomo, per non doverne così facilmente in specie, allorchè di un fatto proprio si tratta, presumere la dimenticanza. In quarto luogo emergeva dagli Atti la prova, che il detto Pietro del Margine aveva pagato un debito di soli scudi 10. collo sborso effettivo di lire 91. 13. 8. e colla cessione per il rimanente di un credito di scudi 27. e finalmente colla esibizione di alcuni Salami, dal che giustamente scaturiva il massimo inverisimile che lo stesso Pietro del Margine che con tali mezzi aveva saldato un tenue debito di scudi 70., avesse poi potuto, e avesse di fatto saldato tanto prima della stabilità scadenza, mediantelo sborso di un effettivo contante un debito nella maggior somma di lire 917. In quinto luogo finalmente compariva non del tutto immune da plausibile sospetto il modo con cui vedevasi concepito il riferito Atto del 10. Marzo 1817. nel quale leggevasi due diverse dichiarazioni in fra di loro manifestamente opposte, e contraditorie, mentre appariva da una di esse che era stata saldata l'obbligazione delle lire 917., e resultava dall' altra, che tuttora sussisteva l' obbligazione suddetta, poichè questo modo riguardante la stesura dell' Atto in questione (il di cui tenore non fu posto sotto gli occhi del Creditore Giovanni del Margine, al quale fu semplicemente letto) poteva supporsi preordinato a fare intendere al detto Giovanni del Margine che tuttora sussisteva l' obbligazione a suo favore contratta delle lire 917. conforme appariva da una delle sopraddette dichiarazioni, e delle quali soltanto potè forse esserli stato letto il tenore trascurata affatto la lettura dell' altra, il qual supposto anzichè potersi reputare ideato e immaginario si riconosce in perfetta armonia, e rimane avvalorato dal concorde deposto di sei Testimonì esaminati nel Giudizio criminale i quali unanimemente assicurano, che l'obbligazione del 16. Ottobre 1816 non rimase estinta colla ricevuta del 10. Marzo del successivo anno 1817.

Per questi Motivi.

Dice male appellato per parte di Pietro del Margine dalla Sentenza contro di lui, e respettivamente a favore di Angiolo Viliani e Giovanni del Margine proferita dalla Regia Ruota Civile di questa Città nel 30 Giugno 1825. e bene perciò con la detta Sentenza giudicato; E confermando, siccome conferla Sentenza medesima in tutte le sue parti, condanna l'appellante Pietro del Margine nelle spese giudiciali e stragiudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Assicuration. Dotis diei 26. Aprilis 1826.

In Causa Centelli e Geppetti

Proc. Mess. Gio. Batista Naldi — Proc. Mess. Agostino Franceschi

---

Argomento

Il Fratello di una sposa, che si obbliga di pagare la Dote, lasciata alla medesima dal di lei defunto Genitore, al di lei sposo liberamente, non può esigere cauzione, e se lo sposo è in uno stato di povertà che lo renda incapace a conservare la dote, può pretendere una cautela non tanto rigorosa, come sarebbe soggetto colui, che in forza di una espressa convenzione si fosse obbligato a dar cauzione.

Sommario

1. 2. *Il Fratello, che si obbliga di pagare liberamente allo sposo della sua sorella la dote, non può pretendere cauzione.*

3. *Quando il marito per la sua povertà può essere obbligato a dar cauzione della dote della moglie, che ritira, non deve procedersi con quel rigore, al quale è sottoposto quegli che in forza di una convenzione espressa si è obbligato a dare cauzione.*

4. *Il Giudice dichiara giustamente se ordina eseguirsi il pagamento della dote di una donna nella fabbricazione di alcune stanze, a cui la*

sposo si propone di devenire, e sulle quali resta assicurata la stessa Dote.

STORIA DELLA CAUSA

Per pubblico Istrumento del 26. Gennaio 1808. rogato dal Notaro Claudio Malanima, Gio. Batista Geppetti padre, ed Autore di Giuseppe Geppetti appellato donò irrevocabilmente, e con titolo di donazione inter-vivos il di lui Patrimonio a detto suo figlio Giuseppe, onerandolo, fra le altre, cose di dare in Dote alla Buonavigilia sua figlia nubile, e respettivamente sorella del donatario all'occasione del di lei matrimonio spirituale, e temporale la somma di scudi 180. in contanti effettivi, da pagarsi questa per la rata di Scudi 100. nel giorno del seguito matrimonio, ed i rimanenti scudi 1c. all'anno dall'epoca del suddetto matrimonio senza corresponsione di frutto.

Nel 30. Marzo 1815. passò da questa all' altra vita Gio. Batista Geppetti donante, che lasciò sempre in stato nubile la prefata sua figlia Buonavigilia.

Il matrimonio di questa con Giuseppe Centelli ebbe luogo, e si verificò nel 18. Febbraio 1822. onde fattosi luogo per tal matrimonio al pagamento dell'assegnatali Dote, non avendone potuto ottenere amicabilmente il pagamento dal fratello donatario, ne domandò la giudiciale condanna avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, con sua Scrittura del 4. Giugno 1823. Contro questa domanda si fece opponente Giuseppe Geppetti pretendendo di riportare dal Centelli una idonea cauzione tanto per il pagamento, che par la conservazione della Dote dovuta alla sorella, per il che la questione, che si agitò avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno si sostanziò nell'esaminare se Giovan Batista Centelli avesse di fatti prescritta la cauzione che si pretendeva dal suo successore a titolo universale coll'anzidetto suo Atto di donazione del 26. Gennaio 1808., o non avendola prescritta in lettera, se una tale cauzione l' avesse potuta il Donatario pretendere, ed ottenere di diritto.

Giuseppe Centelli volendo evitare per quanto gli fosse stato possibile l'evento di sì fatta disputa, tentò per modo di provvisione di offerirli la cauzione che si domandava dal cognato nominandogli un Mallevadore nella persona del sig. Antonio Pieri di Rosignano, che portò all' Atto, ed esibì la di lui obbligazione nella veduta di resecare ogni disputa tra persone congiunte di sangue, ma Giuseppe Geppetti avendo rigettata l' idoneità del sig. Pieri in Mallevadore, tale eccezione offese l'amor proprio del Mallevadore, il quale perciò si ritirò dalla sua obbligazione come costa dalla Scrittura del 17. Febbraio 1824. Giuseppe Centelli, sempre fermo nella fiducia di potere ultimare questa pendenza con reciproca convenienza e soddisfazione contestò Giudizio al Geppetti che intendeva di erogare l'ammontare della Dote dovutali nell'edificazione di due stanze per proprio uso e gli contestò anche che il sig. Antonio Pieri aveva acquistati i materiali occorrenti per l'edificazione delle dette due stanze, onde tentavasi che tan-

to le rate scadute, che quelle da scadere della suddetta Dote venissero direttamente pagate nelle mani del prefato sig. Pieri onde rimborsarsi della somma erogata per l'acquisto di detti materiali, e per ogni di piu supplire alle spese occorrenti per la costruzione di dette due stanze. L'insistenza del Geppetti impedì di terminare all'amichevole con questa misura di conciliazione la suddetta pendenza onde si fece luogo a decidere ai termini di ragione.

Con Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del 19. Maggio 1824. le istanze del Geppetti vennero accolte in tutta la sua estenzione, poichè questa Sentenza dichiarò, che la Dote della Buonavigilia Geppetti nei Centelli da conseguirsi dal di lei marito dovesse essere pagata liberamente e senza obbligo di dare cauzione per parte del Centelli, e condannò pure il Geppetti al pagamento dei frutti sulla rata di scudi 100. dal giorno dell'effettuato matrimonio, e per le altre rate annue di scudi dieci l'una nei modi, e tempi indicati dalla Sentenza istessa la quale ordinò altresì che quanto al capitale di detta Dote dovesse esser versato, e pagato nelle mani del sig. Antonio Pieri di Rosignano per erogarsi questo nella costruzione delle due stanze in disputa, e quanto ai frutti liberamente in mano di Giuseppe Centelli.

Sotto migliori auspicii Giuseppe Geppetti sperimentò le sue pretenzioni nel Giudizio avanti la Regia Ruota di Pisa, che con sua Sentenza del 17. Settembre 1824. accogliendo le di lui Istanze, revocò la precedente Sentenza, e dichiarò la Dote in disputa doversi pagare previa cautela. Da questa Sentenza appellatosi Giuseppe Centelli avanti il Supremo Consiglio di Giustizia sedente in Firenze insistè per la revoca della Sentenza Ruotale di Pisa, e per la conferma del primo giudicato per le ragioni dedotte dai primi Giudici, e per quelle sviluppate nella sua Scrittura di Gravami del 2. Luglio 1825.

Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè in ordine al pubblico Istrumento del dì 26. Gennaio 1808. ricevuto nei rogiti di Ser Claudio Maria Malanima il sig. Giuseppe Antonio Geppetti in questa parte come donatario del di lui padre sig. Gio. Batista Geppetti assunse a proprio carico l'obbligazione di dare, e pagare alla sua sorella Bonavigilia la Dote „ivi„ nella somma, e quantità di scudi 180. „ fiorentini di contanti effettivi in rate cioè Scudi 100. nel giorno del matrimonio o monacazione, e i restanti a Scudi 10 l' Anno senza frutto, con „ più tutte quelle robbe di uso, e corredo che ai troverà avere, conforme „ fu praticato all' occasione del Matrimonio di Maria Francesca, e Maria „ Giuseppa altre due sue Figlie già maritate „

Attesochè ritenuti i sopraddetti termini della obbligazione contratta dal sig. Giuseppe Antonio Geppetti non poteva esso dispensarsi dal soddisfare al di lei adempimento qualora per parte di Giuseppe Centelli divenuto in progresso marito della predetta Buonaviglia Geppetti non fosse al meda-

simo data una idonea, e sufficente cauzione proporzionata a cautelare la sicurezza della Dote medesima mentre qualunque volta ne era dal medesimo stato promesso il libero pagamento non poteva questo sottoporsi ad una condizione, o vincolo, il quale non era stato in conto veruno stipulato. 1

Attesochè questa condizione, o vincolo non si poteva ragionevolmente desumere dalle soprascritte parole contenute nell'Istrumento del dì 26 Gennaio 1808. in quella parte ove si legge doversi nella Dote assegnata alla Buonaviglia adottare quel sistema che fù praticato all' occasione del matrimonio di già avvenuto delle altre due sue sorelle già maritate, poiche la semplice ispezione delle parole stesse, convince a colpo d'occhio che le medesime furono preordinate a dimostrare quale, e quanta doveva essere la Dote che il padre intendeva di costituire alla figlia, e niente affatto furono dirette a prescrivere la forma, il modo con cui dovesse di detta Dote eseguirsi un tanto pagamento; Oltre di che quando pure a dette parole volesse attribuirsi una più estesa intelligenza, che è quanto dire volesse supporsi, e ritenersi per vero che il padre avesse voluto in ogni rapporto che la Dote da esso costituita alla figlia Bonavigilia si fosse dovuta pagare con quelle medesime cautele, e sicurezze colle quali era stata pagata la Dote alle altre figlie gia maritate, anche in questa ipotesi non si sarebbe dal sig. Geppetti potuto da esso pretendere cauzione veruna mentre veruna cauzione fu in effetto richiesta nell' occasione della costituzione, e pagamento della Dote dalle altre ridette sorelle, conforme resulta dalle respettive apochè matrimoniali.

Attesochè comunque talvolta non ostante la deficenza di un patto esplicito, e litterale, possa il marito esser tenuto a cautelare la Dote, allorchè possa essa considerarsi in pericolo in conseguenza della povertà del marito medesimo, non può per altro in questa circostanza procedersi con quel rigore al quale è sottoposto colui, che in forza di una convenzione espressa si è obbligato a dar cauzione, specialmente allorquando questo mezzo di sicurezza può, avuto riguardo alla di lui povertà considerarsi impraticabile. 3 Ed è perciò, che in questo caso il Supremo Consiglio reputata sufficiente quella cautela che venne ordinata dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nella confermata Sentenza del dì 19. Maggio 1824. consistente nell'ordinare, che il Capitale di Scudi 180. sia pagato „ ivi „ Nelle mani del sig. „ Antonio Pieri di Rosignano onde siano sollecitamente erogati nell' acquisto 4 „ dei materiali, e nel pagamento dei manifattori che verranno impiegati nel „ la costruzione di alcune stanze a cui il detto Centelli si propone di deve „ nire, e sulle quali rimane assicurata la Dote di che si tratta „

Per questi motivi.

Pronunziando sull'appello interposto per parte di Giuseppe Centelli, dice essere stato bene appellato con sua Scrittura del 25. Aprile 1825. dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 17. Settembre 1824., e male respettivamente con detta Sentenza pro-

nunziato, e sentenziato, e quella revocando in ogni sua parte confermò, e conferma la precedente Sentenza proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto di 19. Maggio 1824., e dichiara la medesima doversi eseguire secondo la sua forma, a tenore, e condanna Giuseppe Geppetti appellato nelle spese tanto del presente che del passato Giudizio Ruotale.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. sigg.
Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relatore Consiglieri.*

DECISIONE XXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Ficeclens. Donationis diei 20. Septembris 1826.

IN CAUSA PATRIMONIO E CREDITORI BANTI E BANTI

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi
Proc. Mess. Francesco Serragli

ARGOMENTO

I Creditori del Donante hanno diritto sopra i Beni del medesimo, sebbene siano stati donati ai figli quando la donazione non riguarda un Fondo distinto, ma bensì una quota dell'università dei Beni del Donatore, e che la Donazione non è stata insinuata a forma della Legge del 1551, non ostante le giurate rinunzie dello stesso Donante.

SOMMARIO

1. 11. 12. *Le donazioni inter vivos non insinuate in conformità della Legge del 1551. sono nulle in faccia ai Terzi.*

2. *E' un' atto lucrativo, e liberale quella donazione, che il Padre fa ai figli, quando il patrimonio del Padre donante, pagati tutti i debiti, presenta un considerabile avanzo.*

3. 4. *Il Padre, che dona ai Figli, deve intendersi, che doni loro il suo Patrimonio detratti i debiti, che sopra v' ha creati.*

5. 6. 10. *Quando la donazione non riguarda un fondo distinto, ma bensì una quota dell' universalità degli stabili al donatore spettanti, sopra i quali pose il suo passivo, l' onere s' intende rimasto sopra gli stessi beni donati.*

7. *L' applicazione di ogni teoria nel subietto della interpetrazione della mente dell' uomo dipende dai particolari riscontri della sua volontà.*

8. *Riguardo agli atti civili si deve por mente non all'estrinseco, ma alla relativa loro sostanza.*

10. *Le cose assurde si debbono evitare nell' interpetrazione di un atto di Donazione.*

13. *Le giurate rinunzie nel fine d'un'atto di donazione fatte dal Donante non possono estendersi alle Leggi che comandano l' insinuazioni.*

14. 15. 16. 17. *Il giuramento non può produrre alcuno effetto a danno dei terzi per sostenere la donazione.*

18. 19. *Quando si tratta di Leggi introdotte per la difesa degli altrui diritti, e della sicurezza nelle contrattazioni Civili, non se ne ammette limitazione alcuna, nemmeno in grazia d'individui privilegiati, a meno che la legge non gli abbia espressamente contemplati.*

Storia della Causa

Nel Giudizio di Concorso Universale dei Creditori del sig. Luigi Banti introdotto avanti il Tribunale di Fucecchio, e quindi per Sentenza di questa Regia Ruota Civile di Firenze trasportato, ed eseguito avanti il Magistrato Supremo di detta Città, i sigg. Avvocato Giuseppe, e Antonio Fratelli Banti domandarono prelevarsi, e separarsi a loro favore, senza esser soggetta all'incorporo, la metà di tutti i Beni immobili, che detto sig. Luigi Banti loro Padre possedeva nel dì 22. Febbraio 1808. giorno in cui per i rogiti del Notaro ser Tommaso Baldassarre Benvenuti lo stesso loro padre aveva ad essi donato la suddetta metà del suo Patrimonio Stabile.

Contro questa domanda erano state avanti il Tribunale di Fucecchio dedotte per parte dei Procuratori al Concorso diverse eccezioni tendenti a dimostrare la nullità dell'indicata Donazione.

Riassunta la Causa avanti detto Magistrato Supremo per parte di detti sigg. Fratelli Banti con loro Scrittura de 9. Dicembre 1819. fu insistito in tali eccezioni per parte dei suddetti Procuratori al Concorso mess. Piccioli, e mess. Piazzesi.

Il Magistrato Supremo con Sentenza dei 22. Dicembre 1821. dichiarò nulla, ed invalida rapporto all'interesse dei Creditori in Concorso la suddetta Donazione, e non potersi perciò nè doversi concedere a favore di detti sigg. Fratelli Banti la reclamata separazione e rilascio della metà di detti Beni, assolvendo il Patrimonio, e Creditori in Concorso dalle cose pretese dagli Attori, quali condannò nelle spese del Giudizio sommariamente tassate in Lire 145.

Da questa Sentenza appellarono i succombenti avanti la Regia Ruota, la quale sotto dì 12. Agosto 1823. la revocò, dichiarando valida la suddetta Donazione anche rapporto all'interesse dei Creditori del Donante posteriori alla Donazione medesima, e ordinando scorporarsi a favore di detti Donatori la metà de Beni Stabili che costituivano il Patrimonio del Donante istesso all'epoca del 22. Febbraio 1808. e consegnarsi tali Beni ai medesimi Donatori ai termini della donazione, con la condanna dei Credi-

tori, e Patrimonio in Concorso nelle spese dei due Giudizii sommariamente tassate in Lire 284.

Dopo l'appello interposto per parte del Patrimonio, e Creditori in Concorso da questa Sentenza Ruotale avanti il Supremo Consiglio, gli appellati sigg. Fratelli Banti dedussero la deserzione dell'appello con Scrittura del 18. Aprile 1826. per essere stati dagli appellanti esposti i Gravami fuori del termine dalla Legge prescritto, ma attese le eccezioni contro questa domanda incidentale dedotte per parte degli appellanti, il Supremo Consiglio con Decisione interlocutoria del dì 26. Maggio 1826. disse non esser luogo alla pretesa deserzione d'appello, e condannò gli appellati nelle spese del Giudizio Incidentale. E procedendo all' esame della questione sul merito il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè valutate opportunamente le risultanze dei fatti, e richiamate tutte alla Censura delle Leggi appariva.

1. Che l'Atto di donazione su cui cadeva disputa tra i figli maschi del sig. Luigi Banti da una parte, e i di lui Creditori dall' altra era effettualmente un Atto di liberalità.

2. Che non era stato esso insinuato in conformità della Legge del 1551. la quale in difetto della insinuazione ivi prescritta porta la nullità dell' Atto in faccia ai terzi, e che a questa omissione non vi era stato, nè si era potuto in altro modo supplire, nè ragione alcuna concorreva a renderla scusabile, o a sanarla.

1 Attesochè a giustificare i suddetti estremi contribuivano efficacemente le osservazioni seguenti; mentre in quanto al primo si considerava in fatti che prese in astratto le stime della totalità dei beni stabili al Donante all' epoca della donazione spettanti, la metà di essi, la quale appunto formato aveva il soggetto della Donazione controversa, lungi dall'essere assorbita dal relativo carico de' debiti del Donante stesso, presentava invece un considerabile avanzo, a talchè in astratto non poteva riguardarsi che come lucrativo, e liberale Atto quello, che il padre aveva posto in essere a favore

2 dei figli.

Nè da quell' astratto calcolo poteva dissentire il concreto del caso, o portarvi alterazione veruna mentre piuttosto tutte le circostanze, e tutte le regole di ragione portavano a credere che l' intenzione del Donante fosse stata di concedere ai Donatarii la metà dei suoi Beni Stabili detratto l'onere dei relativi debiti in un modo tale che tanto di meno dovesse loro appartenere dei donati effetti quanto necessario e corrispondente fosse all'estinzione della indicata quota dei debiti, o sia che quelli non dovessero in

3 loro pervenire, e consolidarsi che col peso ed obbligo, di cui si tratta.

Ed in vero tutte le regole, e tutte le circostanze portavano così efficacemente alla sopra indicata naturalissima intelligenza dell' atto, a talchè ne risultava non solo una dimostrazione diretta, ma anche quella che dicesi *ab absurdo*; atteso le incongruenze che ne venivano qualora si fosse voluto

immaginare, o supporre una interpetrazione contraria, e totalmente onerosa pei figli come d'insinuare dai loro valentissimi Difensori cercavasi con ogni sforzo. 4

Per tanto riguardo al primo genere di argumenti bastava osservare che non erasi formato soggetto della Donazione un distinto fondo particolare, ma bensì una quota della università degli stabili al Donatore spettanti, sopra i quali per conseguenza naturalmente posava il carico del suo passivo, di maniera che regola è di ragione e di sana critica che l'onere si intenda rimasto sopra gl'istessi beni donati, e che perciò debba, *pro rata* dei respettivi diritti sopportarsi tanto dal nudo proprietario, che dall'usufruttuario dei medesimi. E sebbene più generalmente, e più chiaramente si trovi questa teoria canonizzata nei termini di un'usufrutto universale, o di una quota di universale usufrutto, comprensivo cioè di ogni sorta dei beni del Disponente, ciò nullameno doversi applicare anche ai casi simili a quello della Donazione Batti si persuaderà chiunque osservi che la ragione dell'opinare e del decidere è perfettamente la stessa tanto nell'uno, che nell'altro tema; imperocchè non in altro la suddetta ragione consiste se non chè nell'aderenza dell'onere sopra il soggetto, di cui passa in uno dei Contraenti la proprietà, e rimane l'usufrutto nell'altro; se non che l'unica differenza tra il caso di una disposizione universale ed il nostro può consistere in questo, cioè che nel primo ancorchè non sia fatta menzione degli oneri, deve anche la nuda proprietà contribuirvi, e nel secondo potrebbe plausibilmente sostenersi che dessa dovesse andarne immune qualora mancasse la menzione dell'onere posante sopra i beni donati, così l'un caso assimigliando in ciò che è da assimigliarsi coll'altro, e l'uno in ciò che è da separarsi, e distinguersi, separando e distinguendo dall'altro, si troverà conforme all'Autorità delle Leggi e dei Tribunali *Text. in Leg. ult. ff. de usu, et usufr. Leg.* 1. 69. *ff. ad Leg. Falcid. Sacr. Rot. in Recent. Decis.* 329. *num.* 19. *part.* 10. *Rot. Nostr. in Tes. Ombr. Dec.* 4. *num.* 20. *Tom.* 2. 5 6

Ma comunque volesse anche con soverchio arbitrio pensarsi della Teoria in astratto, niuno però può esser così ignaro delle cose forensi, che non sappia come l'applicazione di ogni teoria nel subietto della interpetrazione della mente dell'Uomo dipende totalmente dai particolari riscontri della sua volontà, poichè le teorie in queste materie a produrre si limitano il di loro effetto nell'assoluto silenzio delle congetture, e degli argumenti del concetto che diede vita, ed essera all'atto di cui si tratta. 7

Lo chè posto erano da osservarsi nel caso nostro le seguenti circostanze, come altrettanti efficacissimi riscontri della volontà di fare un Atto di liberalità, e tale perciò che assoggettasse i suoi figli all'onere della metà dei debiti di lui Donante, finchè l'usufrutto non si fosse alla proprietà riunito, vale a dire finchè la donazione non avesse avuto il suo pieno effetto e la sua intiera esecuzione. Conciosiachè riguardo alle circostanze nelle quali fu fatta la Donazione chiaro apparisce, ed era ciò ammesso anche dai Donatarii, che da quelle derivò il pensiero, ed il fine di procedere all'Atto

di cui parliamo, affine di assicurare ai figli maschi parte dell' asse paterno, che le Leggi francesi, le quali erano sul momento di esser poste in vigore, non avrebbero permesso di lasciar loro nel concorso delle Figlie del Genitore comune. Per il che se vero è come non se n'è mai dubitato tra le parti, che supponendo che la suddetta porzione dei paterni debiti avesse dovuto rimanere ad intero carico dei figli, e che il padre avesse inteso di voler godere delle annue rendite dei beni donati senza gravame alcuno, chiaro si scorge che il fine principale della donazione, fine tanto più verosimile in quanto il più comune allora ai Padri provvisti di prole mascolina e femminina insieme, sarebbe mancato, e così bisognerebbe supporre che il Donante lo avesse voluto conseguire coll' adoprare un mezzo contrario al medesimo, lo che implica la più alta contradizione, che in Uomo di sana mente non è da supporsi.

Quindi le ripetute, e positive espressioni di Donazione, e liberalità, e di favore pei figli sono da porsi a calcolo per non dare all' Atto una diversa importanza da quella che risuona dal titolo che il Disponente gli diede;
8 imperocchè sebbene riguardo agli Atti civili debbasi por mente non all'estrinseco, ma alla relativa loro sostanza, ciò nulla dimeno devesi procurare di conciliar l' uno coll' altro, molto più laddove manca persino il primordio di una causa qualunque di simulare il titolo, e di operare da quello diversamente. Lo che certo si verificava nel caso nostro, mentre non solo non vi era nessun motivo nemmeno il più lontano ed espiscato, per cui il sig. Banti padre volesse procedere a fare un Contratto coi propri figli, ed a farlo sotto il titolo, e con tutti gli estrinseci della Donazione, quando di fatti tale non fosse stata anche la sostanza, e la natura dell'Atto. Che se ragione, o causa vi era di simulare sarebbe stata quella piuttosto della condizione loro imposta di soffrire il carico della metà de' debiti per poter mettere con ciò la donazione al di sopra di ogni censura dirimpetto alle figlie favorite dalla nuova Legislazione, che allora stava per introdursi a regolare le successioni, e le facoltà di disporre anche in Toscana. Il qual sospetto si confermerebbe dall'osservare anche la maniera oscura ed incompleta colla quale fu accennato il riserbo dei debiti non avendone specificato nè i titoli, nè l' epoche, nè le somme, nè i nomi, lo che lasciava il disponente nella libera facoltà di diminuirne l'onere a suo piacimento allorchè glie lo avesse la sua economia permesso, e così di render sempre migliore la condizione
9 dei maschi a preferenza delle loro Germane. Se dunque non vi è causa di simulare il titolo, se causa per avventura vi potett' essere piuttosto in quella parte dell' intrinseco che riguardava il carico imposto ai figli, chiaro è che l'intelligenza che si tentava d'insinuare in contrario trovava in queste riflessioni, e nella intitolazione, e forma dell' Atto un nuovo ed invincibile ostacolo.

Ai già indicati succede un altro fortissimo argomento della volontà delle Parti, ed in specie del Disponente, il quale non è nè implicito, nè congetturale, ma chiaro ed espresso, per escludere l'interpetrazione più one-

rosa pe' i figli, e consiste questo nella maniera, e giacitura delle parole colle quali è concepita la parte dell'Atto ove si parla dell'onere di cui si tratta.

Imperocchè lungi dall'esservisi adoprata una formula importante l'accollo della metà dei debiti a carico de' figli con piena liberazione del Donante da ogni responsabilità, e da ogni e qualunque conseguenza dei medesimi, non vi si leggono che le più semplici, e le più dirette frasi proprie di un riserbo, e di una dichiarazione apposta per dinotare che il Padre riteneva fermo il carico della relativa porzione del passivo sopra i beni donati, e ciò per avere le facoltà di prevalersi dei medesimi nella quantità necessaria per dimetterlo, ovvero affinchè i figli venendo un giorno all'intero godimento degli effetti donati dovessero del proporzional passivo a chi di ragione soddisfare, o tener conto. Ecco l'espressioni della formula di cui parla „ E detta Donazione, e tutte, e singole le suddette cose il predetto signor „ Luigi Banti fece, e la con espressa *dichiarazione* e patto che *deva intendersi* rimasto a carico dei sigg. Donatarii l'obbligo di pagare la metà „ dei debiti *che attualmente posano sopra il suo patrimonio, come pure* „ *con condizione e patto che deva intendersi.* „

Quali espressioni più chiare potrebbero desiderarsi per indicare un semplice riserbo, e per dinotare che il disponente non intendeva di liberar gli effetti donati dall'onere che vi posava, ma che intendeva di trasferir quelli con questo nei Donatarii (lo che posto, il patto o sia la dichiarazione è reale, è va direttamente a perquotere il soggetto donato, per il che non di altro ivi trattandosi che di ritenere sopra i beni i gia infissi oneri, ne veniva per conseguenza che nella mente del Donante padre non la nuda proprietà, ma il pieno di loro dominio vi restava vincolato ed esposto. Tanto più che sino a quel momento non si era parlato dell'usufrutto, e scisso non si era perciò l'utile dal diretto dominio, laonde stando alle cose fino allora esposte dubbio non vi sarebbe stato che l'onere fosse rimasto sopra l'uno e l'altro dominio. Se dunque il Donante vien dipoi a riservarsi l'usufrutto degli effetti donati, come potrà dirsi o immaginarsi che egli volesse sottrar l'usufrutto stesso alle conseguenze di quell'onere che egli aveva ritenuto sopra tutto quanto il subietto e piena proprietà dei donati effetti! Chiaro è dunque che tostochè il padre aveva dichiarato dover rimanere infisso sopra la sostanza integrale dei donati beni l'onere dei debiti, ne veniva per conseguenza che riserbandosi egli dipoi l'usufrutto sopra questo stesso subietto, potuto non avrebb' egli concepir l'idea di sottrarsi alle conseguenze dell' onere da lui dichiarato, se non che come un patto ed una dichiarazione espressa a ciò indirizzata, cosa di cui l'atto non presenta la più piccola orma, nè il più remoto indizio.

Passando adesso a toccar brevemente l'assurdo che derivato sarebbe dal supporre che il Donante, e le parti avessero inteso di gravare la nuda proprietà degli effetti contemplati tanto del capitale, che dei frutti ed accessioni del passivo di che sopra, bastava di osservare come i Donatarii erano

di ogni patrimonio sprovvisti, ed erano persino pupilli; or come adunque potuto avrebbe l'autorità pubblica ed il loro Curatore sottoporgli ad una così positiva, e strana obbligazione, ed a un onere così sproporzionato e pesante! Ma vi è di più posta la ipotesi che ora sostenevano i Difensori dei figli, come avrebbero questi potuto soddisfare l'onere ad essi imposto! se si fosse ricorso a cedere ai Creditori la proprietà dei beni ricevuti dal padre, poichè questa secondo le cose concordate sarebbe stata insufficiente all'uopo, l'atto della paterna liberalità e provvidenza non solo sarebbe andato a vuoto, ma lasciato avrebbe forse un residuo totalmente fatale pe i figli, se ad evitare l'incursione dei Creditori suddetti fosse venuto in soccorso il padre, e gli avesse con altri suoi assegnamenti dimessi, il di lui patrimonio acquistato avrebbe un azione ed un credito contro i figli, da cui sarebbe latamente rimasta assorbita la proprietà loro dovuta, e così anche sotto questo aspetto sarebbe la donazione divenuta irrita, e vana, e il di lei subietto non sarebbe mai uscito o dopo un circolo vizioso e inutile ritornato sarebbe in potere del padre; cose tutte le più assurde, e perciò da evitarsi nella interpetrazione dell'Atto, come ne prescrive la *Leg. Scire oportet.* 13. §. 2. *ff. de excusationibus, et altre.*

Nè a tanta evidenza si opponeva l'osservanza dei Contraenti, mentre per nissuna maniere constava che i Donatari nemmen dopo esser divenuti maggiori soddisfatto avessero al preteso onere degli annui frutti de' Capitali passivi; e dall'altra parte nulla poteva giovare a ciò che alcuni di essi pagato avessero in questi ultimi tempi ad alcuni Creditori paterni la sorte e gli interessi loro dovuti, poichè avendo eglino eseguito questi pagamenti *pendente Lite*, e con aver procurato di riportare dai dimessi Creditori la più estesa cessione dei loro diritti e ragioni, ciascun vede che del tutto insignificante non valutabile, e dalla questione straniera, rendevasi questa operazione loro.

Dimostrata così, e da ogni dubbio messa in sicuro l'indole dell'Atto veramente uniforme al suo estrinseco di liberalità e donazione tra i vivi, basta gettare un attento sguardo sopra la Legge del 1551. per conoscere che il suddetto Atto non essendo stato insinuato nel modo ivi prescritto non potè acquistare veruna efficacia contro i terzi Contraenti col Donante benchè posteriormente alla Donazione di cui si tratta. Nè dato era di ammettere che i sigg. Banti come quelli che nativi di Fucecchio ed ivi celebrato avevano l'Atto in disputa, non fossero tenuti, o per equipollenti soddisfatto avessero al voto ed al precetto della suddetta Legge dato avendo alla controversa donazione quel tenere di pubblicità che veniva prescritto dallo Statuto di Fucecchio. Conciosiacchè due preliminari, e fatalissime osservazioni si presentavano a colpo d'occhio a distruggere questa difesa dei Donatarii la prima cioè che non avevano essi esattamente seguitate nemmeno le forme per l'efficacia delle Donazioni prescritte dallo Statuto di Fucecchio, poichè questo non solo richiedeva la di loro pubblicazione per via di Editti, ma esigeva inoltre che fossero insinuate negli Atti, o sia nella

Cancelleria del Comune, alla qual seconda parte mancato avevano appunto di soddisfare gli Autori dell' Atto che venne in disputa. La seconda che nelle materie concernenti l'ordine pubblico, vale a dire il favore del Commercio, e la sicurezza de' terzi, come nel caso; allorchè la Legge ha stabilito i modi e gli ordini onde l'uno e l'altra garantire da ogni pericolo, non è permesso di supplirvi co' pretesi equipollenti vaghi ed incerti sempre, e dipendenti sempremai dall' arbitrio dell' uomo, e incapaci di formare quella ferma base sopra cui soltanto la Legge stabilir può le sue presunzioni, e indi le sue conseguenze dedurne. Ma quando pure meno fermi, e meno fatali fossero stati pei Donatari gli accennati principii, non mai si sarebbe potuto riguardare in una passeggiera e momentanea promulgazione per via di Editti nella terra di Fucecchio l' equipollente, ed una permanente, e solenne registrazione dell' Atto ne' pubblici Libri del Magistrato Supremo a cui dalla voce delle Leggi stesse richiamati erano tutti i sudditi Toscani, e da cui tutti erano assicurati che si sarebbero misurati i loro diritti, e regolata la efficacia o l' inefficacia dei relativi Atti.

Per le accennate ragioni chiaro è quanto vana, e inattendibile fosse la seconda difesa che i Donatarii cercavano di mendicare dalle giurate rinunzie che dal Donante furono emesse in fine dell' Atto, e che eglino sostenevano doversi riferire anche alle Leggi che per la validità delle Donazioni la insinuazione o di un modo, o dell'altro ne impongono: mentre ritenuto che le patrie Leggi nel prescrivere la formalita, ed i modi dell' insinuazione di cui sopra si proposero di provvedere alla sicurezza del Commercio, e dei terzi più che all' interesse del Donante (a differanza della Celebre *Legge Sancim. Cod. de Donaticnibus*, la quale a quest'ultimo di provvedere interesse principalmente) come si ha dal tenore stesso delle citate Leggi, e com' è stabilito dalle più autorevoli decisioni dei Tribunali Toscani; chiara ed evidentissima cosa è che il giuramento non può a danno dei Terzi produrre alcun effetto per sostenere in danno loro la donazione, a ciò repugnando tutti i più importanti principii, e dettami della Civile Giustizia, e della morale universale. Repugna in fatti a quelli ed a questi, che l' altrui giuramento possa nuocere a chi non vi concorse, che un privato Atto possa far tacere la voce del Legislatore, e che la santità del giuramento possa render vana la provvidenza della Legge, ed aprir l' adito a quelle frodi che ad evitare questa era intenta colla generalità de' suoi ordini. *Leg. jur. Gentium 7. §. 16. ff. di pact Cap. si diligent. extra de foro competenti Gratian discept. nuptial. glos. 29. num. 7. e segg.*

Nè a fronte delle accennate massime ottener poteva miglior successo la difesa desunta dall' età pupillare in che i Donatarii si ritrovavano all'epoca della Donazione; poiche trattandosi appunto di Leggi principalmente introdotte per la tutela dei diritti altrui, e della sicurezza nelle contrattazioni Civili non se ne ammette alcuna limitazione nemmeno in grazia degl' individui altronde privilegiati, a menoche la Legge non gli abbia contemplati espressamente o in un modo equivalente all' espresso. *Richard. traite*

des donation par. 5. cap. 4. num. 2164. Lo che rendesi ancora più evidente allorquando i terzi hanno, come nel caso, nel tempo intermedio acquistato dei diritti legittimi, senza avere in alcun modo partecipato a rendere inferiore la condizione del Pupillo, mentre in questo caso non potendo rimettersi le cose del primitivo stato senza lesione di alcuno, cessa necessariamente per la impossibilità della cosa, e per evitare la ingiustizia, il noto benefizio della restituzione in intero, come si ha dal *Testo* nella *Legge* 24. §. 2. *Scevola ff. de Restit. in integrum.*

Per questi Motivi.

Dice bene appellato per parte di mess. Gabbriello Piccioli, e mess. Ferdinando Piazzesi nella loro qualità di Procuratori al Patrimonio, e alla massa dei Creditori in concorso del sig. Luigi Banti di Fucecchio dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 12. *Agosto* 1823. *ad essi contraria, e respettivamente favorevole ai sigg. Avvocato Giuseppe, e Antonio Fratelli Banti, male con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima revocare siccome la revoca in tutte le sue parti, confermando siccome conferma la precedente Sentenza del Regio Magistrato Supremo di detta Città del* 22. *Dicembre* 1821. *e ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore, E gli appellati in detti nomi condanna nelle spese giudiciali tanto dei passati, che del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore Consiglieri*
Cosimo Silvestri *Presidente della Ruota*
Cav. Donato Chiaromanni *primo Auditore del Magistrato Supremo*

DECISIONE XXXVIII.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. seu Tunisina Mandati diei 6. Septembris 1826.

IN CAUSA SAVARESE ED ESPANET

Proc. Mess. Andrea Vannucchi — Proc. Mess. Francesco Morosoli

ARGOMENTO

Quegli, ch'è incaricato di fare assicurare il carico di un bastimento, e non adempie alla commissione se non in parte è tenuto alla refezione dei danni a favore del Comittente, che può avere risentiti per la non eseguita commissione.

SOMMARIO

1. *La parola* Tutto *nulla esclude, nè limita.*

2, 3. *Nelle lettere mercantili di commissione le parole* „ quanto farete sarà da noi approvato „ *non mutano l' intelligenza alla parola* Tutto.

4. *La poliza di carico è sufficiente a concludere la prova del risico.*

5. *La parola, o clausula* dice essere *nelle Polizze di Carico autorizza gli assicuratori nel caso dell' avvenuto sinistro a chiedere altri recapiti capaci di giustificare la qualità, e quantità delle merci per conoscerne il prezzo.*

6. 7. *Il consolato fatto dal capitano conferma la prova del risico, la quale viene anco confermata dal Manifesto fatto nel luogo della caricazione dello stesso Capitano.*

8. 9. *Il mandatario incaricato dell' assicurazione di tutto il carico di un Bastimento se non l' eseguisce cade in colpa, se pure non prova l' impossibilità di eseguire l' incarico.*

10. *La ristrettezza del tempo dal giorno della partenza del bastimento a quello del presumibile arrivo non è causa bastante per escludere la colpa in colui ch' era incaricato di procurare l' assicurazione, e non l' ha procurata.*

11. *Il mandatario incaricato dell' assicurazione del carico di un Bastimento, se non ha ad empito al mandato, è caduto in colpa, ed il mandante ha diritto alla indennità.*

12. *Quando è provata nel mandatario la colpa in genere si riserva al congruo Giudizio la refezione dei danni.*

STORIA DELLA CAUSA

Per parte del sig. Dottore Tommaso Mangani di professione legale domiciliato a Livorno nella sua qualità di Curatore al patrimonio ceduto dal sig. Michele Savarese ai suoi Creditori appellato fu esposto:

Che trovavasi nell'anno 1822. in Tunis per mercantili speculazioni il sig. Michele Savarese, e che il sig. Bartolommeo Espanet negoziante in Livorno sapeva che detto sig. Savarese era per fare un carico di merci alla direzione di detta città, e scrisse al medesimo che attendeva i di lui ordini per fare le sicurtà.

Che il sig. Savarese con sua Lettera del 23. Novembre 1822. gli rimise la richiesta Polizza di carico delle merci che aveva caricato per Livorno a bordo della Gondola di S. Gio. Batista di Bandiera francese capitanata da Giuseppe Maria Marinetti.

Che con detta lettera fu commesso al sig. Espanet l'assicurazione dell'intiero carico, e fu ingiunto al medesimo di calcolare il valore delle merci a seconda della rimessagli polizza di carico.

Che il valore approssimativo del carico ascendeva a circa lire diciannovemila quattrocentoventi, ed il sig. Espanet anzi che assicurare per questa somma assicurò per sole pezze seicento in dispregio degli ordini ricevuti.

Che accadde il sinistro delle mercanzie caricate a bordo della Gondola del Capitano Marinetti state assicurate per sole pezze seicento per cui il sig. Savarese ne venne a risentire gravissimo danno lo che sarebbe non avvenuto se il sig. Espanet avesse eseguito il mandato in quella estenzione in cui gli fu conferito con la lettera testè citata del 23. Novembre 1822.

Che il sig. Dott. Tommaso Mangani nominato in Curatore al patrimonio del mancato Savarese adì il Magistrato Civile e Consolare di Livorno, e domandò che il sig. Espanet fosse condannato al pagamento della somma di lire 15970. che a tanto asseriva ascendere il danno dal Savarese risentito.

Che si oppose a quest'istanza il sig. Espanet sostenendo, che il suo mandato predicava di una parziale assicurazione, e non di una totale del carico, deducendo che il mandato ad assicurare non dipartivasi dalla Lettera del 23. Novembre 1822. ma bensì da una antecedente datata del 13. Ottobre del medesimo anno.

Che fu allora, che il Curatore Savarese opinò per la migliore difesa della Causa d'intimare il sig. Espanet a dare comunicazione del Carteggio tenuto con il Savarese, al che il sig. Espanet virilmente si oppose.

Che le due opposizioni furono rigettate conforme ne fa fede l'incidentale Decreto del Magistrato Civile e Consolare del dì 14. Settembre 1825.

Che riassunta dalle parti la Causa nel merito il Magistrato con sua definitiva Sentenza del dì 6. marzo 1826. dichiarò che costava del mandato nel sig. Espanet ad assicurare la totalità del carico, e quindi dichiarò il me-

desimo essere tenuto alla refezione del danno in genere risentito dal Savarese per l'omessa assicurazione nel suo intiero.

Che da questa Sentenza interpose appello il sig. Espanet avanti la Regia Ruota implorandone la revoca, e la Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè dall'esame del carteggio passato nel 1822. fra il signor Michele Savarese, e Bartolommeo Espanet rapporto all'assicurazione del carico, che il primo era per ispedire da Tunisi a Livorno si rileva evidentemente che il Mandato a procurare la detta assicurazione fu dato dal signor Savarese colla Lettera del 23. Novembre 1822. la quale porta chiaramente il doversi assicurare non una parte, ma tutto l'intiero carico. Di fatti con essa fu trasmessa inclusa la polizza di carico contenente la descrizione delle mercanzie tutte caricate, rilevando accuratamente lo scrivente che oltre quelle che egli aveva acquistato per via di Baratto cambiandole con altri generi colà trasportati ne aveva aggiunte altre pel valore di pezze duemila danaro riscosso in Tunisi E tutto ciò precisava egli facendo anche speciali osservazioni sulla qualità, e bontà delle merci stesse affinchè il mandatario Espanet potesse regolarsi rapporto alla sicurtà, ed aggiugneva. „ *Non possa precisamente notarvi il valore di tutto il nostro carico perchè come sapete si cambiò merce per merce, donde lascio a voi la cura di calcolare a quanto si può ascendere per farla assicurare.* „ La parola *tutto* che nulla esclude, o limita, e il susseguente relativo *farlo* assicurare mostra evidentemente che Savarese commetteva l'assicurazione dell'intiero carico senza che mutino questa intelligenza, le parole posteriori, e generiche „ *e quanto farete sarà da noi approvato* „ poiche queste vogliönsi intendere solo rapporto al modo, e stima occorrente per l'assicurazione, non già per l'estensione dell'assicurazione stessa la quale volevasi indubitatamente comprensiva di tutte le merci caricate.

Attesochè la prova del risico, all'oggetto di cui si tratta, era più che sufficientemente conclusa dalla Polizza di carico *Casareg. de Comm. Disc.* 1. *num.* 111. *Valin des Assurances Art.* 57. *du connoissement. Marrè Diritto Commerciale part.* 2. §. 447. senza che osti la clausula „ *dice essere* „ la quale come dà secondo gli usi di Francia il diritto agli assicuratori di chiedere nel caso dell'avvenuto sinistro altri recapiti capaci a giustificare la qualità, e quantità delle merci assicurate per conoscerne il vero prezzo. *Azuni Dizion. Vocabolo. Polizza di Carico* §. 53. così non lascia a tutt'altri effetti di fare piena fede della verità dell'eseguita caricazione. Oltre di che si aggiungeva nel caso a confermare la prova del risico il Consolato fatto dal Capitano Marinetti dopo l'accaduto sinistro, nel qual consolato si leggono descritte precisamente le merci stesse contenute nella Polizza di Carico, e si aggiungeva infine anche il menifesto fatto in Tunisi dallo stesso Capitano al Consolato francese, e prodotto ultimamente in atti.

Attesochè il mandatario Espanet lungi da eliminare da se (come doveva per liberarsi dagli effetti dell'azione intentata contro di lui dal signor

Dottor Mangani (Curatore al patrimonio del Savarese) la negligenza, e la colpa in che cadde eseguendo il mandato, ne somministrava anzi egli stesso de' riscontri certissimi nelle risposte che diede alle posizioni 7ma. e 8va nel giudizio ventilato fra lui, ed il sig. Zecchini, poichè non dubitò di asserire, che nel ricercare la commessagli assicurazione, si contenne dentro i limiti di sole pezze 600. perchè queste erano bastanti per cuoprirlo dalle conseguenze della garanzia da lui prestata in Livorno pel Savarese allorchè questi intraprese il suo viaggio, e con questa confessione ultima il non vedersi dal pubblico Sensale enunciata nel suo Certificato la somma, per cui aveva da Espanet avuta commissione di ritrovare la sicurtà, e si rileva, che costui fu ben lontano da darsi premura di ricercarne tutti gli assicuratori, che sono in Livorno. Finalmente la colpa era evidentissima in Espanet di fronte alla circostanza che il mandante gli aveva espressamente commesso di dirigersi per la sicurtà in caso trovasse difficoltà in Livorno, ove il Capitano era poco conosciuto, a Genova dove era conosciuto molto, e a Marsilia dal sig. Frassinet. Ma il mandatario non fece nè l'uno nè l'altro sebbene ne avesse pure il tempo, perchè dal 10. Gennaio 1825. epoca in cui aveva ricevuto la lettera di commissione fino al dì dell'avvenuto sinistro passarono diciannove giorni.

Attesochè la verità dell'accaduto sinistro non era controversa fra le parti.

Attesochè rapporto ai danni in specie non era oggi luogo ad alcuna pronuncia avendo ciò riservato il Tribunale di prima Istanza ad un separato Giudizio

Ed adottando nel resto i Motivi della Sentenza appellata.

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Bartolommeo Espanet dalla Sentenza contro di esso, e favorevolmente al signor D. Tommaso Mangani nella sua qualità che in atti proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 6. Marzo 1826. e bene con detta Sentenza giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, condanna detto sig. Espanet nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani Aud. Rel. e Gio. Batt. Lorenzini Aud.

Seguono i Motivi del Magistrato Civile e Consolare di Livorno stati come sopra adottati

Attesochè la più esatta, e giusta combinazione del carteggio passato fra i sigg. Savarese ed Espanet prova ad evidenza che il mandato del primo al secondo per l'assicurazione di cui è disputa si contenesse unicamente nella Lettera del signor Savarese dei 23. Novembre 1822. come viene alla perfine a significare lo stesso sig. Espanet con la lettera

de' 13. di quel mese, e con la sua risposta alla posizione sesta datagli dal sig. Carlo Zecchini nel Giudizio fra loro agitato nel 1823.

Attesochè i termini della mentovata lettera del sig. Savarese del 23. Novembre 1822. contenente incontrovertibilmente il mandato, che non sa leggersi in altro documento, portano chiaramente, che il signor Espanet dovesse assicurare la totalità, e non parte del carico, se non voglionsi contro i buoni principii di dialettica, e critica, e di giurisprudenza aversi per oziose le espressioni in quella lettera usate, come le notizie nella medesima fornite, tutte denotanti il concetto dell' assicurazione della totalità del carico.

Attesochè ritenuti i termini del Mandato in cotesto senso, importante l'obbligo di assicurare la totalità delle merci del Savarese, rimane fuori di contrasto la colpa nel mandatario sig. Espanet in non averlo eseguito, sempre, che a purgarsi da quella, non prova egli secondo le note regole in materia di avere usate tutte le diligenze, che gli erano perfino indicate, onde giungere allo scopo inteso dal mandante, non costando altronde di tale ostacolo, che nella impossibilità costituisse di adempiere la ingiunzione del mandante medesimo, e mal potendosi sotto quest' aspetto proporre la ristrettezza del tempo dal giorno della partenza del Bastimento al dì del presumibile arrivo, mentre tal ristrettezza che dovea impegnare a maggiore sollecitudine il mandatario non si verificava in guisa da non lasciare spazio bastante per dirigersi agli assicuratori di Genova come era nel Mandato prescritto, e alla casa Frassinet di Marsilia. 8 9 10

Attesochè il fatto appresta sul conto del signor Espanet la prova delle colposamente omesse diligenze, ogni qualvolta ne rivela egli stesso nelle risposte delle posizioni sesta e ottava del sig. Zecchini di essersi dato premura per l' assicurazione delle merci del Savarese dentro quella quantità che bastasse a porlo al coperto dalle conseguenze della mallevadoria prestata per Savarese medesimo.

Attesochè la colposa negligenza del mandatario sig. Espanet fa luogo giusta le massime elementari alla indennità del mandante, al quale compete indubitatamente questo diritto in genere nel concreto, tostochè del risico delle merci da assicurarsi si ha la prova, e dalla Polizza di carico *la di cui clausola* „Dice essere „ *non spiega tanta efficacia da escludere la verità di una caricazione, e per anco dal testimoniale del Capit. Marinetti prodotto dallo stesso sig. Espanet ove sono indicate le merci del Savarese esistenti a bordo della Gondola* il San Giovanni Battista *e si ha poi certissima, non contrastabile, e non contrastata la prova dell' avvenuto sinistro.* 11

Attesochè, se così determinato per le avvertite circostanze il diritto in genere alla refezione dei danni, mancano poi nello stato presente degli atti gli elementi appositi, e precisi onde fissarne in specie la quantità è questo il caso per la comune pratica dei Tribunali Thesor. 12

Ombros. Tomo 3. Dec. 4. N. 1. *di riservare al congruo Giudizio la liquidazione.*

Attesochè a sottrarre il Mandatario sig. Espanet alla indennità verso il mandante non rileva la pretesa ratifica di questi dopo conosciuto l' inadempimento del mandato, desunta dal successivo non breve silenzio. Imperciocchè e non costa in un modo positivo, come all'effetto di cui si tratta indispensabilmente richiedesi, che il sig. Savarese avesse la scienza della parziale assicurazione anzichè della totale delle sue merci per parte del sig. Espanet; ed è poi certo astrazion fatta da ogni reflesso in Gius sulla importanza del mero silenzio a indurre ratifica, che il silenzio medesimo non fosse efficace nel caso, a sanare la inesecuzione del mandato a pro del signor Espanet, mentre essa avvenne in un epoca in cui nulla più potea nel governo dei propri diritti il Savarese già in stato di decozione per confessione del sig. Espanet espressa nella Scrittura dei 4. Dicembre 1823.

Attesochè infine la istanza del sig. Espanet riunita con precedente Decreto al merito, diretta a ottenere l' esibizione dal conto del Curator Savarese della lettera indirizzata dal medesimo sig. Espanet ne 28. Ottobre 1822. non merita accoglienza, subitochè ella rientra in sostanza nel tema della disputa incidentale omai definita con la Sentenza dei 14. Settembre 1825. passata in cosa giudicata.

Per questi Motivi

Facendo diritto preliminarmente sull' Incidente riunito al merito con il Decreto de' 19. Dicembre 1825. dice non essere luogo ad ammettere la domanda avanzata dal sig. Bartolommeo Espanet con la Scritta dei 9. Dicembre detto. E passando a render ragione sul merito inerendo alle istanze presentate in atti da messer Tommaso Mangani nella sua qualità di Curatore al patrimonio ceduto dal signor Michele Savarese ai di lui creditori, dice essere tenuto, ed obbligato il sig. Bartolommeo Espanet a rifondere i danni derivati dal non avere fatto assicurare per il loro total valore le merci caricate dal sig. Michele Savarese a Bordo della Gondola „ il S. Gio. Batista *di Bandiera francese del Capitano Giuseppe Maria Marinetti, come dalla Poliza di carico del 23. Novembre 1822 in atti prodotta, giusta la liquidazione da farsene nel congruo Giudizio; condanna lo stesso sig. Espanet nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Galgano Bartali *Presidente*

Francesco Norchi Console, e Francesco Salvi Consoli

DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Admis. Test. diei 21. Augusti 1826.

In causa Corboli e Pesaro e Cresti

Proc. Mess. Cesare Dazzi Proc. Mess. Giuseppe Vanni

Argomento

Si deve ammettere la prova testimoniale quando è capace, ed ha per oggetto di verificare alcuni fatti relativi al merito della causa, i quali possono schiarire il vero stato degli interessi passati fra le Parti, e spianare la strada per procedere alla risoluzione della causa co' principii di Giustizia.

Sommario

1. 2. 3. *Quando la prova testimoniale è sostanzialmente diretta alla verificazione di alcuni fatti relativi al merito della causa è ammissibile.*

Storia della Causa

Nella pendenza di una questione vertente tra i sigg. Filippo Corboli Scalandroni, e Jacob Pesaro avanti la Regia Ruota di Firenze, il primo domandò di essere ammesso a provare per mezzo dei Testimoni alcuni fatti interessanti il merito della questione medesima, e che erano stati, o negati, o non pienamente concordati dal sig. Vincenzo Cresti chiamato in Causa come primo possessore di una cambiale sulla quale principalmente cadeva la disputa.

Si oppose a tal domanda il sig. Pesaro, e contestata avanti la Ruota l'incidentale questione sull'ammissione dell'enunciata prova testimoniale la Ruota medesima con Sentenza de'6. Aprile 1826. ammesse la prova istessa respettivamente al solo Capitolo settimo fra quelli dal sig. Corboli prodotti, rigettandola così quanto agli altri capitoli.

Appellò il sig. Corboli da questa Sentenza nella parte che non aveva ammessa la prova testimoniale, sopra tutti i capitoli da esso prodotti domandando, che in revoca della medesima venisse ammessa la prova testimoniale domandata sopra tutti i fatti articolati.

Aderì a quest'appello il sig. Pesaro unitamente al sig. Cresti, i quali domandarono, che la prova testimoniale enunciata venisse pienamente rigettata in ogni sua parte.

Il Supremo Consiglio dietro tali pretensioni così decise.

Motivi

Attesochè la prova testimoniale domandata per parte del sig. Filippo

Corboli è sostanzialmente diretta alla verificazione di alcuni fatti relativi al merito della Causa, i quali possono molto influire a schiarire il vero stato degli interessi passati fra esso, e il sig. Vincenzo Cresti, e in tal guisa spianare la strada, onde procedere alla risoluzione della Causa nel merito con i principii di un assoluta, e rigorosa Giustizia.

Attesochè la prova di questi fatti, dei quali il detto signor Corboli ha domandato la verificazione mediante il giudiciale deposto dei Testimoni da esso indotti, non trova la benchè minima resistenza nella disposizione delle Leggi Francesi state in questo rapporto conservate dall'attuale Toscana Legislazione, come di ciò fanno fede le replicate Decisioni emanate dai nostri Tribunali, fra le quali in specie *l'Arretina admissionis Testium 18. Junii 1819. proferita dal Supremo Consiglio a Relazione del già illustrissimo sig. Presidente Giovanni Alberti N. 1.*

Attesochè non può dirsi, che la prova dei fatti medesimi emerga con sufficente chiarezza dalle risposte state date alle posizioni dal sig. Vincenzo Cresti, di modochè possa la prova considerarsi come superflua ed irrilevante, giacchè prescindendo dall' osservare, che il solo sig. Cresti, e non già il sig. Jacob Pesaro attore principale in causa ha replicato alle dette posizioni, è poi certo, che la prova testimoniale domandata dal sig. Corboli, è preordinata ad ottenere una giustificazione più dettagliata, e precisa di quella, che si pretende conclusa dalle risposte date alle posizioni dal sig. Vincenzo Cresti; nel qual caso non può all'effetto di escluderne l'ammissione della prova testimoniale opporsi alla medesima il supposto fondamento di irrilevanza, essendo ormai dalla Critica forense stabilito per massima inviolabile, che allora soltanto si fa luogo ad escludere, e rigettare una prova qualunque qualora la di lei ammissione venisse a riconoscersi totalmente inoperativa, superflua ed inefficace.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Filippo Corboli Scalandroni dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze dei 6. Aprile 1826. nella parte che ristringe al solo Capitolo settimo la Prova testimoniale da detto Corboli domandata, e compensa le spese; e male respettivamente aderito al detto appello per parte dei sigg. Jacob Pesaro e Vincenzo Cresti con le loro Scritture dei 12. Maggio 1826. male con la Sentenza medesima in dette parti, e bene respettivamente giudicato nella parte, che ammette la prova Testimoniale suddetta, quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare siccome revoca nelle parti dal signor Corboli appellate, ed in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi ammettere, siccome ammette la prova Testimoniale dal sig. Corboli domandata con Scrittura de 6. Marzo 1826. anche sopra tutti gli altri capitoli con detta Scrittura prodotti salvo il diritto ai sigg. Pesaro, e Cresti della controprova, per farsi poi del resultato della mede-

sima prova, e controprova quel capitale, che sarà di ragione, conferma respettivamente la Sentenza istessa nella parte che ammette la detta prova testimoniale sul capitolo settimo, ed i signori Jacob Pesaro, e Vincenzo Cresti condanna a favore del sig. Corboli nelle spese Giudiciali del passato, e presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini, Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani Rel. *Consigg.*

DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburn. Pecuniaria diei 19. Aprilis 1826.

IN CAUSA BARTOLINI x ORSINI

Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli — Proc. Mess. Gio. Taccola Vanni

---

ARGOMENTO

Il Camarlingo di una Comunità, che sostituisce un altro in sua vece per tre anni nel suo impiego, e gli cede gli onori, e gli emolumenti, e ritira dal sostituito una promessa di ricevere ogni anno una somma a titolo di gratificazione, non può esigere questa somma se il sostituito non ha goduto l'impiego per l'intiero tempo.

SOMMARIO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *Quegli che promette di pagare, a titolo di gratificazione, un annua somma per il corso di tre anni a colui, dal quale ha ricevuto la cessione dell' impiego di Camarlingo di una Comunità, non può essere obbligato al pagamento se non viene dimostrato, che abbia ritenuto per l' intero triennio il detto impiego.*

8. 9. 10. *Al cessare della Causa, che ha dato vita ad una promessa di liberalità, cessa l'obbligo di adempiere a tale promessa.*

11, 12. *Quando il cessionario dell' impiego di Camarlingo di Comunità se per incomodi di salute domanda al cedente di liberarlo dalla accettata cessione, e questo aderisce, resta sciolta qualunque obbligazione fra il cedente e lo stesso cessionario.*

STORIA DELLA CAUSA

Con privato Chirografo de' 12. Ottobre 1820. il sig. Orsini stato eletto in Camarlingo Comunitativo di Livorno surrogò in detto suo impiego il sig. Gio. Santi Bartolini, il quale con biglietto diretto nel giorno stesso al sig. Orsini dichiarò

„ivi „che quantunque il chirografo di questo giorno dichiari rilasciare a mio fa-
„ vore la provvisione, e oneri per la cessione che mi avete fatta del Camarlingato
„ di questa Comune di Livorno, non ostante liberamente e di mia propria
„ volontà vi prometto e mi obbligo pagar pezze 150. l'anno durante il trien-
„ nio di che in detto Chirografo a solo oggetto di gratificazione per detta
„ cessione, e vostri incomodi che può arrecarvi durante la medesima, da
„ pagarsi annualmente, o quando più vi piaccia „

L'incomodi di salute non avendo permesso al sig. Bartolini di prosegnire nel ceder l'impiego il sig. Orsini con Atto de' 4. Settembre 1821. gli sostituì il sig. Pietro Corradini, e dichiarò nell' atto medesimo, che con accettare la dimissione domandata dal sig. Bartolini non aveva inteso di alterare i patti nascenti dal Chirografo de' 12 Ottobre 1820. e la presa inscrizione ipotecaria ma quelli mantenere intatti, ed illesi contro il sig. Bartolini, e suoi beni ma perciò „ ivi „ fino a tanto che il medesimo non avrà dato a chi di ra-
„ gione esatto e fedele conto dell' amministrazione tenuta a tutto il dì 31.
„ Agosto del corrente anno.

Il sig. Orsini ne' 18. Aprile 1825. comparve avanti il Tribunale Civile e Consolare di Livorno, e domandò, che il sig. Bartolini fosse condannato al pagamento delle 150. Pezze promessegli coll' annunciato biglietto de' 12. Ottobre 1820.

Per l' opposizione fatta dal sig. Bartolini contestatosi Giudizio tra le parti il Magistrato emanò ne' 15. Loglio 1825. una Sentenza, che previa la separazione della Causa in merito principale tra il sig. Vincenzo Orsini, ed il sig. Gio. Santi Bartolini dalla Causa di relevazione intentata dallo stesso sig. Bartolini contro Pietro Corradini dichiarò il sig. Orsini Creditore del sig. Bartolini delle Pezze 150. che sopra, e condannò il sig. Bartolini a pagarle al sig. Orsini con i frutti al 5. per 100. dal giorno della giudiciale intimazione e le spese del Giudizio.

Leso il sig. Bartolini dalle condanne a di lui carico proferite colla predetta Sentenza fu sollecito di portare la Causa in Appello avanti la Regia Ruota Civile di prime Appellazioni sedente a Pisa, la quale accogliendo pienamente il suo reclamo con Sentenza degli 11. Gennaio 1826. disse essere stato bene appellato dal signor Bartolini, e male giudicato, e perciò la medesima revocò in tutte le sue parti. Da questa Sentenza Ruotale appellò il sig. Orsini avanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia il quale emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè quando il tenore del privato Chirografo de' 12. Ottobre 1820. dal sig. Gio. Santi Bartolini consegnato al sig. Vincenzo Orsini era il seguente „ ivi „ sig. Vincenzo Orsini vi dichiaro colla presente che quantunque
„ il Chirografo di questo giorno dichiari rilasciare a mio favore la provvi-
„ sione e oneri per la cessione, che mi avete fatto del Camarlingato di questa
„ Comune di Livorno non ostante liberamente e di mia propria volontà vi
„ prometto, e mi obbligo pagarvi Pezze cinquanta l' Anno durante il trien-

„ nio di che in detto Chirografo a solo oggetto di gratificazione per detta
„ Cessione, e vostri incomodi che può arrecarvi durante la medesima, da
„ pagarsi annualmente o quando più vi piaccia vi saluto „ Non altrimenti
potersi dal sig. Vincenzo Orsini pretendere l' integrale pagamento della somma delle pezze Centocinquanta se pure non era dimostrato che dal sig. Gio. Santi Bartolini si fosse per l' intiero triennio ritenuta la sostituzione nel Camarlingato, che aveva dal sig. Orsini riportata. 1

Di fatti che a riguardo di questa sostituzione si movesse Gio. Santi Bartolini ad ammettere la controversa obbligazione compariva manifesto dal vedere che intanto liberamente, è vero, e di sua propria volontà, devenne a porre in essere la sua obbligazione, ma cio egli fece, inquantoche con altro chirografo dello stesso giorno 12. Ottobre 1820. il sig. Orsini aveva ceduto al medesimo il Camarlingato della Comune di Livorno ed aveva in tale atto dichiarato di avere a di lui favore rilasciata la Provvisione, oneri e quanto altro dal ceduto impiego poteva derivare. 2

Se dunque la cessione del Camarlingato diede vita alla obbligazione del sig. Bartolini bisogna pure ritenere che le conseguenze di questa Cessione si contemplarono dal sig. Bartolini al momento in cui li piacque di obbligarsi, e non può della sua obbligazione assumersene l'esame, che coerentemente alla detta Cessione, ed agli effetti della medesima a riguardo del sig. Bartolini. 3

Ed a confermare in questo concetto si aggiunge il modo col quale la detta obbligazione doveva prestarsi, mentre lungi di convenire un unica responsione di pezze 150. promesse il sig. Bartolini, e si obbligò a favore del sig. Orsini „ ivi „ di pagarsi pezze 150. l'anno durante il triennio di che in detto Chirografo.„ 4

Or se queste espressioni sono abbastanza precise per dimostrare che alla durata del godimento del Camarlingato si ebbe rapporto nel modo del pagamento della somma promessa, quindi un nuovo riscontro ne emerge, che la spontanea obbligazione del sig. Bartolini fu subordinata al godimento del Camarlingato, subitochè repartito nei tre anni di questo ministero, si volle effettuare il pagamento della somma promessa. 5

Che se si abbia riguardo all'oggetto per cui fù fatta questa obbligazione ed anche più chiaro sarà che la riportata cessione, e l' incomodi, ai quali in sequela di essa andava soggetto il sig. Orsini furono quelli che determinarono ad emettere la promessa disputata, mentre fù dichiarato che l' obbligazione si faceva „ ivi „ a solo oggetto di gratificazione per detta Ces„ sione e vostri incomodi, che può recarvi durante la medesima, onde es„ sendosi nell' obbligarsi, avuto riguardo alla perseveranza, ed alla durata della Cessione, non meno che agli incomodi, che potevano derivarne, maggiormente si resta convinti, che la obbligazione medesima fu subordinata, ed investita dalla perseveranza di quella Cessione che diede Causa alla medesima. 6 7

Attesoche ad escludere nella controversa obbligazione la di lei stretta

dipendenza con la Cessione del Camarlingato che l'indole, la natura, ed i termini della obbligazione medesima rendevano certa, invano si andava rilevando che essa non era correspettiva alla Cessione medesima che era animata da una Causa di mera liberalità, era essa separata e distinta dalla cessione del Camarlingato essendo contenuta in un atto diverso.

Mentre soddisfaceva la replica che per quanto in una mera liberalità risolver si potesse la obbligazione del sig. Bartolini, non per questo implicava, che alla medesima fosse proceduto in ragione soltanto della riportata Cessione del Camarlingato per cui al cessare di questa Causa cessar dovesse quella liberalità che si era a questa Causa subordinata, e conseguentemente nulla influiva, che ai vantaggi della riportata Cessione non fosse correspettiva la obbligazione emessa, giacchè dovea solo stabilirsi se non profittando ulteriormente il sig. Bartolini della ottenuta Cessione dovesse nella sua obbligazione persistere, ma non gia trattavasi di riconoscere se all' utile della Cessione fosse l'obbligazione medesima correspettiva, ed è perciò che se da un lato la Cessione apprender si doveva come Causa unicamente determinante alla obbligazione del sig. Bartolini la cessazione di questa Causa, era dall' altro lato proporzionata a risolvere l'obbligazione non ostante che non fosse la medesima rigorosamente correspettiva alla riportata Cessione.

8

E quanto poi alla materiale separazione dei due atti nulla rilevava questa circostanza per rendere l'obbligazione del sig. Bartolini indipendente affatto dalla riportata Cessione, giacchè a questo supposto resisteva il tenore del Chirografo, e vi resistevano inoltre più e diverse osservazioni, cioe che potè questa obbligazione tenersi separata dal Contratto di Cessione del Camarlingato onde tenere celato il premio qualunque della Cessione medesima, che la stipulazione di questi due Atti ebbe luogo nel giorno stesso, che intervenne fra le istesse identiche persone, che ebbe per oggetto di promettere al cedente il Camarlingato, una annua responsione che durar doveva, quanto andava a durare la fatta Cessione, e che da questa Cessione medesima aveva preso vita ed origine, perloche nulla influiva per escludere dalla Cessione del Camarlingato la ragione causativa della obbligazione, che la medesima fosse fatta in un Atto separato dalla Cessione, ogni volta che d' altronde era la connessità di questi Atti per i surriferiti riflessi dimostrata.

9

Attesochè è certo in fatto che per l' intiero triennio non continuò il sig. Bartolini nella sostituzione del Camarlingato fattogli dal sig. Orsini onde ne segue che venne a cessare l'obbligazione controversa per tutto quel tempo che il sig. Bartolini non godè della riportata Cessione, giacchè al cessare degli effetti della sostituzione venne a risolversi ancora la di lui pedissequa obbligazione, nè qui poteva rilevarsi, che se venne a risolversi la sostituzione del sig. Bartolini ciò non accadde per il fatto del sig. Orsini, e perciò non potè cessare l'obbligazione del sig. Bartolini, quando pure cessata fosse la Causa della medesima, subitochè era ciò avvenuto per il di lui mero fatto ed arbitrio.

10

Poichè era lo stesso sig. Orsini che nell'Atto privato dei 4. Settembre 1821. con cui sostituì nel Camarlingato il sig. Pietro Corradini espressamente dichiarò che „ivi„ sopraggiunti nel corrente anno degli incomodi di salute al „ predetto sig. Santi Bartolini domandò amichevolmente al suddetto sig. „ Orsini di essere liberato da detta sostituzione, al che avendo aderito il „ suddetto di eleggere in luogo, e vece del sig. Bartolini il nominato sig. „ Pietro Corradini.

Ora quando erano queste le ingenue dichiarazioni del sig. Orsini nessuno vi può essere che ravvisi l' abbandono del Camarlingato fatto dal sig. Bartolini, come un recesso meramente volontario, ed arbitrario, ma sarà forza il convenire che come gl'incomodi di salute l' obbligarono ad abbandonare l' incarico di Camarlingo, così furono questi riguardati dal sig. Orsini come una Causa proporzionata a liberare il sig. Bartolini dall'assunto impiego subitochè egli stesso credè di dovere aderire alla domandata liberazione. 11

E quindi se mancò la Causa della obbligazione del sig. Bartolini per motivi riconosciuti giusti, e proporzionati dallo stesso sig. Orsini non può neppure ad esso giovare, che nel prestare la sua adesione alle domande del sig. Bartolini, non intese egli di pregiudicarsi ai diritti che derivavano dal controverso Chirografo, giacchè serve di replica a questa osservazione che questo concetto non manifestato, non può ricongiungersi con l' adesione liberamente prestata alle richieste del sig. Bartolini; e che molto piu ciò procede quando gli effetti della assoluta adesione del sig. Orsini sono quelli di operare la liberazione del sig. Bartolini, inquantochè se la Causa della sua obbligazione è cessata, e venuta a mancare, perciò non per un suo fatto meramente volontario, ed arbitrario, ma bensì per un fatto giusto, e congruo e per tale riconosciuto ancora dal sig. Orsini, che all'abbandono del Camarlingato per parte del sig. Bartolini ha pienamente aderito. 12

Attesochè per un tempo, e precisamete dal primo Gennaio 1821. fino al 31. Agosto successivo ritenne il sig. Bartolini il Camarlingato, perlochè per l' istessi principi di sopra esposti ed inversamente applicati è giusto che da esso si corrisponda quella prestazione annuale che promesse al sig. Orsini.

E sebbene sia vero che l' intiero anno non fù dal sig. Bartolini consumato nel Camarlingato, pure siccome le Pezze 50. annue si obbligò di corrispondere annualmente, o quando più fosse piaciuto al sig. Orsini, ne segue perciòche essendo pur troppo decorsa gran parte di un anno all'epoca in cui abbandonò il Camarlingato, a tutta ragione può il sig. Orsini ottenere l'annua prestazione, giacchè non alla spirazione dell'anno, ma a piacere del sig. Orsini nell' anno istesso fu riservato il diritto di conseguire l'annualità convenuta, ed e perciò che del primo anno può dal sig. Bartolini ottenere il pagamento, per essersi pur troppo verificati i termini della sua obbligazione.

Attesochè eccessiva è stata la domanda del sig. Orsini diretta al conseguimento delle Pezze cinquanta annue dei tre anni del Camarlingato, non ostante che il sig. Bartolini abbia cessato dal detto impiego due anni, e più avanti la spirazione del triennio ed eccessivo del pari è stato il rifiuto del sig. Bartolini con cui ha negato al sig. Orsini ogni quantità della obbligazione ed ha preteso di essere dalla medesima intieramente esonerato, talchè ad ambedue può rimproverarsi un egual eccesso nelle loro pretensioni.

Per questi Motivi

Dice in parte bene, ed in parte male appellato dal sig. Vincenzo Orsini con sua Scrittura del dì 13.*Gennaio* 1826. *dalla Sentenza contro di esso proferita dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Pisa gli* 11. *Gennaio* 1826., *e perciò in parte bene ed in parte male giudicato dalla Sentenza predetta, quale conseguentemente in parte revoca, ed in parte conferma, ed in riparazione dichiara essere il sig. Vincenzio Orsini vero liquido e legittimo creditore del sig. Giovanni Santi Bartolini della somma, e quantità di pezze* 50. *da* 8. *reali in ordine al Chirografo dei* 12. *Ottobre* 1820. *conseguentemente condanna detto sig. Bartolini al pagamento di detta somma con più i frutti alla ragione del* 5. *per* 100. *in anno decorsi dal dì* 18. *Aprile* 1825. *e decorrendi fino all' effettivo pagamento; dice che le parti sopporteranno in proprio tutte le spese di tutte le precedenti istanze, come anche quelle della presente terza Istanza; e così dice essersi dovuto revocare, e correggere le precedenti Sentenze.*

Così deciso, e pronunziato dagl' Illmi. sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Gio. Battista Brocchi *Relatore*, e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE XLI.

R. RUOTA DI PISA

Bargen. Dotis diei 2. Junii 1826.

IN CAUSA AGUZZI E BARGIACCHI

Proc. Mess. Antonio Pazzini — Proc. Mess. Jacopo Sabatini

ARGOMENTO

I figli, che hanno concorso alla determinazione della Dote a favore della sorella, non possono attaccarla colla querela d'inofficiosa come ledente la quota legittima loro dovuta sull'asse paterno, specialmente vivente il Padre.

SOMMARIO

1. *Quando colui che attacca un'apoca matrimoniale di nullità dichiara negli atti di desistere da ogni ulteriore insistenza non si può dubitare della di lei validità.*

2. *Vivente il padre i figli non possono parlare di Legittima.*

3. *Non si da Legittima se non sull'Eredità, e beni del defonto.*

4. *Non esiste eredità di persona vivente.*

5. 9. *All'oggetto di determinare la lesione della quota legittima non si ponno fissar dati sopra un patrimonio paterno vivente il padre.*

6. *I fratelli, che unitamente al padre costituiscono la Dote alla Sorella, non possono opporre contro il loro fatto proprio.*

7. *La nostra Giurisprudenza non ammette atti frustranei, ed inutili.*

8. *Quegli che stipula un Contratto, che diminuisce i suoi diritti, s'intende, che lo abbia approvato in tutte le sue parti.*

10. 11. 12. *Nelle costituzioni di dote non può intentar querela d'inofficiosa, colui che prestò il suo consenso al Contratto, in cui fu la dote promessa, molto più quando il contratto è stato eseguito nella parte onerosa.*

13. *Nei Giudizi, che riguardono la Dote le spese debbono rifondersi interamente al Creditore.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Tribunale di Barga del dì 24. Novembre 1825. i sigg. Giuseppe, Pietro, e Francesco Padre e figli Bargiacchi furono condannati a pagare al sig. Pietro Aguzzi la somma e quantità di Sc. 1356. 5. importare di capitale di Dote, e frutti in ordine all'apoca nuziale del 23. Agosto 1814. e furono compensate le spese del giudizio.

perchè disapprovato dalle vigenti Leggi la Rota osservando, che per la riduzione di quella Scritta a pubblico Istrumento era stato lecitamente convenuto, che le spese occorrenti dovessero sopportarsi a rate eguali da ambedue le parti contraenti ha creduto dovere in ciò seguitare la di loro presunta volontà, e ripartire così ad eguali porzioni fra esse le accennate spese di registro.

Attesochè in quanto alle spese della Lite, sebbene potesse in certo momo dirsi che verteva essa fra persone congiunte di sangue, e di maniera che secondo le vigenti Leggi avesse luogo la compensazione, nondimeno, e perchè questo discorso non valeva di fronte al sig. Aguzzi marito delle Maria Anna, e Creditore della Dote quantitativa, e perchè è regola che allorquando si tratta di Debito Dotale cui è correspettiva nel Creditore la necessità di sopportare gl' oneri matrimoniali debbono le spese del Giudizio rifondersi interamente al Creditore medesimo, era evidente, che non potevano i sigg. Bargiacchi esimersi dalla condanna di tali spese. *Constat. ad Stat. urb. annotat.* 131. *N.* 47. *Rot. Rom. in Sutrina Cauthelae Angeli super expensis* 19. *Januar.* 1790. §. 3. *cor. Cesarei in Camerinen. Dotis super expensis* 2. *Maii* 1794. § 3. *cor. Consalvi; in Senogallien. Dotis super expensis* 6. *Julii* 1821. *cor. Martinez del campo* §. 3. *in Roman. Dotis super taxatione expensarum* §. 2. 5. *Julii* 1824. *cor. Pianetti et eadem super excessivitate taxation.* 6. *Decemb.* 1824. §. *fin. cor. eod.*

Ciononostante attese le circostanze speciali del caso, ha creduto la Ruota di esonerarli per misura equitativa dalle spese stragiudiciali.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Giuseppe Pietro, e Francesco Bargiacchi, e bene respettivamente essere stato aderito all' appello per parte del sig. Pietro Aguzzi dalla Sentenza contro detti signori Bargiacchi, ed in favore del medesimo signor Aguzzi non solo in proprio, ma anche come legittimo Amministratore della signora Anna Bargiacchi sua Moglie proferita dal Tribunale di Barga sotto di 24. *Novembre* 1825. *quale perciò conferma, salve le dichiarazioni che appresso, rapporto alle spese; poichè dice che le spese tutte occorse pel registro dell' apoca di costituzione di Dote del dì* 27. *Agosto* 1814. *debbano sopportarsi a rate eguali fra le due parti contraenti, cioè per una metà a carico dei signori Bargiacchi, e per l'altra metà a carico dei sigg. Coniugi Aguzzi. Dichiara inoltre doversi condannare, siccome condanna i succombenti sigg. Bargiacchi nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. sigg.

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani Aud. Relat. e Gio. Batt. Lorenzini Aud.

nute nella Scritta nuziale, che cioè si costituiva quella Dote alla Maria Anna „ *per anticipazione di tutto quello, e quanto alla medesima spettar potrebbe nella futura successione ed Eredità di detto suo padre*, poichè se a queste espressioni si fosse data l'efficacia di ristringere l'obbligazione dei fratelli Bargiacchi dentro i limiti di ciò che già per disposizione di legge era alla Maria Anna dovuto, inutile affatto, e frustranea sarebbe stata una tale obbligazione, e niuno ignora, che la nostra giurisprudenza non soffre, e non ammette atti frustranei, ed inutili *Rub. in annot. ad Decis.* 16 *num.* 17. *part.* 3. *recent. Rot. Rom. dec.* 416. *num.* 11. *part.* 5. *T. I. rec. et Dec.* 29. *n.* 40. *Dec.* 86. *n.* 11. *cor. Ottobon.* e ciò poi specialmente in un Contratto ove veniva costituita in certa determinata somma la dote che si stipolarono gli Sposi, per una causa correspettiva e permanente quale era il matrimonio da contrarsi, ed in conseguenza il peso degli oneri matrimoniali. E d'altronde la è pur regola nel Foro ricevutissima, che chi interviene alla stipulazione di un Contratto, in cui si convengono cose che ledono, e diminuiscono comunque i suoi diritti, s'intende che egli abbia approvato in tutte le sue parti la convenzione in modo da non potere in seguito esercitare contro la convenzione medesima quei diritti che ne stanno in aperta collusione. Così dopo il *Test. nella L. Fideiuss.* §. 1. *ff. de pignor. et hypot.* 2. e col corredo di molte autorità stabili la *Rot. Rom.* nell. *Fulginaten. Summissionis* 4. *Julii* 1817. §. 7. *cor. Cesarei* „ivi„ *Itaque hoc ipso quodcumque jus ad primogenituram a se abdicavit ex regula cuique obvia, quod quisquis alieno contractui subscribit ex quo res sua distrhaitur non secus ex eo contractu obligatur ac si ipse proprio ejus nomine contraxisset.* Per lochè a torto pretendevano oggi i fratelli Bargiacchi opporsi all'esecuzione del Contratto stipulato, affacciando la querela d'*inofficiosa* contro la Dote costituita, come cedente i diritti di legittima loro competenti sul patrimonio paterno. Tanto più che come rapporto alle donazioni *L. Cod. de inoffic. donation. ibiq. Bruneman. Aug. Barbos. num.* 1. *Donell. comment. jur. civ. lib.* 19 *cap.* 11. §. 25. *Perez in Cod. lib.* 3. *tit.* 29. §. *fin.* così nelle costituzioni di Doti e vale dagl' uni agli altri Contratti l'argomento *Donell. loc. cit.* §. 27. *Fontanell. de paot. Nupt. Claus.* 5. *gloss.* 8. *part.* 2. *n.* 11. *et segg.* e non può intentarsi querela d'inofficioso da colui, che prestò il suo consenso al contratto in cui fù la Dote promessa *Petr. Barbos. ad Leg.* 2. *princ. part.* 1. *num.* 173. *ad fin ff. solut. matrim. Cardinal de Luc. de Dote Disc.* 156. *n.* 10. *in fin.* molto più dopo che un tal Contratto fu eseguito nella parte correspettiva ed onerosa dagli Sposi stipulanti, mediante il celebrato Matrimonio.

7 8 9 10 11

Da tuttociò ne seguiva che consistendo oggi l'opposizione che si faceva dai sigg. Bargiacchi Coniugi Aguzzi nella sola querela d'*inofficiosa* Dote, dovevasi quest'eccezione, che era di sua natura relativa soltanto all'Asse patrimoniale, rigettare senza bisogno d'alcun altra ulteriore dichiarazione. 12

Attesochè rapporto alle spese occorse pel registro della Scritta Dotale senza far caso del patto nella medesima su questo particolare contenuto

Scrittura di domanda contro il sig. Corazzi, con la quale senza produrre documento veruno si domandava „ ivi „ Costituito in „ Giudizio fece, e fa reverente Istanza, e domanda al Magistrato „ loro uno eodemque Decreto condannarsi esso sig. Avversario, „ mediante arresto personale, ed insieme, et in solidum con i „ sigg. Francesco Wagner e C. al pagamento delle pezze 400. „ da otto reali per dependenza del Paghero in questione, e di che „ nell' Atto di domanda de' 12. Marzo 1818. più l'interessi, e „ spese. „

Fu emanata Sentenza dal Tribunale di Livorno sotto di 21. Agosto 1818. nella Causa fra i sig. Wagner, e il sig. Tramontono, nella qual Sentenza non fu fatta menzione quanto alla Scrittura riguardante la condanna del sig. Corazzi, e soltanto furono assoluti i sigg. Wagner dalle cose contro di essi pretese dal signor Tramontano.

Appellò dalla detta Sentenza il succombente avanti la Regia Ruota di Pisa per il capo dell'ingistizia quanto all'assoluzione dei sigg. Wagner, e per denegata giustizia quanto alla non fatta pronunzia sulla Scrittura del dì 18. Aprile 1818. diretta contro il sig. Corazzi.

Non fu neppure avanti la Regia Ruota citato regolarmente il sig. Corazzi, solamente comparvero opponenti per il loro interesse i sigg. Wagner.

La Ruota di Pisa con sua Sentenza del 12. Maggio 1819, in contradittorio del sig. Tramontano, e dei sigg. Wagner, ed in contumacia del sig. Corazzi, quanto ai Wagner confermò in tutte le sue parti la Sentenza del Tribunale di Livorno, e quanto al sig. Corazzi dichiarò la contumacia: Dichiarò esser negata giustizia al sig. Tramontano col silenzio di quella Sentenza, e condannò il sig. Corazzi al pagamento del Pagherò, frutti, e spese giudiciali, e estragiudiciali di quel Giudizio, e del Giudizio di prima Istanza, ed ordinò l'esecuzione provvisoria della Sentenza anche con arresto personale, non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

Fu fatta opposizione alla suddetta Sentenza contumaciale per parte del sig. Corazzi; primo, per il capo della nullità, secondo, per l'ingiusto rilascio dell' arresto personale, e dell' esecuzione provvisoria, terzo, per il lato dell'ingiustizia in merito. E successivamente fu domandato la sospensione dell' esecuzione provvisoria, la quale dette luogo al Decreto del 15. Ottobre 1824. con il quale fu sospesa l'esecuzione provvisoria, purchè venisse prestata cauzione dal sig. Corazzi.

Fu ripresa la causa dal sig Corazzi dopo ottenuta la sospensione della esecuzione provvisoria, e fu in primo luogo dedotta la nullità della Sentenza contumaciale della Ruota per incompetenza della medesima, e specialmente perchè non poteva dirsi che dal Tribunale Civile, e Consolare di Livorno fosse stata denegata Giustizia al sig. Tramontano, fu però impedito al sig. Corazzi di trattare la sua Causa per non avere ancora prestata la detta cauzione, e ciò con Decreto del 20. Dicembre 1822. che sospese la discussione finchè non fosse stata prestata la suddetta cauzione dal sig. Corazzi.

Ottenne il sig. Corazzi, che venisse autorizzata la di lui Moglie ad obbligarsi per prestare per il Marito la detta cauzione, fin che la Sentenza Contumaciale della Ruota di Pisa non fosse stata dichiarata, o nulla, o ingiusta, ed appena furono terminati i Giudizi riguardanti la detta cauzione, e che con Sentenza del 6. Maggio 1823. fu la detta cauzione approvata, comparve interveniente in Atti la sig. Riccarda Faucci ne Corazzi, e riprendendo la prima eccezzione dedotta dal Marito, anch'essa insitè per la dichiarazione della nullità della Sentenza contumaciale della Ruota per difetto d'incompetenza.

Sotto di 4. Maggio 1825. la Ruota di Pisa pronunziò Sentenza in contradittorio del sig. Tramontano, e coningi Corazzi, con la quale decidendo sulla elevata questione di nullità per difetto d'incompetenza, ne dichiarò inammissibile l'eccezione, ed ordinò darsi esecuzione al Decreto del 13. Ottobre 1824., con il quale fu sospesa l'esecuzione, e rinviate le parti avanti la stessa Ruota per discutere sul merito della opposizione fatta dal signor Corazzi colla Sentenza contumaciale, e ciò perchè credè la Ruota scrotina l'eccezione d'incompetenza, ed acquistata la Giurisdizione per consenso delle parti.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Corazzi avanti il Supremo Consiglio, il quale decise come segue.

MOTIVI

Attesochè la Giurisdizione, che dalla Legge è stata conferita ai Giudici di seconda Istanza, non può senza offendere, ed alterare l'ordine, e la regolarità dei Giudizi estendersi fino al punto di autorizzare i medesimi ad assumere la cognizione, e l'esame di quelle questioni, che prima non furono sottoposte alla preventiva discussione del Giudice di prima Istanza, ne avanti di esso furono dedotte con quella forma, e regolarità, che dalla Legge stessa viene ordinata, onde formare il congruo subietto di una vera, e propria contestazione di lite.

Attesochè la Ruota di Pisa declinò incontrastabilmente da queste massime inviolabili di pratica Giurisprudenza, allorchè con Sentenza del dì 12. Maggio 1819. condannò in contumacia, e colla pena dell' arresto personale il sig. Antonio Corazzi a pagare al sig. Michele Tramontano la somma di pezze 400. importare del Pagherò tratto dal detto sig. Antonio Corazzi fino del 3. Gennaio 1817. poichè dalla rivoluzione degli Atti effettuati in prima Istanza avanti il Tribunale Civile, e Consolare di Livorno apparisce con tutta evidenza, che niuna legittima contestazione di Causa fu posta in essere infra i nominati sigg. Michele Tramontano, e Antonio Corazzi, di modo che nulla rimaneva alla Ruota di Pisa, che potesse costituire congruo subietto di esame rapporto a ciò che fu dichiarato dalla precedente Sentenza del Tribunale di Livorno, il quale saviamente si astenne da pronunziare in rapporto alle contestazioni, che sarebbero potute insorgere infra i detti sigg. Tramontano, e Corazzi, essendo a tutti notissimo, che non può il Giudice trascendere i limiti della sua giurisdizione al di la di quello, che le parti collitiganti hanno avanti di esso legittimamente domandato, o dedotto, e respettivamente impugnato.

2 Attesochè in tali circostanze era del tutto insussistente il rimprovero che dal sig. Michele Tramontano veniva obiettato alla Sentenza del Tribunale di Livorno del 21. Agosto 1818. di essersi essa resa debitrice di denegata giustizia per non avere nelle sue dichiarazioni compresa la condanna eziandio del mentovato sig. Antonio Corazzi; poichè quanto questo rimprovero potrebbe comparir giustissimo, qualora fosse stato dal Giudice omesso di dichiarare sopra ciò che al medesimo era stato richiesto, altrettanto diviene ingiusto nell' opposto caso in cui abbia il Giudice stesso tralasciato di pronunziare sopra ciò, riguardo a cui non esisteva domanda veruna, o se pure esisteva tale per altro non era, che fosse capace di costituire sufficente elemento di giudiciale contestazione.

3 Attesochè invano il detto sig. Michele Tramontano allegava una Scrittura da esso esibita avanti il Tribunale di Livorno sotto dì 10. Agosto 1818., colla quale domandava, che a suo favore fosse pronunziata una Sentenza condannatoria del ridetto signor Antonio Corazzi; poichè qualunque volta era certo in fatto, che il Giudizio promosso dal sig. Tramontano era stato istituito contro i sigg. Wagner soltanto, e che solo contro di esso fu proseguito il Giudizio fino all'ultimo periodo della causa, subentrava in tal caso il disposto chiarissimo dell' Art. 105. dell'attuale Re-

golamento di Procedura, in ordine al quale era improponibile qualunque contestazione di causa infra il sig. Michele Tramontano, e il sig. Antonio Corazzi, che obbligasse il Giudice a pronunziare a loro riguardo una giudiciale definitiva dichiarazione sotto il rimprovero in caso diverso di denegata giustizia. Ecco in fatti come si esprime l'Articolo sopraindicato „ ivi „ sarà a carico dell'Attore nei Giudizi di prima Istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo Atto la sua domanda a tutte „ le persone, che vuol convenire nella continenza di uno stesso „ Giudizio, e sarà a carico dell'Appellante in seconda, e terza „ Istanza di notificare contemporaneamente, e col medesimo Atto „ il suo appello, o rescritto di revisione a tutti gli appellati, altrimenti non potrà supplire, e non vi sarà contestazione di Giudizio tra l'appellante e quei convenuti, e respettivi appellati, „ ai quali non sia stata fatta la notificazione. „

Per questi Motivi.

Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Dott. Antonio, e Riccarda coniugi Corazzi con loro Scrittura del dì 22. Luglio 1825 dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 24. Maggio 1825 e perciò revoca la Sentenza medesima in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara nulla, e come non avvenuta la Sentenza contumaciale proferita dalla Ruota anzidetta sotto di 12. Maggio 1819. in quella parte, che riguarda il sig. Antonio Corazzi, salvo il diritto al medesimo sig. Tramontano di sperimentare contro detto sig. Corazzi le sue ragioni tali quali possono ad esso competere, da sperimentarsi dove, e come di ragione; e condanna detto signor Tramontano nelle spese non tanto del presente, quanto del passato Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri*

DECISIONE XLIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Praetensae Obligationis Solidalis diei 6. Settembris 1826.

IN CAUSA TAMBURINI E DUÈ

Proc. Mess. Domenico Ghelarducci — Proc. Mess. Antonio Presenti

---

ARGOMENTO

L'obbligazione solidale non si deduce se non è espressamente convenuta, ed il Conduttore, che ripete le spese, e i miglioramenti fatti nella casa condotta divide l'azione ne' suoi effetti pro virili fra i locatori se essi sono più d'uno.

SOMMARIO

1. *L'espressione* insieme et in solidum *porta estensione di obbligazione, che rende tutti i compresi tenuti a pagare il debito in modo da essere molestati nei propri beni e nella persona.*

2. *Due, o più obbligati per la cosa stessa non si hanno per solidalmente tenuti, se la solidalità non è espressamente convenuta.*

3, 4. *Se la solidità non costa, che sia voluta dai contraenti non s'induce, e nel dubbio sempre si esclude.*

5. *L'azione Conducti, colla quale agisce il Conduttore, che ripete le spese, e miglioramenti fatti nella casa locata si divide nei suoi effetti* pro virili: *fra i locatori se più d'uno essi sono.*

6. *L'azione locati si esercita dal locatore pro virili contro i Conduttori se sono più d'uno.*

STORIA DELLA CAUSA

Per interesse di Carmelo Tamburini pisano fu esposto; che in ordine ad una privata scritta del dì 8. Giugno 1795. debitamente registrata in Gabella di Pisa sotto dì 27. Febbraio 1815. il fu Giuseppe Tamburini di San Marco alle Cappelle comun Padre di Ranieri, Angiolo, e dell'appellante Carmelo Tamburini concesse in affitto al fu Gio. e Francesco Duè per un quinquennio un pezzetto di Orto posto nel popolo di S. Marco alle Cappelle suddetto, in luogo detto „ al Portone „ della misura di Braccia quadre 72. fiorentine, o quanto fosse; il quale pezzetto d'Orto formava parte, ed era un' accessorio della casa stata concessa a livello al quondam Benedetto Tamburini dal sig. Alfiere Domenico Tommaso Frosini di Pisa con il pubblico Contratto de' 29.

Settembre 1729. rogato M. Giuseppe Baldassar Leonardo Boccacci.

Che un tale affitto era stato posto in essere per detto quinquennio per il convenuto canone di uno scudo all'anno, e così di scudi cinque da pagarsi anticipatamente, conforme fù fatto nell'atto della stipulazione della enunciata privata scritta.

Che oltre a ciò era stato convenuto che gli affittuari Duè potessero fabbricare nel pezzetto di terra come sopra locato, e respettivamente condotto, ove già esistevano i muri laterali, e da petto, e schiena i fondamenti, ed i muri alti braccia sei, un luogo di abitazione, fermo stante però sempre il pagamento del canone dell'affitto surriferito, poichè un tal pagamento doveva essere continuato a fronte ancora della fabbrica, che avvessero come sopra costruita.

Che in fatti vi avevano eretta non un luogo di abitazione, conforme era stato convenuto ma una bottega ad uso di fabbro.

Che dopo la morte del Locatore Giuseppe Tamburini, e di Giovanni Duè uno dei Conduttori, l'altro Conduttore Francesco Duè unitamente a Serafina Duè figlia, ed erede del defunto Giovanni Duè avevano abbandonata detta Bottega asportando seco loro tutto ciò che gli fu possibile, e quindi con loro scrittura del dì 8. Aprile 1815. avevano domandato avanti il Tribunale del Governo di Pisa contro i rammentati Ranieri, Angiolo, e Carmelo Tamburini fra loro fratelli, e figli del premancato Giuseppe Tamburini locatore, che previa la opportuna perizia, e stima del fondo migliorato, venissero in ordine alla medesima condannati al rimborso del nuovo fabbricato non menochè al pagamento di lire 340. 10. rimborso di spese, che il defunto Giovanni Duè come Procuratore del fu Giuseppe Tamburini in ordine all'Atto privato del dì 8. Luglio 1795. debitamente registrato in Gabella di Pisa li 7. Aprile 1815. aveva in parte erogate in una causa, che aveva per oggetto di ottenere la revoca di un Decreto inibitoriale del fu Benedetto, e fratelli Tamburini in rapporto al muramento, che era stato principiato a confine con i medesimi, ed in parte pagate allo stesso già Benedetto Tamburini per l'importare di un appoggio, ed il tutto con la condanna dei Tamburini nelle spese del Giudizio, fu replicato per parte dei convenuti Tamburini, e la Ruota decise come segue.

Motivi

Attesochè sebbene la Sentenza del Tribunale del Governo di Pisa del dì 25. Gennaio 1816. da cui è appello condannando Ranieri Angiolo, e Carmelo fratelli Tamburini a pagare a France-

sco, e Serafina Duè, e loro eredi, e successori l'annua prestazione di lire 14. nel modo, e per le ragioni, di che nella Sentenza medesima, coll' aggiungere che fece le parole *insieme ed in solidum*, volesse forse significare in un linguaggio men proprio gli effetti dell' azione reale che ella attribuiva a detti Duè sul fondo migliorato per ottenere quell'annua prestazione, e ciò in luogo del diritto di ritenzione, che sarebbe a'medesimi potuto competere, *L. Paulus ff de dol. mal except. L. Per retentionem. Cod. de usur. Pacion. de Locat. et conduct. cap.* 34. §. 3. *Num.* 48. *et seg. Rot. Rom. Decis.* 351. *Num.* 1. *et seg. cor. Merlin. et Decis.* 151. *Num.* 2. *par.* 2. *et Dec.* 219. *Num.* 9. *et Decis.* 405. *Num.* 10. *part.* 14. *Recent. Rot. Florent. Dec.* 31. *Num.* 6. *et* 9. *Tom.* 1. *Thes. Ombros.* e sebbene questa intelligenza sembri avvalorata dall' essere le riferite parole *insieme ed in solidum* immediatamente seguite dalle altre come soli possessori del fondo enfiteutico, e con essi i successori nell'enfiteusi e sia inoltre pure confermata dal contegno degli stessi Duè i quali inscrissero all' ufficio del Conservatore delle ipoteche per la sicurezza dell' accennata annua prestazione la sola ipoteca speciale su quel fondo attribuita loro espressamente dalla suddetta Sentenza, e si limitarono a iscrivere l'ipoteca generale su beni dei fratelli Tamburini solo per l' articolo delle spese, di che nella Sentenza medesima; ciò non ostante siccome è certo che l'espressione *insieme ed in solidum* porta per se stessa efficacia, ed estenzione tale di obbligazione, che rende tutti i compresi tenuti a pagare l' intero debito in modo da essere, a quest' oggetto, utilmente molestati ne propri beni, e nella propria persona §. 1. *Instit. de duob. reis. stip. et promitt. L.* 3. §. 1. *ff. cod. tit. Heinnec. in Inst.* §. 845. *Rot. Rom. Dec.* 80. *Num.* 6. *part* 12. *Recen.* e d'altronde non concorrendo nel concreto del caso i termini necessari per indurre la pretesa solidalità fra i fratelli Tamburini, abbiamo creduto doversi accogliere il reclamo di Carmelo Tamburini, sebben portato davanti a questa Ruota quasi dieci anni dopo l'emanata Sentenza, ma non contrastagliene la facoltà per parte de' sigg. Due per non essere stato trovato nella dovuta regolorità il rapporto del Cursore della eseguita notificazione di tale Sentenza.

La solidalità rimaneva a parer nostro esclusa non solo per la regola tratta da DD. dalla *L.* 11. *ff. de duob. reis. constituendi*; e più sebbene alquanto incongruamente, come osserva *Einnecc. Inst. tit. de duob. reis.* §. 845. *dalla Novell.* 99. *e dell'Aut Hoc. ita cod. de duab. reis*, che cioè, due o più obbligati per la cosa

stessa non si hanno mai per solidalmente tenuti, ma *pro virili* soltanto a meno che questa solidalità non sia stata espressamente convenuta *Guddin. de jur. novissim. lib.* 3. *Cap. XI. Wesembeo. in ff. tit. de duob. reis. const. Num.* 7. *Rot. Rom. cor. Falconer. tit. de S. C. Vellejan. Dec.* 2. *Num.* 8., ma anche perchè è certo in diritto che la solidalità non si induce se non costi evidentemente, che i contraenti l'hanno voluta, e nel dubbio si esclude sempre *L. reos* §. *cum talibus in fin. ff. Duob. reis. Mant. de tact., et amb. com. lib.* 15. *tit.* 3 *Num.* 9. *Bruneman ad L.* 2. *cod. de duob. reis.* 2

Ora nel caso nostro lungi da essersi espressa convenzione, o chiara prova comunque di voluta solidalità appariva essa non che dubbia, eliminata affatto, per la circostanza che manca di fronte a tre fratelli Tamburini ogni, e qualunque stipulazione, da cui o possa conoscersi espressa, o possa dedursi come tacitamente pattuita *Mantic. loc. cit. tit.* 3. *per tot.* la solidalità dell' obbligazione. Laonde essendo morto Giuseppe Tamburini Padre de' tre fratelli sunnominati, il quale stipulò il dì 8. Giugno 1795. il contratto di locazione con Francesco, e Giovanni Duè, le azioni, ed obblighi nascenti da quel Contratto sarebbero venute ipso iure a dividersi fra i figli quando questi si fossero potuti considerare come eredi del Padre, e non dovendogli considerare come tali, giusta ciò che stabilì la Sentenza che si rivede la quale in questa parte fa stato, perchè non appellata, sarebbe il massimo degli assurdi, che succedendo essi per proprio diritto e come chiamati dal contratto di enfiteusi del 30. Settembre 1729. rogato Boccacci, nel dominio utile del fondo livellare dovessero trovarsi di peggiore condizione di quello, che se rappresentassero colla veste di eredi la persona di colui, che contrasse l'affitto con i Duè; e tali in fatti si troverebbero se in luogo di essere obbligati ciascuno *pro virili* al rimborso de' fatti miglioramenti fossero tenuti solidalmente. Oltredichè se egli è pur certo, come è certissimo, che il conduttore ripete le spese, e i miglioramenti fatti nella casa locata, coll'azione *conducti L. Dominus* §. 1. *L. penult. ff. locat. conduct. Voet. in ff. tit. locat. condut. Num.* 14. *Carocc. locat. cond. part.* 6. *quest.* 1. *Num.* 10. è chiaro che questa azione si divide ne' suoi effetti pro virili fra i locatori se più essi siano, come la corrispondente azione locati si esercita pur essa dal locatore appunto pro virili contro i conduttori quando essi siano più d' uno. *L.* 47. *ff. locat. conduct. Voet. loc. cit. Num.* 21. 4 5 6

Nè così decidendo si fa ingiuria alcuna a' sigg. Duè i quali

se non possono oggimai esercitare più il diritto di retenzione hanno però in virtù della Sentenza del 1816. non appellata in questa parte, l'ipoteca speciale sul fondo migliorato in virtù della quale possono con un diritto più pingue perseguitare utilmente il fondo stesso affine di essere pagati del loro credito.

Attesochè rapporto all'articolo delle spese non vi era propriamente grame a carico di Carmelo Tamburini, perchè la Sentenza appellata non portò la solidalità alla condanna delle spese, e sebbene sembri che egli abbia reclamato anche per questo capo, pure si espresse nella sua scrittura di gravami in modo, da potersi intendere, che in tanto si lagnava della condanna delle spese, in quanto che essendo stata mal decretata la solidalità rapporto al debito dell'annua prestazione, dovevasi per la rata corrispondente a questa speciale pronuncia sgravare dall'onere delle spese di quel giudizio. In questo stato d'ambiguità abbiamo creduto superfluo il devenire ad una meschina ratizazione delle spese di quel primo giudicato, sembrandoci d'altronde bastantemente compensato il sig. Tamburini dalla condanna de' suoi avversari nelle spese del presente Giudizio.

Per questi Motivi.

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Carmelo Tamburini dalla Sentenza contro di esso, e di Angiolo e Ranieri Tamburini suoi fratelli, e favorevolmente al signor Francesco, e sig. Serafina Duè proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa sotto dì 25. Gennaio 1816. in quella parte che condannò in modo solidale i suddetti tre fratelli Tamburini a pagare a' Duè l' annua prestazione di lire 14.; poichè dichiara non essere detti Tamburini, e però l' appellante Carmelo obbligati a detta prestazione se non se ciascuno per la sua quota virile. E condanna gli appellati sigg. Francesco, e Serafina Duè nelle spese del presente giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani *Relat.* e Gio. Batista Lorenzini *Aud.*

DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Senens Crediti diei 13. Septembris 1826.

In Causa Piccioli e Zamperini e Nardi

Proc. mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Aurelio Bossini

---

Argomento

L'affittuario, che è moroso al pagamento delle annue pensioni è tenuto alla sodisfazione degl' Interessi, nè può pretendere, che il Locatore Creditore giustifichi i danni che ha sofferti.

Sommario

1. 2. *Il Locatore per la mora dell'affittuario nel pagare le annue prestazioni ha diritto al pagamento degl'interessi, senza obbligo di dimostrare, che per causa di una tal mora ha risentito danno, e pregiudizio.*

3. *L'Ipoteca da cui è garantita la stipulazione degli affitti, e l'osservanza del Contratto, regge, e sostiene anco il peso degl'interessi.*

4. 5. *Gli interessi sulle pensioni ritardate si debbono ancora ex causa locati, e come un compenso dell'inosservanza dei patti nella Locazione stabiliti.*

6. 7. *La desistenza della Lite, o sia la recognizione dell'altrui diritto è coerente alla facolta del Tutore.*

8. 9. *Il Locatore ha diritto d' imputare in conto degl'interessi dovutigli per la mora del pagamento delle annue pensioni le somme partitamente pagategli dall' affittuario.*

Storia della Causa

I sigg. Avvocato Luigi, e Dott. Gabbriello Fratelli Piccioli fino del 29. Ottobre 1807. concessero in affitto per anni 9. a contare dal 1. Novembre 1807. al sig. Dott. Giulio Moschini di Siena tre loro poderi denominati Novoli, Casanuova, e Papiano con altri terreni annessi per l' annuo Canone, oltre l' accollo di altri aggravi, di scudi 500. pagabili per il primo anno alla fine dell' annata, ma negli altri anni di sei mesi in sei mesi. Cominciò il Dott. Moschini affittuario a restare moroso ai pagamenti, ma nel 22. Maggio 1809. e 15. Marzo 1812. scrisse al sig. Avvocato Piccioli obbligandosi di corrispondere il legale interesse sopra le somme delle quali di mano in mano fosse rimasto debitore.

Al 30. Novembre 1817. essendo terminato l' affitto furon fatti i conti, ed il sig. Dott. Moschini restò debitore di scudi 796. 5. 16. 8. conforme resulta dalla relazione del sig. Giuseppe Zamperini computista del sig. Mo-

schini detratti diversi pagamenti, i quali imputò il sig. Avvocato Piccioli in conto di suo avere, cioè in conto di frutti, e poi di sorte.

Non avendo potuto ottener pagamento di questa somma, i fratelli Piccioli nel dì 11. Settembre 1819. adirono il Tribunale di prima Istanza di Siena, e domandarono la condanna del Dott. Giulio Moschini, e per esso del sig. Paolo Giuggioli di lui Curatore a pagarli detta somma, più gl' interessi a ragione del 5. per 100. le spese Giudiciali, e stragiudiciali.

Fu in seguito saldato il piccolo residuo di cui era Creditore il Dottor Piccioli: restò però qualche disputa sulla quantità del credito dell' Avvocato Piccioli, e il Tribunale di Siena elesse per liquidarlo il sig. Mario Buonazia che referì che il Credito del sig. Avvocato Piccioli ascendeva a scudi 699. 4. 11. 7.

Intanto il Patrimonio Moschini era stato sottoposto a un concorso di Creditori, quindi nel 2. Aprile 1821. in nome del sig. Avvocato Piccioli fu domandato, che gli venisse concesso il grado conveniente per gli scudi 699. 4. 11. 7. e per scudi 157. 2. 18. 10. per interessi decorsi fino al 15. Maggio 1821. e più per gl' interessi decorsi dal detto di 15. Maggio 1821. e decorrendi fino all' effettivo pagamento, a ragione del 5. 100.

Il Procuratore incaricato di compilare il progetto di Graduatoria non credè di doverci collocare l' Avvocato Piccioli per i frutti, quindi in nome del medesimo fu fatta opposizione al progetto, e per la graduazione a forma in tutto della domanda fatta nel 2. Aprile 1821.

Il Tribunale di prima Istanza di Siena nel 2. Aprile 1824. pubblicò la Sentenza Graduatoria dei Creditori Moschini, mediante la quale venne assegnato al signor Avvocato Piccioli il grado 45. per suo credito, e per i frutti all' epoca del dì 11. Settembre 1819.

Appellarono i sigg. Zamperini, e Nardi con Scrittura del dì 11. Luglio 1824. dalla Sentenza predetta avanti la Regia Ruota Civile di Siena, specialmente pel grado concesso al sig. Piccioli anche per frutti, e aderì quest' ultimo a detto appello in quantochè non aveva ottenuto grado e collocazione pei frutti decorsi anteriormente al dì 11. Settembre 1819.

La Regia Ruota di Siena con Sentenza del 25. Settembre 1824. facendo diritto all' appello dei sigg. Zamperini, e Nardi revocò la Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza quanto al Credito dei frutti, per cui era stato graduato il sig. Avvocato Piccioli.

Appellando da questa Sentenza il sig. Avvocato Piccioli con Scrittura esibita nel dì 11. Dicembre 1824. avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, ne domandò la revoca, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè presupposta la tardanza, o sia la Mora dell' Affittuario di soddisfare il Locatore dell' annua prestazione convenuta in premio della Locazione stessa, e presupposta quindi la permanenza del debitore nel suo ritardo non ostante la interpellazione fattagli dal suo Creditore; dubbio non vi ha che questi la ragione acquisti di conseguire gl' interessi delle ri-

tardate prestazioni, non importando che egli dimostri come la tardanza di cui si tratta cagionato gli abbia una reale perdita, mentre ciò sempre nella nostra giurisprudenza presumesi, ogni volta che l'esistenza della mora, e il fatto della interpellazione non ammettano dubbio, come nel caso non ne ammettevano alcuno. 1

Attesochè gl'interessi che nell'accennata guisa decorrono a favore del Locatore gli si debbono per lo stesso titolo, e per la causa stessa onde gli sono le annue pensioni dovute, e così ex causa locati, come si ha dal *Testo* nella *Leg. Praeses. ff. Locati*, e come più specialmente si raccoglie dalla *Leg. quero* 54. *ff. eod tit.* cosicchè molto plausibile può credersi che quell' Ipoteca stessa da cui è garantita la stipulazione degli annui affitti, e l'osservanza del Contratto, regga, e sostener debba anche il peso degli interessi, di cui parliamo *Gothofred ad d. Textu in Leg. quero*, ove dice „ Causae „ vocabolo etiam usuras continetur „. 2 3

Attesochè le accennate riflessioni non variano ancorchè si proceda col *Leotard. de usuris quaest.* 30. *N.* 4. *e* 5. il quale nel luogo dei Difensori delle Parti citato non ammette potersi ripetere gl'interessi delle pensioni *tardius illatarum* se non che a titolo di danno emergente, o di lucro cessante, mentre ciò non toglie punto che non debbansi tutta volta *ex Causa locati*, e come un compenso della inosservanza dei patti nella Locazione stessa, e coerentemente alla di lei connaturale efficacia convenuti, ed acconsentiti tra le Parti. 4

Attesochè nella descritta posizione di principii, e di cose pareva che il Locatore sig. Piccioli potesse giovarsi con fondamento della iscrizione presa in debito tempo contro il suo Affittuario Moschini per la somma di fr. 8820. o si riguardasse al titolo dei danni eventuali calcolati in fr 2940. che può riferirsi ad ogni specie d'inosservanza dei patti, o si riguardasse al titolo dei Canoni ivi espressi per la somma di fr. 5880; al qual titolo per le cose di sopra osservate sembra che possano dirsi appartenenti le accessioni dei Canoni stessi, mentre argomentando a pari sopra il citato Testo nella *Leg.* 54. *ff. locati* se il Mallevadore all'osservanza del Contratto è tenuto anche per gl'interessi dei Canoni, deve credersi che allo stesso peso ed estensione soggiace una ipoteca inscritta con tanta estensione, com'era quella di cui si tratta. 5

Attesochè ad escludere ogni ulterior dubbiezza nelle circostanze del caso vi concorreva il fatto del Curatore del Moschini, il quale prima della vendita degli Effetti, alla distribuzione del di cui prezzo si era concorso dai diversi Creditori di lui, aveva, in un modo esente per tutte le ragioni da ogni sospetto di fraude, e di collusione, riconosciuto che i diversi pagamenti fatti dal Moschini avevano potuto con ogni giustizia calcolarsi prima nel conto degl'interessi, e poi in quello dei Capitali, o sia delle pensioni non pagate al sig. Piccioli Locatore.

Attesochè se il fatto del Tutore non avrebbe potuto impugnarsi dal sottoposto, moltomeno lo si poteva dai di lui Creditori, mentre che nel ca-

so nostro il contegno del Curatore fosse stato coerente alle sue facoltà, ne' termini appunto di desistenza dalla lite, o sia di recognizione dell'altrui di:
6 ritto, non può dubitarsene ove in ragione pongasi mente al Testo nella *Leg. Quoties ff. de administr. Tutor vel Curator* §. 6. ed in fatti si osservi che la desistenza dalla Lite e la di lui relativa ricognizione del Credito del sig. Piccioli in conformità della Perizia Giudiciale moderato e ridotto, fu coerente alla Giustizia, alla buona fede, ed alla convenienza del sottoposto: imperciocchè dagli Atti appariva siccome il sig. Avvocato Picciolí più volte aveva fin dall'anno 1810. interpellato il Moschini all'effetto di esser soddisfatto delle pensioni che si andavano con di lui rammarico successivamente arretrando, ed apparisce insieme come il sig. Moschini replicatamente e prima del 1816. chiedeva tempo, ed invocava l'indulgenza del Locatore promettendogli di pagargli gl' interessi delle somme dovutegli, e compensarlo di ogni danno a cui egli stesso avesse creduto ragionevole e giusto di condannarlo. Perlochè male a proposito, e contro i dettami della buona fede il Curatore negato avrebbe al sig. Piccioli il diritto di percipere gl' interessi sopra le pensioni decorse, e non pagate prima dell' anno 1816. poichè avrebb' egli, negando questo diritto contradetto e alle regole di ragione, ed
7 al fatto del suo sottoposto emesso in tempo idoneo ad obbligarlo. Nè con migliori auspici avrebbe egli ostato alla prelativa imputazione delle somme
8 partitamente dal sig. Piccioli riscosse dal Moschini nel suo conto degli interessi dovutigli, mentre questa prelativa imputazione prima in conto dei frutti moratorii e poi di Capitale si opera *ipso jure* allorchè non vi resiste
9 la volontà, o il fatto delle Parti, come si ha dal celebre *Testo nella Leg. 5. Cod. de Solution*; conciosiachè invano si cercava d' insinuare dai Difensori del Patrimonio Moschini che nel caso nostro risultasse appunto che il Creditore sig. Piccioli avendo ricevuto i suddetti pagamenti in conto di sorte, più non poteva insistere sopra la legale imputazione, è cioe sopra una regola sempre mai esposta a quelle limitazioni cui nei casi particolari può far luogo il contegno delle Parti, e l' andamento dei fatti: mentre ben considerati gli Atti della Causa vedevasi che tutto il fondamento dell' eccezione consisteva in un informe bilancio il quale presentava, e vero debito, e credito di sorte e quindi la sottoscrizione dello stesso sig. Piccioli non impugnata da lui; ma riguardando piu addentro negli atti si scorgeva che si trattava non di una ricevuta del sig. Piccioli emessa in faccia del suo debitore, ma di un appunto da esso al suo Procuratore di affari trasmesso, e precisamente trasmessogli con lettera da cui appariva, che esso sig. Piccioli riguardava quel conteggio come meramente provvisorio, che si riservava di farne compilare un altro più assoluto, e completo, come ei fece in fatti nei termini appunto dove l' imputazione prelativa in conto degli interessi figura, e che finalmente lo indirizzava egli al suo Procuratore come il primordio di un progetto per render fruttifero il suo credito dal 1816. nell' avvenire alla ragione del 6. per 100. progetto che non ebbe luogo e che perciò com'esso divenne vano, così rese vani, e da non potersi tenere a calcolo per un di-

verso effetto i preparativi che alla di lui conclusione erano unicamente diretti. Per le quali osservazioni affatto inapplicabile al caso rendevasi la Dottrina del *Romusio De solut. quaest.* 21. con gran calore citata dal Difensore dei Nardi e Feri, mentre oltre che nel caso nostro mancava quella quietanza per la sorte, nel di cui supposto ragiona il *Romusio* nella prima parte della suddetta questione, vi concorrevano altresì delle circostanze assai diverse per cui più analoga al caso stata sarebbe la limitazione della regola che forma il subietto della seconda parte della disputa dal Romusio discorsa.

Attesochè per le considerazioni espresse nel precedente paragrafo le intenzioni del sig. Piccioli di recedere dal Benefizio della imputazione Legale non erano punto avvalorate dal preteso bilancio, o si riguardi che fu inviato ad una terza persona, o si riguardino riservi contenuti nella lettera cui andava unito, e l'oggetto mancato a cui era diretto, come dalla stessa lettera risulta e che per conseguenza l'imputazione acconsentita dal Curatore nei termini resultanti dalla giudiziale perizia dello Zamperini aveva già posto un fine giusto, legittimo, ed irretrattabile alla liquidazione delle somme dovute per conto di sorte principale al sig. Piccioli allorchè furon venduti i Beni del sig. Moschini, dei quali in Atti, ed allorchè divenuto si era alla distribuzione del prezzo dei medesimi.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Avvocato Piccioli con la Scrittura del dì 11. Dicembre 1824. dalla Sentenza della Regia Ruota di Siena del dì 25. Settembre 1824. male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome la revocò e revoca, e per revocata vuole che si abbia in tutte e singole le sue Parti, ed all'incontro dice male appellato per parte dei sigg. Dott. Francesco Feri, e Pier Antonio Nardi con Scrittura del dì 11. Luglio 1824. contro la Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Siena de' 2. Aprile 1824. bene con detta Sentenza essere stato giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare in quella parte che riguarda l'interesse del sig. avvocato Piccioli, siccome la conferma, e per confermata vuole che si abbia nelle parti suddette, e condanna i sigg. Dott. Francesco Feri NN. e Pier Antonio Nardi nelle spese tanto del passato che del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Giov. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relatore Consiglieri.*

Cravet. Consil 145. num. 2. Ancharan. Consil. 227. num. 2. Surd. Dec. 222. num. 11. Rot. Rom. Dec. 468. num. 2. part. 2. et Dec. 107. num. 15. part. 17. recent. ed anzi deesi abbracciare ogni altra intelligenza, e spiegazione dell' atto a fine di escluderla L. ubi repugnantia ff. de reg. jur. Surd. Consil 231. num. 56. Rot. Rom. Dec. 140. num. 9. part. 5. Tom. I. recen. ripugnava nel concreto del caso ad ogni principio di diritto e di equità, che questa eccezione odiosissima venisse opposta dai signori fratelli Castelli, i quali ebbero pure tanta parte in quell'atto medesimo, che oggi tentano caratterizzare, come posto in essere ad oggetto di defraudare i Creditori del fu Don Omobuono Soldani, senza che proviuo affatto, che la Donna Carletti della quale essi si riconobbero in quell' atto debitori operasse allora in una maniera diversa da quella che operavano essi medesimi, e che contraesse ella frandolentemente, mentre eglino ne conoscevano al par di lei la provenienza del Credito, e la cessione, che in sostanza se ne faceva per questa via dal Prete alla Donna, erano scevri da ogni ombra di complicità di colpa, e di dolo.

Ma ciò che su questo particolare troncava la questione in favore della creditrice Carletti si era la circostanza del giuramento decisorio a lei deferito dai sigg. Taddei Castelli, ed il tenore delle cose, che ella dietro tale delazione giurò; poichè essendosi così i sigg. Castelli rimessi di necessità a ciò che la donna fosse stata per dichiarare giurando, ed avendo ella asserito con giuramento „ che il Credito da lei reclamato apparteneva già al sig. „ Don Omobuono Soldani, ma che venne sotto dì 10. Gennaio 1818. *rinnuovato consenzienti i debitori sigg. Castelli in testa sua non per apparenza, ma per assoluta volontà dei sigg. debitori e del detto sig. Omobuono Soldani, e che un tal passaggio di questo Credito ebbe per oggetto il ricompensare l'assistenza da lei prestata pel corso d' anni 25. allo stesso Soldani Creditore principale, ed originario*, ne seguiva che invano oggi i medesimi sigg. Castelli pretendevano parlare di simulazione dolosa, e di porre innanzi una supposta causa fraudolenta della largizione usata dal Prete verso la Donna poichè il titolo vero e più titolo correspettivo di tal donazione appariva dichiarato dalla Carletti, nella rimunerazione a lei dovuta per l' assistenza prestata a Don Omobuono.

Nè questo titolo poteva da loro efficacemente contrastarsi mentre poi d' altronde nemmeno impugnavano in fatto la verità della prestata assistenza. E ognun sa che allorquando si è deferito altrui il giuramento decisorio, ed ha questo avuto luogo, non è più dato l' indagare cosa fu fatto, ma deesi solo considerare ciò che è stato giurato, come osservò la *Rot. Rom. nella Romana, seu Urbevetana Pecuniaria* 16. *Martii* 1824. §. 7. *cor. de Cursiis.*

Attesochè invano ugualmente tentavano i sigg. Fratelli Taddei Castelli di opporre la compensazione al Credito della Carletti per via di altro credito, che pretendono avere essi contro l'eredità del defunto Prete Omobuono Soldani. Imperocchè, ancorchè un tal Credito fosse vero, e liquido sic-

lo proseguivano avanti la Rnota fecero istanza fosse sospesa l'ordinata esecuzione provviseria.

La R. Ruota in contradittorio delle parti, con suo Decreto de' 12. Agosto 1825. dichiarò, senza pregiudizio delle ragioni di dette parti nel merito doversi confermare l'indicata esecuzione provvisoria, ordinando peraltro alla Carletti che prima di procedere ad ulteriori atti esecutivi desse per tutti gli effetti che di ragione una idonea cauzione; ed attesa la mutua vittoria compensò tra le parti le spese di quell' Incidente.

Successivamente si fece luogo all'esame della questione in merito e per parte dei sigg. Fratelli Castelli fu fatto avvertire che sebbene la obbligazione de' 10. Gennaio 1818. materialmente indicasse che essi erano debitori della Carletti della somma di L. 1000. e dei frutti da scadere, ciò per altro non conteneva che una vera simulazione, diretta a defraudare i Creditori, che ciò resultava manifestamente dal Giuramento Decisorio prestato in prima istanza dalla Carletti, la quale confessò che il padre dei signori Castelli era debitore del Sacerdote Don Omobuono Soldani di circa Lire 2000. le quali essendosi residuate a L. 1000. erano state voltate a vantaggio di essa Carletti mediante l'obbligazione predetta; che anche il fatto di Don Omobuono Soldani il quale dopo avere evanti il 1818. istituita sua Erede la Carletti, deveniva a far volgere in di lei faccia questo Credito stabiliva sempre più la prova che quella cessione era finta, ed intieramente diretta al pregiudizio altrui, che in questo stato di cose doveva considerarsi ingiusta la Sentenza appellata perchè invece di riguardare questo Credito di L. 1000. e frutti come uno assegnamento della Eredità del detto Sacerdote Soldani adita dalla Carletti con benefizio di Legge, e d'inventario, lo aveva considerato come un Credito proprio della stessa Carletti. E chiese finalmente che la R. Ruota revocando l'appellata Sentenza, dichiarasse che competeva ai sigg. Castelli il diritto di affacciare in un congruo e separato Giudizio, contro questo Credito considerato come attenente alla Eredità beneficiata del fu Don Omobuono Soldani la compensazione di un altro Credito da essi contro la Eredità medesima reclamato per dipendenza di una mallevadoria prestata dal padre degli appellanti a favore di Don Omobuono Soldani verso il Rettore del Benefizio Canovaro. Fu replicato opportunamente dalla Carletti, e la Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè dal numero, dalla qualità, e dal tutto insieme delle circostanze del caso in questione non si deduceva a parer nostro tanta forza di argomenti per dichiarare a danno della Maria Anna Vedova Carletti come infetto di frode, in modo da indurre gl'effetti dell' azione Paulliana l'atto del dì 10. Gennaio 1818. con cui i sigg. Cavaliere Odoardo, e Sacerdote Don Saba Taddei Castelli si confessarono liquidi debitori della medesima Carletti della Somma di L. 1000. fruttifere alla ragione del 5. per cento, ed anno; imperocchè, oltre che la frode non si presume mai, nè vuolsi ammettere se non evidentemente provata *L. quoties §. qui dolo ff. de probat.*

che ella sarà per fare dell' Eredità beneficiata del signor Don Omobuono Soldani.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Don Saba, e cavalier Odoardo Fratelli Taddei Castelli dalla Sentenza contro di essi ed a favore della sig. Maria Anna Vedova Carletti proferita dal Tribunale di Longone sotto di 10. Giugno 1825. e bene con la Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone l'esecuzione col modo però, e dichiarazione che appresso cioè, che non possa la detta signora Carletti ritirare, nè siano respettivamente tenuti i sigg. Fratelli Taddei Castelli, a pagarle la somma di L. 1300. di che in detta Sentenza senza che la sig. Carletti abbia prima prestato nelle dovute forme un idonea cauzione da garantire i diritti e le ragioni che possano competere ai sigg. fratelli Taddei Castelli contro la medesima sig. Carletti dietro il rendiconto che ella sarà per fare dell' eredità beneficiata del fu Prete Don Omobuono Soldani. E condanna gli appellanti Taddei Castelli in tre quarti delle spese del presente Giudizio, compensando il rimanente fra le parti litiganti.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Aud. Rel., e Gio. Batt. Lorenzini Aud.

DECISIONE XLVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Incompetentiae diei 12. Maii 1826.

IN CAUSA PERRIN E MORELL

Proc. Mess. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Antonio Salucci

Argomento

Non si può appellare da un Lodo proferito dagli arbitri quando le parti nel compromesso hanno rinunziato al benefizio dell' appello; e non può agersi contro lo stesso Lodo se non coll' azione di nullità, equiparandosi ad un Contratto.

Sommario

1. *Le Cause compromissarie sono inappellabili, quando le parti nel Compromesso hanno rinunziato all' appello.*

2. *Il Compromesso si reputa volontario quando le parti hanno date agli arbitri la facoltà di stralciare, ed hanno rinunziato all' appello.*

3. *Il Lodo proferito dagli arbitri, eletti volontariamente dalle parti, si equipara ad un Contratto, che non può essere attaccato, che coll'azione di nullità.*

MOTIVI

Attesochè le considerazioni le quali hanno determinato i Giudici della passata istanza a dichiararsi incompetenti onde conoscere della nullità provocata dal sig. Luigi Morell del Lodo proferito nel 13. Settemb. 1825. dai sigg. Felice Wasse, Francesco Multier, e Cosimo Giachi si rendano anco più valutabili, e acquistano forza maggiore di fronte al disposto chiarissimo contenuto nella Patria Legge del 13 Ottobre 1814. la quale all' artic. 66. dichiara espressamente, che qualora nell' atto del compromesso sia stato renunziato all' appello, non sarà luogo ad ulteriore Giudizio, e il succumbente potrà solo comparire in prima Istanza a sostenere la sua Lesione nel Lodo degli arbitri come lo potrebbe in ogni altro Contratto correspettivo.

Adottando nel rimanente i Motivi della passata Sentenza.

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Luigi Morell, e ben giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del 24. Dicembre 1825. proferita a favore del sig. Giorgio Perrin; quella conferma in tutte le sue parti, e ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore: E condanna l' appellante Morell a favore dell'appellato Perin nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, Cav. Luigi Matteucci e Luigi Matani Relat. *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata proferita dalla R. Ruota di Firenze nel 24. Dicembre 1825. stati come sopra adottati

Attesochè con Chirografo del 10. *Giugno* 1825. *il signor Giorgio Perrin, e Luigi Morell elessero per l' esame delle controversie dipendenti da diversi loro interessi in Giudici compromissarii arbitri, arbitratori, ed amicabili compositori i sigg. Felice Vasse, Francesco Muller, e Cosimo Giachi per doversi dai medesimi decidere le dette controversie in una o più volte sommariamente, e senza strepito di Giudizio, e con facoltà ai prefati Giudici di stagliare, stralciare e di proferire il loro Lodo in qualsivoglia giorno benchè feriato, e senza veruna preventiva citazione a Sentenza, avendo le parti promesso di mandare ad esecuzione tutto quello che fosse determinato nel Lodo o Lodi, e renunziato con loro giuramento all' appello e a qualunque altro rimedio fos-*

si ed avesse potuto competere con accettare fin d' allora il Lodo in tutte le sue parti.

Attesochè volontario e non necessario, o forzato deve reputarsi il compromesso tutte le volte, che le parti hanno eletto gli arbitri amicabili compositori, o hanno dato loro la facoltà di staglio, e stralcio, o hanno renunziato al benefizio dell' appello dal Lodo, conforme hanno stabilito le Decisioni francesi, le quali meritano di essere nella soggetta materia seguitate Recueill. General des Lois et des Arret. Tomo 17. anno 1817. par. prima pagina 305. Tom. 18. anno 1818. part. 2. pag. 201.

Attesochè il suddivisato compromesso passato fra i sigg. Perrin, e Morell è un compromessa veramente volontario, ed il lodo degli arbitri sigg. Vasse, Muller, e Giachi si equipara ad un Contratto così che non può essere attaccato che con l'aziane di nullità di lesione davanti il Tribunale di Prima Istanza secondo ciò che ne nostri termini hanno pure rilevato le Decisioni Francesi della Corte di Cassazione Recueil General des Lois et Arets Tom. 19. an. 1819. pag. 1. et Tom. 23. An. 1823 part. 1. pag. 56.

Per questi Motivi

Si dichiara incompetente per conoscere della nullità, proposta dal sig. Luigi Morell del Lodo proferito sotto di 13. Settembre 1825. dagli arbitri sigg. Felice Vasse, Francesco Muller, e Cosima Giachi, rinvia le parti a provvedersi nella detta Causa di nullità davanti chi, e come di ragione, e condanna il sig. Luigi Morell a favore del signor Girolamo Perrin nelle spese della presente Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Gio. Andrea Grandi, Luigi Bombicci Relatore, e Baldassarre Bartalini Auditori.

DECISIONE XLVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Castri Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 17. Martii 1826.

IN CAUSA MARTELLI E MANCINI

Proc. Mess. Giuseppe Bellini — Proc. Mess. Candido Grassi

Argomento

Il Registro della notificazione della Sentenza è legalmente efficace benchè sia fatto non per opera del Cursore, ma del Giudice.

Sommario

1. *Il Litigante, che interpone appello dalla Sentenza, e insiste per sottrarlo dalla perenzione non può opporre la nullità della Sentenza appellata per difetto di forma della notificazione della stessa Sentenza.*

2. *È legalmente fatto il Registro della notificazione della Sentenza quando è avvenuto per opera del Giudice, e non del Cursore.*

Storia della Causa

Per interesse del sig. Mancini fu esposto come egli aveva appellato avanti il Supremo Consiglio da una Sentenza della R. Ruota di Firenze dei 23. Luglio 1825. che aveva rigettato il di lui Appello interposto nei 13. Giugno 1825. da una Sentenza del Tribunale di Castel Fiorentino dei 21. Aprile 1824. non ostante che il Registro del rapporto della fattane notificazione fosse eseguito non dal Cursore, ma dal Potestà, e per tal circostanza, come pure per irregolarità della notificazione medesima domandava revocarsi l'appellata Sentenza Ruotale, e dichiararsi ammissibile il suddetto nuovo appello dalla Sentenza predetta del Tribunale di Castelfiorentino dei 21. Aprile 1824. stante non essere legittimamente decorso il termine legale per appellare, fondandosi nell' Art. 491. del Regolamento di Procedura, e in una Decisione del Supremo Consiglio dei 21. Marzo 1825. in *Causa Rosi, e Giuntini* per indurne, che la notificazione della suddetta Sentenza dei 21. Aprile 1824. come mancante delle formalità richieste dal detto Articolo era nulla ed inefficace a far decorrere i termini dell' appello, per quanto le formalità medesime non siano ingiunte dalla Legge sotto la espressa pena di nullità per il caso del loro inadempimento.

Il Supremo Consiglio prese in considerazione le ragioni di ambe le parti così decise.

Motivi

Attesochè non è sembrato potersi dubitare che il Registro del rapporto della notificazione della Sentenza del Tribunale di Castel Fiorentino dei

21. Aprile 1824. non fosse stato eseguito in un modo conforme al fine della Legge, ed in un modo equipollente alle forme da essa enunciate, come viene spiegato nei Motivi della appellata Sentenza Ruotale, che il Supremo Consiglio ha pienamente adottati nel caso, e per l'oggetto di cui si tratta.

Attesochè relativamente ai vizi di forma, di cui si prentendeva infetta la notificazione suddetta per desumerne la di lei incapacità a produrne alcun effetto legale, prescindendo anche da ogni riflessione sopra il pariforme stile praticato da ambedue le parti nel decorso della Causa davanti al Tribunale suddetto, e prescindendo dall' osservare che il difetto del nome del sig. Mancini non si verificava nella notificazione a lui stesso rilasciata in persona per conto del suo Procuratore, il Supremo Consiglio si è persuaso della totale irrilevanza della nuova eccezione presso di lui dal signor Mancini dedotta in vista delle chiarissime disposizioni dell'Art. 55. del vegliante Regolamento di Procedura Civile. Imperocchè lungi il sig. Mancini dall' essere rimasto in silenzio a fronte della Sentenza del Tribunale di prima Istanza, si era presentato ad interporre l'appello, e dipoi aveva virilmente insistito per sottrarre il medesimo da quella perenzione, a cui ciò non ostante dovette soggiacere come apparisce dagli Atti.

Per questi Motivi

Dice non esser costato ne costare delle Cause dell' appello interposto dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del 23. Luglio 1825. per parte del sig. Sebastiano Mancini in proprio, e ne nomi di che in Atti con Scrittura dei 16. Novembre 1825. e proseguito con Scrittura del dì 1. Dicembre 1825. e con Scrittura di deduzione di Gravami del 21. Dicembre detto, e perciò dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue Parti la predetta appellata Sentenza Ruotale del 23. Luglio 1825. e condanna il medesimo sig. Sebastiano Mancini in tutte le spese anche stragiudiciali della presente istanza.

Così deciso dagli illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Mattencci Rel. *Consigg.*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata adottati dal Supremo Consiglio

Attesochè riducendosi tutta la disputa tra le parti agitata nel determinare, se nell' originale della Sentenza del 21. Aprile 1824. esista il Registro del Rapporto della notificazione della medesima, onde riconoscere se il diritto a potere appellare sia o no rimasto efficace in conseguenza del lasso dei termini stabilito coerentemente al disposto degli Articoli 705. 706. dell' attual Regolamento di procedura, non poteva plausibilmente dubitarsi dell' esistenza del detto Registro, mentre que-

sto compariva immancabilmente eseguito fino del 12. Maggio 1824. conforme resulta dal certificato del sig. Potestà di Castel Fiorentino rilasciato nel 7. Luglio 1825. e quindi opportunamente prodotto.

Attesochè l'efficacia del detto registro fatto dal Giudice dietro le istanze del Procuratore non può non avere uguale efficacia di quello, che comunemente vien fatto dal Cursore incaricato della notificazione della Sentenza, mentre quando la Legge prescrive l'obbligo del Registro, altro in sostanza non impone, che l'esecuzione di un fatto, e quando questo fatto è adempito, deve pure dirsi adempiuto il voto della Legge, sia che ciò sia avvenuto per opera del Cursore, o invece dell'opera del Giudice, rapporto al quale non senza oltraggio potrebbe sostenersi, che a ciò fare non concoresse la legittimità della persona, come a questo uopo concorre nel semplice Cursore.

Per questi Motivi

In sequela della Scrittura d'Eccezioni, istanze, e produzione esibita il 18. Luglio stante 1825. per parte del sig. Lorenzo Martelli, rigetta il nuovo appello interposto apud acta del Tribunal di Castel Fiorentino dal sig. Sebastiano Mancini in proprio, e nei nomi sotto di 13 Giugno 1825. dalla Sentenza del medesimo Tribunale del dì 21. Apr. 1824. siccome l'Atto di prosecuzione di detto appello esibito in atti della Ruota sotto di 5. Luglio stante, e detti atti dichiara nulli, e come non avvenuti, e condanna detto sig. Mancini in proprio, e nei nomi nelle spese del presente Decreto.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Luigi Matani *Presidente*
Gio. Andrea Grandi, e Luigi Bombicci Auditori

DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Reietionis Appellationis diei 3. Martii 1826.

IN CAUSA CURINI E LL. CC. E PRUCKER

Proc. Mess. Andrea Biagini — Proc. Mess. Silvio Martelli

ARGOMENTO

Non può riassumersi l'appello interposto da una Sentenza Ruotale quando è stata dal succumbente espressamente o tacitamente accettata, e può legalmente essere eseguita a tutti gli effetti di ragione.

SOMMARIO

1. 2. 3. 4. 5. 6. *Quando la parte gravata ha espressamente o tacitamente accettata la Sentenza si riduce incoerente, ed assurda ogni sua querela sul modo, con cui le sia stata notificata.*

STORIA DELLA CAUSA

Per interesse dei sigg. Curini e LL. CC. fu esposto al Supremo Consiglio che con Sentenza emanata dalla Regia Ruota di Firenze il dì 19. Maggio 1825. fu dichiarato „ivi „ la Regia Ruota facendo diritto sulla domanda incidentale presentata in atti sotto dì 6 Aprile 1825. per parte dei signori Curini, e Lite Consorti appellati dice, e dichiara non essere di ragione luogo all' ammissione della riassunzione dell' appello da Giuseppe, „ e Ulderigo padre, e figlio Prucker fatta con la loro Scrittura dei 18 Febb. „ 1825. dalla Sentenza contro dei medesimi, ed à favore dei sigg. Curini „ emanata dal Regio Magistrato Supremo sotto di 29. Settembre 1820., e „ perciò detta reassunzione, ed atti correlativi alla medesima essere dovuti, „ e doversi rigettare, come rigetta a tutti gli effetti che di ragione, dichiara „ la Sentenza predetta essere stata legittimamente eseguità, e quella come „ pure le altre in esecuzione della medesima emanate doversi, e potersi „ portare alla loro plenaria esecuzione, e detti appellanti Prucker condanna „ solidalmente a favore degli appellati in tutte le spese Giudiciali, e stragiudiciali fatte avanti la Ruota da tassarsi „

Da questa Sentenza i soccumbenti Prucker con atto del dì 8. Agosto 1825. interposero appello, e quello con successiva Scrittura del dì 23. dello stesso mese di Agosto proseguirono avanti il Supremo Consiglio.

Quindi con altra Scrittura del dì 9. Settembre dello scorso anno 1825 gli appellati spiegarono i Gravami per i quali sostennero ingiusta e meritevole di revoca la Sentenza Ruotale quali gravami consistevano « ivi » « 1. Perchè la mancanza del registro del rapporto della notificazione dell' « appellata Sentenza nel suo originale dava ai Prucker il diritto di appellare « non essendo decorsi i termini legali, conforme vien prescritto dalla Pro« cedura, e saviamente stabilito in più circostanze dal Supremo Con« siglio. »

2. « Perchè la Regia Ruota doveva limitarsi soltanto a conoscere se la « mancanza del Registro che sopra fosse un titolo sufficiente a potere ap« pellare senza occuparsi, se esistesse, o no l' accettazione della Sentenza « appellata, indagine che doveva piuttosto valutarsi allorquando ammesso « l' appello i sigg. Prucker avessero richiesto alla Ruota la revisione non so« lo dell' appellata Sentenza, ma ancora di tutti gli atti ad essa relativi. »

3. « Perchè non sussisteva in fatto la supposta accettazione, mentre se « quella desumer si dovesse da qualche atto, o fatto dai sigg. appellanti era « sempre disputabile se fossero capaci d' indurre quell' esplicità, o tacita « accettazione voluta dalla Legge, ed è meramente impossibile il conoscere « questa verità senza che venga ammesso l' appello, e sia così aperta la stra-

« da ai sigg. Prucker di poter sottoporre le loro ragioni alla considerazione « dei Giudici ad esperimentare così i proprii diritti.

4. « Perchè non può giammai denegarsi l'ammissione dell' appello « semprechè il titolo sia giusto come appunto nel caso nostro, in cui la « mancanza del Registro voluto dagli articoli 43. 490. 491. e 706. della « Procedura dirimpetto all'appellante rende ineseguibile la Sentenza appel- 1 « lata non decorrendo giammai i termini legali. »

A tali pretesi Gravami venne opportunamente replicato, ed il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè ristretta dalla Legge la natural facoltà di appellarsi da una Sentenza gravante al termine perentorio di 6. mesi dal dì della sua notificazione, se le formalità prescritte per accertare la data, e regolarità di quest' atto si rendono così interessanti da riguardarne la mancanza come atta a viziarlo, perchè a perimere un dritto per la sola forza del tempo, bisogno che del suo principio sia legalmente indotta la scienza formale, egli è d'altronde evidente che quando la parte gravata ha espressamente, o tacitamente accettata le Sentenza, si riduce incoerente, ed assurda ogni sua querela sul modo con cui le sia stata notificata.

Attesochè non era luogo nel concreto del caso a dubitarsi dell' accettazione della Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 29. Settembre 1818. per la parte degli appellanti padre, e figlio Prucker, subito che erano concorsi a porre in essere molti atti che non potevano farsi *citra executionem Sententiae* come apparisce dal Processo, onde non era più l'appello 2 in verun conto ammissibile.

E nel resto adottando i Motivi della appellata Sentenza Ruotale.

Dice male appellato per parte dei sigg. Giuseppe, e Olderigo padre e figlio Prucker dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze sotto di 19. Maggio 1825. contro dei medesimi, ed a favore dei sigg. Curini e Lite Consorti, e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza pronunziato, e perciò quella essersi dovuta, e doversi confermare, siccome il Supremo Consiglio la confermò, e conferma in tutte le sue parti, e della medesima ne ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore e detti sigg. Prucker appellanti condanna solidalmente a favore dei sigg. Curini e LL. CC. in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini, Francesco Gilles Relatore,
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

Seguono i Motivi della Sentenza proferita nel 19. Maggio 1825. dalla Ruota Fiorentina stati adottati dal Supremo Consiglio

Attesochè in ordine al disposto dell'Art. 701. dell'attuale Regolamento di Procedura sono inappellabili quelle Sentenze le quali siano state o espressamente, o tacitamente accettate dal succumbente.

3

Attesochè coerentemente al prescritto del successivo articolo 702. si verifica l'accettazione tacita delle Sentenze medesime „ivi „ Quando in difetto di espressa dichiarazione abbia il soccombente, notificata o eseguita in qualunque parte a se contraria la Sentenza senza preservativo, o mediante un atto, o un fatto abbia manifestata la sua volontà di non volersi prevaler del rimedio dell'appello. »

4

Attesochè il combinato disposto degli articoli surriferiti compariva di per se stesso chiarissimo per obbligare la Regia Ruota a decretare l'inammissibilità dell'appello interposto dai sigg. Giuseppe, e Ulderigo padre e figlio Prucker contro la Sentenza in loro contumacia proferita dal Magistrato Supremo sotto di 29. Settembre 1818. colla quale era stato dichiarato il loro debito a favore dei nobili sigg. Fratelli Curini, e Lite Consorti, ed accordata a questi l'immissione in possesso sopra alcuni beni a detti sigg. Prucker spettanti, onde ottenere la soddisfazione del credito con la Sentenza medesima canonizzata, poichè le resultanze degli atti esistenti in processo giustificavano luminosamente che i succumbenti sigg. Giuseppe, e Ulderigo Prucker avevano posto in essere diversi fatti importanti l'accettazione della Sentenza dei 29. Settembre 1818. la quale perciò dietro il disposto dei soprariferiti articoli 701. e 702. del Regolamento di Procedura era divenuta inappellabile. Resultava infatti dalla rivoluzione degli atti che i sigg. Prucker dopo di aver fatto opposizione al precetto preliminare del mese stato loro trasmesso in ordine a detta Sentenza, avevano poi a detta opposizione formalmente renunziato; che di concerto coi sigg. Tutori Curini divenuti possessori salvianisti dei beni dei quali è stata loro accordata l'immissione in possesso colla Sentenza medesima erano divenuti alla deputazione di un agente, e amministratore dei Beni medesimi.

5

Che erano proceduti alla nomina di Perito di loro fiducia perchè in unione cogli altri procedesse alla stima dei Beni stessi onde sopra di essa ne fosse quindi effettuata la vendita; e che finalmente avevano domandata l'elezione di nuovi Periti, e nuova stima nel supposto che la prima fosse stata ingiusta, e lesiva.

6

Per questi Motivi

La R. Ruota facendo diritto sulla domonda incidentale presentata in Atti sotto dì 6. Aprile 1825. per parte dei signori Curini, e Lite Consorti appellati, dice, e dichiara non essere di ragion luogo all'ammissione della riassunzione dell'appello da Giuseppe, e Ulderigo Prucker padre, e figlio fatta con la loro Scrittura dei 18. Febbraio

1825. *dalla Sentenza contro dei medesimi, ed a favore dei sigg. Curini emanata dal Regio Magistrato Supremo sotto di 29. Settembre* 1818. *e perciò detta riassunzione, ed atti correlativi alla medesima essersi dovuti, e doversi rigettare, come rigetta a tutti gli effetti di ragione, e dichiara la Sentenza predetta essere stata legittimamente eseguita, e quella, come pure le altre in esecuzione della medesima emanate dover-si, e potersi portare alla plenaria loro esecuzione, e detti appellanti Prucker condanna solidalmente a favore degli appellati in tutte le spe-se giudiciali e stragiudiciali fatte avanti la Ruota da tassarsi.*

Così deciso dagli Illmi Signori

Luigi Matani *Presidente*
Verdiano Francioli, e Donato Chiaromanni Auditori

DECISIONE XLIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Pecuniaria dici 20. *Februarii* 1826.

IN CAUSA DE MONTEL E TOSCANELLI E COLTELLINI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

ARGOMENTO

I Tribunali Ruotali, che non decidono interamente una questione, sul supposto, che le intenzioni dell'Attore non siano alla stessa questione di-rette, non debbono esser privati di conoscerla, e deciderla.

SOMMARIO

1. *Il Giudice di Prima Istanza decide validamente, quando la sua pronunzia si estende a quelle cose, che sono sottoposte alla sua de-cisione.*

2. *La moltiplicità degli argomenti per giustificare un Credito non altera la identità della domanda.*

3. 4. *Le usure recompensatorie compensano le perdite, e l'interes-se del Creditore.*

5. *Quando i Tribunali Ruotali non esauriscono una questione, sul supposto, che le intenzioni dell'Attore non fossero a quella dirette non v'ha motivo di toglierne ad essi la cognizione.*

6 *Quando è dubbio tra l'attore, ed il Reo intorno a ciò che è sta-o trattato nel Giudizio, si deve credere all'Attore.*

7. *L'Art.* 697. *del Regolamento di Procedura investe il caso, in*

cui le spese e i frutti decorsi nella pendenza della lite costituiscono l'unico soggetto del ricorso in Appello, e non è applicabile quando al Tribunale superiore è portata la cognizione della Causa.

Storia della Causa

Il sig. De Montel volendo edificare in Livorno si diresse nel 1803. al sig. Antonio Toscanelli, che faceva il Maestro Muratore in Pisa, e con esso convenne di rilasciarli le pigioni dello stabile, che si edificava, e restaurava in pagamento delle spese della edificazione: Quindi deputò in esattore delle Pigioni dello stabile stesso il sig. Gaetano Coltellini. Questi nel 1804. cominciò ad esigere, e continuò in detta esazione a tutto il 1814.

Il sig. De Montel a quest'epoca chiese al sig. Coltellini il conto: questi lo diede, ed il sig. De Montel ne 17. Febbraio 1815. lo approvò.

In quel conto figurava nel primo anno una partita a credito del signor Coltellini di scudi 397. Lire 3. e soldi 11. pagata al signor Toscanelli, e la partita era appoggiata alla ricevuta da questo fattane in detto giorno ed anno.

De Montel dopo sette anni si accorse, che nello stesso dì 25. Giugno 1824. era stata pagata al sig. Toscanelli un egual somma di scudi 397. 3. 11. mediante un biglietto all'ordine fatto da esso Montel sopra Unis, da questi accettato, ed estinto nell'epoca indicata.

Allora il sig. Montel stragiudicialmente reclamò contro il Toscanelli, e Coltellini. Il sig. Toscanelli disse di non avere riscosse due, ma una somma soltanto: Aggiunse che aveva fatta la ricevuta al Coltellini per erroneo supposto che la somma non gli dovesse far debito in caso di molestia. Il Coltellini disse che la ricevuta gli era stata fatta dal Toscanelli colla piena intelligenza di avere riscossa da lui una tal somma, e perciò non era luogo a depennare dal conto una tal partita.

Il Montel vedendo di non ottenere in via amicabile, quanto pretendeva ne' 10. Settembre 1822. richiamò giudicialmente il Coltellini a restituirgli li scudi 397. 3. 11. a pagargli gli interessi su detta somma fino dal 22. Gennaio 1824. alla ragione del 6. per 100. all'anno, e più pagargli Lire 1723. importare di frutti su le altre partite che apparivano essere state da lui ritenute oziose in sua cassa.

Il Coltellini ne 13. Settembre 1822. rispose, che gli scudi 397. 3. 11. erano stati effettivamente pagati, che gli interessi su tal partita quatenus non sarebbero dovuti, e molto meno sarebbero stati dovuti quelli sulle altre partite.

Ricevuta una tale opposizione il De Montel notificò questi Atti al Toscanelli, e nel silenzio di questo, con domanda de' 12. Febbraio 1823. diretta tanto contro Toscanelli, che contro Coltellini referendosi espressamente alla intimazione de' 10. Settembre 1822. domandò contro Toscanelli il pagamento delli scudi 397. lire 3. e soldi 11. più gl'interessi dal 25. Giugno 1804.

Nel corso del Giudizio il Toscanelli chiese di essere ammesso a pro-

vare per Testimonii che il Coltellini aveva confessato essere dovuta a De Montel la restituzione delli scudi 397. 3. 11.

L' Auditore del Tribunale di prima Istanza di Pisa, avanti al quale fu portata la Causa riunì l'incidente della prova testimoniale al merito, e ne 25. Febbraio 1824. pronunziando fece le seguenti dichiarazioni.

1. Non essere attendibile la domanda della prova Testimoniale.

2. Doversi restituire dal Coltellini gli scudi 397. lire 3. e soldi 11. con più gl' interessi dal dì della mossa Lite.

3. Doversi assolvere il Coltellini dagl' interessi di tempo anteriore sulla detta partita.

4. Doversi ugualmente assolvere il Coltellini dagl' interessi chiesti in Lire 1723. sull' altre partite.

5. Doversi condannare il Coltellini a favore di Toscanelli nelle spese, detratte quelle relative alla prova testimoniale, sulle quali venne ad esse condannato lo stesso Toscanelli.

Il De Montel appellò dalla Sentenza. Il Toscanelli vi aderì, ed il Coltellini pure appellò.

La Ruota di Pisa ne' 22. Giugno 1825. pronunciando dichiarò doversi tener ferma la prima Sentenza quanto alla partita delli scudi 397. 3. 11. ed interessi dal dal dì della mossa Lite, estese la condanna del Coltellini nelle spese della prima Istanza a favore di Montel, revocò la condanna di Toscanelli sulle spese dell' incidente sulla prova testimoniale, e quanto agl' interessi tanto di tempo anteriore alla mossa Lite sulli scudi 397. 3. 11. quanto sulle altre partite dichiarò dovere rimaner intatte le ragioni a De Montel esperibili nel congruo Giudizio. Appellò il Coltellini dalla Sentenza Rootale nelle parti difformi.

Il Toscanelli pretese non essere ammissibile l' appello contro di esso interposto, poichè la pronunzia della Ruota non investendo, che l' articolo delle spese non era, per l' Art. 697. della procedura, ammissibile.

La Ruota con Decreto de' 23. Settembre 1825. rigettò l' appello di Coltellini contro di Toscanelli, ed il Coltellini appellò anche da questa pronunzia.

Il Supremo Consiglio udite le Parti emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Mentre la domanda del sig. De Montel diretta al conseguimento dei frutti da lui pretesi a contare dal dì 25. di Giugno 1824. sopra la somma delle Lire 2782. e soldi 11. nella quale fu condannato a di lui favore il sig. Coltellini di Pisa risultava chiaramente dall'Atto de' 12. Febbraio 1823. notificato tanto al sig. Toscanelli, quanto allo stesso sig. Coltellini il quale Atto ha tutti i caratteri, e tutti i connotati di un formale libello; e mentre dalle narrative precedenti alla Sentenza di Prima Istanza de' 23. Febbraio 1824. consta che il Procuratore del sig. De Montel concluse per la condanna della Parte a lui contraria nella suddetta somma principale, e negl' interessi relativi a contare dal giorno sopra indicato, ne veniva in con-

seguenza che essendo in precisa consonanza sopra tale oggetto i principali estremi del Giudizio, oltre diversi altri argumenti somministrati dagli Atti, non potevasi dubitare che il Giudice di prima Istanza non avesse validamente pronunziato sopra il medesimo come faciente parte delle cose sottoposte alla sua decisione, restando solo ad esaminarsi a piena evasione del dubbio se la Regia Ruota di Pisa potuto avesse riservare le ragioni al sig. De Montel per ritornare ad implorare i suddetti frutti in linea di danni, quasichè sotto questo aspetto potesse competergli un azione, ed un titolo diverso da quello portato da esso in Giudizio, e perciò dal medesimo indipendente; sopra di che il Supremo Consiglio ha ravvisato appoggiarsi questo preconcetto ad un manifesto equivoco di diritto e di fatto; Di Diritto, poichè si facevano risultare due azioni, e due titoli diversi di uno stesso credito, laddove non potevano distinguersi tutt' al più che diverse ragioni, o sieno diversi argumenti onde giustificarlo, la moltiplicità de' quali argumenti non altera punto la identità della domanda come si rileva dalla *Leg. Qui Romae* §. *duo fratres ff. de verbor obligat e dalla Leg. si quis cum totum ff. de except. iudic. ec. ec.*

Di fatto poichè avendo il sig. De Montel annunziato, e addimandato essergli dovuti quei frutti per ministero della Legge, e avendogli espressamente fatti risalire ad una data molto anteriore alla interpellazione, non si poteva supporre ch' ei non intendesse di chiedergli come i frutti di quel genere, che i Legisti chiamano usure recompensatorie, e che stanno appunto a compensare le perdite e l'interesse del Creditore; e ciò tanto più dappoichè lo stesso sig. De Montel nella allegazione esibita nel 31. Maggio 1824. dei Gravami apportatigli dalla Sentenza di prima Istanza si espresse in un modo tale da far comprendere che era stata sua intenzione di ripetere i controversi frutti in linea di danni, e che con questa stessa intenzione addimandava che dalla Ruota gli fosse amministrata Giustizia.

Ma siccome la Sentenza Ruotale lungi dall' avver denegato giustizia, si era astenuta dall' esaurire la questione di cui sopra nel rapporto che le intenzioni dell' Attore non fossero state a tal uopo dirette, così non vi era motivo di toglierne ad essa la cognizione qualora fosse al sig. De Montel piaciuto di provvedersi a forma di ragione contro la Sentenza di prima Istanza in quella parte che aveva assoluto il sig. Coltellini dai frutti per il tempo anteriore alla mossa Lite.

In diversa maniera, ed anzi tutto all' opposto ravvisò il Supremo Consiglio doversi riguardare la questione relativa alla somma delle 1723. di cui si fa parola nell' ultima parte della Scrittura de 10. Settembre 1822. comunicata al sig. Coltellini sotto il dì 11. ed al sig. Toscanelli sotto il dì 27. dello stesso mese; imperocchè atteso il tenore della Scrittura stessa combinato colle circostanze del fatto, e col successivo andamento degli Atti, non poteva la medesima ritenersi come una formale domanda a tal uopo diretta; e molto meno era permesso di opinare, che fosse stato coltivato, e discusso nel consecutivo giudizio l' Articolo concernente la indicata

partita a titolo di frutti referibili alle somme che si pretende essersi ritenute oziose dal sig. Coltellini nella Cassa dell' entrate al sig. De Montel stesso spettanti. Ed in fatti non si vedrebbe ragione per cui l' Attore non avesse sopra quella Scrittura proseguito il suo giudizio; imperocchè s' ei l' avesse riguardata come un libello, sarebbe bastato ciò per costituire il Giudizio non solo contro il sig. Toscanelli attesa la comunicazione, e intimazione fattane anche a questo sotto il giorno 27. sopra citato. E quando anche avesse egli creduto opportuno di rinnovar più direttamente contro il secondo la sua domanda per le note Lire 2782. e soldi 11. e relativi frutti, non vi sarebbe ragione perchè il sig. De Montel non avesse tenuto fermo contro il sig. Coltellini, cui unicamente, ed esclusivamente riguardava, l' articolo di cui ora si tratta. Se dunque il sig. De Montel nella sua domanda formale dei 12. Febbraio 1823. colla quale instaurò il Giudizio, che ha poi proseguito individualmente tanto contro il sig. Coltellini, quanto contro il sig. Toscanelli, non fece alcuna menzione delle rammentate Lire 1723. ne in alcuna parte degli Atti si trova che ne facesse più parola, deve concludersi, che il sig. De Montel non aveva emessa quella Scrittura come una domanda formale, o che egli l' aveva totalmente perduta di vista per l' indicato effetto, essendo d' altronde da notarsi le seguenti circostanze.

1. Il diverso, ed anzi difforme tenore adoprato dal sig. De Montel relativamente al suddetto Atto de 12. Febbraio che ha tutti i connotati di una formale domanda e segnatamente quello dell' instanza per la condanna degli Avversarii, la quale manca nell' Atto de' 10. Settembre rammentato più volte.

2. La costante denominazione che lo stesso sig. De Montel dava a quella Scrittura de' 10. Settembre indicandola più volte col semplice titolo di Atto, e non mai con quello di Domanda.

3. Il vedersi che nel Libello de' 12. Febbraio ripetute volte si allude alla Scrittura de' 10. Settembre in linea di riserbo, e di protesta soltanto, mentre qualora il riserbo, e la protesta non si referisse anche alla partita di cui ora si tratta, converrebbe dire che il sig. De Montel fosse stato più cauto di protestare, e di riserbarsi i suoi diritti per le cose in generale annunziate nell' Atto de 10. Settembre anzichè per quelle ivi espresse, non ripetuta d' altronde in verun modo nel libello del suddetto giorno 12. Febbraio.

4. Il vedersi che il sig. Coltellini pure nella sua risposta del dì 13. Settembre, lungi da fare alcuna istanza per la sua assoluzione, si limitò a dare delle risposte generali, ed in linea di schiarimenti, e più palesemente nell' Atto di produzione de' 21. Luglio 1823. non si riferì, e non concluse per la inverosimiglianza del Credito delle Lire 2782. e soldi 11. che formano appunto come si è detto il capo principale della domanda, o sia del libello de' 12. di Febbraio 1823.

Nè poteva formar difficoltà che nelle narrative della Sentenza del Tribunal di Pisa del dì 23. Febbraio 1824. si dica che il sig. Coltellini aveva

fatto rilevare non esser tenuto al pagamento della somma di cui si parla in questo luogo imperocchè dalle stesse narrative si rileva chiaramente che l' Attore nelle sue conclusioni erasi limitato unicamente ad insistere per l' alternativa condanna del sig. Toscanelli, e del sig. Coltellini nella somma delle Lire 2782. e soldi 11. e negl' interessi, e spese relative alla medesima, e nulla più, laonde a queste conclusioni doveva porsi mente a preferenza di quelle del Reo, sia per esser più conformi alle risultanze degli Atti, sia per essere il più valido mezzo di spiegare la intenzione dell' Attore nel caso che vi fosse rimasto dubbio, sia finalmente per l' Argomento a *contrario sensu* che ne somministra la *Leg. Solemus. 21. ff. de iudicis*, da cui la Glossa desume la regola, che ove vi sia dubbio tra il Reo, e l' Attore intorno a ciò che si è portato e trattato nel Giudizio debbasi credere all' Attore; *quando* (Ella dice) *dubium est inter reum et Actorem et tunc credetur Actori.*

6

Attesochè l' Articolo 697. del vegliante Regolamento di Procedura investe il caso in cui le spese ed i frutti decorsi nella pendenza della Lite costituiscano l' unico soggetto del ricorso in appello, per il che non si rende applicabile nella diversa fattispecie, in cui siasi devoluta in tutto, o in parte al Tribunal superiore la cognizione del merito della Causa ventilata nella precedente Istanza.

7

Attesochè la condanna del sig. Toscanelli nelle spese relative all' Incidente della prova Testimoniale era giustificata dalla inutilità di questo esperimento implicitamente riconosciuta dalle due Sentenze, cioè da quella di prima Istanza, e dall' altra di appello, per il che si rendeva manifesto doversi dal sig. Toscanelli sopportare le conseguenze del superfluo ed inopportuno tentativo a norma dell' Art. 708. del suddetto Regolamento.

Per questi Motivi

Dice in parte bene, ed in parte male appellato per parte del sig. Gaetano Coltellini dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Pisa dei 22. Giugno 1825. ad esso contraria e favorevoli ai sigg. Salomone De Montel ed Antonio Toscanelli, e perciò essersi la medesima dovuta confermare in parte, ed in parte revocare nel modo che appresso cioè; Poichè dice ben giudicato in quella parte, nella quale riserva al sig. De Montel le ragioni esperibili nel suo congruo Giudizio contro il sig. Coltellini per la somma delle Lire 1723. pretese per frutti delle somme dal sig. Coltellini percette per interesse del sig. De Montel e non pagate, ed in questa parte conferma la detta Sentenza; Ed all' opposto dice male giudicato, e perciò revoca la Sentenza medesima in quella parte che dichiara nulla la Sentenza di prima Istanza del dì 23. Febbraio 1821. nella parte nella quale assolvè il sig. Coltellini dalla refusione dei frutti decorsi dal dì 25. Giugno 1804. fino al giorno della mossa Lite sulla partita delli scudi 397. Lire 3. e soldi 11. ed in riparazione dichiara essere stata validamente ed efficacemente proferita in questa parte la detta Sentenza, e salvi

perciò dichiara a favore del sig. De Montel i rimedi ordinarii contro le surriferite dichiarazioni assolutorie di detta Sentenza de' 23. Febbraio 1824. da esperimentarsi ove di ragione.

E pronunziando sull' adesione all' appello fatto dal sig. Coltellini contro quella parte della Sentenza Rotale suddetta, con la quale fu assoluto il sig. Toscanelli dalle spese del Giudizio incidentale di domandata prova testimoniale, e nelle quali era stato condannato a favore del sig. Coltellini con la preindicata Sentenza di prima Istanza de 23. Febbrajo 1824., previa la dichiarazione dell' ammissibilità del detto appello del sig. Coltellini; dice bene appellato dal medesimo, mal giudicato colla detta Sentenza, ed in riparazione conferma in questa parte la Sentenza di prima Istanza del 23. Febbraio 1824. quale ordina che in tale rapporto sia eseguita secondo la sua forma e tenore.

E quanto alle spese dice, quanto al sig. De Montel, e Coltellini doversi confermare la Sentenza Ruotale per la sola metà delle spese di seconda Istanza, nelle quali il sig. Coltellini fu condannato a favore del sig. De Montel, e compensa fra essi le spese di questa terza Istanza; e quanto al sig. Toscanelli, ed il sig. Coltellini ferma stante la condanna di detto sig. Coltellini in tre quarte parti delle spese della Istanza Ruotale a favore del sig. Toscanelli condanna il medesimo a favore del sig. Coltellini nelle spese della presente terza Istanza da compensarsi per la rata proporzionale con le condanne tanto di prima che di seconda Istanza pronunziate per le spese contro il sig. Coltellini.

Così deciso dagl' Illmi signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini Francesco Gilles
Giov. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Praetensae Executionis diei 10. Julii 1826.

In Causa Rovai — Pagliai

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Gaetano Catelani

Argomento

L'esecuzione provvisoria senza cauzione, non ostante opposizione, e appello non si accorda quando non concorrono gli estremi stabiliti dalla Legge per concederla.

Sommario

1. 2. 3. 4. 5. *Una Sentenza non è meritevole dell' Esecuzione provvisoria se non concorre alcuna di quelle condizioni, che sono prescritte dall'Art.* 688. *del Regolamento di Procedura.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto di 16 Marzo 1819. fu revocata una disdetta di Colonia trasmessa dal sig. Valente Rovai ad Alessandro, ed altri Pagliai, e fu ancora revocata una Inibitoria, che il medesimo sig. Rovai aveva trasmessa agli stessi Pagliai per impedire la potatura della Vigna; Di più la detta Sentenza ordinò la sua Esecuzione provvisoriamente, e non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione.

Da questa Sentenza il sig. Rovai interpose appello e domandò alla R. Ruota e ottenne con Sentenza del dì 21. Marzo 1826 la sospensione dell'esecuzione provvisoria come sopra ordinata.

I Pagliai interposero appello da questa Sentenza della Ruota, e sostennero che l'esecuzione provvisoria doveva tenersi ferma, perchè ricorrevano i termini dell'urgenza perchè il sig. Rovai aveva accettata la Sentenza che l'ordinava, mentre aveva trasmessa posteriormente una nuova disdetta ai Pagliai. Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè nessuna delle condizioni prescritte dall'Art. 688. del Regolamento di Procedura si verificava per rendere meritevole della esecuzione provvisoria non ostante opposizione, e appello, e senza cauzione la Sentenza dei 16. Marzo 1819. dal Tribunale Collegiale di Pistoia proferita a favore di Alessandro, e Figli Pagliai, e contro Valente Rovai, giacchè alla dichiarata nullità della disdetta trasmessa dal Rovai alla famiglia Pagliai

non serviva di appoggio nè un documento non impugnato, ne una precedente Sentenza passata in cosa giudicata; che pure sono i titoli che permettono di pronunziare sulla domandata esecuzione provvisoria. 1

Attesochè non poteva neppure desumersi un titolo onde concedere la controversa esecuzione provvisoria dal soggetto delle domande rigettate con la Sentenza, mentre se si verificava la necessità di eseguire la Sentenza medesima, poteva essere a cio provveduto con la domanda della restrizione dell'appello al solo effetto devolutivo autorizzata dall' Artic. 145. ma non era per questo reflesso lecito l'accordare una esecuzione provvisoria per la quale non concorrevano gli estremi dalla Legge stabiliti per compartire l'esecuzione medesima. 2

Attesochè non poteva neppure pretendersi che dal Rovai fosse stata accettata la Sentenza dei 16. Marzo 1819. in quantoche rinnovasse quella disdetta, che intempestiva era stata dichiarata dalla detta Sentenza, e perciò non fosse al medesimo permesso di reclamare da veruna dichiarazione nella Sentenza medesima contenuta, giacchè la rinnovazione della disdetta fu dal Rovai fatta avanti la notificazione della Sentenza ad esso contraria, e con la protesta formale, e solenne, che con questa rinnovata disdetta non intendeva di pregiudicarsi al diritto di appellare dalla Sentenza ad esso contraria sempre che gli fosse notificata, onde questa protesta come escluse dall'atto della rinnovata disdetta ogni pretesa accettazione della Sentenza, così lasciò al Rovai il diritto di reclamare dalla esecuzione provvisoria contenuta nella Sentenza medesima.

Attesochè l'appellato Decreto Rotale dei 21. Marzo 1826. concesse l'inibitoria domandata „ivi„ senza pregiudizio delle respettive azioni, ed eccezioni alle parti competenti„ e così venne a preservare, quanto all' appello nel merito, i diritti delle parti respettive, onde pronunziando sulla esecuzione provvisoria non venne a pregiudicare sull'ammissibilita dell'appello nel merito, qualora il successivo contegno del Rovai potesse escludere l'ammissibilità dell'interposto appello nel merito, e perciò tanto più giusta compariva l'appellata ruotale pronunzia, subitochè era ristretta soltanto alla giustizia della concessa esecuzione provvisoria.

Attesochè a questo solo esame era richiamato il Supremo Consiglio, ed era perciò unicamente la concorrenza o no dei termini dalla Legge voluti per accordare l'esecuzione provvisoria, che doveva aversi in mira per terminare la regolarità della concessa inibitoria. 3

Attesochè in questa indagine si è dovuto riconoscere, che a riguardo della Sentenza dei 16. Marzo 1819. non aveva luogo veruno dagli estremi prescritti per proferire l'esecuzione provvisoria senza cauzione non ostante appello; 4

Attesochè l'insistenza nel sostenere l'esecuzione provvisoria era destituta di ogni ragionevole fondamento, di fronte in specie alla preservativa fatta dall'appellata Sentenza Ruotale.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte d'Alessandro, ed altri Pagliai contro il Decreto proferito dalla Ruota Civile di Firenze sotto di 21. Marzo 1826. ai medesimi Pagliai contrario, e favorevole respettivamente al sig. Valente Rovai, conferma perciò il Decreto suddetto, ed ordina quello eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna li appellanti nelle spese ancora della presente Istanza si giudiciali che stragiudiciali.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi Rel.
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LI.

R. RUOTA FIORENTINA

Volaterrana Indennizzationis diei 1. Aprilis 1826.

In Causa Buonamici	x	Risaliti
Proc. Mess. Rocco Del Piatta		Proc. Mess. Francesco Serragli

Argomento

Il privato, che si trova obbligato di abbandonare uno stabile per causa di provvedere alla pubblica utilità non ha diritto che alla indennizzazione del danno emergente, e non del lucro cessante.

Sommario

1. *Quando si tratta di provvedere alla pubblica utilità, il privato, che per questa causa è forzato ad abbandonare uno Stabile non ha altro diritto, che al restauro del danno emergente, e non del lucro cessante.*

2. *Quando non costa, che i Periti abbiano errato, deve attendersi il loro Giudizio.*

Storia della Causa

Il sig. Giovanni Buonamici avendo assunto in accollo la costruzione di una nuova strada per ordine del Governo che andava ad aprirsi nella città di Volterra, fu costretto ad acquistare in compra diverse case per essere demolite, e segnatamente anco una piccola Casa di Giovacchino Risaliti, nella stanza terrena della quale teneva aperta una Bettola.

Il prezzo di questa Casa dai periti giudicialmente eletti fu fatto ascendere a scudi 293. 2. e la Sentenza appellata del Tribunale di Volterra del dì 17. Gennaio 1816. lo aumentò sino a Scudi 319. 2. inquanto che non trovò giusta la detrazione, che avevan fatta i periti medesimi della somma di scudi 20. in ragione delle spese di Contratto, Gabella ec.

Dalla detta Sentenza reclamò il Risaliti, sostenendo che nella valutazione della Casa suddetta non avevano i periti, e con essi il Giudice tenuto a calcolo, come si doveva, il preteso lucro cessante, che si desumeva dall' essere egli costretto ad abbandonare il traffico, che ivi esercitava come bettoliere, e che di più doveva detrarsi dal prezzo un annata di spigionamento soltanto ogni ventennio, e non ogni decennio conforme era stato fatto, attesa la comoda situazione della Casa.

Il sig. Buonamici replicò sviluppando i motivi, che accompagnano anco in questo rapporto la Sentenza appellata, e di più rilevò, che ancò per le massime generali di ragione non doveva tenersi a calcolo il detto supposto lucro cessante ed insistè per la piena conferma della Sentenza appellata colla vittoria delle spese giudiciali, e stragiudiciali, e nei danni. La Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè prescindendo da quello che in fatto poteva osservarsi che, cioè nella valutazione, data dai Periti giudiciali al meschino tugurio dell'appellante Risaliti, essendo stata presa di mira l'annua pigione, che dal medesimo poteva ritirarsi, e con la proporzione rapporto alla piccola stanza terrena, ove esercitava il traffico di Osteria, di una rata corrispondente a quella delle altre stanze superiori, che costituivano la maggior parte dello Stabile, erasi venuto ad ottenere un più che esuberante compenso del magnificato suo lucro cessante. Era poi rimarcabile in diritto che a differenza del caso, in cui si tratti del comodo, ed utile particolare del Principe, quando si tratta d'altronde di provvedere alla pubblica utilità, il Privato, che per questa causa è obbligato ad abbandonare un suo stabile, non può vantare altro diritto, che al restauro del danno emergente, e non giammai del lucro cessante, come distinguendo stabilirono *Staiban. de interess. lib.* 1. *n.* 47. *De Luc. de Regalis. disc.* 65. *n.* 19. *et disc.* 71. *n.* 20. *et Disc.* 107. *n.* 7. *et disc.* 177. *n.* 14. *et disc.* 148. *n.* 38. *Crispo de Vuldeur obser.* 103 *n.* 62. *Paolut. dissert.* 88. *n.* 5. e con maggior precisione poi l'antica Ruota nella *Pisana refectionis damnorum* 26. 7. *D.* 1752. §. 20. *e segg. cor. Finetti*, e *Bizzarrini Relat. ec.*

Attesochè perciò che riguarda il Gravame supposto risentito dal Risaliti rapporto alla detrazione di un annata di canone per ogni decennio, come ei pretendeva, subitochè il processo non somministrava alcun dato di fatto, da cui potesse argumentarsi, che i Periti avessero errato in proposito era congruo, e giusto, che fosse tenuta ferma anche in questo rapporto la loro opinione, ed il relativo giudicato, tanto più riflettendo, che non pote-

vasi in questo particolare aver miglior giudizio di quelli, che nell' emettere il loro voto eran guidati dall'esperienza ed ispezione locale.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giovacchino Risaliti contro la Sentenza proferita dal Tribunale di Volterra sotto di 17. Gennaio 1826. nelle parti al medesimo contrarie, e favorevole respettivamente al signor Giovanni Buonamici; conferma perciò anco in dette parti la mentovata Sentenza, ed ordina quella eseguirsi secondo la di lei forma, e tenore, condanna infine l'appellante nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Gio. Andrea Grandi, e Baldassarre Bartalini Audd.

DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO

REVISIONE DI CAUSA

Florentina Vendition. Bon. diei 28. Julii 1826.

In Causa Baldi e Bagnesi e CC. di LL.

Proc. Mess. Rocco Del Piatta Proc. Mess. Cartegni Proc. Mess. Luigi Cavini

---

Argomento

La vendita di Beni vincolati a Fidecommisso accordata con Sovrano Rescritto, ed eseguita per mezzo del pubblico Incanto, in conseguenza di una Sentenza di scorporo dell' Antico Magistrato Supremo, è validamente fatta, e non può attaccarsi sul fondamento, che il prezzo non sia coerente al giusto valore.

Sommario

1. *L'argomento negativo perde ogni sua forza dirimpetto al fatto in contrario provato.*

2. *Più che le stime dei Periti, la concorrenza delle offerte ordinariamente serve a dare la vera idea del prezzo giusto delle cose.*

3. *Le vendite dei Beni fidecommissari in Toscana, di cui siasi per interesse dei creditori ottenuto lo scorporo si equiparano alle alienazioni coatte.*

4. *Nelle cause di scorpori dei beni fidecommissari era curator nato a Nascituri il Cancelliere del Magistrato Supremo; e quando la Sentenza di scorporo era emanata con preventiva citazione del medesimo, era valida, ed il di lui silenzio indicava la giustizia del prezzo.*

Storia della Causa

Andava debitore il sig. Marchese Francesco del già signor Marchese Ippolito Bagnesi del sig. Balì Ottaviano e fratelli De Medici della somma di scudi 3700., e frutti per altrettanti ricevuti a titolo di Cambio a fine di supplire alle spese occorse pei la promozione del suo fratello Giuliano al Vescovato di Chiusi, ed all' effetto di dimettere questa passività, ricorse nell'anno 1751. al Regio Trono, e domandò lo scorporo di alcuni beni consistenti in due poderi uno detto il Fosso o Ponte al Fosso, e l'altro detto Baccheretana posti nella Potesteria di Carmignano, ed in luogo detto Baccheretana, ossia nella parte più bassa della Pianura pistoiese, quali beni si trovavano sottoposti in conseguenza di precedenti surroghe al fidecommisso primogeniale indotto dal Senatore Giulio Bagnesi col suo Testamento de 19. Giugno 1635. rogato da Ser Graziadio Squdrini.

Le preci à tal effetto umiliate dal Marchese Francesco Bagnesi vennero risolute con favorevole Rescritto del dì 23. Giugno 1751., che previo lo scorporo dei detti beni dette facolta di vendere i medesimi per estinguere il suddetto debito, a condizione che l' alienazione si facesse previe le stime, e che la reintegrazione si facesse a scudi 100. all' anno in luoghi di Monte.

Siccome per altro il Marchese Bagnesi non si dava il pensiero di portare ad esecuzione il citato Rescritto, così gli stessi fratelli De Medici Creditori ne' 12. Settembre 1752. domandarono al Magistrato Supremo, che in ordine al riferito Rescritto fosse decretata la stima, subasta, e vendita dei Beni suddetti.

Nell' istesso dì 12. Settembre 1752. fu proferito Decreto, che ammesse sic, et in quantum la domanda dei fratelli De Medici, ed assegnò al Marchese Francesco Bagnesi un termine di giorni otto a dir contro volendo.

Nel successivo dì 26. fu proferito altro Decreto, che approvò Lorenzo Bianchini in Perito nominato dai fratelli De Medeci all' effetto di stimare i beni suddetti, assegnò al Marchese Bagnesi il termine di giorni otto ad avere nominato il suo Perito, colla dichiarazione che in caso di sua contumacia si sarebbe nominato ex officio, ed i beni si sarebbero esposti all' Incanto sulla stima che così ne venisse fatta.

Nel dì 15. Dicembre 1752. sopravvenne altro Decreto, che dietro il consenso prestato dalle parti nominò il Bianchini in Perito comune, e destinò le giornate per l'esecuzione della stima.

Ne' 29. Dicembre 1752. il Bianchini fece la sua Relazione, e per quanto tenesse naturalmente a calcolo le diminuzioni, alle quali si andava incontro nell'esperimento degli Incanti, pur nondimeno referì, che il prezzo dei beni di Biccheretana ascendeva a scudi 4100. al netto delle spese di Contratto, Gabella ec.

Pubblicata sotto dì 1. Maggio 1753. la stima del Bianchini ed approvata dipoi quella medesima stima con Decreto de' 29. del detto mese, furono i beni suddetti esposti sopra tale stima al pubblico Incanto, e non ostanti tutti gli sbassi ordinarii, ed arbitrarii, per cui dalla stima di scudi 4100. se ne ridusse il prezzo a scudi 3174. non trovarono Oblatore.

Rimasti i detti Beni invenduti sul prezzo ridotto a scudi 3174. attesi gli sbassi, si presentò un attendente nella persona del sig. Giuseppe Baldi, il quale si offerse di comprarli per scudi 2300.; ed a tutte sue spese di Gabella, Contratto ec. come resulta dalla Scrittura di offerta presentata dal Baldi al Magistrato sotto di 17. Gennaio 1754.

Il Magistrato veduta l'offerta volle assicurarsi della di lei giustizia, ed in questa veduta ricorse al compenso d'ordinare nuovi incanti sulla offerta medesima: Lo che fu fatto dal Magistrato col Decreto de' 25. Gennaio 1754; con cui fu pur dichiarato, che non trovandosi maggiore Oblatore ne' nuovi Incanti, i beni s'intendevano ora per allora liberati al sig. Baldi per la somma offerta di scudi 2300. a tutte sue spese di contratto, Gabella ec.

In esecuzione del qual Decreto ebbe luogo un primo incanto sull'offerta suddetta la mattina del dì 20. Gennaio 1754. altro Incanto ebbe luogo nella mattina del successivo dì; e nessun' Oblatore si presentò, per lo che i Beni rimasero liberati all'Offerente sig. Baldi per scudi 2300.

Quindi essendo stata domandata la formale approvazione della liberazione intervenne ancora al Giudizio de' 22. Aprile 1754. il Curatore ai nati minori, e nascituri, ed intervenne questo Curatore nella persona del Cancelliere Montordi il quale non lasciò di opporre diverse eccezioni a carico del Marchese Bagnesi, in quanto non gli sembrava bastantemente garantito il rinvestimento e respettiva reintegrazione.

Finalmente il Magistrato ne' 26. del detto mese di Aprile in contradittorio del Curatore Montordi, del marchese Bagnesi, e

dei fratelli De Medeci proferì a relazione dell' Auditore Venturini, e dopo il necessario esame la sua Sentenza, che approvò in modo definitivo, ed irretrattabile la liberazione, e vendita al Baldi per l' offerta somma di scudi 2300. e colle condizioni imposte dal Rescritto del 1751.

E ne' 27. dell' istesso mese d'Aprile 1754 in esecuzione della suddetta Sentenza e Rescritto e di tutti gli altri Atti accennati, si passò alla celebrazione del solenne Istrumento di vendita, e respettiva compra per i rogiti di detto Cancelliere Montordi fra detto sig. Baldi, ed uno dei Giudici del Magistrato Supremo deputato dalla citata Sentenza, quale fu l'Auditore Giovanni Meoli.

Dopo il passaggio che fecero come sopra i detti beni nel sig. Baldi andarono aumentando notabilmente di prezzo nel tratto successivo in conseguenza dei grandiosi lavori, che furono eseguiti nel distretto pistoiese dal Governo, dalle comunità, e dai particolari per ottener l'intento della deviazione delle acque, e del prosciugamento dei terreni infrigidi, e soggetti alle continue inondazioni, quali erano specialmente i beni di Bacoheretana, come dagli Atti ec.

Frattanto si giunse al 1802. ed in quell' epoca essendo mancato di vita Ippolito Bagnesi iuniore figlio del detto marchese Francesco, ed ultimo maschio della Famiglia, i beni da esso posseduti si divisero in tre parti, giacchè i Beni liberi passarono nella sig. Maddalena Albergotti di lui erede intestata; i beni soggetti ai fidecomissi dividui passarono nei sigg. Fossombroni, Carcherelli, e Nerli, ed i beni finalmente soggetti alla primogenitura Bagnesi suddetta passarono al conte Luigi del fu Alessandro Bellincini di Modena, che in contradittorio del Curatore ai nati minori, e nascituri chiamati a detta Primogenitura ne fece dichiarare aperta a suo favore la successione dal Magistrato Supremo con Sentenza del dì 13. Aprile 1802.

Dopo di che il detto marchese Luigi Bellencini avendo riscontrato che i Beni di Baccheretana erano rimasti soggetti al fidecommisso primogeniale suddetto entro la concorrenza di due surroghe che una del 1696. per scudi 333. 6. 13. 4., e l'altra del 1747. per scudi 3050. -- 6. 8., ed avendo altresì riscontrato, che questi beni si possedevano dai sigg. Dott. Anton Francesco, Giovacchino, e Giovan Piero fratelli Baldi nipoti del detto Giuseppe, ne' 9. Marzo 1803. presentò nel Tribunale di Pistoia la sua formal domanda diretta ad essere immesso in possesso dei Beni medesimi.

Nei 7. Agosto dell'anno successivo 1804 i sigg. fratelli Baldi, dopo aver richiamato il sig. conte Bellincini come estero alla prestazione della solita cauzione, e dopo che la causa era stata già rimessa al Magistrato Supremo per la sua Decisione, notificarono le molestie loro inferite come sopra alla Maddalena Albergotti erede beneficiata dell'ultimo gravato, e la intimarono ad assumere la loro difesa.

Ma la sig. Albergotti invece di assumere la difesa dei possessori sigg. Baldi, si unì con l'attore conte Bellincini Bagnesi, e di concerto con lui commesse all'Ingegnere Sgrilli nel 1805. di stimare, e referire quanto valer potevano i beni di Baccheretana venduti nel 1754.; alla qual commissione soddisfece il sig. Sgrilli colla sua relazione del dì 12. Giugno 1805. colla quale a difesa dei committenti referì, che il prezzo suddetto poteva calcolarsi in scudi 6636.

Ed all'appoggio di questa Perizia nel 16. Luglio successivo la sig. Albergotti comparve a domandare la nullità della compra fatta da Giuseppe Baldi nel 1754. come sopra, deducendo a sostegno di tal domada la irregolarità incorsa nella forma, e procedura prescritta dalle Leggi allora veglianti nelle alienazioni dei beni fideicommissi fatta per mezzo della pubblica subasta, e la lesione enormissima intervenuta nel Contratto.

In conseguenza di che vennero ad instaurarsi, ed a riunirsi avanti il Magistrato Supremo quei due Giudizii rimasti indecisi fino al tempo presente, e nei quali infra le altre cose, ed oltre l'esperimento della prova testimoniale i detti sigg. Attori domandarono ed ottennero l'elezione dei Periti nella veduta di verificare la pretesa lesione enorme, ed enormissima al tempo del celebrato Contratto, essendo stati nominati in primo il sig. Giuseppe Billi per la parte degli Attori ed il sig. Carlo Niccolò Biagini per la parte dei rei convenuti, e dipoi nella loro discordanza il sig. Marco Moretti in terzo Perito.

Compilato in tal guisa il Processo avanti il Magistrato Supremo, i sigg. Attori sostennero che la vendita sopra fatta al signor Baldi doveva dichiararsi nulla per diversi pretesi difetti di forma e domandarono dichiararsi la medesima enormissimamente lesiva, come latamente resulta dagli Atti.

All'opposto i rei convenuti impugnarono la nullità, e la lesione pretesa dagli Attori.

Nel conflitto delle parti il Magistrato Supremo colla sua Sentenza del dì 30. Settembre 1823. ritenne come valida la vendita e dichiarò non costare della lesione. Colla medesima Sentenza però

dichiarò tenuti i sigg. Baldi al pagamento de lla somma di scud 875. 5. 11. 9., e così della differenza fra il prezzo ridotto come sopra dalli sbassi or dinari ed arbitrari, qualora non fosse piaciuto ai medesimi sigg. Baldi di lasciare invece il possesso dei beni, con quel più che resul ta dalla citata Sentenza.

Qual suddetta Sentenza fu quindi confermata in appello dalla Ruota di Firenze sotto dì 28. Settembre 1824. avanti della quale fu portata in appello sì dall' una, che dall'altra delle parti giacchè, sì l'una che l'altra la sosteneva ingiusta quanto alle dichiarazioni, che gli erano contrarie.

I sigg. Baldi domandarono allora la revisione delle due dichiarazioni conformi, che gli obbligavano al pagamento della differenza del prezzo, e frutti.

Il Sovrano Rescritto del dì 21. Luglio 1825. accordò la revisione ai sigg. fratelli Baldi, e la negò ai suoi avversari nel seguente modo „ ivi „ Il Supremo Consiglio di Giustizia rivedute le „ Sentenze conformi del Magistrato Supremo del 30. Settembre „ 1823., e della Ruota Civile di Firenze de' 28. Settembre 1824. „ in quella parte che condannano il Canonico Giovacchino, Dott. „ Francesco, e Gio. Pietro fratelli Baldi di Pistoia ad aumentare „ in favore del conte Luigi Bagnesi, e Consorti di Lite per la „ somma di scudi 875. 5. 2. 9. il prezzo dei beni di cui si tratta „ e frutti, faccia quelle dichiarazioni che saranno della buona „ Giustizia verso tutte le parti nonostante ec., e nel rimanente „ agli ordini „. Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè il Supremo Consiglio non poteva richiamar la propostagli questione ai termini della Legge del 1551. conciosiachè lunga, costante, ed autorevole consuetudine già stabilita all' epoca stessa della controversa alienazione giudiziaria dei terreni di cui si tratta, pienamente derogato aveva alle disposizioni della citata Legge anche nel senso, e per l'effetto di ammetter validamente una terza offerta quantunque dopo tutti i così detti ribassi inutilmente tentati, e di aprire sopra di quella un ultimo e definitivo esperimento della pubblica asta.

Attesochè dato non era di dubitare della prosecuzione, e della costanza della suddetta consuetudine anche nei tempi posteriori all'epoca cui rimontavano gli Atti richiamati in disputa, talche anche l'osservanza del tempo posteriore stava a convalidare quella precedente e contemporaneamente agli Atti stessi.

Attesochè a fronte di una così fatta convenzione non potevan punto valutarsi le cose insegnate dal *Bonfin. nel suo voto* 49. *dal*

Num. 1. *al* 25.; poichè dall' aver quest'Autore omesso di annoverare tra i diversi espedienti onde provvedere al caso, in cui gli effetti subastati non avessero trovato compratore, quello di cui ora si parla e che praticato venne nel caso appunto del fidecommesso Bagnesi non è permesso il dedurne che ciò non fosse fin d'allora permesso e dai Tribunali adoprato; poichè il silenzio di un Autore, benchè rinomato, e distinto, non ne può somministrare, che un argumento negativo, il quale perde ogni sua forza dirimpetto al fatto in contrario evidentemente provato.

Attesochè constava che la consuetudine del Foro di cui si tratta, derogatoria alla citata Legge del 1551. non si limitava ai casi di vendite volontarie dei beni di natura indifferente, ma che si estendeva del pari alle vendite coatte, e che non erano da essa andati esenti neppure i beni fidecommissarii.

Attesochè non poteva evitarsi l'influsso della costante pratica dei Tribunali col ricorrere alle particolari circostanze della fattispecie, e col sostenere che questa offrisse il duplice concorso della natura privilegiata dei beni e della lesione del fidecommisso nella sesta quasichè venisse in questa situazione dei fatti a formarsi un caso misto, e non compreso nella categoria di quelli appartenenti alla consuetudine derogatoria della Legge del 1551 ma piuttosto analogo a quello che formò il tema della Decisione del sig. Auditore Simonelli nell' Aretina crediti del 1790. ed a quello della Decisione della Causa Bartoli e Filippi, Relatore il sig. Consigliere Niccolini, conciosiachè richiamata la questione a quest'aspetto il Supremo Consiglio ha osservato. Primo, che per costituire il giusto prezzo all' effetto di dimostrare la lesione della sesta, non poteva prendersi la stima del Bianchini benchè diminuita degli sbassi, per cui si era dalla somma di scudi 4100. ridotta a quello di scudi 3177. poichè non essendosi trovato compratore per questa somma, era cosa estremamente dubbiosa, e formava uno dei principali capi appunto della controversia il vedersi se in quel punto consistesse il giusto prezzo, e che anzi doveva in contrario supporsi, mentre più che le stime dei Periti, la concorrenza delle offerte ordinariamente serve a dare la vera idea del prezzo giusto delle cose, come ne insegnano gli Scrittori di pubblica economia, e gli stessi forensi concordemente. Secondo che il preconcetto detto del giusto prezzo d'onde partirsi per la lesione in disputa non poteva nemmeno desumersi dalla perizia Moretti, avvegnachè oltre il linguaggio dubitativo che questi adopra nell'annunziare le sue idee in quanto al valore

che i controversi fondi potevano avere più di 50. anni prima che ci vi accedesse, tutti i calcoli che si facevano intorno alla perizia Moretti divenivano inutili da poichè fondati essi erano sopra l'erroneo supposto, che questa nel suo più assoluto, e ristretto valore fosse di lire 19 229. mentre dall'ispezione della di lui relazione appariva che non oltrepassava lire 17,280. 4. 10. Vedasi la perizia del Moretti alla pag. 173. degli Atti per l'intiero. Terzo, Che in Conseguenza di queste resultanze di fatto rendevansi dal nostro caso straniere le sopracitate Decisioni, poichè, nella fattispecie dell'una, e dell'altra Decisione non si desiderava il dato da cui partirsi onde poter con fondamento disputar di lesione, cioè la cognizione del giusto prezzo, che in quel caso posto era fuori di ogni incertezza, ed ambiguità. Quarto finalmente che la Decisione del Supremo Consiglio nella Causa Bartoli, e Filippi rendevasi altresì per un altra ragione inapplicabile, mentre nel di lei caso la disputa verteva tra il Venditore, ed il Compratore aggiudicatario, e non già in faccia di un terzo aquirente, caso ben diverso dal primo, mentre ognun vede come nell' uno cadano molte ispezioni che tacciono nell'altro per il che sebbene nella parte esornativa della sud.letta Decisione si alleghino dell'autorità, e dei motivi che potrebbero essere ad ambedue i casi comuni, ciò non ostante sarebbe stato troppo pericoloso ed incongruo di adottare all'una la risoluzione presa nell'altro.

Attesochè non avendo quindi potuto il Supremo Consiglio non ritener come costante, e non controvertibile nella Toscana Giurisprudenza la massima che le vendite dei beni fidecommissari di cui siasi ottenuto per lo interesse dei Creditori scorporo per grazia del Principe si equiparano totalmente alle alienazioni ed alle distrazioni coatte, non poteva dubitarsi che non ne venisse per necessaria consegnenza, che nel presupposto stesso, che fosse costato del giusto prezzo non avrebbe potuto concedersi l'implorato rimedio per la lesione nella sesta, mentre questa più comunemente è riputata inattendibile ove si tratti dell' alienazione coatta, ed all' Asta pubblica eseguita a favore di un terzo *Donel. Lib. 21. Cap. 19 Braun. Cod. ad Leg. primam. §. Adversus. vendit. pignoris Oddo de Testit. par. 2. quaest. 53. N. 18.* 5

Attesochè le questioni che si promovevano a sostegno delle revocate Sentenze intorno alle nullità occorse negli Atti concernenti lo scorporo, e la vendita di cui parliamo, erano non solo straniere dalla indagine al Supremo Consiglio dal Rescritto di revisione commessa, ma prive ancora di plausibile fondamento.

Ed in fatti erano le suddette ispezioni da quello eliminate, e messe per così dire fuori di causa, mercechè i confini del nuovo esame apparivano ivi ristretti alla sola indagine della giustizia dell' aumento di prezzo nella somma di scudi 875. ai sigg. Baldi acquirenti ordinato, e prescritto farsi a favore dei sigg. Rappresentanti il fidecommisso Bagnesi .; ivi „ Il Supremo Consiglio di „ Giustizia rivedute le Sentenze conformi del Magistrato Supre- „ del 30. Settembre 1823., e della Ruota Civile di Firenze de' 28 „ Settembre 1824 in quella parte che condannano il Canonico Gio- „ vacchino, Dott. Francesco e Giovanni Pietro fratelli Baldi di Pi- „ stoia ad aumentare in favore del conte Luigi Bagnesi, e Consorti „ di Lite per la somma di scudi 875. 5. 2. 9. il prezzo dei beni „ di cui si tratta, e frutti, faccia quelle dichiarazioni che sa- „ ranno della buona giustizia verso tutte le parti non ostante ec. „ e nel rimanente. Agli ordini. „

Erano poi prive di ogni fondamento poichè lasciando di osservare, che è presumibile la esistenza del Curatore al fidecommisso ed ai successivi chiamati fin dal principio del Giudizio del 1754. poichè al tempo di cui si parla il Cancelliere del Magistrato Supremo era di officio di tali Curatele onerato, e così era il Curatore nato per tutte le Cause di simil natura, ad escludere ogni dubbio ed ogni contraria insistenza sopra quest' oggetto concorreva la circostanza di essere stato il Curatore suddetto opportunamente citato a dedurre, prima della seguita liberazione dei fondi, ogni e qualunque allegazione avesse egli reputato conveniente o giusta per lo interesse dei nascituri; che se il medesimo nella sua Scrittura a ciò relativa tacque relativamente al prezzo dei fondi alienati, ciò vorrebbe piuttosto dinotare la giustizia del prezzo stesso avuto riguardo alle circostanze di quel tempo, e non mai potrebbe servire a indicare la negligenza, o la collusione del Curatore stesso mentre ogni presunzione all' una e all' altra idea resiste finchè non sia evidentemente dimostrato il contrario; per il che ciò che si andava dicendo per lo interesse del fidecommisso interno, e per causa del suddetto silenzio non era che una viziosa petizione di principio, ed un supporre provato ciò che formava appunto della questione il subietto, e che invece era per tante ragioni eliminato, come di sopra è detto.

Per questi Motivi.

Pronunziando sulle istanze fatte per parte dei sigg. Canonico Giovacchino Dott. Antonio Francesco, e Giovan Pietro fratelli Baldi in sequela del Sovrano Benigno Rescritto di revisione del 21. Luglio 1825. dice esser costato, e costare

delle cause della revisione concessa ai medesimi sigg. fratelli Baldi col citato Rescritto delle due conformi dichiarazioni ad essi contrarie, e favorevoli respettivamente ai sigg. conte Luigi Bellencini Bagnesi, e LL. CC contenute nelle due conformi Sentenze proferite dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 30. Settembre 1823., e la seconda dalla Regia Ruota di prime appellazioni della stessa città sotto dì 28. Settembre 1824., revoca perciò quanto alle dette dichiarazioni le citate Sentenze ed in riparazione dichiara essersi dovuto, e doversi assolvere, come assolve i sigg. fratelli Baldi anco dal pagamento della somma di scudi 875 5. 2 e denari 9. pretese col titolo di supplemento del prezzo dei beni di che in atti, non menochè dal pagamento dei frutti correlativi, condannando, come condanna i medesimi sigg. Bellencini Bagnesi, e lite consorti nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri*

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina Praetensae Executionis diei 9. Augusti 1826.

In Causa Tiezzi e Coti

Proc. mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Giuseppe Lolli

Argomento

I beni che non appartengono al debitore non sono soggetti alle esecuzioni commesse dai Creditori, le quali sono nulli, ed inefficaci, quantunque ai Libri estimali siano gli stessi beni descritti in faccia del debitore.

Sommario

1. 2. *L'esecuzione commessa da un Creditore sopra beni, che sono del debitore è nulla, ed inefficace.*

3. *La descrizione all'estimo di uno stabile è una prova presuntiva di possesso, e di dominio di colui a favore del*

quale è la discrizione, che diviene inefficace subito che viene concludemente provato, che il possesso, e il dominio sono presso altra persona.

Storia della Causa

Il Dot. Giuseppe Goti andando creditore di Gio. Batista Becherini domandò di essere immesso in possesso di una Casa da lavoratore luogo detto la Pace, che appariva descritta in conto del Debitore ai libri estimali.

Con Sentenza del Tribunale di Arezzo de' 21. Luglio 1823. ottenne l'immissione in possesso. Per eseguirne la vendita fu eletto lo stimatore, e portatosi questo sulla faccia del luogo, i coniugi Tiezzi restarono sorpresi, che si stimasse un loro fondo.

Per provvedere al loro interesse comparve in Giudizio il Tiezzi e protestò, che il fondo apparteneva alla Moglie, domandando di essere liberato dalle molestie.

Il Tribunale di prima Istanza di Arezzo con Sentenza dei 17. Dicembre 1824. dichiarò potersi devenire alla vendita del Fondo come spettante al Becherini.

La Ruota di Arezzo credè dover eleggere un Perito per verificare, se il Fondo, che riteneva l'Antilia Granati era quello di cui si ordinava la vendita, e se costasse della descrizione ad estimo in faccia di essa pervenutole per divisa con Sorella, e se altro fondo fosse descritto in faccia al Becherini.

La perizia del Massetani de' 17. Maggio 1825. verificò, che il fondo perseguitato era quello, che proveniva dal Padre nelle due Sorelle Granati nel conto delle quali era vegliato fino all'anno 1824.; e fu in quest'epoca voltato in conto dell'Antilia. E verificò altresì, che un'altra descrizione di detto Fondo, o simile al esso vegliava in conto del Becherini.

D'altronde era certo, che tanto Antilia, quanto la Maria Caterina Granati possedevano in comune questo Stabile con altri fondi, che se gli divisero nel 1808., senza che la voltura fosse fatta in conto proprio dell'Antilia fino al 1824.

La Ruota di Arezzo ne 21. Giugno 1825. dichiarò come appresso „ ivi „ Dice bene appellato e mal giudicato dalla Sentenza „ proferita dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo li 17. Dicembre 1824. e revocando la Sentenza medesima in riparazione „ dichiara dovere il sig. Dott. Giuseppe Goti cessare l'incoata esecuzione contro lo stabile, di che si tratta appartenente alla „ donna Antilia Granati moglie di Orazio Antonio Tiezzi, e condanna lo stesso sig. Dott. Goti a favore del detto signor Tiezzi „ nelle spese del primo, e secondo Giudizio qui cumulativamente

„ liquidate in lire 124. non compresa la spedizione, e notificazio-
„ ne di questa sentenza, salvo, e riservato al sig. Dott. Goti sud-
„ detto di rivolgersi pella sua indennità contro chi altro, come
„ di ragione.

Il Goti appellò da questa Sentenza al Supremo Consiglio, il quale così decise.

MOTIVI

Attesochè nulla del tutto, e inefficace deve per regola riconoscersi quella esecuzione, la quale venga commessa da un Creditore sopra beni, che non già al suo Debitore, ma ad altri bensì si riconoscano appartenere con pieno diritto di proprietà, e di dominio *Rota Roman. cor. Celso. Dec.* 128. *N.* 6. 1

Attesochè per parte di Antonio Tiezzi venne pienamente conclusa la prova, mediante la copia certificata degli opportuni Documenti, che la Casa investita dal sig. Giuseppe Goti col mezzo degli Atti esecutivi, era di esclusiva proprietà della di lui Consorte Antilia Granati, e che perciò non costituiva porzione alcuna del Patrimonio di Gio. Batista Becherini contro del quale come preteso suo Debitore aveva il detto sig. Dottor Giuseppe Goti diretti gli atti d'esecuzione. 2

Attesochè invano il medesimo sig. Dott. Goti invocava a suo favore la circostanza che la Casa suddetta era stata ai pubblici libri dell'estimo descritta in faccia, e conto del nominato Gio. Batista Becherini deducendo da ciò, che il possesso di essa esisteva presso il medesimo; Poichè per quanto vedasi comunemente stabilito, che le fedi estimali pongono in essere una sufficente prova di possesso, e anche di dominio a riguardo di colui, che in essa è stato descritto, egli è per altro indubitato, che una tal prova è meramente, e semplicemente presuntiva, e in conseguenza non meritevole di alcuna valutazione, qualunque volta, come nel caso attuale rimane provato concludentemente, che il possesso di fatto e il dominio del fondo descrittto all'estimo in testa, e conto di una determinata Persona esiste presso altra persona diversa, come stabiliscono i riportati dal *Fierli nelle sue Teoriche part.* 4 *pag.* 73. 3

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Giuseppe Goti dalla Sentenza contro di esso, ed a favore di Orazio Antonio Tiezzi, come Marito, e legittimo Amministratore dell'Antilia Granati proferita dalla Regia Ruota di Arezzo sotto dì 21. *Giugno* 1825. *e bene con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dicharato, e perciò la medesima essersi*

dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte, ordinandone la piena esecuzione, secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Dott. Goti a favore di Orazio Antonio Tiezzi condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relat Consiglieri*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Admis. Position dici 17. Julii 1826.

In Causa Pennetti e Taddei e Del Conte

Proc. Mess. Bossini — Proc. Mess. Candido Grassi — Proc. Mess. Martelli

---

Argomento

Il Giuramento, che ha emesso il Creditore, per verificare il suo Credito nel Giudizio di Concordia, non può fare ostacolo all' ammissione delle posizioni specialmente quando sono le stesse posizioni riviste, e resecate dal Giudice.

Sommario

1. *Tutti quelli, che figurano nel Giudizio possono esser sottoposti allo esperimento delle posizioni.*

2. 3. 5. *I Creditori consenzienti nel Giudizio di concordia si riguardano uniti al debitore contro i Creditori dissenzienti.*

4. *Ai soli effetti Civili è permesso disputare nei Tribunali Civili sulla conferma, o rejezione delle proposte concordie, benchè siano attaccate di frode.*

6. *Ai soli effetti Civili può esaminarsi la frode, e la collusione senza bisogno di un coatto rinvio ai Tribunali Criminali.*

7. 8. *Il Giuramento, che nel Giudizio di Concordia ha emesso il Creditore per la verificazione del suo Credito non fa ostacolo all' ammissione delle posizioni.*

Storia della Causa

Nel Giudizio di Concordia da Giovanni Andrea Del Conte promosso avanti il Tribunale di Commercio di Firenze, piacque al signor Francesco Pennetti uno dei Creditori dissenzienti di chiamare a Causa due Creditori.

consenzienti Bartolommeo Taddei, e Ranieri Del Conte, e d'intimarli a rispondere ad una Cedola di posizioni.

Si opposero gl'Intimati solo perchè non avevano in Causa alcun interesse diretto.

Furono ciò non ostante le controverse posizioni ammesse dal Tribunale di Commercio con Sentenza proferita il dì 22. Luglio 1825.

Ma appellatosi il Del Conte, ed il Taddei da questa Sentenza alla Regia Ruota di Firenze, furono rigettate. Primo perchè alcune erano piuttosto interrogazioni, che posizioni. Secondo, perchè tutte erano dirette a provare la inesistenza di crediti giurati per veri da Ranieri Del Conte, e dal Taddei, e così ad illaqueare i rispondenti nello spergiuro; Terzo perche qualora il Pennetti avesse avuta ragione di sospettare della inesistenza dei detti Crediti, doveva adire la via Criminale.

Appellatosi il sig. Pennetti da questa Sentenza, il Supremo Consiglio esaminata la Causa, emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè a recedere dal principio di ragione che permette di sottoporre all'esperimento delle posizioni tutti quelli che figurano nel Giudizio, veruno è stato valutabile dei reflessi dai sigg. Bartolommeo Taddei, e Ranieri Del Conte proposti per dispensarsi dal rispondere alle posizioni nel Tribunale di Commercio esibite dal sig. Francesco Pennetti sotto dì 28. Giugno 1825. nel Giudizio di Confermazione di concordia presentata da Giovanni Andrea Del Conte, così era giusto che fossero le posizioni medesime dichiarate ammissibili, e fossero i sigg. Taddei, e Del Conte nei modi dalla Legge stabiliti, tenuti a rispondere. 1

Non sussisteva in fatti che i sigg. Taddei e Del Conte non potessero essere a questo legale esperimento sottoposti, inquantochè non avessero i medesimi alcun interesse nella Causa di confermazione di concordia che era stata promossa dal sig. Giovanni Andrea Del Conte, e che aveva incontrata l'opposizione del sig. Francesco Pennetti, poichè essendo certo che i sigg. Taddei, e Ranieri Del Conte avevano acceduto col loro consenso alla concordia proposta dal sig. Giovanni Andrea Del Conte erano perciò assieme col detto debitore divenuti parte nel Giudizio di confermazione di concordia, e l'opponente sig. Pennetti riguardarli poteva come suoi legittimi Contradittori nella guisa istessa che lo era il sig. Giovanni Andrea Del Conte, giacchè i Creditori consenzienti si uniscono per il fatto del prestato consenso al debitore per impegnare i Creditori dissenzienti ad accettare la concordia medesima, ed è percio che potè validamente il sig. Pennetti chiamare a Causa i sigg. Taddei, e Ranieri Del Conte, e quindi potè sottoporli all'esame per mezzo di posizioni nel Giudizio di concordia avendo essi quell'istesso interesse per la sua approvazione, che in senso contrario ha il sig. Pennetti per ottenere che non sia confermata. 2 3

Attesochè del pari irrilevante si riconosceva l'altra osservazione, che cioè ai termini degl'art. 11. e segg. della Legge del 15. Marzo 1782. su-

bito che si rimprovera alle concordie l'intervento della frode, non può la cognizione di questo addebito assumersi in via Civile, ma deve ai Tribunali Criminali riportarsi, talche avendo il sig. Pennetti opposto alla concordia del sig. Giovanni Andrea Del Conte rimproverando alla medesima l'intervento della frode, e del Dolo, non può questa verificazione farsi in via civile, e conseguentemente non debbono i sigg. Taddei, e Ranieri Del Conte essere richiamati a rispondere alle predette posizioni.

Di fatti inerendo allo spirito della detta Legge de' 15. Marzo 1782. ed alla Lettera delle sue diverse disposizioni, chiaro resulta che dalla detta Legge se furono comminate delle Pene afflittive a tutti coloro che avessero con frode data vita ad una concordia di Creditori, e furono designati i Tribunali Criminali per conoscere di queste frodi, e pronunziare la relativa condanna, non è meno vero che ai soli effetti civili fu permesso il disputare sulla conferma, e sulla reiezione delle proposte concordie, e quindi ne avviene che potendo anche la frode e la collusione impedire la conferma delle concordie ai soli effetti civili deva la prova di questi estremi potersi effettuare anche nei modi civili, e perciò le posizioni del sig. Pennetti proposte si rendano ammissibili nell'attuale Giudizio, mentre anche ai soli effetti civili può la collusione e la frode esaminarsi senza bisogno di un coatto rinvio ai Tribunali siccome ebbe luogo di avvenire il Supremo Consiglio determinando à questo proposito la giusta intelligenza della Legge de' 15. Marzo 1782. con la sua Decisione dei 21. Marzo 1826. nella *Causa Ambron, e Manzi*.

4

5

6

Attesochè non si rilevava per ultimo che avendo i sigg. Taddei, e Ranieri Del Conte verificato con giuramento il loro credito nel Giudizio di concordia, non dovevano i medesimi andar soggetti ad incorrere nello spergiuro qualora i fatti ai quali vengono richiamati a rispondere con giuramento mediante le posizioni fossero relativi alla verità di quel Credito che essi hanno con giuramento riconosciuto.

Mentre era chiara, e manifesta la replica che o questa osservazione si proponeva contro l'ammissione in genere delle posizioni, o contro l'ammissione in specie di quelle contenute nella cedola presentata in Atti dal signor Pennetti ne' 28. Giugno 1825. nel primo aspetto insussistente era l'osservazione inquantochè le posizioni possono riguardare dei fatti propri del rispondente, e che nulla attentino a quel giuramento, che il rispondente ha emesso sulla verità del proprio Credito, e perciò non sussiste che il prestato giuramento nella verificazione del Credito sia un ostacolo assoluto per l'ammissione delle posizioni alle quali debba rispondere un Creditore che abbia giurato nel giudizio di Concordia la verità del suo Credito.

7

E nel secondo aspetto rimaneva esclusa l'inammissibilità delle posizioni, mediante la visita che delle medesime ne fosse fatta, e che fu realmente nel caso attuale eseguita, giacchè con tal mezzo si poterono, e rimasero resecate tutte quelle che furono riconosciute potere operare una collu-

sione di giuramenti, e quindi praticando questo sistema che viene dalla Legge suggerito, fu luogo a concludere che venendo a cessare mediante la visita delle posizioni, anche il pericolo del contrasto dei giuramenti, mancava quel fatto, che qualora fosse esistito poteva essere d'ostacolo all'ammissione delle posizioni, ma che cessava subito che era tolto ogni possibile contrasto fra i giuramenti. 8

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte del sig. Francesco Pennetti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Prime appellazioni di Firenze il dì 29. Settembre 1825. al medesimo contraria, e respettivamente favorevole a' sigg. Bartolommeo Taddei, e Ranieri Del Conte, revoca perciò detta Sentenza in tutte le sue Parti, ed in riparazione ammette la Cedola di posizioni esibita nel Tribunale di Commercio di Firenze nei 28. Giugno 1825. dal sig. Francesco Pennetti, nel modo però che resulta dalla cedola istessa, ed in tal guisa conferma la Sentenza precedente proferita dal Regio Tribunale di Commercio li 22. Luglio 1825. quale ordina nel modo soprascritto eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; Condanna i menzionati sigg. Taddei, e Del Conte nelle spese Giudiciali tanto del Giudizio Ruotale che del presente di terza Istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles
Giov. Batista Brocchi *Relatore*
e Cav. Luigi Matteucci, *Consiglieri.*

DECISIONE LV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Separationis Bonor. diei 35 Januarii 1826.

In Causa Baraffael ne' Sanguinetti e Tarchi ne Ferretti

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Giuseppe Grassi

Argomento

La separazione del Patrimonio del debitore defonto da quello del suo Erede ha diritto il Creditore di domandarla, ed ottenerla a fine di conseguire il pagamento del suo Credito prelativamente ai Creditori dell' Erede dello stesso debitore, benchè anteriori.

Sommario

1. *Secondo le antiche Leggi Toscane si desumeva l' induzione dell' Ipoteca dall' obbligazione dei Beni.*

2. *Il Creditore ha diritto alla separazione dei Beni del suo debitore defonto da quelli del di lui figlio, ed Erede.*

3. 4. 5. *La separazione dei Beni del debtore defonto da quelli dell' Erede del medesimo opera l' effetto, che il Creditore del defonto sia pagoto prelativamente ai Creditori, benchè anteriori, dell' Erede dello stesso defonto.*

Storia della Causa

Per interesse della Chiara Baraffael ne' Sanguinetti fu domandato al Supremo Consiglio che fosse corretta, e riformata la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 1. Maggio 1824. colla quale in revoca, e correzione della precedente Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Gaetano Ferrati proferita dal Magistrato Supremo sotto di 5. Aprile 1823. disse, ed ordinò, che la signora Carlotta Tarchi Moglie di detto sig. Gaetano Ferrati per il suo Credito Dotale contro il Marito ascendente a scudi 355. frutti e spese, e dipendente dall' Apoca Matrimoniale dalla medesima celebrata, e stipulata con detto suo Marito sig. Gaetano Ferrati sotto dì 7. Aprile 1806. fosse collocata nel grado terzo della Sentenza medesima coll' Ipoteca di detto dì 7. Aprile 1806. e così anteriormente alla prefata sig. Chiara Baraffael nei Sanguinetti che per il di lei Credito ascendente a Lire 490. frutti, e spese, vanta l' ipoteca del dì 20. Aprile 1808. come dal privato Atto di detto giorno, ed anno detto di lei Credito giustificante appariva, con ordinare che la detta signora Chiara Baraffael nei Sanguinetti dovesse essere collocata tra i Creditori d' Ignazio Ferrati colla condanna del Patrimonio Ferrati nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anco del presente, e passato Giudizio, e degl' interessi da liquidarsi, e ciò perchè a detta signora Chiara Baraffael ne Sanguinetti per il detto di lei Credito, sebbene poste-

riore a quello di detta signora Carlotta Tarchi ne Ferrati competesse il benefizio della separazione del Patrimonio d'Ignazio Ferrati Padre di detto sig. Gaetano Ferrati Marito di detta sig. Carlotta Tarchi nei Ferrati suo Figlio il Podere venduto al sig. Marchese Amerigo Corsi, il di cui prezzo fu distribuito colla detta Sentenza Graduatoria del Magistrato Supremo del detto dì 5. Aprile 1823. conservato il detto Benefizio della separazione del Patrimonio da detta sig. Chiara Baraffael nei Sanguinetti mediante l'Iscrizione stata da essa presa in tempo utile all'Ufizio della Conservazione dell'Ipoteche di Firenze contro del fu sig. Ignazio Ferrati suo Debitore non obbligato per il Credito dotale della detta sig. Carlotta Tarchi nei Ferrati sotto dì 31. Gennaio 1809. e quindi ripetuta, e rinnuovata in quanto facesse di bisogno sotto di 29. Luglio 1817.

Mess. Giuseppe Grassi per interesse della suddetta sig. Carlotta Tarchi nei Ferrati si rimesse alla giustizia del Supremo Consiglio, il quale così decise.

Motivi

Attesochè il Credito per il quale agita la signora Chiara Baraffael nei Sanguinetti fu dal sig. Ezechia Tranquillo Vita Baraffael di lei Genitore sotto dì 20. Aprile 1808. contratto con il sig. Ignazio Ferrati Padre del sig. Giuliano Ferrati.

Attesochè il sig. Ignazio Ferrati non fu mai Debitore della Dote della signora Carlotta Tarchi Moglie del sig. Gaetano Ferrati costituita nel dì lei Matrimonio, in ordine all'Apoca Matrimoniale dei 7. Aprile 1806.

Attesochè il Credito del sig. Ezechia Tranquillo Vita Baraffael era Ipotecario coerentemente alla obbligazione dal signor Ignazio Ferrati assunta, ed alla disposizione delle Leggi di quel tempo, che dalla obbligazione dei Beni, che si legge nel Chirografo dei 20. Aprile 1808. desumevano l'induzione della Ipotèca sopra i Beni del Debitore. 1

Attesochè a tenore pure delle Leggi vigenti all'epoca del creato Credito, competeva al Creditore il benefizio della separazione del Patrimonio del Debitore Ignazio Ferrati da quello del di lui figlio, ed Erede Gaetano Ferrati. 2

Attesochè non mancò a questo Credito la Iscrizione Ipotecaria, che fu presa dal sig. Ezechia Tranquillo Vita Baraffael nei 31. Gennaio 1809. alla Conservazione delle Ipoteche di Firenze, onde conservare sempre più tutti quei privilegi e favori, che a questo Credito accordavano le Leggi sotto il regime delle quali era stato creato, e conseguentemente dal Creditore sig. Baraffael ed esso Defunto dalla di lui Erede signora Chiara Baraffael nei Sanguinetti si è potuto utilmente invocare il benefizio della separazione dei Patrimonii, onde essere sul Patrimonio del sig. Ignazio Ferrati sodisfatta prelativamente ai Creditori propri del sig. Gaetano Ferrati ancorchè di epoca ad essa materialmente anteriore, essendo questo il re-

sultato della separazione dei Patrimoni esperibile anche per i Crediti creati anteriormente alla introduzione in Toscana del sistema Ipotecario.

3 Attesochè il prezzo che si tratta di distribuire proviene da un fondo, che è stato fino alla morte nel possesso, e dominio del sig. Ignazio Ferrati, di cui è stato uno degli Eredi il sig. Gaetano Ferrati, cosicchè pur troppo è questo assegnamento separabile dal Patrimonio del Figlio sig. Gaetano Ferrati, e sulle Istanze dei Creditori propri del sig. Ignazio Ferrati merita di essere nel di lui Patrimonio riportato a comodo dei suoi Creditori.

4 Attesochè competendo alla sig. Chiara Baraffael il benefizio della separazione dei Patrimoni, da essa in questa Istanza soltanto domandato, viene ad ottenere il primo luogo fra i Creditori del sig. Ignazio Ferrati dopo gli altri due Creditori privilegiati dei quali è ordinata la collocazione dalla Sentenza Graduatoria proferita dal Magistrato Supremo nei 5. Aprile 1823.

5 Attesochè dalla Santenza predetta fu fatto diritto alla collocazione domandata dalla signora Chiara Baraffael ne Sanguinetti, e dalle dichiarazioni ad essa relative non è stato dalla detta signora Chiara Sanguinetti appellato onde non era permesso il supplire con nuove dichiarazioni.

Per questi Motivi.

Facendo diritto all' appello interposto per parte della sig. Chiara Baraffael nei Sanguinetti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 1. Maggio 1824. dice, e dichiara essersi competuto, e competersi ad essa signor Baraffael il Benefizio della separazione del Patrimonio del fu signora Ignazio Ferrati dal Patrimonio del signor Gaetano Ferrati Figlio del mentovato Ignazio Ferrati, e da detta sig. Sanguinetti dedotto con la sua Scrittura di Gravami dei 4. Agosto 1824. e conseguentemente dice che per la distribuzione del prezzo del podere luogo detto la Loggia posto nel comune di Sesto venduto al sig. Marchese Amerigo Corsi come proveniente il detto Podere dall' Eredità, e Patrimonio lasciato da detto sig. Ignazio Ferrati debitore di detta sig. Chiara Baraffael nei Sanguinetti della somma di Lire 490. in ordine al privato Atto del dì 20. Aprile 1808. e spese della sua collocazione comprese anche quelle per ottenere la presente dichiarazione liquidate in Lire 88. non compresa la notificazione, e da essa signora Baraffael nei Sanguinetti reclamata la medesima essersi dovuta, e doversi collocare siccome la colloca mediante il detto benefizio della separazione del Patrimonio fra i Creditori del sig. Ignazio Ferrati medesimo nel grado immediatamente successivo ai Creditori privilegiati esistenti nel primo, e secondo grado della Sentenza Graduatoria del Magistrato Supremo del dì 5. Aprile 1823. ed anteriormente a qualunque altro Creditore dichiarato con Sentenza della Regia Ruota del dì 1. Maggio 1824. a favore di detta sig. Carlotta Tarchi ritenute ferme in ogni altra parte le Sen-

tenze suddette del Magistrato Supremo del dì 5. Aprile 1823. e della Regia Ruota del dì 1. Maggio 1824. le quali dice doversi in tal forma correggere, e respettivamente revocare, e confermare, ed eseguire.

Così deciso dagl' Illmi signori
Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini Francesco Gilles
Giov. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE LVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis diei 23. Augusti 1826.

In Causa Casagli — e — Marranci

Proc. Mess. Girolamo Sacchetti — Proc. Mess. Guido Biadajoli

ARGOMENTO

La riunione delle questioni incidentali al merito della causa sono permesse ai Tribunali Ruotali, e solamente le questioni pregiudiciali si debbano risolvere prima, che si proceda alla decisione nel merito.

SOMMARIO

1. *Le Ruote possono ordinare con Decreto Interlocutorio la riunione degl' incidenti al merito.*

2. *La riunione degli incidenti al merito non reca gravame irreparabile alle parti.*

3. *Le questioni incidentali pregiudiciali debbono decidersi precedentemente al merito della Causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Intimato Luigi Marranci ad Istanza di Francesco Casagli a comparire avanti il Regio Tribunale di commercio di Firenze per sentirsi condannare anche con arresto personale a pagare la somma di Lire 156. resto di vino vendutogli per servizio della sua canova come resultava dal mandato de 27 Maggio 1821, comparve in atti, e sostenendo di non essere mercante, nè debitore della somma domandata, fece istanza di essere ammesso alla prova testimoniale per escludere la pretesa del sig. Casagli.

Fu aggiornata la Causa, e nel giorno della nuova chiamata, il Marraccini per mezzo del di lui Procuratore messer Guido Maria Biadaioli re-

nunziò alla domandata prova testimoniale, ed invece richiese la comparsa delle parti, il che venne accordato.

Comparse le Parti all' udienza ne resultò dalle risposte date dal Marranci, che egli aveva ricevuto il vino nel tempo in cui teneva aperta la canova, e che era debitore della somma domandata.

In sequela di ciò il Regio Tribunale di Commercio con Sentenza proferità sotto di 28. Ottobre 1825. condannò il detto Marranci a pagare la somma di Lire 156. frutti, e spese.

Appellò il Marranci da tal Sentenza avanti la R. Ruota di Firenze, e nel corso del Giudizio esibì una Cedola di Posizioni, alle quali doveva rispondere il sig. Francesco Casagli, posizioni che furono ammesse con Decreto del 23. Marzo 1826. previa la visita.

Le dette Posizioni essendo state credute non pertinenti a causa furono nella loro integrità resecate, ed allora fu che detto Marranci con Scrittura esibita sotto di 21. Aprile 1826. domandò di essere ammesso alla prova testimoniale per giustificare alcuni fatti da esso creduti facienti a causa.

Con successiva Scrittura del dì 22. dello stesso mese d'Aprile il Casagli si oppose alla prova Testimoniale. In seguito con altra Scrittura del dì 8. Maggio l' istesso Casagli domandò la riunione dell' incidente al merito, quale venne concessa con Decreto del 22. Maggio detto.

Appellò il Marranci da tal Decreto con Scrittura dei 2. Giugno 1826 proseguì l' appello, e dedusse i gravami consistenti nel supporre nullo il Decreto di riunione d' incidente al merito, perchè la prova testimoniale specialmente nelle cause commerciali era sempre ammissibile, e che la Regia Ruota non poteva riunire l'incidente al merito, sulle quali respettive l'istanze delle parti così decise il Supremo Consiglio.

MOTIVI

Attesochè non è proibito alle Ruote di prime appellazioni di potere riunire con Decreto interlocutorio la decisione degli incidenti avvenuti nel corso del Giudizio al merito della causa, che anzi viene appostamente accordata alle medesime la facoltà di procedere a tal riunione.

Attesochè un tal Decreto di riunione non arreca alle parti veruno gravame irreparabile; giacchè resta di regola preservato alle Ruote il diritto di separare la questione incidentale dalla Decisione nel merito della Causa, semprechè una tale separazione comparisca congrua, e conveniente.

Attesochè le autorità allegate dal soccombente in ordine alle quali si stabilisce non esser luogo alla riunione degli Incidenti col merito della Causa non sono applicabili al caso del quale si tratta, in cui la questione incidentale stata promossa per parte del sig. Marranci non toglie l' adito onde potere insieme conoscere dei meriti delle cause, ma unicamente sono proponibili qualora si tratti di quelle diverse questioni incidentali, che diconsi pregiudiciali, e che debbono perciò esser risolute precedentemente alla Decisione della Causa nel merito.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Luigi Marranci con Scrittura dei due Giugno 1826. dal Decreto della Regia Ruota di Firenze de' 23. Maggio 1826. e bene respettivamente con quello giudicato a favore del sig. Francesco Casagli, e percio detto Decreto conferma in tutte le sue parti, e condanna l'appellante a favore di detto appellato in tutte le spese giudiciali tanto del passato, che del presente Giudizio Incidentale.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani Rel. *Consigg.*

DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Legati diei 5. Aprilis 1826.

In Causa Naldini = Montelatici

Proc. Mess. Vincenzo Tuccini — Proc. Mess. Mandricardo Vettori

Argomento

Il valore in contanti delle provvisioni lasciate dal padre di famiglia per legato alle persone di servizio si stabilisce avuto riguardo all' uso, ed alla valutazione, che il testatore dava in vita ai diversi oggetti, che formano il Legato.

Sommario

1. 2. 3. 4. *Per stabilire il valore in numerario delle provvisioni lasciate per Legato dal padre di famiglia ai suoi servi si deve aver riguardo all' uso, ed alla valutazione data in vita del Testatore ai diversi elementi, che formano il subietto del Legato.*

5. *Nel Legato delle provvisioni alle persone di servizio non s' intende compresa l' abitazione, e le spese del medico, e medicine.*

Storia della Causa

Il sig. Benedetto Naldini col suo Testamento solenne consegnato ai rogiti del notaro sig. Dottor Giuseppe Seravalli li 28. Settembre 1813. ordinò a favore delle persone del suo servizio in Firenze, che si sarebbero trovate descritte ai Ruoli al tempo di sua morte il seguente legato „ ivi „ „ Item lascio a tutte le persone che saranno a Ruolo del mio servizio in „ Firenze tanto uomini che donne le respettive provvisioni con cui saranno

„ al mio ruolo in detto giorno, non tanto in contanti, che in generi, e com-
„ panatico, e voglio che godano delle respettive provvisioni loro, e ciasche-
„ duno di loro vita naturale durante, senza diritto d'accrescere fra loro, e
„ senz' obbligo di servire gli infrascritti miei signori Eredi, dichiarando pe-
„ rò, che in questo Legato non s' intendono comprese le persone dello
„ Scrittoio, ma solo la mia servitù, cioè le persone del mio servizio.

Fra le persone che erano state al servizio di detto sig. Testatore vi era l'Assunta Montelatici, la quale dopo averlo servito dal 1803. al 1808. aveva dovuto a tal epoca licenziarsi per motivo di salute.

Riflettendo pertanto il benefico Testatore che questa Donna che non era più nel 1803. epoca della confezione del suddetto Testamento, al suo servizio, che forse non lo sarebbe stata nemmeno all' epoca della sua morte, non avrebbe potuto perciò conseguire il Legato come sopra ordinato a favore delle persone, che in quella circostanza si fossero trovate descritte ai ruoli, volendo che la medesima avesse in quella vece un qualche altro soccorso, ordinò a di lei comodo e vantaggio il seguente Legato „ ivi „ Per „ ragione di Legato lascio all' Assunta Montelatici già stata altra Donna al „ mio servizio che per ragione di salute non ha potuto proseguire a servir- „ mi, lire 7. il mese per di lei vita naturale durante.

Dopo il lasso però di circa sei in sette anni dall'epoca del fatto Testamento nel 1819. tornò la medesima al servizio del Testatore sig. Benedetto Naldini, e fu descritta nei Ruoli del medesimo, nei quali pure trovossi all' epoca della di lui morte avvenuta ai 24. Gennaio 1821.

Gli eredi universali scritti nel Testamento del predetto signor Naldini furono i sigg. Ottavio, Vincenzo, e Antonio fratelli Naldini di lui Nipoti ex fratre.

Questi si diedero tosto il pensiero in esecuzione del precetto ingiuntogli dal Testatore di liquidare con tutti i legatarii tanto uomini, che donne il Legato suddivisato della provvisione, e rimase con reciproca soddisfazione stabilito doversi i generi e companatici liquidare in lire 42. per gli uomini, e in lire 35. per le donne, in guisa che a queste respettive somme aggiungendo il respettivo salario di contanti veniva ad ottenersi la valutazione a liquidazione della piena provvisione comprensiva dei generi, companatico, e salario di contanti.

Per sì fatto modo l'Assunta Montelatici che secondo i Ruoli avea lire 5. il mese di salario di contanti venne ad assicurare un Legato vitalizio di lire 40. il mese.

I ministri però dei signori Eredi Naldini incaricati della liquidazione del suddetto Legato incorsero in un equivoco rapporto alla detta Assunta Montelatici, giacchè trovando scritto nell' accennato Testamento a di lei favore l'altro Legato di lire sette il mese ordinato per l'opposto caso che non avesse essa potuto seguitare a servirlo, aggiunsero erroneamente anche la detta somma di lire sette, e la impostarono nei Ruoli delle persone pensio-

nate per la somma mensuale di lire 47. che essa ritirò per il corso di tredici mesi.

Accortisi però dopo questo non breve spazio di tempo i detti signori eredi Naldini per l'esame che per altri oggetti ebbe a fare del Testamento del signor Benedetto Naldini il Legale della loro famiglia dello sbaglio come sopra incorso dai loro ministri, si diedero cura di rendere avvisati di detto sbaglio la nominata legataria, e la invitarono alla riduzione del legato dalle lire 47. alla somma di lire 40. atteso il non esser dovuto l'altro legato delle lire sette scritto per l'opposto non verificato caso che essa non avesse potuto per i suoi incomodi di salute trovarsi al di lui servizio all'epoca della di lui morte.

Fu all'occasione di questo invito, che l'Assunta Montelatici si fece a domandare con sua Scrittura esibita negli atti del Magistrato li 25. Gennaio 1823. la tassazione dell'anzidetto legato della provvisione senza punto rammentare la liquidazione come sopra fatta, e ciò alla ragione di lire due, e soldi dieci il giorno, o in quella più vera somma che fosse trovata giusta dal Magistrato, dietro il parere di un perito tassatore, che essa nominò nella persona del sig. Luigi Rigacci, e al quale, infra le altre istruzioni, credè doversegli dar quella, che nella determinazione del Legato di che si tratta, dovesse valutarsi il medico, le medicine, l'abitazione ec.

Contro la suddetta domanda dedussero i signori eredi Naldini le due seguenti eccezioni. 1. Che essendo già stata fatta ed eseguita pacificamente la liquidazione del Legato della provvisione, non era luogo alla tassazione domandata, e per conseguenza nemmeno all'elezione dei Periti per eseguirla. 2. Che d'altronde sarebbe stata superflua nè avrebbe mai potuto portare ad una più pingue tassazione di quella amicabilmente concordata ed eseguita.

Così contestato, e ventilato il Giudizio avanti il Magistrato Supremo procedè esso sotto dì 23. Agosto 1823. ed emanare la sua Sentenza, con la quale rigettò l'istanza della perizia, e dichiarò doversi ritenere la già fatta liquidazione nella somma di lire 35. per i generi, e companatico e di Lire 5. per il salario di contanti, e così in tutto nella somma di lire 40.

Interposto per la parte della succumbente l'appello da detta Sentenza avanti la Ruota fu da questa ammessa con sua Sentenza revocatoria del dì 24. Aprile 1824. la perizia domandata dall'attrice, e rigettata dal Magistrato, e condannati i convenuti Eredi Naldini nelle spese di ambedue i Giudizi.

Trovandosi da questo giudicato aggravati i predetti sigg. Eredi Naldini, ne interposero appello avanti il Supremo Consiglio il quale giudicò come appresso.

MOTIVI

Attesochè nei casi di provvisioni lasciate dal padre di famiglia per titolo di Legato ai suoi domestici o servi per l'effetto di stabilirne il valore

in numerario debbasi prima di tutto aver riguardo all'uso ed alla valutazione data in vita del Testatore tanto ai diversi elementi, quanto alla totalità delle prestazioni che formano il subietto del Legato come ne insegna espressamente il Giureconsulto nella *Leg.* 22. *ff. de Alimentis et Cibariis Legati* dimodochè non debba ricorrersi come dallo stesso Testo si apprende, agli altri subalterni, e sussidiarii mezzi di stima se non che allora quando manchi la norma della volontà del Testatore risultante dal di lui fatto, e dal sistema da lui praticato in vita.

1

2

Attesochè nel concreto del caso non mancavano convincenti argomenti della di lui volontà dall' indicato fonte desunta, laonde dalle circostanze risultava che la valutazione del Legato nella somma di cui negli atti, e segnatamente nella Sentenza del Magistrato Supremo del dì 22. Agosto 1823. era conforme al solito praticarsi dal defonto lo che veniva anche confermato da quanto si era osservato verso gli altri collegatari della suddetta specie con loro piena acquiescenza.

3

Attesochè alla stessa resultanza portava anche il sistema pubblico e notorio solito praticarsi nelle famiglie di questa Città della stessa condizione di quella del Defonto.

4

Attesochè l'Attrice procedeva con un manifesto equivoco allorchè pretendeva, e ne formava un argomento per procedere all' elezione dei Periti, che nel suo legato fosse compresa l'abitazione, come pure le spese dei medici, e dei medicinali, mentre la natura del Legato, e l' espressioni colle quali fu dal Testatore concepito non si estendevano a questi oggetti, e lungi dal costituirlo un Legato di alimenti propriamente detto, lo dimostravano un semplice Legato di provvisione, di cui erano stati con precisione indicati dal Testatore stesso gli elementi come consta dagli atti, laonde anzichè ricorrere nel caso il disposto della *Leg.* 6. vi concorreva invece quello della *Leg.* 7. e della *Leg.* 21. *ff. del titolo sopracitato.*

5

Attesochè il vedersi se all' attrice oltre le mensuali lire 40. a titolo di provvisione competessero anche le lire sette di cui ella fu nel Testamento del defonto nominatamente onorata non era un ispezione confacente all' attual Giudizio, che solo si riduceva al vedersi se fosse o no ammissibile la richiesta perizia.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei signori Ottaviano, Vincenzo, e Antonio fratelli Naldini dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del dì 24. *Aprile* 1824. *proferita a favore dell'Assunta Montelatici, e contro respettivamente i nominati i sigg. fratelli Naldini, revocatoria di quella proferita fra dette parti dal Magistrato Supremo di Firenze li* 22. *Agosto* 1823. *dice conseguentemente doversi revocare siccome revoca la suddetta Sentenza Ruotale del dì* 24. *Aprile* 1824. *e respettivamente confermare quella del predetto Magistrato Supremo del dì* 22. *Agosto* 1823. *siccome la conferma in tutte*

re sue parti, e condanna la nominata Assunta Montelatici nelle spese tanto della presente che della precedente istanza avanti la Ruota.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci Rel. *Consiglieri*

DECISIONE LVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Praetens Competentiae diei 13. *Maii* 1826.

IN CAUSA MAGHERI E MAZZETTI E MIGLIORATI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Carlo Franceschini

---

ARGOMENTO

L'appello dalla Sentenza indotta dalla Legge per la dedotta perenzione se viene susseguito dall'appellante, e dall'appellato, resta validamente contestato il Giudizio, nè può l'appellante recedere dall'appello medesimo.

SOMMARIO

1. *L'appello interposto dalla Sentenza finta, o sia indotta dalla Legge per un effetto della dedotta perenzione, se viene susseguito tanto dall'Appellante, che dall'Appellato non possono le parti recedere dal quasi contratto giudiciale indotto dall'introdotto, e seguitato Giudizio d'Appello.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. fratelli Migliorati figli del sig. Giuseppe Migliorati fino del dì 26. Maggio 1821. comparvero negli Atti del Tribunale di Prato, e dopo avere esposto, che la loro defunta madre aveva portata in dote la somma di sc. 1900. circa; che il padre loro su persistè era decaduto dal vantaggio dell'usufrutto perchè non si trovava altrimenti in stato per la sua povertà di somministrare gli alimenti ai figli; e che di più nel di lui patrimonio non rimanevano assegnamenti, dal ritratto dei quali conseguire la restituzione della dote suddetta, domandarono dichiararsi il credito nella somma sopraindicata, condannarsi il loro padre al pagamento, ossia restituzione della Dote, et immettersi contemporaneamente nel possesso di diversi beni di suolo provenienti dal detto loro Padre, e posseduti dai signori Domenico Magheri, Lorenzo Martelli e Lorenzo Mazzetti.

I terzi possessori intimati in questa guisa chiamarono alla loro rileva-

zione i sigg. Giovan Batista Bastogi, e Sebastiano Paoli compratori posteriori.

Instaurato così il Giudizio i sigg. Migliorati attori principali aumentarono le loro domande, poichè con scrittura de' 30. Novembre 1822. estesero il preteso credito dotale fino alla somma di scudi 2300. circa, contro della quale Scrittura d'aumento di domanda vennero opposte diverse eccezioni.

In seguito il sig. Magheri con Scrittura esibita li 23. Gennaio 1823. nel Tribunale di Prato, inerendo al disposto del Regolamento di Procedura Civile dichiarò ai sigg. Migliorati che la perenzione dell' Istanza era incorsa, e che intendeva di profittare del diritto conferitogli dalla Legge.

I sigg. Migliorati convenendo, che la perenzione era incorsa si appellarono davanti la Ruota da quella Sentenza finta che li affliggeva al pari della Sentenza vera proseguirono l' appello, e dedussero i Gravami con la riproduzione degli atti.

Contestatosi il Giudizio d'appello gli stessi sigg. Migliorati promossero fino del 9. Agosto 1825. un istanza incidentale diretta ad ottenere che la loro Causa contro i Magheri, Mazzetti, e Martelli venisse separata dalle Cause di rilevazione come sopra introdotte in prima istanza, e riproposte al Giudizio d'appello avanti la Ruota, ed essendosi i Rei Convenuti opposti ad una tale separazione i Migliorati domandarono che la Ruota riunisse l'Incidente suddetto al merito della Causa, facendo istanza in seguito con altra separata Scrittura che la Ruota si dichiarasse incompetente a conoscere della Causa in quanto che la perenzione dedotta in prima istanza non fosse realmente avvenuta. E la Regia Ruota valutando le ragioni dalle parti dedotte così decise.

Motivi

Attesochè i sigg. Migliorati in seguito di una protesta di perenzione fatta a loro carico da alcuno dei Rei convenuti, ed attualmente appellati, negli atti di prima Istanza riconobbero come incorsa la perenzione medesima, e fino del dì 3. Febbraio 1823. interposero appello dalla Sentenza finta ossia indotta dalla Legge per un effetto della dedotta perenzione, ed il loro appello ebbe espressamente per oggetto di portare alla cognizione, e decisione dei secondi Giudici il merito principale della lite.

Attesochè l'atto di detto appello venne dipoi susseguito da tutti gli atti ulteriori prescritti dalla Procedura non tanto per parte degli appellanti, quanto per parte degli appellati, ed in forza dei quali venne a prender vita davanti la Ruota la contestazione sul merito principale della Causa.

Attesochè in questo stato di cose non possono gli appellanti stessi per resilire dal quasi contratto giudiciale indotto dalla spontanea introduzione del Giudizio d'appello, e dalla correlativa contestazione della Lite per parte degli appellati sul supposto che in realtà la perenzione non fosse incorsa, allorchè fu allegata, e protestata come sopra in prima istanza, giacchè un tal supposto non proposto, e non deciso in prima istanza diviene impro-

possibile davanti la Ruota la quale forse avrebbe potuto sospendere la decisione della Causa su il merito se fosse costato che davanti il primo Giudice si esaminava se giusta o ingiusta era la protesta di perenzione.

Per questi Motivi

Pronunziando prima di tutto sulla questione pregiudiciale d'incompetenza proposta per parte degli appellanti sigg. Migliorati colla loro Scrittura esibita in atti sotto di 10. Marzo 1826. dichiara non essere costato nè costare dell'incompetenza nella Regia Ruota a conoscere, e decidere come sarà di ragione nel merito della Causa, della quale si tratta introdotta, e contestata come in atti in seguito dell'Appello interposto dai detti sigg. Migliorati, e come parimente in atti, ed a conoscere altresì, e decidere come sia di ragione d'ogni, e qualunque incidente, ed emergente alla detta Causa relativo, e condanna detti sigg. Migliorati nelle spese occorse per la presente dichiarazione.

Così pronunziato, e deciso dagli Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Luigi Bombicci Rel., e Baldassarre Bartalini Audd.

DECISIONE LIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Peritiae diei 24. Aprilis 1826.

IN CAUSA FRANCHETTI e BIOTTI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Antonio Cartegni

ARGOMENTO

La perizia contro la quale non viene dedotta alcuna speciale giustificazione, deve credersi regolare, e retta, specialmente quando i Periti danno discarico della esecuzione della commissione stata loro affidata per cui deve seguitarsi il loro giudizio.

SOMMARIO

1. *Quando i Periti danno discarico della esecuzione della commissione stata loro affidata deve credersi regolare, e retta la loro operazione, e deve seguitarsi il loro giudizio.*

2. *Quegli che abita una casa, se non si oppone alle domande del Proprietario di restaurarla si assoggetta alle conseguenze di cangiamento di stato della medesima causato dal Muratore, o altri manifattori.*

La Regia Ruota Civile di Pisa con Sentenza interlocutoria del dì 25. Giugno 1825. dichiarò „ doversi rigettare conforme rigetta la domanda di perizia stata fatta dalla sig. Maria Niotti appellante, con sua Scrittura del di 8. Giugno 1825., e la medesima condanna nelle spese di questo incidente.

Si appellò la sig. Niotti ne 18. Luglio, e ne 30. Luglio 1825. proseguì l' appello al Supremo Consiglio, d'avanti al quale si contestò il Giudizio.

L' Appellante riproponendo le eccezioni già date con sua Scrittura de' 26. Giugno 1823. alla perizia giudiciale de' 19. dello stesso mese nel Giudizio di prima Istanza ventilato in Livorno sostenne, che era necessario, e conveniente, che gli fosse accordata la nuova perizia richiesta nella Causa che si agitava.

Per parte del sig. Franchetti fu replicato, che l' eccezioni date in atti nel 1825. contro la perizia Giudiciale, non tendevano in sostanza a contradire i fatti, ma queste eccezioni, e la prova testimoniale tentata andavano a escludere ogni pretensione della sig. Niotti. Il Supremo Consiglio esaminata la Causa emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè i reclami, che sono stati dedotti per parte della sig. Maria Niotti vedova Costacchi contro la relazione dei sigg. Periti ingegneri Gaspero Pampaloni, Riccardo Colacchioni, e Giovanni Pacini non compariscono avvalorati da alcuna speciale giustificazione che possa reputarsi sufficente a dimostrare gl' errori che vengono rimproverati alla loro operazione.

Attesochè all' incontro il discarico che essi danno della esecuzione della commissione stata loro affidata persuade oppostamente la regolarità, e rettitudine della loro operazione, di modo che in queste circostanze anzi che farsi luogo a decretare una nuova perizia, dovevasi in vece seguitare il Giudizio dei primi Periti coerentemente alle massime stabilite in proposito dalla nostra antica Ruota nella *Florentina contributionis del* 18. *Agosto* 1757. *avanti Montordi* §§.

Adottando nel rimanente i motivi della Sentenza appellata.

Dice male appellato per parte della sig. Maria Niotti vedova Costacchi, e ben giudicato dalla Ruota di prime Appellazioni di Pisa con la Sentenza incidentale del dì 25. *Giugno* 1825., *e previa la piena conferma della Sentenza medesima, ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e*

condanna la sig. Niotti a favore del sig. Raimondo Franchetti nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi,
e Luigi Matani *Relatore*, *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Ruota di Pisa stati adottati dal Supremo Consiglio.

Considerando che mentre formava il soggetto di una impegnosa contestazione avanti i primi Giudici fra il sig. Raimondo Franchetti, e la sig. Maria Niotti vedova Costacchi lo stato del primo piano della Casa dalla medesima abitato precedentemente all' acquisto fattone per parte di detto sig. Franchetti questi domandò, e con Decreto del dì 8. *Agosto* 1823 *ottenne di poter restaurare, e ridurre in buona, e decente forma il piano medesimo lo che di fatto eseguì come consta dalle prodotte giustificazioni.*

Considerando che la sig. Niotti citata a tale effetto non si oppose alle domanda del sig. Franchetti ed in tal guisa si assoggettò alle conseguenze del cangiamento di stato di detto piano causate dal Muratore, Fabbro, Legnaiolo, Tintore vetraio, e Pittore che vi hanno avuto luogo, e da lavori in specie fatti al camminetto di marmo esistente nel salotto.

Considerando in conseguenza di tutto ciò che la perizia dimandata in limine ferende Sententie dalla sig. Niotti e diretta ad ottenere una più esatta verificazione dello stato di quel primo piano all'epoca in cui ella lo lasciò trovava un ostacolo invincibile per la sua esecuzione nel seguito cangiagiamento dello stato medesimo ostacolo che è pure imputabile alla sig. Niotti donde ne seguiva, che inutile, e frustraneo sarebbe stato l' ammettere ed ordinare quella perizia.

DECISIONE LX.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. seu Sarteanen. Reiudicatae diei 9. Settembris 1826.

IN CAUSA PAPARONI E VANNUCCI ADIMARI

Proc. Mess. Antonio Bichi Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

ARGOMENTO

Da due conformi Sentenze, che formano la vera cosa giudicata non era permesso dalle antiche Leggi Toscane appellare.

SOMMARIO

1. 2. 4. 5. *Secondo le antiche Leggi Toscane non poteva proporsi rimedio alcuno ordinario contro due conformi Sentenze, le quali facevano la vera cosa giudicata.*

3. *Le Leggi posteriori non si attendono per la risoluzione dei casi anteriori alla loro promulgazione.*

6. *Le Leggi di Procedura operano all' istante della loro emanazione per determinare il sistema da adottarsi nell'esercizio delle azioni, e diritti, ma non per distruggerne la sostanza, ed essenza.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Roberto Vannucci Adimari prima di esser sottoposto introdusse un Giudizio contro il sig. Martino Paparoni reclamando dal medesimo un capitale sottoposto a Fidecommisso indotto dal Prete Giulio Cesare Sesti; dopo contestata la lite fu il sig. Vannucci sottoposto. Il sig. Paparoni citò allora in Causa il dì lui Curatore, questo restò contumace. Il Tribunale di Sarteano pronunziò sotto dì 27. Maggio 1805. la sua Sentenza che fu contraria al sig. Vannucci.

La Sentenza fu notificata al Curatore del signor Vannucci. Questo se ne appellò alla Ruota di Siena, e dopo una virile difesa fu dalla Ruota ne' 20. Luglio 1807. confermata la Sentenza del Potestà di Sarteano. Dopo una acquiescensa di 18. anni, il sig. Antonio Vannucci Adimari interpose appello dalle Sentenze conformi del Potestà di Sarteano, e dalla Ruota di Siena per il capo della nullità, e dell' ingiustizia. Il sig. Paparoni domandò alla Ruota di Siena che questo appello fosse rigettato. La Ruota di Siena nel dì 11. Aprile 1820. rigettò l' appello interposto dal sig. Vannucci contro la Sentenza di Sarteano tanto per il capo

dell' ingiustizia, quanto per il capo della nullità e rigettò l'appello interposto dalla Sentenza della Ruota del 20. Luglio 1807. per la ingiustizia, e lo ritenne per il capo della nullità. Ambe le parti appellarono da questa Sentenza, nelle parti che respettivamente loro gravavano, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè coerentemente al disposto delle antiche Leggi Toscane, e segnatamente della Riforma del 1777. non poteva efficacemente proporsi rimedio alcuno ordinario contro due conformi Sentenze, le quali constituivano la vera, e propria cosa giudicata in forza della quale veniva a radicarsi a favore del Vinoitore un diritto quesito, certo, ed incommutabile. 1

Attesochè dalla censura di dette Leggi dovevano necessariamente restare influite le due Sentenze conformi proferite, la prima dal Tribunale di Sarteano sotto di 27. Maggio 1805., e la seconda dalla Ruota di Siena nel 20. Luglio 1807. a favore del sig. Martino Paparoni, mentre essendo tuttora in vigore all'epoca della emanazione di dette Sentenze le Leggi suddivisate, doveva di queste, e non delle successive in progresso emanate, attendersi la disposizione, non dovendo le Leggi posteriori attendersi per 2 la risoluzione dei casi anteriori alla loro promulgazione, uniformemente alla regola desunta dal Testo nella Legge 7. Cod. de 3 Legibus „ ivi „ Leges, et costitutiones futuris certum est dare „ formam Negotiis, non ad facta perenta revocari. „

Attesochè questa regola doveva senza dubbio incontrare la sua piena applicazione al caso attuale, in cui qualora fosse stato dichiarato ammissibile l'appello interposto dal sig. Vannucci Adimari contro le due precedenti Sentenze aventi già fatto passaggio in cosa giudicata, si sarebbe con ciò venuto a distruggere il diritto oramai radicato, e quesito in ordine a detta cosa giudicata a favore del sig. Paparoni nel qual caso non vi è chi non sap- 4 pia che le Leggi successive non possano in guisa veruna spiegare la loro influenza sopra il passato paralizzando i diritti a favore di altri irretrattabilmente quesiti *Tesoro del Foro Toscano Tom.* 6. *Dec.* 56. *N.* 2. 5

Attesochè queste massime non potevano incontrare opposizione plausibile in veduta delle circostanze che trattandosi attualmente di questione relativa al rimedio dell' appello subordinato alle Leggi della Procedura dovessero attendersi non già le Leggi passate, ma oppostamente le Leggi attuali, dietro il principio talvolta stabilito, che le Leggi relative alla Procedura sono operative all'istante della loro emanazione anche all'effetto di regolare

i diritti, e le azioni anteriormente acquistate, poichè questo principio non deve apprendersi se non che nell'aspetto di determinare il sistema, ed il modo da adottarsi nell'esercizio ed esecuzione di dette azioni e diritti, ma non già all'incontro al diverso odiosissimo effetto di distruggere la sostanza, ed essenza di un diritto già precedentemente quesito.

6

Per questi Motivi.

Dice dichiarò e deliberò male essere stato appellato per parte del sig. Antonio Vannucci Adimari contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Siena sotto di 11. Aprile 1820. nella parte, che dichiara inammissibile l'appello tanto per il capo della nullità, quanto per il capo della ingiustizia contro la Sentenza del sig. Potestà di Sarteano de' 27. Maggio 1805. e quello interposto per il capo dell' ingiustizia, contro la Sentenza della Ruota di Siena de' 20. Luglio 1807., bene con detta Sentenza giudicato nelle parti da detto sig. Vannucci Adimari appellate, e perciò in detta parte appellata dal sig. Vannucci essersi dovuta, e doversi la detta Sentenza confermare, siccome con la presente Sentenza in dette parti la confermò, e conferma, e per confermata vuole, che si abbia.

Ed all' incontro disse, dichiarò e decretò bene essere stato per parte del sig. Martino Paparoni con Scrittura del dì 5. Settembre 1825. aderito all' appello da detta Sentenza della Ruota di Siena del dì 11. Aprile 1820. interposto dal signor Antonio Vannucci Adimari, contro la Sentenza della Ruota di Siena de' 20 Luglio 1827 nella parte che lo ammette l'appello medesimo per il capo della nullità, male con detta Sentenza in detta parte essere stato giudicato, quella perciò essersi dovuta e doversi in detta parte revocare, siccome la revoca, e in riparazione dichiara inammissibile anche per il capo della nullità l'appello interposto da detto sig. Vannucci con la detta Scrittura del dì 22. Febbraio 1820. dalla Sentenza proferita dalla Ruota di Siena dei 20. Luglio 1807. e condanna detto sig. Antonio Vannucci Adimari nelle spese giudiciali e stragiudiciali anche di questo Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,

Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri*

DECISIONE LXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Reiection. Appellat. diei 2. Januarii 1826.

In Causa Tamburini e Zamberoni

Proc. Mess. Antonio Torrigiani — Proc. Mess. Guido Biadajoli

Argomento

Le Sentenze Ruotali per quanto contengano l'esecuzione personale non sono appellabili al Supremo Consiglio quando confermano quelle state proferite dai Tribunali di Prima Istanza.

Sommario

1. *Quando il merito della Causa nel Giudizio d'appello alla Ruota è stato limitato ad una somma di Lire 53. non può dalla Sentenza Ruotale appellarsi al Supremo Consiglio.*

2. *L'esecuzione personale contenuta nella Sentenza Ruotale confermatoria di quella di prima Istanza non somministra titolo di appellare al Supremo Consiglio attesa la conformita di due Sentenze.*

3. *Quando l'appello è inammissibile il Supremo Consiglio non può conoscere della giustizia dell'appellata Sentenza.*

Storia della Causa

Il Difensore del sig. Tamburini espose al Consiglio, che il sig. Luigi Zamberoni si era appellato da una Sentenza proferita contro di esso dalla R. Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze, ed a favore di esso Tamburini sotto de' 19. Luglio anno decorso, pienamente confermatoria di quella contro il medesimo proferita dal Regio Tribunale di Commercio sotto dei 10. Dicembre 1824.

Che quest'appello era inammissibile, e doveva rigettarsi con la condanna dell'avversario in tutte le spese. Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè il merito della Causa decisa con la Sentenza della Regia Ruota Civile di Prime appellazioni di Firenze sotto di 19. Luglio 1825. confermando la precedente Sentenza del Tribunale di Commercio dei 10. Dicembre 1824. non eccedeva per la domanda dell'Attore, la somma di Lire 163. e soldi 10. ed in appello fu dal Reo convenuto limitata a lire 53 soldi 6. e den. 8. con essere stata questa dichiarazione accettata dall'attore

1 medesimo, onde la surriferita Sentenza ruotale era inappellabile a forma del preciso disposto dell' articolo 2. della Notificazione dei 23. Febbraio 1818.

Attesoche neppure l'esecuzione personale io detta Seotenza Ruotale coοtenuta poteva sommioistrar titolo all' appello dal sig. Luigi Zamberoni interposto, giacchè relativameote a questa misura esecutiva esistevano le due Sentenze conformi avendo la Sentenza del Tribunale di Commercio accordata qoesta esecuzioοe, con essere stata essa anche in questa parte confer-
2 mata dalla Sentenza ruotale, onde qoesta conformità impediva che potesse praticarsi il rimedio ordinario dell' appello.

Attesochè l'appello dal signor Zambroni esibito in atti dalla Senteoza ruotale, come dall' atto medesimo resulta, fu ioterposto „ ivi „ Per il capo „ della denegata Giostizia „ e coerenti a questo coocetto erano i Gravami dedotti contro la Sentenza persoadendo il materiale tenore dei medesimi, onde verno esame poteva assumersi dei detti Gravami, ogni volta che l' inammissibilità del detto appello impediva di poter coooscere della Giusti-
3 zia della detta Sentenza ruotale appellata.

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile l' Appello interposto per parte del signor Luigi Zamberoni con Scritturra dei 24. Agosto 1825. e proseguito avanti il Supremo Consiglio nel 7. Settembre detto, dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del 19. Luglio 1825. ed a favore dell' appellato sig. Gaetano Tamburini, e condanna lo Zamberoni appellante in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi Rel. *Consigg.*

DECISIONE LXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Desertionis diei 26. Maii 1826.

In Causa creditori e Patrimonio Banti e Banti

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli
Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi

Proc. Mess. Francesco Serragli

Argomento

L' esistenza di tutti gli atti, che secondo la Procedura sono necessari per interporre, e proseguire gli appelli, al momento della notificazione della Sentenza, esclude la deserzione dell' interposto appello.

Sommario

1. *Quando al momento della notificazione della Sentenza esistono tutti gli atti voluti dalla Procedura, per interporre, e proseguire gli appelli, non ha luogo la deserzione.*

Storia della Causa

Da una Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 12. Agosto 1823 i Procuratori del Concorso dei Creditori del signor Luigi Banti interposero appello avanti il Supremo Consiglio con atto del 22. Dicembre 1824.

Con Scrittura del 18. Genn. 1825. lo proseguirono, e con altra scrittura del 28. Febbraio successivo dedussero i Gravami.

Tre giorni dopo questa Scrittura, e precisamente nel 3. Marzo 1825. i suddetti sigg. fratelli Banti presentarono la nomina del loro Procuratore, e nel 19. Maggio susseguente fecero notificare ai Procuratori del Concorso la sola parte dispositiva della suddetta appellata Sentenza Ruotale senza il corredo dei Motivi.

Sotto di primo del mese di Maggio 1826. fu notificata a detti Procuratori del Concorso una Scrittura presentata per parte di detti sigg. Fratelli Banti nel 18. Aprile precedente con la quale s' intentava la deserzione dell' appello per essere stati dedotti i Gravami fuori del termine prescritto dal Regolamento.

Si opposero i Procuratori al concorso con Scrittura del 12. stante, ed il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè era incontroverso, che i rappresentanti i Creditori, ed il patrimonio Banti in concorso avevano interposto, e notificato l' atto del loro appello dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Fi-

renze del dì 12. Agosto 1823. ad essi contraria, e favorevole ai sigg. Avvocato Giuseppe, ed Antonio fratelli Banti, come pure fatta la prosecuzione del medesimo, e la deduzione dei Gravami ed allegazione degli atti della precedente istanza, prima che per parte dei sigg. Banti fosse stata fatta alcuna notificazione della surriferita Sentenza dei 12. Agosto 1823.

Attesochè è certo pure, che alla procedura prescritta per l' interposizione degli appelli era stato adempito dai rappresentanti predetti, quando fu proceduto dagli appellati alla costituzione di Procuratore e fu da essi fatta la notificazione della detta Sentenza dei 12. Agosto 1823.

Attesochè nel complesso di queste circostanze improponibile fu riconosciuta la domanda di deserzione di appello proposta dai signori fratelli Banti, e dedotta dalla circostanza, che mentre la prosecuzione dell' appello accadde nei 18. Gennaio 1825. la deduzione dei Gravami, e la allegazione degli atti era stata fatta soltanto nei 28. Febbraio 1825. e così fuori del termine stabilito dall'art. 747. giacchè senza trattenersi ad esaminare, se prevalendosi l' appellante della facoltà attribuitali dall'Art. 717. venga immediatamente ad assoggettarsi a dover rispettare per questo suo appello tutta la Procedura che ad appello interposto dopo la notificazione della Sentenza è tenuta a compire, e sopra di cui non esiste alcuna pronunzia, quello che toglie la pretensione dei fratelli Banti si è, che al momento in cui essi notificarono la Sentenza, ed in cui cominciava nei rappresentanti il patrimonio ed i creditori Banti il diritto ad appellare, esistevano tutti gli atti della Procedura prescritti per interporre, e proseguire gli appelli, e così esisteva quel complesso di atti dalla procedura richiesti per la regolare interposizione dell' appello, e dei quali non era luogo a rintracciare le epoche nelle quali erano stati esibiti, mentre di fronte alla posteriore notificazione della Sentenza, tutti in un solo punto si riunivano per render certa la volontà di appellare dalla medesima, e nell' atto istesso della notificazione della Sentenza, tutti in complesso spiegavano la loro efficacia per la regolare interposizione, e prosecuzione dell' appello, e non era luogo ad investigare il momento in cui furono essi esibiti, subitochè tutti erano stati esibiti, quando cominciò l' l' appellata Sentenza ad essere appellabile mediante la fattane notificazione, e quindi improponibile si riconosceva la pena della deserzione del detto appello, sempre che all' istante che la Sentenza era appellabile tutti gli atti esistevano dalla Procedura voluti per escludere la pretesa deserzione.

Per questi Motivi

Dice non essere costato nè costare della deserzione d' Appello pretesa, e domandata per parte dei sigg. Avvocato Giuseppe, e Antonio fratelli Banti con loro Scrittura del 18. Aprile prossimo scorso notificata nel 1. Maggio corrente contro messer Gabbriello Piccioli, e messer Ferdinando Piazzesi Procuratore nel Giudizio di concorso universale dei Creditori del sig. Luigi Banti, dell' appello da detti rappresentan-

ti il patrimonio, e Creditori Banti interposto con atto dei 22. Dicembre 1824. dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del dì 12. Agosto 1823. ad essi contraria, e favorevole ai signori Avvocato Giuseppe ed Antonio Fratelli Banti condannando siccome condanna detti sigg. fratelli Banti appellati a favore di detti appellanti ne NN. nelle spese giudiciali dell' Incidente.

Così pronunziato e deciso dagl' illmi. sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi Rel. e Cav. Luigi Matteucci *Consig.*

DECISIONE LXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Plebis S. Stephani Admission. Test. diei 17. Martii 1826.

In Causa Barbacciani	x	Majoli ne' Landucci
Proc. Mess. Pietro Pagni		Proc. Mess. Enrico Fiascaini

Argomento

L'introduzione del Giudizio Criminale circonda ogni termine, e se il supremo Consiglio ha autorizzato una delle Parti a provocare avanti il Tribunale Ruotale quelle ulteriori prove, che esser possono di ragione, queste non possono impedirsi, ed i Testimoni esaminati nel Giudizio Criminale si ammettono a nuovo esame nel Giudizio Civile.

Sommario

1. 2. 4. *I Tribunali Ruotali possono conoscere, e decidere se nel variato stato delle Cause dopo le Sentenze Criminali sia, o nò luogo a ulteriori prove di fatto.*

3. *I Testimoni esaminati nel Processo Criminale non si ammettono a nuovo esame quando il fatto, che vuol provarsi non è suscettibile di controversia.*

5. *Quando il Supremo Consiglio autorizza una delle Parti a provocare avanti i Tribunali Ruotali quelle ulteriori prove, che esser possono di ragione, resta circondato ogni termine colla introduzione di un Giudizio Criminale.*

6. *Quando una delle Parti domanda il trasporto degli atti Cri-*

minali, e la repetizione dei Testimoni nel Giudizio Civile, se viene accordata la prima domanda, deve accordarsi anco la seconda.

STORIA DELLA CAUSA

Conosciute le ultime disposizioni del sig. Canonico Stefano Fedeli per la di lui morte avvenuta nel dì 10. Dicembre 1823. e ritrovato che queste erano state ricevute nei rogiti del Notaro sig. Dott. Giuseppe Antotonio Quercieri il dì 21. Febbraio di detto anno, venne la signora Angiola Fedeli vedova Barbacciani allora vivente in cognizione di essere stata preferita dal detto di lei defonto fratello la signora Assunta Maioli Vedova Fedeli, essendo con questa state instituite Eredi per eguale porzione le altre dne.

Fu allora che questa preterizione gli diede motivo di dubitare, che il Testamento rogato dal detto Notaro Quercieri meritasse il rimprovero dei difetti intrinseci ed estrinseci, e così mancasse non tanto del consenso, e volontà efficace del disponente, ma ancora delle forme sostanziali prescritte dalla Legislazione di quel tempo.

In quanto alle forme intrinseche, furono le di lei istanze esaudite; fu cioè ammessa a provare per mezzo di Testimoni l'imbecillità del nominato di lei fratello, ma relativamente alle estrinseche furono le di lei istanze rigettate per la ragione, che vi ostava la regola che contro il Documento autentico, la fede che nasce da questo non può distruggersi in via civile col mezzo dei Testimoni, ma col ricorso alla via criminale mediante l'inscrizione in falso.

Esaurita la prova testimoniale relativa alle forme intrinseche, il Vicario della Pieve S. Stefano con sua Sentenza del 30. Maggio 1821. dichiarò valido il Testamento del detto defonto sig. Canonico Fedeli, e non infetto del vizio rimproveratoli, ma appellata questa Sentenza alla Ruota di Arezzo, in quel Giudizio di appello i sigg. Dott. Quercieri, Michele Fantini, e Gesualdo Bardini, il primo Notaro, e gli altri Testimoni al Testamento surrammentato rilasciarono delle Dichiarazioni che la nominata signora vedova Barbacciaiani con Scrittura del 31. Dicembre 1821. produsse negli Atti della Ruota di Arezzo, e ne domandò la loro ammissione nelle forme Legali, giacchè dalle dichiarazioni surrammentate resultava quel vizio estrinseco, quel difetto cioè rimproverato al medesimo Testamento relativamente alle forme che alla stesura e dettatura del Testamento stesso non erano stati presenti i Testimoni.

La signora Landucci nel dì 2. Gennaio 1822. si oppose alle domande della Vedova Barbacciani, e non ostante le repliche che questa ripose negli Atti il dì 7. Gennaio del del detto anno la Ruota con Sentenza del dì 8. Gennaio anno stesso ammesse le dette dichiarazioni per farne quel capitale che fosse stato di ragione, dichiarando non aver luogo nè la recognizione dello firme dei dichiaranti, nè della sostanza de' documenti prodotti.

Reclamò d'avanti il Consiglio la Barbacciani da questa Sentenza, ma nella pendenza dell'appello vedendo che per sostenere le di lei istanze in quanto alla forma estrinseca non poteva dispensarsi di convolare al Giudizio d'iscrizione in falso, vi convolò, e con Decreto del Consiglio del dì 20. Gennaio 182. . fu dichiarata sospesa la Causa Civile atteso il detto Giudizio in via Criminale.

Nel 19. Febbraio 1823. la Ruota Criminale proferì la sua Sentenza, con la quale disse che per le resultanze degli Atti, i Testimoni istrumentali non furono presenti alla dettatura, e scrittura del detto Testamento, ma solo alla lettura, e ratifica del medesimo, e la signora Maioli immediatamente dopo questa pronunzia con sua Scrittura del 6. Marzo 1823. portò a notizia del Supremo Consiglio la risoluzione surrammentata unicamente per l'oggetto „ ivi „ che possa procedersi avanti in Causa non perchè essa possa „ rimanere affetta e pregiudicata nella benchè minima parte delle resultanze e dichiarazioni del Giudizio Criminale che alla medesima è affatto estraneo „ domandò si procedesse alla decisione del detto Incidente, e alla conferma della detta Sentenza Ruotale del dì 8. Gennaio 1822.

La signora Barbacciani contesiò con sua Scrittura del 31. Maggio 1823. che atteso il ricorso del sig. Avvocato Fiscale da detta Sentenza della Ruota Criminale, non poteva aversi per risoluto il detto Giudizio Criminale d'Inscrizione in falso; e però non poteva procedersi nel Giudizio Civile Non ostante la sig. Landucci con altra sua Scrittura del dì 4. Giugno 1823. insistendo nella medesima sua domanda del dì 5. Marzo 1823. dedusse le ragioni per le quali credeva che la pendenza del ricorso surrammentato non fosse atta a sospendere il Giudizio Civile, ma avvenuta in questo frattempo la risoluzione del ricorso summentovato, la Ruota Criminale con Sentenza del 10. Febbraio 1824. confermò la detta Sentenza del 19. Febbraio 1823. previa la dichiarazione che costava dell'immutazione del vero poichè i Testimoni al Testamento surrammentato non erano stati presenti che alla lettura, e ratifica, e non alla scrittura e dettatura del Testamento suddetto; la signora Assunta Maioli con altra sua Scrittura del 12. Febbraio 1824. ridusse nuovamente a notizia del Supremo Consiglio la detta seconda risoluzione della Ruota Criminale, sempre per l'oggetto di procedere nella Causa Civile, e non perchè essa „ ivi „ „ possa nella benchè minima parte rimaner pregiudicata dalle resultanze, e „ dichiarazioni del detto Giudizio Criminale che alla medesima è affatto „ estraneo „ lo che con più precisione tornò a ripetere con la Scrittura del dì 25. Gennaio 1825. dopochè egualmente notiziò il Supremo Consiglio, che era stata anche risoluta agli Ordini di buona Giustizia la domanda di revisione.

Dopo queste insistenze quadruplicatamente ripetute dalla sig. Maioli, i signori Fratelli Barbacciani (poichè la loro madre morì pendente Lite) sotto dì 23. Febbraio 1825. con la loro Scrittura di allegazione, insistenza

e istanza dichiararono, che dalle risoluzioni, e dagli Atti Criminali aorramentati era resultato con evidenza, che i Testimoni non erano stati presenti alla dettatura, e stesura del Testamento del detto Canonico Fedeli rogato Quercieri il dì 21. Febbraio 1813. ma unicamente alla lettura, e ratifica del medesimo per sempre più far costare nel Giudizio Civile di questa verità di fatto, e dimostrare la necessità della verificazione Legale delle dichiarazioni Quercieri, Bardini, e Fratini, allegarono le dette due Sentenze Criminali, e tutti gli Atti alla medesima relativi.

Il Supremo Consiglio non si credè competente a proferire quelle dichiarazioni relative ai resultati del detto Giudizio d'iscrizione in falso, ma disse competente la Ruota d'Arezzo ove pendeva il giudizio nel merito, e perciò con sua Sentenza del dì 28. Marzo 1825. tracc.ando ciò che avrebba dovuto decidere la Ruota medesima, e che avevan diritto di pretendere avanti di essa i sigg. Fratelli Barbacciani rinviò i medesimi avanti detta Regia Ruota per far valere tutti i loro diritti resultanti a loro favore dal detto Giudizio d'iscrizione in falso, e dalle due rammentate Sentenze Criminali, e tutti i mezzi di difesa, che da quello intendono di desumere ai termini di Giustizia, riservandosi di far quelle dichiarazioni, alle quali fosse stato richiamato dalle Parti sull'appello dalle nuove dichiarazioni, che potesse fare detta Ruota di Arezzo.

I sigg. Barbacciani sotto dì 17. Giugno 1825. con loro Scrittura di allegazione, produzione, istanza, e protesta si presentarono avanti la Regia Ruota d'Arezzo, ed ivi narrato ciò che a loro favore resultava da dette Sentenze Criminali, e ciò che aveva detto il Supremo Consiglio con la decisione del 28. Marzo 1825. onde remuovere tutte quelle eccezioni che già gli erano state date dalla sig. Assunta Maioli con le citate Scritture, onde render comuni i resultati del Giudizio Criminale col Giudizio Civile, riprodussero le dette Sentenze Criminali la Decisione del Supremo Consiglio, allegarono gli Atti Criminali, e quindi chiesero la repetizione dei Testimoni, già esaminati nel Giudizio Criminale, e nel Giudizio Civile in contradittorio della stessa sig. Landucci la quale con sua Scrittura del 5. Luglio si oppose alle istanze Barbacciani.

Non ostante le repliche da questi date con la Scrittura del 4. Agosto 1826. la Ruota nel dì 16. Agosto detto, senza far diritto alla totalità delle Istanze Barbacciani, disse non aver luogo la prova testimoniale, e non essere nelle facoltà di essa di chiedere gli Atti Criminali, ma bensì esser lecito, e permesso ai sigg. Barbacciani di riprodurli in Copia autentica per tutti gli effetti di ragione.

Appellarono i sigg. Barbacciani da questa Sentenza il 3. Settembre 1825. e nel dì 9. detto proseguirono l'appello a questo Supremo Consiglio da cui fu così deciso.

MOTIVI

Attesochè il Supremo Consiglio nella precedente sua Decisione del 28. Marzo 1825. spiegò evidentemente il concetto che fosse della compe-

tenza della Ruota Civile di prime appellazioni di Arezzo già investita del merito il conoscere, e il decidere se nel variato stato della Causa dopo le Sentenze Criminali fosse o no luogo a ulteriori prove di fatto, come un nuovo subietto di questione cui poteva aprir l'adito la riproduzione degli Atti Criminali, e perciò nell'Atto di confermare la Sentenza incidentale di detta Ruota. che aveva rigettato la domandata recognizione giudiciale degli attestati, e Lettere prodotte dai sigg. Barbacciani, rinviò i medesimi avanti la stessa Ruota con espressa dichiarazione che ivi potessero far valere i loro diritti risultanti dal Giudizio Criminale, e tutti i mezzi di difesa che da quello intendessero di desumere ai termini di giustizia, e nel modo, e forma di ragione. 1

Attesochè quantunque gli Atti Criminali non potessero più riguardarsi come *res inter alios acta* dappoichè i sigg. Barbacciani nell'occasione di promovere la querela di falso avevano eseguito riguardo alla di loro Avversaria la notificazione di cui si parla nell'art. 428 del vegliante Regolamento di Procedura Civile, ciò non ostante restava sempre il dubbio se, e come facessero stato fra le parti sul fatto le Sentenze Criminali, giacchè lungi dal contenere esse la condanna dell'imputato di falsità, non portavano che la sospensione dell'inquisizione, e degli Atti formati contro di lui, nei quali termini subentrando la questione se fosse o no applicabile al caso la nota Teorica del Cino; o se piuttosto si facesse luogo a ulteriori prove del fatto medesimo, secondo la distinzione di cui fra gli altri ragiona *Raynald. Observ. Crimin. Cap.* 14. §. 19. *num.* 22. e seguenti; il Supremo Consiglio ravvisò giusto, e conveniente di attenersi nelle circostanze, e nel concreto del caso alla seconda parte della distinzione, e cioè alla limitazione della Teoria suddetta, conciosiachè i sigg. Fratelli Barbacciani, i quali avevano il più grande interesse relativamente alla contestazione del fatto, lungi dall'aver direttamente, e principalmente insistito per ottenere la dichiarazione che le Sentenze Criminali di cui si tratta facessero stato sopra il fatto, avevano invece ripetutamente richiesto analogamente alla limitazione suddetta che si facesse luogo ad ulteriori prove onde constatare il fatto dedotto in disputa. 2

Attesochè la repetizione dei Testimoni esaminati nel processo Criminale, che a maggior dilucidazione del fatto si richiedeva per parte dei sigg. Barbacciani, allora soltanto sarebbesi renduta per sua natura inammissibile qualora si fosse ammesso o dichiarato costante, e non suscettibile di controversia fra le parti il fatto medesimo, giacchè prescindendo da questa circostanza è omai pacifica e stabilita in giurisprudenza la massima che si possono e debbono ripetere i Testimoni del Giudizio Criminale sopra i Capitoli esibiti dall'Attore, e sopra gl'interrogatori da darsi ai medesimi dalla parte opposta, come in simili casi osserva il nostro pratico *Savelli nella somma* §. *testes. num.* 47. e dichiara la *Rota Romana nelle Recent. Dec. num.* 6. *part.* 4. *Tom.* 1. *Decis.* 240. *Merlin. Decis.* 366. *num.* 6. e 3 4

avanti *Arquelles nella Romana nullitatis Matrimonii del 19. Gennaio 1646.*

Attesochè ridotte le cose all'indicato Legale aspetto valutabili punto non erano ad eliminare un esperimento diretto alla maggior dilucidazione del fatto, le due subalterne repliche dei difensori della signora Landucci, la prima delle quali appellava alle cose giudicate contro la prova testimoniale che i sigg. Barbacciani avevano richiesto prima della iscrizione in falso, e l'altra alla spirazione accaduta del termine probatorio; Conciosiachè l'una e l'altra di tali obiezioni cadeva a terra di fronte alla irrefragabile autorità della sopraccitata Decisione de' 28. Marzo del Consiglio Supremo, mentre avendo questo autorizzato espressamente i sig. Barbacciani a provocare d' avanti alla Regia Ruota di Arezzo quelle ulteriori prove che sarebbero state di ragione al seguito delle risultanze del Giudizio di falso, non poteva non avere inteso il Consiglio stesso che ogni termine precedente fosse rimasto circondato colla introduzione dello stesso Criminal Giudizio, ed avendo altresì il Supremo Consiglio dichiarato che apparteneva alla Ruota d' Arezzo il decidere d' occorrente sopra le nuove prove, a cui aspirato avrebbero i sigg. Barbacciani con relazione perciò anche alla repetizione dei Testimoni, non poteva esso non avere inteso cio che altronde era pienissima evidenza e giustizia, cioè che la Reiudicata che rigettato aveva la prova testimoniale prima della iscrizione in falso, non aveva più efficacia veruna nella variata posizione della Causa, e nel nuovo stato degli Atti.

Attesochè avendo i sigg. Barbacciani domandato con loro Scrittura dei 17. Giugno 1823. non tanto il trasporto degli Atti Criminali avanti la Ruota d' Arezzo quanto la repetizione dei Testimoni di cui sopra, se la prima di queste domande poteva rettificarsi come lo fu, dichiarandosi a carico dei sigg. Barbacciani l'estrazione della Copia autentica degli Atti Criminali, non poteva dalla Ruota stessa per tutte le ragioni sopraindicate rigettarsi la seconda.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza della Ruota di prime appellazioni di Arezzo del dì 16. Agosto 1825. in quella parte in cui rigetta la repetizione dei Testimoni domandata per parte dei sigg. Barbacciani, e in riparazione dice non essere stato, nè esser luogo nelle circostanze del caso alla reiezione di detta domanda, ed essersi potuto, e potersi sottoporre a nuovo esame tanto il Notaro Quercieri quanto i Testimoni esaminati nel processo Criminale non solo sui Capitoli, ed interrogatori per parte dei detti sigg. Barbacciani prodotti sotto dì 17. Giugno 1825. ma ancora sugl' Interrogatorii che ai medesimi fossero dati dalla sig. Majoli ne Landucci; e quanto alla riproduzione degli Atti, e Sentenze Criminali dice, non ostante l'eccezione già dedotta per parte della sig. Majoli ne' Landucci nelle Scritture dei 6. Marzo, e 4. Giugno 1823. ed altre successive, non essersi dovute, nè doversi le medesime Sentenze, e Atti Criminali considerare come estra-

nee, e come res inter alios acta, ed essersi perciò fatto luogo alla riproduzione delle medesime nei modi e forme che in detta Sentenza la quale in questa parte confermò, e conferma, condannando, conforme condanna la detta sig. Maioli ne' Landucci nei tre quarti delle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consigg.*

DECISIONE LXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Obligationis diei 27. Februarii 1826.

IN CAUSA MARSILI E BARSIMELLI

Proc. Mess. Carlo Catanzaro. Proc. Mess. Cesare Dazzi

ARGOMENTO

Non può attendersi la domanda che sia adempiuta l'accessoria obbligazione del Mallevadore se non in quanto costi, e fino al punto in che sussista l'obbligazione.

SOMMARIO

1. *Non può addimandarsi l'adempimento dell'accessoria obbligazione del Mallevadore se non in quanto costi, e fino al punto in che sussista l'obbligazione principale.*

2. *Il referente nulla giova, nè può dar luogo all'esazione senza la produzione del relato.*

3. *L'allegazione del difetto dell'estremo dell'azione intentata produce gli stessi effetti, a cui soggiace colui, ch'è comparso in Giudizio senza azione legittima.*

MOTIVI

Costando dagli Atti, e non essendo punto controverso tra i Difensori delle parti che relativamente al debito proprio del sig. Angiolo Marsili resultante dal documento del 26. Ottobre 1821. vi era di che totalmente soddisfare il Creditore sopra il prezzo esistente nelle mani dell'acquirente dei beni venduti dai fratelli Marsili,

tutto il disputabile si riduceva a vedere se la dimanda promossa dal sig. Balsimelli contro il prefato sig. Angiolo Marsili nella qualità da lui assunta di Mallevadore del fratello per la somma e nei termini che dal preoitato Istrumento appariscono, fosse dei necessari requisiti rivestita onde la Regia Ruota di Firenze avesse potuto appieno secondarla, ed ordinare perciò la vendita al pubblico Incanto dei due Poderi dei quali negli Atti, precedentemente in privato alienati dai sigg. fratelli Marsili, e perciò dal Compratore sig. Picchi posseduti, e che formano il subietto della perizia, di cui fu conceduta l'omologazione nell'appellata Sentenza.

Attesochè le suddette Istanze dal sig. Balsimelli promosse non furono accompagnate (come non vi era dubbio tra le parti) dalla produzione dei documenti privati relativi a constatare l'esistenza e la somma del Debito acceso a carico del secondo dei Documenti cui si era fatta dai contraenti una esplicita relazione nell'Istrumento della suddetta Mallevadoria del giorno 26. Ottobre 1821. nei termini che dal medesimo più ampiamente resultano.

Attesochè siccome il sig. Antonio non era intervenuto, nè aveva dato commissione al fratello per la stipulazione della precitata fideiussoria obbligazione, così la produzione dei privati Atti di cui sopra si rendeva ognora più indispensabile onde stabilire l'estremo più essenziale del provocato Giudizio, e ciò tanto ai termini del vegliante Codice di Procedura Art. 29. e 852., quanto ai termini ancora, ed in sequela delle più ovvie massime di ragione, per le quali non può sussistere nè addimandarsi l'adempimento della sempre mai accessoria obbligazione del Mallevadore se non in quanto costi, e sino al punto in che sussista l'obbligazione principale, come si ha dai Testi nella *Leg.* 8. §. 7., e 1 nelle *Leg.* 54. *e* 70. *de fideius. et Mandat*, mentre dall'altra parte è ben noto che il referente nulla giova, e che non può mai dar luogo all'esazione senza la produzione del relato, come si ha dai più chiari Testi, e in specie dall'*Auth. si quis in ali-* 2 *quo documento Cod. de edendo.*

Attesochè il sopraccennato sostanzial difetto dell'azione, o sia del Giudizio intentato dal sig. Balsimelli non poteva non influire sopra i passati Giudizi, poichè non trattandosi già di una eccezzione propriamente detta da doversi, come pretendevano i di lui Difensori, opporre dal reo convenuto nel primo stadio della Causa, ma bensì dalla semplice allegazione del difetto del suddetto estremo dell'azione intentata contro di esso, doveva questa

produrre gli stessi effetti, a cui soggiace colui che è comparso in Giudizio senza azione legittima, come in fatto di eccezioni distinguendo appunto la loro diversa indole, e il diverso loro significato fissano i Giureconsulti alla Legge „ nil interest de regulis iuris „ tra i quali può vedersi *Voet ad Pand. Tit. de except praescript. N.* 1. *et per tot.*

Attesochè per le suddette cose resultasse che il fondamento dell' opposizione non aveva origine dalla pendenza della lite, o sia dell'opposizione promossa dal sig. Angiolo Marsili d'avanti al Magistrato Supremo, e quindi d'avanti alla Ruota Civile di Firenze in sequela della Gradnatoria pronunziata dal primo con sua Sentenza de' 27. Maggio 1825., si rendeva superfluo, e dalla presente questione straniero lo esaminare quali essere ne potessero le conseguenze dirimpetto al Giudizio presente.

Attesochè qualunque sia per essere l'esito della suddetta pendente causa non potrebbero rimanere in verun caso sanati gli Atti sopra i quali risolvere si doveva l'attual controversia, per il che inutile, e a pura perdita e pregiudizie delle parti, e specialmente nell' appellante, si addimandava la sospensione del Giudizio attuale sino alla decisione da emanarsi dalla Regia Ruota di Firenze sopra l' appello anzidetto.

Attesochè volendo ancora per semplice ipotesi valutare il privato Chirografo del dì 8. Luglio 1820 dal sig. Balsimelli prodotto negli estremi momenti del presente Giudizio, ciò nonostante non veniva adempito a quella piena produzione di titoli di cui è parlato di sopra, mentre il Chirografo stesso si referisce a diverse Cambiali firmate dal Marsili, a favore del suddetto, le quali non fecero parte di questa serotina produzione.

Attesochè il motivo di decidere, come dalle sopraesposte considerazioni apparisce, non dipendesse punto dall' esaminare se sopra il prezzo degli effetti venduti vi fosse di che soddisfare il sig. Balsimelli, e che perciò si rendesse superfluo, ed incongruo di secondare l' incidentale istanza fatta dal sig. Balsimelli per la elezione di un Perito per l'oggetto di cui resulta dall' Atto del dì 11. Febbraio del corrente anno.

Per questi Motivi

Previa la riunione dei due incidenti promossi per parte del sig. Tommaso Romualdo Balsimelli con sua Scrittura degli 11. *Febbraio* 1826. *al merito del presente Giudizio principale, e pronunziando sopra i medesimi gli rigetta in tutte le sue parti E procedendo a pronunziare sull' appello principale dal sig.*

Angiolo Marsili interposto contro la Sentenza della Regia Ruota Civile di prime Appellozioni di Firenze del dì 14. Luglio 1825., dice nello stato attuale degli Atti non esser luogo a procedere alla vendita all'Incanto dei beni, dei quali fu ammessa a carico del sig. Marsili la domanda di vendita con Sentenza del Magistrato Supremo de' 4. Giugno 1823. e conseguentemente a questa dichiarazione revoca in tutte le sue parti la Sentenza ruotale appellata; E detto sig. Balsimel i condanna nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles, Giov. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri*

DECISIONE LXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentino Praetensae Nullitatis diei 29. Septembris 1826.

IN CAUSA CERAMELLI E FILIPPINI

Proc. Mess. Giacomo Ferrai — Proc. Mess. Gaetano Giunti

ARGOMENTO

La mancanza della notificazione alla parte non comparsa, sebbene citata, del giorno destinato per la discussione della Causa non porta alcuna nullità.

SOMMARIO

1. *L' appella interposto da una Sentenza confermatoria di altra precedente, per il solo capo della nullità, non può riconoscersi giusto, se la nullità dedotta non è pienamente giustificata.*

2. 6. *Quando il Procuratore legale non è comparso, sebbene citato a sentir fissare la causa, non può dalla parte, che rappresenta, darsi di nullità alla destinazione del giorno della detta discussione, la quale ha luogo, quantunque la stessa parte non ne sia stata notificata.*

3. *La Legge non può nella missione di certe forme costituire un fondamenta di nullità a favore di quella, che ha trascurato di adempiere alle medesime forme.*

4. *La propria negligenza non può diventare vantaggiosa.*

5. *Nelle Cause, che si trattano nei Tribunali Collegiali si esige la citazione a Sentenza per la giornata, che dal Giudice a solo viene prescelta alla pronunzia.*

Storia della Causa

Dietro la Domanda presentata da Giovacchino Ceramelli al Magistrato nel dì 19. Luglio 1825. fu proferita Sentenza dallo stsso Tribunale nel dì 21. Gennaio 1826. nella quale si dichiarava il di lui Credito ascendente a Lire 276. e soldi 15. contro Giovanni Filippini proveniente da varie prestazioni di cibarie ed oggetti della bottega del Ceramelli, come pure condannavasi il Filippini al pagamento di detta somma con più i frutti alla ragione del 6. per 100. calcolabili dal giorno di detta domanda, e fu autorizzato il Ceramelli a vendere colle formalità prescritte dalla Legge gli oggetti, che dal Filippini erangli stati dati per sicurezza in parte del suo credito, e che tuttora ritiene presso di se, e quindi ancora, nel caso che detto Filippini avesse recuperati gli oggetti descritti in otto polizze date dal medesimo per cauzione al Ceramelli di oggetti che dovrebbero ritrovarsi in uno dei Monti di Pietà di questa città, condannava detto Filippini anche con arresto personale al pagamento del giusto valore degli articoli costituenti i detti pegni fino alla concorrenza, e saldo del sopra enunciato suo debito di capitale frutti, e spese, e nelle spese giudiciali.

Appellò il Filippini da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di questa città, pretese che il Ceramelli non avesse Credito contro di lui per non averne egli provati i titoli, e perciò richiedeva la revoca della Sentenza del Magistrato Supremo.

Quattro obbligazioni sottoscritte dal Filippini una confessione di debito della moglie di detto Filippini avanti il Commissario di S. Maria Novella e due Decreti del medesimo sig. Commissario tutti considerati in una dimostrazione non impugnata dalla parte contraria formava una prova incontrastabile del Credito del Ceramelli contro il Filippini sulla quale appoggiata la Regia Ruota confermò nel dì 20. Giugno 1826. la Sentenza del Magistrato Supremo.

Non contento il Filippini interpose nuovo appello fondandolo nella nullità della Sentenza della R. Ruota per non avere il Procuratore del Ceramelli notificato il giorno della fissata discussione al procuratore della parte contraria. Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè l'appello dal sig. Giovanni Filippini interposto dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze de 20. Giugno 1826. confermatoria di altra precedente Sentenza del Magistrato Supremo de' 11. Gennaio 1826 essendo limitato al solo capo della nullità, non altrimenti poteva riconoscersi giusto, se pure non era la nullità dedotta pienamente giustificata.

Attesochè *nulla* si pretendeva la Sentenza Ruotale inquantochè citato il Procuratore del signor Filippini in ordine all'Artic. 3. della Notificazione de' 23. Febbraio 1818. per sentire fissare il giorno della Discussione della

Causa avanti un solo Giudice Ruotale coerentemente al merito della causa istessa, non essendo questo Procuratore comparso non era stato ad esso reso noto il giorno in cui dal Giudice, cui in quella Udienza era stata commessa la cognizione della causa, erasi contemporaneamente fissata la discussione di essa avanti il Giudice predetto, sostenendo che era così ad esso sig. Filippini mancato il mezzo per dedurre le proprie difese nel Giudizio Ruotale.

Poichè conveniva in primo luogo avvertire che il surriferito Articolo 3. della Notificazione del 23. Febbraio 1818. non commina alcuna nullità qualora il Procuratore istante per la destinazione del Giudice, e la determinazione del giorno della discussione non abbia notificato e l'una, e l'altra al Procuratore della parte contraria, sempre che non ostante la citazione
2 non sia comparso all'udienza nella quale doveva esser destinato il Giudice della Causa, e fissato il giorno per la discussione della medesima, onde non essendo questa nullità dalla legge stabilita, non poteva dal signor Filippini a proprio comodo immaginarsi.

Ne senza ragione la Notificazione predetta non parlò di questa pretesa nullità, mentre ognuno intende che la Legge non può nella omissione di cer-
3 te forme costituire un fondamento di nullità a favore di quello che ha trascurato di soddisfare a questa formalità, non dovendo la propria negligen-
4 za diventare vantaggiosa, e quindi non poteva ascoltarsi il signor Filippini, quando essendo stato negligente a comparire all'Udienza alla quale fu citato dal sig. Ceramelli per sentire destinare il Giudice, e fissare il giorno della discussione della Causa, allegava l'ignoranza di questa seguita destinazione, mentre non al fatto del sig. Ceramelli, ma alla oscitanza, e trascuratezza del Procuratore, e così dello stesso sig. Filippini (essendo proprio di esso il fatto del suo procuratore) era la dedotta ignoranza dovuta.

E secondariamente era pure da osservarsi che invano a sostegno della pretesa nullità si sarebbe potuto invocare il disposto dell'Art. 24. del Regolamento d'Ordine, e Disciplina dei Tribunali ove sta scritto „ ivi „ Il Pro-
« curatore stato citato che non sia comparso si avrà per consenziente, e il
« giorno dell'informazione della Causa sarà determinato sull'Istanza del
« Procuratore citante che dovrà notificarlo al Procuratore citato, e non comparso » mentre quanto questa disposizione può convenire alla destinazione della discussione delle Cause, per le quali la monizione a Sentenza fatta dal Tribunale supplisce a qualunque citazione a Sentenza, e per le quali Cause appunto è dettato il detto articolo 24. che non è che una repetizione dell'Art. 457. del Regolamento di Procedura Civile, altrettanto non può questa disposizione adattarsi a quelle cause che si trattano nei Tribunali collegiali, e nelle quali a tenore dell'articolo 3. della Notificazione dei 23. Febbraio 1818. si esige la citazione a Sentenza per la giornata che dal Giu-
5 dice a solo viene prescelta alla pronunzia della Sentenza, giacchè quando questa citazione, è espressamente in queste cause volnta, è allontanato il pericolo che la Sentenza sia proferita senza saputa delle parti, e così non si

verifica neppure il bisogno di notificare la fissata discussione ogni volta che il giorno della pronunzia della Sentenza deve essere dalle parti espressamente conosciuto, talchè non può a questo caso adattarsi quel disposto che ad altri termini, e ad altre circostanze si conviene.

E questo reflesso prendeva nel caso una maggior forza dalla circostanza che la citazione a Sentenza dalla mentovata Notificazione prescritta non solo era stata trasmessa, ma era stata trasmessa ben anche cinque giorni avanti al giorno in cui fu di fatto proferita la Sentenza al sig. Filippini contraria, e conteneva inoltre l'indicazione espressa di quel Giudice ruotale, a di cui relazione dovea essere decisa la Causa fra le parti vertente, onde tanto meno potè ascoltarsi il sig. Filippini nel reclamare la nullità della Sentenza Ruotale ad esso contraria per non essersi potuto difendere, mentre bisogna convenire che nulla fu da esso ignorato per provvedere al proprio interesse, e tutto dimostrava quanto temerario ed inammissibile fosse l'appello che era stato dal sig. Filippini interposto, e quanto giusta perciò rendevasi la di lui pur estesa condanna anche alle spese stragiudiciali del Giudizio. 6

Per questi Motivi

Dice non essere costato ne costare della nullità opposta in appello per parte di Giovanni Filippini alla Sentenza della Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze del dì 20. Giugno 1826. confermatoria di quella del Regio Magistrato Supremo del dì 21. Gennaio 1826., e favorevole a Giovacchino Ceramelli, e respettivamente contraria a detto Filippini, e perciò rigetta a tutti gli effetti di ragione l'appello sudd. E condanna lo stesso Filippini nelle spese anche del presente Giudizio tanto giudiciali, che stragiudiciali.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Rel. e Cav. Luigi Matteucci *Consigg.*

DECISIONE LXVI.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Rejection. Appellat. diei 10. Januarii 1826.

IN CAUSA ROVAGLI E MENICHELLI

Proc. Mess. Girolamo Gozzoli — Proc. Mess. Giuseppe Frettoni

Argomento

L' Atto d'appello toglie i difetti, e le irregolarità praticate nella notificazione delle Sentenze.

Sommario

1. *Quando l'appellante nell'atto d'Appello enuncia, che gli è stata notificata sotto suo vero giorno la Sentenza dalla quale sentesi aggravato, viene a significare, che il suo appello riceve impulso dalla fattagli notificazione.*

2. 3. *Lo scopo della notificazione della Sentenza è di porre il succumbente nella chiara scienza del tenore della medesima affinchè egli possa provvedere al suo interesse.*

4. 5. *La vegliante procedura non fulmina nullità per quelle notificazioni di Sentenze nelle quali non sono state adempiute le formalità.*

6. 7. *Coll'Atto d'Appello si vengono a sanare più difetti che rendono irregolare la notificazione della Sentenza.*

Storia della Causa

Il difensore del sig. Gio. Ravagli di Tredozio espose alla R. Ruota di Pisa, che l' appello stato interposto per parte della sig. Oliva Mainetti ne' Menichelli sotto di 10. Settemb. dello scorso anno 1825. dalla Sentenza stata proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno contro della medesima, ed a favore di esso sig. Ravagli sotto dì 4. Settembre dell' anno 1824. e proseguito un tale appello avanti questa Regia Ruota il dì 12. Novembre dell' anno medesimo, non era ammissibile, giacchè altro appello dalla stessa sig. Menichelli era stato interposto dalla ridetta Sentenza fino del 13. Novembre 1824. avanti la stessa Regia Ruota, e proseguito, e quindi per mancanza di produzione degli atti di prima istanza nel termine della Legge era stato lo stesso appello dichiarato deserto con Decreto della detta R. Ruota dei 22. Aprile 1825. e non sussistendo i motivi dedotti dalla ridetta signora appellante per detta nuova interposizione d' appello, sì perchè il cursore regolamente notificò sotto di 23. Settembre 1824. la Sentenza predetta, ogni qualvolta descrisse in calce di essa il suo cognome, e qualità, ed indifferente si rendeva la mancanza del di lui nome; sì perchè l' Art. 491. del Regolamento di Procedura indicante anche l' indicazione del nome non lumina

là nullità omettendosi detta descrizione; sì perchè concorre nel caso la circostanza di avere la sig. Menichelli gia interposto, e proseguito altra volta l'appello come sopra, ed avere nella non fatta opposizione di tal nullità di notificazione sanata ogni irregolarità in ordine all'Art. 1026. del detto Regolamento; sì perchè finalmente ostava al nuovo appello il citato Decreto di Deserzione del 22. Aprile 1825. in forza del quale la ridetta Sentenza nuovamente appellata aveva già fatto transito in cosa giudicata, e non aveva più luogo l'interposizione del rimedio ordinario, stando la deserzione stessa in luogo di Sentenza confermatoria.

La sig. Oliva Menichelli replicò, e la Ruota avendo considerate le ragioni d'una, e dell'altra parte decise nel modo che segue.

MOTIVI

Considerando che dagli Atti processali resulta che l'Oliva Mainetti nei Menichelli nel 13. Novembre 1824. appellò a questa Regia Ruota dalla Sentenza del 4. Settembre 1824. contro di lei pronunziata in contradittorio col signor Giovanni Baragli e statale notificata sotto di 23. detto. Che dopo avere proseguito l'appello nel 29. Novembre successivo, e dedotti effusamente i gravami nel 30. Decembre di detto anno, lo lasciò per i non prodotti Atti di prima Istanza cadere in deserzione quale fu dichiarata con Decreto del 22. Aprile 1825.

Considerando che l'appellante firmata con il di lei marito sig. Luigi Menichelli, e col suo Procuratore legale all'atto d'appello enunciò espressamente nel medesimo che la Sentenza da cui sentivasi lesa, ed aggravata era stata a lei notificata sotto suo vero giorno, e venne così a significare che il suo appello riceveva direttamente impulso dalla fattale notificazione e che per essa non mancava quest'Atto legittimo il di cui scopo è di porre il soccombente nella chiara e positiva scienza del tenore della Sentenza a lui contraria, onde nei modi e termini voluti dalla Legge egli possa domandarne lo sperato riparo e porsi al coperto nei congrui casi dalla prematura ed incalzante esecuzione di quella per parte del vincitore. 1 2 3

Considerando che la vegliante Procedura non fulmina nullità per quelle notificazioni di Sentenze nelle quali non sieno state completamente osservate le formalita tracciate per eseguirle. 4

Considerando che tale inosservanza quando non cade radicalmente nella sostanza della cosa, e della persona a sovvertimento del fine sopra enunciato per cui richiedesi la notificazione, o a conculcazione delle prescrizioni della Legge concernenti i Tribunali, ed i pubblici ufiziali di Giustizia per l'organo dei quali deve essere respettivamente trasmessa, non oltrepassò i limiti di una irregolarita ben diversa nel carattere, e nella conseguenza dalla vera, e assoluta nullità. 5

Considerando sotto questi riflessi che col primo appello eccitato direttamente dalla fattale notificazione della Sentenza venne la Menichelli a sanare degli estrinseci difetti che render potevano irregolare ma non nulle 6

6 la stessa notificazione ne può quindi in opposizione al fatto proprio insorgere contro di quella per l'effetto di farla caratterizzare come non esistita ed incapace di stabilire a di lei carico l'epoca legale da cui debba contarsi
7 il corso dei sei mesi oltre i quali non gli è più dato nuovo reclamo dalla Sentenza che prese in seguito del trascurato termine piena forza di cosa giudicata.

Considerando che la specialità del fatto attribuibile dalla stessa Menichelli non rendeva applicabile a di lei profitto le decisioni nelle quali per il concorso di circostanze tutte diverse si è creduto di dare all'imperfetto adempimento delle formalità della notificazione quel peso che la R. Ruota non poteva attribuirli nella contingenza del caso.

Per questi Motivi

Dichiara inammissibile, ed a tutti gli effetti di ragione, il nuovo appello dalla sig. Oliva Mainetti ne Menichelli con atto de' 16. Settembre 1825. interposto dalla Sentenza stata proferita dal sig. Auditor Console del Magistrato Civile, e consolare di Livorno, incaricato dell'esecutivo, sotto di 4. Settembre 1824. e proseguito nel 12. Novembre anno detto. E condanna la prefata sig. Oliva Mainetti, ne Menichelli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Sentenza da tassarsi nelle solite forme, col rilascio di ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Aud. e Gio. Battista Lorenzini Aud. Rel.

DECISIONE LXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Mugellana Novae Operae diei 4. Augusti 1826.

IN CAUSA CONFRATERNITA DELLA SS. TRINITA' DI SCARPERIA E BACCIONI

Proc. Mess. Tommaso Conti Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli

ARGOMENTO

L'Inibitoria per la nuova Opera intrapresa dal vicino, sebbene il di lui fondo sia soggetto ad una mera servitù, non può rimuoversi senza le opportune modificazioni, e dichiarazioni, che star possano a ristabilire i di lui vulnerati diritti.

SOMMARIO

1. *Quando al Proprietario di una Causa non si controverte il diritto di elevare la casa stessa in tutte le direzioni sopra l'antico di lei stato è inutil cosa indagare la qualità del muro, che vuole alzarsi.*

2. *In materia di servitù, e concessioni risultanti dalla natura dei luoghi, e delle circostanze non può altrui recarsi un aggravio senza sodisfare l'importare a giusta stima.*

3. *Un offerta non seguitata dal fatto, un'Offerta troppo serotina, e fatta per titolo di mera liberalità non può riguardarsi come equivalente, e come avente luogo del preciso adempimento di un obbligo rigoroso.*

4. *La variata forma di un fondo sebbene autorizzi il di lui Proprietario a dare una diversa direzione alle servitù, che vi posavano, ciò non si concede, che previo il consenso del Padrone del Fondo dominante.*

5. *E' cosa ben diversa il conseguire una cosa per spontanea largità indipendentemente dal titolo, che forma una parte sostanziale del diritto che in Giudizio si propone, e si difende.*

6. 7. *Non è permesso di render più dura la servitù del vicino.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze nel 19. Luglio 1825. fu revocata la Sentenza del Tribunale di Scarperia del 19. Settembre 1821. e confermata l'Inibitoria trasmessa per mezzo del detto Tribunale sopra l'Istanza dei Rappresentanti la Confraternita della SS. Trinità di Scarperia al sig. Gaetano Baccioni, come quello che in edificando nella sua Casa di abitazione si era permesso l'appoggio sul muro laterale della detta Compagnia o sia Confraternita della Santissima Trinità, e di fare ed eseguire molte altre innovazioni tra le quali il rialzamento oltre la metà del muro; ma per l'interposto, e proseguito appello per parte della

divisata Confraternita colle due Scritture del 22. Dicembre 1825. e 5. Gennaio 1826. è stato fatto osservare nel di lei interesse, che trattandosi ora, non già d' impedire un lavoro da farsi, ma bensì di demolire il già fatto, poteva esser luogo all' equitativo compenso di conservare la nuova opera senza lesione dei diritti della Confraternita di Scarperia, e coll' obbligo al Baccioni, riconosciuto dal Perito sig. Neri Zocchi, di tingere color di Pietra, e restituire nel suo antico stato la fascia del color suddetto che gira il contorno della Chiesa sopra la Tettoia del sig. Baccioni coperta da un lato coll' eseguirsi il rialzamento, e di rendere un solido sostegno alla Tettoia predetta in conseguenza della demolizione dell' ala di muro che la reggeva, e di fare a sue spese quel più che venne suggerito dallo stesso Perito Zocchi mediante la di lui giudiciale relazione, senza facoltà però al sig. Baccioni di estendere il suo nuovo tetto oltre i confini del muro antico e sul prospetto della Chiesa, a scanso di nuove servitù, per il che concludeva che il compenso equitativo della parziale conservazione delle avvenute innovazioni, non legittimava le innovazioni medesime, sino all' ingiusta condanna dell' appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

Ed il sig. Baccioni insistendo nella plenaria conferma dell' appellata Sentenza per i Motivi in essa espressi, il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè non poteva non riconoscersi nel sig. Baccioni il diritto in genere di alzare la sua casa, e quindi di edificare a tal effetto anche sopra il muro superiore al preesistente tetto nell' antico stato della sua casa in retta prosecuzione, e come suol dirsi a piombo della inferiore striscia o sia dente di muro protuberante sopra l' estremità del muro della facciata della Chiesa della Santissima Trinità di Scarperia, imperocchè siccome la indicata inferior parte serviva evidentemente alla facciata, ed a formare il fianco della Casa Baccioni stessa, così ammesso in esso il diritto, lo che non si poneva in dubbio, d' inalzare quella sua Casa, ne veniva in conseguenza che da lui si potesse continuare ancora il suddetto dente per l' oggetto di seguitare nella stessa direzione il fianco della sua casa sporgente in fuori all' estremità della facciata della Chiesa sopraindicata, come in termini consimili di semplice inalzamento di preesistenti edifizi di pilastri, e denti osservano *Pacichell. de distantiis* §. 5. *num.* 12. *Cepoll. de Servit. Cap.* 28. *num.* 7. senzachè per andar persuasi del suddetto diritto fosse necessario di approfondire la questione con disparità di opinioni dei Periti accennata, cioè se il suddetto sopraimposto dente di muro fosse da riguardarsi come di intera proprietà del sig. Baccioni, ovvero di promiscua pertinenza tra le parti, conciosiachè sia nell' uno, sia nell' altro caso, ne veniva il conseguente stesso, mentre bastando all' uopo l' esistenza del sopraimposto dente combinata colla località, colla situazione, e colla forma dei due edifizi, e specialmente poi col non controverso ed in gran parte già consumato diritto del sig. Baccioni di elevare la sua Casa in tutte le direzioni sopra l' antico suo stato, si rende affatto superfluo d' indagare in tali circostanze la qualità

del muro che vuole inalzarsi, come in termini consimili osserva la *Ruota Fiorentina nella Florentina Muri 24. Iuni 1794. cor. Mormorai §. Supposta*, tanto più che allo stesso risultato favorevole al Baccioni, in quanto al diritto in genere, portava tanto la relazione del Perito Zocchi che attribuiva la proprietà del dente al sig. Baccioni, quanto quella del sig. Del Rosso che inclinava a riguardarlo come di proprietà tra i due vicini promiscua. 1

Attesochè non ostante quanto sopra, il sig. Baccioni nel portare ad esecuzione il suo diritto si era troppo apertamente rifiutato a riconoscere quelli della Chiesa, i quali esigevano più e diverse modificazioni nell'esecuzione dell'opera da lui intrapresa, della di cui convenienza, e giuridica necessità non potea dubitarsi; le quali modificazioni consistevano in specie nelle seguenti, le quali per gli appresso Motivi comparvero degne di essere favorevolmente accolte. Giustamente, in fatti si richiedeva per lo interesse della Confraternita, che il sig. Baccioni dovess'essere condannato, come rigorosamente tenuto a pagare l'appoggio avuto riguardo anche al muro da lui occupato all'estremità della facciata della Chiesa, poichè dovendosi per concorde giudizio dei Periti dell'arte riguardare il medesimo qual muro di promiscua proprietà dei due vicini, nel supposto ancora che il dente inferiore fosse di esclusiva proprietà del Baccioni, tostochè per proseguirlo aveva egli bisogno di occupare il muro al di la della linea di sua proprietà, non poteva dispensarsi dal pagare il prezzo della ulteriore occupazione della parte che al vicino apettava, mentre anche in fatto di servitù, e concessioni risultanti dalla natura dei luoghi, e delle circostanze non può mai altrui recarsi un aggrevio senza soddisfare l'importare a giusta stima. 2

Nè potevasi dispensare il sig. Baccioni dal fargli un carico dell'omissione del suddetto pagamento per la verbal esibizione da esso fatta nell'occasione dell'accesso di pagare il prezzo dal Perito Zocchi nella sua Relazione indicato per quell'oggetto, mentre un offerta non seguitata dal fatto, un offerta troppo serotina, e fatta per titolo di mera liberalità, non può riguardarsi come equivalente, e come avente luogo del preciso adempimento di un obbligo rigorosissimo. Ne con minor giustizia si faceva Istanza per conto della Confraternita opponente, che fosse riguardato come arbitrario il fatto del sig. Baccioni, laddove egli disfacendo il muro sopraimposto al dente di cui si è parlato, muro di sua certa proprietà, aveva così privato il vicino della servitù di appoggio, o sia *tigni immittenti*, di che quel muro appunto era onerato per sostegno, sicurezza, e comodo della Tettoia della Chiesa, e che gli abitanti del paese chiamano Loggia; conciosiachè sebbene la variata forma, e il cambiato destino di un fondo possa autorizzare il di lui proprietario a dare una diversa direzione alle servitù, che vi posavano, ciò per altro non può mai concedersi che previa la intelligenza del padrone del fondo dominante, e il di lui assenso, se non altro *ad arbitrium boni viri*, sopra il modo di supplire in altra foggia alla servitù che si vuole che cessi. 3 4 5

Per la qual cosa i nuovi sostegni, di cui poteva abbisognare la tettoia avuto riguardo non solo alla di lei solidità, ma pur anco almeno in parte alla esterior decenza, e simmetria, ed a quello stato delle cose che più verosimilmente aveva avuto luogo, si dovevano porre a carico del sig. Baccioni, nè potevano non imputarsi a lui le conseguenze dell'ostinato litigio per questa parte, poichè riguardo alla offerta da esso fatta nella rideтta occasione del giudiziale accesso, non poteva riputarsi in grazia di lei sanato il commesso arbitrio, e molto meno per l'effetto di disonerare il sig. Baccioni delle conseguenze dell'arbitrio stesso, mentre contro di lui militavano anche in questo proposito le osservazioni accennate poc'anzi relativamente al pagamento dell'importare dell'appoggio, non ostante l'esibizioni parziali che egli fece nell'atto dell'accesso, e che solo come di lui spontanee offerte ottenn'egli che fossero valutate nella Ruotale Sentenza, essendo ben diverso, giova di ripeterlo, il conseguire una cosa per spontanea largità indipendentemente dalla ricognizione del titolo, il quale forma sempre una parte sostanziale del diritto che in Giudizio si propone, o si difende in contradittorio di altri. Di una giustizia conforme ai due precedenti capi, e per le stesse ragioni era pure la dimanda di chi zelava gl'interessi della Confraternita rivolta ad ottenere che il sig. Baccioni dovesse protrarre sopra la nuova superficie quella fascia di color di macigno che a dinotare l'estremità della facciata della Chiesa vi esisteva prima delle innovazioni di cui si tratta, e che stava in corrispondenza di un simile qualunque siasi ornato che si scorge sull'opposta estremità della facciata stessa, e ciò tanto più giusto si riconosceva in quantochè il difetto di quel segno combinato colle nuove opere del sig. Baccioni avrebbe potuto cagionare un qualchè dubbio sopra la comunione d'altronde innegabile del muro che serviva di appoggio, e quasi di base alla nuova edificazione del Baccioni per inalzare la sua Casa sopra impostavi.

5

E poichè il prefato sig. Baccioni nel formar l'armatura del nuovo suo tetto aveva dato luogo a giustamente temere che volesse procacciarli un sostegno nel muro della Chiesa, cioè al di là della grossezza del muro laterale, e perciò in parte di non dubbia, e di esclusiva proprietà della Chiesa stessa, così non poteva riguardarsi come straniera da un Giudizio di nunciazione di nuova opera il segnare in conformità dell'esigenze della Confraternita in modo cui il sig. Baccioni stesso doveva uniformarsi nel dare il compimento al suo tetto, ed ingiungerli a tal effetto che non potesse in veruna guisa oltrepassare la linea sopradescritta, così esigendo la destinazione del muro che si temeva ch'ei manometter volesse, e così esigendo il diritto assoluto di proprietà invulnerabile mai sempre. Alla qual disputa era in gran parte affine anche l'altra che riguardava lo stillicidio del tetto Baccioni sopra la grondaia della Chiesa, imperocchè non essendo permesso dalla Legge di render più dura la servitù del vicino, come si ha dalle Leggi, e dalla comune degl'interpetri, perciò doveasi sopra quell'oggetto prender un equitativo temperamento tanto più che non era per lui nè troppo dispen-

6

dioso, nè troppo duro l'incarico di guarnire il suo tetto in modo per cui quanto fosse passibile rendesse meno sensibile, e meno facile il rigurgito, e la caduta delle acque piovane da quello sopra la tettoia della Chiesa.

Attesochè per tutte le suddette ragioni non poteva rimuoversi l'inibitoria senza le opportune modificazioni, e dichiarazioni che star potessero a mettere in sicuro, e ristabilire i diritti della Chiesa vulnerati, o minacciati dal sig. Baccioni nella occasione della nuova sua opera quantunque legittima riguardo al diritto di prevalersi dell'appoggio sopra la controversa linea del muro comune per inalzare la sua casa.

Attesochè le subalterne questioni riguardanti personalmente il sig. Savi, e Fantechi non potevano far parte del presente Giudizio.

Per questi Motivi

Facendo diritto sopra l'inibitoria trasmessa dal Sacerdote Giuseppe Savi nella sua qualità di Governatore della Confraternita della SS. Trinità di Scarperia contro il sig. Gaetano Baccioni di detto luogo con Atto de' 26. Maggio 1821. non menochè sopra l'opposizione fatta dallo stesso sig. Baccioni co i diversi Atti di che in Processo, dice, e dichiara essere stato, ed esser lecito, e permesso al prefato signor Baccioni di mantenere, e di ultimare il lavoro già intrapreso sopra il muro a cui appella l'inibitoria suddetta, non altrimenti però che nei modi, e colle dichiarazioni, e modificazioni infrascritte 1. Che il sig. Baccioni debba pagare alla Confraternita l'appoggio per la metà del suddetto muro da esso occupato, e ciò nella somma dal Perito Zocchi dichiarata nella sua relazione del dì 4. Settembre 1821. 2. Che il sig. Baccioni sia tenuto, e deva ristabilire, e ricoprire la tettoia della loggia della Chiesa per quanto farcia di bisogno, ma senz' obbligo di ridurla nella forma di padiglione com' esiste all'estremità opposta, e debba inoltre opporre a sostegno della medesima una mensola di pietra conforme in tutto, e per tutto alle altre che sostengono la stessa tettoia, e nel punto indicato dal Perito Zocchi nella detta sua relazione 3. Che il prefato sig. Baccioni non possa per l'effetto di terminare o assicurare la porzione del tetto corrispondente alla striscia del muro sopra la quale ha superedificato ed intende di superedificare, metter correnti nè in altra guisa veruna appoggiare al muro di facciata della Chiesa, cioè fuori della grossezza del muro laterale di cui sopra 4. Che lo stesso sig. Baccioni debba munire la grondaia della casa da esso inalzata del canale necessario, ed in modo atto ad impedire qualunque sgrondo o stillicidio del suo tetto sopra la tettoia della sopraindicata loggia della Chiesa. 5. Che il sig. Baccioni sia obbligato a rifare, e colorire quella striscia della quale parla il Perito Zocchi nella sua relazione suddetta. Fermostante quanto sopra assolve la Confraternita dalla condanna nei danni a favore del Baccioni, ed in quanto alle spese, dice quelle relative alle perizie, ed agli accessi doversi soffrire per metà

da ciascuna delle Parti, e compensa fra di esse le altre tanto della presente, che delle due precedenti istanze.

Finalmente avuto riguardo alle Scritture de 15. e 26. Febbraio, e 31. Luglio del corrente anno, e successiva protesta del dì 1. del corrente del Sacerdote Giuseppe Savi Governatore della prefata confraternita contro i sigg. Giuseppe Fantechi, e Giovan Batista Savi, come anche alla Scrittura del sig. Baccioni del dì 26. Gennaio anno corrente, riserva alle parti ivi interessate i diritti, e le ragioni che possono competer loro respettivamente, e come di diritto da sperimentarsi nel congruo Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi e Cav. Luigi Matteucci *Rel. Consigg.*

DECISIONE LXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Praetensae Nullitatis Sententiae diei 31. Julii 1826.

IN CAUSA WLASTO PETROCOCCHINO E LL. CC. E DE SERPOS

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Gaetano Catelani

ARGOMENTO

La nullità di una Sentenza per mancanza di discussione non è proponibile di fronte ai motivi, i quali riguardando il merito, fanno presumere la discussione.

SOMMARIO

1. 2. *Non è allegabile la nullità di una Sentenza per mancanza di discussione di fronte ai Motivi, che riguardando il merito, la fanno presumere.*

3. *Quando le Ruote hanno dichiarato riunito l'incidente nel merito non possono pronunziare sulla Domanda di riunione senza decidere il merito.*

4. *Quegli che agisce per ottenere la liquidità di un suo preteso Credito, non può rendere questi eguale ad altro Credito del suo Avversario dichiarato con Sentenza passata in cosa giudicata.*

Storia della Causa

Il sig. Michele de Serpos avendo commesso un Sequestro di mercanzie a danno degli appellati sigg. Wlasto Petrococchino, e LL. CC. fu il Sequestro dichiarato nullo con due Sentenze conformi del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e della Ruota di Pisa, e fu il sequestrante condannato nelle spese anco stragiudiciali dei due Giudizi, le quali con Decreto del Cancelliere del Magistrato di Livorno del 3. Febbraio 1825. confermato da Sentenza del Magistrato del 4. Luglio detto furon tassate in una determinata somma.

Ricevuto il Precetto del pagamento di detta somma oppose la compensazione allegando altra Sentenza del Magistrato, che lo dichiara creditore di somma maggiore, la qual Sentenza però era stata da ambe le parti appellata avanti la Ruota, ove pende tuttora essendo causa involuta di molti fatti, e articoli di diritto.

Il sig. Auditore del Magistrato Civile, e consolare di Livorno con sua Sentenza del 5. Luglio 1825. escludendo come di regola la compensazione, e riguardando dall'altra parte come esistente nel sig. Serpos un certo buon gius nascente da una prima Sentenza benchè appellata prese il temperamento di ordinare il deposito nei monti di Livorno.

Questa Sentenza fu confermata pienamente dalla Ruota di Pisa con la sua Sentenza dei 18. Marzo 1826. dalla quale il sig. Serpos appellò al Supremo Consiglio per il capo della nullità, il quale decise come segue.

Motivi

Attesochè non sussistono i Motivi di nullità proposta contro la Sentenza della Ruota di prime appellazioni della città di Pisa dei 18. Marzo 1826. giacchè la pretesa mancanza di discussione non era allegabile di fronte ai Motivi di detta Sentenza i quali riguardando il merito facevano la detta discussione con tutto il fondamento presumere. 1

Attesochè la stessa domanda di riunione della Causa del Credito di spese per cui agiva il sig. Petrococchino, e Compagni contro il sig. Serpos con l'altra causa del preteso Credito promossa dal sig. Serpos contro il sig. Petrococchino medesimo, che si era avanti la Ruota stessa avanzata dal sig. Serpos portava con se l'esame del merito, giacchè la riunione dell'una, e dell'altra portava necessariamente l'effetto della retensione presso il signor Serpos della somma proveniente dalle dette spese, ritenzione, che non era stata negata dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e che formava il merito appellato avanti la Ruota stessa. 2

Attesochè in questi termini non poteva dirsi aver la Ruota deciso ultra petita quando dichiarò riunito l'Incidente al merito perchè non potendo pronunziarsi sulla domanda di riunione senza decidere il merito era certo il diritto della Ruota di riunire la detta domanda al merito, a favore del sig. Serpos, così potè avendolo creduto giusto decidere a favore del signor Petrococchino mediante la riunione dell'Incidente al merito e la successiva conferma della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno. 3 4

Attesochè in questi termini non poteva dirsi impedito il sig. Serpos di fare quelle ulteriori prove, che avesse creduto di suo interesse per concludere la pretesa liquidità del suo Credito, la quale non potendo togliere l' appello sarebbero sempre rimaste inefficaci a rendere eguale il Credito del sig. De Serpos alla cosa giudicata da cui aveva origine il Credito del signor Wlasto Petrococchino e LL. CC.

Per questi Motivi

Dichiara non esser costato ne costare delle Cause dell'Appello per via di nullità interposto dal sig. Michele De Serpos dalla Sentenza della Ruota di prime appellazioni di Pisa del dì 18. Marzo 1826. rigetta per conseguenza l'appello medesimo condannando siccome condanna il sig. Serpos appellante nelle spese del presente Giudizio.

Così pronunziato e deciso dagl' illmi. sigg.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Rel. Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci e Luigi Matani *Consigg.*

DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Plebis S. Stephani Nullitatis Sententiae diei 16. Junii 1826.

IN CAUSA ZABAGLI E LL. CC. E SANDRELLI

Proc. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

ARGOMENTO

Qualunque Tribunale manca di Giurisdizione per ricevere, conoscere, e canonizzare il Credito di colui, che agisce contro il suo debitore quando è fissata la competenza di un Tribunale per giudicare su l'ipoteche, e privilegi di tutti i Creditori del patrimonio in Concorso dello stesso debitore.

SOMMARIO

1. 2. *Fissata la competenza di un Tribunale per conoscere dei privilegi, ed ipoteche di tutti i Creditori di un Patrimonio in concorso viene a mancare di Giurisdizione ogni altro Tribunale.*

3. *La citazione illegittima, e l'incompetenza del Tribunale rendono nulla la Sentenza.*

Storia della Causa

I rappresentanti il patrimonio del Canonico Angelo Zabagli interposero appello da una Sentenza della Ruota Civile di Arezzo del 13. Settembre 1825. con la quale fu dichiarato, che Messer Sandrelli avesse diritto e dovesse essere graduato come privilegiato fra i Creditori Zabagli nel Giudizio di Concorso che la Ruota medesima con precedente Sentenza de' 5. Luglio 1825. aveva ordinato doversi proseguire avanti il Tribunale della Pieve S. Stefano; canonizzando altresì per tale oggetto il Credito reclamato dall'istesso Mess. Sandrelli dependente dalle funzioni, e spese da esso fatte come stato Procuratore incaricato della Graduatoria Zabagli avanti il Tribunale di prima istanza di Arezzo.

Ed intanto si appellarono da questa Sentenza in quanto che crederono che fosse ingiusta sì perchè messer Sandrelli non aveva notificata loro opportunamente la sua domanda, contentandosi di notificarla a quel procuratore che gli aveva rappresentati precedentemente nel Giudizio ventilato avanti la Rota in conseguenza di un Sovrano Rescritto del 28. Aprile 1825. sì perchè la Ruota avendo già esaurita la giurisdizione delegata ad essa col citato Sovrano Rescritto allorchè proferì la sua Sentenza del 5. Lug. 1825. non poteva più conoscere delle conseguenze nascenti dalla stessa sua Sentenza nè prender cognizione delle azioni, e diritti, che in sequela di essa potevano essere da altri sperimentati, e per l'esercizio dei quali doveva sempre subirsi di regola un primo grado di Giurisdizione.

E fecero istanza dichiararsi nulla la Sentenza sopra citata del 13. Settembre 1825. et quatenus revocarsi, con la condanna di messer Sandrelli nelle spese Giudiciali, e Stragiudiciali del presente, e del passato Giudizio.

Il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè revocata la Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo con cui ad Istanza di alcuni Creditori del fu Canonico Angelo Zabagli venne ammesso il Giudizio di Graduatoria, ed eletto messer Sandrelli in Procuratore per gli atti occorrenti, se potè restare al medesimo azione per esigere le spese e funzioni fatte in buona fede in conseguenza del mandato ricevuto con detta Sentenza finchè col Benigno rescritto di Revisione non ne fu canonizzato l'appello, e distrutto l'effetto colla Sentenza revocatoria della Ruota Civile di prime appellazioni d'Arezzo che rimandò la Causa al Tribunale di Pieve S. Stefano ove era aperto il Giudizio universale di Concorso de' Creditori di detto Zabagli, non per questo poteva mai tale azione rendersi esperibile in altro Tribunale diverso da quello cui per la cosa giudicata trovavasi rimandato il Giudizio essendo evidente che fissata la competenza di un Tribunale per conoscere dei privilegi ed Ipoteche di tutti i Creditori di un patrimonio in concorso viene a mancar di Giurisdizione in questo rapporto ogni altro Tribunale.

Attesochè a elider la forza di così imponente riflesso non era valutabile

il pretesto che l'azione predetta dovesse riguardarsi come conseguenza del Mandato conferito dal Giudice, cui perciò se ne dovesse intender riservata la cognizione, mentre quanto avrebbe potuto meritar considerazione un tal pretesto qualora fosse stata l'azione diretta contro i singoli Creditori ad Istanza, e per interesse de' quali era emanata la prima Sentenza, revocata poi colla loro condanna nelle spese, altrettanto rendevasi inetto di fronte al patrimonio, e alla massa dei Creditori in concorso per i quali si era ogni giurisdizione radicata nel Tribunale di Pieve S. Stefano.

Attesochè costando in fatto esser stato da messer Sandrelli adita la R. Ruota d'Arezzo per far ivi valere il suo privilegiato Credito di Funzioni e spese a carico dell'Eredità Zabagli, con citazione al Procuratore che avendola ivi rappresentata nel Giudizio terminato colla Sentenza revocatoria di quella di prima Istanza non comparve all'Udienza Ruotale che per opporre non avere egli mandato a rappresentarla su questa nuova domanda come dalle narrative della Sentenza da cui è appello resulta, ne segue di ragione che insanabilmente nulla si rende quest'ultima Sentenza per difetto non tanto di citazione legittima, che di competenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei rappresentanti il Patrimonio, e Creditori del fu sig. Angiolo Zabagli dalla Sentenza della Ruota di Arezzo del 13. Settembre 1825. per il capo della nullità della medesima, e quella perciò dichiara nulla a tutti gli effetti di ragione, e come non avvenuta, e condanna messer Sandrelli suddetto nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles *Relat.* e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE LXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Crediti diei 28. Maii 1826.

In Causa Buonfiglioli e Sodi

Proc. Mess. Giovanni Vanni — Proc. Mess. Luigi Baglioni

Argomento

Il Perito Calcolatore eletto dall'usufruttuario per far lo stato dell'Eredità, non ha diritto di esigere il pagamento dagl'eredi proprietarii, quantunque le sue operazioni siano utili per essi, ma ha bensì contro i medesimi un'azione sussidiaria da potersi esercitare nel caso d'insolvibilità dell'usufruttuaria, da cui ha ricevuto la commissione.

Sommario

1. *Quando si tratta di un Contratto consensuale non si può ammettere il mandato.*

2. *Un'atto emesso fra diverse persone non induce un mandato a favore di un Terzo.*

3. *Quando l'erede usufruttuaria confessa di avere esclusivamente commesso ad un Perito calcolatore lo stato dell'eredità, non può il Perito pretendere il pagamento delle sue funzioni dalle eredi proprietarie.*

4. *Quando il Calcolatore eletto dall'usufruttaria prova, che le sue operazioni sono state utili anco alle Eredi proprietarie, non può da ciò dedurre, che quell'azione la quale ha contro il Padre, o Padrone colui, che ha contratto co' relativi Figli, o Servi, in un modo vantaggioso al Padre, o Padrone.*

5. 6. *Colui che ha un'azione sussidiaria può farne uso nel caso d'impotenza dimostrata dalle persone principalmente, e direttamente obbligate.*

Storia della Causa

Con Scrittura del dì 18. Dicembre 1823. il sig. Cammillo Sodi domandò avanti il Tribunale di prima Istanza di Pisa che fosse dichiarato competergli il diritto contro tutte le sigg. Sorelle Bonfiglioli al pagamento dell'importare di due Notule di funzioni e operazioni da esso fatte d'ordine e commissione della

sig. Caterina Carrai vedova Bonfiglioli, e delle nominate sorelle Bonfiglioli, e riguardanti l'asse patrimoniale della eredità lasciata dal fu sig. Vincenzo Bonfiglioli, ed ascendenti alla somma di lire 1037. 3. 4. in quanto ad una, e di lire 373. 13. 4. in quanto all'altra.

La sig. Caterina vedova Bonfiglioli antedetta, ed usufruttuaria rispondendo a quella domanda non negò la data commissione, ma domandò l'assoluzione dalle pretensioni del Sodi perchè non le era stato consegnato lo stato attivo, e passivo del Patrimonio, operazione per cui domandavasi il pagamento del suo onorario.

Le sigg. Lupi, e Bonciani sorelle Bonfiglioli impugnarono la commissione, che poi venne di fatto giustificato non essere da loro stata data, e domandarono per conseguenza di essere assolute da quanto contro di esse pretendevasi dal sig. Sodi.

Nel seguito del Giudizio la sig. Usufruttuaria Carrai si dichiarò pronta al pagamento dell'onorario dovuto al sig. Sodi per le operazioni come sopra da esso fatte previa però la conveniente liquidazione, e previa protesta di non voler essere tenuta per tutte quelle Sessioni dal sig. Sodi tenute co'coniugi Bonciani, e Lupi e con un tal Grassini, che leggevansi segnate nella Nota prodotta dal sig. Sodi medesimo.

Compilato un Processo discretamente voluminoso il Tribunale di prima Istanza di Pisa esaudì la domanda del sig. Sodi, e con Sentenza del dì 6. Dicembre 1824. condannò la Carrai, la Lupi e la Bonciani solidalmente al pagamento dell'importare delle sudette Note secondo la liquidazione da farsene nel suo congruo Giudizio.

Appellatesi le succumbenti da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Pisa, fu revocato, e corretto il giudicato di prima Istanza, e colla decisione del 12. Agosto 1825. la Ruota dichiarò bene appellato per parte delle sigg. Lupi, e Bonciani, e in parte bene, ed in parte male dalla sig. Caterina Carrai poichè disse doversi questa condannare, siccome la condanna al pagamento dell'onorario dovuto al signor Sodi, ed in tre quarti delle spese d'ambedue i Giudizi.

Credutosi leso il sig. Sodi appellò da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, e domandò la pienissima revoca della medesima, e la conferma della Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì 6. Dicembre 1824., ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè i fatti allegati dai Difensori del sig. Sodi all' effetto di porre in essere la prova del mandato, ch' egli sosteneva essergli stato conferito egualmente dalla vedova usufruttuaria, e dalla due eredi e figlie del defonto Bonfiglioli non erano punto concludenti nè validi a dimostrare con la necessaria, e indispensabile chiarezza la relativa, e reciproca volontà delle parti, senza di che, mentre di un Contratto consensuale si tratta, non può ammettersi il mandato, come in sequela dei più certi principii di diritto fissano unanimemente i pratici tra i quali *Casareg. de Comm disc.* 119., poichè la irrilevanza del principale argomento dai Difensori del sig. Sodi dedotto dalla Scrittura di eccezioni de' 16. Agosto 1825. presentata negli Atti di una Causa affatto da questa diversa per lo interesse della vedova Bonfiglioli, e della di lei figlia nei Lupi, nella quale Scrittura l' una e l' altra sostenevano doversi riguardare allo stato dell' amministrazione dell' eredità formato dal sig. Sodi per escludere la dimanda contro di esse intentata dall' altra figlia maritata nei Bonciani, resultava evidentissima non solo dall' avvertenza di essere quella Scrittura un Atto emesso tra persone terze dirimpetto al sig. Sodi, ma anche più positivamente dalla lettura della medesima; conciossiachè laddove si dice in essa che non dovea valutarsi tuttociò che in contrario si asseriva relativamente alla mancanza di facoltà nel sig. Sodi, ciò non importa per necessaria conseguenza che volesse ammettersi che gli fosse stata conferita l' opportuna facoltà dalle due Eredi proprietarie, da cui egli ripeteva il pagamento delle sue funzioni, potendo la suddetta affermazione congruamente riferirsi a quel mandato della sola usufruttuaria, che non ha ella negato giammai di avere al sig. Sodi concesso, e tanto meno potevano le suddette espressioni considerarsi valevoli, e significanti per l' oggetto di cui si tratta, sia in quantochè si riferiscono esse ad una lettera del sig. Bonciani non prodotta negli Atti, sia in quantochè le producenti la Scrittura suddetta si fondavano principalmente sul riflesso dell' interesse comune delle parti nelle operazioni del sig. Sodi come riguardanti cose di fatto e di numerica evidenza „ ivì „ essendo indubitato che il detto sig. Calcolatore ha agito nell' interesse delle due eredi proprietarie e dell' erede usufruttuaria, è poi certo, ed innegabile che trattandosi di cose di fatto ec. „

1

2

Attesochè nel caso ancora che vi fosse stato un dubbio fondato, e grave relativamente alla esistenza del mandato, veniva ciò non ostante ad essere totalmente inattendibile anche per le

particolari circostanze della fattispecie io disputa, mentre a togliere ogni dubbiezza e a dissipare ogni equivoco stava l'ingenua, e la geminata confessione, e dichiarazione dell'erede usufruttuaria, la quale tanto in principio del Giudizio, quanto nell'ultimo di lui stadio, cioè d'avanti a questo Supremo Consiglio, aveva concordato di aver essa, ed essa esclusivamente dato al sig. Sodi la commissione dalla quale risultarono le di lui operazioni, e di essere perciò pronta a soddisfargliene il giusto importare; e sebbene la usufruttuaria escludesse da principio dalla sua dichiarazione, ed offerta alcune operazioni di puro dettaglio, ciò non alterava punto che ella non si dovesse per la sua espressa confessione riguardare come la vera, e l'unica autrice del mandato al sig. Sodi per la compilazione dello stato, e delle liquidazioni a cui egli si dedicò, e che formarono il subietto principale della di lui Notula di cui negli Atti.

Attesochè le avvertenze dei Difensori del sig. Sodi tendenti a far rilevare, che le di lui operazioni riguardavano appunto un subietto d'interesse comune tanto alla usufruttuaria, quanto alle due sorelle coeredi, mentre queste come legittimarie pure, e semplici venivano a partecipare dei frutti dell'eredità paterna in ragione ed a misura delle respettive quote, portavano ad una disputa totalmente diversa dalla precedente, cioè da quella del mandato, e dalla quale non potevano mai resultarne quelle conseguenze che i Difensori del sig. Sodi si erano augurati di desumere a di lui favore nel presente Giudizio. Imperciocchè posto che eglino avessero dimostrato pienamente l'interesse delle coeredi nei relativi subietti delle operazioni del sig. Sodi, non avrebbero potuto da ciò dedurre al più che un azione *in rem* verso contro di quella; la qual azione originariamente, e direttamente conceduta contro il Padre, e contro il Padrone a prò di coloro che avessero contrattato co' relativi figli o servi in un modo che fosse ritornato in vantaggio del Padrone o del Padre stesso, non può aver luogo per altro fuori di tali casi se non se come un azione utile, e sussidiaria contro ai terzi subordinatamente ai ben noti è sostanziali requisiti cioè della utilità procurata, dell'effetto, e durata, e misura di quella, e della necessità di adoprarla per la impotenza ed insolvibilità dimostrata delle persone principalmente, e direttamente obbligate a sodisfare il debito, come può ampiamente vedersi presso tutti gli Scrittori che trattano la materia, tra i quali *De Luca de credito. et debito Disc. 72. et 73. per totum.*

Attesochè mentre le remote tracce che apparivano dallo stato degl' Atti, e dalle particolari circostanze del caso dirette a porre in essere lo interesse delle coeredi nelle operazioni fatte dal sig. Sodi, erano del tutto insufficienti a dimostrare la competenza dell'azione de in rem verso contro di quelle, non erano per altro dispregevoli fino al segno di non potersi valutare nemmeno per accordare al sig. Sodi un generico riservo di ragioni subordinatamente però alle più efficaci cautele preservative dei diritti di tutte le parti. 6

Attesochè la condanna nelle spese di cui si tratta nella sopraccitata Ruotale Sentenza a carico della vedova Bonfiglioli, giusta e conveniente appariva, mercecchè le condizioni e limitazioni da lei apposte alla dichiarazione ed offerta contenuta nella Scrittura del dì 22. Gennaio 1824. per la maggior parte non erano state giustificate, e molto meno ammesse dalla Sentenza da cui ella aveva appellato in quanto al merito.

Per questi Motivi.

Pronunziando sull' appello interposto dal sig. Cammillo Sodi con Atto dei 24. Settembre 1825. dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Pisa del dì 12. Agosto 1825. dice male appellato, e bene giudicato dalla Sentenza predetta in quella parte che assolve le sigg. Maria Domenica Bonfiglioli ne Lupi, e Maria Anna Bonfiglioli ne Bonciani dalle cose contro di esse pretese dal sig. Sodi, conferma perciò in questa parte la detta Sentenza, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore salva la dichiarazione infrascritta, poichè dichiara doversi intendere non ostante la presente pronunzia, salvo e riservato al detto sig. Cammillo Sodi sussidiariamente contro le dette sig. Sorelle ed eredi Bonfiglioli e come possa esserli di ragione dovuto e da conoscersi nel suo congruo Giudizio il diritto di domandare e conseguire il pieno compimento dell' Onorario che sarà a di lui favore tassato, e che non abbia potuto con effetto ottenere dalla signora Carrai vedova Bonfiglioli, e condanna detto sig. Sodi a favore di dette sigg. sorelle Bonfiglioli nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

E pronunziando poi sull'appello interposto per mezzo della sua adesione fatta con Scrittura del 21. Novembre 1825. dalla sig. Carrai vedova Bonfiglioli, dice male appellato dalla surriferita Sentenza de' 12. Agosto 1825. nella parte che la condanna nelle spese, e bene con la medesima respettivamente giu-

dicato, quale perciò conferma, e condanna la detta sig. Carrai vedova Bonfiglioli a favore del sig. Sodi nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Relat.*, *Consiglieri*

DECISIONE LXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Desertionis Appellationis diei 15. Decembris 1826.

In Causa Manetti e Chirici

Proc. Mess. Antonio Bichi — Proc. Mess. Cesare Dazzi

Argomento

Gli appelli non proseguiti dentro il termine stabilito dalla Procedura sono dalla Legge dichiarati deserti, perciò giustissima è quella Sentenza, che pronuncia la loro deserzione.

Sommario

1. *Quando l'atto di prosecuzione di appello è fatto fuori del termine stabilito dalla Procedura, è giusta la Sentenza, che lo dichiara deserto.*

Storia della Causa

Con Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 12. Ottobre 1826. fu dichiarato deserto l'appello che con Atto de' 28. Agosto 1826. i sig. Giuseppe, e Rafaello Chirici avevano interposto dalla Sentenza del Tribunale di Commercio de' 4. Agosto 1826. ad essi contraria, e favorevole al sig. Michele Manetti.

Anche dalla detta Sentenza Ruotale de' 12. Ottobre 1826. interposero appello al Supremo Consiglio i sigg. Chirici con Atto de' 28. Ottobre 1826. ed il Supremo Consiglio così decise.

Motivi

Attesochè era dagl' Atti evidentemente comprovato che mentre i sigg. Giuseppe, e Raffaello Chirici ne' 28. Agosto 1826. avevano interposto appello dalla Sentenza del Tribunale di Commercio de' 4. Agosto 1826. ad essi contraria, avevano soltanto nei

5. Ottobre 1826. fatta la proseouzione del medesimo, onde pur troppo questo Atto era fuori del termine della Procedura assegnato per evitare la deserzione dell' interposto appello, e quindi giustissima fu la Sentenza Ruotale appellata, che inerendo alle resultanze del fatto surriferito pronunzio quella deserzione che era dalla Legge stessa dichiarata.

Attesochè l'Istanza del sig. Manetti promossa con Atto dei 31. Ottobre 1826. diretta ad ottenere l'inammissibilità dell'Appello del dì 28. Ottobre 1826. prima che fosse decorso il termine ad eseguire la prosecuzione mediante la quale poteva soltanto il Supremo Consiglio essere investito della necessaria giurisdizione per conoscere della pretesa inammissibilità, ha dato causa a delle spese alle quali i sigg. Chirici sono andati soggetti, così per un giusto riparo sono essi stati condannati nelle spese giudiciali soltanto del presente Giudizio, mentre d'altronde per l'evidente insussistenza del loro appello si sarebbe dovuto estendere la condanna alle spese stragiudiciali.

Per questi Motivi.

Facendo diritto sull' Istanza presentata per parte del sig. Michele Manetti con sua Scrittura de' 31. Ottobre 1826. dichiara essere stato male appellato per parte dei sigg. Giuseppe, e Raffaello Chirici con loro Atto dei dì 25. Ottobre 1826. dal Decreto di deserzione di appello dalla Regia Ruota proferito sotto dì 12. Ottobre 1826. e bene con detto Decreto giudicato quello perciò conferma in tutte le sue parti, e condanna gli Appellanti nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles, Giov. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Relat. Consiglieri*

DECISIONE LXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Nullitatis Sententiae diei 21. Junii 1826.

IN CAUSA VEGNI VEDOVA LUCHI E RONCONI

Proc. Mess. Guido Bjadajoli — Proc. Mess. Giuseppe Querci

ARGOMENTO

Dalle Sentenze interlocutorie nelle cause d'appello avanti il Magistrato Supremo non si può appellare alle Regie Ruote, le quali se accolgono l'appello, e pronunziano la loro Sentenza, è questa nulla, ed inefficace, e per il capo di questa nullità può essere validamente appellato al Supremo Consiglio.

SOMMARIO

1. *Dalla Sentenza proferita da' un solo Auditore del Magistrato Supremo nelle Cause di un merito inappellabile ai Tribunali Superiori, si appella a quel Turno dello stesso Magistrato, a cui non appartiene l'Auditore, che pronunziò la Sentenza appellata.*

2. 3. *Il Turno del Magistrato Supremo, che adempie le funzioni di Tribunale di seconda Istanza pronunzia inappellabilmente nelle cause avanti di esso appellate.*

4. *Qualunque pronunzia interlocutoria del Magistrato Supremo ne' Giudizi d'appello è inappellabile per il capo dell'ingiustizia.*

5. 7. 9. *Le Sentenze interlocutorie emanate nelle Cause, nelle quali la Sentenza definitiva è inappellabile, sono esse ancora inappellabili.*

6. *La disposizione della Legge si estende a tutto ciò che comprende lo spirito della Legge medesima.*

8. 15. *Il Decreto di deserzione d'appello emanato in una Causa il di cui merito è inferiore alle lire 200. non può dirsi, che la deserzione sia di un merito incerto.*

10. 11. *Quando l'incompetenza delle Ruote è assoluta non resta esclusa dal consenso delle parti, e sono obbligate a pronunziare ex officio la propria incompetenza.*

12. 13. 14. 16. *Per il capo della nullità sono appellabili le Sentenze tutte benchè inappellabili.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Regina Vegni vedova Luchi rivestita della qualità di Procuratrice ex mandato del sig. Carlo Mariotti domandò al sig. Luigi Ronconi giudicialmente il pagamento di lire 100., e con Sentenza del Magistrato Supremo de' 16. Maggio 1825. furono le sue domande pienamente esaudite.

Nel 13. Giugno di detto anno il sig. Ronconi interpose appello dalla detta Sentenza, e con successiva Scrittura lo proseguì nel 30. dello stesso mese.

Nel giorno 12. Luglio 1825. l'appellata sig. Vegni vedova Luchi procedè alla nomina del suo Procuratore a forma della vegliante Procedura, e giunta essendo fino al 12. Luglio detto, senza conoscere veruna deduzione di gravami per parte del sig. Ronconi, credè suo interesse di domandare al Giudice d'appello la deserzione del medesimo.

La domandata deserzione venne decretata nel 23. Luglio 1825. a pregiudizio del sig. Luigi Ronconi, e da questo Decreto difinitivo egli si appellò con Atto del dì 5. Agosto 1825. avanti la la Regia Ruota Civile di Firenze, la quale nonostante le dedotte eccezioni per parte della appellata sig. Vegni ved. Luchi, con Scrittura de 30. Agosto 1825. dirette soltanto a dimostrare la Giustizia dell' appellato Decreto, con sua Sentenza dei 17. Settembre di detto anno revocò il Decreto di deserzione di appello pronunziato dal Giudice di seconda Istanza, e da questa Sentenza la prenominata Vegni vedova Luchi appellò al supremo Consiglio per il capo unico della nullità della detta Sentenza ruotale, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè era incontroverso che l'appello dalla Sentenza dei 16. Maggio 1825. favorevole alla sig. Regina Vegni vedova Luchi, e contraria al sig. Luigi Maria Ronconi proferita da un solo Auditore del Magistrato Supremo doveva interporsi a quel turno del Magistrato Supremo cui non apparteneva l'Auditore che aveva pronunziata la detta Sentenza; e che questo Turno del Magistrato Supremo adempiendo le funzioni di Tribunale di seconda Istanza, pronunziava inappellabilmente sul detto appello, salvo soltanto il ricorso alla Reale Consulta, resultando tutto ciò dal combinato disposto degl'Art. 33. e 75. della Legge dei 10. Aprile 1816.

1

2

3

Attesochè qualunque pronunzia interlocutoria che nel Giudizio di appello dalla surriferita Sentenza dei 16. Maggio 1825. fosse emanata, era la medesima inappellabile per il capo dell'in-

giustizia, giacchè tale è il positivo disposto dell' Art. 698. del
4 Regolamento di Procedura così concepito „ ivi „ sono egualmente
„ appellabili tutte le Sentenze interlocutorie, e contumaciali, pro-
„ ferite dai Giudici di prima Istanza, o dagli arbitri, e dai Tri-
„ bunali di prime appellazioni in revoca delle Sentenze interlo-
„ cutorie di prima Istanza, quando inferiscono un gravame tale,
„ che non sia reparabile colla Sentenza definitiva; e quando sa-
„ rebbe appellabile la Sentenza definitiva.

Ora al confronto di questa sanzione legislativa è ben chiaro, che le Sentenze interlocutorie emanate nelle Cause nelle quali la Sentenza definitiva non è appellabile, sono esse pure inappellabili, mentre quando la Legge per l'appellabilità di queste Sen-
5 tenze interlocutorie richiede il copulativo concorso che le medesime inferiscano un gravame non riparabile con la Sentenza definitiva, e che sia appellabile la Sentenza definitiva, qualunque sia il Tribunale che deve pronunziarla, siccome concorre la Causa finale della disposizione della Legge, così deve attendersi l'inappellabilità della Sentenza interlocutoria qualunque siasi il Tribunale che la pronunzia, subitochè la Sentenza definitiva che da esso deve emanarsi, sia inappellabile, nulla essendo più certo e sicuro, che la disposizione della Legge si estenda a comprendere tutto ciò che resta investito e compreso dallo spirito, e dalla
6 ragione finale, ed animatrice della Legge medesima come con i concordanti avverte la *Rot. in Thesaur. Ombros. Decis.* 37. *N.* 23. *Tom.* 7.

Attesochè per gli esposti principi ne segue che inappellabile per il capo della Ingiustizia era il Decreto dei 23. Luglio 1825. proferito dal Turno del Magistrato Supremo cui fu portata in appello la Sentenza dei 16. Maggio 1825., e con il quale Decreto fu dichiarato deserto il detto appello, mentre essendo inappellabile la Sentenza definitiva, che fosse emanata sul detto appello dovè essere inappellabile ancora la incidentale pronunzia dell'av-
7 venuta deserzione.

Attesochè invano per rendere appellabile como ingiusto il detto Decreto dei 23. Luglio 1825. si rilevava, che il medesimo era di un merito incerto subitochè stabiliva sul diritto astratto della intervenuta deserzione; e che unica era questa pronunzia, e così per i nostri principi generali di amministrazione di Giustizia poteva ad un nuovo grado di giurisdizione sottoporsi.

Mentre al primo reflesso era facile la risposta che se con il detto Decreto dei 23. Luglio 1825. era stata dichiarata la deserzione di un appello, formava però soggetto di questo appello

una Sentenza emanata in una causa di un merito pecuniario inferiore alle lire 200., perciò la deserzione dichiarata non aveva un merito maggiore di quello, che costituiva il soggetto della lite, giacchè gli effetti di questa pronunzia erano limitati, e ristretti all'importare dell' oggetto litigioso; e serviva di replica all'altra avvertenza, la disposizione istessa della Legge, che avendo rese inappellabili le Sentenze interlocutorie emanate nei Giudizi nei quali la Sentenza definitiva era inappellabile, venne a circoscrivere ad un solo grado di giurisdizione la cognizione di quelle incidentali questioni, subitochè nel concorso della inappellabilità della Sentenza definitiva, rese inappellabili queste incidentali pronunzie. 8

9 Attesochè riconosciuta in tal guisa l'inammissibilità dell'appello dal sig. Ronconi interposto avanti la Ruota Civile di Firenze dal surriferito Decreto di deserzione proferito dal Magistrato Supremo sotto di 23. Luglio 1825. non potè la Ruota medesima rimanere investita di giurisdizione a pronunziare sul detto appello, in quanto che le parti medesime anzichè dedurre alcuna incompetenza, contestarono invece avanti la Ruota predetta sul merito dell' appello istesso, giacchè l' incompetenza della Ruota a conoscere del detto appello essendo assoluta, non poteva rimanere esclusa dal consenso delle parti, che non possono prorogare una giurisdizione improrogabile, ed era invece in questi termini la Ruota istessa tenuta a pronunziare ex officio la propria incompetenza, siccome è stato tante volte avvertito, e segnatamente nella *Decis. 29. N. 4. et seg. T. 6. del Tesor. del Foro Tosc.* 10 11

Attesochè dal Decreto ruotale dei 17. Settembre 1825. che pronunziò sull'appello dal Decreto di deserzione proferito dal Magistrato Supremo sotto dì 23. Luglio 1825., è stato dalla signora vedova Luchi sotto dì 12. Maggio 1826 interposto appello tassativamente, ed esclusivamente per il capo della nullità dedotta dalla incompetenza assoluta della Ruota a pronunziare il Decreto dei 17. Settembre 1825. e per il capo della nullità gl' Art. 699. e 720. del Regolamento di Procedura rendono appellabili le Sentenze tutte d'altronde inappellabili, e viene deferito questo appello al Tribunale competente di seconda Istanza, che lo sarebbe per tutte le altre Sentenze appellabili proferite dal Tribunale la di cui Sentenza d' altronde inappellabile, viene per il capo della nullità appellata, così ne segue che il Supremo Consiglio ha potuto del surriferito appello dalla sig. Vegni interposto assumere l' esame, come che diretto a riconoscere la nullità di una Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze rispetto alla qua- 12

le il Supremo Consiglio è il Tribunale competente di seconda
13 Istanza.

Attesochè stabilita così l'ammissibilità dell'appello della sig. Luchi per la dedotta nullità, oltre ad emergere dalla dimostrata inammissibilità dell'appello dal Decreto dei 23. Luglio 1825. resultava pure anche dalla mancanza nella Ruota Civile di Firenze di ogni giurisdizione a conoscere del dedotto appello, desunta dal disposto letterale dell'Art. 20. e seg. della Legge Organica del
14 13. Ottobre 1814. da cui si deferisce in seconda Istanza alle Ruote la cognizione soltanto delle Cause che „ ivi „ siano di un merito eccedente le lire 200.„ Or siccome il merito della Causa di cui l'appello fu dichiarato deserto era inferiore alle lire 200., evidente perciò era l'incompetenza della Ruota a conoscere della giustizia della dichiarata deserzione, giacchè investendo questa deserzione un appello interposto da una Sentenza, nella quale il merito della causa era inferiore alle lire 200., non poteva neppure la dichiarata deserzione meritare una valutazione maggiore
15 e quindi anche per difetto di somma era la Ruota assolutamente incompetente, secondo che fu stabilito nella detta *Dec. 29 N. 1. et seg. Tom. 1. del Tesor. del For. Toscan.*, e la Sentenza alle Istanze del sig. Ronconi nel 17. Settembre 1825. emanata fu manifestamente nulla, e potè questa nullità costituire l'elemento esclusivo dell'appello che dalla sig. Luchi fu interposto dal detto Decreto dei 17 Settembre 1825., ed ottenere che fosse un simile appello favorevolmente accolto.

Per questi Motivi.

Pronunziando sull' appello per il capo della nullità con Atto dei 12. Maggio 1826. interposto dalla sig. Regina Vegni vedova Luchi contro la Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì 17. Settembre 1825. ad essa contraria e favorevole al sig Luigi Maria Ronconi dice essere costato, e costare della nullità della Sentenza predetta, perciò dichiara nulla, e come non avvenuta la surriferita Sentenza dei 17. Settembre 1825. e condanna detto sig. Ronconi nelle spese del passato ruotale Giudizio, e del presente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Gio. Batista Brocchi *Rel.* e cav. Luigi Matteucci, *Consiglieri*

DECISIONE LXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis diei 21. Aprilis 1826.

In Causa Manzi E Ambron

Proc. Mess. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Carlo Catanzaro

Argomento

I Tribunali Civili in Toscana sono competenti a pronunziare sulla sussistenza, o insussistenza della Concordia, e possono conoscere delle eccezioni di frode, e di collusione, che si danno alle concordie medesime.

Sommario

1. *La Legge del 15. Marzo 1782. ebbe per oggetto di rimediare ai disordini, che possono segu re nella concardia o* volontaria, o coatta.

2. 5. *Ai Tribunali Civili appartiene il conoscere della ammissibilità, o inammissibilita delle concordie.*

3. *La verità dei crediti è quella verificazione, che principalmente ha luogo nei Giudizi di concordia.*

4. *La Collusione, e la frode bene spesso è l'eccezione, colla quale nei Giudizii di concordia i Creditori dissenzienti, attaccano la verità dei crediti.*

6. 10. 11. *I Tribunali Civili sono competenti a canoscere dell' eccèzioni di collusione, e di frode, che si danno nei Giudizi di concordia.*

7. 9. *Le pene indicate nel* §. 11. *della Legge del* 1782. *alle quali vanno sottaposti quelli, che commettano la collusione, e la frode nelle concordie sono in aumento alla nullita delle medesime.*

8. *Colui, che usa la frode nelle concordie sarà trattato come falsario.*

12. *I Tribunali Criminali possono procedere anco* ex officio *per le delinquenze commesse nelle concordie.*

13. *La Legge con stabilire una pena a coloro, che usano della frode nelle concordie, non altera la competenza riservata ai Tribunali Civili di pronunziare sulla sussistenza, o insussistenza delle stesse Concordie.*

Storia della Causa

Con Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del 20. Settembre 1825. fu rigettata l'eccezione della declinatoria, che in limine ferendae Sententiae i sigg. Fratelli Ambron avevano opposta avanti la detta Ruota

per impedire, che la medesima procedesse a confermare una Sentenza del Magistrato Supremo del 22. Febbraio 1825. che aveva condannato gli appellanti unitamente agli altri accollatari Sassi della Tosa a pagare al signor Lorenzo Manzi varie cospicue somme. E per ottenere la revoca di detta Sentenza i detti sigg. Fratelli Ambron proposero le stesse eccezioni, che furono rigettate in prima Istanza.

Al contrario il sig. Lorenzo Manzi domandò la conferma della detta Sentenza. Portata finalmente la Causa al Supremo Consiglio, così fu deciso.

MOTIVI

Attesochè sebbene per parte dei sigg. Manzi si andasse sostenendo che mal combinar si potesse che mentre i signori Ambron avevano adita la Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze con un Giudizio d'appello per il capo della *nullità* e della ingiustizia interposto dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 22. Febbraio 1825. e che fra gli altri titoli di *Nullità* della Sentenza surriferita in aumento a quelli dedotti nella Scrittura di gravami del dì 3. Maggio 1825. si deducesse ancora che interessando il Giudizio la collusione, e la frode pretesa intervenuta nella concordia Sassi non potesse assumersi di ciò in ordine alla Legge dei 15. Marzo 1783. §. 14. alcuna cognizione in un Giudizio Civile, ma dovesse prima esperimentarsi il Giudizio Criminale, conforme resultava dalla Scrittura del dì 16. Settembre 1825. con implorare che anche per questo fondamento fosse riconosciuta la nullità della Sentenza appellata, invocassero poi questo medesimo fondamento per sostenere che il Tribunale adito si dichiarasse incompetente per pronunziare nel merito principale del Giudizio, come apparisce dal tenore della surriferita Scrittura, ove fanno istanza che la Regia Ruota si compiacesse « ivi « Prima di qualunque pronunzia nel merito di « dichiararsi preliminarmente, e con separato decreto incompetente ratione « materiae, e previa detta preliminare dichiarazione cassare l'appellata Sen« tenza come proferita dal Tribunale assolutamente incompetente » in quanto che implicasse contradizione che si richieda ad un Tribunale di appello la pronunzia della propria incompetenza, e nel tempo istesso che dal medesimo Tribunale sia dichiarata la nullità della Sentenza appellata per un identifico fondamento che viene allegato e per l'incompetenza del Tribunale di appello, e per la *nullità* della Sentenza appellata, e perciò questo solo riflesso resultante dagli atti istessi posti in essere dai sigg. Ambron servir potesse a dimostrare quanto male a proposito venisse richiesta alla Ruota la dichiarazione della propria incompetenza al momento che si esigeva che pronunziasse congiuntamente con la *nullità* della Sentenza appellata, e quanto ben fondata perciò fosse l'appellata Sentenza Ruotale dei 20. Settembre 1825. pure al Supremo Consiglio senza arrestarsi a questa pretesa incompatibilità di domande, e tenendo dietro a quell'andamento di Giudizio che si era di fatto praticato, intrapreso l'esame delle ragioni per le quali si sosteneva l'ingiustizia dall'appellata Ruotale Sentenza è bastato l'aver queste riconosciute affatto insussistenti.

Relativamente infatti alla sanzione dell' articolo 427. del Regolamento di Procedura Civile, e dalla quale si è dedotto il primo fondamento della reclamata declinatoria la di lei inapplicabilità alla Causa dal Magistrato Supremo decisa con la Sentenza del dì 22. Febbraio 1825. è stata manifesta ed evidente.

Quanto poi al prescritto dell'Art. 14. della Legge del 15. Marzo 1783. sopra di cui maggiormente insistevasi onde dimostrare che ai soli Tribunali Criminali era riservato il conoscere delle collusioni, e delle frodi intervenute nelle concordie o volontarie, o coatte, con dovere a seconda dei resultati del Giudizio Criminale dichiararsi nel Giudizio Civile la *nullità* o sussistenza di queste concordie, l'insussistenza anche di questo fondamento per giustificare l'incompetenza della Ruota parve che si rendesse manifesta sempre che si avesse il dovuto riguardo all' oggetto della Legge dei 15. Marzo 1783. ed al tenore delle sue disposizioni.

Di fatti bisogna convenire che la Legge surriferita ebbe per oggetto come resulta dal proemio di rimediare quanto fosse stato possibile a' disordini, che possono seguire, e non di rado seguono nelle concordie volontarie, come nelle coatte, ed in questa veduta devenne a stabilire la Procedura, che dovevasi praticare in questi Giudizii assolutamente Civili, ed indicare le prove che dovevano in esse farsi, ed a stabilire gli estremi, che dovevano concorrere per ammettere le concordie, onde da tutto ciò deriva, che bisogna pur troppo andar persuasi che ai Tribunali Civili si appartiene il conoscere della ammissibilità, o inammissibilità delle concordie medesime. 1 2

Ma poichè la verità dei crediti è quella verificazione che principalmente domina in questi Giudizi, ben si comprende che la collusione, e la frode è bene spesso l'eccezione con la quale dai Creditori dissenzienti si cerca di escludere la verità dei Crediti, e così d'impedire la conclusione delle concordie. 3 4

Or se deducendosi queste eccezioni si dovesse ritenere che il Tribunale Civile fosse incompetente per pronunziare sulle medesime si verrebbe con questo supposto ad escludere dai Tribunali Civili la competenza a decidere dell' ammissibilità delle concordie, che pure tutto il contesto della Legge ad essi deferisce, giacchè pur troppo l'estensione, e la sussistenza dei crediti forma il tema delle ricerche nei Giudizi di Concordia. 5

Quindi se le eccezioni di collusione, e di frode sono quelle che generalmente dominano nei Giudizi di concordia non è certamente dato il supporre che di essa la cognizione non siasi ai Tribunali Civili accordata, subitochè sopra queste concordie si è ad essi deferito il pronunziare. 6

Ma anche il tenore della Legge corrisponde al concetto sopra espresso, mentre se nel §. 11. si dichiara che le collusioni e le frodi ivi indicate sottopongono quelli, che le hanno commesse alle pene in detto articolo enunciate, tutto questo però viene ordinato in aumento alla *nullità* alla quale vanno soggette le concordie nelle quali la collusioni predette sono intervenute siccome resulta da quelle espressioni „ ivi „ chiunque in frode 7

„ dei Creditori, oltre la nullità della concordia prescritta in simili casi da-
„ gli Statuti, sarà trattato come falsario, e caderà nella pena di Carcere „ e
quindi da questa espressione è dato il comprendere, che le collusioni delle
quali nella Legge si ragiona danno luogo alle conseguenze meramente Ci-
vili, che sono dichiarate dai Tribunali Civili, e sottopongono alle pene cor-
8 porali dalla Legge stabilite, che vengono inflitte dai Tribunali Crimi-
nali.

E ciò resta confermato da quanto si soggiunge nel successivo §. 12.
stando scritto nel medesimo che le pene comminate al debitore per le col-
lusioni commesse saranno incorse dai complici della frode, e specialmente
dai Creditori, ma ciò „ ivi „ *in aumento della pena imposta dalli statu-*
„ *ti* di 10. soldi per lira del vero, e respettivamente asserito Credito, che
„ siano stati a parte clandestinamente accordati o che stanno in figura di
„ Creditori e non sono, o son Creditori di minor somma di quella, che han
9 „ dichiarata „

Se dunque le pene corporali sono imposte in aumento delle disposi-
zioni delli statuti, e se da questi è deferito ai Tribunali Civili il pronunzia-
re ció che dispongono gli statuti medesimi non può al certo pretendersi, che
la competenza in queste materie sia nei Tribunali Civili esclusa, subito
che possono i Tribunali prescrivere cio che è stato dagli statuti or-
dinato nel caso che nei Giudizi di concordia sia intervenuta la collusione e
10 la frode.

E pone per ultimo il colmo à questa dimostrazione quanto si legge
nel §. 13. ove dopo aver dichiarato che a sottrarre dalle pene corporali i
contravventori, e le concordie dalla nullitá non può bastare, che considera-
ti come dissenzienti i Creditori difettosi concorrano tutti i requisiti voluti
per la confermazione della concordia, si soggiunge „ ivi „ volendosi in ogni
„ evento, che gli statuti disponenti di quanto sopra, e la presente ordinazio-
„ ne si osservino alla lettera, e che sia considerato come fine principale del-
„ la detta disposizione il reprimere la temerità di coloro, che ardiscono di
„ comparire in Giudizio con falsità, e simulazione contro il prescritto della
„ Legge medesima „ dal che pur troppo è dato il concludere che le pene
imposte ai contravventori non sono dirette ad escludere la incompetenza
dei Tribunali Civili a conoscere di questi difetti; subitochè non ostante
questa Legge si è voluta la esatta, e rigorosa osservanza di quelli statuti,
che ai Tribunali Civili deferivano la cognizione delle frodi, e collusioni che
potevano accadere nelle Concordie, in quanto che costituivano le eccezioni
deducibili nei Giudizi di confermazione di concordia, ed erano a questi
11 Giudizi Civili intrinsecamente connesse.

Nè a recedere dalla surriferita intelligenza alla quale andava soggetta
la Legge dei 15. Marzo 1782. condur poteva il riflesso, che la cognizione
delle delinquenze, che intervenire possono nelle concordie, ed indicate nel
§. 11. sia deferita ai Tribunali Criminali, dai quali sarà proceduto anche

ex-officio, e cisscheduno ne potrà essere denunziatore, o accusatore secondo che si dispone nel §. 14. della Legge predetta.

Poichè questa dichiarazione era resa necessaria da ciò che erasi ne' precedenti articoli ordinato, e conseguentemente questa sanzione non può alterare quella competenza, che dal contesto della Legge si vede riservata ai Tribunali Civili per pronunziare sulla sussistenza, o insussistenza della concordia.

Attesochè quanto all'appello interposto dai sigg. Ambron dal Decreto dei 29. Novembre 1825. che dichiarò deserto l'appello dai medesimi interposto dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze dei 20. Settembre 1825. oltre al non essere stato debitamente proseguito non fu neppure sopra questo appello da veruna delle Parti richiamato il Consiglio a portare la sua considerazione, onde non fu luogo a fare veruna dichiarazione.

Per questi Motivi

Senza arrestarsi all' appello dai sigg. Ambron interposto dal Decreto dei 29. Novembre 1825. e pronunziando sull' appello interposto con Atto dei 23. Settembre 1825. e rinnovato con Atto dei 9. Gennaio 1826. dai sigg. Ambron contro la Sentenza dei 20. Settembre 1825. dice male appellato per parte del sig. Alessandro, Giuseppe e Angiolo fratelli Ambron dalla Sentenza proferita dalla Ruota di prime appellazioni di Firenze a favore del sig. Lorenzo Manzi sotto dì 20. Settembre 1825. quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti a favor dell' appellato nelle spese giudiciali anco della presente Istanza.

Così deciso dagl' Ill mi signori

Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Rel.* Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE LXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Execut. diei 21. Augusti 1826.

IN CAUSA CAPPELLI E COEN

Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli — Proc. Mess. Gabbriello Piocidi

ARGOMENTO

L'esecuzione provvisoria non può impedirsi quando il litigante succumbente per mezzo di una cauzione non viene esposto ad alcun pericolo, nè viene a soffrire alcun pregiudizio.

SOMMARIO

1. *L'esigenza di un' assegnamento per parte del Creditore che consiste nel reliquato parziale di un' Amministrazione affidata ad un Terzo di comun consenso di altro interessato non può essere a carico di questi.*

2. *Quegli, al quale non fa pregiudizio l'esecuzione di una Sentenza non può ottenerne la sospensione.*

3. *Quando l'esecuzione provvisoria non espone il Litigante succumbente ad alcun pericolo, nè a subire in propr.o alcun sacrifizio, non può impedirsi.*

STORIA DELLA CAUSA

In una Causa infra i sigg. Francesco Cappelli, ed Elia di Leon Coen vertente il Magistrato Supremo di Firenze emanò nei 21. Luglio 1826. la sua definitiva Sentenza, favorevole al signor Coen, e respettivamente contraria al sig. Cappelli ne NN. qual Sentenza venne dichiarata provvisoriamente eseguibile nonostante appello, e senza cauzione.

Il sig. Cappelli NN. credutosi leso da questo giudicato appellò avanti la R. Ruota, a cui con le formalità della Legge prescritte richiese la sospensione della provvisoria esecuzione che diceva essere stata inopportunamente, ed illegalmente ordinata dal Magistrato.

La Ruota accogliendo il reclamo del sig. Cappelli NN. con sua Sentenza delli 8. Agosto 1826. inibì al signor Coen di dare esecuzione alla Sentenza del Magistrato fino all'emanazione della Sentenza nel merito dell'appello dal sig. Cappelli ne NN. interposto, e condannò il succumbente nelle spese.

Si crede il sig. Coen da questa Ruotale pronunzia aggravato, e perciò con l'ordinario rimedio dell'appello implorò la revoca dal Supremo Consiglio, il quale decise nel modo che segue.

Motivi

Attesochè l'assegnamento che fu al sig. Elia di Leon Coen permesso di conseguire con la Sentenza del Magistrato Supremo del dì 21. Luglio 1826. resa esecutoria provvisoriamente senza cauzione, era un assegnamento, che servir doveva alla soddisfazione dei Crediti del sig. Coen contro il sig. Giovan Francesco Cappelli ne NN. ed era esigibile non a carico del detto sig. Giovan Faancesco Cappelli, essendo l'assegnamento investito dal sig. Coen, il reliquato parziale di una amministrazione, che era stata di comun consenso affidata ad un terzo, o l'importare di canoni da questo istesso soggetto dovuti per l'affitto dei Beni ora dati al medesimo in amministrazione, e che era stato da esso ritenuto per interesse del sig. Coen, e prima, ed attualmente possessore Salvianista dei medesimi beni talche il conseguimento che ne facesse il sig. Coen non spogliava il sig. Cappelli NN. di una sua pertinenza. 1

Attesochè l'opposizione del sig. Cappelli onde non fosse eseguita la detta Sentenza, si desumeva dal pericolo, che il ritiro della detta somma potesse alla sicurezza di ciò, che per transazione ottener doveva dal Capitale di debito che lo stesso sig. Cappelli ne NN. aveva con il sig. Coen, onde qualora l'esecuzione della Sentenza non gli fosse stata pregiudiciale, non era luogo a sospenderla, inquantochè il ritiro da farsi dal sig. Coen nulla sottraeva alla proprietà del sig. Cappelli. 2

Attesochè alla pubblica Udienza è stato dal Procuratore del sig. Coen formalmente dichiarato che il suo Principale non si ricusava di prestar cauzione nell'eseguire provvisoriamente la Sentenza dei 21. Luglio 1826.

Attesochè una simile offerta provvedeva pienamente all'interesse del sig. Cappelli ne NN. e toglieva il fondamento al suo reclamo contro la Sentenza dei 21. Luglio 1826. relativo alla ordinata esecuzione provvisoria, onde meritava di essere accolta, subitochè non esponeva il sig. Cappelli ne NN. nè a verun pericolo, nè a subire in proprio alcun sacrifizio. 3

Attesochè il sig. Cappelli ne NN. nonostante la fatta offerta della cauzione ha persistito nel rigetto di ogni esecuzione.

Attesochè con quanta sicurezza con la cauzione del sig. Coen offerta poteva ad esso permettersi l'esecuzione della Sentenza del 21. Lug. 1826. non potevasi però con altrettanta sicurezza senza detta cauzione da esso insistere nella conferma della Sentenza del Magistrato Supremo, che gliene accordò l'esecuzione senza cauzione.

Per questi Motivi

Facendo diritto all'appello del sig. Elia di Leon Coen interposto con atto del dì 18. Agosto 1826. dal Decreto della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì 8. Agosto 1826. favorevole al sig. Giovan Francesco Cappelli, e contrario a detto sig. Elia di Leone Coen, dice l'esecuzione provvisoria concessa dalla Sentenza dei 21. Luglio 1826. del Magistrato Supremo doversi portare ad effetto previa

cauzione da prestarsi dal sig. Coen, e con tale dichiarazione revoca, modera, e corregge la Sentenza Ruotale appellata; e quanto alle spese conferma la Sentenza Ruotale nella condanna che rispetto alle medesime essa contiene, e compensa fra le parti le spese del presente secondo Giudizio di appello.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Battista Brocchi **Rel.**
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consigg.*

DECISIONE LXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Admis. Position. diei 4. Augusti 1826.

IN CAUSA MONTEFIORE E ARBIB

Proc. Mess. Francesco Benvenuti — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

La prova delle posizioni si ammette nel caso, che la inammissibilità potesse pregiudicare la Causa nel merito, nè possono fare ostacolo due antecedenti conformi Sentenze, quando si esamina l'importanza delle medesime sull'importanza della vertente controversia.

Sommario

1. *Le posizioni sono ammissibili fra' Litiganti Ebrei sopra fatti propri del Rispondente, qualunque sia l'influenza, che possono i medesimi spiegare sulla intelligenza delle dichiarazioni che si leggono nell'Atto di* Ketubà.

2. 3. *L'esame dell'importanza di due conformi Sentenze nella risoluzione di una controversia rende ammissibile la prova delle posizioni, quando l'inammissibilità pregiudica la causa nel merito.*

4. *Una incidentale pronunzia non deve vulnerare il Giudizio nel merito.*

Storia della Causa

Il sig. Prospero Montefiore con sua Scittura del dì 24. Lu-

glio 1826. esibì una cedola di posizioni, e domandò che fosse obbligato a risponderci il sig. Isaia Arbib, previo il Giuramento solenne da deferirseli dal primo Rabino della Nazione Isdraelitica di Livorno nelle solite forme, e alla presenza di uno degli Auditori del Tribunale Civile, e Consolare di detta Città.

Insorse contro questo mezzo di prova privilegiata il sig. Isaia Arbib, e domandò che fosse rigettato.

Primo perchè non erano ammissibili le posizioni quando tendevano a provare un fatto contrario a quello che resultava da atti autentici, e da antecedenti confessioni del ponente.

Secondo perchè al fatto che si voleva provare vi si opponeva la cosa giudicata. Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè ad escludere la prova privilegiata delle posizioni alla quale ha avuto ricorso il sig. Prospero Montefiore nella Causa che verte fra esso ed il sig. Isaia Arbib, nessuno è valutabile dei reflessi che sono stati per interesse del sig. Arbib proposti onde inalterata rimane la regola alla loro ammissione favorevole.

Di fatti non fa ostacolo alla ammissibilità delle posizioni quanto stà scritto nell'Atto di *Ketubà* posto in essere dal signor Leone Montefiore, giacchè le dichiarazioni in esso contenute, non possono impedire che sia il sig. Arbib richiamato a deporre sopra fatti suoi propri, qualunque sia l'influenza, che possano i medesimi spiegare sulla giusta intelligenza da attribuirsi a ciò che si legge nell'Atto istesso di *Ketubà*. 1

E non rileva neppure che nel Giudizio esistito fra il signor Isacco Arbib, ed il sig. Leone Montefiore, ed esso defunto, fra il sig. Prospero Montefiore sulla restituzione della Dote della sig. Perla Arbib ne Montefiore, fosse dedotta l'ineffettuazione del deposito di cui ragiona l'Atto di *Ketubà*, onde le due conformi Sentenze emanate a carico dei sigg. Montefiore abbiano rigettata una sì fatta eccezione, e costituiscano una reiudicata, che escluda il potere di nuovo sopra questa disputa ritornare, e così inammissibili si rendono quelle posizioni, che tendano a revocare in dubbio il compimento del deposito, mentre essendo appunto un subietto di esame nel merito quale sia la giuridica importanza delle dette Sentenze nella risoluzione della controversia attuale, sarebbe un pregiudicare il merito istesso se per la pretesa esistenza della reiudicata si procedesse a pronunziare l'inammissibilita delle dette posizioni. 2

E questo stesso reflesso di non offendere il Giudizio nel merito non permette accogliere la domanda di inammissibilità de-

dotta dalle ripetute asserte confessioni dei sigg. Montefiore della ricevuta intera dote della Perla Arbib, e che si desumono dalle dichiarazioni contenute nel *Ketubà*, nello stato attivo, e passivo del Patrimonio Montefiore esibito nel 1806. e 1807. all'epoca del Fallimento, e dalla successiva concordia, e dagli Atti intervenuti nei due Giudizi terminati nel 1818. e 1820. relativi alla restituzione della Dote della Perla Montefiore al di lei Padre sig Isacco Arbib, mentre se ciò che da questi documenti resulta qualificar si dovesse come importanti altrettante confessioni capaci di rendere inammissibili le posizioni esibite sarebbe vulnerato il Giudizio fra le parti vertente, che non deve nel suo merito con una incidentale pronunzia rimanere pregiudicato.

Per questi Motivi.

Ammette le posizioni esibite in Atti per parte del sig. Prospero Montefiore con sua Scrittura del dì 24 Luglio 1826., dice che alle medesime dovrà rispondere il sig Isaia Arbib, previo il giuramento solenne, da deferirseli dal primo Rabino della Nazione Israelitica di Livorno sul Tefelin, *alla presenza di uno degli Auditori del Tribunale Civile, e Consolare di detta città, nel tempo e termine di giorni quindici. E detto termine spirato senza che sia stato alle medesime risposto, sarà proceduto alla dichiarazione che di ragione. Ed ordina la trasmissione di dette posizioni alla Cancelleria del Tribunale medesimo, spese riservate.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles, Giov. Batista Brocchi *Relat.*

cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*

DECISIONE LXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Pratens. Competentiae, et Praetensae Nullitatis Sententiae diei 7. Junii 1826.

In Causa Mammoli e Poggiali

Proc. Mess. Rocco Del Riatta — Proc. Mess. Ippolito Scaramucci

---

Argomento

Il Magistrato Supremo di Firenze è il solo Tribunale competente a conoscere, e giudicare le cause in appello decise dai Tribunali esistenti nel circondario della Ruota Fiorentina, il merito delle quali non eccede l'importare di lire dugento.

Sommario

1. *Le Ruote hanno facoltà di decidere le questioni incidentali a quella medesima udienza, alla quale è stata portata la causa, purchè sia chiamata con precedente citazione e sentire contemporaneamente discutere, e pronunziare.*

2. *Il Litigante succumbente può appellarsi da tutte quelle Sentenze, il merito delle quali eccede l'importare di L. 70.*

3. *Ai Tribunali Ruotali non possono portarsi le Cause se il loro merito non è superiore alle L. 200.*

4. *Dalle Sentenze, proferite da' Tribunali esistenti nel Circondario della Ruota di Firenze, che nel merito non eccedono L. 200. si deve appellare al Magistrato Supremo, tanto per il capo della nullità, che dell'ingiustizia.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita nella Causa della quale si tratta dal Vicario Regio di Prato sotto dì 20. Agosto 1825. fu assoluto Angiolo Mammoli dal pagamento di L. 74., che si reclamavano a suo carico da Lorenzo Poggiali.

Dalla Sentenza suddetta appellò il Poggiali avanti la Ruota per il capo della nullità, e per quello dell'ingiustizia.

La Ruota con Decreto de' 17. Dicembre 1825. dietro l'eccezioni, ed Istanze del Mammoli dichiarò inammissibile l'appello in quanto che il merito pecunario rendeva inappellabile la Sentenza avanti la Ruota medesima.

Dal Decrto della Ruota il Poggiali interpose appello avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità, e per quello dell'ingiustizia, ed il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè non può, dietro le massime oramai stabilite contrastarsi alle Ruote di prime Appellazioni la facoltà di decidere le questioni incidentali a quella medesima udienza, alla quale è stata portata la causa, qualunque volta sia stata la medesima chiamata all'udienza, preceduta da una regolare, e legittima citazione diretta a sentire contemporaneamente discutere, e pronunziare, in conseguenza di che prevalendosi la Ruota di tal facoltà non ha commesso veruno eccesso di potere che possa sottoporre le sue dichiarazioni al vizio di nullità.

Attesochè per quanto, a forma delle Leggi attualmente vigenti possa dalla parte rimasta soccombente in causa interporsi appello da tutte quelle Sentenze il merito delle quali ecceda l'importare di L. 70., non è per questo che un tale appello possa indistintamente portarsi avanti le respettive Ruote, ma può soltanto avanti di queste introdursi il Giudizio di appello a riguardo di quelle Sentenze le quali sono state proferite in cause, il merito delle quali sia superiore alla somma di L. 200.

Attesochè avendo la Legge specialmente ordinato che le Sentenze proferite dai Tribunali esistenti nel circondario della Ruota di Firenze siano di competenza del Magistrato Supremo, ovunque il merito della Causa sia inferiore a L. 200. avanti di questo perciò, e non avanti la Ruota di Firenze dovevasi trattare in appello la causa decisa dal Tribunale di Prato in fra i sigg. Lorenzo Poggiali, e Angiolo Mammoli, il primo dei quali domandava contro gl'altri il pagamento di L. 74. qualunque fosse il fondamento dell'appello interposto sia per il capo della nullità, sia per quello dell'ingiustizia conforme ha stabilito la consuetudine di giudicare.

Per questi Motivi.

Dice male appellato tanto per il capo della nullità, che per quello dell'ingiustizia da Lorenzo Poggiali contro il Decreto proferito dalla R. Ruota di Firenze sotto dì 17. Dicembre 1825. ad esso Poggiali contrario, e favorevole respettivamente ad Angiolo Mammoli, dichiara perciò valido, e conferma il Decreto predetto, ed ordina quello eseguirsi secondo la di lui forma, e tenore. Condanna l'appellante nelle spese ancora del presente Giudizio tanto giudiciali che estragiudiciali.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Moriubaldini *ff. di Presidente*.

Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relatore*, *Consiglieri*.

DECISIONE LXXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Praetensae Restitutionis in integrum diei 16. Julii 1826.

IN CAUSA ROVAI   E   PAGLIAI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta   Proc. Mess. Gaetano Catelani

ARGOMENTO

Il Domine diretto di un Fondo da esso concesso a Livello, se ottiene dal livellario la rinunzia a' propri diritti all' oggetto di vendere il pieno dominio dello stesso fondo per pagare i Creditori anteriori al medesimo Livellario aventi ipoteca, la rinunzia è valida, nè può il rinunziante agere per la lesione quando ha rinunziato ancora a qualunque indennità; nè i chiamati al detto Livello possono opporre contro questa rinunzia i diritti della loro vocazione, quando il Livello è a titolo oneroso, nel qual caso il primo acquirente può alienare validamente il dominio utile. Il Possessore del fondo che dichiara di ritenere il Colono finchè continua a fare il suo dovere non contrae alcuna obbligazione.

SOMMARIO

1. *Quegli, che aliena il dominio utile, e si riserva espressamente di poter rescindere il Contratto, pone nel caso un Terzo di acquistare il pieno dominio dello stesso Fondo.*

2. 3. *Il concedente il dominio utile di un fondo, se dopo la concessione fa supporre falsamente al concessionario di esser decotto per indurlo ad una rinunzia, in tal caso il Cedente è tenuto ai danni.*

4. 5. 7. *Il Terzo non è tenuto a corrispondere, e risentire le conseguenze dell'altrui operato in cui non ebbe parte.*

6. *Quegli, che ha concesso il dominio utile di un Fondo, se per indurre il Cessionario alla rinunzia dei suoi diritti gli fa supporre la sua decozione, si ammettono tutte le cause probabili per escludere l'idea che un tal supposto sia doloso.*

8. 24. *Non si ammette una Perizia a fronte di altra Perizia giudiciale.*

9. 10. 23. *Per ottenere la restituzione in intiero contro gli Atti in Giudizio, e fuori di Giudizio d'uopo è che sia dimostrata la lesione derivata dall'ignoronza, dall'errore, dalla circonvenzione.*

11. 12. 13. 15. 16. 17. *Quando il livellario rinunzia il dominio utile affinchè il Domino diretto possa alienare il pieno dominio del fondo per pagare i Creditori anteriori d'Ipoteca, non può dirsi che ab-*

biano intese le parti, che il Domino manchi di Beni per pagare i suoi debiti.

14. *La necessità nel debitore di una determinata alienazione non è subordinata alla deficienza di ogni altro mezzo di pagamento.*

18. 20. 21. 22. *Il Domino diretto, che nel Contratto di concessione si è riservato per tutto il tempo della sua vita il pieno dominio del Fondo locato, e la necessità in cui si trova di farne un assoluta vendita sono una Causa proporzionata alla rinunzia che fa il Conduttore dello stesso Fondo.*

19. *Si rigetta ogni interpetrazione ove le parole usate a spiegare la propria intenzione presentano chiaramente quale fu quella di colui, che le usò per manifestare i propri sentimenti.*

25. *La domanda della Perizia per appoggiare alla medesima la pretesa restituzione in intiero può decidersi insieme col merito della Causa.*

26. 27. *Quando la disposizione è animata dalla manifesta volontà di esercitare un' atto di liberalità cessano contro quest'atto i termini della lesione,*

28. 29. *La Legge permette di reclamare contro la lesione non già per il pregiudizio, che ne risente il contraente, ma soltanto per la mancanza della di lui volontà nel porre in essere il Contratto.*

30. 31. *La dichiarazione del possessore di un fondo di tenere il Colono finchè continua a fare il suo dovere non induce alcuna obbligazione di non espellerlo.*

32. 33. *Tutti i Livelli pazionati specialmente laicali costituiti a titolo oneroso sono subordinati al fatto del primo acquirente.*

34. *Si riconoscono i termini di una concessione a titolo oneroso tanto nel Livello nell' acquisto del quale viene erogata la metà del valore dei beni coll' obbligo di pagare un canone corrispondente alle rendite.*

35. *Il Livello a titolo oneroso può alienarsi dal primo Acquirente.*

36. 37. 38. 39. 40. *Quando la proibizione di alienare contenuta in un Contratto di Livello è animata dall' unico oggetto di provvedere all' interesse del dominio diretto, non comparte ai chiamati il diritto di reclamare contro le disposizioni del primo acquirente.*

Motivi.

Attesochè senza fermarsi ad esaminare la importanza delle ripetute ed energiche dichiarazioni e riservi che investivano il Contratto celebrato tra il sig. Chiti, ed il Pagliai il dì 13. Gennaio 1802. ai rogiti del Notaro Del Corona gli uni, e le altre dirette a conservare presso il signor Chiti stesso il pieno e l' assoluto dominio, e tutte le ragioni del pieno dominio del fondo, il di cui utile dominio cadeva in contrattazione tra le parti, e ritenuto anche a fronte di quei riservi, e di quelle dichiarazioni a favore del concedente,

che l'utile dominio del predio in disputa passato fosse immediatamente, e fin dal momento del celebrato Contratto nel Pagliai, ciò non ostante la di lui intercessione a favore del prefato Concedente, vale a dire la da esso convenuta rescissione del suddetto Contratto aveva messo in caso il terzo possessore di poter liberamente acquistare il pieno dominio del fondo di cui si tratta, mercecchè in virtù di quella il fondo stesso era ritornato nel dominio del Chiti, tal essendo la conseguenza di una simil convenzione, vale a dire della rescissione dei Contratti, come risulta dall'Assioma legale *unumquodque resolvitur eodem modo quo colligatum est*, e come ne insegna il Giureconsulto nella *Leg. 35. ff. de reg. jur.* 1

Attesochè il preteso supposto della falsa Causa, e dell'errore occorso in quella circostanza non avrebbe potuto ripetersi che da una non verace affermazione del Chiti relativamente alla situazione del suo patrimonio, e cioè alla massa dei suoi debiti al dirimpetto dell'attivo suo per inferire nel Pagliai la credenza, che l'insistere sull'esenzione del Contratto enfiteutico non avrebbe portato a lui utilità veruna, e che questa fallace affermazione di una total decozione quando realmente fosse stata emessa, e fosse stata ritrovata insussistente avrebbe portato il diritto nel Pagliai di muoversi contro il Chiti all'effetto di ottenere contro di lui la refusione di ogni suo danno ed interesse per la insussistenza del supposto, e della Causa che lo aveva indotto alla renunzia. 2

Attesochè il suddetto concetto confortato viene ancora dall'espressioni e dal contesto dell'atto di rescissione, e renunzia de 13. Gennaio 1802. ai Rogiti del suddetto Notaro Del Corona, mentre congrua congruis referendo il recesso dal Contratto enfiteutico a favore del Chiti, e per lui del Rovai non può riferirsi che al concepito timore dell'imminente pericolo dell'evizione, mentre alla veduta della total decozione del Chiti, se pur vi ebbe luogo, starebbe in correlazione il secondo patto, cioè la rinunzia ad ogni indennità per la suddetta concordata renunzia all'enfiteusi di cui si tratta. 3

Attesochè nel descritto stato delle cose non poteva il Pagliai tenere a calcolo il Rovai se non che tutt'al più per la verificazione di un passivo capace di assorbire la totalità del predio da lui comprato, mentre tutto il rimanente affatto estraneo era per lui, e nemmeno poteva presumersi che esso Rovai ne avesse scienza, e cognizione veruna, poichè si trattava di cosa aliena, vietando le regole di ragione che il terzo sia tenuto a prestare il fatto alieno o sia a corrispondere ed a risentire le conseguenze dell'altrui operato; in cui non ebbe, e non potè aver parte come nel caso *Text. in Leg. 42. ff. de Reg. jur.* 4

Attesochè il suddetto supposto, la di cui verificazione poteva essere un carico comune tanto al Chiti quanto al Rovai non mancava in fatto del più esatto adempimento, mentre dagli atti risulta che tutto il prezzo del fondo acquistato dal Rovai fu da esso erogato nella dimissione di altrettanti Crediti aventi sopra il medesimo anteriore, o poziore ipoteca.

Attesochè nell'ipotesi ancora che la causa delle rinunzie del Pagliai

fosse stato il preconcetto della totale decozione del Chiti, e che questo preconcetto contro ogni verosimiglianza, e contro la più retta interpetrazione dell'atto influito avesse non solamente sopra la rinunzia del Pagliai a ripetere alcuna indennità contro il Chiti, ma ancora sopra la rescissione del Contratto enfiteutico di cui sopra, non sarebbe stato nè ragionevole nè giusto di ammettere la domandata restituzione in intiero contro il terzo acquirente, a menochè non si fosse dimostrato che fosse stato partecipe, o almeno sciente, della pretesa fallacia del supposto che si pretendeva insinuato al Pagliai per indurlo alla retrocessione, e rinunzia di cui sopra, come distinguendo il caso dell'azione del dolo dal caso della restituzione per causa

5 del dolo fermano i Dottori dietro il Testo nella *Leg.* 10. *Cod. de Rescind Vendit.* tra i quali *Voet. ad Pandect. Tit. de dolo malo n.* 4. *ec.*

Attesochè lungi dall'esser provata la suddetta scienza nel Rovai non mai presumibile, e che anzi deve ritenersi non esistere fino alla prova in contrario trattandosi del fatto altrui, e di un fatto difficilissimo a verificarsi, non era nemmeno con la debita chiarezza provata la falsità del supposto quantunque per ipotesi contro tutte le ragioni sopra indicate volesse riguardo alla retrocessione portarsi alla general decozione del patrimonio Chiti, mentre risultava dagli Atti che se il patrimonio suddetto non era assorbito dalle passività, era per lo meno irrigato per ogni parte, laonde mal tornava ad arguire il Chiti di quella fallacia, e macchinazione che può formar materia di dolo ancorchè incidentale, dovendo sempre adottarsi quelle spiegazioni, e tutte ammettersi quelle Cause ancorchè meramente

6 probabili che possono rimuovere l'idea del dolo, come fissano *De Luc. de fidecomm. disc.* 182. *n.* 8. *Rot. Rom. in Recent. Decis.* 118. *n.* 1. *p.* 2. *Decis.* 140. *n.* 9. *par.* 5. *tom.* 1. *Dec.* 237. *n.* 6. *par.* 3. *ec.*

Attesochè in ogni ipotesi che escogitar si potesse a favore del Pagliai, si rendeva inevitabile ciò non ostante il seguente dilemma cioè, che se il Chiti aveva in bonis onde soddisfare, qualora fosse stato giusto, di ogni suo danno e interesse il Pagliai, non doveva ammettersi il sempre sussidiario rimedio della restituzione in intero contro il terzo; Che se all'opposto mancavano al Chiti i mezzi per questo oggetto, si sarebbe allora verificato il supposto (non essendovi cambiamento di circostanze) ond'era stato in-

7 formato anche a senso dello stesso Pagliai il recesso, e la rinunzia espressa nell'atto di cui si disputava.

Attesochè l'inammissibilità della perizia addimandata per parte del Pagliai si rendeva manifesta sia per le suddette considerazioni di diritto, sia per le risultanze degli Atti ne'quali esisteva una Perizia Giudiziale del patrimonio Chiti fatta in congruo tempo, ed in un modo il più atto a mettere il detto patrimonio nel miglior punto di vista, mentre i prezzi ivi enunciati non erano stati raggiunti dalle concorrenze degli oblatori, non potendosi a-

8 vere alcun riguardo ad alcune piccolissime aggiunte, o riforme di cui la suddetta giudizial perizia poteva esser capace.

Attesochè nelle parti conciliabili cogli espressi Motivi si mostravano

plausibili, e meritevoli di essere adottate le considerazioni che avevano preceduto la Sentenza Ruotale favorevole al Rovai, e contraria al padre non menochè ai figli Pagliai.

Per questi Motivi

Previa la riunione dell' incidente proposto per parte degli appellanti Alessandro, Pietro, Giuseppe, e Ferdinando Padre, e Figli Pagliai con loro Scrittura esibita in Atti ne' 10. Giugno 1826. al merito della Causa della quale si tratta, e pronunziando primieramente sul detto Incidente dichiara inammissibile nel presente Giudizio, e perciò rigetta la perizia, e stima domandata per parte dei detti Pagliai colla citata loro Scrittura, e pronunziando successivamente in merito, dice male appellato per parte dei nominati Pagliai contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 30. Settemb. 1823 a detti Pagliai contraria, e favorevole respettivamente al sig. Valente Rovai, conferma perciò la Sentenza medesima in tutte le sue parti, ed a tutti gli effetti di ragione, ed ordina quella eseguirsi secondo la di lei forma, e tenore, senza pregiudizio però delle ragioni tali quali possano di ragione competere ai nominati Pagliai contro il Sacerdote D. Jacopo Chiti, e suoi, esperibili quatenus nel suo congruo, e separato Giudizio. Condanna in fine gli appellanti Pagliai nelle spese giudiciali ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagli illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco M. Moriubaldini, Cav. Luigi Matteucci *Relat.*
Cosimo Silvestri *Presidente*, e Gio. Andrea Grandi
Auditore della Ruota Surrogati.

Seguono i Motivi della Sentenza appellata stati adottati dal Supremo Consiglio.

Ritenendo con pieno ed assoluto dominio il Sacerdote Don Jacopo Chiti alcuni beni di Suolo denominati „ L'Orto dei Chiti „ procedè per Contratto dei 27. Dicembre 1803. rogato messer Gio. Francesco Baldi ad effettuarne di essi la Vendita al sig. Valentino Rovai.

Piacque al medesimo, e precisamente sotto dì 23. Marzo 1819. disdire ad Alessandro Pagliai e sua famiglia la Colonia di detti beni; ma a questa disdetta si resero contradittori non tanto Alessandro Pagliai, quanto Pietro Giuseppe, e Ferdinando di lui Figli.

E di questa opposizione due furono gli elementi per quanto riguarda Alessandro Pagliai, ed uno solo fu quello che concerne i Figli siccome resulta dall' atto da essi esibito nel Tribunale di Pistoia sotto dì 30. Marzo 1819.

Dedusse la prima ragione Alessandro Pagliai dalla livellaria

concessione che di questi beni egli aveva ottenuta dal Sacerdote Chiti in ordine al Contratto dei 13. Gennaio 1802. rogato mess. Anton Francesco Del Corona, e da questa ne inferì, che mancava di diritto il signor Rovai di trasmettere la controversa Disdetta.

E soggiunse subalternamente che quando anche giovare non gli potesse la sua qualità di Livellare *era del pari il sig. Rovai impedito a* congedarlo *in quanto che si era in modo solenne* obbligato *a ritenere sempre nella Colonia la detta Famiglia.*

Al Contratto poi di Livello si appresero i Figli sostenendo che essi pure erano in esso compresi, e che lungi dall' essere il detto Contratto a titolo oneroso, era al contrario veramente lucrativo, e consequentemente non aveva potuto ai diritti di loro vocazione pregiudicare qualunque atto di refutazione, che si volesse pretendere eseguito dal loro Padre, mentre se questa refutazione erasi verificata, ad essi immediatamente si era deferito l' emolumento della Enfiteusi.

L' inefficacia però di questi diritti credè il sig. Rovai che resultasse manifesta da ciò che si leggeva nel Contratto dei 27. Dicembre 1803 e quindi agli opponenti Pagliai rammentò la dichiarazione che nei seguenti termini si conteneva nel surriferito Contratto di suo acquisto. „ ivi „ E siccome il suddetto fondo acquistato come sopra da detto Rovai fino dei 13. Gennaio 1802. per Contratto rogato messer Francesco Del Corona era stato da detto sig. Don Jacopo Chiti concesso in Enfiteusi ad Alessandro del fu Pietro Pagliai della Vergine per dopo la morte di detto sig. Chiti perciò il medesimo costituito avanti di me Notaro, e testimoni suddetti spontaneamente per se e suoi recedè, e recede renunziò, e renunzia, alla suddetta conduzione livellaria, a favore di detto sig. Chiti, e per esso di detto sig. Rovai compratore presente per se, e suoi stipulante, e accettante, e ciò in veduta di aver dovuto detto sig. Chiti procedere alla alienazione del medesimo stabile per pagare col prezzo i Creditori aventi un ipoteca anteriore a detto Pagliai, senza che il medesimo possa pretendere da detto sig. Chiti alcun bonificamento di spesa, o indennizzazione, e perchè così convenuto d'accordo.

E relativamente alla obbligazione reclamata da Alessandro Pagliai per la quale non potesse il sig. Rovai disdire la Colonia disse, che era questo un pretesto insussistente che non poteva trattenere l'esercizio della sua piena proprietà.

Le dichiarazioni però contenute nel Contratto dei 27. Ottobre 1803. non sgomentarono Alessandro Pagliai, e tentò di evitarne i resultati imprendendo a sostenere che ad esso competeva la restituzione in intiero contro la sua Renunzia per essere la medesima nulla per l'insussistenza della Causa cui fu appoggiata, e per la lesione enormissima in quella intervenuta.

Instaurato sopra queste contestazioni il Giudizio, emanò nei 23. Agosto 1821. una Sentenza favorevole ai Pagliai, con la quale fu ac-

cordata ad Alessandro Pagliai la domandata restituzione in intiero contro la surriferita renunzia, e pronunziando anche sopra il Congedo trasmesso con l'atto dei 23. Marzo 1819. fu il medesimo revocato, e quanto alle istanze dei Figli fu detto nella Sentenza medesima „ ivi „ Ed attese le dichiarazioni suddette dice non essere luogo a pronunziare sul diritto reclamato dai Figli di detto Pagliai contro la surriferita Renunzia.

Contro questa Sentenza fu interposto dal sig. Rovai l'appello non tanto contro il Padre quanto contro i Figli implorando la Revoca della medesima „ in tutte, e singole le sue parti „ e questo generico appello fu proseguito in contradittorio sì del padre che dei figli, che intervennero sempre a tutti gli atti del Giudizio, e dopo il conveniente, e maturo esame di tutto quello che fu respettivamente detto, fummo concordi nel revocare la Sentenza appellata dichiarando che non competeva ad Alessandro Pagliej il Benefizio della restituzione in intiero contro la Renunzia da esso fatta con il Contratto dei 27. Dicembre 1803. e che questa renunzia era pregiudiciale ancora ai figli di Alessandro Pagliai per i diritti che ai medesimi sarebbero potuti competere alla concessione livellaria contenuta nel Contratto dei 13. Gennaio 1802. e come sopra da Alessandro Pagliai renunziata, e riconosciuta l'insussistenza anche della subalterna eccezione da Alessandro Pagliai proposta, fu dichiarato, che buona, e valida era la disdetta della colonia del fondo ad essi dal sig. Rovaj trasmessa sotto dì 23. Marzo 1819. la quale si sarebbe dovuta eseguire nei termini, e modi di ragione.

Il fondamento di questa risoluzione pereiò che riguarda il rigetto della restituzione in intiero domandata da Alessandro Pagliai fu costituito nell'indubitato principio di diritto per cui viene stabilito che sebbene anche alle persone maggiori, e sui Iuris *possa competere lo straordinario rimedio della Restituzione in intiero contro gli atti in Giudizio, o fuori di Giudizio posti in essere, e che siano ad essi sommamente lesivi, pure non altrimenti ottener possono questo equitativo favore, se non dimostrano evidentemente che la sofferta lesione è derivata dalla ignoranza, dall'errore, dalla circonvenzione, o da qualunque altra causa che ai termini dell'Editto del Pretore può renderli meritevoli della restituzione in intiero; serve per tutti il vedere la* Florentina Executionis Sententiae 9. Martii 1723. §. Extraordinarium, av. Bonfini.

9

Or questa prova sembrò a noi che non fosse da Alessandro Paglini conclusa giacchè sebbene dal medesimo si prendesse a sostenere che la Causa *penale della Renunzia da esso fatta fosse consistita nel* supposto *che il Sacerdote Chiti fosse oppresso da' Creditori avente una ipoteca anteriore a quella del Pagliai, alle esecuzioni dei quali non potesse sottrarsi che con l'alienazione a fondo libero del detto Stabile, « dell'Orto dei Chiti » già allivellato e che insussistente affatto riconoscersi doveva dagli atti la Causa predetta, onde sopra un errore di*

fatto, e sopra una causa, ed insussistente venne ad essere fondata la detta Renunzia, e perciò era incapace di produrre alcun giuridico effetto, pure non potemmo di ciò andar persuasi, essendo al contrario rimasti convinti, che la situazione economica del Sacerdote Chiti all' epoca del Contratio dei 27. *Dicembre* 1803. *era quale fu rappresentata, allorchè fu designata come Causa della renunzia alla quale devenne il Pagliai, e quindi non sussistendo, nè l'errore, nè il* falso supposto, *che*
10 *si pretendevano intervenuti nella renunzia, meritava la medesima di essere religiosamente osservata.*

A compire la prova di questo nostro concetto conviene sommamente il conoscere il tenore di quelle espressioni con le quali si volle rendere palese la ragione per cui il Pagliai effettuò la controversa renunzia e che si vedono così concepite „ivi„ E cio in veduta di aver dovuto detto sig. Chiti procedere alla alienazione del medesimo Stabile per pagare col prezzo i Creditori aventi una Ipoteca anteriore a detto „ Pogliaj. „

Ma la giusta importanza di questi termini sembrò a noi che presentasse manifesto, che il concetto dei contraenti, non fu già quello di avere supposto che ogni altro mezzo di soddisfazione dei Creditori del Sacerdote Chiti aventi un Ipoteca anteriore al detto Pagliai, mancasse al detto Chiti, ma bensì che apprendessero i contraenti nel loro con-
11 *cetto, che a questa alienazione aveva* dovuto *procedere il sig. Chiti per pagare con il prezzo i Creditori aventi una Ipoteca anteriore al detto Pagliai.*

Basta riportarsi alle espressioni surriferite per ritrovare in ciascuna di Esse la piena giustificazione, che ol fatto materiale dell' obbligo di vendere il detto stabile per dimettere col prezzo i Creditori aventi una Ipoteca anteriore al Pagliai si riferirono i contraenti, e che
12 *non coartarono il loro concetto alla impossibilità di ogni altro mezzo di soddisfazione di questi Creditori.*

Ed in vero non si legge in detto Contratto, che non rimanendo al sig. Chiti altro mezzo per procurare il pagamento dei suoi Creditori aventi una ipoteca anteriore al Pagliai, era per ciò inevitabile l' alienazione del detto Stabile. Ma si dice invece che a questa alienazione
13 *aveva dovuto procedere il sig. Chiti per pagare con il prezzo i Creditori aventi una Ipoteca anteriore al Pagliaj.*

Or per verificare nel signor Chiti il dovere *di procedere a questa alienazione per pagare i Creditori Ipotecari anteriori al Pagliai si può egli forse pretendere che sia necessario il dimostrare, che ogni altro mezzo di soddisfazione mancava nel Patrimonio del sig. Chiti, e che questa alienazione era l' unica via della dimissione degli instanti Creditori? Nò certamente, mentre tutti sappiamo che a riguardo del debitore, la necessità di una determinata alienazione, non è subordinata alla deficenza di ogni altro mezzo di pagamento, ma è dipendente da*

quella situazione economica, nella quale egli si trova, e per cui nel momento in cui deviene alla alienazione, si presenta la medesima come la sola capace di somministsarli i mezzi di soddisfare al suo dovere. 14

Nè qui si proponga, che avendo il Pagliai nel suo Contratto di Livello dei 13. *Gennaio* 1802. *un titolo per ritenere i Beni controversi non può il* dovere *del sig. Chiti di procedere alla alienazione dei medesimi per pagare Creditori aventi un Ipoteca anteriore al Pagliai, riguardarsi contemplato dai Contraenti, che come esteso all'ultimo suo termine, e così portato a quel punto, in cui non altro rimanendo nel suo patrimonio, non poteva al suo* dovere *udempire, che risoluto il Contratto di Livello, effettuare dei Beni in esso compresi l'alienazione.* 15

Poichè a questa osservazione resiste il reflesso, che il dovere *di procedere alla disputata alienazione fu dai contraenti determinato nei rapporti del sig. Chiti debitore, ma non già nell' interesse del Pagliai livellare.* 16

Ed in vero non disse già il Pagliai, che alla renunzia dei suoi diritti egli deveniva in quanto che essendo interamente esaurito il patrimonio del sig. Chiti e non rimanendo altro fondo che l' Orto del Chiti, *per soddisfare i Creditori del sig. Chiti che vantavano una ipoteca anteriore al suo Contratto, siccome in queste circostauze veniva a cessare per esso ogni speranza di conservare il suo acquisto, così procedeva alla renunzia, ed alla Recessione del suo Contratto.* 17

Disse soltanto che era il sig. Chiti, che aveva dovuto procedere a questa alienazione per soddisfare con il prezzo della medesima ai Creditori anteriori al Pagliai.

Quindi allo stato del Debitore sig. Chiti si ebbe una assoluta, ed immediata contemplazione dal Pagliai nella sua Recessione, e non già fu questo atto esclusivamente determinato dal suo supposto che ogni via ad esso fosse preclusa, onde conservarsi nel possesso dei Beni acquistati.

Se questo supposto si ammettesse, non che servire alla volontà esternata dal Pagliai si creerebbe per la sua renunzia una causa tutta nuova; ed all' interesse del sig. Chiti a cui intese di prestarsi il Pagliai se ne sostituirebbe uno tutto proprio, e personale al Pagliai medesimo contro ciò che portano le usate espressioni, le quali non alla condizione del Pagliai si riportano, ma unicamente investano quella del sig. Chiti „ ivi „ E ciò in veduta di aver dovuto detto sig. Chiti procedere alla a- „ lienazione del medesimo stabile „ ed a favore del quale intese appunto di fare la sua renunzia „ ivi „ Recedè, e recede, renunziò, e renunzia „ alla suddetta conduzione livellaria a favore di detto sig. Chiti. „

E se un qualche riscontro si desiderasse per cui più facile si rendesse il Pagliai a recedere a favore del sig. Chiti il detto Livello, potrebbe il medesimo ritrovarsi nelle condizioni medesime con le quali fu esso stipulato, mentre non solo fu pattuito all'Artic. 2. *che il detto Con-*

tratto dovesse avere effetto dopo la morte del sig Chiti a segno che all' Artic. 1. fu convenuto che dovesse il medesimo rimanere in pieno possesso dei beni medesimi e mantenere sopra di essi ogni azione, e ragione si di diritto, che di utile dominio, ma fu inoltre all' Art. 8. *espressamente dichiarato, che con la fatta concessione non intendeva il signor Chiti „ ivi „ di spogliarsi in minima parte di detti beni finchè naturalmente viverà, ma di quelli ritenere con pieno ed assoluto dominio, perchè così per patto espressamente convenuto.*

Sia pure che questa convenzione debba intendersi subordinata ai resultati giuridici della fatta concessione, e perciò sia insufficente ad autorizzare il sig. Chiti a disporre a suo capriccio *dei beni medesimi, sarà però sempre vero che quando il Pagliai non aveva dei controversi Beni il possesso, e che per patto riconosceva di essi il* pieno *ed assoluto* dominio *nel sig. Chiti, più facilmente ha potuto acconsentire nell'interesse unico tassativo del detto sig. Chiti alla alienazione che da esso se ne faceva, ed il* dovere *in cui questi si trovava di procedere a questa vendita, ha potuto somministrare la Causa proporzionata alla renunzia del Paglini, subitochè non aveva esitato di pattuire espressamente che non ostante la fatta concessione, dovesse il* pieno ed assoluto dominio *dei Beni rimanere per la di lui vita naturale durante nel signor*
18 *Chiti Concedente.*

Nè qui si soggiunga, che ad escludere nel Pagliai il concetto di effettuare la sua renunzia per la sola Causa, che il sig. Chiti non aveva altro mezzo di pagare i Creditori anteriori al Pagliai, che la realizzazione dei Beni in disputa, e per cui inevitabile si rendeva per il Pagliai lo spoglio dei medesimi, ricorre l' avvertenza, che nessuna ragione di riguardo per il sig. Chiti si vede enunciata fra le Cause, che determinarono il Pagliai alla renunzia, e che tanto meno è luogo a presumerne alcuna, quanto meno è presumibile che senza la certezza di una inevitabile perdita si potesse risolvere il Pagliai ad effettuare la Renunzia di un livello, con il quale aveva potuto ottener di assicurare a se stesso ed alla sua famiglia il godimento di un fondo che da tempo antichissimo era stato lavorato da suoi maggiori, e che faceva sperare ad esso, ed alla sua famiglia una proporzionata sussistenza.

Poichè conveniva sempre ritenere, che quando le espressioni usate per denotare la Causa che condusse il Pagliai a stipulare la sua renunzia, erano chiare, e precise a designare un concetto diverso da quello, che per di lui interesse si andava oggi proponendo dovevasi questo unicamente attendere giacchè ogni interpetrazione, ed ogni subintelligenza deve rigettarsi ove le parole usate a spiegare la propria intenzione presentano palesemente quale fu quella di colui che le adoprò per
19 *manifestare i propri sentimenti.*

E qui torna in acconcio il ripetere, che non alla impossibilità di difendere il Pagliai il proprio possesso contro i creditori anteriori

del signor Chiti subordinò la sua renunzia il Pagliai medesimo, ma in veduta soltanto del dovere *in cui si trovava il sig. Chiti di dimettere con il prezzo i Creditori anteriori procedè il Pagliai alla sua renunzia.* 20

Quindi resta a vedere se il il signor Chiti doveva *nel 27. Dicembre 1803. procedere alla vendita dei controversi beni, e se questa vendita* doveva *farsi per dimettere Creditori anteriori al Pagliai.*

Per riconoscere nel sig. Chiti il dovere *di questa vendita è necessario lo stabilire se esistevano i Creditori anteriori al Pagliai, che molestassero il sig. Chiti medesimo.*

Ma questo fatto ci comparve evidentemente dimostrato, mentre inerendo alle stesse dichiarazioni che si contengono nella Memoria presentata a favore del Pagliai, e portante là data dei 6. Giugno 1823. al § 59. della medesima si trova una enumerazione di debiti per i quali era il sig. Chiti responsabile sia (come si asserisce in detta Memoria) in sequela del possesso dei beni ipotecati, o perchè vi era acceduto mediante le obbligazioni, e mallevadorie solidali, e questi debiti (il più recente dei quali portava l' epoca dei 15. Settembre 1792.) ascendevano alla somma di scudi tremila cento ventidue, lire una, e soldi sette.

Ed esistevano del pari i debiti propri del sig. Chiti (il più recente dei quali portava la data dei 30. Agosto 1770.) che ascendevano alla somma di scudi mille ottocento, lire cinque, siccome parimente si avverte al §. 55. della detta Memoria.

Or senza arrestarsi a rilevare se a questo stato passivo presentato dal Pagliai, e che lo faceva ascendere a scudi quattromila cinquecento venticinque, lire sei, e soldi sette prevalere dovesse quello esibito dal sig. Rovai che portava il passivo predetto a scudi cinquemila centonovantadue, lire tre, soldi diciotto, e denari dieci (sommario a 271.) si può al certo concludere che esistevano i Creditori anteriori al Pagliai, che con il suo Contratto di Livello non aveva che l' Ipoteca dei 13. Gennaio 1802. giorno della fatta concessione.

Che poi fra questi medesimi Creditori avessero alcuni incominciato i loro Atti contro i beni del sig. Chiti per essere soddisfatti dei loro crediti, è un fatto che non si controverte neppure dal Pagliai come ne fanno fede i §§. 87. 104. 122. 123. della surriferita memoria dei 6. Giugno 1823. *e resta dimostrato dalle giustificazioni nel* Sommario Rovai a 136. *a* 143. *a* 146. *a* 147. *a* 150. *a* 162, *alla totalità delle somme alle quali esser devano questi crediti, e per certo dai documenti giustificativi superiormente indicati esistenti nel* Sommario Rovai *e dalla dimostrazione in esso inserita a* 388. *che ascendeva a scudi duemila trecentodieci, lire* 4. *e soldi diciannove.*

Ed è per ultimo un fatto indubitato che il prezzo dei fondi in disputa, che fu determinato sulla stima giudiciale eseguita nei 9. *Di-*

cembre 1803. Sommario Rovai a 128. *aumentoto del dieci per cento dopochè per due volte erasi sulla detta stima inutilmente esperimentato l'incanto fu erogato nella soddisfozione dei creditori anteriori al Pagliai come rilevasi dal Controtto di compra dei* 27. *Dicembre* 1803. Sommario Rovai *a* 233. *ma non bastò alla dimissione di quelli che avevano intraprese le loro molestie essendo rimasti insoluti sicuramente, i signori Eredi Rilli Orsini Creditori in ordine ol loro titolo portante la data del* 1792. *della somma di scudi millecentocinquanta in Capitale, e di più annate di frutti.*

21 *Ora al confronto di questi fatti venne, come per conseguenza necessaria, ad emergere che pur troppo vero si dimostrava che alla vendita dell' orto dei Chiti, oveva dovuto procedere il sig. Chiti, e che il prezzo ritrattone era servito a soddisfare parte i creditori anteriori al Pagliai, ma ad evitare questi resultati fu con tutto l'impegno rilevato, che per stabilire il* dovere *nel sig. Chiti di devenire a questa vendita non bisognava arrestorsi alla materialità dei fatti surriferiti, ma conveniva assumere un esame critico, sia sopra i titoli de' crediti, sia sopra i mezzi di soddisfarli,* sia *sopra l' esteusione delle obbligazioni del sig. Chiti,* sia *finalmente per riconoscere che esistendo la necessità di alienare* l' orto dei Chiti *poteva allo medesima rimaner soddisfatto con la sola disposizione del dominio diretto rispettando in tal guisa la concessione del dominio utile fotta al Pagliai.*

Quindi facendo menzione brevemente di ciascuno di questi oggetti che furono respettivamente dai Difensori delle Parti trattati fu detto quanto ai titoli di credito, e specialmente rispetto a quelli che ottennero pagamento con il prezzo surriferito, che non dovevano *valutarsi nel modo, che erano stati consideroti mentre.*

Il credito di scudi trecento quorantatre e soldi pagoto al sig. Ippoliti, fu preteso, che dovesse residuarsi ai soli frutti arretrati sopra due capitali, che uno nella somma di scudi quarantadue e lire sei, e l' altro di scudi centoventitre e lire quattro, e ciò perchè questi medesimi capitali erano oltrettanti censi irrepetibili.

Il credito della sig. Elisabetta Pagnozzi non obbligava il signor Chiti alla vendita dei beni allivellati al Pagliai perchè poteva procurarsene la soddisfazione sopra altri beni di pertinenza del sig. Chiti medesimo.

Il Credito del sig. Becattelli che figura per la sommo di scudi trecentocinquattotto, non abbligava alla vendita dei beni controversi perchè sopra altri beni del sig. Chiti aveva il sig. Becottelli dirette le sue esecuzioni. E non poteva volutarsi nella somma che fu pagata, perchè essendosi il sig. Becattelli dispensato dalla promessa cauta che aveva diritto per questo ritiro di esigere il sig. Rovai, lo aveva ceduto per scudi dugento, quasi che il sig. Chiti debitore potesse dal sig. Be-

cattelli esigere una qualche promessa, e non dovesse, quanto al debitore effettuarsi un libero pagamento.

Ed era da ciò che si concludeva, che non altro debito incalzava il sig. Chiti che quello del sig. Gamberai ne NN. che ascendendo alla somma di scudi sessantaquattro, era manifesto che non poteva giustificare il dovere del sig. Chiti di procedere alla vendita dei beni allivellati per procurare di esso la dimissione.

A queste prime considerazioni che si proponevano a riguardo dei debiti estinti con il prezzo dal sig. Rovai pàgato, se ne aggiungevano altre comuni a questi debiti, ed a tutti gli altri mentre si avvertiva, che per il credito Ippoliti, e per il credito del sig. Becattelli riportandosi a quelli pagati con il prezzo come per quello degli Eredi del sig. Commissario Rilli Orsini, e della sig. Caterina Alberti per restituzione di Dote nella somma di scudi millecento competeva la sua rilevazione contro il Patrimonio del fratello Dottore Carlo Chiti, e quanto al credito Rilli Orsini anche contro il sig. Dottore Vincenzo Agostini per una determinata porzione, talchè questa circostanza come liberava il Patrimonio del Sacerdote Iacopo Chiti, così sempre più escludeva la necessità di quella alienazione che fù appresa indispensabile per procurare la dimissione di questi Creditori.

E si avvertiva in ultimo, che i debiti dei quali si ragiona provenivano dalla successione Paterna, o erano stati creati in proprio, o dipendevano da Mallevadoria prestata dal sig. Chiti, ma di fronte a questa passività erano pervenute nel sig. Chiti le sostanze paterne, che erano assai superiori nel loro valore alla mole dei debiti che irremissibilmente e senza rilevazione gravitavano il Patrimonio del sig. Chiti, onde se ne concludeva, che non si verificava il dovere di procedere alla controversa vendita.

Quando poi si era sostenuto; che fra i crediti contemplati come causa imprescindibile della vendita, ve ne erano alcuni come quello del sig. Ippoliti, che erano al momento irrepetibile, che altri come quello del sig. Becattelli, meritava di essere ridotto, che nella massima parte godevano di una piena rilevazione, e che tutti trovavano sopra altri beni del sig. Chiti il loro pagamento, era in questi termini, che si concludeva che qualora tenue debito fosse rimasto al sig. Chiti, era bastante l'alienazione del dominio diretto dell'orto dei Chiti per procurarne la soddisfazione, e quindi era stata insussistente la Causa che aveva portato alla alienazione libera del medesimo, e perciò il solo errore dominò la renunzia del Pàgliai.

Or ciascuna di queste osservazioni andò soggetta per parte del sig. Rovai alle opportune repliche.

Si disse che il credito del sig. Ippoliti era stato riconosciuto capace a somministrare anche quanto al capitale un titolo ad una immediata esecuzione siccome resultava da una Sentenza dei 16. Agosto

1803. e perciò era autorizzata da essa quella esecuzione che dal signor Ippoliti era stata intrapresa.

E sebbene si opponesse che questo Giudizio era ingiusto, pure tali, e tante erano le repliche che contro questa pretesa ingiustizia si proponevano che era forza il concludere che fino al momento almeno, che non fosse stata questa ingiustizia dichiarata, dovevasi la Sentenza medesima rispettare, e somministrava essa perciò un titolo proporzionato per rendere legittima l' esecuzione che a danno del sig. Chiti si era commessa.

E si rilevò lo soddisfazione dei Creditori che si asserisce che potevano somministrare i Beni che anche al 27. Decembre 1803. si possedevano dal sig. Chiti, era distrutta dal fatto contrario, mentre se a costituire il patrimonio del sig. Chiti, si voleva tener conto della Rendita annua di Scudi 120. che ricavava dal Benefizio sotto il titolo di S. Giovanni Battista del quale era egli investito, come anche della vitalizia pensione, che esigeva dal patrimonio Ecclesiastico in scudi 43., erano questi assegnamenti per loro natura immuni dalle azioni dei Creditori e così non potevano di pieno diritto riguardarsi capaci di servire alla loro soddisfazione.

Se poi si contemplavano i Beni immobili da esso posseduti non consistevano i medesimi che nel podere dei Pitti, *di cui una stima giudiciale eseguita nell' Agosto 1803. ne determinava il valore nella somma di scudi 1250. (Sommario Rovai ac. 148.) sopra di cui però posava il Patrimonio ecclesiastico del Cherico Gaetano Chiti nella somma di Sc. 1200. costituito dal debitore sig. Chiti con il Contratto del 1. Agosto 1795. rogato ser Michele Bardi, e del quale Patrimonio ottenne il Cherico Gaetano Chiti la preservativa contro le molestie dei Creditori del Sacerdote Jacopo Chiti, che si erano contro il podere dei Pitti rivolti, siccome resultava dalle giudiciali dichiarazioni del dì 24. Decembre 1803. (V. Sommario Rovai ac. 175.*

Succedeva a questo primo fondo l' appezzamento di terra denominato „ Caprilico *„ ma questo fondo era enfiteutico, e fu dal Chiti subalivellato nel 13. Gennaio 1802. rogiti di G. Del Corona a Luigi Benedetti per un laudemio di scudi 5. ed un egual canone, con obbligo di corrispondere il canone primitivo in Scudi cinque dovuto al padrone diretto.*

Possedeva il sig. Chiti la presa di terra denominata di Cagnano *ma questa pure, sopravanzata al sig. Chiti, fu dal medesimo allivellata al Del Moro per l'annuo Canone di Sc. 2.*

E per ultimo possedeva alcuni appezzamenti di terra posti in Ca- *sore, ma questi erano soggetti al Fidecommesso indotto da Domenico Benedetti con il suo Testamento dei 6. Aprile 1655. rogato ser Biagi Benedetto; e sebbene ne fosse di alcuni di essi permesso lo scorporo con Sentenza del 1801. pure siccome questa facoltà fu accompagnata dal*

carico della surroga, così non potevano queste terre scorporarsi, e che furono valutate con giudiciale perizia dei 26. Settembre 1801. la somma di Sc. 647. e tenersi a calcolo per escludere il dovere nel sig. Chiti di vendere i Beni allivellati al Pagliai, per pagare i suoi Creditori.

Mentre poi per questi reflessi si sosteneva che non era vero in fatto,*che il patrimonio Chiti, oltre l'* Orto dei Chiti *potesse procurare mezzi di pagamento dei Creditori che agivano contro il sig. Chiti, si avvertiva relativamente alla rilevazione che per la maggior parte dei debiti si ripeteva, che al sig. Chiti si spettava e contro il patrimonio del Dottore Carlo Chiti ed in parte ancora contro il sig. Dottor Vincenzo Agostini che era sempre certo, che il diritto di rilevazione non era bastante ad obbligare i Creditori istanti ad attendere i resultati della medesima, tanto più che non era così facile, e spedito l'esercizio di questa azione contro i due surriferiti patrimonii, giacchè tanto quello del dottor Carlo Chiti, che quello del Dottore Vincenzio Agostini, non presentavano una pronta, e facile esigenza, onde pote con tutto il diritto apprendersi, che il signor Chiti* doveva *procedere all' alienazione reclamata per soddisfare ai Creditori anteriori al Pagliai.*

E dopo tutto ciò, che si deduceva per dimostrare la verità dei debiti del sig. Chiti tanto nella quantità, che nella esigibilità; che non esistevano altri Beni dei quali potesse effettuarsi la vendita con certezza di successo, di procurare il pagamento dei Creditori, e che la rilevazione non era utilmente proponibile per tranquillizzare i Creditori medesimi, attesa la difficoltà in specie di riportare il sollecitato rimborso, dopo tutto questo, dicevamo si concludeva, che la sola alienazione del dominio diretto non poteva riguardarsi proporzionata all' oggetto al quale si voleva destinare, per divenire il di lei prodotto insufficiente alla dimissione dei Crediiori, e perciò rimaneva sempre fermo, che all' epoca della alienazione in disputa, era il sig. Chiti nel dovere *di procedere alla medesima per soddisfare i Creditori anteriori.*

Ora se, tralasciando di riportare lo sguardo alla situazione delle Cose in prossimità al giorno della morte del genitore del sig. Chiti, alla quale epoca la di lui eredita fu riconosciuta assolutamente gravosa, anzichè utile (Sommario Rovai ac. 66.) *o al tempo posteriore in cui lo stesso sig. Chiti domando una volontaria sottoposizione, e nella quale epoca resultò il suo grandioso dissesto economico (Sommario Rovai ac.* 78.) *ed arrestandosi soltanto allo stato del giorno della fatta vendita in conformità del compendiato prospetto, che ne abbiamo presentato, era soggetto di una impegnosa lite ogni dato che doveva tenersi a calcolo per determinare la mancanza pretesa di causa necessaria di procedere per parte del sig. Chiti alla controversa alienazione, non potemmo al certo in queste circostanze rimaner convinti che si compisse dal Pagliai quella prova limpida, e precisa dell' errore intervenuto nella sua renunzia giacche a riguardo del sig. Chiti, la di cui condizione soltanto fu*

dal Pagliai appresa per determinarsi alla renunzia, sembrò che si verificasse quel dovere *di procedere alla alienazione in disputa, in veduta del quale fu fatta la renunzia, o che concorresse quel fondato elemento di dubbio, che potè bastare per rendere legittima e regolare la renunzia medesima.*

22 *Quando in fatti dall' esito favorevole di tutte le accennate contestazioni andava a dipendere la esclusione della Causa che portò il Pagliai alla sua renunzia, non potevasi al certo pretendere, che non fosse dal Pagliai compita la prova specialmente che si trattava di accordare ad essa lo straordinario rimedio della restituzione in intero, la quale siccome senza il concorso di una causa grave, non può ai maggiori*

23 *concedersi* Rot. Rom. in Recent. Decis. 95. n. 10. Pars 18. Tom. 15. *Così tanto meno poteva dal Pagliai implorarsi, subito che così incerta, e dubbiosa era la prova della mancanza di Causa nell' atto da esso stipulato.*

Nè giovava a coartare la mancanza di Causa nel signor Chiti di procedere alla detta vendita, il rilevare nel medesimo anche il difetto di potestà di disparre del fondo in disputa sia perchè sopra di esso era costituita il suo patrimonio sacro, e sia perchè era il medesimo sottoposto a Fidecommisso, senza far parola del terzo ostacolo nascente dalla fattane concessione livellaria, giacchè a togliere appunto questo impedimento, fu diretta la renunzia della quale si disputa,

Poichè erano questi vincoli meramente asseriti, e non giustificati, anzi dal Contratto di livellaria concessione fatta al Pagliai resultava che nel 13. *Gennaio* 1803. *veniva l'Orto dei Chiti qualificato come un assegnamento di patrimonio del sig. Chiti „ ivi „ Per suo Patrimonio e „ parte di patrimonio „ e quindi di fronte alla mancanza di prova della qualità* differente *del detto fondo non era dato di ragionare delle conseguenze di diritto, qualora fosse stata l' esistenza dei detti vincoli pienamente conclusa.*

E sarebbe poi in ogni evento, presupposta cioè l' esistenza della qualità differente dei Beni non peranche giustificata, occorso il determinare in ragione quale potesse essere nella controversia attuale la conseguenza giuridica di questa pretesa qualità differente dei beni. Sub'ta che questa eccezione veniva dedotta dal Pagliai che non era nè chiamato al fedecommesso, nè era autorizzato a provvedere alla conservazione del Patrimonio sacro del sig. Chiti venditore, e che di questi due ostacoli valeva il Pagliai prevalersi per argomentare nel sig. Chiti dalla mancanza di potestà, *il difetto della* volontà, *alla detta alienazione, che pure erasi dal medesimo espressamente voluta ed il di cui ritratto erasi del pari destinato alla soddisfazione di molestanti creditori anteriori.*

Or mentre per tutto il fin qui detto, non sapevamo ritrovare da buon diritto assistita la domanda di restituzione in intero contro la

fatta renunzia avanzata da Alessandro Pagliai non potemmo neppure far plauso alle di lui istanze presentate in atti sotto di 9. Agosto 1823. dirette ad ottenere una perizia dei Beni che nel 27. Ottob. appartenevano al sig. Chiti unitamente al fondo che fu venduto al sig. Pagliai.

Ed in vero subitochè dei Beni dei quali domandavasi la stima se ne conosceva il valore in ordine a delle giudiciali perizie fatte o all' epoca del Contratto controverso, o in tempo assai prossimo, e che di più la ragione, che ci guidava a opinare a carico del Pagliai, non era la differenza più, o meno sensibile fra il di lui stato attivo, e lo stato passivo, ma consisteva principalmente nella serie di quelle questioni di diritto, che si sono di sopra enunciate, e delle quali veniva a dipendere l' esistenza o l' inesistenza del dovere *nel signor Chiti di procedere alla alienazione disputata, divenne per noi indispensabile il rigettare questa prova, giacchè quando anche le nove stime avessero portato che i Beni esistenti nel patrimonio del sig. Chiti nel 17. Decembre* 1803. *avessero avuto quel maggiore valore che gli assegnava il difensore del Pagliai, pure siccome anche con questo maggior prezzo non si formava un capitale proporzionato ad impedire l' alienazione dell'*Orto dei Chiti, *sempre che il sig. Chiti fosse stato obbligato alla soddisfazione dei Creditori anteriori che si sono superiormente indicati, così non potemmo ammettere la nuova stima, nella circostanza specialmente, che con stime giudiciali fatte in tempo prossimo alla seguita vendita era determinato il giusto valore di questi fondi per lo che si riconosceva questa prova ed inutile ed irrilevante, e perciò inammissibile.*

24 *Nè credemmo peccar nella* forma *con far diritto a questa domanda incidentale nell' atto istesso in cui si pronunziava sul merito della contestazione, e riunendo l' incidente al merito rigettar l'uno, e contestualmente dichiarar sull' altro ciò che era di ragione.*

Poichè non potendosi controvertere che la domanda di perizia non dovesse apprendersi per uno di quelli incidenti, che costituiscono una questione subalterna, ed accessoria a quella che riguarda il merito principale della causa, subitochè la perizia medesima si domandava per appoggiare la reclamata restituzione in intero, così era questo un incidente di cui senza tema d' incorrere in una assoluta, ed inevitabile nullità poteva farsene con il merito istesso la riunione per sottoporlo ad una simultanea, e contemporanea decisione, secondo che reflettendo al diverso carattere dei Giudizi incidentali in quelli analoghi à quello promosso dal Pagliai, questa mancanza di nullità rilevò la Dec. 13. n. 1. *e* 2. T. 9. del Tesor. del For. Tosc. **25**

E con maggior persuasione ci portammo in questo sentimento, in quanto che procedendo alla revoca della Sentenza appellata, nessun pregiudizio si cagionava al Pagliaj, che trovava in una Istanza ulteriore il mezzo onde provvedere al suo interesse a cui quanto a noi, giovar non poteva la implorata perizia, sempre che ci compariva irrilevante, ed infruttuosa.

Or dopo tutto ciò ad accordare la domandata restituzione in intiero non potemmo essere determinati neppure dal preteso concorso nella fatta renunzia della lesione enormissima.

Leggevasi in fatti nel detto Contratto dei 27. Decembre 1803. che a favore del sig. Chiti renunziava il Pagliai alla conduzione livellaria „ ivi „ Senza che il medesimo possa pretendere da detto signor Chiti „ alcun buonificamento di spesa, o indennizzazione, e perchè così convennto d' accordo. „

Or quando il Pagliai maggiore di età, e libero dispositore delle cose sue procedè, con il patto espresso di non ottenere alcuna indennizzazione alla sua renunzia, non potevasi ascoltare nel suo reclamo di essere da questo atto rimasto leso enormissimamente, giacchè ove la disposizione è animata dalla assoluta, e manifesta volontà di esercitare

26 *un atto di liberalità, cessano contro questo atto i termini dalla lesione di ogni specie* Zanch de Laesion. Pars 2. cap. 10. num. 15. et seg. *ed il pregiudizio che ne ha risentito il disponente, non può in altra guisa ripararsi, che ottenendo la restituzione in intero contro l' Atto medesimo, per una di quelle Cause per le quali può questo straordinario rimedio ai maggiori competere, ma non può indipendentemente dal concorso di alcuna di quelle Cause aversi in pregio la lesione enormissima per accordare contro gli Atti di assoluta liberalità, il detto rimedio della restituzione in intiero, e perciò non dovemmo a simile reclamo del Pagliai arrestarsi, quando di esso pretendeva che si assumesse*

27 *un esame per stabilire sopra la pretesa lesione il fondamento della imploratn restituzione in intero.*

Subitochè non può ragionarsi di violazione di correspettività, perchè l' atto che fu posto in essere da un maggiore non ne conosce alcuna, per essere di sua intrinseca natura diretto ad una perdita assoluta ed intera, stranieri affatto sono i termini del rimedio ordinario della lesione, ed a questo Contraente la Legge gli permette di reclamare non già per il pregiudizio massimo che dal suo Contratto abbia incontrato, ma soltanto se la sua volontà non fu tale, quale si richiede per por-

28 *re in essere un atto valido.*

Era dunque il Pagliai nel dovere di dimostrare che l'errore, e la falsa Causa intervenne nella sua renunzia, e così mancò la volontà in esso di devenire alla medesima, giacchè non vuole colui, che erra nella sostanza dell' atto che pone in essere, ma fino a che a questa prova non

29 *adempiva, rispettar si doveva quella renunzia che da esso si era voluta qualunque ne fosse il pregiudizio gravissimo che ne avesse risentito, avendo appunto anche ad ogni pretensione d' indennità renunziato.*

Riconosciuta poi per i reflessi fin qui dedotti l'inammissibilità della restituzione in intero dal Pagliai pretesa dovemmo rimaner persuasi ancora della insussistenza della seconda eccezione che si deduceva da Ales-

sandro Pagliai, e che si faceva consistere in una obbligazione *dal sig. Rovai assunta di non remuovere giammai dalla Colonia la famiglia Pagliai,*

Il sostegno di questa eccezione si deduceva da Alessandro Pagliai dalla risposta del sig. Rovai data alle posizioni ventidue e ventitre, e perciò giova conoscere le medesime nel suo contesto, onde raggiungere se possa in tutta la sua estensione il pregio della difesa, che da esse crede il Pagliai di desumere.

Ora tale è il tenore della posizione ventidue „ ivi „ Pone come è „ pur vero che levato detto Orto (dei Chiti) dalla tavoletta degl' Incanti voi direste al Ponente, che avresti comprato voi quell' Orto dal „ sig. Chiti per fare il bene del Ponente, e della di lui Famiglia, e „ perciò intimaste il Ponente di trovarsi nello studio di detto sig. Bal- „ di la sera del dì 27. Dicembre 1803. per farne la renunzia suddet- „ ta; La risposta che fu data dal sig. Rovai è la seguente „ ivi „ Io dis- „ si soltanto al Ponente che l' avrei tenuto come Ortolano fino a che fa- „ ceva il suo dovere.

La posizione poi 23. *si trova così concepita „ ivi „ Pone come è „ pur vero che nella mattina di detto giorno (27. Dicembre 1803.) voi „ Rispondente diceste al Ponente che avvertisse di non mancare, e stesse „ pur quieto, perchè egli deveniva alla compra per fare un bene al Po- „ nente ed ai di lui suoi Figli, che non avrebbe mai mandati via, ed avreb- „ be continuato a rilasciarli sempre l' Orto suddetto „ E la risposta del „ sig. Rovai fu così concepita „ ivi „ Non è vera la presente posizione „ in veruna parte.*

Ma se queste, e non altre furono le risposte che erano state date dal sig. Rovei non potemmo in esse stabilire la prova di quella obbligazione di non rimuovere la Famiglia Pagliai dalla Colonia dell' Orto dei Chiti, che per interesse del Pagliai medesimo si pretendeva.

Era infatti esclusa ogni idea di obbligazione nella risposta data alla Posizione 23. *mentre alla proposta fatta dal Pagliai in conto veruno non corrispose la risposta del sig. Rovai, essendo in tutte le sue parti negata la Posizione medesima.*

Nè qui poteva proporsi che in contradizione con se stesso si ponesse il sig. Rovai subitochè alla precedente Posizione aveva risposto che avrebbe ritenuto il Pagliai come Ortolano fino a che avesse fatto il suo dovere, mentre questa dichiarazione non sta in opposizione con la negativa di non aver promesso che non avrebbe mai *mandato via nè, il Ponente, nè i suoi figli, ed avrebbe continuato a rilasciarli sempre l' Orto predetto, apprendendosi bene da ciascuno che sta benissimo insieme che a seconda dell' adempimento del loro dovere dichiarasse il sig. Rovai che avrebbe nel fondo ritenuti i Pagliai e che d' altronde non dicesse ad Alessandro Pagliai, che non gli avrebbe giammai espulsi, ed avrebbe sempre continuato a ritenerli.*

Esaminando poi l' importanza delle espressioni dedotte dal Pagliai, non potemmo stabilire sull' appoggio delle medesime quella obbligazione che si esigeva per impedire al sig. Rovai il diritto di congedare i Pagliai.

E ciò tanto se si aveva riguardo al loro materiale tenore mentre la dichiarazione di ritenere il Colono fino a che egli continua a fare il suo dovere, e più facile il sentire che il dimostrarlo, che non è capace ad indurre una obbligazione di non espellere il Colono medesimo, men-
30 *tre non si risolve che in una officiosa dichiarazione dalla quale si può derivare una pollicitazione, non emerge al certo una positiva obbligazione come dopo il* Felin Cap. Cum venissent lib. 3. Decerie A lit. De
31 Inflit Spada Cons. 277. num. 4. Rot. Rom. Cor Coccin. Dec. 239. num. 3. Rota Lucen. Cor Magon Dec. 25. num. 66.

E molto più se si aveva reflesso alle circostanze, che si verificavano in fatto, e dalle quali resultava, che all' epoca della trasmessa disdetta pur troppò il sig. Rovai aveva d' onde essere scontento della Famiglia Pagliai, mentre vantava contro di essa un Credito rispettabile per dependenza della Colonia, ed era stato costretto ad adire il Tribunale sia per essere di questo suo Credito soddisfatto, sia per ottenere la porzione domenicale della raccolta del Grano dell' Anno 1818. *che non aveva potuta fino allora conseguire.*

Inoltre infiniti sono gli Atti alla Disdetta posteriori, che dimostràro impossibile affatto ogni riconciliazione, e di più tale il contegno De Paglini verso il sig. Rovai, che assurdità sarebbe il mantenere fra essi quella società, che colla disdetta si è voluta risolvere, ed e perciò che mentre le obiettate parole non servano all' interesse di Alessandro Pagliai, molto meno da esso possano invocarsi al confronto delle speciali circostanze, che si verificano nel caso, e che sarebbero bastanti a risolvere qualunque obbligazione, qualora potesse la medesima riguardarsi insistita.

Scendendo adesso a ragionare dei pretesi diritti dei Figli di Alessandro Pagliai brevissimi noi saremo nel giustificare le dichiarazioni, che abbiamo fatte, e colle quali si è pronunziato, che la renunzia o refutazione del Padre è ad essi ancora pregiudiciale, e quindi mancano di ogni diritto per rimanere nel fondo controverso.

Di fatti tutti sappiamo, che i diritti dei compresi nei Livelli pazzionati specialmente Inicali a titolo oneroso costituiti, non sono assoluti ed irretrattabili, ma sono subordinati al fatto del primo acquirente,
32 *talchè se a questi piaccia di disporre in una guisa qualunque del suo acquisto, diviene questa disposizione pregiudiciale ai successivi compresi come fu detto* Dalla Rota Florentina in pistorien. Bonorum 27. Septembris 1793. av. Cercignani Relat. et in Florentina fidei Commis. Quoad Bona Emphytheutica 4. Marti 1803. §. concocrevano av. Alberti Relatore *e senza che possa sorger sopra di ciò questione alcuna quando*

questa disposizione diventi dannosa ai compresi che siano sottoposti alla Patria Potestà del primo acquirente, giacchè in questi termini procede la Dottrina del Bald. in Leg. 1. in fin Cod. per quas Person. nob. acquir. et in Auth. Si quas Ruinas ec. num. 9. et 10. Cod. de Sacro sant. Eccles. la quale quanto ai compresi alla Patria Potestà del primo acquirente ed alienante sottoposti non ha avuto contradizione, e sola è stata intesa anche al caso che alla Potestà Patria dello alienante primo acquirente non siano compresi e sottoposti.

Quindi siccome non poteva dubitarsi che Alessandro Pagliai fosse il primo acquirente del controverso livello, e lo fosse a titolo oneroso, così ne seguiva che la recessione, e renunzia, che egli ne fece a favore del Sacerdote Chiti dovesse distruggere tutti i diritti di vocazione di Pietro, Giuseppe, e Ferdinando suoi Figli. 33

Per escludere l' applicazione di queste massime elementari ebbero ricorso i Figli Pagliai a due considerazioni.

Dedussero in primo luogo che il Livello tra il Sacerdote Chiti ed Alessandro Pagliai stipulato relativamente all' Orto dei Chiti con il Contratto dei 13. Gennaio 1802. anzi che doversi riguardare come una concessione fatta a titolo oneroso doveva ritenersi, e considerarsi come una concessione a titolo lucrativo.

E rilevarono secondariamente che al patto sesto fu convenuto „ivi„ „ che sia espressamente proibita a detto Conduttore e compresi di pote„ re alienare i beni concessi a livello come sopra, nè quelli a lungo nè „ a certo tempo locare nè dare in dote, nè la minima contrattazione „ dei medesimi fare alla pena della caducità immediata di detto li„ vello „ donde andavano concludendo, che a limitare la facoltà di alienare in Alessandro loro padre ricorreva la proibizione surriferita, e l' effrenatezza, con la quale la medesima si vedeva concepita, per cui conveniva riguardare indotto fino dall' Epoca dell' investitura un diritto quesito a favore di tutti i chiamati, che non poteva rimaner pregiudicato da qualunque successiva convenzione del primo acquirente.

Ma improponibile di fatto ci comparve la pretensione, che a titolo lucrativo, e non a titolo oneroso fosse stato concesso il Livello a cui fu da Alessandro Pagliai renunziato, quando era certo che a carico del Livellare, si era portato il pagamento di un Canone annuo di scudi quarantotto, diminuito di scudi due per l' accollo di un censo in egual somma effettuato a carico del Livellare, che inoltre doveva questi pagare ogni anno staia dodici grano misura vecchia Pistoiese al Rettore del Benefizio di San Piero in vinculis, come pure un Laudemio per una sola volta nella somma di scudi quarantotto e la somma di Lire due ogni ventinove anni alla circostanza della recognizione in Dominum.

Or questo fondo considerato come libero fu valutato nelle stime giudiciali eseguite nel 1803. la somma di scudi millecinquantacinque,

più l'accollo al Compratore dei due surriferiti annui oneri. Ma se per questo fondo così valutato fu pattuita a titolo di Canone livellare la prestazione, di tutto ciò, che abbiamo superiormente indicato, e, se inoltre una somma in contante intervenne a determinare la giustizia del prezzo di questo Contratto, era forza il riguardare il Contratto medesimo a titolo oneroso celebrato, giacchè si riconoscano i termini di una concessione a titolo oneroso tanto in quella Enfiteusi nella quale per il di lei acquisto viene a principio erogata una somma equivalente alla metà del valore dei beni con l'obbligazione di corrispondere un tenue Canone annuale, quanto in quella Enfiteusi nella quale senza l'intervento del pagamento di alcuna somma, si obbliga il livellare di pagare annualmente al concedente una pensione che stia a rappresentare l'annuo prodotto che al concedente medesimo sarebbe dai beni pervenuto, secondo che bene avvertono fra gli altri Mantic. de Tacit. lib. 22.

34 Tit. 6. num. 23. et 24. Natt. Cons. 312. n. 4. Gratian. Discept. Forens. Cap. 511. n. 11. et ibi Carol. Ant. de Luc. num. 1. Bellon de Iur. Accresc. et Cap. 6. Quaest. 38. n. 173. et plur. Seg. ec. et Fulgin. de Emphytheusis Tit. de Contract. Emphit. Quaest. 1. n. 24. per tot.

Perciò le massime di diritto nella soggetta materia stabilite applicate al fatto di sopra narrato, che rimaneva dal Processo giustificato obbligarono a considerare il controverso livello concesso a titolo oneroso, e così sotto questo aspetto non poteva rimaner limitata la facoltà di alienare, che ad Alessandro Pagliai come primo acquirente

35 competeva.

Nè più pregiudiciale a questa sua facoltà; era il patto proibitivo superiormente trascritto.

E di ciò siamo rimasti persuasi dal riflettere, che la proibizione di alienare contenuta in un Contratto Enfiteutico quando sia animata dall'

36 oggetto unico di provvedere all'interesse del domino diretto non può presumersi rivolta al favore dei successivi chiamati, e conseguentemente non è capace a compartire ad essi un diritto per reclamare da quella disposizione alla quale sia piaciuto al primo acquirente di procedere, come fu avvertito nella Florent. fideicommiss. quoad Bona Emphyteut. 4. Martii 1803. av. Alberti Relat. pag. 6. et seq. et in Romana seu Florentina Fideicommissorum ducis Antonini et Marchionis Philip. de Salviatis quoad liquidationem 30. Septembris 1807. §72 pag. 34. av. Frullani et decis. 58. Tom. 1. pag. 255. §. Esperimentato ec. et seqq. del Tesor. Toscan.

Il che tanto più doveva ritenersi, in quanto che sebbene la proibizione di alienare volesse riguardarsi concepita con termini effrenati, pure la violazione del detto patto andava soltanto soggetta „ ivi „ alla „ pena della caducità immediata di detto Livello „; il che somministrar poteva un riscontro onde considerare la detta proibizione non assoluta ma relativa, conseguentemente apposta nel solo interesse del Padrone diretto, da cui ne derivava, che inutilmente la violazione del patto

invocarsi poteva dai successivi chiamati siccome nei precisi termini fu avvertito dalla Decis. 58. num. 2 h. et segg. del Tesoro del Foro Toscano Tomo 1. 37

Anzi toglieva sopra di ciò ogni dubbiezza il rilevare, che per quanto siansi potuti costituire dei termini di Discussione sopra gli effetti della proibizione di alienare, come pure sopra la di lei qualità di assoluta e relativa, *non meno che se la pena della caducità serva a riconoscere, o* assoluta o relativa *la detta proibizione, siccome di tutto ciò fu ragionato dalla Rota di Firenze nella* Florentina Emphyteusis 35. Iulii 1822. §. Ed in vero abbiamo avvertito et plur. segg. av. di me Relatore infrascritto, *pure tutte queste controversie non hanno trovato soggetto di applicazione, qualunque volta dal primo acquirente a titolo oneroso, è stato disposto del livello con il consenso del dominio diretto concedente, giacchè come il patto della proibita alienazione dal quale intendono i successivi compresi di desumere i loro diritti, è stato stipulato per la volontà ed il riunito consenso del domino diretto, e del primo acquirente indipendentemente dal consenso, e dalla volontà degli ulteriori chiamati, così da una nuova volontà, e da un nuovo consenso del primo acquirente, e del domino diretto ha potuto ritrattarsi e revocarsi, e quindi subitochè questi consensi si sono riuniti è stato validamente disposto del livello, inquanto che il consenso del dominio diretto alla fatta disposizione ha integrata nel primo acquirente la facoltà di disporre, che dalla proibita alienazione poteva credersi in esso paralizzata, siccome fra gli altri bene osserva.* Merlin de Pignor. lib. 2. Tit. 1. quaest. 8. num. 27. et seg. et num. 65. et seg. 38 39

Perciò qualunque sia la proibizione di alienare, che nel Contratto dei 13. Gennaro 1802. si legge inserita non fu questa capace di togliere al Sacerdote Chiti, e ad Alessandra Pagliai il diritto di recedere dal loro Contratto, e se di questa facoltà unitamente si prevalsero, come resulta dal Contratto de' 27. Dicembre 1803. questa loro disposizione ha potuto pregiudicare ai successivi compresi, ed estinguere affatto ogni loro diritto. 40

Ed invano da questa Dichiarazione poteva trattenerci l' osservare che l' appellata Sentenza dichiara „ ivi „ non esser luogo a pronunzia- „ re sul diritto reclamato dai figli di detto Pagliai contro la surrife- „ rita renunzia „ quasi che questa pronunzia convertisse in un riservo „ sopra di cui non fosse luogo in seconda Istanza a far diritto, subitochè in Prima Istanza non era intervenuta alcuna Sentenza.

Ed in vano pure per impegnarci a non emettere il nostro Giudizio sopra la nullità della opposizione fatta dai Pagliai alla disdetta tramessa nei 23. Marzo 1819. si andava rilevando che il Giudizio di restituzione in intero erasi promosso dai Pagliai con domanda principale presentata in atti nei 30. Settembre 1818. e così aveva preceduto il Giudizio di validità o nullità di congedo, e perciò non poteva di que-

sto secondo *Giudizio procedersi alla risoluzione, fino a che non fosse costato del diritto a trasmettere la disdetta controversa il che allora solo sarebbesi potuto riconoscere quando dalla domandata restituzione in intero fosse il Pagliai con due Sentenze conformi decaduto.*

Poichè era soddisfacente al primo reflesso la replica che i figli Pagliai erano compresi nel Giudizio di opposizione al congedo ricevuto con l'Atto dei 23. Marzo 1819. siccome resultava dal loro Atto dei 30. Marzo successivo.

Quindi se sopra questa opposizione doveva pronunziarsi come vedremo fra poco, era ben chiaro che anche nell'interesse dei figli doveva esaminarsi la causa, altrimenti sarebbe accaduto che confermata la Disdetta a carico di Alessandro Pagliai, avrebbero i di lui figli ricusato di abbandonare il fondo, appunto perchè sostenendo, che al momento istesso della renunzia fatta dal Padre, essendosi in essi trasfusi tutti i diritti della concessione enfiteutica non poteva ai medesimi pregiudicare la trasmessa disdetta fino a che non fosse nei modi legittimi deciso, che erano essi afflitti dalla renunzia paterna, e perciò la dichiarata volontà della Disdetta medesima, di essi non ragionava, e non poteva contro di essi questa confermata disdetta portarsi ad effetto.

Or questo era un manifesto assurdo che restava distrutto dalla istruzione del Processo, dalla quale resultava che i figli erano associati al padre nella Causa interessante la Disdetta e così la loro sorte doveva con il Giudizio che verteva anche con il padre rimaner terminato.

E se l'appellata Sentenza si astenne dal pronunziare sulle domande dei figli attesa la restituzione in intero concessa al Padre, non era questo un riservo a favore dei Figli ma il resultato della inutilità di una pronunzia derivata dalla dichiarazione principale, talchè la diversa pronunzia sulla domanda medesima ha reso necessario il far diritto sulla domanda ancora dei figli, che rimaneva compresa nella continenza del Giudizio agitato.

Che poi il Giudizio sopra la domanda di restituzione in intero dovesse andar congiunto con quello relativo alla validità o nullità della Disdetta trasmessa nei 23. Marzo 1819. rimaneva dimostrato si dal tenore della opposizione fatta da Alessandro Pagliai, mentre in questo Atto ripete per fondamento della medesima ciò che si concedeva nella principale domanda dei 30. Settembre 1818. nel che furono concordi anche i figli; come pure dalle due conformi Sentenze che una dei 21. Maggio 1819., e l'altra del dì 17. Gennaio 1820. dalle quali ad Istanza dei Pagliai fu detto che la Causa di conferma o revoca di congedo trasmesso in ordine all'Atto dei 23. Marzo 1819. doveva tenersi riunita all'altra Causa fra il sig. Rovai, ed i Pagliai pendente in ordine alla domanda di restituzione in intiero esibita in atti sotto dì 30. Settembre 1818. onde al confronto di queste giudiciali pronunzie provo-

cate dai Pagliai, sembrava, che nè da essi potesse pretendersi, che disgiunte fossero le due cause surriferite, nè che potesse la loro Istanza accogliersi, per non offendere il resultato delle due conformi Sentenze.

„ E toglieva poi ogni dubbiezza, la circostanza che la Sentenza appellata dopo aver fatto diritto sulla domanda di restituzione in intero si vedeva così concepita „ ivi „ Ed abbracciando la Causa del congedo da detto Rovai trasmesso a detto Pagliai con l' Atto dei 24. „ Marzo 1819. revoca il congedo medesimo.

Da questa Sentenza era stato interposto appello in tutte e singole le sue parti, *talchè eramo richiamati a pronunziare anche sopra questa parte della detta Sentenza, e quindi non si sarebbe per parte nostra resa una completa giustizia, se limitando il nostro Giudizio alla domanda di restituzione in intero riconosciuta di essa l' insussistenza non avessimo anche sulla opposizione al trasmesso congedo pronunziato, ogni volta che costituiva, e per il tenore degli atti, per le Dichiarazioni giudiciali e per la pronunzia della Sentenza appellata contingenza di quel Giudizio, che era stato avanti di noi instaurato.*

Siccome poi si trattava di risoluzione di Colonia la quale ad epoche determinate si porta ad effetto, così ordinammo, che la risoluzione predetta debba consumarsi nei modi e termini di ragione, indicando così, che l' esecuzione della Sentenza debba aver luogo nei termini consuetudinari seguitando ciò che in termini analoghi stabili la Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. Decis. 58. § 28. Tom. 12.

DECISIONE LXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Marradien. Ratizzationis diei 12. Julii 1826.

In Causa Piani e Tagliaferri

Proc. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Andrea Catani

Argomento

La posta estimale di un fondo rustico, di cui ne viene venduta una porzione, deve portarsi la rata corrirpondente ai libri estimali in conto del Compratore, e l'altra rata dee restare in conto del venditore.

Sommario

1. 2. *Il Compratore di una parte di un fondo rustico deve voltarsi in proprio conto la rata corrispondente della posta estimale*, *ed il restante deve ritenersi in conto del Venditore.*

3. *Quando nella vendita di un fondo rustico alcuni appezzamenti restano nel dominio del Venditore, a carico, ed in conto del medesimo resta degli stessi appezzamenti l'intera posta estimale.*

4. *Il Compratore di un fondo deve supplire a quella rata di prezzo, che si trovasse dovuta al Venditore per eccesso della detrazione caduta sulla massa estimale attribuita oltre il giusto al fondo comprato, e respettivamente venduto.*

Storia della Causa

Dopo essere stati aggiudicati al sig. Francesco Piani con Decreto del Magistrato Supremo di Firenze del dì 23. Maggio 1824. alcuni beni appartenenti già all'eredità Iacente Tamborini tali quali trovavansi descritti ai campioni estimali della Comune di Marradi, e nella perizia, e relazione del sig. Antonio Carcopino, il sig. Piani rivendè al sig. Francesco Tagliaferri con il pubblico Contratto de' 26. Maggio 1824. rogato messer Pratesi i due poderi di *Sommo il Campo* e di *Val Lunga.*

Dopo una tal vendita, accortosi il sig. Piani, che il Tagliaferri si era impossessato pure di tutta la parte boschiva di un appezzamento di terra luogo detto *Biforco sopra l'orto*, e che il Perito Carcopino nell'eseguire la descrizione, e valutazione dei beni non solo aveva aggregata erroneamente la parte suddetta al podere di *sommo il Campo*, ma aveva altresì inclusa nel medesimo la cifra estimale di Sc. 130. che ad altro appezza-

mento denominato *Biforco*, e alla *Lastra* apparteneva, domandò giudicialmente la reintegrazione al possesso della parte boschiva suddetta, e il quanto dimeno era stato valutato il podere di *Sommo il Campo* attesa l'inclusione in esso dell'indicata cifra estimale di scudi 130. quando il sig. Piani fosse stato costretto a riportarla in conto proprio, o sivvero che si addossasse il Tagliaferri i corrispondenti Dazzi.

Una Sentenza del Vicario di Marradi del 10. Aprile 1825. dichiarò compresa la parte boschiva superiormente citata nel podere di *Sommo il Campo*, ed ordinò in conseguenza di dovere il Tagliaferri portare in propria faccia, e conto la cifra estimale che nella perizia Carcopino trovavasi applicata ed in fine ai singoli beni da lui referibilmente alla medesima acquistati.

Interpose appello da questa Sentenza il sig. Piani, e renunziando alla questione della comprensione della parte boschiva *Biforco sopra l'orto* nel podere di *Sommo il Campo* sostenne che la Sentenza del Vicario di Marradi doveva essere in ogni restante spiegata, e corretta, poichè domandò che fosse dichiarato aver egli realmente diritto alla refusione del quanto di meno del prezzo, che era stato valutato il podere di *Sommo il Campo* per l'indebita inclusione in esso della cifra estimale di scudi 130. che non gli apparteneva, e che per le nuove Leggi catastrali doveva necessariamente tornare ad aggravare l'appezzamento di *Biforco* e alla *Lastra*. E domandò altresì che venisse ordinata la ratizzazione della decima fra il possesso aggregato al podere di *Sommo il Campo*, e quello rimasto al signor Piani.

La Ruota di Firenze con sua Sentenza de' 26. Gennaio. 1826. esaudì le istanze del sig. Piani, ordinando la rattizzazione della cifra estimale di scudi 130. fra la parte boschiva dell'appezzamento di *Biforco*, e alla *Lastra*, e la parte lavorativa del medesimo; e dichiarò esser tenuto il Tagliaferri alla refusione di quel maggior prezzo che in proporzione della diminuzione dell'aggravio della cifra estimale suddetta, poteva meritare il podere di *Sommo il Campo* condannando il Tagliaferri ad assumere sopra di se l'aggravio corrispondente al di lui possesso, ed a pagare l'aumento del prezzo suddivisato.

Portata in appello avanti il Supremo Consiglio la causa fu decisa come segue.

MOTIVI

Attesochè acquietatosi il signor Piani alla Sentenza del Tribunale di Marradi del dì 16. Aprile 1825. in quella parte che dichiarava compresa nella vendita fatta da esso al sig. Tagliaferri del Podere di *Sommo il Campo* la porzione boschiva dell'appezzamento di terra denominata *Biforco sopra l'Orto* non restava sull'appello che a conoscere e determinare le conseguenze della dichiarazione contenuta nell'altra parte di detta Sentenza che portava l'obbligo nel Compratore Tagliaferri di portare in propria

faccia, e conto la cifra estimale applicata ai beni da esso acquistati in ordine alla perizia cui si riferiva il Contratto di Compra e Vendita stipulata fra le Parti.

Attesochè riconosciutosi in fatto dalle Parti stesse nel presente Giudizio di terza Istanza che l'appezzamento suddetto denominato *Biforco sopra l'Orto* da cui era stata staccata l'enunciata porzione boschiva, ed inclusa dal perito nelle appartenenze del podere di *Sommo il Campo* era in sostanza gravato della posta ossia massa maggiore di scudi 85. ai libri estimali, ne veniva per necessaria conseguenza che la rata di detta posta corrispondente alla enunciata porzione boschiva dovesse voltarsi in faccia e conto del sig. Tagliaferri, e dovesse egualmente l'altra rata corrispondente alla porzione residuale di detto appezzamento di terra, ritenersi in faccia e conto del sig. Piani, secondo il respettivo dominio, e possesso che a ciascuna di dette Parti restava definitivamente aggiudicato.

1

2 Attesochè indubitato pure essendo il fatto che la cifra o massa maggiore di scudi 130. che si diceva esser portata in conto del podere di *Sommo il Campo* a carico del Compratore sig. Tagliaferri, niun rapporto aveva nei libri estimali col citato appezzamento come sopra diviso, ma posava sull'altro appezzamento denominato *Biforco e alla Lastra* il di cui dominio, e possesso non era fra le parti controversia che intieramente spettasse al sig. Piani Venditore, si rendeva manifesto l'equivoco in cui era caduta la Sentenza appellata della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dí 26. Gennaio 1826. che aveva ordinata la ratizzazione di questa cifra estimale quale dal conto del sig. Tagliaferri doveva di ragione riportarsi per l'intiero nel conto del sig. Piani.

3 Attesochè rettificate così le poste estimali a misura della proprietà respettiva dell'una, e dell'altra parte, veniva per incontrastabil principio di Giustizia a radicarsi l'obbligo nel sig. Tagliaferri di supplire a quella rata di prezzo che si trovasse dovuta al sig. Piani per eccesso della detrazione caduta sulla massa estimale attribuita oltre il giusto al Podere di *Sommo il Campo* proporzionatamente alla cifra di scudi 130. di cui rimaneva sgravato, non menoche della rata dell'altra cifra di scudi 85. da portarsi a suo carico, secondo la liquidazione da farsene o amichevolmente, o per mezzo di atti giudiciali nel suo congruo Giudizio.

4 Attesochè in questi termini rendendosi mutua la Vittoria fra le Parti nelle diverse pretensioni eccitate nel corso dei tre Giudizi si faceva luogo alla compensazione delle spese in ordine all'Art. 608. §. 2. del Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Francesco Tagliaferri dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del dí 26. Gennaio 1825. dice in parte bene, e in parte male giudicato con detta Sentenza, e quella in parte confermando,

e respettivamente correggendo, e moderando dichiara esser tenuto ed obbligato il sig. Francesco Piani a voltarsi in proprio conto l' intiera cifra estimale di scudi 130. posante sopra l' appezzamento di terra denominato Biforco alla Lastra che si concorda fra le Parti non esser rimasto compreso nella vendita del podere di Sommo al Campo fatta da detto sig. Piani al prefato sig. Tagliaferri con il Contratto pubblico del dì 26. Maggio 1824. salvo, e riservato al Venditore signor Piani suddetto il dritto di procedere con il Compratore sig. Tagliaferri medesimo o amicabilmente o per mezzo di Periti da concordarsi alla rattizzazione della cifra estimale di scudi 85. di cui è gravato l' altro appezzamento denominato Biforco sopra l' Orto la di cui parte boschiva è rimasta compresa in detta Vendita nell' estensione, e confini di che nella perizia Carcopino cui si riferisce il citato Contratto, essendo l' altra parte lavorativa restata nel possesso, e dominio del Venditore sig. Piani, all' effetto che sia portata nel respettivo conto di ciascuna delle Parti la rata proporzionale di detta cifra estimale corrispondente al possesso, e dominio dell' una, e dell' altra Parte. E previa, e ferma stante questa dichiarazione dice essersi dovuto, e doversi condannare, siccome condannò, e condanna il sig. Francesco Tagliaferri a rifondere al sig. Francesco Piani quel supplemento di prezzo che in proporzione della diminuzione della cifra estimale considerata a suo carico in detta perizia Carcopino verrà a resultare dalla voltura e rattizzazione come sopra ordinata.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Francesco Maria Moriubaldini *ff. di Presidente.*
Francesco Gilles *Rel.* e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Legati diei 7. Julii 1826.

In Causa Collini e Cantini e Ricci

Proc. Mess. Luca Piccioli, Proc. Mess. Giuseppe Querci, Proc. Mess. Pietro Bellucci

---

Argomento

Nel Legato di Liberazione di debiti s'intendono compresi anco quelli creati dal Legatario a favore del Testatore, dopo il fatto Testamento, quando la disposizione è concepita con espressioni di tempo futuro.

Sommario

1. 2. 13. *Il Testatore, che condona tutto il debito, che ha con se un suo Legatario intende che abbia compreso nella condonazione anco quelli imprestiti fatti sotto nome altrui.*

3. *Per conoscere se nel legato di liberazione di debiti restino compresi quelli creati dopo il Testamento si deve esaminare la lettera della disposizione.*

4. 5. 7. 8. *Quando la disposizione del legato di liberazione di debito, concepita con espressioni di tempo futuro è s'intende estesa alla situazione, nella quale possono trovarsi le cose al tempo della morte del disponente.*

6. *Quando l'orazione e concepita con rapporto al tempo o presente o passato, non può portarsi al tempo futuro.*

9. 10. 11. *Nel legato di liberazione di debiti la volontà del Testatore prevale alle parole.*

Storia della Causa

Con solenne Testamento consegnato al Notajo M. Antonio Parigi li 15. Marzo 1821. il sig. Marchese Emilio Pucci volle onorare il suo Cameriere Giuseppe Collini di un generoso Legato di Liberazione condonandogli tutto il debito che Egli si fosse trovato aver con se Testatore all'epoca della sua morte. Venuta questa epoca il Collini si credè liberato da ogni, e qualunque debito col Padrone, e perciò anche di quello creato nel 30. Dicembre 1822. per la somma di scudi 600. somministratagli ad imprestito dal padrone medesimo, e credè quindi sciolte tutte le sue obbligazioni per tale dependenza, e così anco la oppignorazione da lui fatta a cautela di detto imprestito, delle pigioni di un suo stabile posto in Firenze condotto dal sig. Giuseppe Cantini. Perciò sapendo il sig. Collini che i sigg. Tutori dei Figli Pupilli lasciati dal Marchese Emilio Pucci facevano delle pratiche per ritirare dal

detto signor Cantini le pigioni suddette fu cauto d'intimare per gli Atti del Magistrato Supremo sotto dì 26. Settembre 1824. al detto signor Giuseppe Cantini che a lui, e non altri pagasse le Pigioni dovute, ed intimò contemporaneamente i detti signori Tutori a sentir dichiarare a di lui favore sul merito della Causa. Comparvero allora con atto del dì 23. Novembre 1824. i signori Tutori Pucci, e deducendo che l' imprestito delli scudi 600. stante essere stato creato dal Marchese Pucci non direttamente, ma per mezzo di prestanome nella persona del Dott. Pietro Bellucci, non potea perciò rimaner compreso nel suddetto legato, domandarono rigettarsi le Istanze del Collini, e ordinarsi al sig. Cantini che ad Essi pagasse le pigioni dello stabile suddetto. Contestato così fra le Parti il Giudizio, il Magistrato Supremo sotto dì 4. Giugno 1825. pronunziò Sentenza favorevole al Collini decidendo, che anche il debito degli Scudi 600. contratto dal Collini nei 30. Dicembre 1822., dovea comprendersi nel Legato di liberazione scritto a suo favore nel Testamento del Marchese Emilio Pucci, e condannò i sigg. Tutori Pucci nelle spese tanto a vantaggio del sig. Cantini, giacchè egli avea dichiarato in Atti di esser pronto a pagare a chi di ragione, e si era protestato delle spese, quanto a favore del Collini.

Sull' appello interposto per parte di detti sigg. Tutori Pucci contro detta Sentenza, la Regia Ruota Civile di Firenze la revocò sotto di 11. Marzo 1826. dichiarando doversi reputare escluso dal Legato di liberazione il debito suddetto di Scudi 600., sì perchè trattavasi di credito creato dal marchese Pucci non direttamente da se medesimo, ma per mezzo di prestanome la Legge stessa prescriveva la di lui esclusione dal controverso legato di liberazione, sì perchè ad escluderlo si prestava la presunta volontà del Testatore dedotta, e dal fatto medesimo della interposizione del Prestanome, e da altre due circostanze cioè degli Acconti, che il Testatore aveva ricevuti in vita per dependenza di detto Credito, e delle cautele apposte al Contratto d'imprestito.

Portata la Causa in terza istanza avanti il Regio Supremo Consiglio per parte di Giuseppe Collini, fu deciso come segue.

MOTIVI

Attesochè giuste, e ben fondate erano le domande di Giuseppe Collini contenute nella sua Scrittura dei 25. Settembre 1824., e dirette ad ottenere la libera percezione delle rendite degli stabili di sua proprietà con il privato Chirografo dei 30. Dicembre 1822. obbligate per la sicurezza del debito di Scudi 600. con il privato Chirografo, e con il pubblico Instrumento di imprestito fruttifero rogato M. Antonio Parigi l'uno e l'altro nel giorno istesso dei 30. Dicembre 1822., così meritavano esse di essere accolte in Giudizio.

Che poi fosse rimasto estinto al momento dell'introdotto Giudizio il debito del Collini ne somministrava la prova pienissima il Testamento solenne nei 15. Marzo 1821. ai rogiti di M. Antonio Parigi fatto dal signor Marchese Emilio Pucci, contenendosi messo a favore del sig. Collini il Le-

gato così concepito „ ivi „ Item per ragione di Legato rilascio, e condono a
„ Giuseppe Collini mio Cameriere tutto il debito che si troverà avere con
„ me all'epoca della mia morte.

Or siccome il debito risultante dall' Istrumento, e dal Chirografo dei 30. Dicembre 1822., ed alla dimissione del quale erano rilasciate dal Collini le rendite dei due Stabili delle quali reclamava la libera percezione, era incontroverso fra le parti, che sebbene dai detti documenti apparisse per una proprietà del sig. Dott. Pietro Bellucci, era in sostanza, e nella verità del fatto un assegnamento tutto proprio del sig. Marchese Emilio Pucci, e costituiva un vero di lui credito contro il Collini suo Cameriere, così ne seguiva che dovesse riguardarsi estinto, e soddisfatto mediante il soprannominato Legato di liberazione, giacchè l'effetto del Legato di liberazione quello si è, di somministrare al Legatario debitore una eccezione qualora sia al Legatario richiesto il debito, o di autorizzarlo ad ottenere la sua quietanza qualora non gli venga il debito domandato, conformemente al *Text. in Leg. Liberationem* 3. §. 3. *ff. de Liberat. Legat. et. in Leg. si Creditoris* 17. *Cod. de Fideicom.*

Al confronto adunque delle espressioni con le quali era concepito il controverso Legato doveva concludersi, che il debito ancora resultante dai documenti nei quali figurava come Creditore il sig. Bellucci fosse rimasto estinto subitochè era certo, che costituiva questo un credito proprio del sig. marchese Pucci, e che esso volle condonare al Collini tutto il debito, che questi avesse avuto con se Testatore al giorno in cui cessava di vivere.

Ed invano per limitare il naturale significato delle parole del Legato si ricorreva ad avvertire, che qualora si tratta di determinare il soggetto che è caduto nella obbligazione, che il Testatore ha inteso di assumere con la sua disposizione deve di regola aversi riguardo allo stato delle cose al tempo del fatto Testamento, e non già alla situazione posteriore al Testamento medesimo, talchè essendo fuor di contrasto, che il debito del quale pretende il Collini di avere ottenuta la liberazione, fu creato posteriormente al Testamento, non può quindi riguardarsi compreso nel Legato di liberazione del debito, che anteriormente al Testamento aveva il Collini contratto con il sig. Pucci, giacchè non può la volontà di liberare portarsi a debiti dal Testatore medesimo al tempo della sua disposizione non contemplati, subitochè a quel momento neppure esistevano.

Bisogna in fatti ritenere, che la comprensione nel Legato di liberazione dei debiti posteriori al Testamento si riduce ad una questione di volontà, e così non può stabilirsi una regola indistinta, ma a seconda della lettera della disposizione che sovranamente domina in queste contestazioni, deve, o per l'affermativa, o per la negativa determinarsi la volontà medesima del Disponente.

Ed a questo proposito è stato opportunamente avvertito, seguitando la disposizione delle Leggi, che quanto è giusto il riportare allo stato

delle cose al tempo del fatto Testamento la volontà del Testatore, per costituire il soggetto del Legato in ciò soltanto, che a quella epoca si verificava, quando la disposizione si trova concepita con espressioni relative al tempo presente, e al tempo passato, altrettanto riguardar si deve la volontà del Testatore preordinata a contemplare lo stato delle cose in tempo diverso da quello del Testamento, ogni volta che la sua disposizione si trova concepita con espressioni di tempo futuro, e così estesa pur anche alla situazione nella quale possono trovarsi all'epoca della sua morte, sempre che a questa epoca siasi il Testatore riportato. 4

Così rispettando le espressioni di tempo presente, ò passato con le quali è concepita la disposizione Testamentaria si vede allo stato delle cose quali si trovavano al giorno del fatto Testamento circoscritto il subietto del Legato contenuto nella *Leg. Uxori suae* 33. *ff. de Legat. et Fideicom.* nella *Leg. Aurelius* 28. §. 2. *ff. de Liberat. Leg.* nella *Leg. Si ita esset* 7. *ff. de Aur. et Arg. Leg. Medico* 40. *ff. eod.*: giacchè in queste, ed altri Leggi si è dai Giureconsulti escluso dal Legato tutto ciò che era posteriormente al testamento sopravvenuto o perchè „ Verba quae „ proponerentur nil pro futuro tempore significare „ come nella citata *Leg Uxori suae*, o perchè „ Cum io praeteritum tempus verba collata „ ponerentur, non esse posterius credendum legatum „ così nella Leg. Aurelius §. 2. o perchè „ Nam cum dicit vestem *meam* Argentum *meum* hac demonstratione *meum praesens* tempus ostendit „ come nella *Leg. si ita esset* 7. talchè ove l' orazione sia concepita con rapporto al tempo del fatto Testamento deve determinarsi il subietto del fatto legato.

Al contrario poi avvertendo, che la disposizione era concepita con espressioni di tempo *futuro* si ebbe riguardo allo stato delle cose non quale si trovava al tempo della fatta disposizione ma bensì quale era alla morte del Testatore, fra le altre *Leggi dal Text. in Leg. Praediis* 91. §. *Balneas ff. de Legat.* 3. *Leg. Cum. Pater.* 77. §. *Fidei.* 12. *ff. de Legat.* 2. *Leg. iis verbis* 102. *ff. de Legat.* 3. seguitate, ed attese anche dai DD. come ne fa fede ***Beroo Cons.*** 44. *Num.* 38. *Lib.* 2. *Mantic. de Conject. ultim. Vol. Lib.* 3. *Tit.* 11. *N.* 9. *vers. sed si Testator et num.* 11. *et* 12. *Pothier. Pandect. Justin. Lib.* 30. 31. *et* 32. *Tit.* 1. 2. e 3. *et seg. et N.* 297. *Averan Interpret. Jur. Lib.* 4. *Cap.* 27. *Num.* 3.

Quindi non potevasi riconoscere come un principio normale, che la disposizione del signor Pucci a favore del Collini dovesse di regola riguardarsi circoscritta, e limitata allo stato degl'interessi, che fra essi esistevano al giorno del fatto Testamento onde nel determinare l' estensione del Legato di liberazione non dovesse rimaner compreso il debito del Collini creato posteriormente al Testamento del sig. Pucci. se pure non si dimostrava la volontà del Testore diretta a comprendere nel legato anche il nuovo debito ma si deve invece ritenere che laddove le espressioni del legato avessero significato un tempo futuro doveva allora nel legato includersi ciò che costituiva al tempo delle morte del Testatore il soggetto del suo legato.

Or che tutto il debito, che il Collini avesse avuto con il sig. Pucci al tempo della morte del Testatore, era assolutamente accertato dalle espressioni con le quali era concepita la disposizione; E quando il sig. Pucci aveva detto, che al Collini suo cameriere rilasciava, e condonava „ tutto il debito che si „ troverà con me all' epoca della mia morte „ era manifesto che allo stato del debito che il Collini aveva avuto al giorno della morte del Testatore sig. Pucci si volle il medesimo riferire, e tale era la precisione delle dette espressioni che ogni diversa intelligenza rendevano improponibile, secondo che in termini analoghi avvertiva *Berou. Cons.* 44. *Num.* 39. *Vers. sed, in casu nostro ec. lib.* 2.

Stabilito poi per i sorrileriti rellessi che la lettera della disposizione favoriva pienamente l' intenzione del legatario Collini diretta ad ottenere la liberazione da ogni suo debito qualunque fosse il tempo della sua Creazione, potevasi dai sigg. Eredi Pucci distruggere un simile resultato, sempre che avessero dimostrata quanto al debito creato posteriormente al fatto Testamento, una diversa volontà nel sig. Pucci Testatore, giacchè anche nel Legato di Liberazione, la volontà del Testatore prevale alle parole del Lagato, qualora bensì di questa volontà diversa ne sia conclusa una prova evidente *Text. in Leg.* 1. §. 1. *ff. de Liberat. Legat,* „ ivi „ Sed si alia „ Testamtis voluntas fuit et ad hoc pervenietur. „

Ma anche in questo tema nel quale per interesse dei sigg. Pucci si proponeva la restrizione del Legato preteso dal Collini, non fu luogo a ritener conclusa la prova della volontà del Testatore diretta ad escludere dal Legato il debito formato successivamente al fatto Testamento.

Non costituiva infatti un riscontro di questa volontà, che dal sig. Pucci si fosse ricevuto posteriormente al Testamento un qualche acconto sopra i suoi Crediti; quasichè incompatibile sia il ritiro di una parte del credito con il Legato di una estesa liberazione, quando il Testatore non volle liberare il Collini per il debito che aveva al tempo del fatto Testamento, ma bensì per quello, che si fosse trovato ad avere esso al tempo della morte, è ben chiaro che questa liberazione fù limitata allo stato del debito che fosse esistito al giorno della morte del disponente, e così questi, senza recedere dal suo concetto di ciò che voleva che accadesse all' epoca della sua morte, potè esigere delle somme che stessero a diminuire il debito stesso essendo soltanto sul reliquato al giorno della morte, che doveva sostanziarsi il legato di liberazione

Irrilevante del pari fù riconosciuto l' altro riscontro di volontà desunto dall' avere il sig. Pucci impiegato il nome del sig. Dot. Bellucci nella creazione del debito controverso, mentre quando era incontroverso, che questa prestazione di nome fù conosciuta dal Collini al segno che dal sig. Marchese Pucci fù ordinato al sig. D. Bellucci di restituire al Collini quelle somme che aveva riscosse per conto del sig. Pucci dopo il primo anno del creato imprestito, con averne riportata l'esazione all'anno futuro, non era più luogo ad argomentarsi una diversa volontà nel sig. March. Pucci, il quale col suo fatto

mostrandosi il vero creditore del Collini dovette questi riconoscersi di lui debitore, e se fu tale come è stato riconosciuto nel Giudizio attuale un tal debito rimane esso pure compreso nel legato di liberazione, che è esteso a tutto il debito che il Collini si troverà ad avere con il sig. Testatore all'epoca della morte del disponente.

Sebbene una qualchè ragione possa essere concorsa nel sig. Pucci per tenere nella creazione di questo credito un contegno diverso da quello praticato nella costituzione degli altri crediti, con esigere inoltre delle cautele non richieste nei più antichi crediti, pure quando ancor vivente lo ha riconosciuto come un suo credito tanto basta per riguardarlo compreso nel legato di liberazione, giacchè anche in questo debito del Collini concorrono quelle qualificazioni, che il testatore ha indicate per designare il soggetto del suo legato di liberazione, ed è perciò che il suo contegno successivo alla creazione del credito somministra rispetto al credito istesso una volontà ed una intenzione diversa da quella, che si verificava al momento che il credito fu creato, e non può quindi dal modo della sua creazione nulla dedursi per escluderlo da quel legato che con l' universalità delle sue espressioni lo investe, e lo colpisce.

Nè giovar poteva il soggiungere, che il debito condonato era quello, che il Collini avrebbe avuto con il Testatore signor Pucci, onde il debito essendo contratto con il sig. Dott. Bellucci non può riguardarsi come un debito con il signor Emilio Pucci, giacchè quando la simulazione del nome era accertata, e che di questa simulazione lo stesso Testatore ne fece in vita consapevole il Collini divenne il di lui debito tutto proprio del signor Pucci prevalendo la verità dell' atto, a ciò che simulatamente si pone in essere, e così il credito del signor Bellucci venne ad essere un credito vero del sig. Pucci, ed in conseguenza un debito del Collini con lo stesso sig. Pucci.

Attesochè la domanda degli interessi legali sopra la somma di pertinenza del Collini ritenuta dal signor Giuseppe Cantini in sequela della intimazione dai sigg. Eredi Pucci fattali sotto di 23. Novembre 1824., e contenuta nella scrittura di gravami, era una domanda non dedotta nelle istanze precedenti, nè poteva apprendersi come una sequela della domanda principale, mentre era volontaria all' attore Collini, onde non era luogo a fare, sopra di essa alcuna pronunzia, ostando ad essa il disposto dell' *Art.* 754. del Regolamento di Procedura.

Attesochè era giusto che dai succumbenti fossero al sig. Giuseppe Cantini refuse le spese alle quali lo aveva sottoposto l' intimazione dè 22. Novembre 1824. ricevuta per parte dei sigg. Eredi Pucci essendo per il loro fatto che a queste spese era stato esposto.

Per questi Motivi.

Dice bene appellato per parte di Giuseppe Collini con Scrittura dei 17. Aprile 1826. dalla Sentenza contro di detto Collini, e

respettivamente a favore dei Nobili signori Marchesa Francesca d'Elci vedova Pucci come Madre e Tutrice dei Figli Pupilli del fu Marchese Emilio Pucci, e Marchese Vincenzio Capponi Contutore ai medesimi proferita dalla Regia Ruota Civile di Prime Appellazioni di Firenze sotto dì 11. Marzo 1826. e perciò quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione conferma la precedente Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di detta Città dei 4. Giugno 1825. favorevole a detto Collini, e quella dice doversi pienamente eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna in fine i medesimi sigg. Tutrice, e Contutore Pucci nelle spese giudiciali, sì della passata che della presente istanza.

Così pronunziato, e deciso dagli Illmi. Sigg.

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Cav. Luigi Matteucci, *Consig.*

DECISIONE LXXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Liquidationis diei 22. Decembris 1826.

IN CAUSA GARGANI E BOSCHI

Proc. Mess. Giuseppe Brandi — Proc. Mess. Pietro Pagni

ARGOMENTO

L'esame dei libri, e Registri di più negozianti, che non figurano nella Causa può ammettersi anco nel Giudizio di appello benchè non domandato nel Giudizio di prima Istanza.

SOMMARIO

1. 2. *Quando in un Giudizio di liquidazione vi sono da verificare delle somme pagate a dei negozianti, che non figurano nel Giudizio, i libri delle loro ragioni possono richiamare l'attenzione dei litiganti.*

3. 4. 5. *Ciò che costituisce mezzo di difesa è deducibile in qualunque istanza della Causa, ancorchè mai in avanti proposto.*

STORIA DELLA CAUSA

Nella pendenza d'un Giudizio di liquidazione d'interessi vertente avanti la Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze fra il signor Luigi Gargani, ed il sig. Zanobi Boschi, fu con Sentenza della Regia Ruota predetta del dì 20. Aprile 1826. eletto un Perito istruttore dell'animo dei Giudici, ed all'effetto specialmente di esaminare, e riscontrare tutti i libri, e registri della cessata ragione „ Libri, e Carcherelli „ esistenti presso il sig. Ignazio Carcherelli stralciario della medesima.

Conosciuta questa disposizione, credè il sig. Gargani di suo interesse, che i riscontri ed esami commessi al Perito, dovessero eseguirsi anche sopra i libri e registri della Ragione Francesco Artj, e Compagni, e dell'altra Ragione „ Giuseppe Bracci „ per riconoscere le operazioni con dette Ragioni, ed il sig. Gargani intervenute dal primo Ottobre 1806. al 26. Novembre successivo; e a tale oggetto con formale Scrittura fece istanza onde fosse estesa in questi termini la commissione data al Perito con la Sentenza del 20. Aprile 1826.

Si oppose il sig. Zanobi Boschi a questa istanza, e la sua opposizione fu accolta dal Decreto incidentale della Ruota dei 27. Maggio 1826. che rigettò la domandata estensione di Commissione.

Appellatosi da questo Decreto il sig. Gargani, posta in essere la Procedura onde discutere la Causa all'Udienza, il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè non può dubitarsi che il Giudizio attualmente vertente avanti la Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze sull'appello dal sig. Boschi interposto dalla Sentenza del Magistrato Supremo dei 26. Agosto 1825. ad esso contraria, e favorevole al signor Luigi Gargani abbia per oggetto la liquidazione degli interessi che vertono fra i medesimi in ordine alla principale domanda dal sig. Boschi presentata in Atti presso il Magistrato Supremo ne' 4. Marzo 1822. ed all'altra nello stesso Tribunale esibita ne' 9. Agosto 1824. giacchè questa liquidazione fu ordinata con la Sentenza Ruotale dei 3. Luglio 1824. e conseguentemente a questa dichiarazione Ruotale, fu la detta liquidazione instaurata dal sig. Gargani con la sua domanda presentata al Magistrato Supremo nei 14. Luglio 1824. alla quale fu per parte del sig. Boschi replicato con dedurre con la sua Scrittura de' 9. Agosto 1824. i nuovi titoli di Credito non affacciati con la precedente domanda dei 4. Marzo 1822.

Attesochè fra i titoli di credito enunciati nella domanda del sig. Boschi dei 4. Marzo 1822. si vede notata la somma di Lire 5456. pagata dal sig. Boschi per conto del sig. Gargani a Giuseppe Bracci per valuta di Cambiali tratte dal sig. Gargani, girate al sig. Bracci dai sigg. Libri, e Calcherelli, e scadute nel 3. Ottobre 1806. non meno che indicare altre due grandiose somme, sebbene di una epoca posteriore, e delle quali si vede in detto conto increditato il sig. Boschi con queste espressioni „ivi„ A se mede-

„ simo per cessione fattagli dal sig. Francesco Arby e Compagni di Lettera „ del detto sig. Avversario, comprese le spese del protesto lire ec. e per cessione come sopra lire ec.

Attesochè l'esistenza di questi interessi fra il sig. Gargani, e le mentovate Ragioni „ Artj, e Bracci „ rimane accertata dalle medesime surriferite designazioni fatte dal sig. Boschi, onde è manifesto, che i libri, e registri delle dette Ragioni, possono chiamare l'attenzione, allorchè si tratta come disse il sig. Boschi nella sua Scrittura dei 9. Agosto 1824. di un Giudizio nel quale non si contiene che una liquidazione generale tra Boschi, e Gargani.

1

Attesochè il contegno istesso del sig. Boschi sempre più rende legittima l'istanza del sig. Gargani, diretta ad ottenere che nel Giudizio attuale siano presi in esame anche i libri, e registri delle due Ragioni „ Arti, e Bracci „ giacchè quando la relazione stragiudiciale del sig. Ceri ha dato vita alla nomina del Perito istruttore, e che in detta Relazione si ragiona di tutte le partite che sono dal signor Boschi dedotte in suo Credito, non può negarsi al sig. Gargani che oltre ai Registri della Ragione „ Libri, e Carcherelli siano visitati quelli di altre Ragioni, che pure con esso trattarono degli interessi, dovendo esser lecito ad esso il desumere ovunque gli elementi di quella liquidazione, che per le domande di Credito dal signor Boschi avanzate, si rende ai medesimi indispensabile;

2

Attesochè a rigettare l'istanze del sig. Gargani non poteva servire di fondamento, o che la ricerca sopra i Libri delle Ragioni „ Artj, e Bracci „ veniva promossa soltanto in seconda Istanza, o che la partita di lire 1000. abbia formato soggetto unico di contestazione, e che la sussistenza della medesima siasi in prima Istanza fatta dipendere dalla precisa verificazione dei Libri soltanto della Ragione „ Libri, e Carcherelli. „

Poichè giusta è la replica al primo reflesso, che la verificazione domandata risolvendosi in un modo di difesa per escludere l'azione di credito dal sig. Boschi dedotta non può rigettarsi per non aver percorso il primo grado di giurisdizione, mentre ciò che costituisce mezzo di difesa è deducibile in qualunque Istanza della Causa, ancorchè mai in avanti proposto essendo appunto a questo oggetto statuiti diversi gradi di Giurisdizione, e permesso in essi l'esperimento di quelle nuove prove non mai in avanti tentate.

3

E questi principii di ragione servivano pure di replica alla seconda osservazione, mentre non poteva essere impedito al sig. Gargani di domandare l'esame dei Registri anche delle Ragioni „ Artj, e Bracci „ sebbene in avanti non richiesto, giacchè la negativa che si fosse fatta, avrebbe urtato con le massime superiormente avvertite, e così la non fatta richiesta nella passata istanza dell'esame dei mentovati Libri, non poteva somministrare un titolo, perchè fosse nell' istanza Ruotale rigettata, subitochè poteva nel secondo giudiciale esperimento dedurla.

4

Nulla più meritevole d'attenzione era l'avvertenza che i soli Registri

della Ragione „ Libri, e Calcherelli „ relativamente alla controversa partita di Lire 11000. aveva il sig. Gargani chiesto ed ottenuto con Sentenza del Magistrato Supremo dei 24. Settembre 1824. che fossero dal Perito giudiciale sig. Giovanni Nencioni esaminati, onde se in tale circostanza ai soli libri della detta Ragione limitò il sig. Gargani l'istanza della verificazione, non poteva essere oggi ascoltato, quando implorava che per lo stesso oggetto fossero i riscontri estesi anche ai Libri delle Ragioni „ Artj e Bracci „ mentre tornava sempre in acconcio la replica primitiva, cioè che il signor Gargani Reo convenuto sulle domande di Credito dal sig. Boschi dedotte non rimaneva limitato nel mezzo della sua difesa dal modo col quale aveva agito in prima Istanza, ma lecito era ad esso di porre a sua difesa dei mezzi non mai promossi, sempre che fossero stati al Giudizio coerenti. 5

Attesochè se poteva il sig. Gargani esigere, che alle sue istanze fossero dal perito istruttore presi in esame i Libri e Registri delle Regioni „ Artj, e Compagni, e Giuseppe Bracci „ e che dei resultati di questo esame ne fosse reso conto ai Giudici, era per altro ad essi riservato il farne di questo rapporto quel capitale che avessero creduto doverne fare per giustizia.

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato dal sig. Luigi Gargani dal Decreto contro di esso, ed a favore del sig. Zanobi Boschi proferito dalla Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze li 27. Maggio 1826., e conseguentemente male con detto Decreto giudicato, perciò quello revocando in tutte le sue parti, in riparazione dichiara esser costato, e costare della Giustizia della domanda dal sig. Gargani fatta con i due atti del dì 8. e 24. Maggio 1825. e seguentemente inerendo all' Artic. 406. del Regolamento di Procedura, dice esser lecito, e permesso al medesimo di richiamare il signor Giuseppe Cecchini Perito Istruttore eletto con Decreto del dì 20. Aprile ad esaminare anche i libri, e registri delle cessate Ragioni „ Francesco Artj, e Compagni „ e Giuseppe Bracci dal dì 1. Ottobre al dì 26. Novembre 1806. e con obbligo al medesimo Perito di referire ai Giudici quali operazioni in detto tempo resultino fatte dal signor Gargani con le predette Ragioni, onde dagli stessi Giudici possa anche in questo rapporto delle resultanze dei detti libri, farsi quel capitale, che sarà di ragione, e condanna il signor Gargani nelle spese giudiciali tanto del passato, che del presente giudizio incidentale.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi Rel. e Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE LXXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Senens. Pecuniaria diei 13. Septembris 1826.

In Causa Giorgi Olivelli e Baccinetti

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Gaeta

Argomento

Il fratello compratore di un fondo dall'altro fratello non può allegare contro il Creditore del Fratello venditore la ricevuta del pagamento del prezzo, quando questa è di una data posteriore al Credito del Creditore; ma non può lo stesso Creditore obbligare il detto compratore all'effettivo sborso del suddetto prezzo, se questi allega dei titoli per ritenerlo nelle mani e che abbia già fatto un compromesso per riconoscerne l' importanza.

Sommario

1. *La ricevuta del prezzo di un fondo fatta dal compratore al venditore dopo che da questi è stato ceduto il prezzo, non può allegarsi contro il cessionario dal compratore per esimersi dal pagamento del prezzo a favore dello stesso cessionario.*

2. *Quando il Compratore di un fondo ha dei giusti titoli per ritenere il prezzo, ed ha fatto un Compromesso col venditore per riconoscerne l' importare, non può essere obbligato dal cessionario del prezzo ad effettuare il pagamento dello stesso prezzo.*

Storia della Causa

Il sig. Giuseppe Baccinetti in forza d' atto pubblico de' 13. Lug. 1811 ricevuto dal notaro Funeschi si riconobbe Debitore del sig. Giuseppe Giorgi Olivelli della somma di Franchi 2 1. e 34 centesimi per altrettanti provenienti da somministrazioni fatte al padre Francesco all' occasione, in cui i di lui figli ricusavano d' alimentarlo, come prova il Processo, e come da detti atti.

Col medesimo Istrumento a favore del Creditore rimase ipotecato specialmente uno stabile denominato il *Poggiolo* pervenuto nel debitore Baccinetti colla paterna Eredità.

Nel 1813. il sig. Giorgi per mezzo del soppresso Tribunale di prima Istanza di Montepulciano trasmise Precetto contro il suo Debitore per la sorte, frutti, e spese, ma gli atti esecutivi così iniziati rimasero sospesi per lungo tempo essendo stati riassunti soltanto nell' anno 1822.

Resulta infatti che nel 1822. il sig. Giorgi per gli atti del Tribunale di prima istanza di Siena trasmesse precetto preliminare iniziativo della procedura del Salviano. Fu allora che il Debitore Baccinetti colla veduta

di evitare le spese alle quali andava incontro, e di tranquillizzare nel tempo stesso il Creditore procedè a liquidare i frutti decorsi e le spese, e convenne di pagare il suo debito con il prezzo della porzione che gli era stata destinata sull' asse paterno.

In questa veduta procedè ad emettere una formale dichiarazione avanti il Cancelliere del Tribunale di Montalcino, con la quale liquidò il suo Debito al dì 20. Novembre 1822. in Lire 504. convenne di pagarlo con la porzione che gli apparteneva del *Castagneto*, e *Tagliata* denominata il *Poggiolo*, quale siccome si era sempre ritenuta da Angiolo Baccinetti fratello di Esso Giuseppe Baccinetti, dette facoltà al sig. Giorgi di repeterla dal medesimo come da detto atto.

In conseguenza di questa dichiarazione il sig. Giorgi richiese ad Angiolo Baccinetti detentore della porzione di suo fratello Giuseppe la consegna di ciò che al medesimo apparteneva.

Ma Angiolo Baccinetti dedusse che aveva comprata dal fratello Giuseppe la quota ereditaria che gli apparteneva, e soggiunse ancora che l'allegato acquisto resultava dal pubblico Istrumento del dì 13. Settembre 1809. ricevuto dal notaro Niccolò Giuggioli.

Il sig. Giorgi Olivelli allora riscontrato l'Istrumento suddetto replicò, che la supposta vendita non sussisteva legalmente, e che in ogni caso era contento che la vendita si considerasse anco come sussistente, ed in questo caso rilevò che subentrava nel Baccinetti compratore l'obbligo di estinguere il debito con tanta rata del prezzo che riteneva in sue mani.

Appena che Angiolo Baccinetti ebbe sentita questa risposta che ha la data dei 13. Gennaio 1823. andò in traccia del fratello Giuseppe debitore, e lo indusse facilmente a rilasciargli una quietanza generale del prezzo della quota ereditaria, qual quietanza porta la data dei 26. Febbraio successivo del detto anno 1823.

Malgrado però questa operazione fatta a danno del sig. Giorgi Olivelli il Tribunale di Montalcino con sua Sentenza del 30. Luglio 1824 condannò Angiolo Baccinetti a rilasciare a disposizione del signor Giorgi Olivelli l' effetto sopraindicato, qualora non gli fosse piaciuto di pagare piuttosto il di lui Credito con tanta rata del prezzo.

Ma la Ruota di Siena sull' appello d' Angiolo Baccinetti con Sentenza dei 6. Settembre 1825. in revoca della prima suddetta Sentenza dichiarò esser costato della vendita fatta da Giuseppe al fratello Angiolo, ed assolvè in conseguenza lo stesso Angiolo dalla domanda del rilascio del possesso, senza pronunziare cosa alcuna quanto alla condanna di pagamento domandata in sussidio come sopra.

Dalla Sentenza Ruotale interpose appello il sig. Giorgi Olivelli, e ne sostenne l' ingiustizia insistendo per la revoca della Sentenza medesima, è respettivamente per la piena conferma della Sentenza proferita come sopra in prima istanza, colla vittoria delle spese giudiciali, ed estragiudiciali.

Il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

Attesochè mentre il sig. Olivelli aveva riconosciuto egli stesso la regolarità, e l'efficacia del suddetto atto, aveva però non senza ragione impugnato che il venditore Giuseppe Baccinetti fosse stato pienamente soddisfatto del prezzo della vendita di cui si tratta, e ne aveva reclamato dal Baccinetti Angiolo il pagamento a suo favore come cessionario esso Olivelli di Giuseppe per l'atto dei 13. Luglio 1811. ai Rogiti Funeschi referendosi per la somma che da lui si sosteneva come tuttora dovuta al suo Cedente alla perizia Paccagnini e Petessi registrata a Siena il dì 19. Luglio 1810.

Attesochè a fronte del contesto dell'Istrumento del 1809. ove si legge che la vendita si fa per scudi 50. salvo il più o il meno che dalle stime ec., ed a fronte quindi dell'accennata perizia il sig. Angelo Baccinetti senza ragione sosteneva di non esser più di alcuna somma tenuto a favore del Cedente fratello, e non poteva in buona fede esso Angelo Baccinetti giovarsi della quietanza rilasciatagli dal fratello Giuseppe sia per la relazione che vi si legge all'Istrumento del 1809. per il che deve a norma di esso intendersi e misurarsi, sia per la circostanza di essere stata fatta quella ricevuta posteriormente alla cessione a favore del signor Giorgi Olivelli, e segnatamente pendente Lite.

Attesochè non ostante quanto sopra non poteva il prefato Angiolo condannarsi a pagare le richieste somme liberamente ed immediatamente a favore del Cessionario Giorgi Olivelli, poichè dagli atti appariva che sostenendo il primo di aver giusti titoli, e cause onde operare alcune produzioni sopra l'asse in divisione, si era formato un compromesso sotto il dì 4. Agosto 1810. che tuttora pendeva, e che come il di lui esito era da attendersi per stabilire i diritti del cedente così nella stessa maniera incerte, e indecise rimanevano sino a quell'epoca le ragioni del Cessionario.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello interposto per parte del sig. Giuseppe Giorgi Olivelli contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Siena sotto di 6. Settembre 1825. al medesimo contraria, e favorevole respettivamente al sig. Angelo Baccinetti, dice essersi dovuto, e doversi correggere, e riformare non tanto la Sentenza suddetta quanto la precedente Sentenza proferita in prima Istanza dal Tribunale di Montalcino sotto di 3. Luglio 1824. e dette Sentenze perciò riformondo, e correggendo dice, e dichiara, ferma stante la cessione, e vendita della quota ereditaria paterna stata fatta da Giuseppe Baccinetti al rammentato Angelo di lui fratello in ordine all'Istrumento del 13. Settembre 1809. ricevuto dal notaro Giuggioli, esser costato, e costare del Credito reclamato come in atti dal detto sig. Giorgi Olivelli ex iuribus del rammentato Giuseppe Baccinetti a carico del detto Angelo Baccinetti dipendentemente dal prezzo, e corrispondenti frutti recompensa-

lvi del Castagneto, e tagliata compreso nella indicata cessione, e vendita, e di che nell' atto giudiciale dei 20. Novembre 1812. portante la cessione emessa a favore del sig. Giorgi Olivelli dal detto sig. Giuseppe Baccinetti. E quanto sopra fermo stante dice ancora e dichiara non essere stato nè esser luogo a condannare nello stato attuale degli atti il detto Angiolo Baccinetti all' immediato pagamento del di lui suddetto debito, ed essersi invece dovuto e doversi dichiarare, siccome dichiara il medesimo Angelo Baccinetti tenuto ed obbligato a stare a ragione, e corrispondere come di ragione al sig. Giorgi Olivelli rappresentante il detto Giuseppe Baccinetti a seconda dei resultati della liquidazione finale degli interessi concernenti la paterna Eredità da farsi fra i detti fratelli Baccinetti in esecuzione delle convenzioni contenute nel concordato del dì 13. Settembre 1809. e rinnovate nell' Istrumento di divisione del dì 4. Agosto 1810. ricevuto dal notaro Giuggioli.

Dice inoltre esser lecito, e permesso al detto sig. Giorgi Olivelli di provocare la detta finale liquidazione non tanto nelle forme concertate fra i detti fratelli Baccinetti negli atti sopra rammentati, quanto in qualsivoglia altro modo e forma sia, ed esser possa di ragione, e come pure esser lecito, e permesso al medesimo Giorgi Olivelli di far valere nei modi di ragione nel detto Giudizio di finale liquidazione, o in altro più congruo Giudizio contro i pretesi titoli di Credito dedotti, ed allegati per parte di Angiolo Baccinetti tutte, e singole quelle eccezioni che possano competergli tanto per rapporto della legittimità, e sussistenza dei titoli predetti, quanto nel rapporto della loro efficacia. Condanna finalmente il sig. Giorgi Olivelli a favore del detto Angelo Baccinetti nella metà delle spese di tutte le istanze compresa la presente.

Così deciso dagli illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci Rel. *Consigg.*

DECISIONE LXXXII.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina Peritiae diei 15. Aprilis 1826.

IN CAUSA OPERA DI CARITA' DEL DUOMO DI FIRENZE E MONTECUCCHI

Proc. Mess. Giuseppe Bellini — Proc. Mess. Gio. Batista Gadini

---

ARGOMENTO

Quegli che ha nominato il suo Perito parziale, non può pretendere che la Relazione da questi rimessa al Tribunale separatamente dagli altri periti per non essere co' medesimi concorde, gli venga dalla parte avversa comunicata.

SOMMARIO

1. *Quando un' offerta interessa non solamente quegli dal quale è fatta, ma anco i suoi fratelli, e nipoti, le questioni alla offerta medesima relative non possono discutersi, e decidersi se non in contradittorio di tutti gl' interessati.*

2. *Quando il perito parziale non è concorde con gli altri periti, e rimette al Tribunale separatamente la sua relazione, quegli, che l' ha nominato non può pretendere che la parte avversa gli comunichi la di lui perizia.*

3. *Quando il Perito dissenziente ammette la sua firma in ossequio alla relazione degli altri periti, non si nega l' emologazione della Perizia.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Domenico Montecucchi rappresentò che aveva appellato da una Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze de' 31. Agosto 1825. la quale aveva portato a carico di esso sig. Montecucchi l' estrarre Copia autentica del voto di scissura rimesso dal sig. perito Giuseppe Marsili nella Cancelleria di detto Magistrato Supremo separatamente dalla relazione concorde degli altri due periti in una Causa vertente fra detto sig. Montecucchi, e detta Opera di Carità, e domandava revocarsi la detta Sentenza sì perchè non aveva pronunziato sopra un offerta di pagamento fatta dal medesimo signor Montecucchi con sua Scrittura de' 27. Lug. 1825. sì perchè a detta Opera come attrice in Causa spettasse l'estrarre copia autentica del suddetto voto, e darne comunicazione.

Per parte dell' Opera di Carità si replicava che non sussisteva la prima eccezione in quanto che la detta offerta oltre non potersi accettare

trattandosi di offerta parziale e non di tutto il Credito dell'Opera predetta non constituiva un incidente, che dovesse formar soggetto di decisione, rimanendo per se stessa inutile in mancanza di accettazione, ed in ogni peggiore ipotesi costituiva una questione disparata affatto dall'altra relativa alla estrazione della suddetta Copia autentica del voto di Scissura Marsili, e potevasi perciò anzi dovevasi per regolarità decidere questa ultima separatamente, e rapporto alla seconda eccezione relativa alla questione con detta Sentenza stata decisa, avvertiva non esser vero il supposto dal sig. Montecucchi, che la Legge imponga all'Attore in Causa l' onere di estrarre la Copia della Perizia, essendo ciò rilasciato in libertà della parte più diligente a forma dell' artic. 291. del Regolamento di Procedura, e nel concreto del caso doversi un tale onere sopportare dal signor Montecucchi medesimo, sì perchè era il suo perito parziale che aveva rimesso separatamente il suo voto di scissura in violazione dell'Artic. 288. di detto Regolamento, sì perchè era interesse di lui, e non dell'Opera di conoscere i Motivi del dissenso di detto Perito dalla relazione concorde degli altri due, e perciò, prescindendo per ora dalla questione, se questa perizia concorde debba sola attendersi non curata la detta scissura, questione non stata proposta, non potevasi senza assurdo portare a carico, e danno di detta Opera le conseguenze della violazione del prescritto in detto articolo 288. insistendo per tuttociò per la conferma della appellata Sentenza con la condanna di detto sig. Montecucchi in tutte le spese. La Ruota pertanto pronunciò come appresso.

Motivi

Attesochè non sussisteva l'eccezione, la quale si opponeva dal signor Domenico Montecucchi contro l'appellata Sentenza, desunta dalla circostanza di non avere emessa alcuna pronunzia sopra l'offerta stata fatta dal medesimo; poichè prescindendo da qualunque altra osservazione siccome una tale offerta poteva interessare anche i sigg. Giuseppe, e Nerio fratelli del prefato signor Domenico, e figli ed eredi del signor Carlo Montecucchi morto pendente lite, perciò le questioni relative alla predetta offerta non potevano discutersi, e decidersi se non che in contradittorio dei prefati sigg. Eredi Montecucchi, conforme aveva rilevato l'Opera di Carità nella sua Scrittura de' 17. Agosto 1825. onde in tal circostanza giustamente i Giudici della passata Istanza avevano sospeso sopra questo Articolo la loro pronunzia.

Attesochè sebbene il sig. Marsili perito parziale del sig. Montecucchi alla firma che appose in ossequio alla Relazione degli altri due Periti sigg. Puliti, e Piccinetti, non avesse uniti i Motivi del suo dissenso della loro opinione, avendoli rimessi separatamente nella Cancelleria del Magistrato Supremo, non per questo i Sindaci dell'Opera di Carità potevano essere costretti ad estrarne la Copia dagli atti per comunicarla al prefato sig. Monte-

cucchi, ogniqualvolta non da loro colpa era derivato l'irregolare sistema tenuto dal perito Marsili.

Attetochè non poteva indurre la Ruota in una diversa opinione la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo del dì 19. Settembre 1819. in causa *Catellini*, e *Garinei* che denegò l'omologazione di una perizia nella quale erano stati discordi i Periti, perchè in quel caso trattavasi di una Perizia, in cui mancava la firma del Perito dissenziente, nè erano stati esibiti negli atti i Motivi del di lui dissenso, lo che non verificavasi nella presente Causa.

Per questi Motivi

Dice non esser costato nè costare delle Cause dell' appello interposto dalla Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze de' 31. Agosto 1825. per parte del sig. Domenico Montecucchi con Scrittura de' 16 Settembre 1825. e proseguito con Scrittura dei 10. Novembre del successivo mese, e con Scrittura di deduzione di Gravami dei 26. dello stesso mese, e perciò inerendo alla Scrittura di eccezioni esibita dai molto Reverendi sig. Leopoldo Salucci, e Natale Giusti come Sindaci della venerabil Opera di Carità dei Cappellani del Duomo di Firenze sotto dì 14. Marzo 1826. dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti la predetta appellata Sentenza dei 31. Agosto 1825. ordinando come ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto signor Domenico Montecucchi nelle spese giudiciali anche della presente istanza.

Così deciso dagl' illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Gio. Andrea Grandi, e Luigi Bombicci Auditori

DECISIONE LXXXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Cosmopolitana Praetens Immis. et Praeten. Compensation dici 11. Septembris 1826.

IN CAUSA CALDERINI E PROSPERI NE' TOGNETTI

Proc. Mess. Giuseppe Pagni — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

ARGOMENTO

La Figlia non può ottenere l'aggiudicazione di alcuni dei beni del Padre defonto per esser pagata dei suoi Crediti con eseguirsi a suo favore la Sentenza d'immissione in salviano su i medesimi beni, proferita a favore della Madre a fine di conseguire il pagamento delle di lei doti; perciò non può utilmente opporsi questa aggiudicazione a quel Creditore, il di cui credito è stato dichiarato con Sentenza passata in cosa giudicata; nè può contro il medesimo domandarsi dall'Erede del defunto debitore, la compensazione di alcuni Crediti dependenti da due conformi Sentenze, quando di queste pende il Giudizio di Revisione.

SOMMARIO

1. 2. *L'immissione in salviano dichiarata a favore della madre per esser pagata delle sue doti non può eseguirsi a favore della figlia in aggiudicazione dei Beni per conseguire il pagamento dei suoi Crediti.*

3. *Quando il Creditore ha ottenuta la dichiarazione del credito con Sentenza passata in cosa giudicata non può opporsi al medesimo la precedente immissione ne' beni del debitore di altro creditore.*

4. *Ha sempre luogo l'associazione dei Creditori al possesso dei beni, tutte le volte, che l'eccezioni opposte per parte del debitore non siano efficaci a distruggere il titolo nuovamente dedotto contro gli stessi beni.*

5. *Contro il credito dichiarato con Sentenza, passata in cosa giudicata, non può domandarsi dagli Eredi del debitore la compensazione benchè risultante da due conformi Sentenze, quando di queste pende il Giudizio di revisione.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Pisa del 29. Aprile 1825. fu detto in parte male appellato da' sigg. Fratelli Calderini dalla Sentenza contro di essi proferita ed in favore della signora Costanza Prosperi ne' Tognetti dal sig. Auditor Vicario di Portoferraio il 14. Aprile 1823. e perciò rimase detta Sentenza corretta in quella parte che rigettò l'

immissione in salviano dai Calderini domandata nei beni Prosperi; furono i medesimi associati al detto possesso dei beni medesimi ritenuti dalla sig. Prosperi ne'Tognetti a tutti gli effetti di ragione onde ottenere il pagamento del loro credito resultante dal Contratto del 22. Agosto 1799. ed all'incontro rimase confermata detta Sentenza in quella parte che rigettò l'Istanti Calderini per la remozione di detta Prosperi dal possesso dei beni suddetti, e rimasero compensate le spese d'ambedue i Giudizii, attesa la mutua Vittoria.

Appellò da questa Sentenza la Tognetti nella parte a lei contraria; proseguì al Consiglio l'appello al quale i Calderini con Scrittura aderirono perchè erano state malamente compensate le spese, perchè non era stata la Prosperi condannata a rendere conto dei beni dei quali ella avea preso possesso, e dettagliatamente rammentati nella Scrittura d'adesione, e domandarono in questa parte i Calderini la correzione, e revoca della detta Sentenza Ruotale.

In seguito la Prosperi dedusse i suoi gravami facendo istanza che relativamente all'associazione al possesso fosse revocata detta Sentenza di Pisa, e confermata anche in questa parte la Sentenza di Portoferraio, e che non fosse ammessa la domanda d'adesione all'appello come ingiusta, allegando per motivi di questi gravami ciò che era stato rilevato in detta Sentenza di Portoferraio.

Il Supremo Consiglio esaminata la Causa emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè per quanto non potesse dubitarsi della legittimità del possesso in cui era dei beni paterni la sig. Costanza Prosperi ne Tognetti che ne ottenne l'immissione col mandato esecutivo rilasciato a suo favore dal soppresso Tribunale di Rio fino dall'anno 1801. era ben lungi però che costasse dagli Atti aver essa titolo efficace di ragione all'acquisto del Dominio di detti beni.

Quando in fatti era certo che il mandato esecutivo non conteneva che l'applicazione a di lei favore delle Dichiarazioni fatte col precedente Decreto del mentovato Tribunale di Rio de' 26. Febbraio 1796. emanato in contradittorio Giudizio della signora Lorenza Rosai sua Madre con i sigg. Calderini, ed altri Creditori del Padre, si rendeva improponibile che il Salviano interdetto dichiarato competersi alla madre per esser soddisfatta dei suoi crediti dotali potesse nell'esecuzione convertirsi in aggiudicazione dei beni in soluto pagamento a favor della figlia, qualunque valore si volesse attribuire alle forme colle quali era stato rilasciato il mandato, subito che non conteneva alcuna nuova dichiarazione, e si riferiva in lettera al precedente Decreto.

Senza che a consolidare la proprietà in detta sig. Prosperi ne' Tonietti dei beni paterni, di cui era in possesso per esser soddisfatta dei Crediti riconosciuti in lei trasfusi in ordine alle testamentarie disposizioni del Pa-

dre, e della Madre potesse giovare il Contratto de' 2. Febbraio 1811. rogato messer Bartolini in cui gli Eredi istituiti suoi Fratelli ratificando detti suoi Crediti le rilasciarono detti Beni, mentre oltre a comparir quest' atto gravemente sospetto di collusione mancava poi di ogni legittima e valevole espressione da cui poterne inferire che tali beni si fosser voluti assegnare alla medesima in soluto pagamento. 2

Attesochè affetti d'altronde com' erano questi beni all'Ipoteca dei sigg. Fratelli Calderini che avevano ottenuta la Dichiarazione del loro Credito contro Pietro Prosperi Padre di detta Costanza con Sentenza passata in Reiudicata del dì 14. Luglio 1794. ne seguiva di ragione che a reppellerne l'azione bastar non poteva la precedente immissione in detti beni accordata alla medesima per esser soddisfatta dei suoi Crediti, facendosi sempre luogo all'associazione dei Creditori al possesso, tutte le volte che l'eccezioni opposte per parte del debitore, o suoi Eredi non si trovino efficaci a distruggere il titolo ipotecario nuovamente dedotto contro gli stessi beni. 3 4

Attesochè lungi dal restar distrutto il Credito già dichiarato con detta Sentenza a favore dei sigg. Calderini mediante la pretesa compensazione affacciata per parte del sig. Bartolommeo Prosperi uno di detti Eredi col debito resultante dalle due Sentenze conformi che avevano condannati detti sigg. Calderini a favor dei sigg. Prosperi in una certa somma per altra dependenza, era all'incontro evidente, che quand' anco l'effetto di queste Sentenze non fosse rimasto paralizzato col successivo Giudizio di revisione contestato fra le parti nel Tribunale di Portoferraio, sarebbe sempre rimasta esercibile l'azione per il residuo del credito che in maggior somma di quella resultante da detta Sentenza si trovava oggi dedotto dai signori Calderini medesimi. 5

Attesochè mancando così d'ogni legale assistenza l'opposizione fatta dalla sig. Costanza Prosperi ne Tonietti all'Immissione domandata per parte dei sigg. Calderini nei beni da essa ritenuti in Salviano non poteva servire a esonerarla dal subir le spese del Giudizio la circostanza che alla di lei remozione dal possesso non siasi estese le dichiarazioni dell'appellata Sentenza, mentre rimaneva essa sempre succumbente quando era escluso il titolo di dominio da essa preteso, e restava subordinato il di lei possesso alle resultanze del rendimento di conti dei frutti da tanto tempo percetti, cui in ordine alla letteral disposizione della Legge si trovava astretta.

Per questi Motivi

Dichiara male appellato per parte della sig. Costanza Prosperi ne Tonietti nella parte a lei contraria, e respettivamente favorevole ai fratelli Calderini dalla Sentenza della Rota di prime appellazioni di Pisa del 29. Aprile 1825. quale in detta parte appellata pienamente confermò e conferma, ed ordina in questa eseguirsi secondo la sua forma e tenore.

E procedendo a far diritto sulla Scrittura di adesione all'appello del 7. Luglio 1825. esibita per parte dei Fratelli Calderini dichiara

dai medesimi bene appellato da detta Sentenza Ruotale del 29. *Aprile* 1825. *in quella parte che compensa le spese, e male con la medesima giudicato quole perciò in questa parte revoca condannando detta Prosperi nelle spese occorse tanto avanti il Tribunale di Portoferraio, che avanti quello di Pisa, come pure quelle del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Morinbaldini, Rel. Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci e Luigi Matani *Consigg.*

DECISIONE LXXXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina praeten Desertionis Appellationis diei 13. *Martii* 1826.

In Causa Romanelli, e Corsini e Masini e Cecchi

Proc. Mess. Tommaso Conti — Proc. Mess. Andrea Catani

Argomento

Il termine ad esibire i Gravami e riprodurre gli Atti incomincia a decorre dal dì in cui la citazione compresa nell' Atto di prosecuzione d'appello è notificata all'appellato o all' ultimo degli appellati.

Sommario

1. *L' appellato, che pretende venga dichiarato deserto l' appello per la irregolare deduzione dei Gravami, e riproduzione degli Atti come fatta fuori del termine stabilito dalla Legge, deve dimostrare questa pretesa inosservanza di termini.*

2. 3. *L' appello deve proseguirsi nel termine di* 15. *giorni dal dì della notificazione del medesimo appello.*

4. *Negli appelli dalle Sentenze dei Tribunali di prima Istanza fuori del luogo di residenza delle Ruote l' appellante ha il termine di un mese dal dì della citazione all' appellato, di cui parla l' Art.* 745. *del Regolamento ad esibire i Gravami.*

5. *L' Appellante nella prosecuzione dell' appello deve citare l' appellato con atto rilasciato alla persona, o alla casa.*

6. *Quando gli appellati sono più di uno, il termine ad esibire i*

Gravami comincia a decorrere posteriormente alla fatta citazione all' ultimo degli appellati.

7. *Il giorno della fatta citazione, e quello della scadenza del termine ad esibire i Gravami debbono escludersi dal novero dei 15. giorni assegnati all' esibizione dei Gravami.* 3

8. *Quando il giorno in cui scade il termine ad esibire i Gravami è festivo può farsi utilmente questa esibizione il giorno dopo.*

Storia della Causa

Fu esposto per interesse dei sigg. Giovacchino, Angelo, e Martino Cecchi che fu interposto appello dalla Maddalena Romanelli, da Giov. Masini, e da Gaetano Vincenzo Corsini da due Sentenze del Regio Magistrato Supremo de' 27. Agosto 1824. e quello fù proseguito avanti la Regia Ruota sotto di 1. Dicembre 1825. con essere stati intimati essi appellati in detto giorno primo Dicembre a comparire alla Regia Ruota a forma del disposto della Legge.

Fù esposto ancora come non avendo i detti appellanti dedotti i gravami nel termine prescritto dalla Legge venne con Sentenza della Regia Ruota de' 5. Gennaio 1826. dichiarato deserto il suddetto appello, ed essendo stato da questo Decreto appellato fu domandato che dal Supremo Consiglio venisse dichiarato male appellato dalla detta Sentenza, e bene con la medesima giudicato.

Al contrario per interesse degli appellanti fu domandato che dal Supremo Consiglio fosse dichiarato bene appellato, e mal giudicato con la detta Sentenza Rotale de' 5. Gennaio 1826. e che fossero condannati gli appellanti nelle spese tanto del passato che del presente Giudizio.

Il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè mentre la deserzione degli appelli sotto dì 14. Novembre 1825. interposti dai sigg. Gaetano, e Vincenzo Fratelli Corsini, e Maddalena Romanelli Vedova Corsini ne'Nomi, e Giovanni Masini come Cessionario di altri Corsini dalle due distinte Sentenze ad essi contrarie, e favorevoli ai sigg. Angiolo, Giovacchino Cecchi non tanto in proprio, che come Padre, e legittimo Amministratore di Giuseppe e Martino Cecchi proferiti dal Magistrato Supremo sotto dì 27. Agosto 1824. si faceva unicamente, e tassativamente dipendere dalla irregolare deduzione dei Gravami, e riproduzione degli Atti, come che fatta fuori del termine alla medesima assegnato dalla Procedura, così era obbligo indispensabile dei mentovati sigg. Cecchi il dimostrare questa pretesa inosservanza dei termini. 1

Attesochè l' Art. 745. qualificando l' Atto di prosecuzione di appello, e determinando come deve il medesimo ottenere la sua consumazione espressamente dichiara che „ ivi „ deve l' appellante proseguire l' appello „ dentro il termine di 15. giorni dal dì della notificazione del medesimo „ *facendo citare l' appellato con un Atto rilasciato alla persona o alla* 2

„ *Casa nelle forme prescritte* a comparire nel termine di 8. o 15. giorni secondo la distanza.

Attesochè dopo avere la Legge in tal guisa qualificato l'Atto di prosecuzione d'appello proseguendo nel successivo Art. 747. a prescrivere l'obbligo nell'appellante di presentare la Scrittura di Gravami, e determinando il termine entro il quale deve ciò eseguirsi, espressamente dichiara che l'appellante deve „ ivi „ dentro il termine di altri successivi 15. giorni dalla *detta sua citazione* esibire nella Cancelleria della Ruota respettiva una Scrittura contenente l'esposizione dei Gravami. „

3 Attesochè anchè più manifesto si rende dal tenore dell' Art. 749. che la *citazione* voluta dall'Art. 745. ed eseguita nei modi dal detto Art. stabiliti, si richiede per misurare l'iniziamento del termine assegnato ad esibire la Scrittura in fatto di Gravami, giacchè nel mentovato Art. 749. si legge „ ivi „ se si tratti di Sentenze proferite dai Tribunali, e Giudici di „ Prima Istanza posti fuori del luogo di residenza delle respettive Ruote, e „ Tribunali di appello, avrà l'appellante il più lungo termine di un mese „ *dal dì della citazione all' appellato di cui si parla nell' Art.* 745. ad „ esibire nella Cancelleria del Tribunale d'appello la Scrittura d'esposi„ zione di Gravami.

4 Attesochè dal combinato disposto di questi Articoli ad evidenza resulta che il termine voluto per la esibizione dei Gravami incomincia a decorrere dal giorno in cui questa citazione compresa nell' Atto di prosecuzione rimane notificata all'appellato medesimo, giacchè così dispongono i surriferiti Articoli allorchè ordinano che nella prosecuzione l'appellante faccia citare con Atto rilasciato alla persona o alla Casa, che da questa citazione incominci il più breve, o più lungo termine assegnato all'esibizione dei Gravami.

5 Attesochè era certo in fatto che mentre nel 1. Dicembre 1825. ad alcuni dei sigg. Cecchi fu notificata la prosecuzione dell'appello dai signori Corsini, e Masini esibita alla Rota nel 1. Dicembre 1825. ad uno però dei detti Cecchi appellati fu la detta Scrittura notificata nel 2. Dicembre 1825. atteso essere egli domiciliato a Sesto, onde a tenore delle cose finqui avvertite, il termine ad esibire i gravami dovè cominciare posteriormente alla fatta e rilasciata citazione all'ultimo degli appellati.

6 Attesochè non può neppure controvertersi che il giorno della fatta citazione, e quello della scadenza del termine ad esibire i Gravami debbano escludersi dal novero di quei 15. giorni che la Legge in questo caso assegna alla esibizione dei Gravami, giacchè così porta la sanzione dell' Art. 1128.

7 Attesochè era certo del pari che il 18. Dicembre 1825. nel quale giorno poteva utilmente eseguirsi la esibizione della Scrittura di Gravami era giorno intieramente festivo, e così non *legale*, talchè l'esibizione della

8 detta Scrittura di Gravami potè validamente eseguirsi come fu difatti ese-

guita nel giorno successivo così permettendo l' Art. 1129. del Regolamento di Procedura.

Attesochè il complesso delle surriferite disposizioni della Procedura, ed il concorso delle avvertite circostanze di fatto, escludevano, che potesse dai Corsini e LL. CC. riguardarsi esibita serotinamente la Scrittura di Gravami, ed era perciò inammissibile la pretesa deserzione degl' appelli da essi nel 14. Novembre 1825. interposti.

Per questi Motivi.

Dice bene appellato per parte non tanto della Maddalena Romanelli Madre, e Tutrice d' Angiolo, e Gaetano di lei figli Pupilli e del fu Filippo Corsini già suo Marito, quanto per parte del sig. Giovanni Masini Cessionario di altri individui Corsini con loro Scrittura del 25. Gennaio prossimo decorso 1826. dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 5. Gennaio detto contraria a detti appellanti, e respettivamente favorevole ai sigg. Angiolo, Giovacchino, e Martino Cecchi, e male giudicato colla Sentenza predetta, e quella nella parte appellata revocò, e revoca, ed in riparazione dichiara, non essere costato nè costare della deserzione degli appelli da detti Corsini, e Masini interposti con i due Atti dei 14. Novembre 1825. dalle Sentenze del Magistrato Supremo dei 27. Agosto 1824. dependentemente dalle Cause di deserzione dedotte dai sigg. Cecchi nella loro Scrittura d' Istanza di deserzione di appello esibita in atti sotto dì 19. Dicembre 1825. e detti Cecchi condanna nelle spese del Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini Gio. Batista Brocchi, *Relat.*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE LXXXV.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senen. Legati. Pii. et Juris Aministrandi diei 6. Julii 1826.

In Causa Riccucci e Incorporo Riccucci

Proc. Mess. Giuseppe Lanzi — Proc. Mess. Giuseppe Pippi

Argomento

Il Dominio dei beni *donati, dati, ed assegnati* in perpetuo ad una Ufiziatura Laicale con dichiarazione espressa del pio Fondatore, che vengano amministrati da'suoi Eredi coll'obbligo, che adempiano agli oneri ingiunti, trapassa nella causa pia, e gli stessi Beni non restano compresi nella Primogenitura universale, che abbia ordinata lo stesso Fondatore, ne sono soggetti ai Creditori degli stessi Eredi, sebbene siano a loro vantaggio stati incorporati dal Tribunale tutti i loro beni.

Sommario

1. *I beni, che costituiscono il Patrimonio di un' Oratorio pubblico debbono amministrarsi da quelli che ne sono chiamati dal Fondatore, e non dai loro Creditori.*

2. 17. 31. 66. *Le parole usate dal Fondatore di un' Oratorio nell' Atto di Fondazione*, donò, dette, ed assegnò, dà, dona, ed assegna di ragion propria, ed in perpetuo *spiegano una vera donazione, ed il trapasso del dominio nell' Oratorio.*

3. 4. 6. 64. 65. 67. 68. *Le clausule del* costituto possessorio, costituzione di procuratore *importano una vera traslazione di dominio.*

5. *Con una sola rappresentanza, e sopra un soggetto medesimo non può verificarsi azione, o passione.*

7. 19. *Il Fondatore di un'* Oratorio, *il quale dispone, che il Fondo a quello donato, ed assegnato per dote, stia presso il suo erede per l'adempimento degli obblighi non fa ostacolo alla traslazione del dominio nello stesso Oratorio.*

8. *Gli Atti umani non debbono interpetrarsi in modo, che una parte distrugga l'altra.*

9. *La contradizione deve evitarsi per adattare la disposizione alla più verosimile volontà del disponente.*

10. 72. *Il dominio non può rimanere presso due diverse persone.*

11. *Il dominio del Fondo assegnato per dote ad una Ufiziatura trapassa nella medesima senza che avvenga la canonica istituzione, se pure alla medesima il Fondatore non l'ha subordinata.*

12. *Per trapassare i Beni ad una Ufiziatura, o alla causa Pia d'uopo non è, che si eriga un Benefizio ecclesiastico.*

13. 18. *L'instituzione canonica di un benefizio influisce nella spiritualizzazione, e sulla qualità ecclesiastica, che assumono i beni assegnati, ma non sul dominio, e passaggio dei medesimi.*

14. *I beni, benchè rimasti nel primiero stato di laicalità possono appartenere in piena proprietà alla Causa Pia, e in quella mantenersi in perpetuo.*

15. *Quando il Fondatore di una Ufiziatura lascia i beni ai Rettori della medesima, o agli eredi coll'obbligo di sodisfare gli oneri, ordina un legato a favore del Rettore, o degli eredi in figura di prelegato trasferibile nei successori.*

16. *Quando i beni sono stati dal Fondatore lasciati alla Cappella, o Ufiziatura, in tal caso il dominio si ferma nella Causa pia in perpetuo, ed i Rettori, o gli eredi acquistano un gius personale d'amministrazione, e di usufrutto.*

20. 21. 28. *I diritti onorifici sono immutabili, e stanno sempre aderenti a quel nome, ed a quella famiglia, al quale ed alla quale sono stati in origine attribuiti.*

22. *I diritti reali possono essere in vari modi, e la loro natura può mutarsi dagli accidenti.*

23. *I diritti del sangue una volta acquistati esistono permanentemente nel modo stesso, che furono in principio*

24. *I diritti, che dà la natura appartengono a tutti della famiglia.*

25. *I diritti del Sangue non trapassano, nè si trasfondono nei figli solamente dal Padre, ma principalmente provengono* ex genere *cosicchè ai consanguinei, e collaterali dello* stesso genere *ne' congrui casi indistintamente appartengono.*

26. *Quelli, che dal pio Fondatore di un Oratorio sono destinati Amministratori dei beni, vengono ad essere costituiti Padroni, e sono autorizzati ad amministrare, e difendere la Causa pia.*

27. *La proibizione di alienare un fondo per qualsivoglia*

caso in forza della discretiva, e dell'espressa eccettuazione fissa la regola della possibile alienazione degli altri beni

29. 45. *Coloro, ai quali sono imposti degli Oneri, è ragionevole, che abbiano gli Onori, che il Fondatore, o Testatore ha inteso di ammettervi.*

30. *L'espressioni, che si leggono nell' Istrumento sono una conseguenza necessaria di quanto il Disponente scrisse di proprio pugno nel suo Mandato a celebrare il detto Istrumento.*

32. *Tutto deve riputarsi espresso quello, che viene in ragionevole conseguenza delle cose espresse.*

33. *Quando le parole del mandato sono riferibili alla rilevazione del Mandatario, le promesse e il fatto del medesimo obbligano pienamente il Mandante.*

34. *L'Operato del Mandatario si ha per il fatto stesso del Mandante.*

35. *Se nel Mandato non vi sono espresse ample facoltà, e clausule effrenate, e che il Mandante non pensasse ad antistare co' suoi beni, e con quelli dell'Erede la difesa del Fondo donato ad una Cappella, l'Istrumento di fondazione non perde la sua efficacia.*

36. *La promessa fatta dal Mandatario nell'Istrumento di fondazione di una Cappella si suppone fatta di consenso del pio Fondatore, e che da esso si ebbe per grata ed approvata.*

37. *L'osservanza interpetrativa dedotta dal fatto, o dall' opinione, non può alterare in nessuna maniera il vero stato della disposizione.*

38. *L'osservanza interpetrativa è atta a dichiarare la volontà del disponente quando ha luogo immediatamente o in tempo prossimo alla disposizione interpetrabile.*

39. *L'osservanza dee concernere fatti, e non opinioni,*

40. *Le prove dell'osservanza interpetrativa debbono esser certe, e concludenti, e non congetturali, o presuntive.*

41. *Colle opinioni dei successori non si alterano le disposizioni dei defonti.*

42. *La Sentenza, che permette l'alienazione di un fondo, che vien creduto vincolato a Primogenitura, con accordare in surroga del vincolo sopra altro fondo, non è operativa nè fa stato in qualunque tempo, quando il fondo svincolato si trova esser di un' Oratorio.*

43. *La sentenza di surroga di un fondo creduto vincolato a Primogenitura, e poi Dote di un'Oratorio ha l'efficacia di assicurare della convenienza, e congruità della seguita permuta.*

44. *I Circuiti non si approvano dai Tribunali.*

46. 47. *Non vi può esser Benefizio Ecclesiastico ove non sia intervenuta l' Autorità del Vescovo a spiritualizzare i Beni, che ne formano la dote, e n trasportargli nel Patrimonio al quale non può aver parte chi non è Ecclesiastico.*

48. 49. 50. 51. *Possono esistere delle laicali Cappellanie, nelle quali risiede il vero dominio dei Beni ad esse lasciati dai Fondatori, e l'amministrazione nelle persone invitate, e la sodisfazione degli obblighi, senza bisogno della Autorità vescovile.*

52. *Le Cappellanie laicali delle quali benchè siano capaci gli ammogliati, e le donne ancora hanno il vero dominio dei beni loro dati in dote.*

53. *I Cappellani delle cappellanie laicali hanno la semplice amministrazione dei Beni, fanno suoi i frutti, che sopravanzano alla sodisfazione degli obblighi.*

54. 55. 58. *Quando i Beni sono lasciati in proprietà, e possesso di un ufiziatura, e l' amministrazione a persone, o ceti invitati, non hanno alcun carattere di Beni fidecommissi.*

56. *Le Leggi abolitive dei fidecommissi vietarono la sostituzione nella proprietà, e non già nella semplice amministrazione, e nell' usufrutto.*

57. *Le Leggi, che dichiararono liberi i Beni Fidecommissarii nell' ultimo possessore intesero di favorire il Possessore di diritto ossia il Proprietario, e non già il possessore di fatto, cioè l' Amministratore, e l' usufruttuario.*

59. 60. *Quegli, che dopo aver fondato, e dotato un' Ufizintura laicale instituisce una Primogenitura* in tutti gli altri suoi Beni, *viene a escludere da questa disposizione i Beni donati all' Ufiziatura.*

61. 62. 63. *Quando il Fondatore di una Ufiziatura obbliga gli Eredi a supplire del proprio alla sodisfazione degli obblighi nel caso che i Beni dotali dell' ufiziatura non fossero sufficienti, questi Beni non sono compresi nella Primogenitura universale ordinata dallo stesso Fondatore.*

69. *Le Leggi, che permettono lo scorporo de' Fidecommissi deludono le ambiziose intenzioni di quei Testatori, che bramano di tramandare insieme co' loro Beni, la loro memoria ai più tardi nipoti.*

70. *Il Fondatore di una ufiziatura può sospendere fino alla sua morte la celebrazione delle Messe, e la solennizzazione delle Feste da lui contemplate.*

71. *L' ordine dato dal Fondatore di una ufiziatura, che i suoi Eredi ritengano i Beni assegnati per dote alla medesima, non impedisce la traslazione del dominio degli stessi Beni nella medesima ufiziatura.*

73. *L' Argomento desunto dalla superfluità deve riputarsi debole, equivoco, e puerile, e come tale non deve valutarsi.*

74. *Non può farsi capitale di alcun Decreto, o Sentenza, che sia stata emanata in un supposto falso, ed erroneo.*

75. *Non v' ha decisione, che operi gli effetti della cosa giudicata sopra un' Articolo non preso in esame, nè caduto in discussione.*

76. *Non possiamo dire di essere Eredi di alcuno, se a raccogliere la di lui Eredita non siamo invitati dalla Legge, o dal Testamento.*

77. *Per succedere ne' feudi, e Padronati non è necessaria la qualita ereditaria attuale dei beni, ma basta l' abituale, ed in potenza.*

MOTIVI

I. Nella circostanza che il fu Gio. Batista Riccucci, erede mediato del fu Sacerdote Bonaventura Riccucci, soggettò tutto il Patrimonio in lui pervenuto a tanti debiti che lo assorbirono, e che i suoi Creditori hanno preteso esser loro divenuto affetto per i medesimi anche un podere denominato Vallivole, surrogato per Sentenza dell'antico Magistrato Supremo di Firenze del dì 12. Gennaio 1798. ad altro simile denominato Capannole, che il lodato Sacerdote aveva destinato per dote libera d'un Oratorio pubblico, da esso fatto costruire ed erigere sotto l'invocazione di S. Venanzio: Sicoome tal pretensione fu disapprovata dal Tribunale di prima Istanza di questa città, avendo dichiarato con sua Sentenza del 20. Luglio 1825. non spettare a detti Creditori l'ingerirsi nella sodisfazione del Legato Pio instituito dal detto Prete Bonaventura, ma bensì doverne ritirare le rendite ed amministrarle successivamente gl'Individui dal medesimo nominati, e quindi erogarle negl'usi nelle di lui disposizioni prescritti; si è fatto luogo a proporre in appello avanti questa Regia Ruota se debba o nò confermarsi tal giudicato: E detta Regia Ruota, benche dissenziente il sig. Auditore Relatore, ha creduto doverla confermare pienamente, e l'ha fatto con pronunzia di questo stesso giorno.

II. La Decisione dipendeva sostanzialmente dal determinare se il rammentato Oratorio fosse proprietario del Podere di Capannole; e nel caso affermativo, a chi ne spettasse l'amministrazione.

III. Queste due ispezioni, che hanno formato pur soggetto di discussione avanti il primo Giudice, son sembrate di facile risoluzione alla Regia Ruota, subito che, assuntone un separato ed analitico esame.

QUANTO ALLA PRIMA si è volta a considerare quegli atti solenni, coi quali il pio Sacerdote dotò l'Oratorio di S. Venanzio, che volle fosse eretto, e che di fatto fece erigere dai fondamenti.

IV. Uno dei detti atti, ed il primo in ordine di tempo, per cui può a buon diritto trarsi argomento dell'originaria volontà del Prete Riccucci al proposito, fu il di lui Testamento del 20. Marzo 1722. rogato Ser Gio. Antonio Zati, nel quale, premessa

la narrativa, che già era stata cominciata la fabbrica di quell'Oratorio o Cappella, ed unitavi l'ingiunzione ai suoi Eredi di farla terminare dentro sei mesi, se non era a tempo egli stesso proseguì in tal guisa a disporre „ ivi „ Alla qual Cappella così terminata, perchè sempre ed in perpetuo siano adempiti gli infrascritti „ obblighi dagli infrascritti suoi Eredi, detto sig. Testatore donò, „ assegnò, e lasciò un Podere luogo detto Cappannole con tutte le „ sue terre ec. da ritenersi però sempre dagli infrascritti suoi Eredi „ infinito, con obbligo a detti suoi Eredi di far celebrare ec. „

V. L'altro solenne atto fu la fondazione; poichè avendo il Sacerdote Bonaventura potuto vedere ultimata detta fabbrica in vita sua, implorate ed ottenute le debite facoltà dall'Ordinario, procedè per pubblico Istrumento de' 30. Aprile 1726., rogato Ser Francesco Chiarenti, a farne la canonica erezione, e a costituire la dote; ed alla stipulazione di tale Istrumento, per Chirografo de' 13. Febbraio 1725. precedente, destinò, come suo Procuratore speciale, il sig. Biagio Riccucci suo nipote, esprimendo che lo autorizzava ad assegnare, e sottoporre per fondo di detta Cappella il suo podere di Capannole.

VI. Eseguì il sig. Biagio nipote l'ingiuntoli incarico nella intelligenza precisa del suo Committente, nella quale fu cauto d'istruirne il Notaro estensore dell'Istrumento, con esibirgli originalmente il Chirografo di procura che ne fa parte; ed il Notaro pur esso corrispondendo all'intenzioni medesime, così nella parte proemiale „ si espresse „ ivi „ Volendo in oggi il predetto sig. Bonaventura „ assegnare e costituire al predetto Oratorio un fondo certo e si- „ curo, acciò con l'entrate di quello si possa dai suoi Eredi o Erede „ che sarà o saranno per i tempi futuri far sodisfare e adempire gli „ appresso obblighi nel medesimo Oratorio, e per tale effetto abbia „ costituito e deputato a fare quanto appresso per suo special „ Procuratore il sig. Biagio del già sig. Francesco Riccucci d'Ama „ suo nipote, quale volendo adempire alla commissione ingiuntali ec. „ con devenire all'attuale assegnazione del fondo per detto Orato- „ rio ec. costituito personalmente ec. il predetto sig. Biagio Riccucci „ in questa parte come Procuratore specialmente deputato dal sud- „ detto Rev. Sacerdote sig. Bonaventura Riccucci, come per il Chi- „ rografo de' 13. Febbraio 1725. *ab incarnatione* ec. spontanea- „ mente, di sua certa scienza e libera volontà, per detto suo Prin- „ cipale, suoi Eredi e successori, di ragion propria in perpetuo, „ dette ed assegnò, siccome dà ed assegna, e per dato ed assegna- „ to aver vuolse e vuole per fondo di detto Oratorio ec. e per adem- „ pirsi agli obblighi ec un podere denominato Capannole vitato ec.

„ al quale confina ec. ad aversi, tenersi, per detto Oratorio con
„ la clausula del costituto, costituzione di Procuratore, e cessione pie-
„ nissima di ragioni, e promessa della difesa generale generalissi-
„ ma, e dell' evizione in forma amplissima di detto podere e sue
„ pertinenze, me Notaro ec. per tutti quegli che hanno o potes-
„ sero avere interesse in detta assegnazione stipulante ed accettante
„ in ogni ec.

VII. E siccome certa, ed assoluta era la volontà del pio Fondatore, che quanto è stato di sopra riferito non fosse soggetto a dubbie interpetrazioni, commise al suo Procuratore col predetto Mandato, che apponesse nell'Istrumento per patto espresso l'inalienabilità di quel podere, come infatti leggesi „ ivi „ Con „ questa dichiarazione, e patto espresso, da aversi per apposto in „ ogni e qualunque parte del presente istrumento, che il predetto „ Podere di Capannole, come sopra assegnato per fondo di detto „ Orotorio, e per gli obblighi di sopra espressi, mai per tempo „ alcuno possa alienarsi, contrattarsi ec. dal suo Erede o Eredi „ che saranno per qualnoque titolo, ancorchè fosse di ragione „ permesso ec. perchè la volontà, mente, ed intenzione di detto „ sig. Bonaventura suo principale, si fu ed è costantissima, che „ sempre ed in perpetuo, e fintanto che durerà il Mondo, detto „ podere star debba sottoposto per fondo di detto Oratorio, e de- „ gli obblighi sopra espressi. „

VIII. Quante sono le parole, con le quali nel Testamento, nel Chirografo di Procura, nell'Istrumento di Fondazione è espressa la volontà del Prete Bonaventura Riccucci, altrettante portano di necessità, e per loro natural significato la traslazione del Dominio del Fondatore nell'Oratorio di S. Venanzio, del Podere di Capannole, e la proprietà assoluta in questo Oratorio, radicata fin da principio.

IX. Si vede in effetto che nel Testamento, incavillabile testimonio e depositario della sua ultima volontà, egli si esprime „ ivi „ Alla qual Cappella così terminata, donò ed assegnò, e lasciò il podere di Capannole „: Nel Mandato di Procura, altro testimonio di sua volontà, autorizza il Nipote „ ivi „ Ad assegna- „ re, e sottoporre per fondo di detta Cappella il suo podere di „ Capannole „. E nell' Istrumento di fondazione, e dotazione, si manifesta la continuazione della di lui volontà di assegnare e costituire al predetto Oratorio un fondo certo, e sicuro, e in conseguenza soggiunge „ ivi „ Di ragion propria ed in perpetuo dette „ ed assegnò, conforme dà ed assegna, e per dato ed assegnato

„ aver volse e vuole per fondo di detto Oratorio il podere denominato Capannole. „

X. Ora, comprendendo queste disposizioni una vera, e propria dazione, e donazione, espressa con le adottate parole *donò, dette, ed assegnò*; *dà*; *dona ed assegna di ragion propria ed in perpetuo* non le sole rendite, ma il complesso del podere di Capannole, con tutte le sue pertinenze, usi, servitù ec., non potevasi mai dubitare che il dominio di quel podere non fosse avulso, e separato dal restante del Patrimonio Riccucci, e fosse trapassato in tutta la sua pienezza nel già fabbricato Oratorio, come considerando la proprietà delle sole parole assegnò, consegnò, e simili, e le altre, per dote di detta Uffiziatura, rispose la *Rot. Fiorent. nella Pistorien. Capellaniae ec. 3. Junii* 1774. *§. Postrema Pars. ec. et duob. sequent. ec. cor. Morelli, Brogiani, e Rossi, nella Florent. Praetens. separation. bonor. et administrationis* 1. *Septemb.* 1790. *cor. Maggi*, allegate, e seguitate dall'odierno Magistrato Supremo di Firenze *nella sua Decisione* 9. *Maggio* 1815. *in causa Chiti e Chiti, inserita nel Giornale Pratico Legale, Vol.* 1., *in ordine Dec.* 23. *al N.* 5., *confermata da quella della Ruota li* 11. *Maggio* 1816. *Relat. Del Signore, detto giornale Dec.* 18. *Vol.* 2.

XI. Ma se mai dubbio poteva rimanervi, tutto si dissipava dalle clausule, con le quali il dominio si trasferisce, certamente non risparmiate in detto Istrumento di fondazione, „ Dà, ed assegna ec. ad aversi tenersi, e possedersi, con la clausula del Costituto possessorio, costituzion di Procuratore ec. „ Essendo abbastanza nota la forza delle medesime, per riconoscersi, che non una semplice assegnazione di rendite, ma un pieno ed assoluto dominio si trasferiva nell'Oratorio, e che esso lo riceveva dalle mani stesse del donatore; molto più che tal dazione, e donazione è anche fornita della cessione pienissima delle ragioni, e della promessa della difesa generale generalissima, e della evizione in forma amplissima, come porta la lettera del già riferito Istrumento.

XII. E questa effrenatezza nelle forme di disporre, e nell'apposizione delle clausule nei proprii ed appositi luoghi, che possono servire a denotare il senso, e lo scopo, al quale il Prete Bonaventura volevale dirette, vie maggiormente induceva, a senso della Regia Ruota, la positiva certezza, che egli volle, perchè poteva volerlo, e corrispondeva al suo fine, che l'Oratorio con tanta sua diligenza fatto fabbricare e successivamente fondato ed

eretto, divenisse in realtà ed in effetto il Proprietario e domino unico del podere di Capannole a tanto portando tutte insieme le sopranriferite clausule del costituto, e ad aversi tenersi ec. più il freno posto agli Eredi di non abusare della sua fiducia alienandolo; E più ancora la promessa della evizione, la quale suppone che taluno sia obbligato a prestarla, sempre che avvenga; Nè può considerarsi che (nel caso di essere avvenuta) vi fosse obbligato, se non se il Prete Bonaventura, o l'Erede o Eredi chiamati nel suo Testamento, i quali in tutto lo rappresentano in forza della loro adizione.

4

XIII. Quindi, se il dominio non fosse stato trasferito nell' Oratario già fabbricato, non avrebbe avuto mai luogo la prestazione dell' evizione e della difesa, mercè che non si potrebbe immaginare che il Prete Ricobeci e i suoi eredi fossero stati obbligati a difendere loro stessi, e indennizzarsi col proprio; e così con una sola rappresentanza, e sopra un soggetto medesimo, dovesse verificarsi azione e passione, contro le regole elementari della Logica comune *Baldus in Leg. si Uxor. Cod. de Bonis. Auct. jud. poss. Gratian. Discept. for. Cap. 203. N. 1. Paulut. post. dissert. 91. Dec. 2. Tom. 2 p. 2. N. 24. Rot. cor. Emerix. Dec.* 649. *N.* 13. E se in forza delle cose già dette, il podere di Capannole non può essere presso il Donante nè presso i di lui eredi, come tutti obbligati per la difesa e per l' evizione che del medesimo potesse avvenire, conviene necessariamente concludere, che tal dominio trapassò intieramente fin da principio, e mediante la legittima assegnazione effettuatane dal Notaro, ed in forza della espressa volontà del Donante medesimo, nell' Oratorio di S. Venanzio, conforme ragionando promiscuamente delle surriferite Clausule e promesse, bene avverte la *Rot. Flor. nel Tesor. Ombros. T.* 3. *Dec.* 68. *N.* 30. *et T.* 10. *Dec.* 30. *N.* 16. nelle quali concordanti.

5

6

XIV. Senza che possa fare il minimo ostacolo quella parte dell'Istrumento, in cui, dopo essere stata proibita all'Erede l'alienazione del podere di Capannole, si aggiunge che detto stabile dovesse stare presso l' Erede per l'adempimento degli obblighi, e pel mantenimento della fabbrica, espressione coincidentale con le altre del Testamento.

7

XV. Imperciocchè dovendosi gli atti umani interpetrare in modo che una parte non distrugga l'altra, e che non si abbia un'istantanea mutazione di volontà nel Disponente *Leg. non ad ea ff. de Condict. Demonstrat. Leg. Ubi repugnant. ff. de reg. jur. Spad. Con.* 254. *N.* 5. *Lib.* 3. *Soccin. Sen. Cons.* 159. *N.* 29.

8

Lib. 2. *Cacheran. Dec.* 23. *N.* 16. *Bich. Dec.* 281. *N.* 49. *Falcon. De primogenit. Dec.* 1. *N.* 14. *De jur Patronat. Dec.* 45. *sub. N.* 7. *et de Fideicommissi. Dec.* 55. *N.* 10. Non può farsi a meno di apprendere, che quelle parole stanno a significare la material detenzione, e non altrimenti; mentre non si potrebbe diversamente conciliare la proibizione di alienare quel podere, col soggettarlo poi alle vicende che potevano avvenire sul rimanente dei suoi beni, e che sono di fatto avvenute, ed involvendo contradizione, che questa debba in qualunque modo evitarsi, onde rendere all'unisono la disposizione, ed adattarla alla più congrua e verosimile volontà del Disponente, lo fermano opportunamente *Venturin. Dec. Flor.* 7. *N.* 16. *Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. Tom.* 9. *Dec.* 17. *N.* 55. ove i concordanti ed anche con inflettere le parole occorrendo *Rot. Rom. cor. Rimnald. Tom.* 3. *Dec.* 309 *N.* 26. *et seq.* 9

XVI. E neppure potrebbero conciliarsi le frasi tutte indicanti traslazione di dominio, usate estesamente nei tre riferiti documenti, a meno che non volesse dirsi che il dominio potesse contemporaneamente ed in solido rimaner presso due diverse persone, contro ciò che a questo oggetto rispose la detta *Rot. Flor. nella stessa Pistorien. Capellaniae del dì* 8. *Giugno* 1773. *cor. Cattani, Ulivelli, et Salvetti* §. 10. *et plur. seqq. e la detta Dec. del Magistrato Supremo in Causa Chiti e Chiti, in detto Gior. Prat. Leg. Dec.* 23. *T.* 1. *N.* 18. *e* 19. 10

XVII. Nè quì utilmente facevasi osservare che il dominio non trapassò nell'Oratorio, perchè non costa della Canonica istituzione dell'Ufiziatura in esso eretta, mentre in primo luogo rispondevasi in fatto, che la volontà del Prete Bonaventura per operare quel passaggio, non era condizionata nè subordinata al caso che detta istituzione canonica avvenisse: Ed in secondo luogo ne insorgeva la replica in diritto, che per trapassare i beni ad un Ufiziatura, o alla Causa Pia in generale non fa di mestieri che si eriga un benefizio ecclesiastico. L'istituzione canonica di un Benefizio influisce nella spiritualizzazione, e sulla qualità ecclesiastica che assumono i beni assegnati, ma non ha influenza alcuna sul passaggio, e Dominio dei medesi, i quali, benchè rimasti nel primiero stato di Laicalità, possono appartenere in piena proprietà alla Causa Pia, e in quella mantenersi in perpetuo, come citato l'*Amostaz. de Causis Piis. Lib.* 3. *Cap.* 2. *tit. de Capellaniis N.* 4. ed i concordanti col medesimo, opportunamente fu osservato dalla *Rot. Flor. nell'Asinalongen. Capellaniae diei* 31. *August.* 1779. *cor. Maccioni, Simonelli e Signorini Relat.* 11 12 13 14

§. *Tralasciando* ec. *e nella Piscien. Capellaniae* 16. *Septembris* 1801. *cor. Alberti.*

XVIII. Non alterava poi questi principii, per applicarli al al presente caso, la circostanza che l'amministrazione fosse affidata dal pio Fondatore ai suoi Eredi, tra i quali vi sono i Primogeniti maschi della sua famiglia, e di quella de' Bandini, vi sono Femmine de' Riccucci, e vi sono anche nominati i Parenti più prossimi dei Riccucci medesimi, o i Rettori della Cappella in luogo di essa, come sostituita e chiamata a tutta l'Eredità, nel modo che avremo luogo di osservare in appresso: mentre tenuto per certo che nel Testamento, nel Mandato di procura, e nell'Istrumento di fondazione non vi è parola a'cuna, che elida la forza delle riferite clausule e disposizioni, o in qualche modo le contrarii, è piaciuto alla Regia Ruota il reflesso che per determinare i diversi effetti del dominio di quei beni, i cui prodotti debbono erogarsi nella sodisfazione di Messe e altre Opere Pie, è stato sempre proceduto con la distinzione di due diversi casi. L'uno, in cui i beni sieno stati lasciati ai Rettori, o agli eredi, con obbligo di sodisfare gli oneri; L'altro in cui i beni siano stati lasciati alla Cappella o Ufiziatura. Nel primo caso l'assegnazione dei beni contiene e si risolve in un legato al Rettore, o agli Eredi in figura di prelegato trasferibile nei successori, quasi come un fidecommisso, *cum onere Missarum*. Nel secondo, il dominio si
15 stacca dal Fondatore, e si ferma nella Causa Pia o Cappella in perpetuo, ed i Rettori o gli Eredi, acquistano solamente un gius personale di amministrazione e di mero usufrutto, conforme si ha dalle citate *Pistorien. Capellaniae* 8. *Junii* 1773. *cor. Cattani*,
16 *Ulivelli*, *e Salvetti* §. 8. *et* 9. *et* 3. *Junii* 1774. §. *Nec est*, *et seqq. cor. Morelli*, *Brogiani*, *et Rossi*, e così ha proseguito la detta *Dec. nella Causa Chiti*, *e Chiti N.* 1. *et seqq.*

XIX Applicando dunque detta distinzione alle disposizioni fatte dal Sacerdote Bonaventura Riccucci a favore del suo Oratorio, è indubitato ravvisarvisi che siamo nel secondo caso, di beni cioè trapassati nel dominio dell'Oratorio suddetto, e non trasferito detto Dominio negli eredi deputati esecutori degli oneri, mentre, come è stato osservato di sopra, vi si leggono le parole „dà, dona „ assegna„, vi si legge sottratto dall'influenza degli eredi il podere di Capannole, mediante la proibizione di alienare; vi si legge la promessa dell'evizione da prestarsi a favore dell'Oratorio stesso; vi si leggono finalmente tutte le clausule necessarie nel linguaggio delle Leggi, e dell'uso comune del Foro, per operare e riconoscere operata la piena traslazione del dominio nell'Oratorio con-

templato, ed anche con maggiore effusione ed ampiezza di quel che non si leggeva nel caso considerato nella detta *Pistorien. Capellaniae*, e nell'altro della Causa Chiti, e Chiti, nei quali fu replicatamente deciso pel trapasso dei beni nella causa pia, e non ne'suoi Amministratori, come specialmente rilevasi nel §. *Secondo tali principii ec. della prima Decis. in detta causa Chiti e Chiti al N. 5.*, e come già aveva riconosciuto esser coerente alle Sanzioni canoniche la detta *Rot. nella Flor. praetensae separation. bonorum, et administrationis* 1. *Septembris* 1790. *cor. Maggi* §. *Non poteva essere questione ec.* 17

XX. E presso a tali e tante considerazioni, non poteva esimersi questa Regia Ruota dal riconoscere, 1. Che l'istituzione di una Ufiziatura a titolo di Benefizio ecclesiastico, non influisce se non che sulla spiritualizzazione dei beni, 2. Che la sua mancanza non priva l'Ufiziatura stessa della dote assegnatale, 3. Che l'amministrazione attribuita agli eredi, non altera punto la pienezza del dominio di quel podere, che il Prete Bonaventura dette, donò, ed assegnò al suo Oratorio di S. Veoanzio, giacchè non i soli benefizii ecclesiastici, ma anche le altre cause, o opere pie, benchè laicali, sono capaci di avere il dominio dei beni, siccome esemplificando opportunamente, in scioglimento del primo proposto quesito, e per l'oggetto di comprovare nella causa pia l'esistenza del dominio e proprietà della dote, e fondo assegnatole, prosegue la detta *Pistorien. Capellaniae* 8. *Junii* 1778. *cor. Cattani, Ulivelli, et Salvetti* §. *Imperciocchè ec.*, e lo ha osservato saviamente il primo Giudice nei suoi motivi della causa presente col primo Attesochè sotto n. 2. ove le altre Decisioni concordanti. 18 19

XXI. Ragionando poi del quesito secondo, se cioè l'amministrazione del podere di Capannoole spetti agli eredi scritti nel Testamento del Sacerdote Bonaventura Riccucci, piuttosto che ai Creditori del rammentato Gio. Batista nella qualità di persone succedute per finzione della Legge nei di lui diritti, quasi come eredi universali del medesimo, egualmente chiara e legale è comparsa alla Regia Ruota l'esclusione di tutti costoro.

XXII. Al dubbio in questo proposito insorto, ha dato motivo l'avere il Testatore ordinato nella più volte citata sua ultima disposizione una Primogenitura, abolita la quale dalla Cesarea Legge del 1747. per cagione dei quattro avvenuti passaggi, pretendono i Creditori di detto Gio. Batista, nella cui persona si sciolse il vincolo; essèr devoluta a loro, se non la proprietà, almeno l'amministrazione delle rendite del podere di Capanno-

le con privarne il di lui in ordine successore Don Giuseppe Riccucci, e gli altri contemplati dal Testatore, per la precisa specialità che anche i fidecommissi sull'usufrutto rimasero da quella sanzione aboliti, e perchè per l'avvenuto incorporo si vogliono, come sopra si è detto, reputare eglino stessi quasi eredi del decotto.

XXIII. A vero dire non si è dalla Rota saputo apprendere quale rilevante utilità ne sperino mai i detti Creditori, quando debbono leggere nel Testamento e nell'Istrumento di fondazione, ingiunto all'erede o eredi perpetuamente l'obbligo di supplire, non solo con gli altri beni del Testatore, ma anche coi beni propri ogni volta che le rendite di Capannole non bastassero alle spese occorrenti per la manutenzione della fabbrica, e alla sodisfazione degli obblighi, e quando debbono parimente leggervi, avere lo stesso Disponente imposta ai suoi Eredi la penale di scudi 25. da pagarsi alla Mensa Vescovile di Fiesole per distribuirsi ai poveri in ciascun anno che mancassero di adempiere ai moltissimi obblighi di Messe piane settimanali di simili *infra annum*, ed altre solenni in più e diverse Festività, senza poter mai eludere il precetto o scansar quella multa, essendo stato cauto il Fondatore d'imporre l'obbligo ai suoi eredi di riportare dai Sacerdoti celebranti, annualmente un attestato dell'eseguita sodisfazione degli oneri ingiunti, e di presentarlo dentro un mese, e non più oltre alla predetta Curia vescovile, dovendosi intendere, altrimenti facendo, essere i medesimi incorsi nella pena comminata: onde vedendo la Regia Ruota che in sostanza si tratta del diritto onorifico principalmente, e che il Lucro è un oggetto accessorio tenuissimo ed eventuale tanto più facilmente si è determinata a credere estranea la Legge del 1747. dal caso in questione, e convenire in conseguenza doversi tale amministrazione a quelli della famiglia Riccucci ed altri chiamati, piuttosto che ad una folla di estranei impreveduti ed inescogitati, quali sono i Creditori di Gio. Batista.

XXIV. Ed a ragione: mentre trattandosi di diritti onorifici, questi sono incommutabili, e stanno per loro indole sempre aderenti a quel nome ed a quella famiglia, al quale ed alla quale
20 sono stati in origine attribuiti per la regola scritta già nella *Leg. Jura sanguinis* 8. *ff. de Reg. Jur.* a seconda della quale si osserva quel che in principio fu, non quello che è in seguito accidentalmente avvenuto, come dietro il *Bartol. in Leg. Cum ferro* §. *Qui maximos num.* 11. *Cod. de Public. et Vectigal. Gonzal. ad regulam* 8. *Cancellar. N.* 43. *ed altri*, nota in pra-

posito l'*Escobar de Nobilitat. quaest.* 3 *de verbis injuriosis. N.* 51. *et quaest.* 4. §. 4. *de Poenitent. defunct. N.* 114.; onde è che il fatto nudo, sebben del Principe, non altera punto i diritti onorifici delle Famiglie, ma in quelle si conservano, trapassando da Padre in Figlio, come col *Barbos Axiom*· 93. *N.* 94. prosegue ad osservare detto *Escobar* nella citata *quaes.* 4. *al N.* 65. *et seg.* 21

XXV. E comunque possa diversamente pensarsi nelle cose esterne, ossia nei diritti reali, che possono essere e non essere in varii modi, e la cui natura può mutarsi dagli accidenti: Non così addiviene in riguardo alle cose coerenti alle persone, che non possono mutarsi nè aversi diversamente dalla stessa natura, come sono i diritti del sangue, i quali, una volta acquistati, esistono permanentemente, nel modo stesso che in principio si furono, ed in conseguenza i diritti che dà la natura, apparteogono egualmente a tutti della Famiglia, nè in uno esser possono, e in altro mancare, per la ragione potissima che i diritti del sangue non trapassano nè si trasfondono nei figli solamente dal Padre, ma principalmente provengono *ex genere*, cosicchè ai consanguinei e ai collaterali dello *stesso genere*, nei congrui casi indistintamente appartengono: *dict. Escobar quaest.* 13. §. 2. *detest. in aliis Num.* 21. *et quaest.* 17. §. 1. *de Sentent. circa puritat. N.* 10. *et* 13. 22 23 24 25

XXVI. Ciò prestabilito, non altro occorreva che riconoscere se l'amministrazione nel caso che verte, fosse data agli Eredi, perchè erano possessori dei Beni primogeniali, e fintanto ne fossero possessori con questo vincolo, o fosse data agli Eredi, perchè erano del genere dei chiamati nel Testamento, anche senza il possesso dei beni suddetti.

XXVII. Questo Testamento non può essere più chiaro per concludere definitivamente, che l'amministrazione è data agli Eredi nella qualità seconda.

XXVIII. Infatti il Prete Bonaventura Riccucci parla a tutti gli Eredi suoi, e la soddisfazione degli obblighi è ingiunta a tuti „ gli infrascritti suoi Eredi „ non ostante che tutti non potevano essere Primogeniti Masohi, per i quali fece la disposizione primogeniale, nè tutti potevano essere possessori dei beni sottoposti alla Primogenitura medesima.

XXIX. Egli comincia dal separare la dote dell'Oratorio dai beni Primogeniali, dicendo „ ivi „ in tutti gli altri suoi beni ec.„ separazione che ne impedisce qualunque parificamento, siccome

osserva la *Rot. Rom. in Rec. Dec.* 260. *N.* 15 *part.* 14. *e la Rot. Flor. presso il Conti Dec.* 71. § 2. *N.* 1. *T.* 2.

XXX. In questi beni, destinati alla Primogenitura così separati, istituisce Eredi il suo nipote Biagio, e successivi Maschi primogeniti della stessa sua famiglia; Dipoi chiama i primogeniti Maschi descendenti da Antonio Bandini, e finiti i Maschi di queste due Famiglie, vuole succedano in detta sua Eredità le Femmine della famiglia Riccucci solamente, e non i loro Figli Maschi, e quelle estinte, ordina che la stessa sua Eredita vada e ricaschi alla Cappella di S. Venanzio „ Con obbligo in tal caso al Ret„ tore *pro tempore* di quella, da nominarsi elegersi e deputarsi „ dal più prossimo parente in quel tempo de' Riccucci, di cele„ brare quotidianamente la S. Messa in detta Cappella secondo la sua intenzione. „

XXXI. Fermandosi con la conveniente maturità sopra sì fatta disposizione, si vede bene che stabilito il dominio del podere di Cappannole nell'Oratorio, convenendo assegnare un Amministratore, non possono considerarsi per questo incarico che i Primogeniti Riccucci e Bandini, quindi le ultime femmine Riccucci, e finalmente i Sacerdoti, che dai più prossimi parenti dei Riccucci venissero nominati, oppure i Parenti stessi: poichè a niuno più propriamente che a quelli così onorati, poteva ragionevolmente affidarsene l'amministrazione, essendo eglino in sostanza, che sono costituiti Patroni di detta Cappella, ed in tal carattere, non vedendosi destinati altri estranei Amministratori: Essi in loro difetto, sono autorizzati amministrare, come lo sono a difendere la Causa Pia, ed a preservarne i suoi redditi e beni, *etiam* con muovere lite contro chi tentasse d'invaderli e di abusarne, o per recuperarli, essendo passati in altrui mani, o fossero respettivamente distratti, conforme per il *Test. in Can. Filii* 28. *quaest.* 7. *et ibi Glos in verb denunciat*; stabiliscono *Barbos. in cap. Praeterea* 3. *de Jur Patron. et ad Concilium Tridentinum sess.* 25. *Cap.* 9. *de Reformat. N.* 65. *Lambert. de Jur. Patron. lib.* 3. *quaest.* 2. *art.* 2. *et* 8. *Lotter. de Re Beneficiar. lib.* 1. *quaest.* 11. *N.* 63. *et seqq. Rot. post Pasch. de Manutention. Dec.* 96. *n.* 5. *cor. Cavaler. Dec.* 521 *num.* 4. *cor. Falcon. Senat. Cons. Vell. Dec. Num.* 25., *cor. Olivat. Tom.* 2 *Decis* 211. *Num.* 4. *et* 5. *et in ejus. confirmat. penes eumd. Tom.* 5. *Decis.* 302. *n.* 1. *et* 2.

26

XXXII. Si vede inoltre che tra i chiamati ad amministrare vene sono alcuni che non son chiamati al godimento dei beni primogeniali, e questi sono i Sacerdoti nominabili *pro tempore*

dai Parenti più prossimi agli ultimi Riccucci, o il medesimo Parente più prossimo, che di vacanza in vacanza si fosse trovato vivente. E certamente non son chiamati ai beni primogeniali, perchè già passati, quanto a loro, nel dominio dell'Oratorio e consolidati col dominio del podere di Capannole in vigore di quelle parole „vada e ricaschi detta Eredità alla Cappella di San Venanzio, con obbligo in tal caso al Rettore *pro tempore* da destinarsi dal più prossimo Parente ec. di sodisfare ec.„ E non ostante che dal godimento dei Beni primogeniali, i Parenti e i Rettori sieno esclusi, pure non cessa l'amministrazione, che nella qualità di Parenti o Rettori necessariamente trapassar deve, se non si vuole ammettere l'assurdo chè l'Oratorio e la Causa Pia, impossibilitati come Enti Morali ad amministrare da loro stessi, ed a restar responsabili della inosservanza e non esecuzione degli obblighi, dovessero esser privi di Amministratore e di responsabile, a forma della volontà del Testatore, finchè non fosse venuto un estraneo, alieno dalle di lui vedute, il quale, o coatto o volontario ne assumesse l'incarico.

XXXIII. Questa considerazione ha avuto presso la Rota molta efficacia per determinarla a non ammettere, quanto al podere di Capannole, veruna idea di fidecomisso nella Disposizione Testamentaria del Prete Riccucci, ma se ne è accresciuto il motivo, proseguendo ad osservare con diligenza il Mandato, e il consentaneo relativo Istrumento di fondazione de' 30. Aprile 1726. rogato Chiarenti.

XXXIV. In questi due inrefragabili documenti, partiti simultaneamente dall'unica e stabile volontà del Prete Bonaventura Riccucci, si legge contemplato un caso singolarissimo, caso che è appunto avvenuto.

XXXV. Dopo avere, detto Sacerdote, con tutte le sopra riportate forme, trapassato e stabilito nel suo Oratorio il pieno dominio del Podere di Capannole, e dopo avere ingiunto a ciascuno Erede che se le rendite di quello, per qualsivoglia accidente, non fossero state sufficienti alla sodisfazione degli obblighi, di supplirvi con gli altri effetti della sua Eredità, immediatamente soggiunge „ E quando il caso portasse che gli altri effetti della „ mia Eredità non fossero appresso di esso (Erede), ma fossero „ passati in mano terza, voglio che (quegli) supplisca del pro- „ prio, stando però sempre inalienabile detto podere „ Così nel suo mandato. E quanto all'Istrumento, prevedendovi la stessa eventualità, „ Ordina e vuole che l'Erede o Eredi suppliscano con „ gli altri effetti della sua Eredità, ed in difetto di questi per

,, causa di alienazione, volse e vuole supplir vi devano del pro-
,, prio ec, con questo, che il podere di Capannole ec. mai per
,, tempo alcuno possa alienarsi ec. per qualunque titolo o causa ec.

XXXVI. Secondo il concetto pertanto della volontà del Prete Riccucci, esternata con i due divisati atti, i beni tutti affetti alla Primogenitura potevano alienarsi, mentre la proibizione di alienare per qualsivoglia caso, anche di necessità il poder di Capannole, in forza della discretiva e dell'espressa eccettuazione, fissa la regola della possibile alienazione degli altri beni primogeniali al *Test. nella Leg. Quaesitum* 12. §. *Idem. respondit in fin. ff. de fundo instruct. Sur. cons.* 203. *N.* 17., *Gratian. discept. For* 453. *et Rot. in Rec. Dec.* 503. *N.* 16 *et* 17. *part.* 14. *et in Thesaur Ombros. T.* 2. *Dec.* 4. *N.* 13. *et* 18., attesa massime la nuova proibizione della alienazione dei medesimi nel Testamento: onde alienati che fossero tutti, la primogenitura Riccucci poteva rimanere estinta fino dal suo ingresso.

XXXVII. Ma non così poteva essere estinto negli Eredi primogeniti Maschi e nelle ultime Femmine Riccucci e nei Parenti più prossimi, oppure nei Rettori da essi nominati, il diritto di amministrare le rendite del poder di Capannole. In essi continuava l'onere di eseguire gli obblighi ingiunti, in essi perseverava l'incarico di render conto della sodisfazione di detti obblighi al Vescovo di Fiesole, su di essi gravitava sempre la pena di scudi 25. applicabili ai Poveri, se ciascuno non giustificava l'esecuzione dei detti obblighi: Era dunque giusto che in compenso di tali ingiunzioni, ottenessero dal Fondatore, non i beni primogeniali, che troppo eccedevano la proporzione degl'incarichi, che erano alienabili, e che non avevano niente che fare con l'Oratorio, ma bensì l'onorifico diritto di amministrare, di regolar le rendite di quel Podere, e se vi era avanzo goderne, e se vi era mancanza di supplirvi del proprio.

XXXVIII. Che se non fosse stata così la mente del pio Fondatore, e in altro senso si volgessero le parole, nel senso, cioè, dei Legali dei moderni successori di Gio Batista, quali dicono di essere i di lui Creditori, ne seguirebbe l'assurdo vistosamente intollerabile, che estinto l'ordine primogeniale nella successione dei beni per la seguita loro alienazione nel primo Erede, dovrebbe repularsi estinto il diritto di amministrare negli Eredi stessi, e conseguentemente l'obbligo di sodisfare alle ingiunzioni del Testatore, e ciò sulla scorta medesima della pia fondazione da esso prescritta.

XXXIX. Quello era contingibile d'avvenire nel primo ingresso della Primogenitura pel fatto del primo Erede, o per disposizione pi Legge che allora sopravvenisse, è accadato modernamente a tempo di Gio. Batista Riccucci. Le sue prodigalità o altri impegni sproporzionati alle sue forze, e la Legge del 1747. si sono unite alla liberazione dei beni dal vincolo primogeniale, ed avrebbero privato delle primogeniali sostanze Luigi di lui fratello se fosse vissuto, gli attuali Giuseppe, e Brandimarte suoi nipoti, il Bandini, le ultime femmine Riccucci, e l'Oratorio, tutti soggetti che non hanno causa in verun modo da Gio. Batista, e di cui non sono neppure Eredi. Ma nè Gio. Batista, nè la Legge han potuto privarli di quel diritto, che in essi successivamente conservar si doveva e si deve per volontà del Fondatore, fino che sussisterà la Cappella, la quale, per i di lui voti, deve sussistere fino alla durata del Mondo. 28

XL. Tale e tanta è comparsa alla Rota la chierezza dei referiti atti, e la forza dei sopra espressi rilievi, che ogni argomento in contrario le è sembrato vano o distrutto dalla lettera degli atti stessi, ed in modo, che la Legge del 1747. resti estranea dal tema presente, anche in quanto si reputi nemica dei progressivi usufrutti.

XLI. Il Patronato della Cappella di S. Venanzio, non è un diritto annesso ai beni primogeniali. E' un diritto personale inerente a ciascuno contemplato nel Testamento. La durata delle Famiglie e Persone chiamate, è la misura della durata di questo diritto, e questo diritto esiste, ed esisterà, finchè Legge solenne, ed appropriata non sopprima questa Cappella, dimodochè riflettendo a tutto il tenore dei detti Documenti, e più particolarmente all'alienabilità dei beni primogeniali, ed alla inalienabilità assoluta del podere di Capannole, si direbbe che l'ordine primogeniabile è più prescritto dal Testatore e Fondatore per stabilire la serie e l'ordine degli Amministratori e Patroni, di quello che l'ordine e serie dei Possessori dei beni alla Primogenitura soggetti. Questi beni possono finire di esser soggetti della Primogenitura, ma il poder di Cappannole non può finir mai di esser dote dell'Oratorio di S. Venanzio. E se può dirsi che tali Amministratori non abbiano beni nè della Primogenitura nè proprii, avranno sempre la prerogativa di esser chiamati dal Testatore e Fondatore ad amministrare la dote di quell'Oratorio, particolarità che non possono vantar mai neppure i Figli maschi delle ultime Femmine dell'ultimo primogenito Riccucci, non che quei Creditori, che per finzion della Legge, diconsi quasi Eredi di Gio. Batista.

XLII. Che se l' esclusione di questi, è conseguenza della certa e indubitata vocazione di quelli, è pure detta vocazione una conseguenza certa della Massa degli Oneri imposti dal Prete Bonaventura Riccucci a tutti i suoi Eredi (godano o non godano i beni primogeniali) di render conto, di pagar la multa, di supplir coi Beni Primogeniali, se vi sono, e se più non vi sono, coi propri; Essendo troppo ragionevole che coloro, ai quali sono imposti degl' oneri, abbiano anche gli onori, che il Testatore e il Fondatore ha inteso di annettervi, e che mai può avere escogitato il Prete Riccucci trapassar potessero in una folla incognita di Creditori, tra i quali era contingibile vi fossero, conforme è poi avvenuto, degl' individui di una Religione e di un Culto totalmente estraneo da quello professato da lui, e per la cui venerazione ha mostrato tanto attaccamento.

29

XLIII. Ed in questo tema, ben si conosce inapplicabile al caso che verte la *Senen. Praeten. Jur. Honorifici, et lucrativi super Primogenitura Marcelli Biringucci diei 7. Augusti 1794. avanti il meritissimo Signor Auditor Gio. Fini, attuale Auditore della I. e R. Consulta*: poichè in detta Decisione, che allegavasi con molta insistenza dai diligenti Difensori dell' Incorporo Riccucci, intanto viene ammessa l' influenza della legge del 1747. anche in rapporto all' amministrazione, perchè il *Dominio* de' Beni Fidecommissari, non scorgevasi in verun modo separato dal *Dominio* di quelli, con la rendita dei quali doveva sussistere la Causa Pia, ma pinttosto appariva che l' Amministrazione dei medesimi era un appendice inseparabile dal loro dominio. Di modo che applicabile all' opposto, non solo in termini, ma anche a più forte ragione, e in rapporto al dominio, si è la *Decis. sopraccitata, e confermata pienamente nella Causa Chiti e Chiti*, a seconda dei ragionamenti, ottimamente, in quanto al dominio sempre stante nella Causa Pia, sviluppati nei motivi da quest' accuratissimo Relatore *dal N. 1. al N. 26.* e quanto al diritto di amministrare dal *N. 27. al N.* 38.

XLIV. Per non riconoscere la giustizia della Sentenza di prima Istanza, che la Regia Rota, confermandola, si è assunta a sostenere, non ci vuol meno che rovesciare tutta la disposizione del Sacerdote Bonaventura, contenuta nel suo Testamento, nel suo Mandato, e nel suo atto di Fondazione, dissimularne le parti principali, mutarne la volontá e leggerci disposizioni non scritte, e per fino anche sopprimere e il Testamento come abolito dall' Istrumento, e l' Istrumento come contrario al mandato.

XLV. Questo era il prospetto, che presentava la Difesa dell' Incorporo Riccucci, e suoi Creditori; ingegnoso sì, ma contradetto dalla ragione, e dal fatto.

XLVI. Ammettevasi che nell' Istrumento vi fossero tutte le frasi caratterizzanti la volontà che il dominio trapassasse nell' Oratorio di S. Venanzio: Soggiungevasi per altro che questa volontà era finta: e che la vera doveva attingersi dalla Procura: e così facevasi osservare che nel mandato di Procura, tutte le seguenti parole dell' Istrumento „ Dà, ed assegna per fon-

„ do di detto Oratorio ec. un Podere denominato Cappannole ec. ad aver-
„ si, tenersi e possedersi per detto Oratorio con la Clausula del Costituito,
„ Costituzion del Procuratore, cession pienissima di ragioni, e promessa
„ della difesa generale, e generalissima, e dell'Evizione in forma amplis-
„ sima di detto Podere e sue pertinenze, me Notaro ec.„ sono mancanti nel
Mandato, e perciò, o aggiunte incautamente dal Notaro, o fatte inserire nul-
lamente dal Procuratore del Prete Bonaventura.

XLVII. Ma l'imputazione è comparsa alla Regia Rota del tutto insus-
sistente nel fatto; poichè nel Chirografo di mandato appunto si legge „ ivi
„ Volendo (io) assegnare, e costituire all' Oratorio ec. un fondo certo, e
„ sicuro . . . . costituisco e deputo VS. signor Biagio ec. per mio special
„ Procuratore, ad effetto di assegnare, e sottoporre per fondo di detta Cap-
„ pella il mio Podere denominato Cappannole ec. . . . dandole perciò ogni
„ facoltà necessaria ed opportuna per fare detta assegnazione con i pesi,
„ tanto per pubblico che per privato Istrumento, e come ella stimerà neces-
„ sario, con obbligare per osservanza di tutto ciò la mia persona, beni, ed
„ eredi in ampla forma, e di prendere ancora ogni giuramento che possa
„ occorrere, e finalmente dando ec. concedendo ec. promettendo ec. rilevan-
„ do, sub hypotheca ec. ed in fede ec. Io Bonaventura di Domenico Ric-
„ cucci affermo, prometto, e mi obbligo, e voglio che sia, quanto nel pre-
„ sente Chirografo si dice e contiene, ed in fede mano propria.„

XLVIII. Chi sa la forza delle parole „ dando però ogni facoltà neces-
saria „ e l'importanza di lasciare in libertà il Mandatario di scegliere il
mezzo del pubblico Istrumento, e di far ciò che sia necessario, e più, la
forza delle espressioni „ con obbligare per l'osservanza di tutto ciò la mia
„ persona, beni, ed Eredi in ampla forma „ come ancora l'efficacia delle
Clausule *etceteraete* „ *dans, concedens, promittens, relevans sub hypothe-
ca* „ convalidate dalla firma „ prometto, mi obbligo, e voglio „ dovrà con-
venire di due verità; la prima, che in fatto sono più forti l'espressioni ed
obbligazioni contenute nel mandato, di quello non siano le altre, che si
leggono nell'Istrumento; la seconda, che per forza di giusto raziocinio,
quelle dell'Istrumento sono una conseguenza necessaria di quanto il Prete   30
Riccucci scrisse di proprio pugno nel suo mandato suddetto.

XLIX. E a vero dire, se ordinava nel medesimo di obbligare non
solo la sua persona, ma ancora i suoi beni ed Eredi in ampla forma, Se
concedeva al suo mandatario ogni facoltà necessaria ed opportuna per far
la prescritta assegnazione secondo la sua espressa volontà che era diretta a
dare e costituire un fondo certo e sicuro; Ed inoltre se queste forme nel sen-
so delle Leggi, e in conseguenza anche nel concetto del Notaro portavano
traslazione di dominio, era forza il concludere che per non recedere dal
mandato si dovesse esprimere la Clausula del Costituto, Cession di ragio-
ni, e promessa della difesa e dell'evizione in ampla forma del detto Pode-
re essendo esse le conseguenze necessarie del dominio già trasferito, e la   31
spiegazione non equivoca di tutte le Clausule *etceterate* surriferite.

L. Che se volesse portarsi in obietto di non avere il Prete Riccucci pronunziata nel suo Mandato la parola Evizione, ovvia sarebbe la replica nella regola, che tutto deve reputarsi espresso quello che viene in ragionevole conseguenza delle cose espresse — *Surd. Cons.* 116. *N.* 57. *De Luc. de Praeminent Dis.* 1. *N.* 4. *Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. Tom.* 4. *Dec.* 7. *N.* 71. *et* 76. — Che anzi siccome tra le Clausule *etceterate*, scritte nel mandato vi son anche quelle — Promettendo, Rilevando, *sub Hypotheca*, — se queste si riferiscono all'Oratorio, la promessa dell'Evizione è litterale. E se si vogliono referibili alla rilevazione del Mandatario, il Prete Bonaventura, e i suoi Eredi sarebbero divenuti obbligati verso l'Oratorio suddetto a mantenere il fatto e le promesse del Procuratore costituito, e autorizzato ad obbligare il Costituente, e suoi beni, e i beni dei suoi Eredi, per tutto ciò che il mandatario prometteva in di Lui nome, avendosi l'operato del mandatario pel fatto stesso del mandante *per Test. nella Leg. Si procuratorem.* §. *si quis mandavit. ff. mandat. Surd. Cons.* 326. *N.* 14. *et* 18. *Costant. Vot. decis.* 291, *N.* 9. — *Giurb. Dec.* 88. *N.* 11. *et* 12. *Rot. Rom. cor Herzan. Dec.* 58. *N.* 3.

32

33

34

LI. Ma quand'anco in ipotesi si volessero cassare dal Chirografo di Procura, e l'ampiezza delle facoltà ivi espresse, e tutte le clausule surriferite e piacesse d'immaginare che quando il Prete Bonaventura lo estendeva non pensasse punto ad antistare coi suoi beni e beni dei suoi Eredi per la difesa ed evizione del fondo e dote della sua Cappella, non per questo cesserebbe l'autorità, e l'efficacia dell'Istrumento pubblico di fondazione.

LII. Il Sacerdote Riccucci sapeva bene il contenuto del suo Chirografo di Procura, nè è da dubitarsi che egli leggesse e rileggesse appena fatto ed anche in progresso, il commesso Istrumento di Fondazione come quello che tanto lo interessava e gli stava a cuore, a tal che per necessità doveva leggervi l'esplicita promessa della evizione eppure non vi ha ombra nè idea di prova d'alcun suo benchè piccolo reclamo per tutto il tratto non breve della sua provvidenza, nè che mai si dolesse col suo Procuratore di eccesso nei poteri, ed anzi lasciò sussistere tale Istrumento.

LIII. D'altronde il mandatario era al di lui fianco: era di sua confidenza, era suo nipote, e sapeva le intenzioni certe dello zio. Deve dunque in questa combinazione di fatti credersi a tutta ragione non un dissidio di operazioni, ma una perfetta uniformità di sentimenti talmente che se nell'Istrumento quella promessa si fece, segno è certissimo che fu di consenso del pio Fondatore, e che da esso si ebbe per grata ed approvata conforme in punto stabiliscono *Text. in Leg.* 1. *ff. Quod. jussu, et Leg. Si Ratum habuerit. Vessembec. in Pandect. ad Tit. Quod jussu, in fin. Taber. de Regul. jur. ad ad Leg. Semper.* 6. *ff. eod. tit. Rot. Rom. cor. Priol. dec.* 35. *N.* 13. *et in Rec. Dec.* 202. *N.* 14. *part.* 12. *detta Rot. cor. Ruminald. Tom.* 1. *Dec.* 77. *N.* 14. *et* 15. *Rot. Flor. in Thesaur. Ombros. Tom.* 7. *Dec.* 11. *N.* 36.

35

LIV. Nè deve recar maraviglia se tale e tanta fu la propensione del

Prete Riccucci verso la sua Cappella, fino al punto di prometterle l'evizione e la difesa del fondo assegnatole.

LV. Egli Sacerdote, e penetrato di divozione per S. Venanzio fa fabbricare a sue spese l'Oratorio, per onorarvelo lo correda, gli assegna un podere per dote, stacca questo podere dalla sua Eredità per darlo e donarlo alla sua Cappella niuno affetto di terrena pompa lo muove, a segno che la primogenitura ordinata su gli altri suoi beni sembra ordinata quasi per avere in tutti i chiamati dei responsabili perpetui e garanti della esecuzione dei suoi pii desiderj e voleri. Ed in questa disposizione di animo e di affetti, quale implicanza se espresse nel mandato o permesse nell' Istrumento la promessa in forma amplissima della difesa e dell' Evizione ? Nulla d'improbabile, nulla d' inverisimile, nulla d' incoerente, nè d' inadequato alla donazione di un Podere e allo zelo per la conservazione di questo in dote pel suo Oratorio, alla perpetuità consacrato.

LVII. Nè mutò mai questa pia volontà. Egli l' aveva scritta nel suo Testamento allorchè donò assegnò, e lasciò il Podere di Cappannole alla Cappella da terminarsi dai suoi Eredi, e così prima di esprimerla nel suo Mandato, e nell'Istrumento, e la ratificò poi col Testamento medesimo quando venuto al fin dei suoi giorni non fu trovato averla neppure in minima parte corretta, o modificata.

LVII. Questa circostanza che dai Difensori dell' Incorporo si rilevava in un senso contrario (senso che non essendo facile lo spiegare, è perciò nemico di ogni legale interpetrazione) non ha potuto comparire all' intelligenza della Regia Rota che come un accertato Testimonio della persistenza del Prete Bonaventura nella volontà di donare al suo Oratorio il podere di Capponale, ed in quella, che l' Amministrazione del medesimo, persistesse nei suoi nominati, ancorchè la Primogenitura qualificata aparisse, e i beni ad essa vincolati, rimanessero ò per Legge, o per vendite, da Lui permesse, alienati.

LVIII. E portate a' questo punto le considerazioni sulla intelligenza dovuta alle Pie disposizioni del Prete Riccucci, la stessa Regia Rota non ha creduto prezzo dell'opera fermarsi sull' obiezione della osservanza, dedotta dall' avere Antonio Fratello di Gio. Battista Riccucci implorata dal Magistrato Supremo di Firenze la facoltà di surrogare il Podere di Vallivole, che possedeva libero al Podere di Cappaunole, quale detto Antonio rappresentò al Magistrato suddetto esser soggetto, e vincolato alla primogenitura indotta dal Sacerdote Bonaventura facoltà che osservate le consuete forme, meno quella di avere eletto un Curatore alla Causa Pia, fu dal detto Magistrato Supremo concessa con sua Sentenza del 12. Gennaio 1798. mentre questa osservanza è fallace tutte le volte che Antonio non era il primo Erede ne quel Biagio, cognitore delle intenzioni del Pio Fondatore. Era la terza testa, e l'osservanza interpetrativa dedotta dal di lui fatto o dalla di lui opinione non può alterare in nessuna maniera il vero stato della disposizione del suo Autore, essendo di regola che allora soltanto può suffragare ed essere at-

38 tiva a dichiarare la volontà del disponente quando abbia avuto luogo immediatamente o in tempo prossimo alla disposizione interpetrabile conforme notano *Soccin. Sen. Consig.* 6. *N.* 2. *Lib.* 1. *Episcop. Roc. Cap.* 190. *N.* 30. *Casareg. de Commerc. Disc.* 194. *N.* 49. *Rot. cor. Cavaler. Dec.* 122. *N.* 5. *cor. Ludovis. Dec.* 325. *N.* 1. *cor. Coccin. Dec.* 446. *N.* 6. *et cor. Falconer. Tit. de legat. Dec.* 9. *N.* 11.

LIX. Oltre di che, l'osservanza deve concernere fatti, e non opinioni *Menoch. Cons.* 95. *N.* 81. *Ridolpin. Alleg.* 113. *N.* 150. *Rot. cor. Ca-*
39 *prar. Dec.* 248. *N.* 44. *cor Crisp. Dec.* 100. *N.* 16. *Tom.* 1. *et cor. Fal-*
40 *con, Tit.* 6. *Dec.* 8. *N.* 6.; le prove della medesima devon esser certe, concludenti, e non congetturali, o presuntive — *Marescot. variar resolut.*
41 *Lib.* 1. *Cap.* 13. *N.* 13. *et* 14. *Seraph. Dec.* 1042. *N.* 4. *Addent. ad Gregor. Dec.* 354. *N.* 18. *Rot. in rec. Dec.* 304. *N.* 11. *part.* 7. *et cor. Otthobon Dec.* 149. *N.* 12. ne certamente colle opinioni dei successori si alterano le disposizioni dei defunti.

LX. Se Antonio opinò che il Podere di Capannole fosse incorporato colla Primogenitura, è troppo ormai dimostrato che ei s'ingannò, e da questo inganno fu indotto il Magistrato Supremo ad autorizzare la surroga. Antonio dedusse il Testamento de' 20. Marzo 1722., ma non si scorge che producesse il Chirografo di Procura, nè il pubblico Istrumento di assegnazione. Rappresentò che il Podere di Capannole era sottoposto alla primogenitura, e ciò contro il vero, giacchè per l'istesso Testamento era dato, e donato all'Oratorio, pel Chirografo di Procura era sottoposto, ed assegnato per fondo di detta Cappella, e per l'istesso Chirografo, e coerente Istrumento di fondazione, era assegnato e costituito per fondo certo e sicuro della Cappella medesima, con la clausula del costituto, cessione pienissima di ragione, e promessa della difesa generale, e dell'evizione.

XLI. Errò dunque Antonio nella sua asserzione, e in difetto di Curatore della Causa Pia, non essendovi stato alcuno che tale errore rilevasse e vi si opponesse, il Magistrato Supremo consentì ad accordare la domandata surroga. Ma siccome non vi fu chi lo richiamasse all'esame della questione presente, così non può farsi caso di quell' autorizzazione, come proceduta da errore non avvertito, e da questo supposto non contradetto, e sul quale, non essendosi mai contestato Giudizio se non il presente, ne essendovi mai stata Sentenza, che quella d'oggi in contradizione leggittima di chi difende i diritti della Causa Pia, e la volontà del di lei Fondatore, ne viene
42 che non sia mai detta Sentenza da fare stato, siccome fermano le autorità riportate dal primo Giudice nel suo motivo §. *Non può dirsi ec.* alle quali possono aggiungersi, *dict. Casareg. de Commerc. Disc.* 199. *N.* 25. *Rot. cor. Falcon. Tit. de Jur. Patron. Dec.* 51. *N.* 11. *et in Thesaur. Ombros. Tom.* 2. *Dec.* 1. *N.* 14., e solo, se un' efficacia alla medesima si vuole attribuire, quella esser può di assicurare della convenienza, e congruità della seguita permuta per cui il Poder di Vallivole debba aversi e tenersi per legittimamente surrogato al Poder di Capannole conforme non

ne ha dissentito punto la Causa Pia suddetta, nè i di lei Sostenitori, anche perchè simil surroga, o permuta, non era dal Testatore proibita, e d'altronde dalla Legge permessa.

LXII. E ciò ha servito presso la Regia Ruota di congrua replica a quello proponevasi argutamente dal Difensore di uno dei Creditori; vale a dire che se la Cappella era proprietarià, se il diritto all'amministrazione esisteva presso gli Eredi di affetto, e non presso i già possessori dei beni Primogeniali il costo del Podere Vallivole doveva distribuirsi tra i creditori, e la Causa Pia, e chi ne sostiene i diritti debba rivolgersi contro il terzo possessore che l'acquistò in compra: Essendo rimasta persuasa e convinta che tenendo dietro a si fatta pretensione non sarebbe stato che approvare un circuito quale infine per la rivalsa sarebbe andato a ricadere sopra i beni dell'Incorporo.

LXIII. Laonde, considerando la Sentenza del Magistrato Supremo nell'implicito stato di validità quanto alla concessa surroga ed in conseguenza il poder di Vallivolle legittimamente permutato, non ha dubitato che quel dominio che l'Oratorio aveva sul Podere di Cappannole si sia preservato a favore del medesimo e sul detto Poder di Vallivole e sul prodotto ossia prezzo che lo rappresenta; e che in sequela di detto dominio l'attuale signor Brandimarte di Lui Fratello e Figli entrambi del fu sig. Luigi Riccucci, e dopo di Essi tutti gli altri chiamati respettivamente abbiano l'esclusivo diritto di amministrarne le rendite, ed erogarle a seconda della volontà del Pio Testatore, conforme ha opinato il prelodato primo Giudice, ed ha validamente sostenuto nelle motive ragioni della sua decisione, alla quale dando essa Rota il meritato plauso si è pienamente uniformata.

Così deciso dagl'Illumi. Signori

Gherardo Gherardini *Primo Auditore*
Luigi Toscanelli *Auditore Estensore.*

Seguono i Motivi della Sentenza proferita al primo Giudice sig. Aud. Niccolò Lami secondati dalla Regi Ruota.

Attesochè sono regole omai pacifiche, ed incontroversi canoni di ragione.

1. *Che non vi può essere Benefizio Ecclesiastico laddove non sia intervenuta l'autorità del Vescovo a spiritualizzare i Beni, che ne costituiscono la dote, e a trasportargli nella Massa di quel Patrimonio, al quale non può aver parte se non che chi rivesta la qualità di Ecclesiastico.* Vanesven. Ius Ecclesiast. Part. 2. Tit. 18. Cap. 4. N. 34. Lotter. de re beneficiaria lib. 1. quaest. 5. N. 40.

2. *Che vi possono essere per altro fondazioni Laicali, ovvero Cappellanie, nelle quali risieda il vero dominio, ed il possesso dei Beni ad*

48 *esse lasciati dai pii Fondatori; rimanendone soltanto l' amministra-*
49 *zione, il ritiro delle rendite, e la soddisfazione degli obblighi nelle persone, o Ceti invitati: nulla avendo che fare l' intervento dell' auto-*
50 *rità Episcopale colla traslazione del dominio dei Beni nella Causa Pia: come egregiamente avvertono le magistrali Decisioni nella* Pistoriensis Cappellaniae 8. Giugno 1773. av. Ulivelli, Salvetti, e Cattani Relat. §. 5. „ *ivi* „ *Imperocchè tutto ciò può esser sufficiente a dimostrare, come di* „ *fatto abbiamo creduto, che non ostante l' impetrazione della licenza,* „ *ed autorità dell'Ordinario accaduta nella Fondazione, la controver-* „ *sa Ufiziatura non fosse eretta in vero Benefizio Ecclesiastico con tito-* „ *lo collativo, e che i Beni assegnati per dote alla medesima Ufiziatura* „ *rimanessero nel primiero stato di Laicalità, senza essere in alcuna* „ *maniera spiritualizzati, ma non già può operare, che l' Uffiziatura* „ *tuttochè laicale non divenisse essa sola la Padrona dei Beni, giacchè* „ *non i soli Benefizi Ecclesiastici, ma anche le altre Cause, ed opere* „ *pie, benchè laicali sono capaci di avere il dominio dei Beni, come* „ *quotidianamente si vede negli Spedali, e Confraternite laicali, nelle*
51 „ *Prelature temporali, nelle Commende degli ordini militari, ed in* „ *altre simili opere pie; ed in invero non è cosa nuova nel Foro, che* „ *anche simili Cappellanie laicali, delle quali sieno capaci gli ammo-* „ *gliati, e le donne, abbiano il vero dominio, e possesso dei beni loro*
52 „ *dati in dote, e che i Cappellani abbiano la semplice amministrazio-* „ *ne dell' ufiziatura riguardo ai Beni di percipere, e far suoi i frutti,* „ *che sopravanzano alla celebrazione delle Messe, o altre opere pie*
53 „ *ingiunte* „ et in Confirmat. 3. Giugno 1774. av. Morelli, Brogiani e Rossi §. his constitutis; et in Asinalongen. Cappellaniae 31. Agosto 1779. av. Signorini Relat. et in Piscen. Cappellaniae 16. Settembre 1801. av. la felice memoria del sig. Presidente Alberti, e nella Causa Chiti, e Chiti risoluta da due conformi Sentenze, che una del Magistrato Supremo di Firenze, e l'altra della Regia Ruota di detta città.

3. *Che a differenza del caso in cui i beni sieno lasciati in dominio, e in possesso di più persone, o di più ordini di chiamati successivamente coll' onere soltanto di sodisfare agli obblighi ingiunti loro dalla pietà del fondatore, nel caso contrario, nel quale i beni sieno direttamente lasciati in proprietà, e possesso di un ufiziatura, o Cappella e l'amministrazione soltanto ne sia affidata alle dette persone, o ceti invitati, tali disposizioni non assumono per niente l' indole di Fidecommissi qualificati, ma si sostanziano bensì in altrettante fondazioni, che nulla hanno di comune con i Fidecommissi medesimi, e che son*
54 *regolate dalle Leggi, che al Fondatore è piaciuto imporre* d. Pistorien. Cappellaniae av. Cattani §. 8. 9. et d. Confirmat. cor. Morelli §. nec est, et seg. d. decis. in Causa Chiti N. 2. et seg. ec. „ *ivi* „ *Infatti se il dominio dei* „ *Beni è stato dal Fondatore concesso ai respettivi Rettori invitati al*

„ godimento della Cappellania, siccome in tal caso i Rettori medesimi
„ hanno il dominio, sebben resolubile dei Beni rimasti laicali, ma non
„ spiritualizzati, ed hanno ancora la percezione dei frutti, per quanto
„ diminuita dagli oneri ad essi imposti, e così non diversificano dagli
„ Eredi gravati, assumono per ciò siffatte Cappellanie laicali il carat-
„ tere di fidecommissi qualificati, e restano investiti da tutte le regole,
„ che determinano, e dirigono la delazione delle successioni Fidecom-
„ missarie. „

„ Ma se al contrario il dominio stesso, ed il possesso dei Beni dal
„ fondatore lasciati alla Cappellania laicale si dimostri trasferito nel-
„ la Cappellania medesima, e che i Rettori non abbiano, che la semplice
„ amministrazione della Cappellania laicale, con il solo diritto riguar-
„ do ai Beni di far suoi i frutti che sopravanzano alla soddisfazione
„ degli obblighi, allora estranea affatto è a queste Cappellanie laicali
„ la loro parificazione ai Fidecommissi, ma sono altresì altrettante
„ fondazioni, che mentre nulla hanno di comune con i Fidecommissi,
„ sono regolate dalle Leggi, che al fondatore è piaciuto di prescri- 55
„ vere. „

4. Che finalmente per conseguenza in quest' ultime specie di dispo-
sizioni non ponno esercitare alcuna influenza le Leggi abolitive dei
Fidecommissi, le quali vietarono la sostituzione nella proprietà, e non 56
già nella semplice amministrazione, e nell' usufrutto; e dichiarando
liberi i beni Fidecommissari nell' ultimo possessore intesero di parlare,
e di favorire il possessore di diritto, ossia il proprietario abbenchè ri-
solubile di essi, e non già il semplice possessore di fatto l'usufruttuario
o l' amministratore; come stabilirono le due conformi Sentenze del
Tribunale di Pistoia, e della Corte Imperiale di Firenze nella celebre
Causa Bellincioni, e Rutali, e la detta Decisione del Magistrato Supremo 57
in Causa Chiti N. 27. et seg.

Attesochè, sulla scorta di questi principii facendosi ad esaminare
l' Istrumento del 1726. rogato Chiarenti, non meno che il Testamento
del 1722. del Sacerdote Bonaventura Ricoucci ricevuto nei Rogiti del
Notaro Zati, chiaramente si apprende, che se il pio Disponente non
ebbe neppure l' intenzione di fondare un Benefizio Ecclesiastico, nè di
richiedere l' Intervento dell'autorità Episcopale per spiritualizzare i
Beni da esso destinati in dote alla Cappella da esso fondata, (au-
torità, che non intervenne giammai difatti) ebbe però l' intenzione di
fondare una Cappellania laicale, e di trasferire, e lasciare in piena
proprietà, e dominio della medesima il podere di Capannole, l'ammini-
strazione di fatto soltanto affidandone ai suoi eredi, ed intese, e volle
dar vita ad un Ente totalmente separato, distinto, ed indipendente
dalla primogenitura da esso istituita, ad un Ente, che null' altro do-
vesse aver di comune con la Primogenitura medesima, se non se la cir-
costanza di essere amministrato da quelli individui della famiglia del

58 *Testatore, nei quali sarebbe di mano in mano passato il dominio risolubile, ed il possesso dei Beni primogeniali.*

Attesochè persuadono ad evidenza di ciò le seguenti circostanze, e riflessi.

Istituì il Sacerdote Riccucci con due atti separati, e distinti l'Ufiziatura, ed il Fidecommisso primogeniale. Il Fidecommisso infatti fu ordinato col Testamento del 1722, che non poteva avere effetto, che alla morte del Testatore. L' ufiziatura lo fu coll' atto fra i vivi, irretrattabile, ed avente forza de praesenti *del 1726. Ed in questo rapporto è ben meritevole d' osservazione, come anche nel precedente suo Testamento evidentemente separò il Sacerdote Riccucci la Cappellania dalla primogenitura, poichè istituì prima la Cappellania, e le lasciò, con parole ben dimostranti traslazione di dominio, il podere di Capannole in dote, e quindi passò ad ordinare la primogenitura, la quale volle che si sostanziasse in tutti gli altri suoi beni, limitandola in tal modo a quei beni, dei quali non aveva fatta una precedente disposizione, e necessariamente perciò escludendone il podere di Capannole.* Rota in recent. par. 19. Tom. 1. Dec. 340. n. 2.; et par. 17. Dec. 180. num. 13. „*ivi* „ *et*

59 „ *successive deveniendo ad universalem institutionem, et Fideicommissum usus est verbis separativis* „ in omnibus aliis suis bonis „ *signum* „ *evidens quod noluit comprehendere bona relicta titulo usus fructus',* „ *quae fidei commisso perpetuo prius supposuerat.* „

Ora questa distinzione, e separazione d'atti è un argomento convincentissimo della verità di quanto dicevasi; ed infatti se il fondatore non avesse voluto, che il dominio del podere di Capannole trapassasse direttamente nella Cappella di S. Venanzio, ma avesse anzi inteso, che si cumulasse esso pure, e formasse parte dei beni primogeniali, siccome in tutto simile era l' ordine dei chiamati tanto all' una, che negli altri, non avrebbe avuto bisogno di fare di queste due disposizioni due atti affatto indipendenti fra loro, ma il tutto avrebbe operato con un solo atto, ed avrebbe racchiuso in una sola disposizione, istituendo cioè la primogenitura, ed imponendo ai Chiamati in perpetuo l' obbligo di adempire alle sue intenzioni; l' aver fatto egli il contrario dimostra apertamente quanto egli diversificasse nel suo Concetto la Capellania dalla Primogenitura, e quanto apprendesse per inconciliabile colle sue

60 *vedute il formare d' ambedue questi Enti un solo, e medesimo Ente.*

Quest' argomento aumenta di forza al reflettere che il Sacerdote Riccucci non volle in ogni caso limitare all' ammontare delle rendite del podere di Capannole la somma necessaria per la soddisfazione degli obblighi da esso ingiunti, ma volle che ancorchè le dette Rendite fossero insufficienti, gli obblighi stessi fossero sodisfatti, o con gli altri effetti dell'Eredità, o coi Beni proprii pur degli Eredi. Con questa intenzione così apertamente manifestata a che dunque formar due atti separati, e distinti della primogenitura, e della Cappellania? A che

separare dagli altri Beni primogeniali il podere di Capannole, colle rendite del quale sodisfare più particolarmente agli obblighi della Cappella? La separazione sarebbe stata ragionevole anche continuando nella sostanza il podere ad esser soggetto alla primogenitura, quando il fondatore avesse voluto limitare nelle rendite di esso gli oneri da sodisfarsi. Questo fatto avrebbe potuto spiegare il non avere egli voluto gravare i suoi Eredi oltre l' importare delle rendite stesse. Quando però il fondatore ha voluto tutto il contrario, quando ha ordinato che perfino coi Beni loro propri, mancati che fossero gli ereditarii, supplissero gli Eredi all' insufficienza del podere di Capannole, questa distinzione d' atti, questa separazione, e particolare designazione di Fondo con nulla meglio è conciliabile che colla avulsione di esso dagli altri Beni della primogenitura, e colla volontà decisa del Riccucci di ridurlo in pieno, ed assoluto dominio della Cappellania. 61

L' espressioni per altro, e le clausule, onde è pregno l' Istrumento del 1726. e se si vuole farlo servire ad esso di fedele commentario, anche il Testamento del 1722. tolgono il disputabile in questo proposito, e non lasciano dubitare un istante del vero, e proprio passaggio del dominio del podere di Capannole nell' ufiziatura, e nell' indipendenza di questa col Fidecommisso primogeniale. 62

Leggesi nel Testamento, che il Disponente Da, Dona, ed assegna alla Cappella *il detto podere, onde siano adempiti gli obblighi da esso descritti, e non istituisce la primogenitura, che in tutti gli altri suoi Beni.* 63

Trovasi poi nell' Istrumento, che il Riccucci vuol dare all' Oratorio un fondo certo, e sicuro, perchè con le rendite d' esso siano dai suoi eredi soddisfatti gli obblighi imposti; che egli dà, ed assegna effettivamente al medesimo per suo fondo il podere di Capannole, che vi appone le clausule del costituto, costituzione di Procuratore, e cessione pienissima di ragioni, che promette l' evizione, e la difesa generalissima del fondo assegnato; che finalmente ne proibisce l'alienazione, e si ordina, che fintanto che duri il Mondo debba il detto podere rimanere per fondo dell' Oratorio. 64

Ora come meglio poteva esprimersi, di quel che fece il Riccucci, la per traslazione nella Cappella, ed il respettivo acquisto da questa fatto a titolo di dominio del podere di Capannole? 65

Le parole dare, dotare assegnare, donare, e lasciare, *sono tali di lor natura, che spiegano quest' idea. Egregiamente la più volte citata Decisione del Magistrato Supremo in Causa Chiti, con le altre rejudicate nella medesima allegate, N. 5. „ ivi „ Secondo tali principii l' esame dovè portarsi a riconoscere qual sede nella detta distinzione convenire potesse alla disposizione fatta dal Prete Domenico Chiti: ma poichè nel di lui Testamento si leggeva, che „ per ragione „ di legato per suffragio dell' anima sua, e dei Parenti doveva erigersi*

„ *una semplice, e laicale Ufiziatura sopra l'Altare del Santissimo Cro-*
„ *cifisso, e di San Giovanni Evangelista dal detto Testatore fatto fare*
„ *in detta Chiesa per sua devozione e che* „ *per dote di detta Ufiziatu-*
„ *ra detto Testatore assegnò gli infrascritti Beni, quali volse che resti-*
„ *no sottoposti per godersi sempre dal Rettore della medesima* „ *resul-*
„ *tò, che nel complesso di dette espressioni non potesse neppur dubitar-*
„ *si, che il dominio, ed il possesso di detti beni fosse stato trasferito nel-*
„ *l' Ufiziatura, siccome in termini consimili fu stabilito* in dict. Pisto-
„ rien. §. 3. et 4. *che anzi analizzando ciascuna di dette espressioni, più*
„ *potentemente tal verita si rese evidente giacchè questa traslazione di*
„ *dominio a favore dell' Ufiziatura dal Testatore Chiti eretta si rileva*
„ *dalle espressioni* „ *assegnò, e consegnò* „ *e per dote di detta Ufizia-*
„ *tura* „ *essendo appunto in questo significato, che le dette espressioni*
„ *vengono apprese, siccome quanto alle prime lo avverte la detta* Pisto-
„ rien Cappellaniae 3. Junii 1774. §. quae juris, *ed in quanto alle secon-*
„ *de lo riflette* la medesima decisione §. postrema, e la Florentina praeten-
„ sae separationis Bonorum, et administrationis 1. Settembre 1790. §. non
„ poteva cor. Maggi. „

66 *Le clausule del Costituto, Costituzione di Procuratore, e Cessione pienissima di ragione importano la tradizione simbolica dell' oggetto in contrattazione, e così il passaggio del dominio, e possesso di esso dall' uno nell' altro Contraente.* Rot. Rom. in Recent. Dec. 1. N. 38. par. 8. Dec. 571. N. 4. part. 19. Tom. 1. Dec. 284. N. 2. part. 16.

67 *La promessa dell' evizione è affatto incompatibile colla permanenza del Fondo nel possesso della Primogenitura. Con quali beni doveva supplirsi alla mancanza del Podere di Capannole evitto? certamente cogli altri beni primogeniali. Ora dunque nel tema esclusivo, ed avversativo alla traslazione del dominio del Fondo nella Cappella, sarebbe stata la Primogenitura, che avrebbe dovuto prestare la rilevazione a se stessa, lo che è un pretto assurdo.*

68 *Finalmente l' emesso desiderio, e comando che il detto Podere rimanesse sempre per fondo dell' Oratorio, e l'espressa proibizione d'alienarlo, proibizione, (notisi la discretiva) che non è espressa rapporto ai beni primogeniali, l' alienazione dei quali si mostra anzi al disponente possibile, e contingibile, manifestano com' Egli volesse sottrarre questo Fondo all' influenza di quelle Leggi, e di quelle regole, che permettendo in certi casi lo scorporo dei beni fidecommissarii non infrequentemente deludono la ambiziose intenzioni di quei Testatori, che bramerebbero di tramandare ai più tardi Nepoti insieme colle loro fortune la loro memoria.*

69 *Dopo ciò non posson fare alcuna impressione le osservazioni, e i rilievi, che si son fatti in contrario dai valenti Difensori degli Incorpori Riccucci, e che si son desunti* 1. *Dalla circostanza di essere stata differita l' esecuzione degli obblighi voluti dal Fondatore, al tempo po-*

steriore alla sua morte. 2. Dall' avere egli espresso, che il Podere di Capannole dovesse ritenersi dai di lui Eredi. 3. Dall' aver proibita l' alienazione di detto Fondo; lo che era superfluo quando il dominio di esso fosse effettivamente trapassato nella Cappella. 4. Dall' avere agli Eredi imposta una multa in caso di non esatto adempimento degli oneri loro imposti. 5. E finalmente dall' aver voluto, che in caso d' insufficienza del Podere di Capannole supplissero i detti Eredi alla soddisfazine degli obblighi con gli altri beni Ereditarii, ed in difetto ancora coi proprii.

Imperocchè persuadono, e tolgono ogni motivo di dubitare le repliche.

1. Che il Fondatore poteva dare alle cose proprie in atto di disporre, quella Legge, che più voleva, e trasferendo immediatamente il dominio del Fondo nella Cappella, sospendere fino all' epoca della sua morte la celebrazione delle Messe, e la solennizzazione delle Feste da lui contemplate. E che sarebbe stato al contrario ben straordinario, che mentre Egli vivendo potea da per se stesso seguire i dettami della sua religiosa pietà, e far celebrar Messe secondo la propria intenzione, e solennizzare la Festività dei Santi, pei quali aveva una special devozione, ne affidasse l' incarico ad altre persone, ed in special modo agli Eredi suoi, i nomi dei quali giacevano occulti nel Testamento, e che non avrebber mai potuto rivestire questa qualità se non se all' epoca della sua morte. 70

2. Che il doversi ritenere il Fondo dai suoi Eredi nulla repugna alla traslazione del dominio di esso nella Cappella, giacchè una tal ritenzione potendo appellare al solo possesso di fatto, ed amministrazione, e potendo andar disgiunto perciò dalla proprietà, e possesso di diritto, ne segue che da essa non può trarsi argomento veruno per riconoscer trasferito piuttosto nei chiamati, che nella Cappella il dominio del Fondo stesso; come in assai men forti termini stabilì la prelodata Decisione in Causa Chiti N. 16. « ivi » Nè giova il rimarcare che di « questa Ufiziatura è stata concessa la facoltà di disporre, e che il go- 71 *« dimento dei beni non è riservato ai Rettori, mentre queste disposi- « zioni repugnano alla traslazione del dominio nella Causa pia, giac- « chè la facoltà medesima di disporne, ed il godimento dei frutti, sic- « come possono andar disgiunti dal dominio dei beni, così ne segue, « che queste disposizioni non possono somministrare un argomento ne- « cessario per riconoscere trasferito nei Chiamati, piuttostochè nella « Causa Pia il dominio dei beni alla detta Cappellania assegnati; Che « anzi avendo il Testatore per i reflessi gia dedotti trasferito il domi- « nio di detti beni nella Causa Pia, non può averlo trasferito anche « nei Chiamati, non potendo contemporaneamente, ed in solido il do-* 72 *« minio rimanere presso due diverse persone; e perciò le dette espres- « sioni debbono intendersi nel modo, che riguardi il diritto a conse-*

« *guire il godimento della detta Ufiziatura, e la percezione dei frutti*
« *dei beni, ma non relativamente al passaggio del dominio dei beni*
« *medesimi, che resulta voluto a favore della Causa Pia; perciocchè*
« *in simili termini va rilevando la* Rota Nostra in d. Pistorien. 8. Iunii
« 1773. §. 10. et plur. seg. »

3. *Che la proibizione d'alienare non sarebbe come dicesi inutile nel tema dell' acquisto del dominio del Fondo fatto dalla Cappella, o almeno non potè comparire inutile nel concetto del disponente, quando egli non si limitò ad ordinare in genere una tale proibizione, ma la volle estendere anche a quei casi in cui senza il concorso d'essa, le Leggi, e le regole di ragione, avrebber permesso l' alienazione. Che volendo pur anco ammetterne l' inutilità, essa non sarebbe stata più superflua nel tema suddetto, che in quello, che il fondo avesse formato parte dei beni primogeniali sapendosi bene, che i beni, dei quali si ha un dominio resolubile, e che si debbono ad altri restituire, sono, indipendentemente dal concorso di speciali circostanze, inalienabili. E che qualunque cosa possa in ultima analisi avvertirsi su questo proposito, se ne avrebbe sempre un riscontro di ben poco valore, e troppo fuor di proporzione con quelli, ai quali si vorria contrapporre; insegnandoci la critica forense, che l' argomento desunto dalla superfluità deve reputarsi assai debole, equivoco, e puerile, e come tale deve per lo più trascurarsi, e rigettarsi.* Rot. Rom. in Recent. decis. 404. N. 1. par. 14. Florianen. divisionis 30. Settembre 1797. av. Peffetti. §. 37.

75

4. *Che finalmente nulla rileva l'essere stati multati gli Eredi di una penale di scudi venticinque in caso di mora alla soddisfazione degli obblighi, e l'essere stato loro ordinato di supplire con gli altri beni all' insufficienza del Podere di Capannole, avendo ben potuto il Fondatore ai suoi Eredi, anche considerabili come meri detentori, ed amministratori del pio relitto, che dall' eccesso del medesimo sopra gli oneri imposti trar potevano qualche lucro, e che poi profittavano per di lui beneficenza di tutte le rendite degli altri beni primogeniali, imporre sotto una pena la religiosa osservanza dei suoi voleri, e di supplire cogli altri beni all' insufficienza di quelli assegnati all' Ufiziatura; Che anzi questa circostanza mirabilmente ritorcesi, perchè, come abbiamo avvertito, e come giova ripetere, quando il testatore non voleva limitare alle rendite del Podere di Capannole la soddisfazione degli obblighi, tanto più sarebbe stato inutile, che due disposizioni separate, e distinte avesse egli fatte della Primogenitura, e della Cappella, se avesse avuto intenzione, che questi due Enti non ne formassero che un solo, ed identifico, e che i beni sì dell' una, che dell' altra passassero nel dominio, abbenchè risolubile, dello stesso ordine di Chiamati.*

Attesochè provato così, che effettivamente per volontà del Testatore, e Fondatore Don Bonaventura Riccucci il dominio del Podere di

Capannole trapassò nella Cappella di S. Venanzio, e che inoperative per conseguenza sono nel concreto le Leggi abolitive delle sostituzioni fidecommissarie, non può fare per niente alterare l'aspetto della Causa la Sentenza di Scorporo del mille settecento novant'otto; mentre questa Sentenza non può dirsi emanata super statu rei, *nè in ogni caso lo sarebbe stata con legittimo contradittore.*

Non può dirsi emanata la detta Sentenza super statu rei, *perchè la medesima lungi dall'esaminare l'articolo, se il Podere di Capannole appartenesse alla Cappella di San Venanzio, o sivvero formasse parte dei beni primogeniali, non ebbe neppure un sospetto remoto, che questa disputa potesse elevarsi, e procedendo nel falso, ed erroneo supposto, in cui la indusse l'Attore nel Giudizio di scorporo, ed in cui pure lasciolla il Curatore ai Primogeniti nati, e nascituri, che il detto Podere fosse effettivamente primogeniale, e permesse, che al medesimo fosse surrogato l'altro Podere di Vallivole. Quindi si fa luogo all'applicazione delle regole di ragione. Che non può farsi capitale di alcun Decreto, o Sentenza, che sia stata emanata in un supposto falso, ed erroneo.* Rota Florent. in Florentina confirmationis disdictae 30. Settembre 1779. av. Gaulard. §. Tanto piu; e nella Florentina Pecunaria 6. Augusti 1784. av. Arrighi §. Essendo perciò. *E che non può dirsi intervenuta decisione, o dichiarazione capace di fare stato, e di operare gli effetti della cosa giudicata sopra un articolo non preso in esame, nè caduto in discussione.* Florentina praet. nullitatis venditionis 10. Febbraio 1784. av. Vernaccini §. Doveva dunque e §. Tanto più. Liburnen. Seu Tergestina praet. refectionis dannorum 16. Giugno 1807. av. Lami §. 45.

74

75

Non sarebbe mai stata poi la Sentenza medesima emanata contro un Legittimo Contradittore, perchè trattandosi di un Giudizio, che avea per oggetto di togliere un Fondo alla Cappella per dichiararlo esclusivamente proprio della Primogenitura, la Cappella stessa non avrebbe potuto esser rappresentata dai primogeniti sebbene fossero gli ordinarj amministratori di essa; ma per la collisione d'interessi, che si verificava fra loro, sarebbe stato necessario deputarle un Curatore speciale.

Attesochè l'ultima difesa avventurata dai Patrocinatori degli Incorpori Riccucci, che ancor nell'ipotesi dell'esistenza attuale del dominio del Fondo, o del Capitale che lo rappresenta, nella Cappella di San Venanzio, l'amministrazione ciò non pertanto di esso, come la percezione, ed erogazione delle rendite debba risiedere sui Creditori Riccucci, e non già nell'attuale Don Giuseppe Riccucci, e successivi Primogeniti di questa famiglia, che non sono più, nè possono essere Eredi dei beni *del Fondatore Sacerdote Buonaventura, non si ravvisa men futile, nè più destituta di legal fondamento delle precedenti.*

Attesochè infatti i Creditori Riccucci non possono aspirare al possesso di detto Fondo, nè come aventi causa dall'antico possessore, e loro

respettivo debitore su Gio. Battista Riccucci, nè come Eredi dei Beni del fondatore. Non nella prima qualità perchè il detto Gio. Battista non poteva ad essi trasmettere ciò che non era proprio, nè comunicare loro un diritto meramente personale, che spirava in lui con la propria vita. Non *poi nella seconda qualità, perchè egli è troppo elementare che non può giammai dirsi, nè essere eredi d' alcuno, se a raccogliere la di lui Eredità non siamo invitati, o dalla Legge o dal Testamento.* Leg. 22. ff. de acquir. haered. Leg. 130. ff. de V. S. Calvino Lexicon Juridicum in verb. haereditas. Voet in Pandectas lib. 28. Tit. 1. N. 1. *e niuna delle due cose concorre a favore dei Creditori: essendo circostanza ben indifferente per essi il possedere i beni del Fondatore Riccucci, poichè come bene osserva la* Sacra Rota cor. Riminaldo decis. 100. N. 6. e 285. N. 14. *chi acquista dei Beni a titolo oneroso, e non a titolo ereditario non può mai considerarsi come Erede mediato dell' antico proprietario di essi, ma solo come un terzo possessore a titolo particolare.*

Attesochè all' incontro deve il possesso, e l' amministrazione di detto Fondo, o del capitale, che ne tien luogo devolversi all' Attore Sacerdote Giuseppe Riccucci, e dopo di esso ai successivi primogeniti della Famiglia per sodisfare agli obblighi voluti dal Fondatore, e per lucrare l' eccesso delle rendite sopra l' importare di questi, quando alcuno se ne verificasse, e ciò non ostante il mancar essi, attesa l' abolizione dei vincoli restitutorii, della qualità di Eredi di beni del Fondatore medesimo.

Attesochè quando espressa non scaturisse in questo proposito la volontà del Buonaventura Riccucci dall' Istrumento del 1726. *rogato Chiarenti, potrebbe dirsi, e sarebbe ben sufficiente all' uopo, che la parola* Eredi *quando è contenuta nella disposizione d' un ascendente, o di un Congiunto predica il più delle volte degli Eredi del Sangue, e non già degli Eredi dei Beni; che il Fondatore quando volle affidare ad un ordine di Persone l' amministrazione della sua Ufiziatura, ed il delicato incarico di soddisfare ai suoi religiosi voleri non ebbe più in contemplazione la qualità in essi di Eredi de' suoi Beni, che quella di discendenti dallo stipite contemplato, e d' individui appartenenti alla propria agnazione; che intanto si valse sempre della parola d'* Eredi *in quanto che i Beni primogeniali in proprietà risolubile, ed il Fondo della Cappellania in amministrazione, dovendo per sua volontà trapassare nelle stesse persone, dovè reputare inutile il fare per questi due relitti due distinti ordini di vocazione, ripetendo per uno alla lettera quanto avea disposto rapporto all' altro. Che in questo concetto potè bene mantenerlo il non potersi da esso prevedere all' epoca del Testamento, come neppure a quella dell' istrumento, che delle nuove Leggi avrebbero ostato al progresso delle sostituzioni fidecommissarie, e che annullando le primogeniture avrebber però mantenuto, e lasciato sussistere la Cappellania, che se il Fondatore avesse potuto ciò antivedere*

sarebbe stato ben cauto di provvedervi, onde i beni già suoi, l'oggetto della sua devozione, l'adempimento de' suoi voleri non trapassassero in degli estranei, onde alla sua volontà incavillabile in questo proposito dovrebbe sempre prestarsi omaggio, abbenchè non con abbastanza di chiarezza manifestata nelle sue disposizioni. Che finalmente non mancano regole, e principj insegnati dai Dottori, e dai Tribunali in materie analoghe alla presente, in materia cioè di patronato, e di feudo misti, le quali perchè basate sulla probabile volontà dei disponenti possono sempre servire d'utilissima scorta, da cui sappiamo che per succedere nei detti feudi, o patronati non è necessaria la qualità ereditaria attuale dei Beni, ma basta l'abituale, ed in potenza, basta cioè che quello, che vuol succedere nel diritto di presentare, sia una persona, che avrebbe potuto succedere ab intestato tanto al primo acquirente che all'ultimo Agnato, se questi non avessero istituito altri Eredi, e che non sia dipenduto da lui d'adire l'Eredità, se essa in qualche modo gli fosse stata deferita. Pituo. discept. Ecclesiast. 4. N. 4. Rot. Rom. post dict. discept. N. 25. et post. discept. 14. N. 29.

Attesochè per altro dispensa da ogni ragionamento in proposito, e dallo sviluppo delle relative regole di ragione la lettera dell'Istrumento del 1726. *da cui chiaramente rilevasi, che il Testatore contemplò bene il caso, in cui per le alienazioni seguite più non esistessero i suoi Beni sottoposti a primogenitura; che non per questo intese che dovesse cessare d'aver luogo la vocazione da esso prescritta per l'amministrazione, e possesso del fondo della Cappella, e che anzi fu sua manifesta intenzione, che tale amministrazione, e possesso si devolvessero sempre alle persone invitate, abbenchè per la totale inesistenza dei Beni primogeniali non potessero queste altrimenti appellarsi suoi Eredi d'Istrumento* „ vers „ e se per qual si voglia „*ivi* „ *E se per qualsivoglia accidente* „ *eziandio non pensato l'entrate di detto Podere come sopra assegnato* „ *non fossero sufficienti per l'adempimento di dette Messe, e Feste, e* „ *per il mantenimento della fabbrica di detto Oratorio, come sopra,* „ *volse, ed ordinò, siccome ordina, e vuole, che l'Erede, o Eredi sup-* „ *pliscano cogli altri effetti della sua Eredità, ed in difetto di questi* „ *per causa di alienazione volse, e vuole suplire devano del proprio in* „ *ogni ec.* „

Attesochè in questa posizione di fatti si ravvisa coerente alla buona giustizia l'accogliere, ed il far plauso alle Istanze del Sacerdote Don Giuseppe Riccucci rigettando totalmente a Limine Iudicii *le malfondate opposizioni dei Creditori, ed Incorpori Riccucci.*

Per questi Motivi

Disse, e pronunziò non essere competuto, nè competere ai Creditori, ed Incorpori dei fu sigg. Antonio e Gio. Battista Riccucci, e loro Economo d'ingerirsi nella sodisfazione del legato Pio, o Ufiziatura istituita dal fu sig. Buonaventura Riccucci nel suo Testamento del dì

20. *Marzo* 1722. *rogato Ser Giovanni Antonio Zati, e nell' istrumento del dì* 30. *Aprile* 1726. *rogato Ser Francesco Chiarenti, ed il conseguente ritiro dei frutti del capitale assegnato a detta ufiziatura con la Sentenza del* 19. *Aprile* 1819. *e l'amministrazione esser dovuta ad esso signor Don Giuseppe nella qualità di Primogenito della famiglia Riccucci, e quindi dei primogeniti successivi designati dal detto fu sig. Bonaventura a procurarne la soddisfazione degli obblighi, e darne alla Curia di Fiesole il conveniente discarico, come in detto Testamento, e consecutivamente a tali dichiarazioni pronunziò doversi fare ordine ai Compratori dei Beni di detti incorpori e detentori del Capitale predetto, ed alla Deputazione del Monte dei Paschi per la somma che vi si trovasse rinvestita di pagare i frutti ad esso sig. Don Giuseppe, fermo stante l'obbligo di depositare il capitale in coerenza della precitata Sentenza de'* 19. *Aprile* 1819. *e condannò i detti Incorpori a restituire i frutti percetti dal dì* 5. *Decembre* 1821. *sul capitale stesso con deduzione di quanto si giudicherà erogato nella soddisfazione degli obblighi predetti, secondo la liquidazione da farsene, e condanna infine i detti Incorpori nelle spese del Giudizio.*

Riserva a detto signor Don Giuseppe Riccucci le sue ragioni per la restituzione dei frutti percetti dopo la morte del fu sig. Gio. Batista Riccucci da sperimentarsi nel congruo giudizio, e così non solo ec. ma in ogni ec. (1).

(1) *Alle preci del Reclamante Paltul Castel-Nuovo, che domandava la revisione del soprariferito Giudicato, sotto* 12. *Febbraio* 1827. *venne rescritto* „ *agli Ordini* „ *ed il Ricorrente in revisione sia tenuto a norma dell'Art.* 10. *della Legge del* 4. *Luglio* 1823. *alla refezione delle spese da liquidarsi.*

DECISIONE LXXXVI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Castri Franci Praetensae Nullitatis Sententiae diei 24 Augusti 1826.

IN CAUSA NOVI E MARINI

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Luigi Baglioni

ARGOMENTO

Non vi è Legge nè Regolamento che impedisca ai Giudici di pronunziare le loro Sentenze, o Decreti in qualunque giorno, purchè non sia feriato, ed anco ne' giorni, ne' quali non cadono le loro udienze ordinarie, ritenuto sempre che vi sia precedente citazione o un equipollente alla medesima.

SOMMARIO

1. *I Tribunali possono anco in Udienze straordinarie spedire le Cause.*

2. *Il Decreto che si emana da un Tribunale in una udienza non ordinaria non è nullo, quando alla di lui pronuncia abbia preceduto l'opportuna citazione, o l'atto equivalente.*

3. *Il Decreto che riunisce al merito principale la questione incidente di ammissione di perizia non è nè nullo, nè ingiusto.*

STORIA DELLA CAUSA

Mentre pendeva avanti il Tribunale di Castel Franco di Sotto una Causa fra le parti sul pagamento, e congruità di dote, i rei convenuti Marinai, che la dote dal loro Genitore alla loro sorella promessa sostenevano essere eccessiva, e lesiva la legittima, domandarono che per mezzo di una perizia fosse valutato, e determinato l'importare della eredità del comune Genitore.

Il Giusdicente di detto Tribunale con suo decreto del primo Agosto 1824. riunì il proposto incidente al merito della Causa per discutersi, e decidersi sull'uno, e sull'altro rapporto con una sola Sentenza.

I Marinai attori nel proposto incidente d'ammissione di perizia appellarono da un tal Decreto, e portato l'esame di esso avanti la Regia Ruota ne'sostennero la nullità in quanto che proferito in un giorno, in cui il Giudice suddetto non era solito tenere Udienza, e l'ingiustizia perchè avendo implicitamente almeno rigettato lo sperimento della perizia avea in certo modo fatto conoscere l'incongruità della Dote assegnata dal Padre alla figlia e dal Novi richiesta.

La Ruota pertanto presi in esame i rilievi delle parti emanò la Sentenza seguente.

MOTIVI

Attesochè niuna Legge, Regolamento o impedisce, che i Giudici possino pronunciare le loro Sentenze, o Decreti in qualunque giorno, purchè non sia feriato, ed anche ne' giorni, in cui non cadono le loro ordinarie Udienze purchè in quest' ultimo caso costi della legittima citazione a Sentenza.

1

Attesochè costando di questa citazione riguardo al Decreto su cui si disputa restava escluso conseguentemente qualunque fondamento di nullità del Decreto medesimo.

2

Attesochè non poteva neppure il medesimo considerarsi ingiusto in quanto che riunendo l'incidente della Perizia al merito della causa per esser con questo congiuntamente discusso, avesse con questa riunione implicitamente rigettata la detta Perizia, e così arrecato un gravame irreparabile. Imperocchè quando alla parte che sulla Perizia insisteva restava aperto l'adito onde poter dimostrare nella discussione la necessità della medesima, e quando poteva il Giudice malgrado la detta riunione, riconosciuta la detta necessità, e utilità pronunciare sull'ammissione di questa perizia stessa, spariva ogni ombra di gravame e di questo non poteva istituirsi legittima lagnanza, finchè il Giudice non avesse fatte conoscere le sue deliberazioni in proposito.

3

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato per parte di Francesco, Giuseppe, e Luigi fratelli Marinai dal Decreto del signor Potestà di Castel Franco di Sotto del dì 7. Agosto 1824. proferito nella Causa vertente fra i detti Marinai, e Marc' Antonio Novi come Marito, e legittimo Amministratore di Margherita Marinai, bene con detto Decreto giudicato, e doversi perciò questo confermare, siccome lo conferma, e ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore, rinviando le parti avanti lo stesso Tribunale per la prosecuzione della Causa tanto sul merito, che sull'incidente della Perizia di cui si tratta. E gli appellanti a favore dell'appellato condanna nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi
Gio. Andrea Grandi, Luigi Bombicci,
e Baldassarre Bartalini *Relatore Auditori*

DECISIONE LXXXVII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistoriensis Validitatis Arresti diei 3. Augusti 1826.

IN CAUSA NARDINI, PERUGI E BABBINI

Proc. Mess. Pietro Gaeta — Proc. Mess. Aurelio Bossini

ARGOMENTO

L'arresto personale ha luogo per rotto sequestro, tutto che nell'atto del commesso sequestro non si legga chiaramente espressa tal comminazione.

SOMMARIO

1. *Quando in un atto di sequestro si contiene la comminazione delle pene per il caso di rotto sequestro, è più che sufficiente per rendere notiziato il Debitore sequestrato delle conseguenze della rottura del sequestro.*

2. *La Sentenza che assegna un termine al Debitore di sequestro rotto ad aver sodisfatto, e gli commina l'arresto personale, esime l'attore dalla necessità di una giudiciale interpellazione prima di procedere all'arresto del suo Debitore.*

3. *Il Debitore sequestrato si assoggetta all'arresto personale per qualunque oggetto sequestrato si renda debitore di rotto sequestro.*

STORIA DELLA CAUSA

Essendo stato condannato Giuseppe Babbini con Sentenza del Cancellier Civile di Pistoia de' 3. Marzo 1825. al pagamento di lire 100. di capitale, e dei correlativi frutti con più delle spese del Giudizio tassate in lire 152. le quali furono aggiudicate a favore del sig. Dott. Ignazio Perugi, e dopo che questa Sentenza fu passata in cosa giudicata, detti Nardini, e Perugi onde conseguire il pagamento de'loro respettivi crediti procederono a sequestrare nelle mani di Vincenzo Baldi tutto quello, e quanto poteva ricavarsi sul corso dell'anno 1825. e negl'anni successivi da un Orto lavorato dal Babbini.

Fu in seguito domandata la conferma di un tal sequestro, a cui si oppose il Babbini unitamente alla di lui Moglie, appog-

giandosi questa specialmente ad un Decreto inibitoriale, il quale sosteneva essere a di lei favore operativo per tutti gli assegnamenti del Marito, ed anco per quelli non compresi nell'Inventario, che aveva preceduto il Decreto medesimo. Nella pendenza di questa contestazione comparve in atti il Baldi sequestrario dichiarando che essendosi presentato alla Casa, ed Orto del Babbini in compagnia di due Testimoni per farsi consegnare dal medesimo una quantità di oggetti sequestrati, che presso di se riteneva, egli si era replicatamente ricusato a questa consegna, usando ancora delle maniere incivili, ed ingiuriose. A tale notizia gli attori Naldini, e Perugi, richiesero che fosse condannato il Babbini a risarcire i danni loro arrecati con la rottura del sequestro mediante il pagamento del totale loro credito in capitale, e frutti, e spese da effettuarsi in un breve termine d'assegnarsigli in linea d'equità con la dichiarazione che spirato questo termine senza che il Babbini avesse un tal pagamento effettuato, fosse il medesimo come reo di rotto sequestro tradotto nelle pubbliche Carceri per ivi rimanere fino alla totale dimissione del di lui debito, o per tutto il tempo fissato dall'Art. 992. del Regolamento di Procedura Civile.

Non ostante l'eccezioni del Babbini date alle richieste che sopra il Tribunale Collegiale di Pistoia con sua Sentenza de' 5. Agosto 1825., previa la reiezione dell'opposizione fatta al sequestro dalla moglie del Babbini, confermò il sequestro medesimo in tutte le sue parti, dichiarò il Babbini stesso debitore di rotto sequestro per essersi recusato di consegnare al sequestrario i prodotti del suo Orto posti sotto le mani della giustizia, e quindi gli assegnò equitativamente il termine di giorni dieci ad aver pagata agli attori Babbini, e Perugi la totalità delle somme ad essi dovute sì in capitale, che in interessi, e spese, altrimenti detto termine spirato ordinò che fosse tradotto nelle forme nelle pubbliche Carceri, per ivi rimanere fino alla dimissione del di lui debito, o per tutto il tempo fissato dall'Art. 992. della Procedura Civile commettendo l'esecuzione della Sentenza nonostante opposizione o appello, e senza cauzione.

Dopo esser trascorso lungo tempo da che fu notificata la detta Sentenza, e dichiarato perfino deserto l'appello, che il Babbini avea da quella interposto, gli attori Naldini, e Perugi domandarono, ed ottennero l'arresto del Babbini, che fu tradotto nelle pubbliche carceri per non avere alla intimazione verbale fattagli adempito allo oggetto per cui veniva arrestato.

Un nuovo appello interpose il succumbente e detenuto Babbini avanti la Regia Ruota sostenendo ingiusta la Sentenza, che lo aveva condannato anche con arresto personale, in quanto che non concorrevano i termini del rotto sequestro, primo perchè nell'atto di sequestro non era stato domandato: secondo perchè vi abbisognava una interpellazione giudiciale.

La Ruota adunque esaminate le difese della parti litiganti pronunziò nel modo che appresso.

MOTIVI

Attesochè prescindendo dall'esame, se mancando un'atto di sequestro della comminazione dell'arresto, in caso di rottura del medesimo, questo difetto portasse alla conseguenza di non poter procedere all'arresto stesso nel caso della verificata rottura di quello, non si era verificato in fatto un tal difetto nel caso attuale, poichè quando il questionato atto di sequestro conteneva la comminazione delle pene nel caso della suddetta rottura, e quando queste pene si risolvevano per le disposizioni della Legge nell'arresto del Debitore sequestrato contravveniente al precetto del Giudice, non doveva non considerarsi legalmente notiziato di questa pena il più volte moroso debitore Babbini, ed in modo da riconoscere tutte le conseguenze della sua mora ulteriore. 1

Attesochè lasciato a parte egualmente l'esame sulla necessità della giudiciale nuova interpellazione, prima di procedere all' atto d'arresto, questa era in ogni evento più che esuberantemente supplita, e dall'assegnazione di tempo accordata coll'appellata Sentenza, e dalla verbale intimazione commessa nel mandato d'arresto. 2

Attesochè l'eccesso della detta Sentenza, in quanto che aveva ordinata la detenzione nelle Carceri di questo debitore fino al compimento di questo debito, e non limitatamente la non fatto pagamento del valore di quelli oggetti, per i quali si era reso debitore di rotto sequestro, non si verificava in veruna guisa, poichè una conseguenza immediata di questa rottura di sequestro era quella di assoggettare il Debitore sequestrato al pagamento con arresto personale dell'intero suo debito, altrimenti la pena si sarebbe ridotta a non pena, e facilissimo adito si sarebbe aperto ad eludere gli ordini dei Tribunali. 3

Per questi Motivi.

Dice male essere stato appellato per parte di Giuseppe Babbini con la Scrittura del dì 4. Luglio 1826. della Sentenza proferita

dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 5. Agosto 1825. bene con detta Sentenza essere stato giudicato, quella essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la confermò e conferma in tutte le sue parti, e condanna il suddetto Babbini nelle spese.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relat., Auditori.*

DECISIONE LXXXVIII.

RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetens. Cred. Privileg. diei 11. Martii 1826.

In Causa Scherri e Arrighetti

Proc. Mess. Lorenzo Gargiolli — Proc. Mess. Pietro Bellucci

Argomento

Colui, che somministra il danaro a un debitore affinchè resti pagato un di lui Creditor privilegiato, per il solo fatto del pagamento non può subingredere nelle ragioni, e ne' privilegi del Creditore dimesso, ma si rende necessario per conseguire il subingresso, che pattuisca la di lui satisfazione, di succedere nelle di lui ragioni, e deve realmente versare nelle mani del Creditore il danaro.

Sommario

1. 3. *Il nudo fatto del pagamento del Creditor privilegiato non opera di diritto il subingresso nelle ragioni del creditore pagato.*

2. 4. *Per subingredere nelle ragioni di un Creditor privilegiato deve pattuirsi dal dator del danaro la di lui dimissione; deve stipulare di succedere nelle di lui ragioni; e deve realmente eseguirsi il pagamento.*

Storia della Causa

Con Scrittura dei 31. Novembre 1824. il sig. Gaetano Arrighetti ne NN. espose, che con Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nei 18.

Maggio 1824. fu dichiarato Creditore degli Eredi di Giuseppe Bianchi di scudi 200. di Capitale, di scudi 88. di frutti scaduti, e di Lire 165. di spese per dependenza del Credito del sig. Commissario Rilli Orsini resultante dalla Scritta Cambiaria dei 16. Dicembre 1793. e dalla quietanza di Gaetano Ciampi Maestro Muratore esistente in calce del di lui conto di lavori fatti nella casa di detto Bianchi posta in Firenze in Via della Nonziatina previa la qual dichiarazione fu immesso nel possesso di detta Casa per sodisfarsi del citato Credito, o con le rendite di essa, o colla vendita da farsene nelle forme prescritte dalla Legge. Espose di più come nei 16. Agosto 1824. in esecuzione di detta Sentenza, e col ministero del Notaro ser Luigi Micheli si fece immettere nel possesso di detta Casa dopo di che ebbe notizia, che la medesima si possedeva in Salviano dal sig. Sgherri altro Creditore del Bianchi. E sul fondamento di potere essere preferito al Possessore Sgherri attesa la supposta privilegiata natura del suo Credito domandò, che fosse dichiarato competersi ad esso il privilegio sopra detta Casa per esser pagato prelativamente al sig. Sgherri con le pigioni della Casa medesima o col prezzo di quella con rimuoversi perciò il sig. Sgherri da un tal possesso, e non reintegrarsi al medesimo fino all'intiero saldo del Credito del detto Arrighetti ne NN. ovvero tenersi associato in detto Possesso all' effetto di promuovere la vendita della detta Casa, e condannarsi il signore Sgherri a restituire, e pagare al sig. Arrighetti le pigioni della Casa medesima percette fino dal giorno del presone possesso. E poichè le rendite di un biennio non potevano bastare a saldare il detto Credito fece in secondo luogo Istanza, che previa l'omologazione della perizia fattane dagli Ingegneri Diletti, Puliti, e Bianchi, e depositata in Atti li 29. Settembre 1815. venisse ordinata la vendita della casa suddetta nei modi e forme dalla Legge prescritte.

Il sig. Sgherri con scrittura del 1. Febbraio 1825. richiamo il signor Arrighetti a produrre i citati originali del suo credito, e frattanto gli dichiarò, che egli non si opponeva alla domanda di Vendita della casa in questione, ma anzi desiderava di associarsi onde ottenere più prontamente il pagamento del suo Credito. E procedendo quindi con successive Scritture ad eccezionare la richiesta prelazione, disse in sostanza che non costava in fatto del privilegio preteso dal sig. Arrighetti, mentre non si giustifica da esso di avere i requisiti voluti dalla notissima *Legge interd. ec.* per conseguirlo, e che qualora questo privilegio fosse sussistito a favore del Muratore Camperi non poteva allegarsi dal detto Arrighetti ne NN. che non ne aveva riportata l'espressa cessione, e che non meno poteva riportarla giacchè quando nei 16. Dicembre 1793. il sig. Commissario Rilli Orsini creò il cambio con il Bianchi il privilegio era già estinto avendo il Camperi ottenuto il saldo del suo conto fino dei 12. Novembre 1793. e che non era neppur luogo a ragionare di subingresso legale mentre mancava ogni estremo onde acquistarlo.

Finalmente con Scrittura dei 21. Febbraio 1825. e con la successiva

Scritura de' 10. Marzo il sig. Sgherri dichiarò al sig. Arrighetti, che non poteva esser luogo neppure ad ordinare la vendita della casa in questione giacchè il Magistrato l'aveva già ordinata con sua Sentenza dei 3. Dicembre 1816.

Questa contestazione terminata in prima Istanza con la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nei 12. Marzo 1825. con la quale fu detto in primo luogo competersi al sig. Arrighetti il diritto di conseguire prelativamente al sig Sgherri di rilasciarliene il possesso con dichiarazione, che dovesse rimanere associato al solo effetto di tornare a percipere le pigioni dopo il saldo del Credito Arrighetti, e fu condannato il sig. Sgherri a restituire le pigioni medesime dal dì della domanda. In secondo luogo fu associato agli Atti di vendita il sig. Arrighetti con facoltà di consumargli fino al loro termine, come se da esso fossero stati promossi, e finalmente fu ordinata l'esecuzione provvisoria della Sentenza senza cauzione.

Reputandosi leso, ed aggravato da questa Sentenza il sig. Sgherri appellò dalla medesima avanti la Regia Ruota, e dopo averne con Decreto dei 26. Marzo 1825. ottenuta la inibitoria in rapporto alla esecuzione provvisoria si procedè per ambe le Parti alla compilazione degli Atti respettivamente prescritti dalla vegliante Procedura. Dopo di che la Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè dato ancora, che fosse rimasto pienamente giustificato in fatto, che fra gli altri estremi richiesti dalla notissima *Leg. Interdum ff. qui potior in pignor hab.* quello pure si fosse verificato rapporto ai lavori eseguiti dal Muratore Camperi della necessità dei lavori medesimi per la conservazione del pegno, e che così fosse competuto al medesimo il privilegio sul fondo con questi suoi lavori conservato per l'oggetto di ottener prelativo pagamento dell'importare dei medesimi, non per questo ne avveniva, che indipendentemente da una speciale cessione di ragioni, la quale si concordava non esistere nel caso in disputa, potesse un tal privilegio estendersi a quel terzo il quale per il debitore dei miglioramenti avesse dimesso questo debito, quasi che questo terzo per il nudo fatto di pagamento avesse

1 potuto subingredere di diritto in dette ragioni privilegiate.

Attesochè per l'acquisto del subingresso Legale si richiede il copulativo concorso dei tre estremi prescritti dalla *Gloss. in Leg. Aristo ff. quae res pign. vel Hypoth. dat.* cioè 1. che il dator del denaro abbia espressamente pattuita la dimissione del Creditore privilegiato 2. Che abbia stipulato di subentrare nelle ragioni di questo Creditore. 3. Che il denaro sia stato realmente versato nella dimissione del medesimo.

2 Attesochè applicati questi principii al caso in disputa, si rilevava evidente, che il sig. Arrighetti il quale nella sua qualità di amministratore dell' Eredità lasciata dal sig. Commissario Rilli Orsini domandava che fosse dichiarato ad esso competere il privilegio sopra la casa in disputa per l'oggetto di ottener prelativamente pagamento contro il sig. Sgherri possessor

Salvianista della medesima di un credito in sorte di scudi 350. per altrettanti da esso pagati al Maestro Muratore Camperi per lavori fatti sopra una casa spettante a Giuseppe Bianchi comune debitore, non meritava di essere atteso in Giudizio, mentre desumendo questo suo privilegiato titolo dal nudo fatto del pagamento, il quale risultava da una ricevuta riportata dal Muratore Camperi nel 12. Novembre 1793. e dalla successiva Scritta del 16. Dicembre dell' anno medesimo con la quale il Bianchi riconoscendosi debitore di questa somma del detto sig. Rilli Orsini aveva ad esso cedute le ragioni che competevano al Camperi, le quali oltre che ad esso non competevano, e per conseguenza non potevano da esso cedersi erano poi a quell' epoca rimaste estinte per il di sopra enunciato preventivo pagamento, aveva tutto al più giustificato l' ultimo degl' indicati tre estremi, cioè la versione della somma del suo rappresentato mutuata nella dimissione del Credito privilegiato del Camperi ma nulla più, perchè nulla più concludevano gli allegati documenti.

3

Attesochè tanto più meritava egli di non essere ascoltato in questo preteso subingresso legale, quando si considerava che non trattava già di escipere all' effetto di difendersi nel possesso che avesse già conseguito della cosa obbligata, ma che invece agiva all' altro diverso effetto di spogliare un terzo Creditore del possesso di questa cosa medesima, nel qual caso tanto più imperiosamente era dalla Legge voluto il concorso dei sopraenunciati tre estremi, come distinguendo stabiliscono *De Luc. de credit. et Debit. disc. 32. num. 18. et de empt. et vendit. num. 10. Rot. Rom. cor. Buratt. ec. dec. 420. num. 10. Romana Salviani 19. Novembre 1696. cor Carpione §. Neque Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. Tom. 12. dec. 55. num. 1. et in Pisana praetensi subingressus 30. Settembre 1789. cor. Franceschi §. 13.*

Per questi Motivi

Dice esser costato e costare di giusta Causa dell' appello dal sig. Abate Antonio Sgherri interposto con sua Scrittura dei 23. Marzo 1825. esibita negli Atti della Cancelleria del Regio Magistrato Supremo di Firenze e proseguito avanti la Regia Ruota con successiva Scrittura dei 24. Marzo detto dalla Sentenza contro di esso, e respettivamente a favore del sig. Gaetano Arrighetti ne NN. proferita dal Magistrato medesimo nei 12. Marzo 1825. e perciò la Sentenza medesima revocando conforme quella revocò e revoca in tutte le sue parti in riparazione di essa dice, e dichiara essersi dovuto, e doversi assolvere siccome pienamente assolvè, ed assolve il sig. Sgherri da tutte, e singole le cose contro di esso pretese, e domandate, dal sig. Arrighetti ne NN. e solo essersi dovuto, e doversi il medesimo sig. Arrighetti ne NN. associarsi conforme lo associò, ed associa al sig. Sgherri all' unico effetto di di procedere immediatamente alla vendita della casa di che si tratta spettante agli Eredi Bianchi debitori comuni stata già ordinata con Sentenza del Magistrato Supremo dei 3. Settembre 1816. da ef-

fettuarsi la detta vendita alla istanza, ed a diligenza del detto Abate Sgherri, e solo con facolta d' intervenirvi il sig. Arrighetti ne Nomima però a tutte sue spese; ed in ogni rimanente dell' avanzate domande rinvia detto sigg. Arrighetii ne NN. a provvedersi come di ragione nel congruo Giudizio di Graduatoria dei Creditori Bianchi. Finalmente la parte vinta, a favore della vincitrice condannò, e condanna nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore Auditori.*

DECISIONE LXXXIX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Litterarum Cambi diei 16. Septembris 1826.

In Causa Frullini x Gargani

Proc. Mess. Tommaso Branchi — Proc. Mess. Giuseppe Brandi

Argomento

La data nella gira fatta in un pagherò anco prima delle Leggi frances era indispensabile.

Sommario

1. 2. 3. *La mancanza di data in un pagherò, la mancanza di protesto, e sua significazione rende passible il portatore del medesimo di tutte le eccezioni deducibili contro il Girante.*

Storia della Causa

Nel 4. Marzo 1826. Filippo Frullini sequestrò nelle mani di Gaetano Giuseppe Conti che si era costituito confessionario di certo pegno gravato nei 21. Gennaio 1826. in pregiudizio del sig. Zanobi Boschi alle istanze del sig. Luigi Gargani tutto ciò che esso Conti avesse dovuto pagare ai sigg. Luigi Gargani, e Zanobi Boschi fino alla somma di scudi 160. frutti, e spese in ordine ad un pagherò del dì 12. Nov. 1807. tratto, ed accettato dal sig. Stefano Compstff per pagarsi dentro il dì 20. di detto mese, ed anno all' ordine del sig. Luigi Gargani che lo girò senza data al sig. Boschi, da cui apparisce egualmente senza data girato al sig. Frullini.

Il sig. Gargani a di cui pregiudizio in sostanza era stato fatto il Seque-

stro si oppose alle istanze del sig. Frullini, ed il Magistrato Supremo con sua Sentenza de' 31. Maggio 1826. assolve il signor Gargani dalle domande del sig. Frullini, ed ordinò lo scioglimento del Sequestro. Appellò da questa Sentenza il sig. Frullini, e ne domandò la revoca con la condanna del sig. Gargani nelle spese sull' asserto fondamento che fosse erronea in fatto, e in diritto.

Il sig. Gargani al contrario ne domandò la piena conferma con la condanna del sig. Frullini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali perchè il Pagherò, o Cambiale, in forza della quale aveva il sig. Frullini proceduto al sequestro non formava ad esso veruno debito dirimpetto al signor Frullini, e molto meno dirimpetto al sig. Boschi stante la gira fatta senza data tanto all' uno, che all' altro in guisa che il sig. Frullini veniva ad essere costituito come Procuratore del sig. Boschi, e questi procuratore del sig. Gargani, e perchè mancava il protesto, e la notificazione del protesto per cui ne era avvenuta la prescrizione in forza della quale veniva esso Gargani ad esser liberato da qualunque responsabilità, ed obbligazione per la Cambiale suddetta: Dietro tali reflessi la Regia Ruota decise come appresso.

MOTIVI

Sull' appello contro Gargani.

Attesochè la mancanza di data nella gira del Pagherò in questione e che anche prima dell' attivazione delle leggi francesi era indispensabile *Rot. Rom. cor. Caprar. Dec.* 474. *N.* 3. il silenzio del Frullini fino all' anno 1817. la mancanza del protesto, e sua significazione espressamente comandata dalle antiche leggi subito dopo la scadenza delle Cambiali *Casaregi de Commer. Disc.* 54. *N.* 34. *Florentina Litterar. Camb.* 3. *Septemb.* 1743. *cor. Bizzarrini n.* 25. *et segg.* e la natura di questo recapito non mercantile come affermò lo stesso sig. Frullini nell' eccezionare la prescrizione allegata dal Gargani rendono passibile il sig. Frullini di tutte quelle eccezioni, che contro il suo girante Boschi poteva dedurre il signor Gargani. 1 2 3

Atteso che fra queste eccezioni vi era pur quella della cosa giudicata resultante dalla giudiciale dichiarazione del Magistrato Supremo del 26. Agosto 1825. con la quale nel Giudizio di liquidazione, e diffamazione tutti i titoli di Credito avendo dedotti il Boschi che resultò invece debitore di cospicua somma del sig. Gargani fu imposto al Boschi medesimo sopra ogni altro credito perpetuo silenzio.

Sull' appello contro il Boschi.

Attesochè per parte del sig. Frullini non si erano fatte in prima istanza le incombenze necessarie per porre il Giudice in grado di decidere sulle sue domande contro il Boschi.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto dal sig. Frullini contro il sig. Luigi Gargani con Scrittura del 20. Giugno 1826. dice essere stato male appellato per parte del sig. Filippo Frullini dalla Sentenza

contro di esso, ed a favore del sig. Luigi Gargani proferita dal Magistrato Supremo sotto di 31 Maggio 1826. e conseguentemente bene con detta Sentenza giudicato, perciò quella confermando in tutte le sue parti ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore e condanna l'appellante sig. Frullini a favore del signor Gargani nelle spese anche di questa istanza.

Così deciso dall' illmo. Signore

Baldassarre Bartalini *Auditore*

DECISIONE XC.

R. RUOTA FIORENTINA

Florentina seu Volaterrana Praetens. Refection. Damnor. Ex Iniur. diei 13. Julii 1826.

IN CAUSA MUNGAI E CASTELLI

Proc. Messer Silvio Martelli — Proc. Mess. Cesare Dassi

ARGOMENTO

Il difetto della forma nell' eseguirsi l' arresto personale di un debitore se è per colpa degli esecutori, e non è imputabile al Creditore, non dà diritto alcuno all' arrestato di domandare la refezione dei danni e delle ingiurie.

SOMMARIO

1. L' arresto personale per causa di debito è nullo quando viene eseguito prima della spirazione del termine.

2. Quando l' arresto personale del debitore è eseguito dopo il termine delle ore 24. assegnatogli a pagare, è fatto validamente.

4. Quando l' Arresto del debitore è nullo per difetto di forma non imputabile al Creditore, lo stesso debitore non ha diritto ad alcuna refusione di danni, e d' ingiurie.

STORIA DELLA CAUSA

In esecuzione di una Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze il sig. Giuseppe Mungai trasmesse al sig. Gio. Batt. Castelli un precetto di ore 24. per gli atti del Regio Commissariato di Volterra al pagamento di lire 492. frutti, e spese con la comminazione detto termine spirato di procedere al gravamento, ed in difetto all' arresto personale.

Questo precetto venne notificato al sig. Castelli nel 22. Febbraio 1826

e nel 24. successivo il sig. Mungai staccò dagli atti del Commissariato medesimo il mandato di arresto del detto sig. Castelli, quale arresto fu eseguito a danno del medesimo sig. Castelli dagli esecutori nell' istesso giorno 24 Febbraio 1826. in una delle pubbliche strade della città di Volterra.

Appena eseguito l' arresto il sig. Castelli fece istanza di esser tradotto avanti il Giudice, il che eseguito il sig. Castelli per ottenere la libertà della propria persona offrì in prima un mallevadore, quindi depositò lire 500. avendo il sig. Avvocato Genesio Morali prestata la sua mallevadoria per ogni di più delle spese, ed il Giudice ordinò rilasciarsi in libertà il signor Castelli.

Nel 1. Marzo dello stesso anno 1826. il sig. Castelli comparve negli atti del Tribunale di Volterra, e domandò che fosse dichiarato nullamente eseguito l' arresto suddetto della sua persona; in primo luogo perchè prima di procedere a questo arresto non era stata compita l'esecuzione sopra i mobili, conforme al precetto trasmesso nel quale si dichiara che nel solo difetto dell' esecuzione reale, si procedesse alla personale; in secondo luogo perche in questo atto di arresto gli esecutori avevano trascurati gli ordini stati loro rilasciati, e perchè infine era il medesimo infetto d' infinite altre nullità, ed errori, e mancanze che averebbe al bisogno dedotte; E fece istanza, che venisse condannato il sig. Mungai anche con arresto personale alla refusione delle spese tutte dell' esecuzione commessa, nei danni, e nell' ingiurie da liquidarsi, e sequestrò quindi la somma depositata all' effetto assicurativo per garantirsi della domandata refusione.

Si oppose a tal domanda il sig. Mungai sostenendo la validità dell' arresto commesso, poichè indipendentemente dalle nullità, ed errori, che genericamente si allegavano senza indicazione, e giustificazione alcuna, esso inquanto alla obiettata emanazione della esecuzione dei mobili, era nel diritto accordatogli dalla Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del 18. Novembre 1815. di convolare da un' esecuzione all'altra a suo piacimento, senza potere essere astretto di attenersi ad una piuttostochè all' l' altra.

Contestato quindi il Giudizio fra le parti il Commissario Regio di Volterra con Sentenza dei 31. Marzo 1826. dichiarò non esser tenuto il sig. Mungai alla emenda de' danni, e ingiurie a favore del sig. Castelli, assolvè quindi il medesimo sig. Mungai dalle cose contro di lui dal sig. Castelli domandate, ordinando il libero pagamento della somma depositata al sig. Mungai con la condanna del sig. Castelli nelle spese del Giudizio, ed ordinò l' esecuzione provvisoria della Sentenza.

Appellò il sig. Castelli da questa Sentenza, e domandò quindi, ed ottenne da questa Regia Ruota la sospensione dell' esecuzione provvisoria mediante il Decreto dei 29. Aprile 1826.

In seguito il sig. Mungai domandò la deserzione dall' appello dal sig. Castelli interposto; e rigettata con Decreto dei 20. Maggio 1826. la domandata deserzione; il signor Mungai con citazione del Giugno 1826. ripro-

pose la Causa nel merito facendo fissare la Discussione sul merito medesimo, il quale fu dalla R. Ruota finalmente così deciso.

MOTIVI

Attesochè delle obiettate nullità dell'arresto, di che si tratta la sola, che potesse essere imputabile al sig. Mungai, era quella, quando fosse sussistita, di aver fatto procedere a questo arresto prima della spirazione del termine.

1 Attesochè questa nullità non sussisteva di fatto, mentre costando, che il dì 22. Febbraio dell'anno corrente era stato trasmesso al Castelli il Precetto delle ore 24. prescritto dall'Artic. 950. del vegliante Regolamento di procedura, e che soltanto nel dì 24. successivo si era proceduto al questionato arresto, resultava ad evidenza dimostrato che il debitore Castelli aveva avuto quel giorno libero, che gli accorda la legge, onde procurarsi i mezzi per compire quel pagamento, nel di cui difetto restava assoggettato all'immediata esecuzione personale.

2 Attesochè in quanto alle altre obiettate nullità astrazion fatta dalla loro sussistenza, su di che non ha creduto la Ruota opportuno di approfondire il suo esame, subitochè non poteva controvertersi, come controverso non l'aveva la parte stessa del sig. Castelli, che non potevano in qualunque evento essere imputabili al sig. Mungai, mentre soltanto sarebbero proceduti dalla omissione, e poca accuratezza degli esecutori, chiaro appariva, che non poteva da questa nullità desumere il sig. Castelli un mezzo legittimo per coartare il detto sig. Mungai alla refezione dei danni ingiurie ec. Poichè di regola come stabilì altra volta questa medesima *Ruota in Causa Clusi, e Soldaini sotto di 9. Luglio 1822. a relazione dei sigg. Audd. Brocchi, e Cercignani, e Matani fra le impresse nel Tesoro del Foro Tosc. Tomo 7. dec. 41.* l'arresto comunque nullo per semplice difetto di forma (son parole della stessa decisione) non imputabile al Creditore non può somministrare al debitore arrestato titolo abile onde pretendere la refusione dei danni, ed ingiurie dal detto arresto derivante al medesimo.

3 Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Gio. Battista Castelli dalla Sentenza proferita dal sig. Commissario R. di Volterra sotto di 26. Aprile 1826. contraria a detto signor Castelli, e favorevole al sig. Giuseppe Mungai, e bene essere stato con quella giudicato, perciò doversi confermare, conforme la confermò e conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna il signor Castelli nelle spese anco del presente Giudizio.

Così deciso dagli illmi. Signori.

Cosimo Silvestri *Presidente*

Gio. Andrea Grandi, e Baldassarre Bartalini Rel. Auditori.

DECISIONE XCI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Sancti Marcelli Suspensionis Risolutionis Possessi diei 6. Julii 1826

In Causa Cini NN. e Martelli

Proc. Mess. Vincenzio Torracchi — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

---

Argomento

L'elezione di un economo per amministrare de' Beni sulla proprietà de' quali è controversia fra due Litiganti è di tutta giustizia.

Sommario.

1. *Quando una pronuncia sul possesso può pregiudicare le ragioni nel merito, deve il Giudice astenersi da qualunque dichiarazione sulla pretesa manutenzione, riservando intatte le ragioni de' Litiganti.*

2. 3. *Quando è disputa fra due Litiganti a chi di essi spetti la proprietà de' fondi in controversia, e verte inoltre la questione sopra i respettivi possessi, e sopra la loro proprietà è della giustizia la nomina di un Economo per l'amministrazione dei medesimi, e più specialmente quando evvi il timore della dilapidazione.*

4. *Non è nullo quel Decreto emanato dal Giudice a quo con cui restringe al solo effetto devolutivo l'appello stato interposto da una di lui precedente Sentenza, ognora che non sia spirato in esso la giurisdizione mediante l'effettuata prosecuzione d'appello.*

Storia della Causa

La Comunità Civica di Pistoia, che opportunamente autorizzata aveva assunta la rappresentanza de' Poveri della Montagna di Pistoia aveva accettata l'Eredità del fu Lorenzo Pacini di Manciano ritenuta, e posseduta di fatto dal sig. Dott. Domenico Martelli tutto che deferita al Ceto dei Poveri suddetti in ordine al Testamento del rinomato sig. Pacini de' 7. Ottobre 1807. consegnato ai rogiti di esso sig. Dott. Martelli.

Onde procedere all'apprensione di detta Eredità fu il Dott. Martelli intimato a devenire alla spontanea consegna a favore della Magistratura suddetta entro un termine assegnatoli degli oggetti tutti appartenenti, e costituenti l'Eredità predetta con la protesta, che detto termine spirato gli sarebbe stato proceduto contro, come di ragione.

Decorso il termine al sig. Dott. Martelli assegnato senza che da esso si fosse eseguito quanto gli veniva intimato, essendosi limitato a dire di non ritenere cosa alcuna dell'Eredità del Pacini, la Magistratura procedè al

possesso istrumentale, e domandando la canonizzazione del medesimo e la conferma in quello, richiese pure che fosse condannato il sig. Dott. Martelli alla restituzione de' frutti percetti, e refusione dei danni, e spese ec. A queste istanze si oppose il Martelli domandando, che fosse dichiarato nullo ed attentato il possesso istrumentale assunto dalla Magistratura Comunitativa, e mantenuto esso opponente nel possesso medesimo, quindi con altre più speciali istanze il sig. Dott. Martelli domandò al sig. Vicario di S. Marcello, che si limitasse a conoscere intanto della validità, o nullità del possesso istrumentale.

La Comunità d'altronde insistè perchè sospesa per allora ogni ulteriore dichiarazione, e senza pregiudizio delle ragioni ad essa competenti fosse dichiarato pregiudicialmente e incidentalmente doversi pendente lite mantenere in essa il possesso dell' Eredità Pacini, ed in subalterna, che il possesso medesimo fosse avocato alla Curia mediante l' elezione di un Economo.

Dietro tali contestazioni il Vicario di S. Marcello con sua Sentenza del 31. Ottobre 1825. dichiarò avocato il possesso nella Curia, nominò un Economo, ed amministratore, ed inibì alle Parti di mescolarsi nell'Eredità predetta fino a che non fosse definitivamente deciso sulla domanda della Magistratura.

Da tal Sentenza interpose appello avanti la Ruota il sig. Dott. Martelli e come che il Vicario di S. Marcello, alle istanze della Comunità, ristrinse il medesimo al solo effetto devolutivo mediante il suo Decreto del 18. Novembre 1825. anche da questo appellò il prefato signor Dottor Marteli.

E fu su' questi appelli ed in seguito dello sviluppo delle proprie ragioni, e reflessi che ciascuna delle Parti credè di dimostrare, che la Regia Ruota pronunciò la seguente Sentenza.

Motivi

Attesochè la dichiarazione contenuta nel Decreto proferito dal signor Vicario di S. Marcello nel dì 31. Ottobre 1825. con la quale venne sospesa qualunque pronuncia sul possesso de' Beni costituenti l' Eredità del già Lorenzo Pacini, in cui le Parti avevano respettivamente domandato di essere mantenute, non poteva considerarsi come un'atto di denegata giustizia il quale necessitasse la Ruota ad emettere questa dichiarazione, che non avea sospesa il Giudice della passata istanza, tostochè una tal sospensione era stata animata dal giusto reflesso di non pregiudicare con una pronuncia sul possesso, le ragioni nel merito, nel qual caso che debbasi il Giudice astenere da qualunque dichiarazione sulla pretesa manutensione, e riservare intatte le ragioni de' Litiganti lo insegnano gli allegati e segnitati dalla nostra antica Ruota nella *Servatien* praetensae manutentionis del dì 7. Luglio 1807. av. Salvetti, e Felici. Relat. §. 16.

Attesochè giustamente con l'indicato Decreto venne eletto un Economo

il quale fu incaricato di amministrare l'Eredità del predetto Pacini, perchè quando la disputa insorta fra le parti ha per oggetto di determinare a quale di esse appartenga la proprietà de' Fondi, che formano il soggetto della controversia, e verte questione inoltre sopra i respettivi possessi, e sopra la loro proprietà come verificavasi nella presente Causa, deve procedersi alla deputazione di un Economo, il quale assumà l'amministrazione de'Beni da proseguirsi fino al termine del Giudizio, conforme avvertono *Dec. Luc. de Iudic. Dec.* 13. *num.* 9. *Rot. Rom. cor. Burat. Dec.* 285. *N.* 5. *Marcesan de commis. appellat. in posses. num.* 121. *Posth. de manut. observat.* 15. *N.* 34. *et observat* 71. *N.* 126. 2

Attesochè tanto più meritava di essere confermato il predetto Decreto in quanto che rimaneva giustificato nelli Atti che varie distrazioni erano state fatte dal sig. Martelli di molti oggetti appartenenti all'eredità del defunto Pacini, i quali ascendevano ad una cospicua somma, e che d'altronde di un mediocre valore era il di lui Patrimonio nella qual circostanza potendosi temere giustamente, che fruatraneo almeno in parte potesse per la Comunita divenire il Giudizio, qualora sortisse un esito per la medesima propizio, maggiormente giusta compariva la deputazione dell'Economo, alla quale deve sempre di regola devenirsi quando esiste un giusto timore di dilapidazione perciò che avvertono *Ridolfin in Prax, part.* 1. *Cap.* 14. *N.* 155. *Scacc. de Jud. cap.* 38. *N.* 7. *Rot. Rom. in recent. part.* 13. *Dec.* 504. *N.* 5. *ec. cor. Panimel Dec.* 136. *N.* 4. *ec. cor. Cerro Dec.* 242. *N.* 5. 3

Attesochè non poteva di nullità redarguirsi il Decreto de' 18. Novembre 1825. col quale venne ristretto al solo effetto devolutivo l'appello interposto dal sig. Martelli dal precedente Decreto de'31. Ottobre 1825. poichè a tenore dell'Art. 743. del vegliante Regolamento di Procedura Civile essendo nelle facoltà dell'appellato di citare avanti il Magistrato, o Giudice che ha proferita la Sentenza per sentire restringere l'appello al solo effetto devolutivo, egli è chiaro che dal sig. Vicario di San Marcello avanti del quale avea la Comunità domandata la restrizione dell'appello interposto dal sig. Martelli essendo stato proferito l'enunciato Decreto prima che in esso fosse spirata la giurisdizione per non essere stato in quell'epoca prodotto l'Atto di prosecuzion d'appello, fu il Decreto stesso validamente pronunciato. 4

Attesochè finalmente la giustizia del medesimo compariva manifesta, giacchè il Decreto precedente, col quale fu deputato un Economo, avendo avuto per oggetto di prevenire qualunque inconveniente, e di assicurare la conservazione degli oggetti ereditarii, e dei loro frutti, questa misura si sarebbe resa frustranea, qualora si fosse dovuta sospendere l'esecuzione del riferito Decreto.

Per questi Motivi

Dice essere stato male interposto dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario Regio di S. Marcello del 31. *Ottobre* 1825. *tanto l'appel-*

lo principale del sig. D. Domenico Martelli, quanto l' appello per adesione dalla Comunità di S. Marcello nella rappresentanza de' Poveri della Montagna di Pistoia onde ottenere nell' interesse respettivo la revoca dell' avocazione alla Curia, ed economia de' Beni dell' Eredità del fu Lorenzo Pacini ordinata con la Sentenza medesima, e la manutenzione respettivamente pretesa, e dimandata nei Beni dell' Eredità, di cui si tratta.

Male pure essere stato appellato dal sig. D. Domenico Martelli contro il successivo Decreto proferito dal medesimo sig. Vicario Regio di S. Marcello ne' 18. *Novembre poichè dice essere stato ben giudicato tanto con la detta Sentenza de'* 31. *Ottobre* 1825. *che accolse la subalterna istanza della Comunità di S. Marcello contenuta nella di lei domanda incidentale de'* 28. *Ottobre* 1825. *quanto col successivo Decreto de'* 18. *Novembre* 1825. *che restrinse al solo effetto devolutivo l'appello interposto dal sig. D. Domenico Martelli contro la predetta Sentenza, e doversi perciò l'una, e l'altra pienamente confermare, siccome conferma ordinandone la prosecuzione dell' esecuzione. Dice che le spese del presente giudizio dovranno soffrirsi per due terzi dal sig. Martelli, e per l' altro terzo dalla Comunità di S. Marcello.*

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente, e Relatore*
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Auditori.*

DECISIONE XCII.

RUOTA FIORENTINA

Pistoriensis Praetens. Refetion. Damnor. diei 5. Augusti 1826.

IN CAUSA FABBRI E GORI E GIACOMELLI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Gaeta

ARGOMENTO

I Giudici Crimioali, che sebbene ricooosca no verificato il fatto per cui il privato querelante ha impotato quegli, dal quale crede di essere stato pregiodicato, dichiarano non esser luogo a procedere criminalmente contro il medesimo imputato, e inviano le parti al Tribuoal Civile pel respettivo loro interesse, non può dirsi che abbiano presa cogoizione dei danni pretesi dallo stesso imputato.

SOMMARIO

1. 3. *Il Querelante privato, che resta succumbente nel Giudizio Criminale è tenuto a rifondere tutti i danni, e spese arrecate all' accusato.*

2. 4. 5. 6. *Quando i Giudici Criminali dichiarano non esser luogo a proceder contro gl' imputati, e rinviano le Parti nel respettivo loro interesse al Giudizio Civile, è cosa chiara che non hanno preso esame, e cognizione dei danni pretesi dagl' imputati.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 7. Gennaio 1824. Simone Fabbri presentò uoa querela al Commissario Regio di Pistoia contro Giuseppe, e Michelangiolo Gori, e contro Carlo, Pasquino, Giuseppe, Domenico, e Francesco Giacomelli, esponendo, che mentre egli presso la Casa di un suo Contadino faceva un fondamento per erigervi sopra una piccola Fabbrica, questi Gori, e Giacomelli sopravvennero armati di Vanga, ed incominciarono immediatamente a riempire l'evacuato fondamento, e che quindi ricercati da esso perchè in tal modo violentemente procedevano, mentre se avevano eglino delle ragioni da esperimentare potevano ricorrere al Tribunale competente, questi con urtoni, e spinte lo cacciarono dal posto unitamente a Giuseppe Gori, che quivi aveva condotto per aiutarlo nel suo lavoro; E quindi dopo l' esposizione di questo fatto concluse che fosse proceduto contro gli aggressori Gori, e Giacomelli ai termini di ragione, onde non fosse egli in seguito assoggettato a nuove molestie.

Dopo essere state commesse le opportune verificazioni di questo fatto e per mezzo dall'esame dei Testimoni indotti, e del querelante, che ratificò

la sua querela, l'Auditore del Tribunale Collegiale di Pistoia, Direttore degli Atti Criminali con suo Decreto del 29. Febbraio 1824. ordinò, che i detti Gori, e Giacomelli fossero specialmente inquisiti, per ragion fattasi di propria autorità.

Rinviate così le Parti alla Ruota Criminale di Firenze, questa dopo aver proceduto ai convenienti esami dei Testimoni, del querelante, e dei, querelati, i quali senza impugnare, anzi convenendo nel fatto, che reputarono ad essi lecito, e permesso, trattandosi, come sostennero di espellere dal proprio fondo un usurpatore, mentre all'opposto questa proprietà si contrastava virilmente dal Fabbri, e dopo aver portate le necessarie inspezioni sopra i Documenti, e giustificazioni prodotte, e sulle istanze non meno di refezione di danni presentate dai querelati, e contradette dal querelante, con Decreto del dì 11. Maggio 1824. previa la circondazione dell'inquisizione trasmessa contro i Gori, e Fabbri, dichiarò non essere stato, nè esser luogo a procedere criminalmente contro di essi, e rimesse le Parti per il respettivo loro interesse al Giudizio Civile.

La Decisione della Ruota Criminale fu la seguente „ ivi „ Attesochè „ sia rimasto bastantemente provato mediante i prodotti Documenti, e per „ le deposizioni di tre Testimoni, che il terreno, in cui il dolente Simone „ Fabbri escavava per eseguirvi una Fabbrica facesse parte dell'Aia spet- „ tante agli inquisiti, e da essi posseduta

„ Attesochè nel tema, che il dominio e maggiormente il possesso del „ Terreno predetto si avesse come in vista delle fatte giustificazioni si aveva „ dagl'inquisiti, era loro lecito espellere l'escavante Simone Fabbri con- „ forme fecero senza cagionarli veruna offesa formale.

„ Attesochè quando anche non sussistesse, che tutto, o parte del ridetto „ terreno fosse dagli inquisiti posseduto, nondimeno avendo fondate ragioni „ per crederlo compreso nei loro possessi, ed agito in tal supposto in buona „ fede, non potrebbero rimproverarsi di Atti arbitrari, e molto meno di „ ragion fattasi di propria autorità, da non confondersi col turbato Possesso „ qualora nel caso in questione avessero con scienza rea impedito al dolente „ Fabbri di esercitare atti possessorii nei propri beni.

„ Delib. e Delib. Previa la circondazione della inquisizione trasmessa „ contro i soprannominati Michel'Angelo, e Giuseppe Gori, Carlo, Giu- „ seppe, Francesco, e Domenico Giacomelli decreta non essere stato, nè „ esser luogo a procedere contro di essi criminalmente, rimettendo le Parti „ per il respettivo loro interesse al Giudizio Civile. E tutto ec.

Dopo questa Ruotale pronunzia, e precisamente nel 5. Giugno 1824. i Gori, e Giacomelli comparvero avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia, e decantando la loro moderazione nell'espulsione del Fabbri dal luogo controverso, la di lui temerità nell'averli involti in una Criminale Procedura, e l'esito felice per essi della medesima, fino al punto di dedur da quella il loro diritto alla refusione dei danni, pregiudizi, e spese, richiesero che il Fabbri fosse a di loro favore condannato al pagamento di Lire 1029.

6. 8. alla qual somma facevano ascendera i detti danni, pregiudizii, e spese in ordine ad una dimostrazione prodotta negli Atti.

Si oppose ad una tal domanda il Fabbri e disse che mancavanno i Gori, e Giacomelli di ogni titolo per pretendere questa refusione di danni, in primo luogo, perchè la Sentenza Criminale, malgrado le di loro Istanze su tal proposito, non solo nulla aveva pronunziato in di loro favore, ma neppure su questi danni gli aveva fatto uno speciale riservo. In secondo luogo perchè quando esso nella sua querela non aveva esposte cose calunnose, ma anzi tutti i fatti narrati si erano riscontrati perfettamente verificati, mancava ogni primordio di diritto per agere contro di lui in cotal guisa, poichè stava ai Tribunali il conoscere se questi fatti erano, o nò delittuosi, non potendosi pretendere, che si dovesse conoscere la maggiore o minore imputabilità de' medesimi da un uomo idiota, e da un Contadino. In terzo luogo perchè quando questi fatti verificati erano stati reputati valevoli per trasmettere l'inquisizione, nasceva a di lui favore da questa inquisizione un argomento potentissimo di buona fede per reputarsi nel diritto di querelare, mentre d'altronde il solo dubbio sarebbe stato sufficiente per esonerarlo da questi danni. In quarto luogo finalmente perchè questa sua buona fede, anzi il suo buon diritto restava giustificato dal Contratto di divise passato fra Romolo, Silvestro, e Francesco Gori sotto dì 11. Luglio 1778. resultando da esso, che a Romolo Gori dal quale esso Fabbri aveva Causa era stato assegnato in parte braccia tre di terreno oltre il portico per tutta la lunghezza delle stanze al medesimo toccate in parte, e questo terreno nella pianta fatta dal Perito Giuseppe Spagnesi nel 23. Aprile 1824. alle Istanze dei suoi avversari Gori, e Giacomelli, si riscontrava appunto esser quello, dove era stata eseguita la controversa escavazione.

Sulle Istanze predotte dei Gori, e Giacomelli, e relative opposizioni del Fabbri contestatosi il Giudizio avanti il detto Tribunale di Pistoia venne quindi dal medesimo pronunziata Sentenza sotto di 31. Maggio 1825. con cui vennero queste istanze totalmente rigettate, assoluto il Fabbri dalle cose contro di esso pretese, e domandate, e condannati i Gori, e Giacomelli in tutte le spese del Giudizio.

Da questa Sentenza reputandosi lesi i Gori, e Giacomelli ne interposero appello avanti questa Ruota domandando la revoca della medesima, appoggiando i fondamenti di questa alla osservazione, che il fatto colposo del Fabbri, il quale emergeva dalla di lui doglianza ratificata, e confermata nel Tribunale Criminale ordinario, era stato la causa immediata della Criminal Procedura, alla quale dovettero essi soggiacere, e che per conseguenza quando la Ruota Criminale aveva dichiarato, che non vi era stato, nè vi era luogo a procedere contro di essi, il Fabbri come destituto affatto di ogni azione, e come un temerario, ed arbitrario querelante doveva essere astretto a soffrire tutti i danni, e tutte le spese ingiustamente cagionategli.

All' incontro il Fabbri per le ragioni in prima istanza sviluppate domandò principalmente di questa Sentenza la pienissima conferma, e la Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè comunque non potesse revocarsi in dubbio la massima d' altronde giustissima, e coerente ai principii di ragione comune *Leg.* 3. *Cod. de his qui accus. non poss.* che l'accusatore, o querelante privato rimasto auccumbente nel Giudizio Criminale è tenuto a rifondere tutti danni, e le spese ingiustamente arrecate all' accusato, non per questo sembrò alla Ruota che i Gori, e Giacomelli, i quali all' appoggio di questa massima stessa reclamavano nel Giudizio Civile il rifacimento delle spese, e di quei danni che supponevan loro essere stati inferiti dal Fabbri per averli tradotti in un Giudizio Criminale, d' onde illesi sortirono, potessero a di loro favore utilmente invocare l' applicazione di questa massima stessa.

Attesochè a quest'applicazione resisteva il tenore stesso del Criminal Giudicato, sopra del quale la di loro azione fondavasi, imperocchè allorquando i Giudici Criminali, dopo aver riscontrata la verità di tutto quello, che il Fabbri aveva narrato nella sua querela, dopo aver bilanciato sulla maggiore, o minore imputabilità di fatti narrati ai querelati Gori, e Giacomelli in conseguenza di un sommario esame sopra il possesso, e la proprietà dei fondi, sopra i quali questi fatti avvennero, e sullo stato di buona fede, in cui potevano essere i querelati nei rapporti di questo possesso, e di questa proprietà, esame però spogliato affatto di quelle forme e di quei mezzi di prova, che potesssero agli effetti Civili pregiudicare la questione di questo possesso, e di questa proprietà e dopo avere avuta sott' occhio la istanza dei Gori, e Giacomelli per la refezione dei danni, e spese, e la relativa contradizione del Fabbri, procederono a dichiarare, che non era stato, nè era luogo a procedere contro gl' imputati, e rinviarono le Parti nel respettivo loro interesse al Giudizio Civile, chiaro appariva, che se non intesero quei Giudici, nulla dichiarando su questi danni, e spese, di assolvere da queste, e quelli il Fabbri, rimessero però la risoluzione di una tal disputa a quel Giudizio Civile al quale le dette parti rinviarono. 2

Attesochè che questo fosse l' unico, e positivo concetto di quei Giudici Criminali, restava anche più luminosamente dimostrato ove la considerazione nostra si riportasse a quei principii di diritto, ed all'opinione dei più culti, e decidenti in materia secondo i quali, allora soltanto può parlarsi di condanna nei danni, e nelle spese del querelante a favore del querelato, o quando il fatto ad esso imputato non è stato ritrovato vero, o quando, sebbene vero il fatto è rimasto però escluso, che fosse di questo Autore il querelato medesimo, e così quando esso sortiva totalmente immune dal Giudizio ex capite innocentiae; Poichè in allora, o calunnioso riscontravasi il procedere dell' accusatore, ed oltre la refezione dei danni, e delle spese era anche tenuto della calunnia, o ragionevoli cause potevano averlo indotto in errore, o sull'esistenza del fatto, o sull' autore di quello, e doveva in questo caso restare assoggettato alla refezione dei danni e delle spese soltanto, non già perchè questo suo errore, come avvertì il chiarissimo Filangieri, debba essere considerato come un delitto meriteritevole di pena, ma perchè invece debba considerarsi come un danno che meritò riparazione. 3

Attesochè lo stesso però non avveniva quando il fatto narrato nell'accusa si riscontrava vero, come vero si ravvisava, che autore del medesimo fosse l'imputato, e quando questo fatto non si riconosceva innocente, ma immune soltanto dalle pene criminali, perchè non costituente un vero, e proprio delitto, poichè in questo caso tutte le regole della sana critica portavano a concludere, che cadendo l'errore soltanto sulla maggiore, o minore imputabilità dell'azione, spogliato da ogni dolo, e da ogni prava determinazione di nuocere altrui, questo errore non poteva assoggettare il committente alla riparazione di un danno, al quale egli non aveva data causa diretta, mentre se il fatto da esso rimproverato non era imputabile al querelato fino al punto di assoggettarlo ad una criminale coercizione, non poteva però considerarsi di una nuova imputabilità assoluta da esimerlo da qualunque altra coercizione in via Civile. 4

Attesochè ciò tanto più avvenir non poteva nel concreto del caso in cui oltre il costare, come è stato avvertito, della verità del fatto imputato, della verità dell'accusa sull'Autore del medesimo, e della non dichiarata innocuità di quello, costava d'altronde, che il Fabbri lungi dall'avere introdotta sul principio una formale querela capace di aprir direttamente l'adito ad una Criminal procedura, aveva fatto ricorso alla potestà economica dirigendosi con una memoria al Commissario di Pistoia, implorando da quello, che fosse proceduto ai termini di ragione contro gli Autori di quell'attentato del quale egli si lagnava; E se quindi in seguito ratificò questa querela avanti il Processante Criminale, e se citato poi nella criminal procedura comparve, giustamente potè restare illuso da quel Decreto, che trasmesse l'inquisizione contro i Gori, e Giacomelli ravvisando come delittuoso il loro operato, ma non già poteva considerarsi, che egli avesse chiaramente spiegato l'animo suo di voler criminalmente puniti i suoi accusati, mentre ricusò di costituirsi parte Civile di quel giudizio, e ben lontano dall'insistere nella di loro condanna, solo si oppose alle istanze loro in quella parte in cui reclamavano contro di esso la questionata refezion di danni, e spese. 5

Attesochè ad avvalorar di più un simil concetto nei Giudici Criminali non era inopportuno altresì il riflesso, che ove questi, dopo aver dichiarato solamente non punibile, ma innocente non già l'operato dei Gori, e Giacomelli, avessero poi inteso di condannare il Fabbri al risarcimento dei danni, sarebbe stata sanzionata contro ogni credere una massima perniciosissima alla società, mentre si sarebbero autorizzate le parti a calcolare più sulla loro forza, che nei loro diritti, e le azioni di turbato possesso, e le nunciazioni di nuova opera sarebbero state proscritte dai Tribunali Civili. 6

Attesochè se dunque questi Giudici Criminali nella rammentata Sentenza non vollero nè poterono giudicare nulla sui questionati danni, e spese, ragion voleva, che su questi intentandosi l'azione nel Giudizio Civile, non potesse a meno di determinarsi oggi sotto l'influenza delle Leggi, e disci-

pline Civili l'importanza di quei fatti, che avevan formato soggetto della Criminal Procedura, e che così l'esame di quest'azione non potesse a meno di tenersi congiunta con quello della proprietà, e del possesso del controverso fondo dal quale unicamente poteva dipendere la maggiore, minore, o nissuna imputabilità dei fatti stessi, che ai Gori, e Giacomelli venivan rimproverati, e così la conseguenza maggiore, minore, o nissuna imputabilità della querela data dal Fabbri, ossia del di lui stesso fatto.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello stato interposto per parte di Giuseppe, e Michel Angelo Gori, e Carlo, Giuseppe, Pasquino, Francesco, e Domenico Giacomelli contro la Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 31. *Maggio* 1825. *ai medesimi contraria, e favorevole respettivamente a Simone Fabbri; Dice non esser costato, nè costare nello stato degli Atti di giuste Cause dell' appello come sopra interposto contro la citata Sentenza del Tribunal Collegiale di Pistoia nel rapporto della assoluta revoca della medesima, ed essersi perciò dovuto, e doversi la Sentenza medesima tener forma, come appresso, e non altrimenti.*

Poichè dichiara non essere stato nè esser luogo nello stato degli Atti a pronunziare condanna alcuna a carico del detto Simone Fabbri ed a favore respettivamente di detti Gori, e Giacomelli per il titolo dei pretesi danni, e spese, e per ogni altra dependenza, e titolo di che nella loro principal domanda prodotta in prima Istanza nei 6. *Giugno* 1824. *ed atti successivi, ed essersi dovuto, e doversi in vece riservare come riserva, ai detti Gori, e Giacomelli appellanti, le azioni, e ragioni tali quali loro competenti per la indicata dependenza, e da esperimentarsi nel congruo Giudizio, che possa successivamente, o dall'una, o dall' altra delle Parti essere introdotto ove, e come di ragione sulla proprietà e possesso dell' appezzamento di Terra di che in Atti, e del quale si tratta, e per doversi di tali azioni, ragioni, e pretensioni come sopra riservate, conoscere, e decidere contemporaneamente, e cumulativamente alla questione suddetta di dominio, e Possesso secondo che sarà di ragione, e di Giustizia.*

E assolvendo così come assolve il detto Simone Fabbri ab observatione praesenti Iudicii dice doversi riservare l'articolo delle spese tanto del passato, che del presente Giudizio di appello, alla definitiva risoluzione del Giudizio sopraindicato da instaurarsi a cura della parte più diligente.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Giovanni Andrea Grandi

Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore Auditori.*

DECISIONE XCIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburn. Praetens. Crediti Privileg. diei 6. Septembris 1826.

In Causa Morteo x Manetti

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Pietro Salvi

Argomento

I manifattori di un bastimento non hanno alcun privilegio per il pagamento della loro opera sopra il bastimento fabbricato quando v' ha l' intervento di un Cottimante.

Sommario

1. 4. *La scienza resta pienamente provata dalle congetture che ne dimostrano la verosimiglianza.*

2. *Coloro, che sono impiegati nella costruzione di un Bastimento hanno il privilegio sopra il medesimo quando sono costruiti direttamente per conto del proprietario.*

3. 5. *Quando la costruzione di un Bastimento ha luogo coll' intervento di un cottimante i Manifattori per il pagamento della loro opera non hanno alcun privilegio.*

Storia della Causa

Il sig. Scolaro maltese nel 12. maggio 1824. pattuì, che il sig. Giuseppe Podestà li costruisse un Bastimento di una determinata portata, e il sig. Podestà ne assunse l' impegno, e ne intraprese la costruzione per un prezzo determinato ammontante a lire 12,800. fiorentine, quali fu convenuto pagarsi in tre rate dovendosi nell' ultimo pagamento computare il prezzo di tutti i ferramenti, che il sig. Scolaro doveva consegnare al signor Podestà, quale si obbligò di porre in mare il bastimento nel termine di mesi due e mezzo.

A questa convenzione intervenne il sig. Gaetano Manetti, e firmò il Chirografo, che fu disteso in nome del sig. Podestà.

Frattanto il sig. Giuseppe Scolaro dopo aver pagato al signor Podestà sole lire 400. mancando dei mezzi per supplire del proprio al Contratto impegno trovò un sovventore di danaro nella persona del signor Giuseppe Polese il quale pagò al sig. Podestà la somma di lire 3000. e si obbligò di pagare altre lire 3000. a coloro, che avevano somministrato il legname per la costruzione del bastimento predetto.

Questa convenzione resulta dal pubblico Istrumento del 14. Luglio 1814. rogato Messer Riccardo Benci, il quale per notizia di ognuno fu depositato in copia autentica nella Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

Successivamente fu progettato al sig. Polese di assumere sopra di se tutti gli oneri, che il sig. Giuseppe Scolaro si era assunto di fronte al sig. Podestà rimborsando il detto sig. Scolaro delle lire 400. da lui pagate, e subentrando in tutte le ragioni dipendenti dal detto cottimo, qual Progetto accettato, fu ridotto in scritto nel Chirografo privato de' 4. Novembre 1824.

Varie somme furono ricevute dal sig. Podestà, le quali ammontarono a lire 11,741, e soldi 17. senza che questi rendesse completa la costruzione del Bastimento, e senza che ne facesse la convenuta consegna; per il che il sig. Polese dovè farne la rivendita al sig. Morteo per non vederlo deperire nella Darsena, senza che fosse completamente ultimato, lo che dovette procurare a sue spese il compratore sig. Morteo, il quale al momento di porlo alla vela, si vidde trasmettere un Sequestro ad istanza del sig. Gaetano Manetti, che si pretendeva Creditore per operazioni da esso fatte per la costruzione del Bastimento.

Contestata la lite il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno confermò il detto Sequestro con sua Sentenza del dì 29. Agosto 1825. la quale fu poi revocata dalla Ruota di Pisa con Sentenza del 17. Febbraio 1826. Portata in appello dal Sig. Manetti avanti il Supremo Consiglio questi decise come segue.

Motivi

Attesochè le giustificazioni esistenti negli atti della Causa dimostrano, che il sig. Gaetano Manetti sottoscrisse in nome, e per interesse del signor Giuseppe Podesta un Contratto di Cottimo portante la data del 12. maggio 1824. in ordine al quale esso sig. Podestà qualificandosi come maestro costruttore di Bastimenti, assunse il carico di costruire un Bastimento per conto del sig. Giuseppe Scolaro; che del detto Chirografo ne fu fatta lettura; che il medesimo sig. Manetti impiegò l'opera sua nella costruzione del detto Bastimento; che già altra volta aveva esso lavorato nella formazione di Bastimenti sulla commissione datali dal sig. Podestà, non come proprietario dei medesimi, ma come semplice intraprenditore.

Attesochè questi fatti assicurano bastantemente nella loro combinata riunione, e rapporti, che il signor Gaetano Manetti era consapevole, che il sig. Giuseppe Podestà figurava nella costruzione del Bastimento anzidetto, non già come proprietario di esso, ma bensì come semplice, e mero intraprenditore per conto, ed interesse del sig. Giuseppe Scolaro.

Attesochè ritenuta una tale scienza, la quale deve dirsi pienamente conclusa, comunque emerga soltanto dal concorso di semplici congetture e

presunzioni, le quali però ne persuadano, conforme avviene nel caso attuale la di lei verisimiglianza „ *Rota nostr. in Pisana praetensi affictus* 25. *Septemb.* 1779 *av. Luci Relat.* §. *Nel qual caso* „ ricorrono a favore del sig. Capitano Gio. Battista Morteo i rilievi dottamente esposti nella Sentenza appellata della R. Ruota di Pisa, che dal Supremo Consiglio vengono adottati.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Gaetano Manetti dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 17. Febbraio 1826. proferita a favore del sig. Gio. Battista Morteo, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna il sig. Manetti appellante nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Gilles, e Luigi Matani Relat. *Consiglieri*

Seguono i Motivi della R. Ruota di Pisa stati adottati dal Supremo Consiglio.

Considerando che la disposizione dell'Art. 191. §. 8. *del vigente Codice di Commercio, la quale attribuisce il privilegio sopra i bastimenti a Fornitori ed agli impiegati nella costruzione de' medesimi, contempla il caso semplice, in cui siano stati costruiti direttamente per conto del Proprietario, e nel quale abbiano i manifattori avuto fiducia di pagamento sopra la cosa, per cui prestarono l' opera loro, ma non contempla il caso, in cui la costruzione abbia avuto luogo con l' intervento d' un intraprenditore o cottimante, e nel quale i detti manifattori non possono avere avuto fiducia di pagamento sopra la cosa, ma soltanto sopra la persona del Cottimante medesimo, come distinguendo l' un caso dell' altro, stabiliscono i sigg.* Emilo Vincens, e Baulay - Paty comentando l'Articolo precitato.

Considerando che la fattispecie in esame offre tutti i caratteri di un Contratto di cottimo, mediante il quale il signor Giuseppe Scolaro pattuì che il sig. Giuseppe Potestà dovesse costruirgli uno Sconner di una determinata grandezza, per il prezzo fisso di lire 12,800. *pagabile in tre rate; Contratto, di cui è giustificato negli atti che il signor Gaetano Manetti ebbe la scienza positiva, e precisa.*

Considerando che questo caso speciale, omesso dal vigente Codice di Commercio, deve decidersi a norma delle antiche leggi, e costumanze marittime, e che i più rinomati interpetri di queste sono concordi nello

stabilire, che cessa qualsivoglia privilegio sopra il Bastimento a favore dei manifattori che hanno avuto la notizia del cottimo, ed hanno direttamente contrattato con l' intraprenditore della Costruzione, come osservano l' Emerigon, il Targa, il Casaregio ed il Valin nei suoi commenti all' Ordinanza del 1681.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Capitono Gio. Batista Morteo dalla Sentenza del Magistrato Civile e Consolare della città di Livorno proferita contro di esso, ed a favare del sig. Gaetano Manetti sotto di 31. *Agosto* 1825. *e male essere stoto con la Sentenza medesima giudicato, la quale pertanto dice doversi revocare, siccome la revocò, e revoca in tutte le sue parti; poichè dichiara non essere competuto, ne competere al medesimo signor Manetti alcun privilegio per conseguire il pagamento delle mercedi, di che in atti sopra il Bastimento venduto al sig. Morteo dal sig. Giuseppe Polese, e perciò esser stato, ed esser nullo, e come tale doversi dichiarare, siccome dchiarò e dichiara a tutti gli effetti che di ragione il Sequestro stoto commesso per parte del ridetto sig. Manetti sopra il Bastimento di che in atti, a carico dell' appellante sig. Morteo. E lo stesso sig. Manetti condanna nelle spese sì del passoto, che del presente Giudizio, le prime da liquidarsi, e le seconde sommariameute tassate in lire* 167. *Il tutto senza pregiudizio delle ragioni competenti al sig. Monetti contro il siguor Potesta, da sperimentarsi ove, e come di ragione.*

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angelo Carmignani *Primo Aud. e Relat.*
Antonio Magnani Aud. e Gio. Maria Pazienza Aud. del Governo

DECISIONE XCIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Venditionis diei 5. Augusti 1826.

In Causa Caselli e Corboli Scalandroni

Proc. Mess. Antonio Torrigiani — Proc. Mess. Costantino Boni

Argomento

La vendita di un immobile fatta per il prezzo, che sarà determinato da un Perito concordemente nominato, ed eletto dai Contraenti, presente, ed accettante lo stesso Perito la commissione ingiuntagli, è una vendita perfetta.

Sommario

1. 5. 7. *La vendita di un'immobile fatta per il prezzo, che risulterà dalla stima da farsi da un Perito certo, presente, ed accettante la nomina, e commissione avuta dai Contraenti, è una vendita pura perfetta, e non condizionale.*

2. 3. *Quando la vendita è perfetta, e che è fatta per il prezzo, che risulterà dalle stime da farsi, tutti gli aumenti, e decrementi dell' Immobile venduto intermedi fra il Contratto, e la stima sono a carico, o vantaggio del Compratore.*

4. 9. *Il Riservo del dominio di un'immobile venduto non porta la perseveranza della proprietà nel Venditore, ma solamente concede allo stesso Venditore l'azione privilegiata per aver il pagamento del prezzo.*

6. *Quando il prezzo di un'immobile venduto è stato rimesso all' arbitrio di un Perito, il Contratto non si risolve se non nel caso, che il Perito non abbia voluto, o potuto fare la stima.*

8. *Il riservo del dominio di un' Immobile venduto si risolve in semplice Ipoteca a favore del Venditore, quando è convenuto, che il compratore ritenga il prezzo per un dato tempo per pagare i Creditori dello stesso Venditore.*

Storia della Causa

Il signor Filippo Corboli con Atto privato de' 25. Agosto 1825. vendè al signor Cav. Damiano Caselli la Fattoria, e tenuta di *Vacchereccio*, comprensiva quella di *Pian di Scò, e Castel Franco*, situate nel Val d' Arno di sopra.

I Contraenti stabilirono la vendita, e respettiva compra per il prezzo che avesse determinato il sig. Pietro Municchi Perito

concordemente eletto dalle Parti, che fu presente all' Atto, che firmò, accettando la commissione.

Il detto Perito alla metà di Novembre dell' anno scorso si portò a visitare la fattoria, e fare que' riscontri, e osservazioni, che erano necessarie a determinarne il valore; al primo Dicembre 1825. come egli ha dichiarato nella sua successiva relazione del 4. Marzo 1826. aveva compite tutte le operazioni, e riscontri, che gli erano necessari a fissarne il giusto prezzo alla stessa epoca, e nel modo, che gli era stato prescritto dai Contraenti, aveva fatta la stima del legname ceduo, delle Raccolte pendenti, dei Bestiami, delle stime morte, degli Attrazzi, delle piantonaie, dei semi sparsi per la parte domenicale, e del mobiliare di Azienda, e tutto aveva consegnato all' Agente del signor Caselli, il quale successivamente ne pagò il prezzo ai Creditori dello stesso sig. Corboli coerentemente alle di lui commissioni.

Dal 1. Dicembre 1825. epoca della consegna della fattoria, e delle fatte operazioni dal Perito, al 4. Marzo 1826. in cui esso rimesse la sua Relazione, essendo stata promulgata la Legge del 4. Dicembre 1825. con la quale il Sovrano condonò il quarto dell'imposizione Fondiaria, non volendo il Perito sig. Municchi decidere chi doveva tra i Contraenti risentire il vantaggio derivante da detta Legge pensò di determinare il prezzo della Fattoria in due aspetti; nell' aspetto cioè, che gli effetti benefici della suddetta Legge si dovessero risentire dal sig. Caselli compratore determinando il prezzo della fattoria suddetta in scudi 77,955. 4. 13. 4. e nell'altro aspetto, che di detti benefici effetti ne dovesse risentire il vantaggio il sig. Corboli venditore fissandone il prezzo in scudi 79.450. 2.

Nel suddetto Chirografo del 23. Agosto 1825 era stata fra le altre cose convenuto che se dalla perizia del sig. Municchi fosse resultato, che il prezzo della Fattoria fosse superiore ai debiti ipotecarii inscritti, che in capitale, frutti, e spese gravitavano a danno del sig Corboli, a forma del Certificato del Conservatore delle Ipoteche, il sig. Caselli doveva pagare il prezzo stesso ai Creditori del sig. Corboli, e che nell' opposto caso, che il prezzo fosse stato inferiore ai debiti suddetti, il sig. Caselli avrebbe potuto depositare il prezzo stesso a spese del sig. Corboli, e a di lui spese per fare il Giudizio di purgazione di Ipoteche, e quello di Graduatoria, a meno che il sig. Corboli nel termine di un mese da decorrere dal dì delle fatte volture, che dovevano eseguirsi subito che rimessa la Relazione del Perito si fosse proceduto fra le Parti a ridurre in autentica forma tutto ciò che era stato convenuto

col suddetto Chirografo del 25. Agosto 1825. non avesse fatto radiare l'Iscrizioni ipotecarie che a quell'epoca superavano del doppio il valore della Fattoria.

Rimessa dal Perito signor Municchi la sua Relazione del 4. Marzo 1826. il sig. Caselli richiese il sig. Corboli a devenire alla stipulazione del Contratto in autentica forma, per quindi fare le suddette volture, onde dall'epoca delle medesime decorresse al sig. Corboli il termine suddetto.

Il signor Corboli pretese di dovere fare il Contratto per il prezzo di scudi 79. 450. 2. e così sostenne di dovere godere degli effetti della Legge del 4. Dicembre 1825, ed al contrario il sig. Caselli sostenne di dover fare il Contratto per il prezzo di scudi 77,950. 4. 13. 4. e così dovere esso godere gli effetti della Legge suddetta; e portata una tale questione dal sig. Caselli all'esperimento Giudiciale, il Magistrato Supremo con Sentenza del 24. Maggio 1826. esaudì le domande dello stesso sig. Caselli.

Da questa Sentenza si appellò il sig. Corboli domandandone la revoca per doversi portare a di lui vantaggio la diminuzione dell'imposizione fondiaria, di cui nella precitata Legge del 4. Dicembre 1825. non essendo il dominio della tenuta di Vacchereccia mai passato nel sig. Caselli, e la Ruota decise come segue.

MOTIVI

Attesochè la vendita di un immobile fatta con relazione in quanto alla determinazione del prezzo alla stima da farsi da un Perito certo, nominato dalle Parti contraenti, ed accettante la commissione nell'atto del Contratto, è una vendita non condizionale, ma pura, e perfetta fino dal principio, poichè la detta stima sebbene posteriore al Contratto si retrotrae all'epoca del medesimo, e si ha per espressa, e convenuta nel Contratto stesso, come dopo il *Text. in Instit. Lib.* 3. *tit.* 24. *Mart. Vot. Pis.* 152. *Hodiern. addit novis. ad dec. sud. dec.* 82. *Rot. Rom. in recen. tom.* 12. *dec.* 91. *Castilionen venditionis* 30. *Settembre* 1766. *cor Pellegrini, Florent. executionis contractus et venditionis predii* 9. *Februari* 1774. *cor Vinci, Florentin venditionis* 12. *Settembre* 1781. *cor Ricci, la conformatoria del* 15. *Maggio* 1782. *cor. Morelli, Bibianen. executionis contractus* 9. *Settembre* 1786. *cor Simonelli, et Florentin. validitatis contractus bonae fidei* 25. *Giugno* 1795. *cor Martellini;* cosicchè tutti gli aumenti e decrementi dell'immobile venduto intermedi fra il Contratto di vendita, e la Relazione del Perito Stimatore riguardano soltanto l'interesse del Compratore, e non già quello del Venditore *Leg. Necessario ff. de periculo et comodo rei venditè. Oinotom. Instit. §. cum autem emptio, Vignol Tom.* 1. *cap.* 12. §, 31. *Harppreht. instit. lib.* 24. *num.* 7. *Pothier Traitè du contr. de ventè par.* 4. §. 311. *Marin. ad Revert. Decis.* 189. e perciò il vantaggio prodotto ai proprietarii di beni immobili dalla Legge del 4. Dicembre 1825. appartiene al sig. Caselli, il quale ha

1

2

3 un Contratto di Compra perfezionato, ed irretrattabilmente stabilito fino dal 25. Agosto 1825.

Attesochè il riservo di dominio contenuto a favore del signor Corboli nel Chirografo del 25. Agosto 1825. non porta la preservanza della proprietà della Fattoria di Vaccherecia nello stesso sig. Corboli, ma unicamente gli concede l'azione privilegiata a potere, nel caso che il sig. Caselli non adempia al convenuto pagamento del prezzo, essere soddisfatto di detto prezzo con il ritratto dei beni venduti anteriormente e prelativamente a 4 qualunque altro Creditore del sig. Caselli *Pontremulen. Reintegration* 13. *Settembre* 1736. *cor Mar Philip Bonfini impressa nel Tesoro Ombros. tom.* 11. *dec.* 38. *et Florentina pretii prelationis* 24. *Gennaio* 1777. *cor. Francis. Rossi.*

Per questi Motivi e per gli altri della Sentenza di cui è appello.

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Filippo Corboli Scalandroni dalla Sentenza proferita contro di lui, ed a favore del sig. Cav. Commendatore Damiano Caselli dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto di 24. *Maggio prossimo passato e respettivamente bene giudicato con la medesima, e perciò doversi confermare la detta Sentenza conforme quella conferma in tutte le sue parti, e della quale ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Filippo Corboli Scalandroni condanna nelle spese ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi. signori

Giovanni Andrea Grandi

Luigi Bombicci *Relatore* e Baldassarre Bartalini *Auditori.*

Motivi della Sentenza proferita nel 24. Maggio 1826. dal Regio Magistrato Supremo stati adottati dalla Regia Ruota Fiorentina

Attesochè è principio elementare, che la Compra, e Vendita è perfezionata, quando oltre il consenso, e la cosa dedotta in Contratto, il 5 *prezzo è accertato perchè rimesso nell' arbitrio di una terza persona determinata, e solo nel caso, in cui i Periti non abbiano voluto, o possuto stimare, il Contratto già perfetto si risolve* L. Vendentes et L. fina-6 li Cod. de Contrat. *Empt.* Rot. Pis. 12. Recent. Decis. 91. Rota cor. Merlin dec. 567. 605. e 719. Florentina Venditionis Predii 12. Settembre 1781. av. De Ricci Montisvarchi Confirmationis disdictae del dì 2. Giugno 1785. av. Brichieri Colombi Florentina seu Bibienen Executionis Contractus. 9. Settembre 1786. av. Simonelli.

Che nel caso presente il Perito certo fu scelto dalle Parti nella persona del sig. Municchi, il quale accettò nell' atto del Contratto, ed adempì in seguito all' assuntosi incarico, e quindi la comprà, e vendita dee riputarsi perfetta fino dal dì 25. *Agosto* 1825. *giorno dello stipu-* 7 *lato Chirografo.*

Che non ostù il riservo di Dominio stipulato a favore del Venditore nel §. 25. di detto Chirografo, giacchè tutte le volte che si è avuta fede del prezzo (come nel caso presente in cui o si paghi per mezzo della purgazione delle Ipoteche, o Giudizio d'ordine, o privatamente per mano del Compratore ai Creditori Ipotecari il prezzo, è convenuto rimanere per un dato tempo ai detti oggetti in mano dell' Acquirente) il riservo di dominio si risolve in semplice ipoteca per cautela del Venditore Merlin de Pignor lib. 4. tit. 1. Quest. 41. num. 61. et seqq. Urceol. Consult. 5. num. 28. et segg. Rot. nostra in Thes. Ombros. Tom XL. 33. num. et 15.

Che per quanto si sia espresso nel citato §. 25. che non debba lo stipulato riservo di dominio risolversi mai in semplice Ipoteca, non potendosi disgiungere tal convenzione dalla Clausula del costituto, *e da tutte le altre formule che nel Chirografo s' incontrano traslative di dominio, e dovendosi necessariamente conciliare questa apparente contradizione, conviene indispensabilmente riguardare il pattuito riservo di dominio per improprio, e per una Clausula diretta soltanto a tutelare gl' interessi del venditore, ma non mai ad impedire quella traslazione di dominio, che le parti hanno effrenatamente espressa, e voluta, e che è connaturale al Contratto di Compra, e vendita.*

Che posta la perfezione del Contratto, e la traslazione del dominio della Tenuta di che si tratta nel Compratore sig. Caselli; neppure potevasi promuovere dubbio che a suo vantaggio dovesse cedere la benefica diminuzione della imposizione Fundiaria pubblicata con la Legge del 5. Dicembre 1825. come a suo carico sarebbe stato qualunque nuovo aggravio Pubblico che fosse sopraggiunto. 8

Che per quanto sia vero che il sig. Corboli nel §. 11. abbia stipulato la facoltà di radiare le iscrizioni speciali posanti sui fondi venduti per ridurli minori del prezzo, come ora lo sono indubitatamente maggiori, entro un mese dalla fatta trascrizione del Pubblico Istrumento che si convenne di celebrare a mera prova dell' atto e che per conseguenza debba la confezione di tale Istrumento precedere il termine del mese fissato per detta radiazione non è men vero, che il ritardo della celebrazione del Contratto notoriale è principalmente nato dalla questione ingiustamente promossa dal sig. Corboli, e che ad esso conviene assegnare un breve termine a celebrare l' Istrumento, passato il quale sia questo anche nella sua renitenza celebrato dal Giudice in suo nome, onde possa poi decorrere il termine del mese alla radiazione, e scorso questo senza effetto possa il sig. Caselli prevalersi degl' ulteriori diritti, che dalle cose convenute in esso provengono.

Dice, e dichiara le cose esposte, narrate, e domandate per parte del Nobil sig. Cav. Damiano Caselli contro il Nobile signor Filippo Corboli Scalandroni con Scrittura del 17. Aprile prossimo passato essere state, ed essere vere, e quelle essersi potute, e potersi di ragione

pretendere, e domandare, è respettivamente ottenere. Poichè dice, e dichiara in primo luogo che il sig. Caselli, e non già il sig. Corboli deve risentire il benefizio, e vantaggio prodotto dalla veneratissima Legge del 4. Dicembre 1825. che sgrava i Possessori della Toscana del quarto della fondiaria da pagargli nel Tesoro dello Stato, e che perciò il prezzo della tenuta, o fattoria di Vacchereccia, comprensiva di quella di Pian di di Scò, e Castelfranco in Valdarno di sopra venduta dal sig. Corboli al sig. Caselli col Chirografo del 25. Agosto 1825. registrato a Firenze nel giorno 26. e prodotto in Atti con la suddetta Scrittura del dì 17. Aprile decorso, si sostanzia, e resta determinato a forma della stima dell' Ingegnere sig. Pietro Municchi del dì 4. Marzo 1826. Perito concordemente eletto dalle parti a determinare il valore della fattoria predetta nella somma di scudi 67,956. 5. 13. 4. e che per questa somma solamente deve procedersi fra le Parti alla redazione del Contratto in forma pubblica della Vendita, e respettiva Compra della detta Tenuta, coerentemente ai patti contenuti nel suddetto Chirografo de' 25. Agosta 1825. ed in secondo luogo dice, e dichiara doversi assegnare conforme assegna a detto sig. Filippo Corboli Scalandroni il termine di giorni otto dalla notificazione della presente Sentenza ad aver ridotto in forma pubblica per mezzo di Istrumento notariale il Chirografo di Compra, e Vendita del dì 25. Agosto 1825. per l' indicato vero prezzo di scudi 67,955. 4. 13. 3. e detto termine spirato senza la ordinata stipulazione, dice che sarà proceduto, come ordina, che si proceda alla Celebrazione del Contratto per Istrumento Pretorio, con intervento di uno degl' Auditori del Magistrato che delega a tale effetto il quale stipulerà a tutti gli effetti per interesse del sig. Corboli, e ciò eseguito, e fatta la voltura, e trascrizione, dice che dall' epoca di questa comincerà a decorrere il termine del mese di che nel paragrafo undici del Chirografo assegnato al sig. Corboli ad aver radiate le inscrizioni posanti sui fondi venduti in modo che restino minori del detto prezzo, e questo termine pure decorso senza la convenuta radiazione di tante delle inscrizioni ipotecarie che a di lui peso, e carico gravitano sulla Tenuta di Vacchereccia, Pian di Scò, e Castel Franco, quante portino all' effetto, che le rimanenti sieno inferiori in Capitali, ed accessori al prezzo della suddetta tenuta determinato come sopra nella somma di scudi 77,955. 4. 13. 4. ora per allora autorizza il detto sig. Caselli a depositare a spese del sig. Corboli nella Cassa del Regio Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze tutto, o parte del prezzo di detta Fattoria determinato come sopra coerentemente ai patti contenuti nel suddetto Chirografo de 25. Agosto 1825. dice, e dichiara, che dal dì dei fatti depositi cesserà nel sig. Caselli l' obbligo di corrispondere a favore del sig. Corboli sopra il prezzo predetto, e per le respettive Rate che verranno depositate il frutto del cinque per cento stipulato col Chirografo predetto. E detto signor Corboli condanna nelle spese del presen te Giudizio.

DECISIONE XCV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Volaterrana Ipothec diei 14. Augusti 1826.

In Causa Bucherelli E Orlandini e Soldi

Proc. Mess. Iaciuto Cerboncelli Proc. Mess. Gio. Batta. Naldi Proc. Mess. Michele Bonelli

Argomento

L'Ipoteca che un Creditore del Venditore di un Fondo stabile ha sopra il medesimo resta conservata, non ostante la vendita fattane, se lo stesso Creditore ne prende iscrizione alla conservazione delle Ipoteche, prima che il Compratore dello stesso fondo ne abbia fatto l'Atto di Trascrizione, e anco dopo la trascrizione purchè non sia decorso il termine di giorni quindici.

Sommario

1. 2. 3. *Il Creditore del Venditore di un'Immobile conserva sopra il medesimo la sua ipoteca se la inscrive prima, che il Compratore abbia fatto l'Atto di Trascrizione, e anco decorsi 15. giorni dopo questo atto.*

4. 6. *Alla trascrizione sono sottoposti tutti i contratti antichi fatti prima del sistema ipotecario introdotto in Toscana.*

5. *Oggi in Toscana è surrogata alla trascrizione la voltura degli Immobili in faccia il compratore ai libri estimali.*

Storia della Causa

Per privata scritta de 23. Ottobre 1790. i nobili sigg. Muzzio Ottavio, ed Ercole Luigi fratelli Muzzi, imposero un annuo censo di scudi 160. 5. 10. 8. sopra tre loro poderi denominati la chiesa, l'osteria, ed il *Podere di mezzo*, situati nelle due Comunità di Barberino di Val d'Elsa, e di Poggibonsi; qual censo vendereno per il prezzo di scudi 4825. alla commenda Bucherelli eretta nell'insigne militare ordine di S. Stefano Papa, e Martire; le obbligazioni degli impositori del censo vennero garantite ancora con la solidale mallevadoria del loro fratello sig. Alessandro Muzzi Rufignani.

Soppresso l'ordine Equestre nel 9. Aprile 1809. la dote di detta commenda divenne un patrimonio libero del commendatore sig. Don Giuseppe Bucherelli.

Questi domandò un utile collocazione del suo credito in capitale, più una quantità di censi arretrati nel giudizio di graduatoria aperto nel Regio Commissariato di Volterra con decreto del 10. Settembre 1822. per la legittima distribuzione del prezzo della massima parte dei tre poderi suddi-

visati, che il suddetto sig. Muzzio Ottavio Muzzi aveva venduti al sig. Gaetano Orlandini per pubblico istrumento del 21. Maggio 1805. rogato dal notaro Ser Giovan Luigi Delli, e che esso sig. Orlandini aveva nella massima parte rivenduti ai sigg. fratelli soldi con il pubblico instrumento del 12. Aprile 1821. rogato dal notaro M. Giovan Antonio Maggio.

Il sig. Gaetano Orlandini come Padre, e legittimo amministratore dei figli minori della sua moglie defunta sig. Anna Busoni, comparve in quel giudizio di graduatoria, e domandò di essere in detti nomi collocato in grado utile non tanto per la somma di scudi 600. capitale della dote costituita a detta sua consorte dai di lei fratelli con la scritta de 25. Settembre 1800, ma di più per scudi 212. 4. 9. 4. importare del corredo, che oltre la dote, detta Busoni aveva portato all' occasione del suo matrimonio con lui.

Insorse questione fra il sig. Bucherelli ed il sig. Orlandini ne nomi sul rango respettivamente competente.

Emanò dal Tribunale di Volterra la Sentenza definitiva ne' 27. Luglio 1824. con la quale fu accordato al sig. Bucherelli per il reclamato suo Credito il nono luogo, e fu al signor Orlandini ne Nomi per il Credito da esso dedotto assegnato il grado decimoquinto.

Portata la Causa alla Ruota fu da questa così decisa.

Motivi.

Attesochè il Creditore del Venditore di un Immobile conserva la sua primitiva ipoteca sopra lo stesso Immobile venduto se inscrive la detta sua ipoteca contro il Venditore prima che il Compratore abbia trascritto il suo Atto traslativo di proprietà, o ancora dentro i quindici giorni dalla trascrizione a forma del Decreto dell' Amministratore generale Dauchy del 14. Aprile 1808. su lo stabilimento del sistema ipotecario in Toscana *Cap.* 3. *Art.* 7. e dell' Art, 834. del Codice Francese di Procedura Civile.

1

Attesochè il sig. Gaetano Orlandini non ha mai fatto la trascrizione dell'Atto di Compra dei tre Poderi acquistati nel 21. Maggio 1805. dal sig. Muzzio Ottavio Muzzi, e quindi dallo stesso sig. Orlandini rivenduti nella massima parte per l'Atto ricevuto li 12. Aprile 1821. nei rogiti di Mess. Giovan Antonio Maggio ai sigg. Giovanni, e Francesco fratelli Soldi.

2

Attesochè per tanto in mancanza della suddetta trascrizione il signor Don Giuseppe Bucherelli creditore del prenominato sig. Muzzio Ottavio Muzzi per l'annuo censo di scudi 160., 5. 16. 8. imposto fino del 23. Ottobre 1790 sopra i predetti tre Poderi ha conservato la sua primitiva ipoteca su dei medesimi per avere iscritta la detta sua Ipoteca li 26. Aprile 1816. nell' Ufizio della Conservazione delle Ipoteche del Circondario di Siena, così che ha il diritto di essere pagato prima di tutti Creditori del sig. Gaetano Orlandini.

3

Attesochè non forma difficoltà contro il sig. Bucherelli l'essere la vendita dei tre Poderi stata fatta dal sig. Muzzi al sig. Orlandini tre anni prima dell' attivazione in Toscana del sistema ipotecario, poichè il suddetto

Amministratore generale della Toscana con il precitato Decreto del 14. Aprile 1808. prendendo in considerazione gli antichi compratori d'Immobili volle che ancora questi fossero sottoposti alla trascrizione dell'Atto di mutazione per purgare gli stessi Immobili dall'Ipoteche dei Venditori, conforme rilevasi dagli Articoli 15. 17. e 18. di detto Decreto, e soltanto dalla trascrizione dispensò quei Compratori che già li avessero purgati a forma delle Leggi, ed usi anteriori, Leggi, ed usi, di cui eramo totalmente mancanti in Toscana, talchè vennero realmente dall' Amministratore Dauchy sottoposti alla trascrizione eziandio tutti gli antichi Contratti di Compra, e Vendita. 4

Attesochè neppure può formare difficoltà contro il sig. Bucherelli il Sovrano Motuproprio pubblicato dall' I. e R. Consulta con la Notificazione del 27. Dicembre 1819., il quale surrogando alla trascrizione la voltura dei Beni Immobili ai Libri estimali in testa del nuovo Proprietario, e passando quindi a contemplare il caso che gli acquirenti di Beni Immobili anteriori al primo Maggio 1808. abbiano alla detta epoca effettuata all' estimo la voltura dei Beni acquistati, ma che non abbiano fatta in seguito veruna trascrizione, fa delle disposizioni per il tempo futuro e non già per il tempo passato rispetto all'Ipoteche del precedente proprietario posanti sopra i detti Beni, e che vengano iscritte a tutto il 30. Giugno. 5

Attesochè i signori Fratelli Soldi avevano diritto di fare il Giudizio di Purgazione d'Ipoteche ancora di fronte ai Creditori dei sigg. Alessandro, ed Ercole Muzzi, sul riflesso che ancora i Creditori di questi signori Muzzi potevano rivolgere le loro molestie sopra i Beni venduti nel 1821. dal signor Orlandini a detti sigg. Fratelli Soldi, e si perchè i detti Beni hanno formato parte del Patrimonio Muzzi stato per del tempo indiviso fra i tre Fratelli Muzzio, Ottavio, Ercole, ed Alessandro Muzzi, e si perchè il sig. Orlandini compratore degli stessi Beni nel 1805. da detto sig. Muzzio Ottavio non ha mai pensato a fare il Giudizio di Purgazione d'Ipoteche.

Per questi Motivi

Pronunziando su i parziari appelli interposti dalla Sentenza graduatoria proferita dal sig. Commissario Regio di Volterra nel 27. Luglio 1824. dice essere stato male appellato, e respettivamente bene giudicato dalla Sentenza medesima in quella parte nella quale fu collocato il sig. Marcello Don Giuseppe Bucherelli nel nono luogo della Sentenza medesima fra i Creditori dei sigg. Fratelli Muzzi, e respettivamente fu collocato il sig. Gaetano Orlandini ne'Nomi in quindicesimo luogo fra i Creditori di Esso sig. Orlandini per i titoli, per le Cause, e per le somme di che nei due gradi accennati; conferma in conseguenza la Sentenza della quale si tratta nelle due avvertite dichiarazioni, ordina che secondo la forma, e tenore di quelle venga la Sentenza medesima pienamente eseguita; e l'Appellante sig. Orlandini a favore dell'Appellato signor Bucherelli condanna nelle spese del presente Giudizio.

E successivamente dichiara essere stato bene appellato per parte dei sigg. Fratelli Soldi, e respettivamente male giudicato dalla Sentenza suddivisata in quella parte nella quale venne portato a carico dei sigg. Fratelli Soldi medesimi un quinto delle spese occorse nel Giudizio di Purgazione d' Ipoteche; Revoca in questa parte la Sentenza medesima, ed in riparazione dice che le spese tutte di quel Giudizio dovranno essere a carico del sig. Orlandini, e detrarsi da tanta rata del del prezzo che si distribuisce, come pure a carico del Patrimonio medesimo, e prelevabili dal detto prezzo dovranno essere le spese fatte nel presente Giudizio dai medesimi signori fratelli Soldi.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi signori

Giovanni Andrea Grandi, Luigi Bombicci *Relat.*
Baldassarre Bartalini *Auditori*.

DECISIONE XCVI.

RUOTA FIORENTINA

Florentina Validt. Obligation. diei 8. *Settembris* 1826.

In Causa Grifoni e Strozzi e De Massi e Botti

Proc. Mess. Lorenzo Salucci
Proc. Mess. Francesco Poggesi

Proc. Mess. Vespasiano Cavini
Proc. Mess. Giovanni Romanelli

Argomento

L' obbligazione del figlio emancipato si presume dal medesimo ratificata per mezzo del suo silenzio tenuto per più anni dopo la morte del padre, ed è lo stesso figlio venditore di beni livellari tenuto a rimborsare il compratore delle decime pagate quando nella vendita si è detto che le medesime sono a carico del domino diretto, ma non ha diritto lo stesso compratore di molestare i beni del venditore già passati in terzi possessori.

Sommario

1. 3. *Il difetto della pubblicazione dell' emancipazione non può opporsi dal figlio emancipato contro quelli che con esso contrattarono.*

2. *Il figlio emancipato che per più anni dopo la morte del padre nulla oppone contro le obbligazioni contratte da esso vivente lo stesso Padre, viene col suo silenzio a ratificarle.*

4. La mancanza della rinnovazione dell' obbligazione non estingue l' obbligaziane.

5. Quegli che nella vendita di fondi livellari garantisce gli acquirenti da tutti i casi di molestia è tenuto a rimborsarli delle decime da essi pagate che sono a carico del domino diretto.

6. 7. 9. Quegli, che secondo l' art. 2154. del Codice francese non rinnovava allo spirare del decennio l'inscrizione decadeva dai suoi diritti.

8. La purgazione delle ipoteche, e la giudiciale approvazione della liberazione della vendita segnano il momento a cui deve riportarsi l' esame dell' efficacia delle inscrizioni.

10. Quando dalla perizia di un fondo livellare, che dal possessore si vende risulta che la decima è a carico del domina diretto, in tal caso il compratore non può rivolgersi per il rimborso di questa decima contro i beni del venditore passati in terzi possessori.

Storia della Causa

La Sentenza del Magistrato Supremo del dì 13. Settembre 1825. dichiarò creditori i signori fratelli Botti del signore Canonico de Massi stato mallevadore solidale del sig. Gaetano Segoni per i casi di evizione sopra una casa venduta da detto Segoni al padre di detti sigg. Botti per pubblico istrumento del dì 29. Settembre 1794. rogato ser Carlo Parigi, di scudi 100. per evizione sofferta per parte dei sigg. Niccolò, e Francesco fratelli Arrighi, e frutti dal dì 14. Settembre 1810 e di scudi 101. lire 1. soldi 11. e denari 5. per altra evizione risentita per un maggiore aggravio di decima sopra detta casa e per il conseguimento di dette somme dichiarò obbligati i beni venduti dal sig. Canonico de Massi al fù sig. Cav. Giovan Batista Grifoni, e quindi assegnati per conguaglio di divise alla detta sig. Anna Grifoni Miniati, e la dichiarò solidalmente tenuta col sig. Canonico de Massi al pagamento delle dette somme e spese del giudizio, e si riservò il Magistrato di conoscere in seguito della rilevazione dalla medesima richiesta contro il sig. Cav. Emilio Strozzi.

Il sig. Canonico de Massi appellò da questa Sentenza, e dedusse la nullità della di lui obbligazione per la qualità di figlio di famiglia all' epoca di detta contratta obbligazione, e quindi appellò la detta sig. Anna Grifoni per il capo della denegata e ritardata giustizia, e domandò la riunione del suo appello a quello del sig. Canonico De Massi, e che nel caso di conferma della Sentenza appellata fosse decretata la rilevazione richiesta contro il sig. Cav. Emilio Strozzi e condannarsi il medesimo alla di lui completa rilevazione colla refezione di tutte e singole le spese tanto giudiciali che stragiudiciali d'ambe due le Istanze, e tutto in correzione di detta antecedente Sentenza, e dichiarazione dell'indebito riservo, e nel caso in cui fosse dichiarata nulla l'obbligazione del sig. Canonico De Massi restringersi la rilevazione della signora Anna Grifoni Vedova Miniati alla sola condanna del sig. Cav. Emilio Strozzi in tutte, e singole le spese dalla medesima sofferte in ambedue le istanze.

I sigg. Fratelli Botti hanno opposto all'ammissibilità dell'appello interposto da detta signora Anna Grifoni vedova Miniati stante non aver percorso il primo grado di Giurisdizione l'Articolo della rilevazione, ed atteso non aver arrecato il riservo alcuna lesione per la ragione che il diritto alla rilevazione non era chiaro come l'azione dei fratelli Botti. La Ruota pertanto così decise.

MOTIVI

Attesochè percio che riguarda l'eccezione dell'inattendibilità dell'emancipazione del sig. Canonico De Massi per il difetto della di lei pubblicazione, era in primo luogo osservabile in diritto che secondo le disposizioni statutarie, e secondo quello, che decisero in proposito i Tribunali nostri, ed in specie nella *Florentina Emancipationis* 19. *Agosto* 1754. *tra le raccolte nel Tesoro Ombrosiano Tomo XI. Dec.* 2. *N.* 5. *et seg.* l'enunciato difetto della pubblicazione dell'emancipazione non rende questa inefficace di fronte a tutti, ma solamente rapporto al figlio emancipato il quale

1 sciente come nonpuò non essere della sua liberazione dalla paterna soggezione, non può già opporre questo difetto a quelli, che seco contrattarono potendo all'opposto giovarsene questi contro di lui. Ed era poi osservabile in fatto, che la comparsa fatta dal sig. Canonico De Massi in diverse contrattazioni fatte insieme col padre in epoca anteriore alla obbligazione di cui si disputa giustificavano, che egli notoriamente era considerato come

2 avente civil capacità di contrattare; E che poi in qualunque evento il di lui silenzio per parecchi Anni dopo la morte del Padre induceva la ratifica tacita della questionata obbligazione, siccome resultava la espressa dal privato Chirografo del 14. Settembre 1810. esistente negli Atti.

Attesochè in seguito di queste osservazioni chiaro si rilevava, che ma-

3 le a proposito veniva nel concreto del caso questa eccezione dedotta tanto dal sig. Canonico de Massi quanto dagli aventi Causa dal medesimo.

Attesochè però lo stesso indistintamente dir non si poteva delle altre due eccezioni che si fondavano, la prima sulla mancanza di azione nei sigg. fratelli Botti per non aver rinnovata l'iscrizione accesa dal loro defunto genitore, e la seconda perciò che riguardava il reclamato rimborso di decima sulla perizia Gori, che formava parte del Contratto del 1794. e dalla quale resultava essere questa a carico del domino diretto. Imperocchè quanto

4 male, queste eccezioni si deducevano dal sig. Canonico de Massi di fronte al quale la mancanza della rinnovazione suddetta non aveva estinta la sua obbligazione, come non lo aveva esonerato dal rimborso della decima la circostanza non ignorata che era questa a carico del domino diretto, poichè quando questa decima soffrir non dovevasi dagli acquirenti dei fondi livellari, i quali aveva esso garantiti da tutti i casi di evizione, e molestia, non

5 poteva esimersi dal rimborsarli delle decime indebitamente da essi pagata, salva però la sua rivalsa contro il domino diretto almeno fino al momento presente, nel quale soltanto per le allegazioni fatte dal sig. Cav. Emilio Strozzi potevano questi conoscere il Contratto di originaria investitura, e co-

sì aver il mezzo unico e diretto per agère in altra circostanza possibile a verificarsi contro il domino diretto medesimo. Altrettanto però benissimo si deducevano dal sig. Cav. Emilio Strozzi il quale lungi dall' avere assunta obbligazione alcuna in favore dei sddetti acquirenti, e non avendo che semplicemente, non solidamente garantito col sig. Canonico De Massi il sig. Cav. Prior Gaetano Grifoni per tutti i casi di evizione, o molestie, che sopravvenir potessero sopra i beni stati ad esso venduti dal detto sig. Canonico de Massi, siccome dal privato Chirografo del dì 8. Agosto 1807; così nella circostanza che dalla sig. Anna Grifoni ved. Miniati nella quale i detti beni erano pervenuti era stato intimato alla rilevazione per le molestie, che sui beni medesimi avevangli inferite i sigg. fratelli Botti allegando il possesso di questi nel sig. Canonico de Massi allorchè egli garantì all' autore degli attuali sigg. fratelli Botti l' acquisto fatto delle ragioni livellari della casa in disputa assumendol'obbligo, che aveva di tutelare la detta sig. Anna Grifoni vedova Miniati nel suo possesso, e per repellere conseguentemente da se stesso le molestie che questa gli cagionava aveva tutto il diritto di affacciare tutte quelle obiezioni e ragioni, che render potevano i beni Miniati da esso garantiti illesi ed immuni da quegli oneri che si pretendevano tuttora sù quelli esistenti dai fratelli Botti.

Attesochè giustificato che il sig. Cav. Emilio Strozzi legittimamente poteva opporre queste eccezioni e restando soltanto l'esame sulla di loro validità, ed efficacia, questa compariva evidente rapporto alla prima ove si riflettesse,

1. Che non poteva controvertersi in fatto, che i sigg. fratelli Botti allo spirar del decennio mancarono a quella rinnovazione della inscrizione, che in quella epoca era espressamente comandata a pena di decadenza dalla legge allora vegliante *Cod. Civil Frances. Art.* 2154. 6

2. Che non potevano dispensare detti sigg. fratelli Botti da queste rinnovazioni gli atti da essi nullamente intentati contro i sigg. fratelli Grifoni, i quali non possedevano in veruna guisa i fondi affetti alle loro ipoteche imperocchè indipendentemente dal riflesso che il silenzio dei sigg. fratelli Botti di fronte alla sig. Anna Grifoni ved. Miniati, presso la quale unicamente stava il possesso dei beni suddetti aveva operato l'effetto della esonerazione dei medesimi da qualunque vincolo ipotecario per la spirazione del decennio senza che fosse stata rinnovata la inscrizione, era poi da avvertirsi che questi atti quando ancora validi potessero reputarsi, come se fossero stati diretti contro la sig. Anna Miniati, non disimpegnavano perciò i sigg. fratelli Botti dall' obbligo di questa rinnovazione, imperocchè lasciato a parte quello che dell'esecuzione di quest' obbligo possa dirsi o dopo l'introduzione del giudizio di purgazione d'ipoteche, o dopo la seguita giudiciale approvazione della liberazione nel caso respettivamente di vendita coatta, o di vendita privata nei quali termini procedeva la decisione di questa Ruota allegata dai sigg. fratelli Botti tra le impresse nel *Tesoro del Foro Toscano tom.* 10. *Decis.* 33. poichè in quei termini e la purgazione, e l' approva- 7

zione della liberazione segnano il momento a cui deve riportarsi l'esame dell'efficacia delle iscrizioni ipotecarie, cosicchè si rende inutile la di loro rinnovazione per la posteriore spirazione del decennio; Gli atti in disputa ben lontani dal poter fissare questo prezioso momento non contenevano che un istanza diretta ad inferire delle molestie ad un terzo possessore, il quale aveva pagato il prezzo dei fondi acquisiti, e così era estranea al caso attuale quella concorrenza di creditori sul prezzo medesimo che poteva render frustranea ed inutile questa rinnovazione, e restava anzi conclusa l'opposta necessità della medesima onde conservare quei diritti ipotecari, che in caso diverso per la chiara disposizione della legge andavano a perire *Grenier. Trait. des hypoth. part.* 1. *Cap.* 1. *dect.* 2. *part.* 3. *num.* 115.

8

9

3. Finalmente, che al difetto di questa rinnovazione non poteva supplirsi con l'altra affatto estranea e diversa inscrizione presa dai sigg. fratelli Arrighi nel 21. Settembre 1810. ed erroneamente rinnovata nel Marzo 1821 contro Gaetano Segoni Venditore ai signori fratelli Dotti della Casa in questione, e debitore dei detti sig. Arrighi, quale iscrizione venne rinnovata dopochè il debito era rimasto estinto, e dopochè il sig. Francesco Arrighi, che nel 12. Marzo 1815. ne'ricevè l'ultima rata dal sig. Stefano Compostoff, aveva perfino prestato il suo consenso per la radiazione della inscrizione primitiva, poichè comunque non potesse revocarsi in dubbio che Luigi Botti autore degli attuali Botti avesse ai detti sigg. Arrighi pagata la somma di Sc. 100 del debito del Segoni suo venditore, era però vero d' altronde che nel privato Chirografo del 14. Settembre 1810. col quale del pagamento sudd. riportò la quietanza, non solo non stipulò a favor suo la cessione di ragioni per altrettanta rata del credito Arrighi, ma si contentò all' opposto di riservarsi la sua rivalsa contro i sigg. Canonico de Massi, cosicchè non poteva sostenersi in veruna guisa come pretendevano i sigg. fratelli Botti che l'Arrighi benchè saldato avesse inscritto per conservare fino alla concorrenza dei detti scudi 100. le sue ragioni ai sigg. fratelli Botti, ragioni che non si ravvisavan cedute e che non aveva il Botti loro autore neppur voluto riportare, quando aveva stipulata la rivalsa contro il solo de Massi.

Attesochè di un eguale efficacia si ravvisava la seconda eccezione la quale investiva la questionata decima poichè di fronte al terzo acquirente i fondi obbligati al De Massi per l'evizione dei beni venduti dal Segoni al Botti quando resultava dalla perizia Gori alla quale il Contratto del 15. corrente 1794. fra i medesimi passato si riferiva, che l'onere di questa decima era a carico del domino diretto, tanto bastava perchè l' acquirente delle ragioni utili non potesse rivolgersi, per il suo rimborso di questa decima indebitamente pagata, contro il terzo possessore dei fondi originariamente obbligati dal de Massi per tutti i casi di evizione o molestia, e ciò tanto più dopochè il supposto errore della perizia Gori era stato eliminato colle allegazioni fatte dal sig. Emilio Strozzi dal Contratto di originaria investitura di questi beni livellari del 20. Agosto 1557. ed altri vari documenti dai' quali in lettera resultava, che, potesse dirsi sulla distinzione praticata in que

tempi della decima di dominio diretto e di dominio utile, che in genere si era portata tutta la decima a carico del domino diretto, mentre quei dazzi, ed imposizioni che si vollero portare a carico del livellare furono espressamente indicate: E ciò perchè in primo luogo quando il livellare aveva l' azione personale contro il mallevadore, non potevan legalmente escutersi i beni di questo dopo il fatto passaggio in un terzo acquirente; ed in secondo luogo poi perchè in qualunque stranissima ipotesi egli non si era su questi fondi medesimi conservata la sua ipoteca, comunque privilegiata per esser subentrato nei diritti del creditore del dazio mediante l'inscrizione.

Attesochè dimostrato in cotal modo che mancano i sigg. fratelli Botti di qualunque diritto per agere contro la sig. Anna Grifoni ved. Miniati, si rendeva inutile qualunque dichiarazione sulla di lei rilevazione contro il sig. Cav. Emilio Strozzi e di quella da questo richiesta contro gli altri inmati.

Per questi motivi

Ferma stante la dichiàrazione di credito e relativa condanna al pagamento pronunziata contro il sig. Canonico De Massi, ed a favore dei sigg. fratelli Botti con la Sentenza del Regio Magistrato Sup. del 13. Settembre 1825, e pronunziando sugli altri appelli interposti dalla sig. Anna Grifoni vedova Miniati, e dal sig. Cav. Emilio dai Duchi Strozzi dice essere stato in questa parte bene appellato dalla Sentenza medesima ed in riparazione dichiara doversi assolvere siccome assolve la sig. Anna Grifoni ved. Miniati, e con essa il sig. Cav. Emilio de' Duchi Strozzi intimato dalla medesima dalle cose contro di loro richieste per parte dei sigg. Bartolommeo, e fratelli Botti e condanna detti sig. Anna Grifoni ved. Miniati Cav. Emilio dei Duchi Strozzi nelle spese del presente e del passato giudizio, e attesa la completa assoluzione che sopra dice non esser luogo a far dichiarazione alcuna sopra la rilevazione richiesta da detta sig. Anna Grifoni ved. Miniati contro detto sig. Cav. Emilio dei Duchi Strozzi, ne a fare veruna dichiarazione rapporto alla rilevazione richiesta da detto sig. Cav. Emidei Duchi Strozzi contro il sig. Giovacchino Nebbiai con sua Scrittura de 21. Luglio prossimo passato 1826.

Condanna in ultimo il detto sig. Canonico De Massi a favore dei sigg. fratelli Botti nelle spese riguardanti le dichiarazioni contro di esso pronunziate anche del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. sigg.

Giovanni Andrea Grandi, Luigi Bombicci, e
Baldassarre Bartalini *Relatore, Auditori.*

INDICI

DEL XVIII. TOMO

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1826.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina

ANNO 1827. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

INDICE PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

SUPREMO CONSIGLIO

RUOTA DI FIRENZE

RUOTA DI PISA

RUOTA DI SIENA

INDICE DELLE MATERIE

nuto in faccia al debitore sotto concorso, che della colpa lata. Ivi Num. 11.

AMMISSIONE DE' TESTIMONI

V. Testimoni.

APOCA MATRIMONIALE

Quando colui, che attacca un Apoca matrimoniale di nullità dichiara negli atti di desistere da ogni ulteriore insistenza non si può dubitare della di lei validità. Dec. 41. Num. 1. pag. 199.

APPELLANTE

Quando l'appellante nell' atto d'appello enuncio, che gli è stata notificata sotto suo vero giorno la Sentenza, dolla quale sentesi aggravato, viene a significare, che il suo appello riceve impulso dalla fattagli notificazione. Dec. 66. Num. 1. pag. 292.

L' Appellante nella prosecuzione dell' appello deve citare l' appellato con Atto rilasciato alla persona, o alla Casa. Dec. 84. Num. 5. pag. 379.

APPELLATO

L' Appellato, che pretende venga dichiarato deserto l' appello per la irregolare deduzione dei Gravami, e riproduzione degli Atti come fatta fuori del termine stabilito dalla Legge, deve dimostrare questa pretesa inosservanza di termini. Dec. 84. Num. 1. pag. 378.

Quando gli Appellati sono più d' uno, il termine ad esibire i Gravami comincia a decorre posteriormente alla fatta citazione all' ultimo degli appellati. Ivi Num. 6.

APPELLO

Quando l' appello è stato interposto per il copo dell' Ingiustizia, e quindi per il capo della nullità, può la Ruota conoscere tanto della pretesa ingiustizia, che della supposta nullità. Dec. 22. Num. 1. pag. 111.

L' Art. 697. *del Regolamento di Procedura investe il caso in cui le spese, e i frutti decorsi nella pendenza della Lite costituiscono l' unico soggetto del ricorso in appello, e non è applicabile quando al Tribunale superiore è portata la cognizione della Causa.* Dec. 49. Num. 7. pag. 231.

L' appello interposto dalla Sentenza finta, o sia indotta dalla Legge per un' effetto della dedotta perenzione, se viene susseguito tanto dall' appellante, che dall' appellato non possono le Parti recedere dal quasi Contratto Giudiciale indotto dall' introdotta, e seguitato Gidizio d' appello. Dec. 58. Num. 1. pag. 267.

Il Litigante succumbente può appellarsi da tutte quelle Sentenze, il merito delle quali eccede la somma di L. 70. Decis. 76. Num. 2. pag. 327.

L' Appello deve proseguirsi nel termine di 15. *giorni dal dì della notificazione del medesimo appello.* Dec. 84. Num. 2. 3. pag. 378.

Negli appelli dalla Sentenza dei Tribunali di Prima Istanza fuori del luogo di Residenza della Ruota l'appellante ha il termine di un mese dal dì della citazione all'appellato, di cui parla l' Art. 745. *del Regolamento ad esibire i Gravami.* Ivi Num. 4.

V. Termine ad esibire i Gravami.

APPELLO INAMMISSIBILE

V. Sentenza inappellabile

APPELLO PER IL CAPO DELLA NULLITA'

Colui, che appella per il capo della nullità da una Sentenza proferita pendente la sospensione dell' Istanza, deve giustificare che questa non può riprendere il suo corso. Dec. 2. Num. 1. pag. 32.

Dalle Sentenze inappellabili per la tenuità del merito non eccedente le L. 70. *si può appellare per il capo della nullità.* Dec. 4. N. 2. pag. 40.

L' Appello per il capo della nullità deve portarsi al Tribunale di seconda Istanza. Ivi Num. 3.

Le Ruote debbono risolvere la questione della nullità separatamente dal merito quando la nullità costituisce l'unico oggetto dell'appello. Dec. 22. Num. 2. 3. pag. 111.

L' appello interposto da una Sentenza confermatoria di altra precedente per il solo capo della nullità non può riconoscersi giusto, se la nullità dedotta non è pienamente giustificata. Dec. 65. Num. 1. pag. 288.

La Legge non può nella omissione di certe forme costituire un fondamento di nullità a favore di quello, che ha trascurato di adempiere alle medesime forme. Ivi Num. 3.

Per il capo della nullità sono appellabili le Sentenze tutte benchè inappellabili. Dec. 72. Num. 12. 13. 14. 16. pag. 312.

APPELLO DALLA SENTENZA INTERLOCUTORIA

L' appello dalla Sentenza interlocutoria, che ha la forza di definitiva, onde essere regolare, non è altrimenti soggetto alle formalità prescritte dall' Art. 729. *ma si possono praticare le forme stabilite per gli appelli dalle Sentenze definitive.* Dec. 7. Num. 3. p. 55.

ARGOMENTO NEGATIVO

L' Argomento negativo perde ogni sua forza dirimpetto al fatto in contrario provato. Dec. 52. Num. 1. pag. 242.

ARGOMENTO DESUNTO DALLA SUPERFLUITA'

L' Argomento desunto dalla superfluità deve riputarsi debole, equivoco, e puerile, e come tale non deve valutarsi. Decis. 85 Num. 73. pag. 385.

ARRESTO PERSONALE

L' arresto personale per causa di debito è nullo quando viene eseguito prima della spirazione del termine. Dec. 90. Num. 1. pag. 418.

Quando l' arresto personale del debitore è eseguito dopo il termine delle ore 24. *assegnatogli a pagare, è fatto validamente.* Ivi Num. 2.

Quando l' arresto del debitore è nullo per difetto di forma non imputabile al Creditore, lo stesso debitore non ha diritto ad alcuna refusione di danni e d' ingiurie. Ivi Num. 3.

ASSICURATORI

V. Polizza di Carico.

V. Tocchi di sicurtà.

ASSISTENZA DEGLI ESECUTORI ALLE RACCOLTE SEQUESTRATE

V. Creditore.

ATTI

Deve considerarsi la sostanza degli atti, e nulla curarsi l' estrinseco delle parole, che gli rivestono. Dec. 10. Num. 2. pag. 68.

La Legale efficacia degli Atti non si determina solamente dalla loro esistenza, ma più ancora da tutto ciò, che costituisce l' elemento di quei rapporti di verità, e di rettitudine, che formano principalmente la loro intrinseca essenza. Dec. 35. Num. 1. p. 167.

L' Atto spogliato di rettitudine, e di verità deve totalmente trascurarsi. Ivi Num. 2. 3. 4.

Il sospetto di falsità di un' Atto non è sufficiente per poter decretare una pena, ma si ricercano prove concludenti. Ivi. Num. 5. p. 168.

Nei Giudizi Civili un' Atto sospetto di falsità non merita Legale efficacia. Ivi Num. 6. 7.

Per non attendere un documento sospetto di falsità serve che si verifichi un cumulo di riscontri sufficienti a persuadere il Giudice, che l' Atto non presenta tutti i caratteri di sincerità. Ivi N. 8. 9. 11.

ATTI CIVILI

Riguardo agli Atti Civili si deve por mente non all' estrinseco, ma alla relativa loro sostanza. Dec. 30. Num. 8. pag. 177.

ATTI CRIMINALI

V. Testimoni.

ATTI ESECUTIVI

V. sospensione d' Atti Esecutivi.

ATTI FRUSTRANEI

La nostra Giurisprudenza non ammette atti frustranei, ed inutili. Dec. 41. N. 7. pag. 199.

ATTI PROSECUTIVI

La prosecuzione degli Atti è un segno certo, che non è seguito fra le Parti alcuno accomodamento, il quale non può desumersi da un Atto di Transazione fatta da uno dei Collitiganti, quando gli altri non hanno transatto. Dec. 31. Num. 2. pag. 150.

ATTI UMANI

Gli Atti umani non debbono interpetrarsi in modo, che una parte distrugga l' altra. Dec. 85. Num. 8. pag. 382.

ATTO EMESSO FRA PIU PERSONE

Un Atto emesso fra più Persone non induce un Mandato a favore di un terzo. Dec. 70. Num. 2. pag. 305.

ATTO DI PROSECUZIONE D'APPELLO

Quando l'Atto di prosecuzione d'appello è fatto fuori del termine stabilito dalla Procedura, è giusta la Sentenza, che lo dichiara deserto. Dec. 71. Num. 1. pag. 310.

ATTO SOSPETTO DI FALSITA'

V. Atti.

ATTO PRIVATO

Il Tribunale deve considerare come riconosciuto un Atto privato quando manca la dichiarazione di non riconoscerlo per parte di quello contro il quale il documento è prodotto. Dec. 6. N. 1. pag. 50.

La dichiarazione di non riconoscersi dal Tribunale un'Atto privato da farsi da quegli, contro il quale è prodotto, non è infetta del vizio della nullità se viene fatta dopo il lasso dei termini indicati dalla Legge. Ivi Num. 2.

Il termine a dichiarare di non riconoscersi dal Tribunale un' Atto privato non è perentorio, e la dichiarazione cessa di essere operativa solamente nel caso, che il Tribunale abbia dichiarato riconosciuto il documento. Ivi Num. 3. 4.

ATTO SUSSEGUENTE

L' Atto susseguente *spiega, ed interpetra qual fu nell'* Atto precedente, *l'intenzione dell'Agente.* Dec. 29. N. 10. p. 134.

ATTO VALIDO

Nel dubbio si presume sempre la validità dell' atto Dec. 24. Num. 4. pag. 117.

ATTORE

Quando è dubbio fra l' Attore, e il Reo intorno a ciò ch' è stato trattato nel Giudizio si deve credere all' attore. Decis. 49. N 6. p. 231.

AZIONE

L'azione non resta prescritta se non dopo il lasso di 30. anni. Dec. 9. N. 12. p. 62.

AZIONE CONDUCTI

L'azione Conducti *colla quale agisce il Conduttore, che ripete le spese, e miglioramenti fatti nella casa locata si divide nei suoi effetti* pro virili *se più d' uno essi sono.* Dec. 43. N. 5. p. 208.

AZIONE LOCATI

L' azione locati si esercita dal Locatore pro virili contro i Conduttori se sono più d'uno. D. 43. N. 6. p. 208.

AZIONE SUSSIDIARIA

Colui, che ha un azione sussidiaria può farne uso nel caso d' impoten-

za dimostrata dalle persone principalmente, e direttamente obbligate Dec. 70. N. 5. 6. p. 305.

BASTIMENTO

V. Costruzione di un Bastimento.

CAMBIALE

V. Lettera di Cambio.

CAPITANO DI BASTIMENTO

Non può dirsi, che abbia dirottato il capitano del Bastimento dal suo cammino di fronte alle scritte di assicurazione, che danno diritto al capitano di navigare come gli piace. Dec. 9. N. 4. 5. p. 62.

V. Tocchi di sicurtà.

CASSATURE NEGLI ATTI

Le Cassature, e Interlinee in qualche Atto quando sono in ambi gli originali si considerano fatte di comun consenso. Dec. 24. N. 1. p. 117.

CAUSE APPELLABILI AL MAGISTRATO SUPREMO

Dalla Sentenza proferita da un solo Auditore del Magistrato Supremo nelle Cause di un merito inappellabile ai Tribunali superiori si appella a quel Turno dello stesso Magistrato, a cui non appartiene l'Auditore, che pronunziò la Sentenza appellata. Dec. 72. N. 1. p. 312.

Il Turno del Magistrato Supremo, che adempie le funzioni di Tribunale di seconda Istanza pronunzia inappellabilmente nelle Cause avanti di esso appellate „ ivi „ N. 2. 3.

CAUSE COMPROMISSARIE

Le cause compromissarie sono inappellabili, quando le parti nel compromesso hanno rinunziato all' appello. Dec. 46. N. 1. p. 222.

V. Compromesso. Lodo.

CAUSE DUE VOLTE CONFORMEMENTE DECISE

V. Incompetenza.

CAUSE INCIDENTALI

Le Ruote hanno facolta di decidere le questioni incidentali a quella medesima udienza, alla quale è stata portata la Causa, purchè sia chiamata con precedente citazione a sentire, contemporaneamente discutere, e pronunziare. Dec. 76. N. 1. p. 327.

CAUSE INFERIORI NEL MERITO A LIRE 200.

Le Cause inferiori nel merito a L. 200. che si decidono dai Vicari Regi, e dai Potestà compresi nella Giurisdizione della Ruota di Pisa, si appellano al Giudice di prima Istanza della stessa città. Dec. 4. N. 1. p. 40.

V. Appello per il Capo della Nullità.

CAUSE PIE

I Beni, che costituiscono il patrimonio di un Oratorio pubblico debbono

CAUSE RIASSUNTE

mine decisorio si regola secondo il Rescritto de' 12. Giugno 1815. ed è indefinito. Dec. 18. Num. 3. 9. 10. pag. 95.

Per le Cause riassunte avanti la Ruota di Firenze in ordine al Motuproprio de 13. Gennaio 1815. fu emanato il provvedimento contemplato nel Rescritto del 12. Giugno 1815. Ivi. Num. 4.

I Giudici della Ruota possono spedire le cause fuori del prescritto termine decisorio state riassunte a tutto il dì 30. Aprile 1815. Ivi Num. 5. 6. 7. 8.

CAUSE A TRIBUNALI COLLEGIALI

Nelle Cause, che si trattano ai Tribunali Collegiali si esige la citazione a Sentenza per la giornata, che dal Giudice a solo viene prescelta alla pronunzia. Dec. 65. Num. 4. pag. 288.

CAUSE RUOTALI

V. Citazione

CAUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA DOTE

V. Dote.

CENTENARIA

La Centenaria stabilisce un quasi possesso, che non si toglie anco coll' Istrumento di originaria Fondazione del Benefizio, che esclude il Padronato nella Famiglia, che senza interruzione ne ha esercitato il diritto. Dec. 29. Num. 5. pag. 133.

CESSIONE DI UN AFFITTO

Quando la Cessione di un' Affitto è fatta per una somma correspettiva ai diritti ceduti, il cedente non può domandare una somma maggiore. Dec. 32. Num. 2. 4. pag. 154.

La Cessione di un affitto nulla perde della validità, ed efficacia, sebbene all' Atto della medesima non sia intervenuto il Locatore. Ivi Num. 3.

CESSIONE DI BENI

Il Giudizio di Cessione di Beni non ammette Procuratore al Patrimonio, nè altri Atti, che sono convenienti nel Giudizio di concorso dei Creditori Dec. 20. Num. 1. pag. 101.

Il Giudizio della Cessione de' Beni suppone lo spoglio totale del debitore di tutti quanti i suoi averi, ed il passaggio di essi ne' di lui Creditori. Ivi Num. 2.

CESSIONE DEL CAMARLINGATO DI UNA COMUNITÀ

Quegli, che promette di pagare a titolo di gratificazione un' annua somma per il corso di tre anni a colui, dal quale ha ricevuto la Cessione dell' impiego di Camarlingo di una Comunità, non può essere obbligato al pagamento se non viene dimostrato, che abbia ritenuto per l' intero triennio il detto impiego. Dec. 40. Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pag. 193.

Quando il Cessionario dell' Impiego di Camarlingo di una Comunità se per incomodi di salute domanda al Cedente di liberarlo dalla

accettata Cessione, e questo aderisce, resta sciolta qualunque obbligazione fra il Cedente, e lo stesso cessionario. Ivi Num. 11. 12.

CIRCUITI

I Circuiti non si approvano dai Tribunali. Dec. 85. Num. 44 p. 384.

CITAZIONE

Nelle Cause Ruotali a turno il Giornaletto serve di Citazione alle Parti presenti. Dec. 21. N. 3. pag. 105.

CITAZIONE A SENTENZA

V. Posizioni.

CLAUSULE DEL COSTITITUTO, E COSTITUZIONE DI PROCURA

Le Clausule del Costituto possessorio, Costituzione di Procuratore *importano una vera traslazione di dominio.* Dec. 85. Num. 3. 4. 6. 64. 65. 67. 68. pag. 382.

COLONO

La dichiarazione del possessore di un Fondo di tenere il Colono finchè continua a fare il suo dovere non induce alcuna obbligazione di non espellerlo. Dec. 77. Num. 30. 31. pag. 330.

V. Disdetta di Colonia.

COMPENSAZIONE

Contro il Credito dichiarato con Sentenza passata in cosa giudicata non può domandarsi dagli Eredi del debitore la compensazione, benchè risultante da due conformi Sentenze, quando di questa pende il Giudizio di revisione. Dec 83. Num. 5. pag. 375.

COMPETENZA

Quando è opposta la Competenza del Giudice, può non ostante lo stesso Giudice pronunziare una sospensione di fronte ad un eccezione dilatoria. Dec. 10. Num. 5. pag. 69.

V. Opposizione ad una Sentenza Contumaciale.

COMPETENZA

V. Cause inferiori nel Merito a L. 200.

V. Appello per il Capo della Nullità. — V. Giurisdizione.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO

Il Tribunale di Commercio non è obbligato a dichiararsi incompetente ex officio *quando appartiene al Tribunale ordinario esaminare i patti, ai quali è alligato il pagamento, e la Sentenza, che proferisce non può attaccarsi di nullità.* Dec. 15. Num. 4. pag. 84.

La natura del recapito, e la qualità mercantile dei Litiganti bastano a stabilire la competenza del Tribunale di Commercio. Ivi Num. 6. pag. 85.

V. Sentenza che non può attaccarsi di nullità.

COMPRATORE

Il Compratore non è tenuto a rispettare il precedente Contratto di Locazione posto in essere dal Venditore. Dec. 11. Num. 3. pag. 75.

COMPRATORE DI UN FONDO

COMPRATORE DI PARTE DI UN FONDO RUSTICO

COMPROMESSO

CONCESSIONE DI UN FONDO COL RISERVO DI DOMINIO

CONCORDIA

DEBITORE NECESSITATO AD UNA DETERMINATA ALIENAZIONE.

La necessità nel debitore di una determinata alienazione non è subordinata alla deficienza di ogni altro mezzo di pagamento. Decis. 77. N. 14. pag. 330.

DECRETO DI LIBERAZIONE

V. Liberazione.

DEMENZA

Provata la demenza antecedente, e la susseguente si presume quella del tempo intermedio. Dec. 1. N. 123. pag. 3.

La presunzione della demenza del tempo intermedio non cessa se non viene provata la perfetta sanità di mente del preteso demente. Ivi. Num. 2.

La presunzione della continuazione risulta ancora quando si tratta di una demenza ereditaria. Ivi. N. 3.

La demenza ereditaria, e costituzionale *è di difficile guarigione*. Ivi. Num. 4.

Si presume continuata la demenza quando il Demente è stato sempre guardato, occultato, e dall'avere lasciato dilapidare il suo Patrimonio, e dall'avere sottoscritte obbligazioni improvide. Ivi. 5.

La demenza ereditaria, e costituzionale và disgiunta dal furore. Ivi. N 6.

La demenza mera occasionale, ed accidentale, che dipende da di sturbi, e passioni d'animo, e da fissazioni è soggetta al furore. Ivi N. 7.

Gli Scritti, e Lettere contenenti cose insulse, e sconnesse, e che dimostrano la naturale insufficienza di chi le ha scritte di pensare con senno fanno conoscere la preordinazione della mente alla demenza. Ivi. N. 8. 9. 10.

Un'Uomo ricco, illustre di condizione, che si trova di continuo sorvergliato, come imbecille, se fosse sano, non potrebbe essergli difficile di ricuperare la sua libertà personale. Ivi. N. 15.

Colui, che spesso varia gli Ammistratori del suo Patrimonio, ed elegge sempre persone, che nulla, o poco almeno possono avere la necessaria cognizione della stessa Amministrazione, dà un forte indizio d'imbecillità. Ivi. N. 16.

Le obbligazioni improvide confermano sempre in quello, che si è obbligato la demenza già conosciuta, e dichiarata. Ivi. N. 18.

Colui, che senza figli, colla sola moglie, in mezzo alla grandiosa rendita di un vasto Patrimonio, ne dissipa una porzione; forma una gran mole di debiti, e fa delle rilevanti donazioni, dimostra apertamente la sua imbecillità. Ivi. N. 21.

Quando si tratta di demenza il Giudizio de' Medici deve preferirsi a qualunque altra giustificazione in contrario. Ivi. N. 22.

I Decreti dei Magistrati, ed altre disposizioni, che riguardino in piena sanità di mente un' Uomo, non sono attendibili per convalidare le di lui operazioni quando la demenza è provata. Ivi. N. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 46.

I più assoluti, Mentecatti scrivono quello, che è loro dettato, o fatto copiare, trattandosi di un'operazione meccanica per la quale non è necessaria la potenza ragionatrice. Ivi. N. 33. 34.

Le lettere, che contengono molta avvedutezza, esatto dettaglio dei propri interessi, e profonda previsione nelle determinazioni da prendersi scritte da quegli già stato riconosciuto demente si presume che gli siano state dettate. Ivi. N. 35.

Si presumono dettate le lettere da un ricco Signore, e non da un Segretario, che non avrebbe potuto tenere, già conosciuto demente, a fine di far comparire la di lui sanità di mente. Ivi. N. 36.

L'Interventa di un'Uomo come Compare al Battesimo di due Bambini, alla celebrazione di due Matrimoni come Testimone, l'ammissione ad un'Udienza pubblica di un Rè, ed a quella del sommo Pontefice per ricevere la benedizione, sono Atti, che non provano la di lui sanità di mente. Ivi. N. 37.

In tutte le Cause agitate per conoscere della sanità di mente, o della demenza di alcuno, si è sempre incontrata contradizione di testimonianza, e deposti giudiciali. Ivi. N. 38.

Il Parlamento di Parigi dichiarò la demenza dell' Abbate d'Orleans sul deposto di un piccol numero di Testimoni di fronte ad 85. *che deponevano della di lui sanità di mente.* Ivi. N. 39.

L'antica Ruota Fiorentina dichiarò nulle, ed invalide le obbligazioni del Marchese Alessandro Ferroni attesa la di lui demenza, che fu riconosciuta, malgrado tanti Testimoni, che deponevano della di lui sanità di mente. Ivi. N. 40.

L' antico Magistrato dei Pupilli dichiarò l'imbecillità del Cav. Cesare Ricosoli non ostante che per la di lui savjezza deponessero molti Testimoni. Ivi. N. 41.

Non sono attendibili gli attestati dei Testimoni per dichiarare sano di mente un'Uomo già riconosciuto giudicialmente demente, stato sempre sorvegliato, ed occultato a tutti e che Inscia dilapidare il suo Patrimonio, e sottoscrive delle improvide obbligazioni. Ivi. N. 42.

I Contratti di quegli, che fu riconosciuto imbecille, dipoi dichiarato sano di mente, e di nuovo riconosciuto demente, sono nulli, ed invalidi, benchè stipulati nel tempo intermedio fra le due dichiarazioni d'imbecillità. Ivi. N. 43.

L'equità, la buona fede, la pubblica opinione, l'errore universale possono fare esistere civilmente i Contratti di coloro, che sono inabilitati dalla Legge ad obbligarsi come sono i Prodighi, i minori di Famiglia. Ivi. N. 44.

L'equità, la buona fede, la pubblica opinione non rende validi i Contratti da' Dementi, ancorchè mai interdetti, o per errore dalla interdizione liberati. Ivi. N. 45.

I Dementi mancando della facoltà naturale d'intendere sono affatto incapaci di dare esistenza ad alcun Contratto correspettivo. Ivi. N. 46. 48.

Qualunque ordine Sovrano, qualunque Decreto del Magistrato non possono restituire al Demente la perduta sanità di mente, e perciò la capacità di emettere delle valide, e savie obbligazioni. Ivi. N. 48.

I deposti dei Testimoni, che dimostrano la demenza di alcuno, e che la scienza di questa demenza si era sparsa in più volte, ed in più tempi, ne provano la notorietà. Ivi. N. 49.

DEMENZA COSTITUZIONALE

V. Demenza.

DEMENZA EREDITARIA

V. Demenza.

DEMENZA OCCASIONALE

V. Demenza.

DEPOSTO DEI TESTIMONI

V. Testimoni.

DESERZIONE

Quando al momento della notificazione della Sentenza esistono tutti gli Atti voluti dalla Procedura per interporre, e proseguire gli appelli, non ha luogo la deserzione. Dec. 62. N. 1. pag. 277.

Il Decreto di deserzione d'Appello emanato in una Causa, il di cui merito è inferiore alle L. 200., non può dirsi, che la deserzione sia di un merito incerto. Dec. 72 N. 8. 15. pag: 312.

DIRITTI QUESITI

La Legge francese non poteva togliere i diritti quesiti, nè aveva forza retroattiva. Dec. 9. N. 9. 10. 11. pag. 62.

DISDETTA DI COLONIA

Nel sommarissimo Giudizio di Opposizione alla disdetta non si attendono l'eccezioni, che contro la disdetta si deducono dal Conduttore o Colono, che tendono a reclamare a loro favore tutto, o parte del dominio del fondo locato. Dec. 12. N. 1. 4. pag. 74.

Quando il Colono diviene domino in comune col proprietario del fondo che lavora, pendente la colonia, può lo stesso colono opporsi alla ricevuta disdetta. Ivi. N. 2.

La rejezione dell'eccezione di condominio, che affaccia il colono contro la ricevuta disdetta nel Giudizio sommarissimo di opposizione alla medesima, non gl'impedisce di sperimentarlo in altro diverso Giudizio. Ivi. N. 5.

DISONESTA'

La disonestà consiste nella pubblicità del mal costume. Dec. 14. N. 7. pag. 80.

Le cose assurde si debbono evitare nell'interpetrazione di un atto di donazione. ivi. N. 9.

Le giurate rinunzie nel fine di un atto di donazione fatte dal donante non possono estendersi alle Leggi, che comandano l'insinuazione. ivi. N. 13.

Il Giuramento non può produrre alcuno effetto a danno dei Terzi per sostenere la donazione. ivi. N. 14. 15. 16. 17. *p.* 177.

DONNA IMPUDICA

Una Donna quantunque impudica può non esser disonesta. Dec. 14. N. 6. p. 80.

V. disonestà.

DOTE

Il fratello, che si obbliga di pagare la Dote liberamente allo sposo della sua sorella, non può pretendere cauzione. Dec. 36. N. 1. 2. p. 172.

Quando il marito per la sua povertà può essere obbligato a dar cauzione della Dote della moglie, che ritira, non deve procedersi con quel rigore, al quale è sottoposto quegli, che in forza di una convenzione espressa si è obbligato a dare cauzione. ivi. N.3.

Il Giudice dichiara giustamente se ordina eseguirsi il pagamento della Dote di una Donna nella fabbricazione di alcune stanze, a cui lo sposo si propone di devenire, e sulle quali resta assicurata la stessa Dote. ivi. N. 4.

I fratelli, che unitamente al padre costituiscono la dote alla sorella non possono opporre contro il fatto proprio. Dec. 41. N. 6. p. 199.

Nelle costituzioni di dote non può intentar querela d'inofficioso, colui che prestò il suo consenso al Contratto, in cui fu la Dote promessa, molto più quando il Contratto è stato eseguito nella parte onerosa. ivi. N. 10. 11. 12.

Nei Giudizi, che riguardano la dote le spese debbono rifondersi interamente al Creditore. ivi. N. 13.

ECCEZIONE D'INCOMPETENZA

Quando l'eccezione d'incompetenza riguarda una circostanza, ad un tempo determinato, è diversa dall'eccezione perentoria. Dec. 10. N. 3. 4. pag. 69.

V. Competenza.

ECCEZIONE DELLA LITE FINITA

Colui, che da l'eccezione della Lite finita *è nell'obbligo di farne la prova concludente.* Dec. 31. N. 1. p. 150.

ECONOMO

V. Amministratore.

EFFICACIA LEGALE DEGLI ATTI

V. Atti.

GIUDIZI INCIDENTALI

V. Sospensione dell'Istanza.

GIUDIZIO DI CESSIONE DI BENI

V. Cessione di Beni.

GIUDIZI DE' CONCORSI UNIVERSALI

V. Sospensione degli Atti Esecutivi.

GIUDIZIO D'OPPOSIZIONE ALLA DISDETTA

V. Disdetta di Colonia.

GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE

V. Libri dei Negozianti.

GIUDIZIO CRIMINALE CIRCONDA OGNI TERMINE

Quando il Supremo Consiglio autorizza una delle parti a provocare avanti i Tribunali Ruotali quelle ulteriori prove, ch'esser possono di ragione, resta circondato ogni termine coll' introduzione di un Giudizio Criminale. Dec. 63. N. 5. p. 279.

GIURAMENTO DECISORIO

Quando è deferito il Giuramento decisorio non è più dato l' indagare cosa fu fatto, ma dee considerarsi cio ch' è stato giurato. Dec. 45. N. 5. p. 218.

GIURISDIZIONE

Fissata la competenza di un Tribunale per conoscere dei privilegi, ed Ipoteche di tutti i Creditori di un patrimonio in concorso viene a mancare di Giurisdizione ogni altro Tribunale. Dec. 69. N. 1. 2. pag. 302.

GRAVAMI

V. Appello. Termine ad esibire i Gravami.

IMBECILLE

V. Demenza.

IMBECILLITA'

V. Demenza.

IMMISSIONE IN SALVIANO

L'Immissione in Salviano dichiarata a favore della madre per essere pagata delle sue Doti non può eseguirsi a favore della Figlia in aggiudicazione dei Beni per conseguire il pagamento dei suoi Crediti. Dec. 83. N. 1.2. p. 375.

Quando il Creditore ha ottenuta la dichiarazione del Credito con Sentenza passata in oosa giudicata non può opporsi al medesimo la precedente Immissione ne' beni del debitore di altro Creditore. ivi. Num. 3.

IMPRESSIONE NELLA MENTE DELL'UOMO

In ragione della maggiore entità delle cose, maggiore è ancora l' impressione, che di queste si forma nella mente dell' uomo. Dec. 35. N. 10. p. 168.

INCIDENTI PREGIUDICIALI

INCOMPETENZA

INDENNIZZAZIONE

INGIURIA PER IL RATTO DI UNA FIGLIA

INNOVAZIONE

INSCRIZIONE

LEGATO ALLA PERSONA DI SERVIZIO

LEGGE

LEGITTIMA

LESIONE

LETTERA DI CAMBIO

Qualunque sia la Cambiale emessa dal Negoziante si rende questo debitore de costituta pecunia *verso qualunque Giratario.* Decis. 15. Num. 1. pag. 84.

Il Portatore della lettera di Cambio ha diritto di richiamare lo scrivente la medesima al Tribunale di Commercio. Ivi. N. 2.

Quando il pagamento della lettera di Cambio è alligato a dei patti, ed è dipendente da obbligazione Civile, l'eccezioni, che si danno dallo scrivente si rimettono alla cognizione del Tribunale ordinario. Ivi Num. 3.

V. Competenza del Tribunale di Commercio.

LETTERA CHE NON FA PROVA

Quegli, che per lettera risponde ad un amico, che lo interroga confidenzialmente sullo stato, e qualità di una persona non fa prova alcuna quando le notizie, che somministra non indica come le abbia avuta. Dec. 1. Num. 13. pag. 3.

LIBERATARIO

V. Liberazione.

LIBERAZIONE

Il Decreto di Liberazione porta il Contratto alla sua perfezione, pone il Fondo venduto a carico del Liberatario, e gli da il diritto di risentirne i vantaggi, e perciperne i frutti Dec. 5 N. 4. 6. p. 42.

LIBRI DE' NEGOZIANTI

Quando in un Giudizio di liquidazione vi sono da verificare delle somme pagate a dei Negozianti, che non figurano nel Giudizio, i Libri delle loro ragioni possono richiamare l' attenzione dei Litiganti. Dec. 80. N. 1. 2. pag. 364.

LITE PENDENTE

Pendente la Lite non si può innovare cosa alcuna intorno al subietto Litigioso. Dec. 16. Num. 1. 2. p. 83.

Nel tempo, che pende questione sopra un Fondo non può rinnuovarsi quello dei Litiganti, che si trova in possesso del medesimo, senza commettere attentati, specialmente quando dalle risultanze del possesso dipende l' esito della Causa. Ivi. N. 3. 4.

LITIGANTI

I Litiganti appena hanno implorato l' ufficio del Giudice assumono l' obbligazione di riguardare come da esso richiesto tutto ciò che il Giudice opera per rendere loro Giustizia. Dec. 23. Num. 6. 7. pag. 114.

Il Litigante, che interpone appello dalla Sentenza, e insiste per sottrarlo dalla perenzione non può opporre la nullità della Sentenza appellata per difetto di forma della notificazione della stessa Sentenza. Dec. 47. Num. 1. pag. 225.

LIVELLARIO

Quando il Livellario rinunzia il dominio utile affinchè il Domino diretto possa alienare il pieno dominio del Fondo per pagare i Creditori anteriori d'ipoteca non puo dirsi, che abbiano inteso le Parti, che il domino manchi di beni per pagare i suoi debiti. Dec. 77. Num. 11. 12. 13. 15. 16. 17. pag. 329.

LIVELLI

Si riconoscono i termini di una concessione a titolo oneroso nel Livello, nel di cui acquisto viene erogata la metà del valore dei beni coll' obbligo di pagare un Canone corrispondente alle rendite. Dec. 77. Num. 34. pag. 330.

Il Livello a titolo oneroso può alienarsi dal primo acquirente. Ivi. Num. 35.

Quando la proibizione di alienare contenuta in un Contratto di Livello è animata dall' unico oggetto di provvedere all' interesse del Domino diretto, non comparte ai chiamati il diritto di reclamare contro le disposizioni del primo acquirente. Ivi. Num. 36. 37. 38. 39. 40.

LIVELLI PAZIONATI

Tutti i Livelli pazionati specialmente laicali costituiti a titolo oneroso sono subordinati al fatto del primo acquirente. Dec. 77. Num. 32. 33. pag. 330.

LOCATORE

Il Locatore per la mora dell' Affittuario nel pagare le annue prestazioni ha diritto al pagamento degl' interessi, senza obbligo di dimostrare, che per causa di mora ha risentito danno, e pregiudizio. Dec. 44. Num. 1. 2 pag. 213.

Il Locatore ha diritto d' imporre in conto degl' interessi dovutigli per la mora del pagamento dell' annue pensioni le somme partitamente pagategli dall' affittuario. ivi. Num. 8. 9.

V. Interessi sulle prestazioni ritardate degli Affitti.

LODO

Il Lodo proferito dagli Arbitri, eletti volontariamente dalle Parti, si equipara ad un Contratto, che non può essere attaccato che coll' azione di nullità. Dec. 46. N. 3. pag. 223.

LUCRI DELLA FIGLIA

I Lucri provenienti dall' opera delle mani della figlia cedono a vantaggio del Padre per effetto della Patria Potestà. Dec. 14. N. 9. pag. 81.

MADRE

La madre a forma del Cod. *Civile Francese deve lasciare illesa la quota indisponibile a favore dei Figli, e le alienazioni che da essa sono fatte sussistono per tutta la quota disponibile.* Dec. 30. Num. 1. pag. 146.

MALLEVADORE A PRESTAZIONI VITALIZIE

Gli Eredi di Colui, che prestò la sua solidale Mallevadoria per il pagamento di prestazioni vitalizie, non possono ritirarsi dall' adempimento di questa obbligazione, quantunque penda una liquidazione col debitor principale, riguardante le stesse prestazioni. Dec. 13. Num. 1. 2. pag. 78.

Il Mallevadore alle prestazioni vitalizie promesse a favore di una Comunità non ha diritto all' esibizione de' Dazzaiuli. Ivi. N. 3.

MANDATARIO

Il Mandatario incaricato dell'assicurazione di tutto il carico di un Bastimento se non l' eseguisce cade in colpa, se pure non prova l' impossibilità di eseguire l' incarico. Dec. 38. Num. 8. 9. p. 185.

La ristrettezza del tempo dal giorno della partenza del Bastimento a quello del presumibile arrivo non è causa bastante per escludere la colpa in colui, ch' era incaricato di procurare l' assicurazione, e non l' ha procurata. Ivi. Num. 10.

Il Mandatario incaricato dell' assicurazione del carico di un bastimento, se non ha adempito al mandato, è caduto in colpa, ed il mandante ha diritto alla indennità. Ivi Num. 11.

Quando è provata nel Mandatario la colpa in genere si riserva al congruo Giudizio la refezione dei danni. Ivi Num. 12.

V. Operato del Mandatario. Causa Pia. Mandato.

MANDATO

Quando le parole del mandato sono referibili alla rilevazione del mandatario, le promesse, e il fatto del medesimo obbligano pienamente il mandante. Dec. 85. N. 35. pag. 384.

V. Causa Pia.

MENTECATTI

V. Demenza.

MERCANTE

Colui, che sebbene una volta fallito comparisce di nuovo in Giudizio come Mercante *deve in questa qualità esser trattato.* Dec. 19. N. 1. pag. 99.

MEZZO DI DIFESA

Ciò che costituisce mezzo di difesa è deducibile in qualunque istanza della Causa, ancorchè mai in avanti proposto. Dec. 80. N. 3. 4. 5. pag. 364.

NEGLIGENZA

La propria negligenza non può diventar vantaggiosa. Dec. 65. N. 4. pag. 288.

NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE

Lo scopo della notificazione della Sentenza, è di porre il Succumbente nella chiara scienza del tenore della medesima affinchè egli possa provvedere al suo interesse. Dec. 66. N. 2. 3. pag. 292.

La vegliante Procedura nòn fulmina nullità per quelle notificazioni di Sentenze, nelle quali non sono state adempiute le formalita „ Ivi „ N. 4. 5.

Coll'Atto di appello si vengono a sanare quei difetti, che rendono irregolare la notificazione della Sentenza. Ivi. N. 6. 7.

NULLITA'

V. Renunzia alla Nullità.

OBBLIGAZIONE

Si caderebbe in una illegalissima assurdità di far dipendere l'obbligazione, o almeno i di lei limiti, e la di lei qualità dall' interesse, e dal volere del debitore. Dec. 23. N. 8. pag. 114.

Le obbligazioni debbono ristringersi dentro i limiti dei patti, che le racchiudono. Dec. 32. N. 1. pag. 154.

La mancanza della rinnovazione dell' obbligazione non estingue l'obbligazione. Dec. 96. Num. 4. pag. 455.

V. Litiganti.

OBBLIGAZIONE CONDIZIONATA

Quegli, che promette l'adempimento di una sua obbligazione colla condizione, che colui, a di cui favore è obbligato faccia una transazione con quello, dal quale sono affaceiati dei diritti, ancorchè questi moja, non resta sciolto dalla condizione, poichè può transigere co' di lui eredi. Dec. 3. N. 1. pag. 37.

V. Condizioni Causali.

OBBLIGAZIONE DEL MALLEVADORE

Non può domandarsi l' adempimento dell' accessoria obbligazione del Mallevadore, se non in quanto costi, e sino al punto in che sussista l'obbligazione principale. Dec, 64. N. 1. pag. 285.

OFFERTE

Un'Offerta non seguitata dal fatto; un'offerta troppo serotina, e fatta per titolo di mera liberalita, non può riguardarsi come equivalente e come avente luogo del preciso adempimento di un' obbligo rigoroso. Dec. 67. N. 3. pag. 295.

Un offerta quando interessa non solamente quegli, dal quale è fatta, ma anco i suoi fratelli, e nipoti, le questioni alla offerta medesima relative non possono discutersi e decidersi se non in contradittorio di tutti gl'interessati. Dec. 82. N. 1. pag. 372.

V. Prezzo giusto delle cose.

ONERI IMPOSTI DAL TESTATORE

V. Causa Pia.

ONORARIO AL PERITO ISTRUTTORE

Il Mandatario, che in forza del mandato, e del suo contegno si è rivestito dell'obbligo di sodisfare a tutte le dependenze di un giudizio è tenuto ancora a pagare l'onorario al Perito Istruttore. Dec. 23. N. 1. pag. 113.

Qualunque delle parti Litiganti richiede la copia della Sentenza deve depositare l'onorario dovuto al Perito Istruttore. Ivi. N. 3.

Nelle parti litiganti esiste una solidale obbligazione di pagare il Perito Instruttore. Ivi. N. 4. 9.

OPERATO DEL MANDATARIO

L'Operato del Mandatario si ha per il fatto stesso del Mandante. Dec. 85. N. 34. pag. 384.

OPINIONI DE' SUCCESSORI

V. Disposizioni de'Defonti.

OPPOSIZIONE AD UNA SENTENZA CONTUMACIALE

Quando si questiona se il succumbente abbia perduto il diritto di opporsi ad una Sentenza Contumaciale, se viene dichiarata affermativamente, risulta in tal caso la validità dell'Appello e la competenza della Ruota Tribunale d'Appello sul merito della Causa. Dec. 10. N. 6. pag. 69.

Quando il Succumbente ha conservato il diritto di fare opposizione alla Sentenza contumaciale in tal caso si conosce della Causa in contumacia dal Tribunale, che l' ha proferita. Ivi. N. 7.

Quando alla Ruota pende la questione della rejezione dell' opposizione ad una Sentenza Contumaciale, può la stessa riunire a questa anco la questione della competenza. Ivi. N. 8.

L'opposizione fatta alla Sentenza Contumaciale proferita dal Supremo Consiglio ristretta alla condanna nelle spese, non perquote il merito, per lo chè passa in cosa giudicata. Dec. 27. N. 1. 2. pag. 128.

ORATORIO

V. Causa Pia.

ORAZIONE RELATIVA AL TEMPO PRESENTE, O PASSATO.

Quando l' Orazione è concepita con rapporto al tempo o presente, o passato, non può portarsi al tempo futuro. Decis. 79. Num. 6. pag. 358.

OSSERVANZA INTERPETRATIVA

L'osservanza interpetrativa dedotta dal fatto, o dalla opinione, non può alterare in nessuna maniera il vero stato della disposizione. Dec. 85. Num. 37. pag. 384.

L'osservanza interpetrativa è atta a dichiarare la volontà del Disponente quando ha luogo immediatamente o in tempo prossimo alla disposizione interpetrabile. Ivi. N. 38.

L'osservanza deve concernere fatti, e non opinioni. Ivi. N. 39.

Le prove dell'osservanza interpetrativa debbono esser certe, e concludenti, e non congetturali, nè presuntive. Ivi. 40.

PADRONATO

Il solo titolo chiarissimo, che resulta dall' Istrumento di fondazione, o altro mezzo equivalente dimostra la pertinenza patronale dei Be-

PERITO CALCOLATORE

Quando l' Erede usufruttuaria confessa di avere esclusivamente commesso ad un Perito Calcolatore lo stato dell' Eredità, non può il perito pretendere il pagamento delle sue funzioni dalle Eredi proprietarie. Dec. 70. N. 3. pag. 305.

Quando il Perito Calcolatore eletto dall'usufruttuaria, prova, che le sue Operazioni sono state utili anco all' Eredi Proprietarie, non può da ciò dedurre, che quell'azione, la quale ha contro il Padre, o Padrone Colui, che ha contratto co' relativi Figli, o Servi in un modo vantaggioso al padre, o Padrone. Ivi. N. 4.

PERITO DISSENZIENTE

V. Perizia.

PERITI

Quando non costa, che i Periti abbiano errato, deve attendersi il loro Giudizio. Dec. 51. N. 2. pag. 240.

Quando i Periti danno discarico della esecuzione della commissione stata loro affidata deve credersi regolare, e retta la loro operazione, e deve seguitarsi il loro giudizio. Dec. 59. N. 1. pag. 269.

PERIZIA

La domanda della perizia per appoggiare alla medesima la pretesa restituzione in intiero può decidersi insieme col merito della causa. Dec. 77. N. 25. pag. 330.

Quando il Perito dissenziente ammette la sua firma in ossequio alla relazione degli altri Periti, non si nega l'omologazione della perizia. Dec. 82. N. 3. pag. 372.

PERIZIA INAMMISIBILE

Non si ammette una perizia a fronte di altra perizia giudiciale. Dec. 77. N. 8. 24. pag. 329.

POLIZZA DI CARICO

La produzione della Polizza di Carico *del Bastimento è sufficiente a provare il risico, e con questa, e con quella del conto di costo, e spese, si reclama il pagamento dei tocchi di sicurtà.* Dec. 9. N. 1. 2 pag. 62.

La polizza di Carico *è sufficiente a concludere la prova del risico.* Dec. 38. N. 4. pag. 185.

La parola, o clausula dice essere nelle polizze di Carico *autorizza gli Assicuratori nel caso dell'avvenuto sinistro a chiedere altri recapiti capaci di giustificare la qualità, e quantità delle merci per conoscerne il prezzo.* Ivi. N. 5.

POSIZIONI

Quegli, che pretende, che il fatto della risposta alle Posizioni sia irregolare, ed inabile a far riprendere il corso all' istanza, deve provarlo con legale dimostrazione. Dec. 2. Num. 3. pag. 32.

Il Ponente deve notificare il Decreto d' ammissione delle Posizioni al Procuratore della Parte, e citarla a comparire per rispondere nei termini ivi indicati. Ivi N. 4.

La Parte, che deve rispondere alle Posizioni può dar le sue risposte anco prima dell' assegnazione del termine. Ivi Num. 5. 6.

L'Art. 389. *del Regolamento di Procedura provvede all' esaurimento della privilegiata prova delle Posizioni, e non è applicabile a questa l'Art.* 204. *dello stesso Regolamento, il quale parla in genere d' ogni altro mezzo di prova.* Ivi. Num. 7. 8.

La citazione a Sentenza importa per necessità il concetto della cessazione della sospensione dell' Istanza, e obbliga il Ponente a indagare come sia esaurito l' Incidente delle Posizioni. Ivi Num. 9.

La risposta alle posizioni in un Tribunale diverso da quello, avanti del quale pende la causa non toglie la sospensione dell' istanza fintantochè non sono state rimesse, ed esaminate dal Giudice nel merito. Dec. 26. Num. 3. pag. 124.

Tutti quelli, che figurano nel Giudizio possono esser sottoposti all'esperimento delle posizioni. Dec. 54. Num. 1. pag. 254.

Il giuramento, che nel Giudizio di concordia ha emesso il Creditore per la verificazione del suo Credito non fa ostacolo all'ammissione delle Posizioni. Ivi Num. 7. 8.

Le posizioni sono ammissibili fra' Litiganti Ebrei sopra fatti propri del Rispondente, qualunque sia l' influenza, che possono i medesimi spiegare sulla intelligenza delle dichiarazioni, che si leggono nell'atto di Ketubà. Dec 75. Num. 1. pag.324.

L'esame dell' importanza di due conformi Sentenze nella risoluzione di una controversia, rende ammissibile la prova delle posizioni, quando l' inammissibilità pregiudicà la Causa nel merito. Ivi. N. 2. 3.

POSSESSO

V. Lite Pendente.

PRESCRIZIONE

La Prescrizione del diritto a reclamare i Tocchi di sicurtà è un' eccezione odiosissima, e difficilissima ad ammettersi. Dec. 9. Num. 7. pag. 62.

La prescrizione anco negli affari commerciali non corre quando per parte del Creditore è intervenuta un' intimazione giudiciale al debitore. ivi. N. 13. 14. 15.

L' azione non resta prescritta se non dopo il lasso di 30 *anni.* ivi N. 1. 2.

PRESENTATO A UN BENEFIZIO

La dispensa Pontificia dell' età di un Presentato *ad un Benefizio, se sopraviene dopo il quadrimestre è inefficace, ed inoperativa.* Dec. 29. N. 13. p. 134.

Quando si tratta di gratificazione per giustizia non ha luogo nel Con-

che il possesso, e il dominio sono presso altra persona. Dec. 53. Num. 3. pag. 251.

PROVA DEL RISICO

Il Consolato fatto dal Capitano conferma la prova del risico, la quale viene anco confermata dal Manifesto fatto nel luogo della caricazione dello stesso Capitano. Dec. 38. Num. 6. 7. pag. 185.

PROVA TESTIMONIALE

Quando la prova testimoniale è irrilevante non si ammette. Dec. 29. Num. 1. p. 133.

La prova testimoniale non si ammette per includere in un fatto generale avvenuto in conseguenza di una speciale liquidazione degl'interessi dipendenti da una particolar società di lavori una partita estranea al subietto caduto in liquidazione. Dec. 34. Num. 1. 2. pag. 163.

Quando la prova testimoniale è sostanzialmente diretta alla verificazione di alcuni fatti relativi al merito della Causa è ammissibile. D. 39. N. 1. 2. 3. *p.* 191.

RATTO DI UNA RAGAZZA

Il ratto disonora una Ragazza, sebbene anco per l'avanti si fosse occultamente prostituita ad altro soggetto. Dec. 14. N. 5. pag. 80.

V. Ingiuria per il ratto di una Figlia.

REFERENTE

Il Referente nulla giova, nè può dar luogo all'azione senza la produzione del Reloto. Dec. 64. Num. 2. pag. 285.

REGIME DELLA COMUNIONE

Un'uomo ricchissimo, che nell'Istrumento nuziale si assoggetta al regime della Comunione sebbene la sposa abbia un'assegnomento molto minore, e che alla medesima fa un'amplissimo mandato, contrae degl'impegni molto gravosi. Dec. 1. Num. 19. p. 4.

REGISTRO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

E' legalmente fatto il Registro della Notificazione della Sentenza quando è avvenuto per opera del Giudice, e non del Cursore. Dec. 47. Num. 2. pag. 225.

RESTITUZIONE IN INTIERO

Per ottenere la restituzione in intiero contro gli Atti in Giudizio, e fuori di Giudizio d'uopo è che sia dimostrata la lesione derivata dall'ignoranza, dall'errore, dalla circonvenzione. Dec. 77. Num. 9. 10. 23. pag. 329.

V. Perizia.

RETROTRAZIONE

La retrotrazione può aver luogo in pregiudizio di quelli, che hanno acquistato un Gius quesito, specialmente nelle grazie Pontificie. Dec. 29. Num. 14. pag. 134.

RINUNZIA ALLA NULLITA'

Ogni Atto relativo al Merito importa rinunzia alla nullità, quando

l'atto proviene da quegli, che ha diritto di opporla. Dec. 19. N. 2. pag. 99.

RISERVI

V. Protesta.

RISERVO DI DOMINIO

Il riservo del dominio di un' Immobile venduto non porta la perseveranza della proprietà nel Venditore, ma solamente concede allo stesso Venditore l'azione privilegiata per avere il pagamento del prezzo. Dec. 94. Num. 4. 9. pag. 445.

Il riservo del dominio di un' Immobile venduto si risolve in semplice ipoteca a favore del Venditore, quando è convenuto, che il Compratore ritenga il prezzo per un dato tempo per pagare i Creditori dello stesso Venditore. Ivi N. 8.

RISICO

V. Prova del Risico.

RIUNIONE DEGL'INCIDENTI AL MERITO

Le Ruote possono ordinare con Decreto Interlocutorio la riunione degl' Incidenti al merito. Dec. 56. Num. 1. p. 261.

La riunione degl'Incidenti al merito non reca gravame irreparabile alle Parti. Ivi N. 2.

Quando le Ruote hanno dichiarata riunito l' Incidente al merito non possono pronunziare sulla domanda di riunione senza decidere il merito. Dec. 68. Num. 3. pag. 300.

RUOTE

Le Ruote possono giudicare contemporaneamente sull' Incidente, e sul merito della Causa senza un precedente decreto di riunione dell' Incidente al merito. Dec. 25. Num. 3. p. 121.

Quando i Tribunali Ruotali non esauriscono una questione sul supposto, che le intenzioni dell' Attore non fossero a quella dirette non v' ha motivo di toglierne ad essi la cognizione. Decis. 49. Num. 5. pag. 231.

I Tribunali Ruotali possono conoscere, e decidere se nel variato stato delle Cause dopo le Sentenze criminali sia, o no luogo a ulteriori prove di fatto. Dec. 63. N. 1. 2. 4. p. 27?.

Ai Tribunali Ruotali non possono portarsi le cause se il loro merito non è superiore alle L. 200. Dec. 76. N. 3. p. 327.

V. Riunione degl' Incidenti al merito.

SCIENZA

La scienza resta pienamente provata dalle congetture, che ne dimostrano la verosimiglianza. Dec. 93. Num. 1. 4. p. 441.

SENTENZA

L' Omissione dell' indicazione degli Atti nei Visis, *che precedono la Sentenza, non vizia la medesima, specialmente quando gli Atti omessi non sono di gran rilevanza.* Dec. 2. N. 10. p. 33.

V. Posizioni

SENTENZA ACCETTATA

Quando la Parte gravata ha espressamente o tacitamente accettata la Sentenza si riduce incoerente, ed assurda ogni sua querela sul modo, con cui le sia stata notificata. Dec. 48. Num. 1. 2. 3. 4. 5. 6. p. 228.

SENTENZE APPELLABILI AL MAGISTRATO SUPREMO

Dalle Sentenze proferite dai Tribunali esistenti nel circondario della Ruota di Firenze, che nel merito non eccedono L. 200. si deve appellare al Magistrato Supremo, tanto per il capo della nullità, che dell' Ingiustizia. Dec. 76. N. 4. p. 327.

SENTENZE CONFORMI

V. Sentenza inappellabile.

SENTENZA EMANATA IN UN FALSO SUPPOSTO

Non può farsi capitale di alcun Decreto, o Sentenza, che sia stata emanata in un supposto falso, ed erroneo. Dec. 85. Num. 14. pag. 386.

SENTENZA INAPPELLABILE

Le due conformi rendono la Sentenza proferita nella seconda istanza inappellabile, e impediscono, che possa assumersene un nuovo esame, meno per il capo della nullità. Dec. 2. N. 11. p. 33.

Secondo le antiche Leggi Toscane non poteva proporsi rimedio alcuno ordinario contro due conformi Sentenze, le quali facevano la vera cosa giudicata. Dec. 60. N. 1. 2. 4. 5 *p.* 272.

L' esecuzione personale contenuta nella Sentenza Ruotale confermatoria di quella di prima istanza non somministra titolo di appellare al Supremo Consiglio, attesa la conformità di due Sentenze. Dec. 61. N. 2. pag. 275.

Quando l' appello è inammissibile il Supremo Consiglio non può conoscere della giustizia dell' appellata Sentenza. Dec. 61. Num. 3. p. 275.

SENTENZA INCIDENTALE

Una incidentale pronunzia non deve vulnerare il Giudizio nel merito. Dec. 75. N. 4. pag. 324.

SENTENZE INTERLOCUTORIE INAPPELLABILI

Le Sentenze Interlocutorie emanate nelle cause, nelle quali la Sentenza definitiva è inappellabile sono esse ancora inappellabili. Dec. 72. N. 5. 7. 9. pag. 312.

Qualunque pronunzia interlocutoria del Magistrato Supremo ne' Giudizi d'Appello è inappellabile per il capo dell' ingiustizia. Ivi. Num. 4.

SENTENZA INTERLOCUTORIA

La Sentenza interlocutoria non reca gravame a quegli, ad istanza del quale è emanata, e perciò non può il medesimo giustamente reclamare. Dec. 10. N. 1. pag. 68.

V. Sospensione dell' istanza.

SENTENZA NULLA

La citazione illegittima, e l'incompetenza del Tribunale rendono nulla la Sentenza. Dec. 69. N. 3. p. 302.

SENTENZA CHE NON PUO' ATTACCARSI DI NULLITA'

I Litiganti non possono attaccare di nullità una Sentenza quando per Contratto Giudiciale hanno convenuto nelle disposizioni date colla medesima. Dec. 15. Num. 5. pag. 85.

Non è allegabile la nullità di una Sentenza per mancanza di discussione di fronte ai motivi, che riguardando il merito, la fanno presumere. Dec. 68. N. 1. 2. p. 300.

SENTENZA RUOTALE INAPPELLABILE

Quando il merito della Causa nel Giudizio d'Appello alla Ruota è stato limitato ad una somma di L. 53. non può dalla Sentenza Ruotale appellarsi al Supremo Consiglio. Dec. 61. N. 1, pag. 275.

SEPARAZIONE DI BENI

Il Creditore ha diritto alla separazione dei Beni del suo debitore defonto da quelli del di lui figlio ed Erede. Dec. 55. N. 2. p. 258.

La separazione dei Beni del debitore defonto da quelli dell' Erede del medesimo opera l' effetto, che il Creditore del defonto sia pagato prelativamente ai Creditori, benchè anteriori, dell' erede dello stesso defonto. Ivi Num. 3. 4. 5.

SEQUESTRARIO

La responsbbilità del Sequestrario delle Raccolte si limita all' esame, conservazione, e rappresentazione dei generi consegnatigli. Dec. 8. N. 3. p. 58.

La responsabilità del Sequestrario delle Raccolte non si estende a quelli oggetti, che sebbene sequestrati non sono pervenuti nelle sue mani, se non quando per parte del Creditore sequestrante sia dimostrata la di lui collusione col debitore, o la negligenza colposa di farsegli consegnare. Ivi Num. 4.

La Collusione, o frode del sequestrario della raccolta resta escluso dalla sua confessione giurata. Ivi N. 5.

Il Creditore può farsi autorizzare dal Giudice per fare assistere gli esecutori alle raccolte de' beni del suo debitore sequestrate, quando possa dubitare della fedeltà del sequestrario. Ivi Num. 8.

V. Staggina.

SERVITU'

In materia di servitù, concessioni risultanti dalla natura dei luoghi, e delle circostanze non può altrui recarsi un aggravio senza sodisfare l' importare a giusta stima. Dec. 67. N. 2. p. 295.

La variata forma di un fondo sebbene autorizzi il di lui proprietario a dare una diversa direzione alle servitù, che vi posavano, ciò non si concede, che previo il consenso del padrone del fondo dominante. ivi N. 4.

Non è permesso di rendere più dura la servitù del vicino. ivi. N. 6. 7.

SOLIDALITA'

L'espressione insieme ed in solidum *porta estensione di obbligazione, che rende tutti i compresi tenuti a pagare il debito in modo da essere molestati nei propri beni, e nella persona.* Dec. 43. N. 1. pag. 208.

Due, o più obbligati per la cosa stessa non si hanno per solidalmente tenuti, se la solidalità non è espressamente convenuta. Ivi N. 2.

Se la solidalità non costa, che sia voluta dai contraenti non s'induce, e nel dubbio sempre si esclude. Ivi Num 3. 4.

SOSPENSIONE DI SENTENZA

Quegli, al quale non fa pregiudizio l'esecuzione di una Sentenza non può ottenerne la sospensione. Dec. 74. N. 2. p 322.

SOSPENSIONE DELL' ISTANZA

La sospensione dell'Istanza non può estendersi al di là del tempo, in cui vien posto in essere il fatto bastante di per se a compire la prova cimentata. Dec. 2. N. 2. p. 32.

I Giudizi incidentali operano la sospensione del corso del termine dell'istanza, e dell'esecuzione delle prove ammesse colle Sentenze Interlocutorie. Dec. 26. N. 1. 2. pag. 124.

Quando è sospeso il termine dell'Istanza non si può di regola progredire ulteriormente, se non quando il Giudizio è stato riattivato. Ivi. N. 4. 5. 6.

V. Appello per il Capo della nullità. V. Citazione a Sentenza. V. Posizioni.

SOSPENSIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI

I Giudizi dei concorsi universali sospendono il corso degli Atti esecutivi, quando sono indotti volontariamente dal debitore, e che il patrimonio offerto basti per saldare i di lui debiti. Dec. 20. Num. 3. pag. 101.

SPESE

La condanna nelle spese è una conseguenza della Sentenza, che con più ragione si deve tener ferma quando concorrono due conformi Sentenze induttive la cosa giudicata. Dec. 27. N. 3. 4. p. 128.

SUCCESSIONI INTESTATE DELLE FEMMINE

La Patria Legge abbandona alla sanzione della Legislazione Romana le successioni intestate delle Femmine. Decis. 11. Num. 1. pag. 72.

In Toscana nelle successioni alle Femmine è adottato il disposto della Novella 118. Ivi Num. 2.

La Legge Patria quando si apre la successione ad una Femmina non ha contemplazione veruna alla preferenza degli Agnati. Ivi N. 3.

SUCCESSIONE NEI FEUDI E PADRONATI

Per succedere nei Feudi, e Padronati non è necessaria la qualità ereditaria attuale dei Beni, ma basta l'abituale, ed in potenza. Dec. 85. Num. 77. p. 386.

STAGGINA

La staggina delle Raccolte pendenti non è un vero, e proprio sequestro

Nelle Cause di scorpori dei beni fidecommissari era Curator nato ai nasciturì il Cancelliere del Magistrato Supremo, e quando la Sentenza di scorporo era emanata con preventiva citazione del medesimo era valida, ed il di lui silenzio indicava la giustizia del prezzo. Ivi N. 3.

VENDITA DEL DOMINIO UTILE CON RISERVO DI RISCINDERE IL CONTRATTO

Quegli, che aliena il dominio utile, e si riserva espressamente di poter rescindere il Contratto, pone nel caso un Terzo di acquistare il pieno dominio dello stesso fondo. Dec. 77. N. 1. p. 329.

Il Concedente il dominio utile di un Fondo, se dopo la concessione fa supporre falsamente al concessionario di esser decotto per indurlo ad una rinunzia, in tal caso il Cedente è tenuto ai danni. Ivi N. 2. 3

Quegli, che ha concesso il dominio utile di un Fondo, se per indurre il Cessionario alla rinunzia dei suoi diritti gli fa supporre la sua decozione, si ammettono tutte le Cause probabili per escludere l' idea, che un tal supposto sia doloso. Ivi N. 6.

VITALIZIO

L' Art. 918. del Cod. Civile Francese *parlando del valore dei beni alienati con titolo di vitalizio, viene a determinare il soggetto della collazione nel prezzo, e non già i beni in natura.* Dec. 80. N. 2. 4. p. 146.

UFFIZIATURA

V. Causa Pia.

UOMO DI BUON SENSO

Ogni Uomo di buon senso è portato naturalmente ad amministrare da se stesso i propri interessi. Dec. 1. Num. 17. p. 4.

VOLTURA AI LIBRI ESTIMALI

V. Trascrizione.

USURE RECOMPENSATORIE

Le usure recompensatorie compensano le perdite, e l' interesse del Creditore. Dec. 49. N. 3. 4. pag. 231.

FINE DEL TOMO XVIII.

AVVERTENZE

AL TOMO XVIII. DEL FORO TOSCANO

Dec.	Pag.	Linea	Correzione
Dec. IV.	Pag. 41.	Linea 39.	Invece di *Antonio Magnani Auditore* si legga *Gio. Batista Lorenzini Auditore*
Dec. IX.	— 64.	—— 16.	In luogo di *Deposito*, si legga *Deposto*
— —	— 65.	—— 3.	Invece *di-ci dire* si legga *si dice*.
— —	— —	—— 7.	Invece di *conosciuti* si legga *condizionati*.
— —	— —	—— —	Dopo *per lo che* si tolga la parola *sù*.
— —	— —	—— 24.	(ult.) Invece di *presunzione* si legga *prescrizione*
— —	— 66.	—— 9.	Invece di *presunzione*, si legga *prescrizione*.
Dec. XIV.	— 82.	—— 35.	Invece di *fatto*, leggasi *ratto*.
— —	— —	—— 43.	Dopo *tutto*, si aggiunga *questo*.
— —	— —	—— 44.	Invece di *cuore*, si legga *onore*.
— —	— —	—— 38.	Dopo *litigioso*, invece *di che*, si legga *cosicchè*.
— —	— 91.	—— 3.	Invece di *melius*, si legga *melior*.
Dec. XVI.	— 119	—— 18.	Dopo *Sentenza*, si aggiunga *di commissione di stime proferita dal Tribunale di Fivizzano sotto di 16. Maggio 1825. fu inoltre stabilito che la Perizia con detta Sentenza ordinata*.
— XXIII.	— 59.	—— 3.	Invece di *apparisca*, si legga *apparisce*.
— XXXVIII.	— 188.	—— 8.	Dopo *ultima*, si aggiunga *si spiega*.
— XLI.	— 201.	—— 19.	Invece di *collusione*, si legga *collisione*.
— XLII.	— 207.	—— —	Ove trovasi i nomi dei Giudici si aggiunga anco il *sig. Cav. Luigi Matteucci*
— —	— —	—— 27.	In luogo di *cedente* si legga *ledente*.
— XLV.	— 221	—— 14.	Invece di *eccessiva*, si legga *escepiva*.
— —	— —	—— 15.	Dopo *veramente* si aggiunga *e*.
— LV.	— 258.	—— —	Invece di *Diei* 35. *Januarj* si legga *Diei* 30. *Januari*.
— LVIII.	— 267.	—— —	Invece di *Supremo Consiglio*, si legga *Ruota Fiorentina*.